IL

MONITORE ECCLESIASTICO

PUBBLICAZIONE MENSUALE

AD USO DEL CLERO

Labia enim sacerdotis custodient scientiam, et legem requirent ex ore eius: quia angelus Domini exercituum est.

MALACH. II. 7.

Volume III.

PARTE III.

CONVERSANO
Presso la Direzione del Monitore Ecclesiastico
1884

PROPRIETÀ LETTERARIA

NAPOLI — TIPOGRAFIA DEGLI ACCATTONCELLI

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Ordinis S. Benedicti. Facultatis exercendi artis medicae.—16 Febbr. 1884—*Per summaria precum* — Il Santuario di N. Signora di Monserrato nella Spagna, col monastero annesso dell'Ordine di S. Benedetto, trovasi collocato sulla vetta di un monte che dista lunghe ore dalla città. Spesso avviene che o pellegrini o monaci stessi del prefato monastero han bisogno del medico o del chirurgo, e, per la lontananza del luogo, non possono avere un pronto soccorso. Il P. Abate di detta casa supplicava perciò il S. Padre che, trovandosi nella sua comunità un monaco di nome D. Lorenzo Rimbau, già medico e chirurgo nel secolo, volesse abilitarlo ad esercitare nel detto luogo quella professione, anche con l' incisione o l'adustione.

La S. C., chieste ed avute favorevoli informazioni dal Procurator Generale dell' Ordine, il dì 16 febbraio 1884 benignamente rescrisse : *Pro gratia ad quinquennium, dummodo exerceatur gratis, et absque ustione vel incisione, facto verbo cum SS.*

Donde si raccoglie :—a) È vietato generalmente ai chierici l' esercizio dell' arte medica e chirurgica (Conc. Remens. sub Innoc. II. an. 1131 can. 6—Conc. Lateran. sub eod. Pont. an. 1139 can. b). — 6) E ciò sopratutto se trattasi d' incisione o di adustione, pel pericolo d' irregolarità (Abbas in c. 19 *de homicid.* n. 5—Wiestner n. 14 etc.).—c) I Sommi Pontefici concessero ai Missionarii la facoltà di esercitare l' arte medica ; ma con le norme segnate dalla S. C. di Propaganda, la quale richiede perizia nell'arte, esercizio gratuito, senza incisione o adustione, e mancanza di medici secolari. L' esercizio dell'arte chirurgica più difficilmente fu permesso ai chierici; e solo quando non si fosse ritrovato nel luogo un chirurgo laico ; e con la clausola *citra incisionem vel adustionem* (Cap. *Sententiam ne clerici vel monachi*). — d) È celebre la Decretale d' Innoc. III (in cap. *Tua nos* de homicidio) in cui si dichiara irregolare un monaco, che, peritissimo nell' arte, non per lucro, ma per sola carità, aprì col ferro un tumore formatosi nella gola di una donna, la quale, contro la prescrizione ricevuta, volle prima di guarire lavorare nei campi esposti ai venti, di che se ne morì.—e) Non mancano esempii antichi di ecclesiastici periti in medicina. Così S. Luca evangelista, secondo l'opinione più comune, anche dopo essere asceso al sacerdozio. Così pure S. Giovenale Vesc. di Narni e S. Eusebio Vesc. di Vercelli.—f) La Chiesa perciò nei tempi posteriori ha talvolta rimesso del suo rigore su questo punto, permettendo a Sacerdoti l' esercizio dell' arte medica, con una giusta causa. E giusta causa, secondo l' insegnamento di Bened. XIV (Syn. Dioec. L. XIII, c. 10, n. 7), è quando, oltre la perizia del soggetto, nel luogo ci sia scarsezza di medici che non bastino alle necessità degl' infermi.

II. Anconitana. Postulatum circa patrinos—16 Febbr. 1884—*Per summaria precum*—L'Arcivescovo di Ancona, fra gli altri postulati nella relazione sullo stato della sua Diocesi, espose alla S.C. essere quivi invalso il costume che il patrino del battesimo fosse pure patrino della cresima, e inutilmente i parroci essersi adoperati per togliere l' abuso. Richiedeva perciò se tal consuetudine potesse tollerarsi.

La S. C., maturamente discussa la quistione, il dì 16 febbraio 1884 rescrisse: *Posse tolerari; sed Episcopus curet abusum pedetentim evellere.*

Eccone le ragioni:—a) È stabilito in dritto che il padrino della confermazione debb' essere diverso da quello del battesimo. (Cap. 100 dist. 4 *de censecr.*).—b) Nondimeno, in caso di necessità, può adoperarsi per amendue i sacramenti un sol patrino: « In catechismo et in baptismo et in confirmatione unus patrinus fieri potest, si necessitas cogit » (l. c.).—c) Come si debba intendere questa necessità, non convengono i Teologi. Il Croix col Bussembau (*de sacr. confirm.* n.398) credono sufficiente qualunque causa; e il Chamerota (*de sacr. confirm.* c. 7, d. 2) opina che oggidì l'uso contrario scusi da qualsivoglia peccato. La comune però dei Dottori vogliono strettamente interpretata codesta necessità, senza la quale non sarà mai lecito al padrino del battesimo far da padrino nella confermazione (Salmantic. *de sacr. conf.* c. 4, n. 4—Henriq. l. 3, c. 3. n. 3—Laym. l. 5 Sum. tr. 3, c. 7—Bonac. disp. 3 *de sacr.* q. un. punct. 4 — Palaus *de sacr. conf.* punct. 10, n. 2—Barbosa *de potest. Episc.* alleg. 30, n. 51—Ferraris v. *Confirmatio* a. 3, n, 14—Gavant. *Manual. Episc.* v. confirmatio etc.).—d) Or la necessità, strettamente considerata, può così definirsi col Ferraris: « Necessitatis nomine intelligi debet status hominis, in quo parere legi haud potest, absque periculo suo » (v. *Necessitas* n. 1 nov. add.).

III. **Viglevanen et Mediolanen. Excardinationis** — 16 Febbr. 1884 — *Per summaria precum* — Il sacerd. P. della Dioc. di Vigevano, dopo essersi trattenuto a Milano qualche tempo, fu obbligato dal proprio Vescovo di ritornare in Diocesi e coadiuvare l'infermo e vecchio curato di *Olevano*, parrocchia con 1700 anime, in aria non salubre. Avvenne che il detto curato fu colpito di apoplessia, e intanto il suo coadiutore, abbandonando quella cura e senza permesso dell'Ordinario, se ne tornò a Milano, dove s'infermò egli pure. Ma guarito e sollecitato dal Vescovo di ritornare ad Olevano, ricusò: di che quegli, vedendo priva la detta parrocchia di pastore, e non avendo altri sacerdoti cui affidarla, cercò costringere il sac. P. con minacce e con castighi ad obbedire. Ma non ne fu nulla! Il sac. P. anzi, avendo ottenuta una eredità in Milano, disegnò stabilirvi la sua perpetua dimora; ed a tal fine domandò alla S. Sede l'escardinazione dalla Dioc. di Vigevano.

La S. C., chieste ed avute le debite informazioni sul conto di lui, e maturamente esaminata la sua dimanda, il dì 16 febbraio 1884 la rigettò con le parole: *Lectum; et orator absque mora pareat mandatis Episcopi.*

Si raccolga:—a) Il sacerdote non ascritto ad un luogo determinato non può essere impedito dal Vescovo di allontanarsi dalla Diocesi e conseguire altrove una parrocchia (S. C. C. 5 dec. 1574 *in Ariminen*).—b) Non può però partire dalla propria Diocesi senz'averne prima ottenuta licenza dall'Ordinario, il quale senza giusta causa non può negarla (S. C. C. 12 iun. 1604 *in Ferrarien*).—c) Se n'eccettua il caso della necessità della Chiesa. Imperocchè allora il Vescovo può costringere a rimanere i chierici, benchè non ascritti a qualche luogo, e senza beneficio: « Posse Episcopos ob ecclesiae necessitatem presbyteris ordinatis ad titulum patrimonii interdicere, ne ipsam ecclesiam deserant, atque alterius ecclesiae servitio se addicant absque eius licentia » (S. C. C. 15 mar. 1625 *in Tinen;* et etiam 26 ian. 1833 *in Reatina*).

S. Cong. S. R. U. Inquisit.

—

Decretum

—

Quoad matrimonia mixta, quae iniri solent coram haeretico ministro.

Non latet quibusdam in locis haereticum ministrum agere personam magistratus mere civilis, coram quo se sistere solent coniuges, aut etiam debent, ob finem politicum, nempe ut habeantur civiliter honesti coniuges prolesque censeatur legitima. Tunc vero, urgentibus haereticis, aut lege civili imperante, non improbatur quod pars catholica una cum haeretica se sistat ante vel post contractum ad formam Tridentini matrimonium, etiam coram ministro haeresi addicto, ad actum civilem dumtaxat implendum. Etenim ad dubium olim sic expressum: « Utrum Catholicus coram proprio catholico parocho cum haeretico contrahens licite possit, urgentibus haereticis, matrimonium hoc ratificare coram ministro haeretico, si nulla hinc ritus haeretici professio habeatur, aut colligatur, et quidquid minister haereticus in casu agit civilis dumtaxat et politica postulatio sit, et conseatur. » per hanc s. Congregationem responsum fuit *affirmative*.

Verum enim vero quotiescumque minister haereticus censeatur veluti sacris addictus, et quasi Parochi munere fungens, non licet catholicae parti una cum haeretica matrimonialem consensum coram tali ministello praestare, eo quia adhiberetur ad quamdam religiosam coeremoniam complendam, et pars catholica ritui haeretico se consociaret; unde oriretur quaedam implicita haeresi adhaesio, ac proinde illicita omnino haberetur cum haereticis in divinis communicatio. Ea propter etsi perniciosa haec consuetudo inoleverit, ita ut a Clero de facili corrigi non possit; nihilo tamen secius omni adhibito studio ac zelo evellenda erit. Et sane Benedictus XIV aperte docet non licere contrahentibus se sistere coram ministro haeretico, quatenus assistat ut minister addictus sacris, et contrahentes peccare mortaliter, et esse monendos.

Opportune itaque a Te instructi et commoniti Parochi ac Missionarii edoceant fideles, qua publicis in Ecclesiis Catechesibus, qua privatis instructionibus circa constantem Ecclesiae doctrinam et praxim, ita ut a mixtis contrahendis nuptiis quoad fieri possit salubriter avertantur; sin autem, abhorreant prorsus a celebrando matrimonio coram haeretico ministro sacris addicto, id quod omnimode illicitum et sacrilegum est. Ita responsum fuit Ordinario Trevirensi sub fer. IV 21 Aprilis 1847.

Sciant insuper Parochi, si interrogentur a contrahentibus, vel si certe noverint eos adituros ministrum haereticum sacris addictum ad consensum matrimonialem praestandum, se silere non posse, sed monere eosdem debere sponsos de gravissimo peccato quod patrant, et de censuris in quas incurrunt. Verumtamen ad gravia praecavenda mala, si in aliquo peculiari casu Parochus non fuerit interpellatus a sponsis, an liceat nec ne adire ministrum haereticum et nulla fiat ab iisdem sponsis explicita declaratio de adeundo ministrum haereticum, praevideat tamen eos forsan adituros ad matrimonialem renovandum consensum, ac insuper ex adiunctis in casu concurrentibus praevideat monitionem certo non fore profuturam, imo nocituram, indeque peccatum materiale in formalem culpam vertendum; tunc sileat, remoto tamen scandalo, et dummodo aliae ab Ecclesia requisitae conditiones atque cautiones rite positae sint, praesertim de libero religionis exercitio parti catholicae concedendo, nec non de universa prole in religione catholica educanda. Quod si tandem consensus coram parocho velit renovari, postquam praestitus iam fuerit coram ministro haeretico, idque publice notum sit, vel ab ipsis sponsis parocho notificetur; parochus huic matrimonio non intererit nisi servatis uti supponitur ceteroquin servandis, pars catholica facti poenitens, praeviis salutaribus poenitentiis, absolutionem a contractis censuris rite prius obtinuerit. Sacra igitur Congregatio plurimum in Domino confidit, Te praemissis prudenter et firmiter inhaerentem effecturum, ut inviolabilis doctrinae sartum tectum servetur depositum, catholicorum mores fidei respondeant, damna

apprehensa arceantur, ac fideles doctrina et exemplo roborati incedant per semitas iustitiae.

Ita per Decretum datum in generali Congregatione Emorum ac Rmorum DD. S. R. E. Cardinalium in rebus fidei Generalium Inquisitorum Feriae IV die 17 Februarii 1864.

—

II.

Rescriptum

Ad Vicarium Apostolicum B. circa matrimonia mixta contracta absque Ecclesiæ consensu.

E.mi ac R.mi DD. S. R. E. Cardinales contra haereticam pravitatem Generales Inquisitores in Congregatione generali habita Feria IV, die 9 vertentis mensis martii; lectis literis Amplitudinis Tuae, quibus Emo Cardinali Praefecto de Propaganda Fide referebas, Te in quadam ad Clerum tuum instructione omnibus Presbyteris curam animarum exercentibus praescripsisse, ne coniuges, qui de suo matrimonio mixto clandestino inito dolentes et poenitentes, reconciliari Deo desiderant, monere omittant de necessitate obtinendi ab Episcopo dispensationem, ut matrimonio suo valide quidem sed illicite contracto, in posterum uti licite valeant; hanc vero praescriptionem nonnullis Missionariis occasionem dedisse dubitandi utrum huiusmodi obligatio a Te imponi potuerit; re diligenter et mature perpensa, instructionem ita declarandam a Te esse censuerunt; nempe oportere ut a prædictis coniugibus Ecclesiæ cuius sanctissima lex violata est, satisfiat, eidemque cautiones de periculo salutis aeternae a se et a sua prole amovendo in foro etiam externo praestentur, atque hoc fine recursum ad Episcopum postulari.

Haec dum Tibi significo, impensos animi mei sensus eidem testatos volo, cui fausta omnia a Domino precor. Amplitudinis Tuae addictissimus uti frater

Romae, 12 Martii 1881.

P. *Card.* **Caterini.**

—

ALCUNE SPECIALI FACOLTÀ

SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

(Contin. V. Vol. II, Par. III, pag. 133)

—

XIX. Facoltà circa le immunità ecclesiastiche del foro secolare.

Sacra Poenitentiaria de speciali et expressa Apostolica Auctoritate, attentis peculiaribus circumstantiis, Ven. in Christo Episcopo N. N. sequentes concedit facultates, quibus sive per se sive per aliam idoneam personam ecclesiasticam ab Eo ad hoc specialiter deputandam, ad annum, si tamdiu praefatae circumstantiæ perduraverint, pro grege sibi commisso uti licite valeat.

Componendi absque strepitu et figura iudicii controversias inter personas ecclesiasticas et regulares, praevio tamen examine super rationibus et documentis, ac salva semper iustitia.

Indulgendi quibuscumque Personis, ut Loca Pia et Ecclesiasticos apud Iudices laicos in causis civilibus convenire, ac etiam in causis criminalibus, quae periculum capitis nullimode afferant, accusare valeant, dummodo accusatores aliter propriæ indemnitati nequeant consulere, et, quatenus sint Ecclesiastici, facta prius protestatione iuxta S. Canones.

Habilitandi Ecclesiasticos quoscumque ac Loca Pia, ut in iudicium coram Iudicibus laicis tam active, quam passive comparere ac proprias causas civiles tantum ac profanas agere valeant.

Indulgendi pariter iisdem, ut citati apud forum saeculare criminales causas agere, et se defendere valeant.

Permittendi, ut documenta et acta Episcopalis Curiae ex Tabulario ecclesiastico extrahantur, et saeculari Potestati tradantur, cum ipsa saecularis Potestas id ex officio requisierit, facta saltem quo meliori ac decentiori modo fieri possit, declaratione, ex qua pateat ecclesiasticam potestatem ea in re cedere circumstantiarum gravitati iuxta instructiones a S. Sede tributas.

Praeterea, praelaudato Episcopo N. N. sequentes etiam ad annum similiter duraturas concedit facultates, quibus

sive per se, sive per suum Vicarium Generalem, vel alium idoneum virum ecclesiasticum pro temporum ratione deputandum, atque etiam in singulis casibus sive per Confessarios, vel alias idoneas personas ecclesiasticas specialiter deputandas infra fines suae Dioecesis, et pro grege sibi commisso uti valeat, facta in unoquoque casu expressa mentione Apostolicae Auctoritatis, vigore praesentis Indulti Eidem delegatae.

Permittendi Iudicibus laicis aliisque Executoribus, sibi ob morum integritatem et studium Religionis benevisis, ut in causis tam civilibus mere profanis, quam criminalibus item profanis, quae non afferant periculum capitis, ecclesiasticas personas, Ecclesiae bona ac Loca Pia respicientibus agere possint, ac huiusmodi facultate utantur cum recta ratio et bonorum morum conservatio id postulare videantur, omnibusque perspectum sit non proprio iure sed speciali facultate ab Apostolica Sede delegata procedere.

Permittendi eisdem Executoribus, ut contra delinquentes et suspectos, si ad locum immunem confugerint, servatis, quantum fieri potest, debitis cautelis, valeant procedere, remoto scandalo, caute ac prudenter manifestando facultatem ad eos actus impetratam.

Excipiuntur Episcoporum causae, cuiuscumque generis illae sint. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae in S. Poenitentiaria.

RUBRICAE SPECIALES
MISSALIS ROMANI
REFORMATAE

Post Orationem
Dominica I. Adventus.

Si autem facienda sit Commemoratio alicujus Festi occurrentis, post Orationem diei dicitur secunda Oratio de Sancto, et tertia de sancta Maria.

In fine Missæ Ss. Innocentium.

Si Festum S. Thomæ venerit in Dominica, de eo fit tantum commemoratio.

In fine Missæ S. Thomæ
Episc. et Mart.

Si Festum Nativitatis Domini, S. Stephani, S. Joannis Evangelistæ, et Ss. Innocentium venerit in Dominica, ipsa die nihil fit de Dominica: sed die proximo post Festum S. Thomæ Martyris dicitur Missa de Dominica. Si autem Festum S. Thomæ venerit in Dominica, dicitur Missa de Dominica, cum commemoratione S. Thomæ et aliarum Octavarum, et feria secunda sequenti dicitur Missa de Octava Nativitatis cum commemoratione aliarum Octavarum.

In fine Missæ Epiphaniæ Domini.

De Festis Duplicibus majoribus et alicujus Doctoris Ecclesiæ, quæ infra Octavam veniunt, nihil tunc agitur (nisi tantum de Patrono vel Titulari Ecclesiæ, non tamen in Octava), sed peracta Octava celebrantur: de aliis vero Duplicibus, de Semiduplicibus et de Simplicibus occurrentibus fit tantum commemoratio.

In fine Missæ Octavæ Epiphaniæ.

Si Dominica Septuagesimæ venerit sequenti Dominica post Octavam Epiphaniæ, in præcedenti Sabbato, si non est impeditum Festo Semiduplici, dicitur Missa de Dominica secunda post Epiphaniam cum commemoratione Festi Simplicis, si in eo occurrat. Si vero Sabbatum fuerit impeditum Festo Semiduplici, tunc prima die post Octavam Epiphaniæ, in qua non sit Festum Duplex, dicitur Missa de secunda Dominica, et de Festo Semiduplici in ea occurrente fit tantum commemoratio.

In fine Missæ
Dominicæ Resurrectionis.

Infra Octavam Paschæ non fit de aliquo Duplici vel Semiduplici, sed Duplicia quæ transferri possunt, post Octavam celebrantur; de Duplicibus autem quæ transferri nequeunt, de Semiduplicibus et Simplicibus occurrentibus post hoc triduum, fit tantum commemoratio.

Post Orationem Feriæ IV.
post Pascha.

Ab hac die usque ad Sabbatum in Albis inclusive, post Orationem diei dicitur una ex sequentibus Orationibus tantum, nisi facienda sit commemoratio alicujus Festi Simplicis vel ad modum Simplicis occurrentis.

In fine Missæ Dominicæ
infra Octavam Ascensionis.

In Octava Ascensionis dicitur Missa sicut in die, cum una tantum Oratione, nisi occurrat Festum Simplex vel ad modum Simplicis.

In fine Missæ
Dominicæ Pentecostes.

Infra Octavam Pentecostes non fit de aliquo Festo Duplici vel Semiduplici, sed Du

plicia quæ transferri possunt, post Octavam celebrantur; de Duplici quod transferri nequeat, de Semiduplici et de Simplici occurrente post triduum fit commemoratio tantum.

Feria IV.
Quotuor Temporum Pentecostes.

Rubrica ante Epistolam.

Occurrente Festo Simplici, aut reducendo ad instar Simplicis, omittatur Oratio *Ecclesiæ tuæ*, vel pro Papa.

In Vigilia S. Andreæ Apostoli.
Die 29 Novembris.

Rubrica ante Epistolam.

Si Festum S. Andreæ venerit in Dominica, transfertur in sequentem diem, Festo Duplici, vel Semiduplici non impeditam: quod et in aliis Festis Duplicibus in Dominicis Adventus occurrentibus, juxta modum in Rubricis Generalibus expositum, servatur; et in illis semper fit commemoratio de Adventu. De Simplicibus autem toto Adventu fit tantum commemoratio.

In fine Missæ
Immaculatæ Conceptionis B. M. V.
Die 8 Decembris.

Post delendam Rubricam:
Si festum.... in eam incidente.

Infra Octavam Immaculatæ Conceptionis B. M. V., et in die Octava dicitur Missa sicut in die Festi; sed infra Octavam dicitur secunda Oratio de Feria, tertia vero, quando non fit commemoratio Festi Simplicis, dicitur de Spiritu Sancto.

Dominica II. post Epiphaniam.
Post Orationem
In Festo Ss. Nominis Jesu,

Si occurrit aliquod Festum Simplex, fit de eo commemoratio in Missis privatis tantum: de Duplici vero ac Semiduplici, cujus facta est commemoratio per modum Simplicis in Officio, etiam in Missa solemni fit commemoratio.

Rubrica
Post Festum S. Benedicti Abbatis.
Die 21. Martii.

De Festis Duplicibus, quæ transferri possunt, et veniunt a Dominica Palmarum usque ad Octavam Paschæ, nihil fit; sed post Octavam celebrantur: et tunc in fine Introitus ante Psalmum dicuntur duo *Alleluja*, et in fine Offertorii, et Communionis unum *Alleluja*. Post Epistolam non dicitur Graduale, sed dicuntur duo Versus, cum quatuor *Alleluja*, ut notatum est in Sabbato in Albis. Et hoc idem observatur in omnibus Festis, quæ celebrantur inter Pascha et Pentecosten.

De Duplicibus vero quæ transferri nequeunt, et de Semiduplicibus occurrentibus in Dominicis Palmarum, ultimo triduo Hebdomadæ majoris et triduo Paschæ nihil fit: reliquis diebus a Dominica Palmarum usque ad Octavam Paschæ inclusive, fit de eis tantum commemoratio.

In fine Missæ
S. Aniceti Papæ et Martyris.
Die 17. Aprilis.

Si hoc Festum celebretur post Pentecosten, tunc Missa erit *Sacerdotes Dei*, et Evangelium *Si quis vult* de Communi unius Martyris Pontificis, secundo loco.

In fine Missæ
Ss. Soteris et Caji Martyrum.
Die 22. Aprilis.

Si hoc Festum celebretur post Pentecosten, tunc Missa erit: *Intret in conspectu tuo*, et Oratio *Beatorum Martyrum*, de Communi plurimorum Martyrum extra tempus Paschale.

In fine Missæ S. Georgii Mart.
Die 23. Aprilis.

Si hoc Festum celebretur post Pentecosten, Missa erit *In virtute*, de Communi unius Martyris extra tempus Paschale cum Orationibus supra positis; Evangelium vero *Si quis venit*. Secunda Oratio (nisi facienda sit commemoratio alicujus Simplicis) erit *A cunctis*. Tertia ad libitum.

In fine Missæ
S. Fidelis a Sigmaringa Martyris.
Die 24. Aprilis.

Si hoc Festum celebrandum sit post Pentecosten, Missa erit *In virtute*, ut in Communi unius Martyris extra tempus Paschale, præter Orationes ut supra, et Evangelium *Si quis venit*.

In fine Missæ S. Petri Martyris.
Die 29 Aprilis.

Si Festum S. Petri celebrandum sit post Pentecosten, Missa erit *Lætabitur justus*, de Communi unius Martyris non Pontificis, præter Orationes proprias, ut supra, et Evangelium *Si quis vult post me venire*.

Post Missam
Ss. Nerei, Achillei, Domitillæ Virg.
atque Pancratii, Martyrum.
Die 12. Maji.

Si vero hoc Festum celebretur extra tempus Paschale, Missa erit sequens.

Ante Missam S. Leonis Papæ
et Confessoris.
Die 28 Junii.

Si sequens Festum S. Leonis venerit in Dominica, Missa dicitur de Dominica cum

commemoratione S. Leonis et S. Joannis; et in Sabbato præcedenti dicitur Missa de Vigilia Apostolorum: secunda Oratio de S. Joanne, tertia de Beata Maria *Concede nos.*

In fine Missæ

Pretiosissimi Sanguinis
D. N. J. C.

Si hodie occurrat Festum Visitationis Beatæ Mariæ Virginis aut aliud Festum æqualis vel altioris ritus, de Pretiosissimo Sanguine fiet prima die non impedita a Festo Duplici I. vel II. classis, translato inde juxta rubricas Festo Duplici majori vel alicujus Doctoris Ecclesiæ; de alio vero Duplici vel Semiduplici Dominica occurrente, fit tantum commemoratio etiam in Missa solemni.

Dominica infra Octavam
Assumptionis B. M. Virginis.
Post Orationem in Festo
S. Joachim Confessoris
et Patris ejusdem
B. M. V.

Fit commemoratio Dominicæ occurrentis nec non Festi ad modum Simplicis recolendi, si occurrat; ac Simplicis occurrentis, sed de hoc ultimo in Missis privatis tantum, et in fine dicitur Evangelium ejusdem Dominicæ.

Dominica II. Septembris.

Post Orationem in Festo Septem
Dolorum B. M. V.

Impedita Dominica III. Septembris ob occursum Festi ritus Duplicis I. vel II. classis, vel die Octavae Patroni, Titularis, Dedicationis etc. Festum Dolorum transfertur in proximiorem Dominicam, etiamsi incidat cum Festo ritus Duplicis minoris (de qua tunc facienda erit commemoratio ad instar Simplicis juxta rubricas), dummodo non sit dies Octava Patroni, Titularis, Dedicationis, etc. Quod si usque ad Adventum nulla supersit Dominica libera, Festum septem Dolorum ponatur, juxta rubricas, in prima die non impedita post Dominicam III. Septembris.

Ante Missam Ss. Cornelii et
Cypriani Pont. et Mart.
Die 16 Septembris.

Si sequens Festum Ss. Cornelii et Cypriani venerit in Dominica, in ea fit commemoratio Ss. Cornelii et Cypriani ac Ss. Euphemiæ etc. Si vero occurrat in Feria IV. Quatuor Temporum, in Missa Ss. Cornelii et Cypriani fit de Feria, postea de Ss. Euphemia etc. Et in Ecclesiis Cathedralibus et Collegiatis dicuntur duæ Missæ, una de Ss. Cornelio et Cypriano, in qua fit commemoratio Ss. Euphemiæ etc., altera de dicta Feria, sine commemoratione Sanctorum.

Rubrica post Orationem
festivam S. Lini Papæ et Mart.
Die 23. Septembris.

Deinde fit commemoratio S. Theclæ Virginis et Martyris. Si venerit in Dominica, in Missa de eadem Dominica fit commemoratio S. Lini, et deinde S. Theclæ.

—

Concordat cum suo Originali. In fidem etc. Ex Secretaria Sacrorum Rituum Congregationis hac die 14 Augusti 1883.

L. ✠ S.

Laurentius Salvati
S. R. C. Secretarius

LETTERA ENCICLICA DEL SANTO PADRE

AI VESCOVI DELLA FRANCIA

—

AI VENERABILI FRATELLI
ARCIV. E VESCOVI DELLA FRANCIA
LEONE PP. XIII

—

VENERABILI FRATELLI
SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

La nobilissima nazione dei Francesi, in molte e splendide imprese di pace e di guerra, si segnalò verso la Chiesa cattolica con una tanto singolare eccellenza di meriti, che ne durerà eterna la riconoscenza, immortale la gloria. Avendo essa per tempo, dietro l'esempio del re Clodoveo, abbracciata la legge di Cristo, ne ottenne, a testimonio insieme e guiderdone onorevolissimo della sua fede e pietà, di essere chiamata la *Figlia primogenita della Chiesa.* Sino da quella tenera età, Venerabili Fratelli, gli antenati vostri furono sovente in grandi e salutevoli cose come gli strumenti della stessa provvidenza divina: ma in peculiar modo rifulse la virtù loro nel proteggere in tutta la terra il cattolicismo, nel propagare tra le genti barbare la fede cristiana, nel liberare e custodire i luoghi santi della Palestina; laonde addivenne come proverbiale quell'antico detto: *Gesta Dei per Francos.* E per queste ragioni avvenne che, essendosi essi dedicati con tutto l'animo alla difesa del cattolicismo, poterono in certa guisa aver parte nelle glorie della Chiesa, e fondare sì in pubblico come in privato un bel numero d'istituzioni, nelle quali si ammirano le più luminose prove di religione, di beneficenza, di magnanimità. Le quali virtù de' padri vostri i Romani Pontefici Nostri Predecessori furon soliti d' encomiare ne'modi più solenni, e per rendere testimonianza a'loro meriti, con paterno affetto vollero assai volte esaltare di somme lodi il no

me dei Francesi. Amplissime senz'altro sono quelle che Innocenzo III e Gregorio IX, luminari grandi della Chiesa, tributarono ai vostri maggiori: de' quali il primo, in una lettera all'Arcivescovo di Reims, dice: « Noi « amiamo il regno di Francia con una co« tale singolarità di affetto, siccome quello « che, innanzi agli altri regni del mondo, « verso l' Apostolica Sede e verso Noi si « mostrò sempre ossequioso e devoto». L'altro poi, in una epistola a San Lodovico IX, così parla del regno di Francia: « In esso che « per niuna fortuna di tempi, potè mai es« sere divelto dall' ossequio di Dio e della « Chiesa, non mai fu in esso veduta rimetter « punto del proprio vigore la fede cristiana: « che anzi per la conservazione delle me« desime i re ed i sudditi del detto regno « non dubitarono di spargere il loro sangue « e di esporre a molti pericoli la vita. » — Iddio poi, autore della natura, da cui le nazioni ricevono in questo mondo il guiderdone della virtù e delle buone opere, molte cose ad ampliamento di loro grandezza volle concedute ai Francesi, le glorie militari, le arti della pace, la celebrità del nome, la potenza dell'impero. Che se la Francia talvolta, dimentica in qualche modo di sè medesima, e della missione da Dio affidatale, si mostrò piuttosto animata da sentimenti ostili verso la Chiesa, nondimeno, per sommo beneficio di Dio, nè essa tutta, nè a lungo tempo forviò. E così avesse ella potuto uscir salva da quelle calamità, sì funeste alla Religione e allo Stato, che ne apportarono i tempi più vicini ai nostri! Ma dopo che la mente umana, imbevuta del veleno di nuove opinioni, prese a rigettar da per tutto l'autorità della Chiesa imperversando con isterminata licenza, si giunse precipitosamente là dove trascinava l'impulso. Conciossiachè essendo il mortifero veleno delle dottrine penetrato eziandio nei costumi degli uomini, l' umana società, in gran parte giunse passo passo a tal termine, che sembra voler in tutto dipartirsi dai cristiani insegnamenti. A diffondere una siffatta peste per le Gallie non poco concorsero nell'andato secolo certi filosofi di una sapienza delirante, i quali tolsero a spiantare le fondamenta della verità cristiana, e addottarono tal medoto di filosofare, che ogni dì più fieramente rinfiammava l'amore già per tutto accesso d'una smodata libertà. S'aggiunse l'opera di coloro, cui un impotente odio delle cose divine tiene fra loro congiunti in società nefande, e li rende di giorno in giorno vieppiù cupidi di toglier di mezzo il cattolicismo: se poi a ciò si provino con maggiori sforzi in Francia, che altrove, niuno meglio di Voi, Venerabili Fratelli, può giudicarlo.

Per la qual cosa l'affetto paterno che portiamo a tutte le genti, come ci spinse altre volte con lettere indirizzate ai vescovi, ad esortare al loro dovere, secondo che richiedevano i tempi, specialmente i popoli dell' Irlanda, della Spagna e dell' Italia; così ora ci consiglia di volgere la mente ed i pensieri alla Francia—Imperocchè quei divisamenti che abbiamo detto, non pure sono di nocumento alla Chiesa, ma tornano altresì a sommo danno della repubblica; da che non può avvenire che uno Stato fiorisca di prosperità, quando n' è tolta di mezzo la religione. Difatti, ove cessi negli uomini il timore di Dio, viene a mancare il massimo fondamento della giustizia, senza la quale anche i saggi della gentilità negavano che possa ben governarsi una repubblica; stante che non avrà il convenevol peso l' autorità dei principi, nè avranno abbastanza di vigore le leggi. Ognuno terrà in maggior pregio l'utile, che l'onesto; non avranno salda guarentigia i diritti, ove il solo timor delle pene veglia a stimolo del dovere: e gli imperanti cadranno di leggieri nel dispotismo, i sudditi per un nonnulla si getteranno a sedizioni e a tumulti—Oltre di ciò non essendo nella natura delle cose alcun che di buono, che non sia da riputare a noi venuto dalla bontà divina, ogni società umana, la quale voglia allontanar Dio da' suoi statuti e dal suo governo, quando è da sè, rigetta gli aiuti della divina beneficenza; e al tutto è degna che le venga negato il patrocinio celeste. Ondechè, per quanto apparisca mirabile di potenza e fiorente di ricchezze, porta tuttavia chiuso nelle stesse viscere della repubblica il germe della sua morte, nè puote avere speranza di lungo stato. Cioè dire, alle nazioni cristiane, non altramente salutevole il sottostare ai consigli di Dio, quanto è pericoloso il ribellarsene; e ad esse di sovente interviene, che al tempo che restano con più fedel cura devote a Dio ed alla Chiesa, quasi per la loro natural via s'innalzano ad ottimo stato; quando si fan ribelli, vengono al basso. Egli è in facoltà d' ognuno osservare tali vicende negli annali di tutte l' età; ed avremmo in copia esempii domestici nè troppo da noi lontani, se il tempo permettesse di annoverar quelli che vide il secolo andato, allorchè la procace licenza di molti mise per tutto a soqquadro l'inorridita Francia, travolgendo in una medesima ruina le cose religiose e civili.

Per contrario poi egli è facile frastornare tali orrori, che seco portano la certa ruina d'uno Stato, se nel costituire ed amministrare tanto la domestica quanto la civile società, si osservino gli insegnamenti della religione cattolica. Dapoichè essi acconcissimi sono al mantenimento dell'ordine e alla salvezza della repubblica.

Infatti, per quel che concerne primamente alla società domestica, importa assaissimo che la prole nata da matrimonio cristiano venga a tempo ammaestrata ne'precetti della religione; e che quelle arti, con le quali l'età fanciullesca si suole informare a civiltà, vadano congiunte coll'istituzione religiosa. Il separare le une dall'altra, è il medesimo che voler veramente che gli animi de'fanciulli si mantengano neutrali negli officii verso Dio; qual disciplina è fallace, e massime all'età fanciullesca pericolosissima, come quella che apre direttamente l'adito all'ateismo, e lo schiude alla religione. Debbono assolutamente i buoni genitori aver cura che i lor proprii figliuoli, come prima sono ad età di apprendere, s'istruiscano ne'precetti della religione, e che nelle scuole non siavi alcuna cosa che offenda l'integrità della fede e de' costumi. Questa diligenza da usare nella istituzione della prole, è imposta dalla legge divina e dalla naturale, nè i genitori possono per verun pretesto credersi sciolti da tal legge. La Chiesa poi, custode e vindice dell'integrità della sua fede, essa che, per l'autorità conferitale dal suo divino Fondatore, deve chiamare tutti i popoli alla sapienza cristiana, ed insieme guardare attesamente di quali precetti e instituzioni venga informata la gioventù che cresce sotto la sua giurisdizione; e d'ogni tempo condannò apertamente le scuole che *miste* o *neutre* si appellano, raccomandando con iterate istanze ai padri di famiglia, che in affare di sì grave importanza diligentemente si prendessero guardia. Nelle quali cose obbedendo alla Chiesa, si procacciano insieme grandi vantaggi, e si provvede nel miglior modo alla salute pubblica. Imperocchè coloro, la cui tenera età non è coltivata nella religione, vengono crescendo senza alcuna cognizione delle cose più importanti, che sole possono negli uomini alimentare l'amore delle virtù e metter freno agli appetiti contrarii alla ragione. Del qual genere sono le nozioni intorno a Dio creatore, a Dio giudice e vindice, ai premii ed ai castighi da aspettare nell'altra vita, agli aiuti celesti apportati da Gesù Cristo a fin di potere diligentemente e santamente adempiere que'medesimi officii. Ove sieno ignorate queste cose, ogni coltura degli animi dovrà riuscire malsana: i giovani non assuefatti al timore di Dio, mal sapranno sopportare qualsiasi disciplina dell' onesto vivere, e come quelli che non mai furono avvezzi a negar nulla alle loro passioni, facilmente saranno sospinti a mettere sossopra gli Stati.

Sono in secondo luogo sommamente salutari, ed altrettanto veri gl'insegnamenti che riguardano la società civile e la scambievolezza dei diritti e dei doveri tra la potestà religiosa e la politica. — Conciossiachè, siccome sono nel mondo due società principali, l'una civile, il cui fine prossimo è di procacciare all' umana famiglia il bene temporale e terreno, l'altra religiosa, il cui officio si è di condurre gli uomini a quella vera felicità alla quale siam nati, celeste ed immortale; così sono due poteri, i quali dall' eterna e e natural legge dipendono entrambi, e nelle cose, che sono dell'ordine e dominio proprio, ciascun provvede e dispone da sè. Peraltro, quante volte accada di dover determinare alcuna di quelle cose, nelle quali, quantunque per diverse ragioni ed in modo diverso, conviene che intervenga insieme l'uno e l'altro potere, allora è necessaria e voluta dallo stesso pubblico bene la concordia di ambidue; mancando la quale, deve al tutto seguirne una cotal condizione di cose sempre incerta e mutabile, colla quale non è possibile che vada compagna una durevole tranquillità nè della Chiesa nè dello Stato. Quando adunque su qualche punto fra la potestà religiosa e la civile si è stabilito un accordo, allora senza dubbio se importa alla giustizia, importa medesimamente allo stato, che l'accordo resti intatto: perciocchè, siccome l' una parte e l'altra si prestano scambievoli officii, così determinati vantaggi ricevono a vicenda ambidue.

In Francia, sul principio di questo secolo, dopo che furono cessati que' grandi rivolgimenti politici e que' terrori che l'avevano poc'anzi funestata, gli stessi moderatori della cosa pubblica compresero, non potersi meglio ristorare la nazione oppressa da tante ruine, se non col rimettere in istato la religione cattolica. Pio VII Nostro predecessore, precorrendo coll'animo ai futuri vantaggi, secondò i voleri del primo Console, con la maggiore condiscendenza e arrendevolezza che dal suo dovere gli fu consentita. — Allora essendosi convenuto sui principali punti, furono poste le basi e spianata la via sicura e più opportuna a rimettere in piedi e stabilire a poco a poco le cose della religione. E realmente a quel tempo e negli anni che seguirono appresso, furono con saggio consiglio stanziate molte cose, che ben apparivano richieste dal benessere e dal decoro della Chiesa. Se ne raccolsero quindi frutti preziosissimi e da essere tanto più stimati, quanto più le cose sacre in Francia erano pur dianzi abbattute ed oppresse. Resa alla religione la sua pubblica dignità, si videro in tutto rivivere le cristiane istituzioni: ma oh! quanti beni da questo fatto risultarono alla felicità dello Stato! Dappoichè, appena uscita la nazione da quei turbolentissimi flutti, mentre ricercava ansiosa i saldi fondamenti della quiete e dell'ordine pubblico, s'avvide in buon punto come que' medesimi ch' ella andava ricercando, le venivano

offerti dalla religione cattolica: dal che appar manifesto che fu saggio consiglio stringere quell'accordo, ed opera di uomo che sa ottimamente provvedere agli interessi del popolo. Laonde, quand'anco mancassero altre ragioni, pure quel motivo stesso che ne spinse allora a trattar della pace, ne dovrebbe ora spingere a mantenerla. Poichè, essendo da per tutto gli animi accesi nel desiderio di cose nuove, in sì incerta aspettazione dell'avvenire, il gittare fra l'una e l'altra potestà nuovi germi di discordia, e frapponendo ostacoli, impedire la benefica influenza della Chiesa, sarebbe cosa imprudente e piena di pericoli.

Se non che a questo tempo non senza affanno ed angoscia Noi vediamo apparire pericoli di tal natura: chè alcune cose sonosi già fatte e si fanno, non punto conformi al bene della Chiesa, posciachè alcuni con animo avverso presero a calunniare e rendere odiose le istituzioni cattoliche, e a gridarle generalmente nemiche della società. Nè minor angustia e afflizione Ci dànno i disegni di coloro, i quali, aspirando alla separazione della Chiesa e dello Stato, vorrebbero, o presto o tardi, rotto l'accordo, solennemente e con tanto vantaggio conchiuso colla Sede Apostolica.

Noi per fermo in siffatta condizione di cose non abbiamo tralasciato nulla che sembrasse essere richiesto dalle congiunture de' tempi. Dal Nostro Nunzio Apostolico, quantunque volte ci parve necessario, facemmo fare richiami; e quelli che tengono il governo delle cose, dichiararono di riceverli con animo disposto ad equità —Noi medesimi, allorquando fu promulgata la legge intorno allo scioglimento delle Congregazioni religiose, ne significammo i sentimenti dell'animo Nostro in una lettera indirizzata al diletto Nostro Figlio, l'Arcivescovo di Parigi Cardinale della Chiesa Romana. Per simil modo, in una lettera inviata nel mese di giugno dello scorso anno al Presidente della Repubblica, deplorammo tutte le altre cose che tornano in danno della salute delle anime, e che non lasciano salvi i diritti della Chiesa. E questo facemmo tra perchè eravamo mossi dalla santità e grandezza del Nostro apostolico ministero, e perchè vivamente desideriamo che in Francia sia con gelosa cura ed inviolabilmente conservata la religione ricevuta dai maggiori. Per questa via, con questa medesima costanza siamo deliberati di difender sempre per l'avvenire gli interessi cattolici della Francia—Nel qual giusto e doveroso officio, abbiamo sempre avuto Voi tutti, o Venerabili Fratelli, quali intrepidi cooperatori. Costretti a lamentare la sciagura incolta agli ordini religiosi, avete non pertanto adoperato quanto era in facoltà vostra, acciocchè non soccombessero senza difesa coloro, i quali aveano ben meritato non meno della società che della Chiesa. In questo tempo poi, per quanto le leggi lo consentono, le vostre maggiori cure ed i pensieri vostri sono rivolti ad apprestare alla gioventù la più larga e soda istituzione: e intorno ai divisamenti che alcuni van macchinando contro la Chiesa, non avete lasciato di mostrare quanto danno essi apporterebbero al medesimo Stato. Nè per questa cagione potrà alcuno con ragione darvi accuse, o di essere Voi mossi da qualche rispetto umano, ovvero di esser contrarii al governo costituito; perchè ove si tratta dell'onore di Dio, ove è posta in pericolo la salute delle anime, è vostro dovere di prendere di tutte queste cose il patrocinio e la difesa — Continuate adunque con prudenza e fortezza a compiere le parti dell'episcopale ministero; ad insegnare i precetti della celeste sapienza, e a dimostrare al popolo quale via esso debba tenere in questa sì grande perversità di tempi. Conviene che tutti abbiate una stessa mente ed uno stesso proposito, e quando l'interesse è comune, è necessario che tutti teniate un somigliante modo nell'operare. Procurate che niun luogo resti privo di scuole, nelle quali gli alunni sieno con ogni maggior diligenza instruiti nella cognizione dei beni celestiali e dei doveri verso Dio, ed imparino a conoscere intimamente la Chiesa e ad obbedirla con intera sommessione, fin a rendersi capaci e persuasi che per lei è da reputarsi tollerabile qualsivoglia fatica. La Francia abbonda di esempi d'uomini preclarissimi, i quali per la fede cristiana si mostrarono pronti a sostenere qualsiasi più duro travaglio, e perfino a perder la vita. Fra que' medesimi tramutamenti ed orrori che abbiamo ricordato, vi furono molti uomini d'invitta fede, per la virtù e pel sangue de' quali fu salvo l'onore della patria. Che anzi a' nostri giorni vediamo in Francia per mezzo all'insidie ed ai pericoli mantenersi, con l'aiuto di Dio, abbastanza salda la virtù. Il Clero attende al suo ufficio con immobil costanza e con quella carità che è propria dei sacerdoti, sempre pronta e sollecita al giovamento dei prossimi. Nel laicato sono uomini in gran numero che fanno pubblicamente professione della fede cattolica con forte ed impavido petto: in molti modi e assai di frequente attestano con bella gara il loro ossequio alla Sede Apostolica: provvedono con ingenti spese e fatiche all'istituzione della gioventù, soccorrono alle necessità pubbliche con ammirabile liberalità e beneficenza.

Ora questi beni, i quali sono presagio di liete speranze per la Francia, debbonsi non pur conservare ma eziando accrescere con

comune zelo e con la maggior diligenza e perseveranza. Conviene anzi tutto aver cura che il Clero si venga arricchendo di un numero sempre maggiore d'idonei personaggi. I sacerdoti abbiano come cosa sacra l'autorità de' loro Pastori: tengano per certo che l'ufficio sacerdotale, se non si esercita sotto il magistero dei Vescovi, non sarà mai nè santo, nè abbastanza utile, nè decoroso—È oltre necessario che molto si affatichino a difesa della religione ragguardevoli membri del laicato, ai quali stia a cuore questa comune madre di tutti, la Chiesa, e de'quali sì i discorsi come gli scritti possono essere grandemente utili a mantenere i diritti della religione cattolica. A conseguire poi i frutti desiderati è necessaria la concordia dei voleri e la conformità delle opere. Di certo i nemici niente più desiderano, se non che i cattolici sieno fra loro divisi: questi adunque pensino niente essere più da fuggire, che la discordia, memori di quella divina sentenza: *Ogni regno diviso in parti contrarie, va in perdizione.* Che se, per mantenere la concordia, sia anche d' uopo che alcuno rinunzi al proprio giudizio e opinione, lo faccia di buon grado, per amore della comune utilità. Quelli che danno opera allo scrivere, pongano il più grande studio a conservare questa unione degli animi in tutte le cose; essi inoltre amino meglio il vantaggio comune, che il proprio: favoriscano le comuni intraprese; si rendano con volenteroso animo docili alla disciplina di coloro cui *lo Spirito Santo ha costituiti Vescovi per pascere la Chiesa di Dio*, e l' autorità loro abbiano in riverenza; nè piglino mai a far nulla fuor del beneplacito de' medesimi, i quali, allorchè si combatte per la religione, fa d'uopo seguire come condottieri.

Da ultimo, ciò che la Chiesa ebbe sempre in costume di fare ne'tempi calamitosi, tutto il popolo, dietro la vostra scorta, continui a pregare e scongiurare Iddio, affinchè riguardi propizio la Francia, e vinca lo sdegno colla misericordia. Nella presente sfrenatezza del parlare e dello scrivere, troppo spesso si recò oltraggio alla divina maestà, nè mancano coloro che non solo rigettano ingratamente i benefizi di Gesù Cristo Salvatore degli uomini, ma con empia ostentazione dichiarano in pubblico di non voler conoscere la potenza di Dio. Al tutto si conviene che i cattolici compensino questa tanta perversità di pensare e d' operare con un grande ardore di fede e di pietà, e attestino solennemente che nulla hanno di più sacro che la gloria di Dio, nulla di più caro che la religione degli avi. Coloro massimamente che, uniti a Dio con più stretti legami, corrono l'età loro nella pace dei chiostri, s'accendano ora in più generosi spiriti di carità, e con umili supplicazioni, con volontarie penitenze, coll' offerta di sè medesimi cerchino di render placata la maestà divina. Per questo modo avverrà, speriamo colla grazia del Signore, che gli erranti si riducano sul retto sentiero, e che il nome Francese si rinnalzi alla sua natia nobiltà e grandezza.

In tutte queste cose che finora detto abbiamo, riconoscete, o Venerabili Fratelli, il Nostro paterno animo, e il bene grandissimo che Noi vogliamo a tutta la Francia. Nè dubitiamo che questo medesimo attestato del nostro parzialissimo affetto valga a raffermare ed accrescere quella salutare ed intima unione che fu sempre tra la Francia e l'Apostolica Sede, e da cui in ogni tempo nè pochi nè lievi beni derivarono a comune vantaggio.—E confortati in questo pensiero, a Voi, Venerabili Fratelli, ed ai vostri concittadini auguriamo la maggior copia delle grazie celesti: in auspicio delle quali ed in pegno della Nostra particolare benevolenza, a Voi ed a tutta la Francia impartiamo affettuosamente nel Signore l'Apostolica Benedizione.

Dato in Roma presso S. Pietro il dì 8 di Febbraio dell'anno 1884, Anno Sesto del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

BIBLIOGRAFIA

GUERRA ALMERICO — Le vocazioni allo stato ecclesiastico, quanto alla necessità ed al modo di aiutarle; osservazioni pratiche antecedute da alcune avvertenze sulla scarsezza del Clero—Roma, tip. della Civiltà Cattolica; in 16°, di pagg. 334.

Fra tutte le materie ecclesiastiche nessuna al certo è di tanta importanza, di quanta è la vocazione al sacerdozio. Da questa, come da primo anello, dipendono, nella loro applicazione, tutti i mezzi di salute per gli uomini. Indarno si aspetta altronde, che da un buon Clero, la riforma dei costumi, il ravvivamento della fede, il fervore della pietà, la vita e l'incremento di ogni utile e santa impresa; siccome la pace vera dello individuo, della famiglia, della società. Con gran ragione quindi meravigliava il nostro s. Dottore Alfonso M.ª che di tale interessantissimo argomento ben pochi autori avessero trattato. « *Requiritur* (ut quis rite ordines suscipiat) *vocatio divina, de qua, cum sit res tanti momenti unde pendet aeterna salus tam ordinandorum quam populi christiani, mirum est quod tot morales scriptores nullum verbum faciant praeter paucos.* (VI, 802).

Ma se fu sempre di altissimo interesse trat-

tare della divina vocazione al sacerdozio, perchè non vi si ammettano se non quelli che Iddio ha eletti per suoi ministri; oggigiorno è importantissimo trattarne altresì, e sopra tutto, quanto ai mezzi da adoperare, perchè la grazia della vocazione ricevasi da sufficiente numero di giovanetti, e le si corrisponda efficacemente. Chi infatti non osserva con raccapriccio lo scemare sì grande e sì rapido dei sacri ministri pel mancare degli attempati e pel troppo scarso numero dei novelli? Chi non esclama impensierito: continuandosi di questo passo, dove giungeremo fra poco?

Se non che il solo lamentare a che giova mai? Uopo è cooperare strenuamente alla cessazione di tanto male. Egli è vero che « Deus numquam ita deserit Ecclesiam suam, quin inveniantur idonei ministri sufficientes ad necessitatem plebis » (D. Thom. Suppl.). Ma si noti che l'angelico Dottore non dice semplicemente *quin habeantur*, ma *quin inveniantur:* e ci sembra che il *ritrovare* sia posteriore al *ricercare*. Lo stesso divin fondatore della Chiesa perchè mai volle chiamar l'attenzione dei suoi discepoli sulla vastità della messe e il piccol numero degli operai, volendo che avessero pregato il Padrone della messe a mandare operai nella messe sua, se non per insegnarci che in questa missione, che è principalmente opera sua, vuole puranco la cooperazione nostra? Nè si dica che dunque basta il pregare per ottenere sufficiente numero di sacerdoti. Poichè è chiaro che tutte le grazie che l'uomo deve ottenere con la preghiera, deve ad un tempo procurarle con l'opera, quanto è da sè. Faccia l'uomo quello che può; ed allora Iddio supplirà al resto ch'egli non può. Tale è la economia ordinaria della Provvidenza.

Mossi da queste incontrastabili verità, parecchi egregi scrittori han cercato eccitare a tal riguardo lo zelo dei buoni cattolici, peculiarmente degli ecclesiastici, pubblicando assai pregevoli lavori sulla necessità e sui modi pratici di ovviare alla spaventevole e del continuo crescente scarsezza del Clero. Ma fra quanti di tali lavori abbiam visti, nessuno ci sembra più accurato, più erudito e più sapientemente pratico, di quello che ora annunziamo. Il chiaro Can. Guerra lo ha fatto per esortazione di illustri moralisti, in ispecie del Frassinetti; ed è frutto di lunghi studi e di non meno lunga esperienza; onde a buon diritto ha riscosso ampie lodi dalla stampa cattolica, siccome aveva meritato una Lettera Pontificia di approvazione.

Discorso con somma perizia del *fatto*, delle *cagioni* e delle lagrimevoli *conseguenze* della odierna scarsezza del Clero, il ch. Autore passa ad assegnare con singolare prudenza e senno pratico mezzi efficacissimi per ovviarla, cominciando dalle cure che voglionsi spendere attorno ai teneri fanciulli, e proseguendo man mano sino a quelle che formano gli ottimi chierici (sieno questi in Seminario o fuori), gli ottimi ordinandi, gli ottimi sacerdoti. Ma dacchè per tale scarsezza medesima potrebbe taluno reputare meno obbligatorio oggidì lo esigere negli aspiranti al sacerdozio quel complesso di segni che ve li mostrino certamente chiamati da Dio, l'espertissimo Autore tratta con mirabile precisione e lucidità di cotali segni; e ben mostra come il permettere l'ingresso nel Santuario a chi sia sfornito delle necessarie doti, massime di provata castità, per provvedere ai bisogni delle anime, sarebbe un rimedio assai peggiore del male. In ultimo fa bellamente vedere qual grande benedizione di Dio sia pei popoli lo avere molti e buoni sacerdoti (1).

Anche per la forma questo libro è assai pregevole: nitida, ornata e spesso eloquente di quella cara eloquenza che nasce spontanea da un petto innamorato di Dio e delle anime.

Insomma è un'operetta per ogni verso eccellente; e chi la legge, non può a meno di esclamare: Felice la Chiesa, se tali mezzi si adoperassero generalmente; molti e molto buoni operai avrebbesi la vasta messe del gran Padrone!

Sarebbe pertanto desiderabile che ogni cattolico fervoroso e zelante, benchè laico, si fornisca di questo libro; poichè, come leggesi nella mensionata lettera pontificia, « *utinam fideles, rei gravitate permoti, non modo enixius obsecrent Dominum messis, ut mittat operarios in messem suam, sed accuratam quoque pro viribus dent operam ad parandas tanto beneficio vias,*

---

(1) Ecco i titoli dei 18 capitali in cui tutta l'opera va partita, e che sono piuttosto altrettante bellissime dissertazioni. Il fatto della scarsità del Clero—Cagioni della scarsezza del Clero — Conseguenze della scarsezza del Clero — Primo mezzo di coltivare la vocazione: Educare i fanciulli nella religione e nella pietà—Ancora dello stesso argomento—Secondo mezzo di aiutare le vocazioni: Promuovere le buone scuole —Terzo mezzo di aiutare le vocazioni: Soccorrere ai fanciulli e cherici poveri—Della necessità di ricoverare per tempo i giovanetti nei seminarii, ovvero di presto vestirli dell'abito ecclesiastico— Si difende e raccomandasi ancora quanto si è voluto provare nel cap. precedente— Come possano coltivarsi le vocazioni nei seminarii—Segue dello stesso argomento—Del modo di coltivare le vocazioni dei Cherici che vivono fuori dei seminarii—Segue lo stesso argomento —Dello studio, come mezzo ad aiutare l'ecclesiastica vocazione — Ancora dello stesso argomento—Del modo di coltivare la vocazione ecclesiastica nei Cherici, per quanto appartiene ai Direttori di spirito—Del giudizio pratico circa la vocazione—I buoni preti non sono mai troppi.

ac obstacula submovenda, quæ ipsi a perversione institutionis temporumque tristitia obiiciuntur. » E certo con alta verità diceva s. Vincenzo di Paolo, che l'uomo non può contribuire ad opera più grande di quella che è il dare alla Chiesa un buon sacerdote. Ma senza confronto più desiderabile egli è che di quest'opera si provvegga ogni ecclesiastico; perocchè come può intendersi un sacerdote che rimanga indifferente innanzi al più vitale ed urgente tra tutti gli odierni interessi della Chiesa? Vorremmo pertanto che i nostri lettori si affrettino ad acquistarla e l'abbiano assai spesso tra mani: siamo certi che ce ne sapranno ben grado.

Prezzo L. 2, franco di posta presso l'Autore, nel V. Seminario di Lucca.

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Pensioni per livello di una claustrale—La pensione concessa per rescritto del Re delle Due Sicilie a titolo di livello o vitalizio di una claustrale sui fondi contemplati nella Convenzione interceduta tra il Papa e quel Sovrano sotto dì 29 agosto 1839, alla quale fece seguito il breve *Dum collatis* del 25 novembre dell'anno medesimo, non ha nulla in sè che possa renderla irrevocabile al pari delle pensioni accordate per titolo di sacro patrimonio in vantaggio dei chierici poveri; ed ora pel nuovo dritto pubblico ecclesiastico, tale pensione non avendo più la ragione d' essere , non va perciò esente dalla revisione generale disposta con l'art. 22. del decreto luogotenenziale del 17 febb. 1861 sulla soppressione delle corporazioni religiose nelle provincie Napolitane (Cassaz. di Roma, Sent.25 giu. 1883—Econ. gener. di Benefizii vacanti di Napoli e Caravita—Mon. del Cont., Genn. 1884 pag. 3).

Abbuono della tassa del 30 0/0—L' abbuono del 30 per cento concesso dalla legge 19 giugno 1873 agli investiti e partecipanti degli enti religiosi soppressi, entrando a far parte dell'assegnamento loro concesso in virtù dell'art. 3. della legge 15 agosto 1867, soggiace anch'esso alla tassa di ricchezza mobile, ed a quella di manomorta, la riscossione delle quali si affettua mediante l'obbligo nel Fondo pel culto di non eccedere negli assegnamenti la rendita degli enti soppressi depurata dalle tasse medesime.

Non è applicabile ai partecipanti delle ricetterie la disposizione che esclude dall'abbuono della tassa del 30 per cento i canonicati , il cui minimo reddito ecceda lire 1600, e gli altri benefizii semplici e cappellanie le quali abbiano una rendita che sorpassi le lire 800. (Cassaz. di Roma, Sent.10 agosto 1883—Fondo pel Culto e Chiesa ricettizia di Casamassima—Monit.del Contenz.—l. c. pag. 6).

CRONACA RELIGIOSA
(31 Marzo 1884)

Il S. Padre al Collegio dei Cardinali—Fra le svariate classi di persone che resero omaggio al S. Padre ad occasione dell' anniversario della sua nascita e della sua coronazione, va segnalato il Collegio dei Cardinali, che il dì 2 sp. presentò al Supremo Gerarca gli augurii e le felicitazioni per mezzo di un nobile e affettuoso indirizzo letto dall' E.mo Cardinal Decano.

Il S. Padre rispose con un interessante discorso, in cui, fra le altre cose, protestò altamente contro la *conversione* dei beni di Propaganda, facendone rilevare i tristi effetti. « È facile, disse, di riconoscere quanto con tale sentenza peggiori addivengano le condizioni del suo patrimonio ; sia perchè vengono assoggettati i suoi capitali alle vicende incerte sempre ed instabili di una rendita pubblica; sia perchè ad essa non è lasciato il potere di disporre neppure in caso di urgente necessità, dei detti suoi capitali, nè di aumentarli per nuovi lasciti pii senza l' intervento di un estraneo potere ». E poi continuò: « Ma sollevandosi a considerazioni più alte, Ci apparisce la Propaganda, quale essa è veramente, un'istituzione di ordine assolutamente superiore, e per natura sua affatto indipendente da ogni laica autorità ; come quella che fu fondata dai Romani Pontefici in virtù del supremo ministero apostolico, di cui sono investiti, ed è ordinata direttamente alla propagazione e conservazione della Fede nelle varie parti della terra, al compimento della sublime missione della Chiesa, a salute del mondo. A questo fine i Romani Pontefici trasfusero in essa tanta parte del loro eccelso potere, ed è per suo mezzo che essi fanno giungere ai popoli più lontani i beneficii della Redenzione. Innumerevoli paesi di Africa, di Asia, delle due Americhe, dell' Oceania e della stessa Europa, se hanno potuto godere della luce dell'Evangelo e della vera civiltà che ne deriva, lo devono a questa benefica Istituzione—Ed appunto perchè essa fosse in grado di rispondere all'alto loro disegno, i Papi la fornirono essi stessi di ampio censo e rendite copiose, e con l' esempio e colla parola indussero la cattolicità tutta quanta a fare altrettanto—Onde non è meraviglia che uomini anche meno benevoli alla Chiesa si siano sempre mostrati larghi di lodi per questa Istituzione ; non è meraviglia che il suo patrimonio fosse rispettato anche dal governo imperiale di Francia, e che il Potente, arbitro allora delle sorti di Europa, l' encomiasse altamente e la proteggesse. Tale essendo pertanto l' indole di questo Pontificio

Istituto, qualunque atto che abbia per effetto di assoggettarlo in qualsiasi modo ad un potere estraneo e di mettere ostacolo alla sua azione, è un attentato contro la libertà del Capo della Chiesa nell'esercizio della sua spirituale autorità, nelle funzioni dell'Apostolico ministero. Per queste ragioni di ordine altissimo, Noi sentiamo il dovere di levare la nostra voce, e di denunziare ai cattolici di tutte le nazioni, che per tanti titoli vi hanno interesse, questa nuova offesa inflitta alla Sede Apostolica. »

I Pellegrini Belgi al Vaticano—Il dì 23 febbraio ult. un numeroso pellegrinaggio belga, appartenente a tutte le Diocesi di quella fervente nazione cattolica, fu ammesso all' udienza di Sua Santità. Vi si unì pure la colonia belga residente in Roma. Alla lettura di un affettuoso indirizzo, il S. Padre rispose con dire che ricordava benissimo il Belgio, per la dimora fattavi, e il fervore di quei buoni cattolici per la causa della Religione. Aggiunse che la guerra ostinata che oggidì si combatte contro la Chiesa, non è dei singoli luoghi ma è organizzata dalle sètte sparse per tutto il mondo.—Dopo di ciò una deputazione presentò l'obolo dei fedeli di Malines ed un' altra quello di Tomnay.

Cardinali Defunti—Il dì 28 febbraio u. s. addormentossi nel Signore l' E.mo Card. Antonio Hassun. Era nato in Costantinopoli da famiglia armena il 13 giugno 1809. Fatti gli studii nel collegio di Propaganda, fu nominato coadiutore del Primato della chiesa armena di Costantinopoli, al quale successe nel 1846. Nel 1867 da Pio IX fu confermato Patriarca di Cilicia degli Armeni. Lottò intrepido contro lo scisma ed esule riparò a Roma fino al 1876 nel quale anno, sedato lo scisma, potè far ritorno alla sua Chiesa. Il regnante Sommo Pontefice lo elevò alla sublime dignità della Porpora nel Concistoro del 13 dicembre 1880, e fu il primo Cardinale della nazione armena. La sua morte è stata compianta sopratutto presso gli Armeni che lo aveano in alta venerazione.

Un' altra grave perdita ha fatto il Sacro Collegio la sera del 6 sp. Il Cardinale Camillo di Pietro, Decano del medesimo, Camerlengo di S. R. C., Vescovo di Ostia e Velletri, Arcicancelliere dell'università Romana e prefetto della S. C. Cerimoniale fu vittima di una pleurite nella età di 78 anni. — Era nato in Roma il 10 gennaio 1806. Fu Delegato ad Orvieto ed a Spoleto; fu Uditore di S. R. R., Nunzio a Napoli e poi a Lisbona. Il S. P. Pio IX lo creò Cardinale nel Concistoro del 19 dic. 1853, riserbandolo in petto; e lo pubblicò in quello del 19 giugno 1856.

Nomine Pontificie.—Il S. Padre, con biglietti della Segreteria di Stato si è degnato di annoverare tra i suoi Prelati Domestici Mons. Agostino Accoramboni, sostituto della Segreteria dei Memoriali, e Mons. Filippo Torroni, minutante emerito di Propaganda.

NOTIZIE COMPENDIATE

Ad occasione del sesto anniversario della esaltazione al supremo Pontificato, il S. Padre ha fatto distribuire ai poveri di Roma L. 10,000 in danaro e L. 2,000 per minestre e vivande.— Il S. Padre ha assegnata la somma di L. 20,000 pei Seminarii più bisognosi. — Una numerosa deputazione di cattolici del Chilì ha fatto omaggio al Sommo Pontefice, con cui s'è trattenuta circa un'ora. — Dietro proposta della S. C. dei VV. e RR., Sua Santità ha nominato Direttor generale dell' Apostolato della preghiera il P. Régnault d. C. d. G.— Ai parroci ed ai predicatori di Roma il S. Padre disse un importante discorso, prima di benedirli secondo l'usato.— Un empio giornale di Torino col titolo *Gesù Cristo* avea stoltamente bandida guerra al Divin Fondatore del Cristianesimo. Dopo un anno appena di vita, è morto per manco di associati.— Il dì 22 febb. l'E.mo Card. Arcivescovo di Torino amministrava il battesimo e la confermazione alla Sig.ª Teresina Singer ungherese celebre cantante convertita al Cattolicismo. Ne seguì l'esempio la sua compagna Emma Nevada, scritturata nel teatro italiano di Parigi.—A Napoli fece abiura dal luteranismo la tedesca Sig.ª Eugenia Heinz. A Padova la fece la giovinetta Eugenia Maria Weiringer.—Il sac. italiano Luigi Cerebotani ha inventato uno strumento col nome telotopometro per misurare esattamente le distanze. Applaudito nella Germania, è tornato in Italia, e il giorno 8 sp. ha fatto osservare il suo stupendo apparecchio al S. Padre. — È morto Mons. Gio. Battista Bagalà Blasini Vesc. di Grosseto.

In occasione del giubileo sacerdotale del Card. Mac. Clostrey Arciv. di Now-Jorh, il S. Padre gl'inviò una lettera autografa di congratulazione.—Un'altra lettera di lode diresse Sua Santità ai Vescovi dell'Archid. di New-Jork nella ricorrenza del loro ultimo Concilio Provinciale. — Nella capitale Ungherese si è tenuta una conferenza di Vescovi, preseduta dall'Arcivescovo di Strigonia, per fondare l'Unione dei maestri elementari cattolici in Ungheria. Una prima sottoscrizione raccolse già 20 mila fiorini. — Una orribile persecuzione è scoppiata nel Tonchino contro le Missioni cattoliche. Il Card. Prefetto di Propaganda ha mandato un sussidio di L. 10.000.—La Contessa di Chambord ha rimesso L. 100 mila al Card. Lavigerie Arciv. di Tunisi, legato del compianto suo marito.—Si crede che i missionarii italiani prigionieri del Mahdi sieno stati liberati, pel riscatto di 52,000 franchi, sollecitato dal Console Austriaco.—Il S. Padre ha nominato Vicario Apostolico di Tche-Kiang il sac. Paolo M. Reynaud della missione.—Il generale ed aiutante di campo del Sultano Germano Lambert von Schilgen Pascià, uno degli officiali che la Prussia pose a disposizione del Governo Ottomano, si è fatto ascrivere pubblicamente al terz' Ordine di S. Francesco.—È morto il P. Huguet marista, direttore degli Annali del culto di S. Giuseppe, ed autore di molti libri di pietà.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii

I. Neapolitana. Matrimonii—7 Apr. 1883—Leone, officiale della Legione Ungarica, recatosi col Garibaldi alla invasione della Sicilia, nel 1860, strinse amicizia con la nobile giovane Eleonora. Con questa, cinque anni dopo, volle contrarre il matrimonio. E poichè trovavasi nella Transilvania, rimise ad Eleonora un mandato di procura in *foglio bianco*, sottosegnato da lui e da due testimoni. Il matrimonio fu celebrato in Napoli il dì 22 febbraio 1866, facendo da prucuratore Giuseppe Gangi, non conosciuto da Leone.

Gli sposi si unirono; ma poi si separarono per litigi e contese surte tra loro. Eleonora, bramando di liberarsi dal vincolo matrimoniale, fè ricorso alla Curia di Napoli, allegando prima altre cause, e appresso fermandosi solo al difetto di consenso dello sposo pel vizio essenziale della procura fatta in un foglio bianco con la sola firma di lui e di due testimoni. A lei si unì pure lo sposo nel chiedere lo scioglimento.

La Curia di Napoli formò il processo con la massima diligenza, siccome è suo costume, giusta la Costituzione Benedettina; e il dì 17 agosto 1872 dichiarò: « Constare de validitate matrimonii initi inter Dominum Leonem et Eleonoram die 22 februarii 1866, coram Parocho SS. Ascensionis in hac Archidioecesi ». — Da questa sentenza si mosse appello alla S. Sede; ed Eleonora esibì una lettera di Leone, scritta il 10 febbraio 1866, poco prima del matrimonio, nella quale si rivocava il mandato di procura.

La S. C., non ostante la discrepanza di opinioni tra il Canonista e il teologo consultori, al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Neapolitanae sit confirmanda vel infirmanda in casu*—il dì 7 aprile 1883 risolse: *Sententiam esse confirmandam.*

Corollarii—a) La causa efficiente del matrimonio consiste nel consenso espresso regolarmente *per verba de presenti* (D. Thom. in 4 Sent. d. 28 q. un. a. 5 et in Suppl. q. 45 a. 5).—b) Il matrimonio *per procuratorem*, anche dopo la promulgazione della legge tridentina sulla clandestinità, deve ritenersi per valido; sì perchè si ottiene così lo scopo della legge tridentina ch'è quello di render certo il matrimonio, da potersi provare nel foro esterno; e sì perchè tale è la pratica costante nella Chiesa, anche dopo il Tridentino (Sanchez lib. 2 *de matrim.*, disp. 11, q. 2, n. 19).—c) E pur valido il matrimonio celebrato per lettere: « Iure antiquo constat matrimonium, per epistolam celebratum, validum fuisse... et si antequam perveniat epistola ad alium contrahentem revocatus sit consensus sive tacite, sive expresse, dicendum est idem quod dixi quando contrahitur per procuratorem » (Sanchez l. 2 *de matrim.*, disp. 2, n. 1).—d) Il procuratore pel matrimonio generalmente può deputarsi anche senza scrittura; e può commettersene pure ad altri la scelta (Sanchez l. c. n. 4).—e) Benchè alcuni portino opinione che il procuratore debba ricevere il mandato innanzi al parroco ed ai testimoni, pur questo non è assolutamente necessario; « sed satis est ut procurator, nomine absentis, matrimonium coram parocho et testibus ineat » (Sanchez l. c. n. 22, 23).—f) Neanco è necessario che il parroco e i te-

stimoni veggano le lettere nelle quali si commette la procura, siccome porta la pratica di tutta la Chiesa (Sanchez l. c. lib. 5., disp. 8, n. 24).—g) Nel caso, il foglio bianco, tuttochè riempito da Eleonora o da altri per lei, non recò pregiudizio alla validità del matrimonio; giacchè con quel foglio sottoscritto dallo sposo, si diede facoltà alla donna di scegliere a suo piacimento il procuratore.—h) La lettera revocatoria del mandato, esibita da Eleonora, non avea i caratteri di autenticità, non risultando nè dal timbro postale nè da alcun altro indizio ch' era stata scritta prima della celebrazione del matrimonio.

II. **Vallisoletana. Circa facultatem Missas iterandi**—7 Apr. 1883—L' Arcivescovo di Valladolid nella Spagna riferì alla S. C. che, per lo scarso numero di sacerdoti in taluni luoghi di quell' Archidiocesi, e massime nella borgata *Metimna del Campo*, in cui si trovano quattro Monasteri di monache, spesso avviene che, cadendo infermi i proprii cappellani, non vi sieno altri che possano celebrare nei detti monasteri. Laonde chiedeva le facoltà necessarie perchè potesse permettere la iterazione del S. Sacrifizio nelle occorrenze a qualcuno dei Sacerdoti.

La S. C., maturamente considerata la cosa, il di 7 aprile 1883 benignamente rescrisse: *Dummodo agatur de monialibus clausurae obnoxiis, pro gratia ad triennium, si tamdiu etc. servatis conditionibus Constitutionis Benedicti XIV* Declarasti Nobis, *facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:—a) A nessun sacerdote è lecito celebrare più di una Messa in ciascun giorno, tranne il di solenne del natale di N. S. G. C. (Innoc. III cap. *Consuluisti* de celebr. Missar.).—b) Nondimeno quando ci fosse la causa di necessità, la S. Sede ha talvolta dispensato. Questa causa interviene, 1.° Qualora i fedeli non possano altrimenti ascoltar la S. Messa, o sieno costretti di far lungo e difficile cammino (Bened. XIV *de Sacrif. Missae*, l. III, C. 5, n. 1). Al Vescovo di Langres fu risposto l'anno 1847 dalla S. C. che ciò era lecito in un rione di 20 anime che distava un miglio dalla Chiesa. 2.° Quando la Chiesa parrocchiale sia così angusta, che tutto il popolo non possa ascoltar la messa dell' unico sacerdote che vi si trovi. 3.° Quando un sacerdote sia curato di due parrocchie e gli abitanti di una non possano unirsi con quelli dell' altra per ascoltare la S. Messa, nè si ritrovi altro sacerdote (Gury. Comp. Theol. Mor. Vol. II, n. 283).—c) Quando si avveri qualcuna delle predette cause, può anche il Vescovo dispensare per la doppia Messa (Gury l. c.).—d) Bened. XIV nella costit. *Declarasti Nobis*, ha stabilito che non si possa dar licenza di celebrare due volte qualora si possa avere un altro Sacerdote per la celebrazione.

III. **Andrien. Proventuum parochialium**—5 Magg. 1883—Nel 1857 furono stabilite cinque parrocchie nella città di Andria, e il Re di quel tempo, nel dare il regio *placet*, impose al municipio del detto luogo di pagare l'annua somma di ducati 50 a ciascuna parrocchia, per spese di culto. Il Municipio pagò fino all' anno 1860: da quel tempo in poi ricusò il pagamento. I parroci di allora non si fecero vivi per reclamare i diritti delle parrocchie presso i tribunali, tuttochè fosse stata sempre favorevole la giurisprudenza del Regno nei casi simili. Ciò che non fecero gli antichi, han felicemente compiuto i parroci novelli. I quali, agitata la causa delle parrocchie presso i tribunali civili per ogni grado di giurisdizione, ottennero finalmente favorevole sentenza, per cui fu condannato il municipio a tutte le prestazioni non pagate fino allora.

I parroci antecessori, che ancor si trovano nel numero dei vivi, visto l'esito favorevole della causa, furono solleciti di reclamare per sè le passate prestazioni. Il municipio non avea difficoltà di dare ad essi la somma di L. 18,000 per tutto il tempo in cui non avea pagato. Ma i parroci novelli e diligenti vi si opposero, affermando dovuto a loro ciò che si era ottenuto.

La S. C., presso la quale fu dedotta la controversia, rescrisse al Vescovo di procurare perchè fosse composta *de bono et aequo*. Il Vescovo non ci riuscì, e l'affare fu discusso in S. C. il dì 5 maggio 1883. Ed al dubbio : *An, quibus et quomodo adiudicanda sit summa 18,000 libellarum in casu* — rispose : *Deductis litis impensis, quod reliquum erit, erogandum esse favore paroeciarum in cultus causas, iudicio Episcopi determinandas.*

Si deduca : —a) I frutti non percepiti alla morte del beneficiato, spettano al successore : « Si obierit beneficiatus, fructus nondum exacti de iure communi spectant ad successorem in beneficium, et quidem etiamsi cesserit dies eorum solutionis vivente adhuc beneficiato » (Ferraris v. *Fructus Eccles.* n. 2 add.—V. etiam Iulium III in Const. *Cum sicut nobis*—De Luca *De beneficiis*, disc. 82—S. Rota *in Burgen*, 28 iun. 1745).—b) Per morte in questo caso non si deve solo intendere la morte naturale, ma qualunque cessazione del beneficio (Can. *in aptibus* § *Ecce in quibus* 7, q. 1, ubi Glossa § *Defuncto*—Io. Andreas in Reg. *Non est in mora* n. 5 de Reg. Iur. in 6—Abbas in cap. *Nisi essent* n. 11 *de Praeb.*).—c) Nel caso, gli antecessori dei parroci ultimi non erano titolari, ma Vicarii curati *ad nutum*, ai quali non si deve l'intera congrua, ma solo un assegno non maggiore di scudi 100, nè minore di 50 (S. Pius V Const. *Ad exequendum*—Con. Trid. Cap. 2, sess. 6 ; Cap. 5 et 7 sess. 7 ; Cap. 4 et 6, sess. 21 ; Cap. 18, sess. 24 ; Cap. 16, sess. 25 de ref.).—d) L'assegno del municipio fu dato per le spese di culto ; e però non poteano tornare ad esclusivo profitto dei curati.

IV. Varmien. Formae concursus. 7 Apr. 1883—*Per summaria precum.* —Nella Diocesi di Warmia in Prussia da lungo tempo è invalso il costume che al concorso per le parrocchie non si premette l'editto del Vescovo, col quale lo si annunzii alquanti giorni innanzi, ma dal giorno della vacanza, che si fa noto per le pubbliche effemeridi, si concedono tre settimane a coloro che vogliano presentarsi. Le scritture poi che dovrebbero farsi in latino, si fanno in lingua volgare, tranne la sola disciplina teologica, per la quale è in uso la lingua latina.

Fu chiesto perciò alla S. C. se queste usanze, difficili a togliere, in quei luoghi, potessero mantenersi, non ostante che fossero contrarie alla Costit. *Cum illud* di Bened. XIV.—E la S. C., dopo maturo esame, il dì 7 aprile 1883 rispose : *Nihil obstare, et ad mentem : mens est ut Episcopus curet usum latinae linguae in scientiis praesertim theologicis tradendis, quantum fieri possit, promoveri.*

Corollarii:—a) Nei concorsi alcune cose sono sostanziali, altre non sono. Il Tridentino rimette al prudente giudizio del Vescovo la promulgazione dell'editto (sess. 24, cap. 18 de ref.).—b) È vero che Benedetto XIV prescrive l'editto e l'uso della lingua latina ; ma non adopera nessuna clausola irritante circa le trasgressioni.—c) Nel caso trattavasi di consuetudini difficili a togliere, che, d'altra parte, non offendevano precetti gravi della Chiesa.

V. Montis Falisci. Reductionis legati—5 Magg. 1883—*Per summaria*

precum—Giuseppe Bacco, non avendo ereditato nulla dal padre ch'era povero, e, senza discendenti, lasciò per testamento una eredità di L. 3000, delle quali L. 209 volle assegnate ai suoi poveri nipoti; il resto volle speso per messe a beneficio dell'anima sua.

I nipoti, ch'erano miserabili, si rivolsero al S. Padre, supplicando per una riduzione delle messe e per essere così accresciuta la loro quota. Il Vescovo appoggiava in parte la loro dimanda. Ma la S. C. il dì 5 maggio 1883, discussa con accuratezza la cosa, decise: *Negative.*

Si raccolga :—a) La volontà del testatore devesi avere per legge, massime se riguarda il culto divino (Can. *Ultima Voluntas*, caus. 13, q. 2—Cap. *Quia Monasteria* de Relig. dom.—Conc. Trid. Sess. 21, c. 8 de ref.).—b) La Chiesa nondimeno, pia madre, suol concedere le riduzioni dei legati, a vista sopratutto della miseria in cui sieno caduti i consanguinei del testatore: ma ciò fa interpretando sempre la volontà dei medesimi testatori; vale a dire, secondo insegna il Reiffenstuel (L. III, tit. 26, § 23): « In casu, quo causa aliqua vel de novo incidat, vel testatorem latuit, quam si scivisset, et praevidisset, aliter disposuisset, ut nunc quoque si viveret, contentus foret » (Vide etiam S. C. C. 10 sept. 1800 *in Sutrina;* 2 maii 1818 *in Civitate Castellana;* 25 aug. 1820 in *Imolen*).—c) Nel caso nessuna novità è sopravvenuta dopo la morte del testatore; il quale, ben conoscendo la inopia dei nipoti, volle nondimeno assegnata per messe quella gran parte della sua eredità.

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. CONGREGAZIONE DE' RITI

(Continuaz.—V. Par. II, pag. 173.)

XI. SS. Eucaristia.

Sommario—1. Se nella messa del Sacro Cuor di Gesù, col Santissimo esposto, debbasi recitare la Colletta del SS. Sacramento. — 2. Nelle cappelle degli ospedali la comunione agli infermi quando e come debbasi fare.— 3. Può conservarsi il SS. Sacramento in più altari nella medesima chiesa?—4. Della consuetudine di esporsi il SS. Sacramento senza venia dell'Ordinario.— 5. Devesi incensare il Santissimo alla benedizione?—6. Nella esposizione può cantarsi qualche cosa dal sacerdote o dal popolo?—7. Nelle solennità di Natale, Pasqua e Ascensione devesi aggiungere la colletta del Sacramento nelle messe che si cantano col Santissimo esposto?— 8. Circa le genuflessioni da farsi dopo il ritorno all'altare dalla Comunione.—9. Se possa usarsi il petrolio per la lampada del Santissimo.—10. Dell'uso di cantarsi più messe sull'altare dove sta esposto il Santissimo.—11. Può esporsi il Santissimo tutto il giorno in talune feste dell'anno?—12. Può esporsi prima dell'aurora e riporsi in tempo di notte? — 13. Debbono rimuoversi le tabelle dagli altari dove si espone il Santissimo? — 14. È lecito coprire la lampada del Santissimo e i candelabri dell'altare?—15. Usanza di sonarsi il campanello nelle messe e di questuare durante la esposizione del Santissimo. —16. Se i ministri sacri possano usare le dalmatiche in quaresima e nell'avvento dove trovasi esposto il Santissimo.

1. Decrevit S. R. C. in Ostunen die 6. sept. 1834 omittendam esse commemorationem SS. Sacramenti in missa solemni de SS. Corde Jesu, celebrata cum cantu in eius festo ante SS. Sacramentum expositum. Postea vero propositum fuit dubium: utrum omittenda sit commemoratio de Venerabili, quando missa propria SS. Cordis Jesu dicitur ad altare, in quo SS. Sacramentum patenter est expositum, si alioquin praedicta commemoratio esset facienda. Et S. eadem Congr. die 22 maii 1841 in Meclinen respondit: Ad modum collectae permitti posse. Quomodo igitur hoc intelligendum est?

Resp. 26 mar. 1859 in Mechlinien, n. 5281 ad 2:—«Verba *ad modum collectæ* intelligenda essent de collecta, seu oratione ab publicam causam ab Episcopo imperata ».

2. Utrum liceat sacerdoti in sacello valetudinarii celebranti deferre post communionem Particulas in patena, et pergere ad cellulas infirmorum, ut eis Communionem praebeat, aut aliquando etiam Viaticum, vel potius reservare debeat Particulas ut id praestet post missam? Et quatenus affirmative ad hanc secundam partem, tunc quid agendum de

fragmentis, si consummatae fuerint omnes Particulae, et alius ibi ea die non sit celebraturus?

Resp. 24 mar. 1860 in Ord. Minor. S. Francisci Capuccinor. ad dub. 1, n. 5303:—«Quoad primam partem affirmative, et fragmenta reponantur in pixide quae in tabernaculo asservatur».

3. Utrum ferri possit consuetudo plurium ecclesiarum huius Archidioeceseos (S. Jacobi de Chile), et praesertim Regularium, asservandi SS. Eucharistiam in duobus aut tribus altaribus: et nonnunquam occasione novendialis aut alicuius festivitatis transferendi etiam in aliud altare diversum ab illis, in quibus ordinarie asservatur?

Resp. 16 mar. 1861 in S. Jacobi de Chile ad 13, n. 5310:—«Negative».

4. Utrum servanda sit consuetudo exponendi publicae adorationi SS. Sacramentum, tum in Ecclesiis Regularium, tum in iis, in quibus adest indultum Apostolicum asservandi Eucharistiam, sine Ordinarii licentia?

Resp. ibid. ad 14:—«Negative».

5. In expositione SS. Sacramenti, dum a sacerdote benedictio fidelibus impertitur, licet ne thuriferario incensare SS.mum?

Resp. 7 sept. 1861 in S. Marci ad 7, n. 5315:—«Non praescribi, et servandam consuetudinem locorum».

6. In actu expositionis SS. Sacramenti debetne cani aliquid a choro, seu celebrante?

Resp. 22 mar. 1862 in S. Marci ad 14, n. 5318:—« Cantus in actu expositionis permitti tantum potest iudicio Episcopi ».

7. An in solemnitatibus Nativitatis, Paschae et Ascensionis D. N. I. C. in missa solemni cantata coram SS.mo, apponi debeat commemoratio SS. Sacramenti, vel potius sufficiat unica oratio de solemnitate?

Resp. 22 mar. 1862 in Palmae in Balnearibus ad 3, n. 5320:— « Servandam Instructionem a s. m. Clementi PP. XIII datam Kal. sept. 1730 pro oratione quadraginta Horarum (1) »

(1) Nella cit. Istruzione si prescrive che nelle dette Solennità si debba aggiungere l'orazione del SS. Sacramento all'orazione del giorno *sub unica conclusione.*

8. Circa numerum genuflexionum quae a sacerdote fieri debent, dum ad altare revertitur cum SS. Sacramento post distributam fidelibus sacram Communionem, E.mi et R.mi Patres Sacris tuendis Ritibus praepositi rescribendum censuerunt:« *Placere*, seu iuxta votum Magistri coeremoniarum; ac proinde decreverunt a sacerdote redeunte ad altare post fidelium Communionem genuflectendum, antequam cooperiat sacram Pyxidem, et iterum genuflectendum, antequam, Pyxide in tabernaculo reposita, ipsius tabernaculi ostiolum claudat». — 23 Dec. 1862 in Romana, n. 324.

9. Utrum ad nutriendum diu noctuque saltem unam lampadam ante SS. Sacramentum in Ecclesiis ubi difficile admodum et nonnisi magnis sumptibus comparari possit oleum olivarum, attentis difficultatibus et Ecclesiarum paupertate, oleo olivarum substitui possint alia olea, quae ex vegetabilibus habentur, ipso non excluso petroleo.

Resp. 9. iul. 1864 in Plurium Dioecesuum, n. 5331:—«Generatim utendum esse oleo olivarum; ubi vero haberi nequeat, remittendum prudentiae Episcoporum ut lampades nutriantur ex aliis oleis,quantum fieri possit vegetabilibus».

10.—I Utrum servanda sit consuetudo ab immemorabili invecta celebrandi in altari, ubi publice discoopertum manet SS. Eucharistiae Sacramentum praeter missam expositionis, aliam, quae praecipua est, solemnitatis, cuique magnus populi concursus adest, vel potius tamquam abusus eliminanda, licet ex hoc fideles moerore afficiantur?

II Quando in altari maiori Ecclesiae Cathedralis palam adorandum exponitur SS. Sacramentum, celebrari assuescitur praeter primam missam pro exponendo et secundam quae solemnitatis dicitur, alia tertia missa quae capitularis est: an huiusmodi usus permittendus sit?

III Aliquando contingere solet infra octavam Corporis Christi, vel aliis diebus, quod exposito SS. Sacramento in altari maiori Ecclesiae Cathedralis, occurat, praeter primam missam de festo, altera conventualis de vigilia, sive de feria decantanda in eodem altari, quae quidem iuxta praescriptum Rubricarum

celebrari debet in paramentis violaceis, cantuque feriali et sine musica: utrum servandus sit huiusmodi usus?

Resp. 27 sept. 1864 in De Nicaragua ad 2, 3 et 4, n. 5336:—Ad I « Attenta consuetudine immemorabili, tolerari posse.».—Ad II « In casu, de quo agitur, ut in praecedenti».—Ad III « Affirmative».

11. Utrum retineri possit inveterata consuetudo exponendi per totam diem SS. Sacramentum in iis solemnitatibus quae scopum habent sive mysterium aliud ab Eucharistia, sive festum B. M. V. aut alicuius Sancti; vel potius, etsi invito populo, tamquam abusus extirpanda sit?

Resp. ibid. ad 5: — Affirmative ad primam partem: negative ad secundam».

12. Utrum permittendus sit usus palam exponendi SS. Sacramentum antequam illucescat aurora, et illud reponendi tempore nocturno, vel potius prohibendus?

Resp. ibid. ad 6:—« Ad primam partem generatim negative; ad secundam: Provisum in prima».

13. An in expositione SS. Sacramenti sive pro oratione quadraginta horarum seu alia quavis de causa; amovendae omnino sint tres tabellae ab altari expositionis, quas Rubricae ad celebrantis utilitatem exigunt in missae celebratione?

Resp. 20 dec. 1864 in Tertii Ord. S. Francisci ad 3, n. 5343: —« Affirmative».

14. Licetne lampadem ardentem coram SS. Sacramento velo cooperiri, praecavendi humoris causa? Item candelabra altaris deaurata, sive intra, sive extra oblationem sacrosancti Sacrificii?

Resp. 16 sept. 1865 in Cameracen ad 2, n. 5351: —« Affirmative ad primam partem: Ad secundam posse tolerari, exceptis diebus solemnioribus».

15. An observari possit usus campanulam pulsandi intra missam, durante SS. Sacramenti expositione, saltem in casu, quo altare, ubi celebratur missa iuxta partes sit altaris maioris, ubi fit expositio, et ita removeatur periculum irreverentiae erga SS. Sacramentum? Pariter: an possit sustineri praxis pias pecuniae collectiones agendi in ecclesiis, ubi adest, SS. Sacramenti expositio?

Resp. 31 aug. 1867 in Mechlin. ad 12, n. 5381:—«Negative ad primam partem: Affirmative ad secundam, iuxta Ecclesiæ ianuam et absque rumore».

16. Utrum ministri sacri uti possint dalmaticis in Dominicis adventus et quadragesimae in Ecclesiis ubi exponitur SS. Sacramentum ad fidelium venerationem, ut lucrentur iubilaeum, qui dicitur quadraginta horarum?

Resp. 31 aug. 1867 in Malacitana ad 2, n. 5385: —«Negative».

DISSERTAZIONE

INTORNO ALL'ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI (1).

PROEMIO

È un fatto ormai a tutti palese che le mire de' nemici del Cattolicismo sono dirette a combatterlo, non più, come ne' tempi andati, in alcuno de'suoi dogmi e in qualche principio di sua morale, ma bensì in tutto ciò che vi ha di soprannaturale e divino; si tenta minarlo dalle fondamenta, scuotendo la gran base della fede, col diabolico intendimento di demolirne in mezzo ai popoli l'impero, e di sostituirvi quello dell'umana ragione: con quanto danno della cristiana società ognuno può immaginarlo; mentre l'esperienza stessa ha mille volte dimostrato che solo la religione è creatrice di ordine e di prosperità in mezzo alle nazioni, e che senza la sua benefica influenza non ha luogo che il disordine e la desolazione.

Ma perchè videro i nostri nemici che i loro conati difficilmente poteano far breccia negli animi delle persone adulte, per aver esse fin dalla culla respirata l'aria della fede e per esser cresciute sempre in questo salutare elemento, che immaginarono gli astuti? Pensarono essere miglior consiglio il dirigere i loro assalti contro la gioventù, che per essere ancor debole ed inesperta, avrebbe facilmente subita l'influenza di loro arti infernali.

Se non che non tardarono a scoprire il nuovo pericolo le vigilanti sentinelle del popolo di Dio. Il grande Pio IX P. M. di s. m. segnalava al mondo intero la necessità di lavorare con ardore intorno alla prima età: « *Vi raccomando,* diceva un giorno a una eletta di Sacerdoti e per essi a tutti i preti del mondo, *vi raccomando la fanciullezza e la*

(1) La moltiplicità delle materie ci ha fatto differire sino ad ora la pubblicazione di questa dissertazione, già da noi promessa sin dallo scorso anno.

ventù; curatene con gran premura la educazione cristiana ». E proprio nel supremo momento di sua dipartita da questo mondo lettava come il testamento apostolico ai parroci per raccomandare la buona istituzione elle crescenti generazioni — lì 2 febbraio 878.—

Nè minor sollecitudine dimostrò per la anciullezza e per la gioventù il degno Successore di lui, come appena ebbe nelle sue nani le redini del governo universale della Chiesa; giacchè una delle sue prime cure fu l proscrivere le arti usate oggigiorno dai esti al pervertimento del fanciullo; e dal Vaticano dava solennemente il segnale dell'armè al mondo intero colla provvida enciclica *Inscrutabili Dei*, dove tra i malanni più gravi dell'età nostra vedeva levarsi *effrenis illa libertas prava quaeque docendi et in vulgus edendi dum ex adverso modis omnibus Ecclesiæ jus ad iuventutis institutionem et educationem violatur et opprimitur:* conchiudendo con questa gran sentenza: *Optima porro juventutis disciplina ad verae fidei et religionis munimen atque ad morum integritatem a teneris annis exordium habeat necesse est in ipsa domestica Societate* ». Nè cessò dappoi mai questo Papa della Provvidenza di promuovere la cristiana educazione della prima età, che ha cara come la pupilla dell'occhio.

È poi bello il vedere lo spettacolo imponente de' Vescovi di tutto l'Orbe, che rispondendo unanimi alla voce del Sommo Gerarca, ne seguono il provvido movimento. Ma è poi eguale la sollecitudine del Clero loro soggetto? I Sacerdoti, che sono i maestri immediati della fanciullezza e della gioventù, sono ancor essi persuasi della necessità grande dell'istruzione religiosa della prima età nei tempi che corrono, e del dovere di attendervi con gran zelo? Per vero non mancano oggi preti zelantissimi, che alla religiosa educazione della prima età consacrano tutto se stessi. Ma pur troppo vi sono molti altresì che non comprendono questo gran bisogno del tempo nostro.

Fu pertanto un felice pensiero quello del *Monitore Ecclesiastico* di richiamare l'attenzione del Clero sopra la questione dell'ISTRUZIONE RELIGIOSA DE' FANCIULLI, proponendo sopra questo argomento tre quesiti a premio, come si vede nel fascicolo dell'aprile 1883. Le risposte alle dette domande formeranno appunto la materia di questa dissertazione, che si divide perciò in tre parti principali, o capitoli.

Nel primo si considererà il ministero dell'istruzione de' fanciulli *in sè stesso*, affine di rilevarne i pregi intrinseci, imparando così a stimarlo come si conviene, e ad amarlo come merita.

Nel secondo si considererà in relazione al Sacerdozio, onde appaia quanta obbligazione abbia il clero di attendervi con diligenza.

Nel terzo si verrà alla pratica, affinchè si possa esercitare nel modo più efficace.

CAPITOLO I.

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL'ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

Una delle cause, per cui da tanti è trascurato l'ufficio d'istruire i fanciulli nella religione, si è la poca stima che si fa di tal ministero: questo poi è un vero pregiudizio, che ha la sua origine nella poca considerazione. Per giudicare rettamente dell'importanza di questo sacro ufficio, fa duopo addentrarsi nella sostanza della cosa, riconoscerne la natura, gli effetti prossimi e remoti, e studiarne profondamente il carattere: allora si comprenderà quanta sia l'importanza e la nobiltà dell'istruzione religiosa de' fanciulli. E questo appunto è lo studio che s'intende ora di compiere, dividendolo per amor di chiarezza in distinti articoli.

ARTICOLO I.

L'attendere all'istruzione religiosa de'fanciulli è ministero di somma importanza di sua natura.

Difficoltà. Pare che l'ufficio di catechizzare la puerizia sia per se stesso un ministero di poca importanza, mentre ha per oggetto l'insegnamento de'soli principii più elementari della religione, e si esercita intorno a individui, che appartengono alla classe infima della società.

Risposta. Osservo in primo luogo che sarebbe un errore il credere che la Chiesa nell'ordinare a' suoi ministri il catechismo per la fanciullezza, si contenti di quell'arido insegnamento delle verità rivelate, che si limita a esercitare macchinalmente la memoria: la Santa Madre Chiesa ricerca invece quella cura caritatevole della puerizia, per cui si viene a coltivare la mente del fanciullo e insieme anche il suo cuore, in guisa di giungere a poco a poco a formarlo, come si suol dire, alla religione, nel che propriamente consiste l'educazione religiosa. Ora di quanta importanza sia per sua natura quest'opera, non è cosa tanto facile il comprendere; imperocchè bisognerebbe prima che noi sapessimo adequatamente estimare la sublime dignità dell'uomo, la somma eccellenza della religione e l'altezza del fine, a cui per la religione l'uomo può pervenire. Pure, per poco che noi possiam comprendere di tali cose, se noi vi fermeremo

alquanto la nostra mente, ciò basterà a sollevare ben alto il nostro concetto intorno alla educazione religiosa.

1. E per cominciare dal fanciullo, che all'occhio del volgo pare obbietto di sì poca importanza, questa piccola creatura, se noi la consideriamo profondamente al lume solo di ragione, quanto grande ci appare in dignità! Il suo corpo è l'opera più perfetta che natura ne possa presentare; ed a questo è congiunto intimamente uno spirito intelligente, immortale, così sublime, che fa di lui il re del creato. È piccola persona il fanciullo, ma l'occhio suo vivace, già ti rivela in lui una mente che capisce, il suo volto ardente ti dice che in petto chiude un cuore capace di amare, la sua fronte rivolta verso il cielo ti persuade che a lui non toccherà l'umile fine delle altre create cose, ma che gli è riservato un alto destino.

Ma se poi lo consideriamo alla luce della fede, incomparabilmente più alto ancora si solleva il nostro concetto intorno al fanciullo. Senza dire della nobiltà di sua origine, mentre dapprincipio l'Onnipotente si degnava di plasmare il corpo di lui colle sue stesse mani, e infondergli uno spirito che era spiracolo di vita, non sappiamo noi che Dio, compiacendosi in modo tutto particolare di questa sua opera eccellentissima, subito colla vita largiva all'uomo, appena creato, la sua grazia, sollevandolo immensamente sopra la sua stessa natura e assegnandogli un destino, la cui altezza supera ogni umano concetto? Non sappiamo noi che, perduta questa preziosa grazia dall'uomo per sua colpa, degnossi il Creatore farsi creatura per ricuperargliela, e che il fanciullo cristiano ne è adorno la mercè de' Sacramenti? Questa piccola creatura adunque possiede una nobiltà, alla quale niuna nobiltà del mondo si può paragonare, una nobiltà che la fa simile ai beati dell'empireo. Che vi può essere di più importante sulla terra, per un ministro del Santuario, della cura di questo soggetto?

E chi è egli cotesto fanciullo? chiedeva già a sè stesso uno de' più chiari lumi del nostro secolo; e rispondeva: *Questo fanciullo è il genero umano, è tutta quanta la specie degli uomini, è l'uomo, nulla più, nulla meno. Esso ha diritto alla cura di tutte le autorità, all'opera e al benefizio di tutti i poteri di questa terra; esso ha diritto a tutti i rispetti, ed egli alla sua volta ne ha obbligo rispettivo. Tutte le autorità divine e umane, il Principe, il Sacerdote, il Padre, l'Istruttore, il Magistrato, la Famiglia, la Società, la Chiesa furono stabiliti per lui. La disciplina, la morale, l'insegnamento, le lettere, le scienze, la Religione, tutto il valore della fatica e della virtù, in fine la Provvidenza: tutto quaggiù è per lui, poichè egli stesso è di Dio, ed è fatto per Dio* (Mons. F. Dupanloup. — L'Educazione—Lib. I. c. 1.).

2. Sempre cosa importante perciò è l'occuparsi della puerizia: ma che sarà l'occuparsene per formarla alla Religione? Spiegare i principj della sua scienza, infondere negli animi il suo spirito? Avvi al mondo cosa più eccellente della Religione, più utile per noi, più necessaria? Ascoltiamo ancora l'esimio succitato autore: « La Religione! « questo sacro *Vincolo*, che tiene in rapporto, « in affinità la creatura col Creatore, l'uomo con Dio, la terra col cielo, il tempo « colla eternità, e che di conseguente solleva nel fanciullo la vita presente sino « alla vita eterna!

« La Religione! questa santa ed augusta « *Istitutrice*, che svela all'età più giovinetta « i più sublimi e puri insegnamenti, il *benefizio della creazione* e la sovranità del « Creatore, la cui volontà feconda ed onnipotente ci trasse dal nulla; il *benefizio della redenzione*, l'oblazione e la carità del Salvatore, il quale, senza perdere cosa alcuna « della sua gloria e della sua inalterabile « beatitudine, si è fatto uomo simile a noi, « in cerca della creatura prevaricata, e ci « redense col suo sacrificio e colla sua morte di croce, dandoci per siffatta preziosità « d'umiliazione, e pel suo soffrire una meravigliosa significazione dell'amor suo!

« La Religione! questa sublime *Autorità*, « che comanda a tutti gli esseri capaci d'intelletto ed amore, di conoscere e d'amare « Iddio infinitamente grande, infinitamente « amabile, infinitamente perfetto; di amarlo « come si dee, ossia sommamente più che « noi stessi, e più che tutte le cose....; e « che c'impone di adorarlo, di pregarlo con « tutta quella viva fede, con tutta quell'« umile confidenza, con tutto quell'annichilamento di noi medesimi, che attirano « gli sguardi di Dio ottimo, gli toccano il « cuore, e fanno piovere le sue misericordie « sopra quelli che le invocano!

La Religione, conchiuderò io qui, che, col creare nel mondo l'impero della fede e dell'amore, perfeziona tutte le nostre facoltà, procurandoci quaggiù quella maggior felicità che è possibile in questo tempo di prova, e tempera i mali della vita colla pazienza, colla carità, e colla divina grazia li tramuta e solleva in prezzo di beni immortali; che finalmente comincia quaggiù la nostra unione col Sommo Bene per compierla nel Regno della Beata Immortalità.

Ecco che cosa è la Religione, solo considerata col nostro debol lume. E non si dirà importante l'ufficio del catechizzare, che ha appunto per oggetto la Religione?

3. Per due capi adunque appare opera di gran rilievo l'istruzione religiosa della pri-

ma età; eppure fin quì non è peranco tutta scandagliata la natura di questo ministero: già si accennava che lo scopo diretto di esso è di sollevare il fanciullo all'altezza del suo ultimo fine, perchè arrivi un giorno a conseguirlo. Ora sarebbe d'uopo che noi sapessimo comprendere e spiegare anche la grandezza del nostro destino, per tutta capire l'importanza della religiosa educazione; ma chi di noi, nelle tenebre in cui viviamo, potrà discorrere de' beni celesti che per la divina grazia sono divenuti appunto il nostro ultimo fine? l'Apostolo S. Paolo trasportato lassù fino al terzo cielo non valse a spiegarli, affermando solo che a lingua umana non lice parlarne, nè mente d'uomo vale a concepirne la grandezza; imperocchè Dio stesso sarà colassù la nostra eterna porzione, e saremo a parte della sua stessa beatitudine.

Or bene, si dà oggi tanta importanza all'insegnamento d'una scienza, d'un'arte, perchè prepara il fanciullo al suo avvenire, e tende a procurargli una posizione comoda e onorata nella società, benchè vera felicità non si possa conseguir sulla terra; che si dovrà dire pertanto dell'educazione religiosa, che la Dio mercè, quando vi si corrisponda, conduce con sicurezza alla felicità, ed alla maggior felicità che quaggiù si possa desiderare, e, quel che più conta, alla felicità piena, sempiterna della vita futura?

Somma pertanto è di sua natura l'importanza dell'istruzione religiosa de' fanciulli.

Sac. Martinenghi Luigi
Parroco di Cascine Bovati (Monza)

Casi Morali e Liturgici [1]

Soluzione del 23.° Caso Morale

Titiro trovasi già in una casa religiosa, e sta facendo gli esercizii per la prossima ordinazione *in sacris*. Si confessa al predicatore Colombo, e fra le altre cose dice che molti anni dietro soffriva tentazioni disoneste, cui spesso consentiva, le quali, sopite per lungo tempo, da qualche mese gli si ridestarono coi soliti consensi. Ora nondimeno, commosso dalle verità eterne meditate ne'Ss. Esercizii, è risoluto di mai più non consentire. Colombo, a vista delle sue buone disposizioni, e per non farlo esporre a dicerie, laddove non ricevesse la sacra ordinazione, lo assolve.

Si chiede:

1.° Che è da dire degli ordinandi abituati *ad turpia*, circa l'assoluzione?

2.° Che è da dire della condotta di Colombo?

Al 1.° Tutti i teologi, seguendo le norme prescritte dal Rituale Romano, convengono che l'assoluzione sacramentale a chi è da concedere, a chi è da negare e a chi è a differire (1). Così non anderanno prosciolti dalle colpe coloro, che di penitenza o non dan segno, o fintamente lo dimostrano. Ed a quelli che incerti argomenti presentano di penitenza, l'assoluzione va differita. Ora senza dubbio è a riputare sospetta e niente affatto sicura la conversione di colui, il quale, per lunga

---

(1) Han risposto ad amendue i Casi Morale e Liturgico:
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O.
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Moffa Sac. Giuseppe di Riccia
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Resch Sac. Giuseppe di Venezia
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Tatulli Sac. Angelo Dom. di Bitonto
Di Nola Sac. Vincenzo di Gragnano.

Al solo Caso Morale:
Calandruccio Parr. Giuseppe di Piale
Carigliano Domenico di Villa S. Giovanni
Principe Sac. Michele di Montesantangelo
Mazza Arcip. Francesco di Gallina.

Al solo caso Liturgico:
Rucciglione Can. Gioacchino di Acquapendente
Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Zimarino P. Michele Agostiniano di Roma.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto: pel premio del caso liturgico il Can. Gioacchino Rucciglione di Acquapendente.

(1) « Videat autem diligenter Sacerdos, quando et quibus conferenda, vel deneganda, vel differenda sit absolutio, ne absolvat eos qui talis beneficii sint incapaces » (Rit. Rom. tit. *Ordo ministrandi Sacram. Poenit.*)

consuetudine invischiato in turpi vizii, si presenta al confessore per l' assoluzione, con l' animo dopo averla conseguita, di correre a volo ad insignirsi de'sacri Ordini. A costui è in ogni conto a differire l'assoluzione sino a che non dimostri per lungo tratto veraci segni di resipiscenza. Anzi,tolta pur di mezzo la Ordinazione, i buoni teologi son d'avviso, che un prudente e saggio dispensatore de'divini misteri, compiendo non pure le parti di giudice, ma altresì di medico, a così fatta specie di penitenti, infermi nell'anima, debba, pria di assolverli, prescriver cure e adoperar rimedii, cui meglio giudica opportuni alla salute. Come poi assolvere coloro, che, non ancora purificati delle loro colpe abituali con una condegna penitenza, presumono di essere promossi ai sacri Ordini? *Manus cito nemini imposueris*, comanda S. Paolo *neque communicaveris peccatis alienis* (1.Tim.5. 22). E per fermo ei richiedesi una lunga e sperimentata virtù in coloro, che aspirano all'eccelso grado di ministri dell'Altissimo, conforme a quello prescritto dal Tridentino: *Illos tantum promovendos ad sacros ordines, quorum probatae vitae senectus sit* (*Sess.* 23, c. 12 de *ref.*). E che debba intendersi per *vetustà di provata virtù*, n'è manifesto dalle parole della Sapienza: *Aetas senectutis vita immaculata* (*c.4*, v. 9). E non è egli vero che con la indefessa fatica, col continuo studio, col molto adoperamento, con le frequenti pruove si perviene ad imparare qualunque professione o arte? E professione divina *deificam professionem* chiama S. Ambrogio il sacerdotale ufficio (De Sacerd.c. 3). Però chi ad essa aspira di pervenire debbe essersi apparecchiato con una vita quasi celeste, secondo il bello elogio, che fè degli ecclesiastici Teodorico re de'Goti: *Professio clericorum vita coelestis* (Cassiod. Var. 1. 8, Epist. 24). Quell' uomo dunque privilegiato, cui Dio innalzando alla dignità sacerdotale, fa suo collega e coadiutore, come dice l' Areopagita (De Eccl. hierar. c. 3); ed Angelo suo, come è detto in Malachia (c. 2); anzi un altro Dio sulla terra, come in più luoghi dice la Scrittura; e gli concede di trattare il suo sacratissimo Corpo, dee essere puro ed immacolato. E quelle dita, esclama S. Giovanni Crisostomo (Hom. 60 ad Past.), che dispensano ai fedeli il Pane degli Angeli, deono essere monde più che raggi solari; quelle labbra, che in ogni dì s'imporporano del preziosissimo Sangne divino, deono essere pure e santificate. Ed ora chi non intende, che la debba essere cosa del tutto impossibile poter giungere a tanta altezza di virtù con pochi giorni di apparecchio e come di un salto? È mestieri combattere lunghe e serie battaglie per soggiogare la ribelle natura, e domar passioni, e purificar l' anima, e fare acquisto di virtù morali, nel che consiste la diuturna e provata santità richiesta in chi desidera di conseguire i sacri Ordini, conforme a quello di Natale Alessandro: *Nemo est ad sacros Ordines promovendus, nisi qui vel innocenter vixerit, vel occultas prioris vitae maculas diuturna poenitentia diluerit* (Th. dogm. et mor.lib.2, *de Sacr.Ord.*, 3,n.°14, reg.19). La quale sentenza di Natale Alessandro trova sostrato e conferma nell'antica (1), e nella odierna disciplina della Chiesa (2); nelle Costituzioni de' Sommi Pontefici (3);

---

(1) « Usque ad undecimum Ecclesiae seculum inviolabiliter servatum fuit, ut qui post Baptismum conscientiam suam lethali aliquo crimine, ac praesertim incontinentiae peccato maculasset, ab omni spe ingrediendi in clericalem Ordinem perpetuo exclusi manerent »; così Benedetto XIV Syn. dioec. l.XI, c. 11, n. 17.

(2) Siccome è prescritto dal Pontificale Romano, il Vescovo nell' atto di ordinare il Sacerdote, proferisce queste parole: « Ut coelestis sapientia, probi mores et diuturna justitiae observatio ad id electos commendent. » E lo stesso prescrive il Catechismo Romano, De Sacr. Ord. n. 31.

(3) « Nemo ad sacrum Ordinem permittatur accedere, nisi, aut virgo aut probatae castitatis existat. » Così prescrisse Innocenzo III (*De aetat. et qual. Ord.*) E conformemente a lui Siriaco Papa (Epist. 1, c. 9), S. Gregorio (lib. I,

nei concilii (1), e nell' autorità de'Ss. Padri e Dottori (2). Dunque, conformandoci pienamente alla opinione del Liguori, (Th. mor. 16, tract. 1, c. 2, n. 64) generalmente seguita, conchiudiamo: Che se alcun chierico, abituato a turpi vizii, desideri di ascendere agli Ordini sacri, quantunque dimostri e senta vero dolore delle sue colpe, e quindi se gli possa incontanente impartire l'assoluzione sacramentale; non gli si può concedere che si presenti alla sacra Ordinazione, se non abbia prima per qualche tempo adoperato tutti i mezzi per estirpare ed abbia in effetti estirpato le pravi assuetudini. E se per avventura abbia l' animo persistente a farsi ordinare, è pure indegno di assoluzione, perchè intende di violare in cosa grave le leggi della Chiesa (3).

Al 2.° È indubitato che negli aspiranti al al sacro ministero si richieda una bontà non comune, ma *positiva* ed *eccellente*, cioè un abituale stato di grazia, secondo quel dell'Angelico: *Ad idoneam executionem ordi-*

---

ep. 42), Benedetto XIV (Encycl. *Ubi primum*). Innocenzo XII (Bull. *Speculatores*).

(1) « Subdiaconi et Diaconi ordinentur habentes bonum testimonium, et in minoribus Ordinibus jam probati, qui sperent, Deo auctore, se continere posse. » Trid. c. 13, sess. 23.

(2) Vedi S. Giov. Cris. l. 2, *de Sacr.* c.3;—S. Bernardo *De Conv. ad cler.*c.21;—S. Tommaso *Suppl.* q. 35, a. 1. ad 3, e 2. 2. q. 16;—i Salmaticensi, *De Sacr. Ord.* tr. 8. c. 5. p. 2, n. 40;—Soto, *de Sacr. Ord.* 4 sent. q. 1 a 4;—Holzm. *de Ordine*, n. 46;—Habert, *Th. dogm. et mor.* t. 7. l. 5, *de Sac. ord.* c. 3;—Iuenin, *de sacr.* d. 8. q. 7. c. 2;—Gury, v. 2, n. 718;—Ciolli, *Direttorio pratico*;—Del Vecchio, v. 1. n. 284 ecc. ecc.

(3) Vuolsi pure considerare che un chierico il quale sia sfornito di virtù sode e positive, e sia già presso alle sacre ordinazioni, è cosa difficilissima che le acquisti dopo; anzi è moralmente certo che non le acquisterà mai più. — E per fermo, secondo la celebre e verissima proposizione di s. Tommaso, quando Iddio destina alcuno ad un ufficio, lo predispone e prepara ad esso, arricchendolo di tutti i pregi occorrenti al retto esercizio di quel compito. Perciò, venendo al nostro caso, tutti i Dottori riconoscono in tal destinazione al sacerdozio, ossia nella vocazione ad esso, la sorgente di quei validissimi aiuti, che rendono facile, anzi delizioso lo adempimento dei tanti gravi doveri di buon chierico e di buon sacerdote. Se dunque un chierico, già presso agli Ordini sacri, è privo delle doti richieste al buono ecclesiastico, è cosa evidente che o Iddio non lo chiama al sacerdozio, o se ve lo chiamava, egli ha malamente corrisposto. Nel primo caso, senza la divina vocazione, è moralmente certo che sarà un cattivo sacerdote. Nel secondo caso, è parimente certo, moralmente parlando, che come non ha corrisposto da chierico alle voci divine, quando cioè gli aiuti ed i freni sono tanto maggiori, così, anzi molto meno corrisponderà da sacerdote, quando crescono a dismisura le occasioni, le passioni, la libertà ecc. Di che la massima formata da maestri espertissimi: buon chierico, mediocre sacerdote; cattivo chierico, pessimo sacerdote. E quindi pure la grande massima dell'Angelico ripetuta comunissimamente dai Dottori: *Ordines sacri praexigunt sanctitatem* (o come dice altrove *bonitatem excellentem*).

Si aggiunga quest'altro principio ancor verissimo: *I Superiori del chierico non possono lasciarlo accedere agli ordini sacri, se non sono moralmente e positivamente certi che egli già possegga tale virtù positiva e più che ordinaria.* La ragione è ben chiara: Poichè senza questa certezza, esporrebbero a grave pericolo di eterna rovina tanto il chierico stesso, quanto moltissime altre anime. Onde la norma pratica di s. Bernardo, dei Canoni, dei Teologi, che è d'ammettere agli Ordini sacri non *probandi, sed iam probati.*

Ora, l'ordinando abituato *contra sextum* non solo è privo di bontà positiva e più che ordinaria, ma è sfornito eziandio di bontà negativa. E però, secondo il detto di sopra, è moralmente certo che sarà privo sempre di quella virtù ch'è proprio il fondamento di ogni altra virtù sacerdotale. È quindi moralmente certo che diverrà pietra di scandalo alle anime, argomento di discredito per la religione, e la rovina eterna di sè stesso.

Dall'altra parte il confessore, fra tutti i superiori di lui, è quello che più a fondo ne conosce le ree qualità. Anzi d'ordinario è il solo che ne sappia quel vizio segreto. È il solo perciò che può e dee recisamente intimargli l' amaro *recede*. E di conseguenza se l' assolve e

num non sufficit bonitas qualiscumque, sed requiritur bonitas excellens (Suppl. quaest. 35, a.l). Ora la condotta di Titiro lascia dubbii sulla sua vocazione; però, non ritrovandosi in lui la voluta bontà positiva, gli si dee, se non altro, differire la ordinazione, sino a che più stabili pruove non avrà presentato della sua virtù. Nè ci si opponga, che, avuto riguardo alla pochezza, anzi penuria de' sacerdoti, si possa a questi nostri giorni rallentare alquanto del pristino rigore; perchè noi siam di credere che se fu mai tempo, in cui nulla è a rimettere della severità della disciplina nelle Ordinazioni, è proprio il presente, in cui è tanto mestieri di esempio ai popoli traviati; e nel quale tanta calunnia malignamente si oppone agli uomini di Chiesa; ed altresì alcun difetto, che possa scorgersi in un prete, con satannica malizia a tutto il ceto si attribuisce de'Sacerdoti. Nè è a temere che abbiano per questo a mancare i sacri ministri, necessarii al culto del Signore, e alla salute delle anime, perchè come dice S. Tommaso: « Deus nunquam deserit Ecclesiam suam, ut inveniantur idonei ministri sufficientes ad necessitatem plebis, si digni promoverentur, et indigni expellerentur; et si non possunt inveniri tot ministri, quot modo sunt, melius esse habere paucos ministros bonos, quam multos malos » (Addict. ad Part. 3, Summ. T. 4. q. 36, n. 4).

Ma cotesto Titiro espone al suo confessore Colombo, il quale è stato pure colui, che, in occasione de' Ss. esercizii per la prossima Ordinazione, gli ha annunziato le eterne verità, come egli questa volta commosso nell' anima alla meditazione delle medesime, sia risoluto di non mai più dare consentimento alle tentazioni disoneste, alle quali molti anni innanzi avea sovente consentito, e le quali per lungo tratto sopite, gli si erano da qualche tempo ridestate coi soliti consensi. Che farà Colombo a vista delle buone disposizioni di Titiro, e della infamia, che allo stesso potrebbe rivenire, se lo rimandasse inassoluto, e gli vietasse la sacra Ordinazione? — È indubitato che la grazia divina può di repente mutare un Saulo persecutore in un Paolo Apostolo. Laonde dice l'Angelico (Suppl. q. 30): Quantunque gli abiti pravi non si estinguano nelle potenze sensitive, pure lo spirito dell'uomo, confortato dalla forza di una grazia straordinaria, può bene acquistare tale una virtù, che gli diventi agevole resistere ad essi, e venire così in possesso di una bontà positiva. Però se così fatti straordinarii segni (i quali d' altronde sono ben rari a verificarsi) Colombo ravvisa nel suo penitente Titiro, può bene assolverlo e abilitarlo a ricevere subitamente la sacra Ordinazione. Nulla poi devono imporgli le dicerie, che si farebbero intorno a Titiro, laddove costui non ricevesse i sacri Ordini. Conciossiachè niuno scandalo o infamia potrebbe insorgere se egli facesse a tutti aperta la sua volontà di volere ancora più riflettere sulla sua vocazione, e meglio preparar l'anima pria di entrare nel Santuario. Laonde se Colombo non iscorge in Titiro i segni straordinarii della grazia, quantunque lo possa assolvere, pure gli dee vietare la Ordinazione. E gli negherà eziandio l' assoluzione, se lo ritrova fermo nella risoluzione di volersi presentare alla sacra Ordinazione.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

---

lo lascia ordinare, egli risponderà innanzi a Dio di tutti gl'incalcolabili danni che da ciò proverranno alla religione, al popolo ed al chierico medesimo.

Deve però escludersi il caso di una subitanea ed al tutto straordinaria conversione. Ove questa sia rivestita di tutte le circostanze, determinate da S. Alfonso nel Capo ult. della *Istruzione e Pratica*, ossia dell'*Homo Apostolicus*, allora, dopo aver procurato, ciò non ostante, di indurre il Chierico a differire di ordinarsi, tornato inutile ogni sforzo, il Confessore potrà assolverlo. Ma potrà pure differirgli l' assoluzione, salvo se da ciò sia veramente probabile che nasca pericolo d'infamia.

Soluzione del 23.° Caso Liturgico

Gordiano parroco, in tempo di passione, in cui devono tenersi velate le immagini,

non vuole che si espongano in Chiesa le statue dell' Addolorata e di S. Giuseppe nelle loro feste ; e neppure permette che sia mostrato il Crocifisso, senza velo, dal predicatore nelle missioni. Anzi proibisce ancora che nel Venerdì Santo si portino processionalmente le statue dei misteri della Passione e dell' Addolorata.

Si chiede : Che è da dire della condotta di Gordiano ?

La S. C. de' R. costantemente e con varii decreti ha prescritto che dai primi Vesperi della Domenica di Passione si hanno tutte a velar le croci e le immagini di Gesù Cristo (1), della SS. Vergine (2) e de'Santi (3). E, richiesta dalla Diocesi di Genova: Se debbansi velare le immagini e le croci nel sabbato di Passione, qualora in detto dì ricada la festa del Santo Titolare o Patrono della Chiesa ; e se coteste immagini debbansi scovrire ove il giorno del Santo titolare o la festa della Dedicazioue della Chiesa avvenga nella Settimana di Passione; rispose *affermativamente* alla prima parte, e *negativamente* alla seconda (16 *nov.* 1649 *in Ianuen*, ad 2 et 3; *ap. Gard.n.* 1613) (4).— E per quello poi, che riguarda il simulacro di S. Giuseppe, nel giorno della sua festa, evvi recente decreto della S. C. de'Riti, dato fuori in risposta al Segretario dell' Arciepiscopale Curia di Buenos Ayres, il quale avea domandato : « Cum SS. D. N. Pio Papae IX placuerit S. Josephum Patronum Universalis Ecclesiae declarare , an detegi possit vel debeat eius Imago quando eius Festum occurrit in hebdomada Passionis ? » E fu risposto: *Negative iuxta Decretum in una Januen dici* 16 *novembris* 1649 *ad* 3. (die 3 apr. 1876). Il decreto per Genova è il testè riferito.Per quello poi che riguarda la statua della SS. Addolorata nel venerdì dopo la domenica di Passione, la S.C. de'Riti, secondo un decreto del 12 novembre 1831, permette, che, dove fosse antica consuetudine, si continui in detto giorno ad esporla alla pubblica venerazione.

Lo stesso, crediamo, possa dirsi della consuetudine invalsa in molti luoghi di mostrare al popolo scoverta la immagine del Crocifisso per maggiormente commuoverlo in tempo dei Ss. Esercizii spirituali. Ben sappiamo che suol citarsi un decreto della S. C. de' Riti del dì 7 sett. 1850 *in Veronen*, che formalmente ciò proibisce ; ma questo decreto non si trova nella raccolta autentica del Gardellini e non sappiamo qual grado di autenticità possa avere. Crediamo pure che ciò possa tollerarsi la sera del giovedì santo , o la mattina del venerdì, quando il sacro Oratore predica al popolo la passione di Gesù. Di questa opinione è il Cavalieri : « Permissa est, egli dice, discooperitio Crucifixi, quae in narratione Passionis Dominicæ a quocumque Concionatore fieri solet, sive prædicet sero feriæ V, vel mane feriæ VI, iusta diversam locorum consuetudinem; finita tamen functione, ac adoratione populi, removendus est Crucifixus, ne sit præiudicio discooperitioni,et adorationi alteri, quae justa Rubricas cum celebritate fieri debet » (Cav. t. 4, d. 295, n. 9).

Dove poi è antica consuetudine di portarsi processionalmente nel venerdi santo le statue de' misteri della Passione, e della SS. Vergine Addolorata, la S. C. de' R. permette che si continui nel pio costume. Laonde interrogata : « Stante antiqua consuetudine, potestne permitti ut statua Virginis Dolorum exponatur in Altari feria VI post Dominicam Passionis ; et deferatur cum Christo mortuo in Parasceve ? » Fu risposto: *Juxta decretum in Borgomen 21 mart. 1744 permitti potest* 12 (*nov.* 1831,). Il cennato decreto per Bergamo è del tenore seguente: « Permitti potest ut statua B. M. V. velo nigro circumdata in nocte ferae V in Coena Domini, cum Filio mortuo in gremium deposito, in Ecclesia exponatur, et seguenti feria VI in mane

(1) *Coerem. Episc.* l. 2, c. 20, n. 3;—S.R.C. 12 *nov.* 1831, n. 4669.

(2) S. R. C. *die* 7 *sept.* 1850 *in Veronen*,ad 11m

(3) S. R. C. *die* 4 *aug.* 1663, ad 2m, n. 2241.

(4) E vedi Caval. t. 4, d. 293, n. 3

processionaliter cum pluvialibus nigris deferatur.» decr. 4153.

Da quanto abbiam detto torna chiaro che la condotta di Gordiano è in parte da lodare e in parte da riprendere. Bene egli opera vietando, che, in tempo di passione, si esponga in Chiesa la statua di S. Giuseppe nel giorno della sua festa. È soverchio poi il suo zelo quando il divieto riguarda il medesimo Crocifisso nella predica di Passione, o le statue de'misteri nella processione del venerdì santo, o la immagine della SS. Addolorata sia nel venerdì dopo la domenica di passione, sia in quello della Settimana maggiore.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

PROPOSTA DEL 25.° CASO MORALE

Roberto fece il matrimonio civile con Chiara; il che provocò risentimenti in Faustina, con cui avea prima contratti gli sponsali. Volendo appresso contentare quest'ultima, si presenta al parroco per celebrare con essa il matrimonio ecclesiastico.

Si chiede:

1.° Può il parroco benedire il matrimonio tra Roberto e Faustina?

2.° Quali sono le obbligazioni di Roberto sì verso di Chiara, come verso di Faustina?

PROPOSTA DEL 25.° CASO LITURGICO

Massimino parroco, nel benedire le nozze di poveri contadini, che non gli danno stipendio per la messa, celebra *pro sponso et sponsa*, ed applica per altri.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Massimino?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Liquidazione dei beni delle fabbricerie—Le fabbricerie, state dichiarate immuni da conversione per sentenza passata in giudicato, ed assoggettate tuttavia alla conversione dei loro beni immobili in forza della legge 11 agosto 1870, non possono pretendere una rendita da liquidarsi in corrispondenza di quella che ritraevano dai beni al tempo della presa di possesso.

La determinazione della rendita ad essa Fabbriceria dovuta, deve seguire coi criterii della Legge 7 luglio 1866, e deve pertanto corrispondere alla rendita stata accettata e sottoposta alla tassa di manomorta. (Cassaz. di Roma, sent. 23 agosto 1883—Finanze e Salvo—Monit. del Contenz. 1884, n. 3, pag. 36).

Dritti di riversibilità e miglioramenti dei fondi—Se il Demanio con reiudicata è stato condannato a restituire i beni già posseduti da case religiose sotto condizione di riversibilità in determinati casi già verificati avanti la soppressione, è obbligato a restituire i beni in natura o l'equivalente, e non può giovarsi della restrizione imposta dalle leggi di soppressione all'esercizio dei diritti di riversibilità. I miglioramenti fatti posteriormente alle donazioni di beni ad enti ora soppressi non accrescono il diritto degli aventi titolo di riversibilità; ma giovano al Demanio nel minor apprezzamento dei beni da restituire. (Cassaz. di Roma, Sent. 16 agosto 1883—Finanze e Mancuso—Monit. del Contenz. l. c. pag. 38).

Spese di culto dal Comune. Onorario al Predicatore—Il Municipio di Castel Focagnano avea *ab immemorabili* corrisposto l'onorario al Predicatore quaresimale della parrocchia di Rassina. Ma nel 1863 la Deputazione provinciale di Arezzo vietò al Municipio di fare questa spesa. Il Parroco ricorse per ben tre volte al Municipio e per quante volte questi riportasse in bilancio quella spesa, altrettante venne cancellata dalla Deputazione provinciale. Finalmente il Parroco ricorse al Ministero, il quale rimise la questione al Consiglio di Stato, e anche questo il 25 giugno 1883 respinse il ricorso. Non per questo si diede per vinto il Parroco, e fece appello allo stesso Consiglio a sezioni riunite, il quale finalmente il 30 novembre p. p. ha emesso il parere che tale spesa non è fra le facoltative del Comune, sibbene fra le obbligatorie; e quindi annullava la deliberazione della Deputazione provinciale di Arezzo con decreto reale.

CRONACA RELIGIOSA
(30 Aprile 1884)

Concistori in Vaticano. — Il dì 24 marzo 1884 la Santità di N. S. Papa Leone XIII ha tenuto nel Palazzo Apostolico Vaticano il Concistoro Segreto, nel quale l'Emo e Rmo signor Cardinale Martinelli, terminato l'officio di Camerlengo del Sacro Collegio, ha presentato la solita Borsa a Sua Beatitudine, che si è degnata passarla all'Emo e Rmo signor Cardinale Ledochowski.

Dopo ciò il Santo Padre, premessa un'allocuzione, ha creato e pubblicato Cardinali di S. R. C.

Dell'Ordine de' Preti

Monsignor Giuseppe Sebastiano Neto, Patriarca di Lisbona, nato in Lagis, diocesi di Faro, 8 Febbraio 1841.

Monsignor Guglielmo Sanfelice de' Duchi di Acquavella, della Congregazione Benedettina Cassinese, Arcivescovo di Napoli, nato in Aversa 18 Aprile 1834.

Fatte poi le rispettive ozioni alle vacanti Sedi Suburbicarie, il Santo Padre si è degnato provvedere quanto appresso:

Chiese Cattedrali unite di Ostia e Velletri, per l'Emo e Rmo signo Cardinale Carlo Sacconi, Decano del Sacro Collegio, traslato da Porto e Santa Rufina.

Chiese Cattedrali unite di Porto e S. Rufina, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Giovanni Battista Pitra, Sotto Decano del Sacro Collegio, traslato da Frascati.

Chiesa Cattedrale di Albano, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Raffaele Monaco La Valletta, Penitenziere Maggiore, dimesso il Titolo di S. Croce in Gerusalemme.

Chiesa Cattedrale di Palestrina, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Luigi Oreglia di Santo Stefano, dimesso il titolo di S. Anastasia.

Chiesa Cattedrale di Sabina col titolo di Abate perpetuo di S. Maria di Farfa per l'Emo e Rmo signor Cardinale Tomaso Maria Martinelli, dimesso il titolo di Santa Prisca.

Chiesa Cattedrale di Frascati, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Edoardo Howard, dimesso il titolo dei SS. Giovanni e Paolo.

L'Emo e Rmo signor Cardinale Lucido Maria Parocchi, Vicario Generale di Sua Santità, ha ottato al titolo di S. Croce in Gerusalemme, dimesso quello di S. Sisto.

L'Emo e Rmo signor Cardinale Howard, come Procuratore dell'Emo e Rmo signor Cardinal Caverot, Arcivescovo di Lione, con pontificia dispensa perchè non presente al Concistoro, dimesso il titolo di S. Silvestro *in Capite*, ha ottato a quello della SS. Trinità al Monte Pincio.

Vice Cancellierato di S. R. C. Sommistato delle Lettere Apostoliche, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Teodolfo Mertel, cui è assegnata in Diaconia la chiesa di S. Lorenzo in Damaso, dimessa quella di Santa Maria *in via Lata*.

Camerlengato di S. R. Chiesa, per l'Emo e Rmo signor Cardinale Domenico Consolini, Diacono di S. Maria *in Domnica*.

L'Emo e Rmo signor Cardinale Lorenzo Ilarione Randi ha ottato alla Diaconia di S. Maria *in via Lata*, ritenendo in commenda, a beneplacito di Sua Santità, e temporaneamente, quella di S. Maria *in Cosmedin*.

Chiesa Metropolitana di Tours, per Monsig. Guglielmo Renato Meignan, traslato dalla sede di Arras.

Chiesa Metropolitana Rouen, per Monsig. Leone Benedetto Carlo Thomas, traslato dalla Sede di La Rochelle.

Chiesa Metropolitana di Monreale, per Mons. Domenico Gaspare Lancia di Brolo, della Congregazione Benedettina Cassinese, traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Filadelfia.

Chiesa Metropolitana di Malines, per Monsignor Pietro Lamberto Goossens, traslato dalla Sede di Namur.

Chiesa Metropolitana di Manfredonia con l'amministrazione della Cattedrale di Vieste, pel R. D. Federico Pizza, Promotore Fiscale nella Curia Metropolitana di Napoli, Direttore spirituale nel Collegio delle giovani orfane, e Segretario in sacra visita.

Chiesa Arcivescovile di Mitilene, pel R. D. Antonio Mendes Bello, diocesano di Guarda, Vicario Generale del Patriarcato di Lisbona, ivi deputato Suffraganeo.

Chiesa Cattedrale di Cajazzo, per Monsig. Raffaele Danise, de' Chierici Regolari Ministri degl'Infermi, traslato dalla Sede di Cassano.

Chiesa Cattedrale di Cassano, per Monsig. Antonio Pistocchi, traslato dalla Chiesa titolare di Sinopoli, e dalla Coadiutoria di S. Marco e Bisignano.

Chiesa Cattedrale di Bagnorea, pel R. D. Ercole Boffi, Canonico Penitenziere della Concattedrale di Sezze, Convisitatore diocesano, Deputato dei luoghi pii, Pro-Vicario Generale, Esaminatore del Clero e pro-sinodale.

Chiesa Cattedrale di Diano o Teggiano, pel R. D. Vincenzo Addessi, Canonico Penitenziere nella patria Collegiata di Fondi, Esaminatore e Giudice pro-Sinodale, Vicario Foraneo e Dottore in Sagra teologia.

Chiesa Vescovile di Samaria, pel R. P. Fr. Alessio Biffoli, dell'Ordine dei Servi di Maria, Romano, Parroco in S. Marcello, Esaminatore del Clero Romano, Consultore della Suprema Inquisizione e del Concilio per esaminare i Concilii provinciali, Maestro in sagra teologia, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Filippo Fratellini, Vescovo di Fossombrone.

Chiesa Titolare Vescovile di Teja, pel R. D. Stanislao De Luca di Bari, Arcidiacono della Collegiata di Polignano a Mare, Missionario Apostolico, Dottore in sagra teologia e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Livio Parlatore Vescovo di S. Marco e Bisignano.

Chiesa Titolare Vescovile di Birta, pel R. D. Pasquale Alfonso Maria Jaderosa, diocesano di Acerra, Canonico Teologo di quella Cattedrale, Esaminatore pro-sinodale, Rettore delle Confraternite, Dottore in sagra teologia, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Domenico Ramaschiello Vescovo di S. Agata dei Goti.

Chiesa Titolare Vescovile di Jasso, pel R. D. Gaetano D' Alessandro, Canonico

Teologo della patria metropolitana di Palermo, Socio di quel Collegio teologico, Esaminatore pro-sinodale, Professore e Prefetto degli studii in quel Seminario, Dottore in sagra teologia, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Ruggero Blundo, Vescovo di Cefalù.

Chiesa Titolare Vescovile di Berissa, pel R. D. Casimiro Ruszkiewiez, diocesano di Augustow, Rettore e Professore di teologia morale nel seminario di Varsavia, Giudice surrogato di quel Concistoro generale, Candidato in sacra teologia, e deputato Suffraganeo di Varsavia.

Chiesa Titolare Vescovile di Dalma, pel R. D. Cirillo Lubowidzki, diocesano di Luceoria, Parroco di Winnicza, già amministratore di Luck Zitomir, Prevosto in Zitomir Decano in Luck, Maestro in sagra teologia e deputato Suffraganeo diLuceoria eZytomeritz.

Chiesa Titolare Vescovile di Tespe, pel R. D. Antonio Baranowski, Canonico della patria Cattedrale di Samogizia, Professore di teologia in quel Seminario, Maestro in essa facoltà e deputato Suffraganeo di Samogizia.

Chiesa Titolare Vescovile di Serres, pel R. D. Enrico Pietro Delega Kossowski, Parroco in Varsavia della Chiesa della Natività di Maria Vergine, Rettore di quell'accademia ecclesiastica, Canonico d' Onore in Augustow, Maestro in teologia, e deputato Suffraganeo di Plocko.

Chiesa Titolare Vescovile di Troja, pel R. D. Carlo Poliner, arcidiocesano di Varsavia, Prelato Arcidiacono nella Cattedrale di Wladislavia, Presidente Giudice Surrogatore di quel Concistoro generale, Prevosto della Chiesa parrocchiale di S. Niccolò, Candidato in sagra teologia e deputato Suffraganeo di Kalisch, o Wladislavia.

Chiesa titolare Vescovile di Cafarnao, pel R. D. Giovanni Battista Bertagna, Canonico ed Arcidiacono eletto nella Cattedrale di Asti, Vicario Generale di quella sua diocesi, Professore di teologia morale, Esaminatore pro-Sinodale, Dottore in sacra teologia e deputato Ausiliare dell'Emo e Rmo signor Cardinale Alimonda, Arcivescovo di Torino.

Chiesa titolare Vescovile di Ginopoli, pel R. D. Giacomo Daddi, Canonico della patria Metropolitana di Palermo, Esaminatore pro-Sinodale, Deputato del seminario, socio di quel Collegio teologico, Consultore per la disciplina del Clero, Assessore e Maestro Notaro di quella Curia, Dottore in sagra teologia, e deputato Ausiliare di Mons. Michelangelo de'Marchesi Celesia, Arcivescovo di Palermo.

Quindi l'Emo e Rev.mo signor Cardinale Sacconi ha postulato il Sagro Pallio per la Chiesa Cattedrale di Ostia.

Infine gli Emi e Rmi signori Cardinali eletti alle Chiese Suburbicarie, ed al Sommistato delle Lettere Apostoliche hanno emesso nelle mani di Sua Santità il solito giuramento, dopo il quale, baciato il piede e la mano, sono stati ammessi da Sua Beatitudine al duplice amplesso e con quest' atto si è posto termine al Concistoro segreto.

Del Concistoro pubblico e secreto del 27 marzo parleremo nel prossimo fascicolo.

NOTIZIE COMPENDIATE

Nella ricorrenza della Pasqua il S. Padre, per mezzo della Elemosineria Apostolica, ha disposto che 150 famiglie fossero fornite di altrettanti letti con tutto il necessario, e che si spendessero L. 12 mila pei poveri della città di Roma.—Straordinariamente splendide riuscirono le feste in Napoli pel ricevimento dell'Emo Card.Sanfelice.Il S.Padre gli ha assegnate le SS. CC. dei Riti, del Concilio, delle Indulgenze e sacre Reliquie. –Il 12 sp. fu incoronata solennemente la immagine della SS. Vergine Addolorata nella Chiesa dei P P.Serviti alla Duchesca di Napoli. —La S. C. dei Riti, ad istanza dei Chierici Regolari, ministri degl' Infermi, con decr. del 3 sp., ha approvato che si sollenizzi il centenario del mese Mariano nel prossimo Maggio. Il S. Padre concede l'indulg. plen. a coloro che per questo fine celebrano, coi Ss. Sagramenti, l' ultimo triduo di maggio 1884 nelle Chiese dei prefati Chierici Regolari e di quei Vescovi che ne facciano domanda.—Sono morti: Mons. Antonio Pellegrini, Vice-Camerlengo di S. S.; Mons. Rosati, già Vescovo di Ferentino, e Vescovo titolare di Mirina; e Mons. Daniele Canal, gran benefattore della città di Venezia.

I Padri Fate-bene-fratelli hanno ottenuto il possesso della casa di Los Pisas nelle Spagne, ove morì S. Giovanni, loro donata dalla Marchesa Castelli-Visconti de Fuentes, milanese.— Nella città di Alcoy, anche nelle Spagne, è morto un giovane piemontese, a Nome Casimiro Borello Monti di Cavagnolo, in odore di santità. Pellegrinò nell'Italia e poscia nella Spagna, e come S. Benedetto Labre da per tutto fu proclamato per santo.—Una circolare del ministro dei lavori pubblici, spagnuolo, vieta nelle Domeniche e nei giorni festivi il lavoro per conto dello Stato. Il Capitano generale di Madrid ha prescritto che duemila uomini del presidio di quella città, per turno, avessero assistito alle prediche quaresimali in tre diverse Chiese, indicate dal Cappellano Maggiore dell' esercito. In moltissime città si sono emanate disposizioni severissime contro i bestemmiatori.—Nella provincia di Laos Tonkinese, in vendetta della spedizione francese sono stati uccisi tutti i missionarii e trenta catechisti.—È morto a Smirne il Sig. Sisto Giampaolo della Missione, compianto altamente da tutto quel popolo, ch'edificò con la sua dottrina e col suo zelo.

ATTI DELLA SANTA SEDE

Ex Sacra Congregatione Concilii

I. Valven. Dubia circa dispensationes matrimoniales quoad angustiam loci—8 Mar. 1884—Nella Diocesi di Valva è una terra, di nome *Rocca di Calasio*, distante soli 42 passi da *Calasio* (metri 800 circa); ma questo breve tratto è così aspro e difficile, che richiede non meno di una mezz' ora di cammino. Il parroco quando dimanda le dispense matrimoniali per gli abitanti di Rocca di Calasio, fra le altre cause, adduce quella dell'angustia del luogo. Il luogo di per sè veramente è angusto; ma non dista un miglio dal vicino luogo di Calasio, siccome richiederebbesi di dritto. Però è che il Vescovo, per tranquillità di sua coscienza, propose alla S. C. il dubbio: *Quando ambo sponsi incolunt Roccam Calasii pro obtinenda matrimoniali dispensatione, potestne afferri pro causa angustia loci, quamvis Rocca Calasii non distet a Calasio mille passus?* E chiedeva, nel caso negativo, la sanatoria in radice dei matrimonii fino allora celebrati invalidamente, senz'obbligo di annotarla nei libri parrocchiali, essendo difficile conoscere quali sieno i matrimonii nulli per questo capo, ed essendo certa la buona fede nei creduti coniugi.

La S. C., prima di rispondere al dubbio, volle far capo alla S. Penitenzieria ed all'Apost. Dateria, per conoscere qual sia la norma e la prassi che ivi si osserva circa le dispense matrimoniali pel capo dell'angustia del luogo.

La S. Penitenzieria rispose: «....fatte le dovute ricerche in questo Archivio, nulla si è rinvenuto che possa costituire una certa e determinata norma riferibile alle dichiarazioni richieste».

L'Apost. Dateria disse così: «*Angustia loci* tunc verificatur, cum eius focularia numerum tercentum non excedant; nec officit quod locus angustus parum ab alio dissitus existat, dummodo ista duo loca sint inter se distincta ac diversa propriamque denominationem habeant. Aliqua autem distantia requiritur in Suburbiis, quae quamvis civitatis partem constituant; nihilominus *angustia* in ipsis admittitur, cum per milliare, aut paulo minus a civitate distent. Ita sentiunt Tyrrus Corrado in *Praxi dispens. Apostol.*, l. 7, c. 5; De Iustis *De disp. matr.* l. 3, c. 2. Huiusmodi autem doctrinae examussim consonat huius Datariae Apostolicae praxis».

Dopo ciò la S. C., esaminato maturamente il dubbio, il dì 8 marzo 1884, definì: *iuxta exposita, affirmative.*

Si può raccogliere:—a) Perchè possa addursi la causa dell'*angustia loci* per le dispense matrimoniali, richiedesi fra le altre cose, che il luogo disti dagli altri vicini oltre un miglio, ed abbia distinta denominazione. Così la pratica comune. Così i Canonisti (Gonzalez *ad reg. 8 Canc. Gloss. 43, n. 10*—Pellicion *22 Illust. 9, 5, col. 1*—Bonac. *De matr. 9, 1, p. 4, prop. 1.*). Così la S. C. del Conc. il dì 16 dic. 1874, in cui dichiarò: «Angustiam loci non esse desumendam a numero focorum cuiusque Paroeciae, sed a numero focorum cuiuscumque loci, vel etiam plurium locorum, si non distent ad invicem ultra milliare» (V. Mon. Ecc. Vol. I, p. 203,

237).—b) Ciò nondimeno questa distanza non si vuol prendere tassativamente, ma solo dimostrativamente. E più ragioni lo persuadono: 1.° La donna non è tenuta di sposare fuori la propria patria, benchè in un luogo vicino possa trovare sposi di egual condizione (Sanchez *l. 8, disp. 19, n. 13*—Bosco *de matr., disp. 12, sect. 13, n. 267);* essendo cosa durissima per una giovane privarsi della vicinanza e del consorzio dei parenti. 2.° Le dispense di tal fatta vengono concesse liberamente e senza condizione. Il Sommo Pontefice consente che si esponga, l' oratrice *non invenire virum non consanguineum paris conditionis* nel luogo della sua nascita (Genuen. *Prax. cap. 20, n. 4 et 5*—S. C. C. *28 nov. 1570).* 3.° Questa interpretazione trova appoggio nella pratica dell' Apost. Dateria, come s'è visto più sopra, e tutti sanno che *stylum Curiae* si ha in luogo di legge. 4.° Il fine della legge c' induce a considerar più la difficoltà delle vie, che la loro lunghezza; e però quando le vie sono aspre e disastrose, anche una breve distanza può aversi per lunga perchè un paese possa dirsi separato da un altro.

II. **Nullius S. Luciae. Indulti artem medicam exercendi.**—8 Mar. 1884—*Per summaria precum*—Affinchè Francesco M. parroco di G. potesse continuare ad esercitar l'arte medica, sì nella sua terra, come nelle altre vicine, il suo Ordinario rivolse suppliche alla S. C. adducendo: 1.° la povertà della congrua parrocchiale che riduceasi appena a L. 22 per ogni quadrimestre; e 2.° il bisogno di quei luoghi sforniti al tutto di medici. Aggiunse altresì che il detto parroco, non ostante tal profano esercizio, adempiva esattamente gli obblighi della cura.

La S. C., a vista delle prefate ragioni, quantunque trattavasi di un parroco, e di esercizio non gratuito, il dì 8 marzo 1884 benignamente rescrisse: *Pro gratia sanationis quoad praeteritum; quo vero ad futurum arbitrio et conscientiae Episcopi Administratoris ad triennium, facto verbo cum SS.mo.*

III. **S. Iacobi de Cuba. Distributionum.**—8 Mar. 1884—Nella borgata *Villa del Cobre* in Dioc. di S. Giacomo di Cuba, trovasi un insigne Santuario sotto l' invocazione di M. V. *de la Caritad*, distante dodici miglia dalla città.

Sul detto Santuario da tempo remoto il Capitolo della Cattedrale di S. Giacomo esercita il giuspatronato, nominando un Rettore, dal quale esige altresì il conto delle elemosine che vi si raccolgono e delle spese che vi si fanno, e determinando il numero e la forma delle solennità che vi si celebrano.

Or i canonici che si recano nel detto Santuario per compiervi le sacre funzioni e per amministrarlo, si son creduti sempre esenti dalla puntatura corale e sempre in dritto di lucrare le distribuzioni quotidiane. Nel 1877 si fecero nuovi statuti capitolari, in cui s' impose ad essi il peso della puntatura; ma poi non se ne fè nulla.

Il Vescovo, vedendo da una parte che ciò non era secondo le prescrizioni della Chiesa, e considerando dall' altra che, con obbligare i prefati canonici alla puntatura, permetterebbe il decadimento del Santuario, al quale nessuno più accosterebbe, si rivolse alla S. C. cui furono fatti i seguenti quesiti:

I An canonici S. Iacobi de Cuba accedentes ad Sanctuarium B. M. V. de la Caridad *lucrare valeant distributiones quotidianas in casu.*—Et quatenus negative;

II An et quomodo indulgendum sit precibus Archiepiscopi in casu.

E la S. C. il dì 8 marzo, maturamente discussa la quistione, definì: *Ad I Providebitur in II—Affirmative in omnibus ad decennium.*

Si raccolga:—a) I Canonici assenti per l'utilità della Chiesa, debbono aversi come presenti in coro, in riguardo alle distribuzioni (Cap. un. *Consuetudinem de Cler. non resid. in 6.*—Conc. Trid. *Sess. 24, Cap. 12 de ref.*—b) Fra questi, in primo luogo i Dottori ascrivono quei canonici che debbono trattare i negozii della Chiesa o del capitolo (Fagnan. in cap. *Licet de praeb. 32, n. 167*—Bonac. de Hor. can., disp. 2, q. 3, p. 3—Antonell. *de Iurib. unic.* l. 2, p. 2, c. ult.—S. C. C. 20 dec. 1862 in Tranen).—c) Nondimeno, ciò corre quando si tratta della propria Chiesa, non già di qualche altra Chiesa particolare, ed anche della Chiesa generale (Fagnan. l. c. n. 160—Io. Andr. *in c. 1 de Cler. non resid.*—Scarfant. *ad Ceccop. t. 1, l. 2, t. q, n. 44).*—d) Laonde la S. C. non ha voluto definire se i canonici, nel caso, possano lucrare le distribuzioni quotidiane; ma ha provveduto per la dispensa pontificia.

Sacra Rituum Congregatio

Circa benedictionem et consecrationem Ecclesiae et altaris, nec non circa funera, missas votivas, et de requie, et usum pallii.

Neapolitana

Ut in ecclesiasticis functionibus omnia ordinate fiant, rectaque methodus servetur, sacrarum Caeremoniarum Magister Neapolitanae Ecclesiae, annuente suo Rmo Archiepiscopo, insequentium Dubiorum declarationem Sacrae Rituum Congregationi humillime postulavit, videlicet:

I. *Pontificale Rom.* habet sub fine tituli, *De benedictione et impositione primarii lapidis pro Ecclesia aedificanda:* «His expletis (Episcopus) si velit parat se ad celebrandam Missam in dicto loco, de Sancto in cuius nomine Ecclesia fundatur »—Quaeritur:

1.° Adsuntne dies, in quibus talis Missa uti prohibita habenda est?

2.° Haec Missa, sive canatur, sive legatur, quo ritu celebranda est, scilicet, ut votiva solemnis pro re gravi, exclusa omni commemoratione, an ut votiva privata?

3.° Si Episcopus nolit talem Missam celebrare, potestne illam alius Sacerdos celebrare?

II. *Rituale Romanum* titulo, *Ritus benedicendi novam Ecclesiam*, praecipit, ut peracta benedictione,—« dicatur Missa de tempore, vel de Sancto » —Quaeritur:

1.° De quo Sancto celebranda erit haec Missa, scilicet de Sancto occurrente, an de Sancto, in cuius honorem dedicatur Ecclesia?

2.° Quatenus negative ad primam partem, affirmative ad secundam, quo ritu celebranda est, ut in secundo quaesito Dubii praecedentis?

III. Peracta consecratione alicuius Ecclesiae, vel Altaris in *Pontificali Romano* praescribitur ut dicatur Missa prout notatur in Missali—« in ipsa die Dedicationis Ecclesiae vel Altaris »—Quaeritur:

1.° In hac Missa, sive agatur de consecratione Ecclesiae, sive Altaris, debentne fieri illae commemorationes, quæ ne in Duplicibus quidem primae classis omittuntur, uti de Dominica, de Feria privilegiata etc.?

2.° Licetne celebrare talem Missam, in utroque casu exposito, in omnibus anni diebus, nullo excepto?

3.° Si aliqui dies excipiuntur, in Missa diei debetne saltem fieri commemoratio Dedicationis?

IV. 1.° Occurrente aliqua gravi et urgente necessitate, pro qua nulla Missa specialis in Missali notatur, sed adest tantum Collecta ex. gr. ad petendam pluviam, ad postulandam serenitatem etc. si in his rerum adiunctis Episcopus vellet Missam solemnem *pro re gravi* celebrare, quam Missam dicere deberet?

2.° Quod si haec Missa esset illa, pro

quacumque necessitate, oportebit tollere Collectam ipsius Missae pro quacumque necessitate, et substituere Collectam particularis necessitatis, quae urget; an retenta illa, addere et hanc sub unica conclusione?

V. Sacra Rituum Congregatio die 12 Martii 1678 *in Mexicana* ad VIII^m^ decrevit: ut Missae propriae Festivitatum Beatae Mariae Virginis non possint celebrari uti votivae—Quaeritur:

1.° In hac prohibitione includiturne etiam Missa proxime concessa Immaculatæ Conceptionis, cuius Introitus — *Gaudens gaudebo*?

Ratio dubitanti ex eo oritur, quod post Graduale praedictae Missae inveniuntur variationes in ipso Graduali faciendae, prout diversa sunt tempora anni, praemissis verbis, *In Missis votivis*.

2.° Missae sub variis titulis Beatae Mariae Virginis, ex. gr. Montis Carmeli, Ssmi Rosarii, Boni Consilii, Auxilii Christianorum, Puritatis, etc. comprehendunturne in regula Festivitatum, ita ut numquam dici possint uti votivae (exceptis diebus Octavae, si habeant)?

3.° Item Missa Sacratissimi Cordis Iesu, cuius Introitus — *Miserebitur* —, potestne celebrari uti votiva?

VI. In hac nostra Civitate Neapolitana non est interdictum deferre Cadavera ad Ecclesiam; sed ita fert consuetudo, ut vix aliquis obiit, cadaver in propriis aedibus exponatur, et, ut plurimum, horis vespertinis diei insequentis ad Ecclesiam deferatur, ubi adimpletis de ritu adimplendis, ipsis horis vespertinis ad coemeterium extra moenia situm transfertur. Unde fit ut raro comprobetur, quod Rubrica *Ritualis Romanis* optat et insinuat, ut nempe cadaver non tradatur sepulchro, quin prius aliqua Missa dicatur praesente defuncti corpore. Hac posita consuetudine, quae difficillime eradicari potest,—Quaeritur:

1.° Licetne in horis matutinis, in quibus cadaver in propriis aedibus manet expositum, celebrare Missam cantatam in aliqua Ecclesia quaecumque sit, in iis diebus determinatis in Decreto unius *Florentinae* sub die 25 Aprilis 1781, scilicet, etiam in diebus festivis de praecepto, et in Duplicibus secundae classis?

2.° Quatenus affirmative; in diebus, quibus talis Missa prohibetur, comprehendunturne etiam illi qui excludunt Duplicia primae classis secundum regulam quam statuit Aloysius Gardellini in Decreto diei 20 Aprilis 1822 in una *Derthonen* ad V^m^, et in *Instructione Clementina* §. XII, n. 8 et 11?

VII. Sacra Rituum Congregatio Decreto diei 22 Martii 1862 in una *Palmae* in Balear. ad II^m^ decrevit quod—«ad celebrandam Missam de Requie in duplici non impedito diebus 3, 7 et 30 non requiritur quod defunctus sic ordinaverit in suo testamento, sed sufficit voluntas consanguineorum, amicorum, vel testamenti executorum »— Quaeritur:

1.° Sub verbis *duplici non impedito*, comprehenditurne etiam festum duplicis maioris?

2.° Quatenus affirmative, licetne hanc decisionem retinere etiam pro funeribus anniversariis ad petitionem vivorum, non relictis a testatoribus?

VIII. Pluries Sacra Rituum Congregatio decrevit ut infra Octavas privilegiatas celebrare non liceat Anniversaria pro defunctis. Quaeritur praeter Octavas Epiphaniae, Paschatis Resurrectionis, Pentecostes, et Corporis Christi, debetne considerari uti privilegiata etiam Octava Nativitatis Dominicae, ita ut haec quoque anniversarium funus excludat? Dubium oritur ex quo Scriptores rerum liturgicarum de hac re alii aliter sentiunt.

IX. Decreto Sacror. Rituum Congregationis diei 3 Decembris 1701 in una *Bergomen* ad III^m^ statutum fuit ut Anniversaria pro defunctis, quae in Octavas privilegiatas incidunt, cum post praedictas Octavas transferri debeant, privilegium amittant, ut celebrari possint in Duplici maiori. Quaeritur:

1.° Quum haec Anniversaria celebrari nequeant in Duplici maiori, poteruntne celebrari saltem in Duplici minori?

2.° Quatenus affirmative ad primam partem, valetne id etiam pro iis anniversariis, quae quum in Maiorem Hebdomadam inciderint, post Octavam Paschatis celebranda sunt?

X. In determinando die 3, 7, et 30, quum hic dies computari possit vel a die mortis vel a die depositionis, quaeritur: Dies mortis, vel depositionis, debetne includi, an excludi? ex. gr. si depositio

fiat primo die mensis, et quum velit determinari dies tertia a die depositionis, erit dies tertius an quartus eius mensis?

XI. Avulsis ob humiditatem lapidibus, qui tegebant Reliqias quorumdam Altarium, et nova calce firmatis, dubitabatur utrum praedicta Altaria nova consecratione indigerent. Huic dubio exposito Sacror. Rituum Congregationi, sub die 25 Septembris 1875 *Ord. Cistercien.* responsum fuit: « Si sepulchrum apertum non sit, sed tantummodo de novo caemento firmatum » Negative; « secus », Affirmative. Nunc quaeritur: Haec decisio potestne etiam retineri, quum tota mensa Altaris consecrati ad instar fixi e suis stipitibus sublevata, non omnino dimota, novo caemento ipsis stipitibus firmatur et coniungitur?

XII. *Pontificale Romanum* et *Caeremoniale Episcoporum* intra dies quibus Rmus Archiepiscopus uti potest Pallio, enumerat etiam *principales festivitates Ecclesiae suae*—Quaeritur:

1.° Comprehendunturne inter principales Festivitates Ecclesiae suae etiam centenarium Festum alicuius Sancti, solemnis Incoronatio alicuius Imaginis Beatae Mariae Virginis, vel aliae similes Festivitates, extraordinaria pompa celebratae, sive in Metropolitana, sive in Archidioceseos Ecclesiis?

2.° Si Rmus Archiepiscopus de speciali gratia Benedictionem Papalem impertiri debeat in aliqua die, Pallio uti nequit in Missa, debetne peracta Missa, qua Pallium assumere hac una de causa, nempe ut Papalem Benedictionem impertiatur?

Sacra porro Rituum Congregatio, audita relatione ab infrascripto Secretario facta, nec non sententia Rmi Assessoris Sacrae ipsius Congregationis, hisce Dubiis maturo examine perpensis, sic rescribere rata est:

Ad I^{m}, Quoad 1^{m}, *Affirmative*, scilicet dies infra annum solemniores; quoad 2^{m}, *Affirmative*. ad primam partem, *Negative* ad secundam; quoad 3^{m}, *Affirmative*.

Ad II^{m}, Quoad 1^{m}, *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam; quoad 2^{m}, ut in primo Dubio ad 2^{m}.

Ad III^{m}, Quoad 1^{m}, *Negative*: quoad 2^{m} *Negative* iuxta Rubricas et Decreta; quoad 3^{m}, *Affirmative* sub unica conclusione.

Ad IV^{m}, Quaod 1^{m}, in casu dicenda foret Missa *Pro quacumqne necessitate;* quoad 2^{m}, *Negative* ad primam partem, *Affirmative* ad secundam.

Ad V^{m}, Quoad 1^{m}, *Negative*; quoad 2^{m}, *Affirmative*; quoad 3^{m} *Affirmative*, iuxta Decreta *in Mechlinien* diei 1 Septembris 1838 ad 3^{m}, et *in Cameracen.* diei 11 Septembris 1865, ad 5^{m}.

Ad VI^{m}, Dilata.

Ad VII^{m}, Quoad 1^{m}, *Affirmative*; quoad 2^{m}, provisum in praecedenti.

Ad VIII^{m}, *Affirmative.*

Ad IX^{m}, Quoad 1^{m}, *Affirmative*; quoad 2^{m} provisum in praecedenti.

Ad X^{m}, Utramque servari posse, iuxta Ecclesiae consuetudinem.

Ad XI^{m}, *Negative*,

Ad XII ^{m}, Quoad 1^{m}, Servetur *Caeremoniale Episcoporum;* quoad 2^{m}, *Negative.*

Atque ita rescripsit, declaravit, ac servari mandavit die 23 Februarii 1884.

Pro Emo et Rmo Dno

CARD. D. BARTOLINI S.R.E. Praefecto,
A CARD. SERAFINI
Loco ✝ Signi

LAURENTIUS SALVATI *S.R.C. Secretarius.*

LETTERA ENCICLICA

A TUTTI I VENERABILI FRATELLI PATRIARCHI, PRIMATI, ARCIVESCOVI E VESCOVI DEL MONDO CATTOLICO, AVENTI GRAZIA E COMUNIONE CON LA SEDE APOSTOLICA.

LEONE PP. XIII.

VENERABILI FRATELLI
SALUTE ED APOSTOLICA BENEDIZIONE

Il genere umano, dopo che *per l'invidia di Lucifero* si ribellò sventuratamente a Dio creatore, e largitore de' doni soprannaturali, si divise come in due campi diversi e nemici tra loro; l'uno dei quali combatte senza posa per il trionfo della verità e del bene, l'altro per il trionfo del male e dell'errore.— Il primo è il regno di Dio sulla terra, cioè la vera Chiesa di Gesù Cristo; e chi vuole appartenervi con sincero affetto e come conviene a salute, deve servire con tutta la mente e con tutto il cuore a Dio e all'Unige-

nito Figliuolo di Lui. Il secondo è il regno di Satana, e sudditi ne sono quanti, seguendo i funesti esempî del loro capo e dei comuni progenitori, ricusano di obbedire all'eterna e divina legge, e molte cose imprendono senza curarsi di Dio, molte contro Dio. Questi due regni, simili a due città che con leggi opposte vanno ad opposti fini, con grande acume di mente vide e descrisse Agostino, e risalì al principio generatore di entrambi con queste brevi e profonde parole: *due città nacquero da due amori; la terrena dall'amore di sè fino al disprezzo di Dio, la celeste dall' amore di Dio fino al disprezzo di sè* (1).—In tutta la lunga serie dei secoli queste due città pugnarono l'una contro l'altra con armi e combattimenti varî, benchè non sempre con l'ardore e l'impeto stesso. Ma ai tempi nostri i partigiani della città malvagia, ispirati e aiutati da quella società, che largamente diffusa e fortemente congegnata piglia il nome di *società Massonica*, pare che tutti cospirino insieme, e tentino le ultime prove. Imperocchè, senza più dissimulare i loro disegni, insorgono con estrema audacia contro la sovranità di Dio; lavorano pubblicamente e a viso aperto a rovina della santa Chiesa, con proponimento di spogliare affatto, se fosse possibile, i popoli cristiani dei benefizî recati al mondo da Gesù Cristo nostro Salvatore.—Gemendo su questi mali, spesso, incalzati dalla carità, Noi siam costretti gridare a Dio: *Ecco i nemici tuoi menano gran romore e quei che t'odiano hanno alzato la testa. Hanno formato malvagi disegni contro il tuo popolo, ed hanno machinato contro i tuoi santi. Hanno detto: venite, e scancelliamoli dal numero delle nazioni* (2).

In sì grave rischio, in sì fiera ed accanita guerra al cristianesimo, è dover nostro mostrare il pericolo, additare i nemici, e resistere quanto possiamo ai disegni ed alle arti loro, affinchè non vadano eternamente perdute le anime che Ci furono affidate, e il regno di Gesù Cristo, commesso alla Nostra tutela, non solo stia e conservisi intero, ma per nuovi e continui acquisti si dilati in ogni parte della terra.

Chi fosse e a che mirasse questo capitale nemico, che usciva fuori dai covi di tenebrose congiure, il compresero tosto i romani Pontefici Nostri antecessori, vigili scolte a salute del popolo cristiano; e antivenendo col pensiero l'avvenire, dato quasi il segnale, ammonirono principi e popoli non si lasciassero ingannare alle astuzie e trame insidiose.—Diede il primo avviso del pericolo

(1) *De Civit. Dei* Lib. XIV, c. 17.
(2) Salm. LXXXII, v. 2-4.

Clemente XII (1); e la Costituzione di lui fu confermata e rinnovata da Benedetto XIV (2). Ne seguì le orme Pio VII (3): poi Leone XII con l' Apostolica Costituzione « *Quo graviora* (4), » abbracciando in questo punto gli atti e i decreti de' suoi Antecessori, li ratificò e suggellò con irrevocabile sanzione. Nel senso medesimo parlarono Pio VIII (5), Gregorio XVI (6) e più volte Pio IX (7).

Imperochè da fatti giuridicamente accertati, da formali processi, da statuti, riti, giornali massonici pubblicati per le stampe, oltre alle non rare deposizioni dei complici stessi, essendosi venuto a chiaramente conoscere lo scopo e la natura della setta Massonica, quest'Apostolica Sede alzò la voce, e denunziò al mondo, la setta dei Massoni, sorta contro ogni dritto umano e divino, essere non men funesta al cristianesimo e allo Stato, e fece divieto di darvi il nome sotto le maggiori pene, onde la Chiesa suol punire i colpevoli. Di che irritati i settarî, e credendo di poter parte col disprezzo, parte con calunniose menzogne sfuggire o scemare la forza di tali sentenze, accusarono d'ingiustizia o di esagerazione i Papi, che le avevano pronunziate. In questo modo cercarono di eludere l'autorità ed il peso delle Costituzioni Apostoliche di Clemente XII, di Benedetto XIV, e similmente di Pio VII, e di Pio IX. Nondimeno tra i Framassoni medesimi ve n'ebbe alcuni i quali riconobbero loro malgrado, che quelle sentenze dei romani Pontefici, ragguagliate alla dottrina e alla disciplina cattolica, erano altamente giuste. E ai Pontefici si unirono non pochi principi ed uomini di Stato, i quali ebbero cura o di denunziare all'Apostolica Sede le società Massoniche, o di proscriverle essi stessi con leggi speciali nei loro dominî, come fu fatto nell'Olanda, nell'Austria, nella Svizzera, nella Spagna, nella Baviera, nella Savoia ed in altre parti d'Italia.

Ma la saggezza dei Nostri Predecessori ebbe, ciò che più monta, piena giustificazione dagli avvenimenti. Imperocchè, le provvide e paterne loro cure, o fosse l'astuzia e l'ipocrisia dei settarî, ovvero la sconsigliata leggerezza di chi pure aveva ogni interesse di tener gli occhi aperti, non avendo nè sempre nè per tutto sortito l'esito desiderato,

(1) Cost. *In eminenti*, 24 Aprile 1738.
(2) Cost. *Providas*, 18 Maggio 1751.
(3) Cost. *Ecclesiam a Iesu Christo*, 13 Settembre 1821.
(4) Cost. data il dì 13 Marzo 1825.
(5) Encic. *Traditi*, 21 Maggio 1829.
(6) Encic. *Mirari*, 15 Agosto 1832.
(7) Encic. *Qui pluribus*, 9 Novemb. 1346; Alloc. *Multiplices inter*, 25 Settemb. 1863. ecc.

el giro d'un secolo e mezzo la società Massonica propagossi con incredibile celerità; e aforandosi per via di audacia e d'inganni a tutti gli ordini civili, incominciò ad essere potente in modo da parer quasi padrona degli Stati. Da sì celere e tremenda propagazione ne sono seguiti a danno della Chiesa, della potestà civile, della pubblica quiete quei rovinosi effetti, che i Nostri Antecessori gran tempo innanzi avevano preveduti. Imperocchè siamo omai giunti a tale estremo da dover tremare per le future sorti, non già della Chiesa edificata su fondamento non possibile ad abbattersi da forza umana, ma di quegli Stati dove la setta di cui parliamo, o le altre affini a quella e sue ministre e satelliti, possono tanto.

Per queste ragioni, appena eletti a governare la Chiesa, vedemmo e sentimmo vivamente nell'animo la necessità di opporci, quanto fosse possibile, con la Nostra autorità a male sì grande.—E colta bene spesso opportuna occasione, venimmo svolgendo or una or l'altra di quelle capitali dottrine, in cui il veleno degli errori massonici parea che fosse più intimamente penetrato. Così con la Lettera Enciclica « *Quod Apostolici muneris* » folgoramino i mostruosi errori dei *socialisti - comunisti*: con l'altra «*Arcanum*» prendemmo a spiegare e difendere il vero e genuino concetto della famiglia, che ha l'origine e sorgente sua nel matrimonio: con quella che incomincia « *Diuturnum* » ritraemmo l'idea del potere politico, esemplata ai principî dell'Evangelo e mirabilmente consentanea alla natura delle cose e al bene dei popoli e dei sovrani. Ora poi, ad esempio dei Nostri Predecessori, Ci siam risoluti di prender direttamente di mira la stessa società Massonica nel complesso delle sue dottrine, de'suoi disegni, delle sue tendenze, delle sue opere, affinchè, meglio conosciutane la malefica natura, ne sia schivato più cautamente il contagio.

Varie sono le sètte che, sebbene differenti di nome, di rito, di forma, d'origine, essendo per medesimezza di proposito e per affinità de'sommi principî strettamente collegate fra loro, convengono in sostanza con la sètta dei Frammassoni, quasi centro comune, da cui tutte ritornano. Le quali, sebbene ora facciano sembianza di non voler nascondersi, e tengano alla luce del sole e sugli occhi dei cittadini le loro adunanze, e stampino effemeridi proprie, ciò nondimeno, chi guardi più addentro, ritengono il vero carattere di società segrete. Imperocchè la legge del segreto vi domina, e molte sono le cose che per inviolabile statuto debbonsi gelosamente tener celate, non solo agli estranei, ma ai più dei loro adepti: come, ad esempio, gli ultimi e veri loro intendimenti: i capi supremi e più influenti: certe conventicole più intime e segrete: le risoluzioni prese, e il modo ed i mezzi da eseguirle. A questo mira quel divario di diritti, carichi, officî tra'soci; quella gerarchica distinzione di classi e di gradi, e la rigorosa disciplina che li governa. Il candidato deve promettere, anzi, d'ordinario, giurare espressamente di non rivelar giammai e a nessun patto gli affigliati, i contrassegni, le dottrine della sètta. Così, sotto mentite sembianze e con l'arte d'una continua simulazione, i Frammassoni studiansi a tutto potere di restare nascosti, e di non aver testimoni altro che i loro. Cercano destramente sutterfugi, pigliando sembianze accademiche e scientifiche: hanno sempre in bocca lo zelo della civiltà, l'amore della povera plebe: essere unico intento loro migliorare le condizioni del popolo, e i beni del civile consorzio accomunare il più ch'è possibile a molti. Le quali intenzioni, quando fossero vere, non sono che una parte dei loro disegni. Debbono in oltre gli ascritti promettere ai loro capi e maestri cieca ed assoluta obbedienza: che ad un minimo cenno, ad un semplice motto, n'eseguiranno gli ordini; pronti, ove manchino, ad ogni più grave pena, e perfino alla morte. E difatti non è caso raro che atroci vendette piombino su chi sia creduto reo di aver tradito il segreto, o disubbidito al comando, e ciò con tanta audacia e destrezza, che spesso il sicario sfugge alle ricerche ed ai colpi della giustizia.—Or bene questo continuo infingersi e voler rimanere nascosto: questo legar tenacemente gli uomini, come vili mancipî, all'altrui volontà per uno scopo da essi mal conosciuto: e abusarne come di ciechi stromenti ad ogni impresa, per malvagia che sia: armarne la destra micidiale, procacciando al delitto l'impunità, sono eccessi che ripugnano altamente alla natura. La ragione adunque evidentemente condanna le sètte Massoniche e le convince nemiche della giustizia e della naturale onestà.

Tanto più che altre e ben luminose prove ci sono della sua rea natura. Per quanto infatti sia grande negli uomini l'arte di fingere e l'uso di mentire, egli è impossibile che la causa non si manifesti in qualche modo pe'suoi effetti. *Non può un albero buono dar frutti cattivi, nè un albero cattivo frutti buoni* (1). Ora della Massonica sètta esiziali ed acerbissimi sono i frutti. Imperocchè dalle non dubbie prove che abbiamo testè ricordate apparisce, supremo intendimento dei Frammassoni esser questo: distruggere da capo a fondo tutto l'ordine religioso e sociale qual fu creato dal cristianesimo, e pigliando fondamenti e norme dal *Naturalismo*, rifarlo a loro senno di pianta.

(1) Mat. VII, 18.

Questo per altro, che abbiamo detto o diremo, va inteso della sètta Massonica considerata in se stessa, e in quanto abbraccia la gran famiglia delle affini e collegate società; non già dei singoli suoi seguaci. Nel numero dei quali può ben essere ve ne abbia non pochi, che, sebbene colpevoli per essersi impigliati in congreghe di questa sorta, tuttavia non piglino parte direttamente alle male opere di esse, e ne ignorino altresì lo scopo finale. Così ancora tra le società medesime non tutte forse traggono quelle conseguenze estreme, a cui pure, come a necessarie illazioni dei comuni principii, dovrebbero logicamente venire, se l'enormità di certe dottrine non le trattenesse. La condizione altresì dei luoghi e dei tempi fa che taluna di esse non osi quanto vorrebbe od osano le altre. Il che però non le salva dalla complicità con la sètta Massonica, la quale, più che dalle azioni e dai fatti, vuol esser giudicata dal complesso de' suoi principî.

Ora fondamentale principio dei Naturalisti, come il nome stesso lo dice, egli è la sovranità e il magistero assoluto dell'umana natura e dell'umana ragione. Quindi dei doveri verso Iddio o poco si curano, o mal ne sentono. Negano affatto la divina rivelazione; non ammettono dogmi, non verità superiori all'intelligenza umana, non maestro alcuno, a cui si abbia per l'autorità dell'officio da credere in coscienza. E poichè è privilegio singolare e unicamente proprio della Chiesa cattolica il possedere nella sua pienezza e conservare nella sua integrità il deposito delle dottrine divinamente rivelate, l'autorità del magistero, e i mezzi soprannaturali dell'eterna salute, somma contro di lei è la rabbia e l'accanimento dei nemici.—Si osservi ora il procedere della sètta massonica in fatto di religione, là specialmente dov'è più libera di fare a suo modo, e poi si giudichi, se ella non si mostri esecutrice fedele delle massime dei Naturalisti. Infatti con lungo ed ostinato proposito si procura che nella società non abbia alcuna influenza nè il magistero nè l'autorità della Chiesa; e perciò si predica da per tutto e si sostiene la piena separazione della Chiesa dallo Stato. Così si sottraggono leggi e governo alla virtù divinamente salutare della religione cattolica, e per conseguenza si vuole ad ogni costo ordinare in tutto e per tutto gli Stati indipendentemente dalle istituzioni e dalle dottrine della Chiesa.—Nè basta tener lungi la Chiesa, che pure è guida tanto sicura, ma vi si aggiungono persecuzioni ed offese. Ecco infatti piena licenza di assalire impunemente con la parola, con gli scritti, con l'insegnamento, i fondamenti stessi della cattolica religione: i diritti della Chiesa si manomettono: non si rispettano le divine sue prerogative. Si restringe il più possibile l'azione di lei; e ciò in forza di leggi, in apparenza non troppo violente, ma in sostanza nate fatte per incepparne la libertà. Leggi di odiosa parzialità si sanciscono contro il Clero, cosicchè vedesi stremato ogni dì più e di numero e di mezzi. Vincolati in mille modi e messi in mano allo Stato gli avanzi dei beni ecclesiastici: i sodalizi religiosi aboliti, dispersi.—Ma contro l'Apostolica Sede e il Romano Pontefice arde più accesa la guerra. Prima di tutto egli fu sotto bugiardi pretesti spogliato del Principato civile, propugnacolo della sua libertà e de' suoi diritti: poi fu ridotto ad una condizione iniqua, e per gl'infiniti ostacoli intollerabile: finchè si è giunti a quest'estremo, che i settarî dicono aperto ciò che segretamente e lungamente avevano machinato fra loro, doversi togliere di mezzo lo stesso spirituale potere dei Pontefici e fare scomparire dal mondo la divina istituzione del Pontificato. Di che, ove altri argomenti mancassero, prova sufficiente sarebbe la testimonianza di parecchi di loro, che spesse volte in addietro, ed eziandio recentemente dichiararono essere veramente scopo supremo dei Framassoni perseguitare con odio implacabile il cristianesimo, e ch'essi non si daranno mai pace, finchè non veggano a terra tutte le istituzioni religiose fondate dai Papi —Che se la sètta non impone agli affigliati di rinnegare espressamente la fede cattolica, cotesta tolleranza, non che guastare i Massonici disegni, li aiuta. Imperocchè in primo luogo è questo un modo da ingannar facilmente i semplici e gl'incauti, ed un richiamo di proselitismo. Poi con aprir le porte a persone di qualsiasi religione si ottiene il vantaggio di persuadere col fatto il grand'errore moderno dell'indifferentismo religioso e della parità di tutti i culti: via opportunissima per annientare le religioni tutte e segnatamente la cattolica, che, unica vera, non può senz'enorme ingiustizia esser messa in un fascio con le altre.

Ma i Naturalisti vanno più oltre. Messisi audacemente, in cose di massima importanza, per una via totalmente falsa, sia per la debolezza della umana natura, sia per giusto giudizio di Dio che punisce l'orgoglio, trascorrono precipitosi agli errori estremi. Così avviene che le stesse verità, che si conoscono per lume naturale di ragione, quali sono per fermo l'esistenza di Dio, la spiritualità ed immortalità dell'anima umana, non hanno più per essi consistenza e certezza.—Or negli scogli medesimi va per via non dissimile ad urtare la sètta Massonica. L'esistenza di Dio, è vero, i Framassoni generalmente la professano: ma che questa non sia in ciascun di loro persuasione ferma e giudizio certo, essi stessi ne fan fede. Im-

perocchè non dissimulano, che nella famiglia Massonica la quistione intorno a Dio è un principio grandissimo di discordia; ed anzi è noto come pur di recente si ebbero tra loro su questo punto gravi contese. Fatto sta che la sètta lascia agl'iniziati libertà grande di sostenere circa Dio la tesi che vogliono, affermandone o negandone l'esistenza: e gli audaci negatori vi hanno accesso non men facile di quelli che, a guisa dei Panteisti, ammettono Iddio, ma ne travisano il concetto: ciò che in sostanza riesce a ritenere della divina natura non so quale assurdo simulacro, distruggendone la realtà. Ora abbattuto o scalzato questo supremo fondamento, forza è che vacillino anche molte verità di ordine naturale, come la libera creazione del mondo, il governo universale della Provvidenza, l'immortalità dell'anima, la vita avvenire e sempiterna.

Scomparsi poi questi, come dire, principii di natura, importantissimi per la speculativa e per la pratica, è agevole il vedere che cosa sia per addivenire il pubblico e il privato costume. Non parliamo delle virtù soprannaturali, che senza special favore e dono di Dio niuno può nè esercitare, nè conseguire, e delle quali non è possibile che si trovi vestigio in chi superbamente disconosce la redenzione del genere umano, la grazia celeste, i sacramenti, l'eterna beatitudine: parliamo dei doveri che procedono dalla onestà naturale. Imperocchè Iddio, creatore e provvido reggitore del mondo; la legge eterna, che comanda il rispetto e proibisce la violazione dell'ordine naturale; il fine ultimo degli uomini, posto di gran lunga al disopra delle create cose, fuori di questa terra; sono queste le sorgenti e i principii della moralità. I quali principii se, come fanno i Naturalisti ed altresì i Framassoni, si tolgano via, incontanente l'etica naturale non ha più nè dove appoggiarsi, nè come sostenersi. E per fermo la morale, che sola ammettono i Framassoni, e che vorrebbero educatrice unica della gioventù, è quella che chiamano *civile o indipendente*, ossia che prescinde affatto da ogni idea religiosa. Ma quanto sia povera, incerta, e ad ogni soffio di passione variabile cotesta morale, il dimostrano i dolorosi frutti, che già in parte appariscono. Imperocchè ovunque essa ha cominciato a dominare liberamente, dato lo sfratto alla educazione cristiana, la probità e integrità dei costumi scade rapidamente, orrende e mostruose opinioni levan la testa, e l'audacia dei delitti va crescendo in modo spaventoso. Il che si lamenta e deplora da tutti: e spesse volte, sforzati dalla verità, non pochi di quegli stessi l'attestano, che pur tutt'altro vorrebbero.

(Continua).

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 24.° Caso Morale

Tullio e Rufina debbono contrarre matrimonio ecclesiastico. Rufina però, sospettando, che Tullio non voglia compiere dipoi le formalità civili, nel celebrare il matrimonio, per consiglio avuto, consente con la mentale condizione *se lo sposo s'indurrà di contrarre civilmente.*

Si chiede: 1.° È valido e lecito il matrimonio *sub conditione ?*

2.° Che deve dirsi del matrimonio tra Tullio e Rufina?

Vasta materia ci viene in pronto, ponendoci a dichiarare il presente caso. Ci adopreremo a riuscir brevi per quanto è possibile, tenendoci paghi di accennare solamente quello, che all'uopo ci è parso più necessario ed utile a conoscere, e rimandare pel di più i nostri lettori alle fonti, che meglio spandono al proposito dottrina ed erudizioni.

Al 1.° La condizione, che si appone al matrimonio, secondo dice il Coninck (d. 29 *De Sacr.* n. 9) ed altri, è una circostanza aggiunta ad esso, dalla cui esistenza o mancanza si vuole che dipenda il valore o la nullità del medesimo. Questa condizione, largamente presa, dividono i teologi in condi-

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico.

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare M. O. da Bettona
Minenna Sac. Michele di Bitonto
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac Giuseppe di Napoli.

Al solo Caso morale:

Miele Acc. Angelo di Cercemaggiore
Principe Sac. Michele Ec. Parr. di Montesantangelo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel premio del Caso liturgico il Sac. Cerrotti Nunzio di Bitonto.

zione *de præterito*, *de præsenti et de futuro*. Le prime due risolvono incontanente la disposizione e la obbligazione (1); la terza è quella, che fa dipendere il valore dell'atto da qualche cosa che potrà e non potrà esistere. Dividesi altresì la condizione in *possibile* ed *impossibile;* quella fa dipendere il valore dell'obbligazione da cosa, che può succedere e non succedere; questa da cosa, che ripugna alla essenza del matrimonio. La possibile può essere o *necessaria* o *contingente*, secondo che mira a cosa, la quale o giusta l'ordine di natura dee necessariamente esistere, ovvero che dipenda dall'altrui volontà, o da eventi futuri (2). La condizione impossibile può esser tale o *di fatto* , cioè cui è congiunta tanta difficoltà, da non potersi eseguire; o *di diritto*, ed è quella, cui la legge vieta; perchè non può ritenersi possibile ciò che è dalla legge proibito (Leg *filius* 15 *ff. de condit. instit.*). Laonde condizioni impossibili debbono reputarsi quelle, che ripugnano alla sostanza del matrimonio, cioè ai tre beni di esso, i quali riguardano la procreazione e la educazione de' figli, la fedeltà coniugale, e la indivisa società della vita.

Altre specie di condizioni noverano i canonisti, come a dire *sospensiva*, la quale, sin che esiste, sospende l'obbligazione; *risolutoria*, la quale fa che l'atto, da principio puro, si possa poi sciogliere; *espressa*, che vien significata con parole ; *tacita* , che si compie con l'atto, senza le parole; *mentale*, quella che alcuno se la formula nella mente ; e poi condizioni *generali* e *speciali ; intrinseche* ed *estrinseche* e via.

Ciò premesso, ci domandiamo: È esso valido e lecito il matrimonio condizionato ?

Primamente è a considerare che di tutte le condizioni , che si volessero aggiungere al matrimonio, quella sola può reputarsi tale, il cui evento è contingente nel tempo avvenire, come si ha dalla legge *Institutio* (10 *ff. de condit. instit.)*, ove è detto : *Cum nulla sit conditio, quæ in præteritum confertur, vel in præsens, veluti, si rex Parthorum vivit, si navis in portu est.* Quindi non sono a riguardarsi come *vere* condizioni: 1.° La condizione *necessaria*, secondo quel del Diritto : *Quae enim per rerum naturam sunt certa, non morantur obligationem, licet apud nos incerta sint* (Leg. cit. paragr. *Conditiones*). 2.° La condizione *impossibile ;* perchè quel ch' è certo , che non succederà, non sospende il valore dell'atto (Leg. *Impossibilis* 7, e leg. *In illa* 8 *ff. de V. O.*). 3.° La condizione *de praesenti* e *de praeterito* , perchè non sospende nè anco il valore e la obbligazione (Leg, cit. §. *Constitutiones*, e leg. *Itaque* 39 *ff. de reb. credit.)*. Laonde se si contrae con consenso condizionato, e la condizione apposta riguarda cosa *de præterito*, che già ha esisistito, ovvero cosa *de praesenti* , ed attualmente esiste , il matrimonio è valido, perchè non vi è sospensione di consenso, essendosi la condizione di già verificata. È valido altresì il matrimonio *sub conditione* di un futuro necessario, come se alcuno dicesse : *Contraho tecum si sol cras orietur;* perchè il matrimonio, con questa aggiunta, non è so-

(1) La ragione è, perchè la vera condizione è di sospendere la obbligazione, e fare che essa possa sussistere o mancare, secondo che sussiste o manca la condizione; ciocchè non possono fare le condizioni *de praesenti* e *de praeterito:* « Conditiones quae ad praesens, vel praeteritum tempus referuntur, aut statim infirmant obligationes, aut omnino non differunt; veluti *si Titius consul fuit*, vel *si Moevius vivit, dare spondes ?* Nam, si ea ita non sunt, nihil valet stipulatio, sin autem ita se habent, statim valet (Leg. *Cum ad praesens* 31, ff. *de reb.cred;* et parag. *Conditiones* 6 *inst. de V. O.*).

(2) Suddividono i teologi la condizione contingente in *arbitraria*, che dipende dalla sola libera volontà di quello , che può adempirla; come sarebbe: *ducam te si christianam religionem amplecti volueris;* in *causale*, che dipende dalla volontà di un terzo, o da un evento futuro : *ducam te si pater tuus voluerit ;* in *mista* , la quale è parte fortuita e parte arbitraria : *ducam te si rediens ex Hierosolima* (v. Encicl. Eccl. V. 8, p. 621, Venezia 1879).

peso, e la condizione deesi giudicare come non apposta; ovvero tale condizione, essendo già determinata nella causa, si ha per presente ed esistente, come si raccoglie dalla legge *Si pupillus* (9. paragr. *Qui sub condizione ff. de not.*); e come giudicano San Tommaso (*in 4, dist.* 29, *quaest. unic, art.* 3, q.), Navarro (*Man.* c. 22, n. 66), Covarruvia (p. 2, *de spons,* c. 3, paragr. 2, n. 10); e similmente il Sanchez, il Pontas, il Palao, il Consalez, il Barbosa e via. Valido è pure il matrimonio se gli fu apposta una condizione di un futuro contingente, che infallibilmente deve accadere, come se altri dicesse: « Se alla fine del mondo tutti gli uomini risorgeranno. » La quale condizione, a causa della sua infallibilità, è a reputarsi come di futuro necessario, e quindi, anzichè sospendere il consenso, ne dimostra la certezza.

Se la condizione apposta è di un futuro contingente, quante volte non si oppone alla sostanza del matrimonio, ne sospende la validità sino all'avveramento; perchè la condizione di un futuro contingente tiene sospeso il contratto al quale si aggiunge (Leg. *Si ita stipulatus* 97, paragr. *Si tibi, ff. de V.O.*). E così il Sanchez (L. 5, *de matr.* d. 6, n. 3), il Coninck (d. 29, *de Sacr.* n. 9), il Gaiman, il Pirhing, il Palao ecc. (1).

Le condizioni impossibili di loro natura deono ritenersi come non apposte. Le turpi, che seriamente si aggiungono, e che avversano la sostanza del matrimonio, cioè che si oppongono al bene della prole, della fedeltà, e del Sagramento, lo rendono nullo. Le turpi, non contrarie alla sostanza di esso, devonsi ritenere come non apposte, e quindi non invalidano il matrimonio (Soto, *in 4 distinct.* 29, q. 4, art. 3, c. 2).

Le condizioni poi *de futuro contingenti* contrarie ai beni del matrimonio, ma oneste, come se alcuno dicesse: *Si mecum vivas in perpetua castitate*, non viziano il matrimonio, come opinano il Paludano (*in 4 distrinc.* 30, q. 2), l'Abulense (in c. 30, q.32), il Pontas (L. 3 *de Matr.* c.II, n. 5), il Bosco (*de Matr.* dec. II, sect. 8, concl. 9), ed altri; considerando 1.° Che così fatte condizioni non si trovano annoverate fra quelle, che per diritto annullano il matrimonio. 2.° Che il diritto e l'obbligo all'uso del matrimonio non sono della sostanza di esso, contraendosi col solo consenso (leg. *Nuptias* 30 *ff. de R. J.*). 3.° Che gli sposi possono contrarre il matrimonio con la intenzione di osservare la castità, o di entrare in una religione prima della consumazione di esso (cap. *Commissum* 16, *hoc. tit.*), e quindi possono ciò stabilire come condizione. 4.° Che la essenza del matrimonio è costituita dallo scambievole dominio de' corpi, il quale sussiste senza l'usufrutto. Ma sonovi poi non pochi autori, i quali diversamente opinano, come si rileva dal Liguori (L. VI, n, 895).

Ma è poi lecito contrarre matrimonio condizionato?—Diciamo col Roncaglia (L.c.reg. in prax: 2), col De Liguori (VI, n. 892), con lo Scavini (L. 3, n. 866), col Del Vecchio (V. 2, n. 911), che il contrarre sotto condizione è gravemente illecito, specialmente se la condizione riguarda il futuro, tra perchè forti inconvenienti e difficoltà potrebbero in seguito occorrere contro la validità del matrimonio, e perchè così fatti matrimonii sono sempre origine d' incertezze, d'inquietudini e di contese. Potrebbe scusar da peccato solamente una causa giusta ed urgentissima, la quale però dee sempre esser tale dal Vescovo riconosciuta ed approvata (Schulte *Del dritto matrimoniale*).

Al 2.° Le condizioni, che vogliansi appor-

(1) Affinchè una condizione possibile ed onesta di un futuro contingente abbia forza di sospendere il valore del matrimonio, bisogna 1.° che sia apposta nello stesso contratto del matrimonio. 2.° Che non si sia receduto dalla condizione; la quale si presume del tutto rimessa pel libero uso del matrimonio (*Tex.* l. 7 *de cond.* —Sanchez *de matr.* disp. 8, n. 25). 3.° Che la condizione non sia contraria alla sostanza del matrimonio; ed in questo ultimo caso non solo sospenderebbe il consenso, ma anche lo toglierebbe, e quindi il matrimonio sarebbe nullo.

re al matrimonio non si reputano altrimenti tali, se non vengono espresse alla presenza del Parroco e de' testimonii. Che se per avventura gli sposi avessero fra loro convenuto, anche con documenti, di voler contrarre con una qualsiasi condizione, e poi non l'avessero manifestata al Parroco e ai testimonii, il matrimonio dee ritenersi puro e valido (Rot. *inter impressas apud Ursayam* t.2, *de Miscellan.* dec. 37, n. 10;—*et in Varsavien. Matrimonii*, 26 *iun.* 1747 *coram Eminentiss. Bussio*). La Chiesa, per chiudere le vie a tanti disordini, che potrebbero insorgere, ritiene sempre puro e valido il consenso interno, quando il rito esterno del matrimonio siesi compiuto a norma de' canoni, e però non dà fede alle asserzioni, anche giurate, di chi protestasse di aver dato il consenso fintamente o condizionatamente (Inn. III. cap. *Per tuas*, 10 *de probat.*— e cap. *Cum a nobis*): e, come dice S.Tommaso, *Ecclesia eum compellit ad standum matrimonium* (Suppl. q. 45, a.4;—e S. Alfonso 6, n. 908 e 1113).— Quindi la mentale condizione *Se lo sposo s' indurrà di celebrare civilmente*, che nel caso ha aggiunto Rufina al suo consenso esterno, celebrando il matrimonio con Tullio, è da reputarsi come non apposta (1). Non però di meno ella ha gravemente peccato (se pure non le sia di scusa la ignoranza) contro la verità, dando esternamente un consenso determinato, che mentalmente lo intendea condizionato; contro la Religione, violando la santità del Sacramento; e contro la giustizia ingannando l'altro coniuge in cosa scambievolmente promessa.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

(1) Il coniuge, che asserisse di avere fintamente dato il suo consenso, è obbligato di astenersi *a debito petendo* sino a quando non abbia rinnovato il vero consenso, il che può fare senza renderne consapevole il coniuge innocente (D. Thom. Suppl. q. 47, a. 41).

Soluzione del 24.° Caso Liturgico

Ippolito sacerdote non ha costume di recitare, prima della Messa, le preci dell' apparecchio poste nel Messale: nè di lavarsi bene le mani, contento di astergere le sole dita.

Si chiede: Che è da dire della condotta d'Ippolito?

Il sacerdote, che si dispone a celebrare il S. Sacrificio dell'altare, dee innanzi tutto raccogliersi per qualche tempo nella orazione: *Sacerdos celebraturus Missam... orationi aliquantulum vacet*, dice la Rubrica del Messale (P. 2, tit. I, n. 1). Ma, quantunque essa medesima additi parte dell'apparecchio nell'antifona *Ne reminiscaris etc.* coi cinque salmi e colle preci seguenti, come son registrate nel messale (Rub. miss. ib.; e Coerem. Episc. I. 2, c. 8, n. 7), pur tuttavia, esprimendosi la rubrica con le parole *pro opportunitate dicat*, che valgono come dicesse *a comodità* del celebrante, è comune sentenza non essere obbligo preciso recitare coteste preci; potendosi compiere altresì il dovere dell' apparecchio con altre orazioni a scelta del sacerdote (1). Non però di meno ei sarà sempre lodevole preferire le preghiere indicateci dalla Chiesa o qualsivoglia altra particolare divozione (2).

(1) Il Surio attribuisce al Papa S. Celestino l. la prescrizione della recita di tali salmi, corrispondenti a ciascuno de'sentimenti del corpo, per la preparazione della messa. Ma l' Almalazio (*De eccl. offic.* lib. 3, c. 5), e Walfredo Strabone (*De reb. eccl.* c. 22) intendono questo decreto di S. Celestino, per le antifone all'introito della messa. Il Card. Bona tratta distesamente questo argomento nella sua Opera *Rerum. liturg.* (lib. 2, c. 3.).

Ma non dee il Sacerdote, che si apparecchia al S. Sacrificio, tralasciare quella divota preghiera, proposta dal Pontefice Gregorio XIII *Ego volo celebrare missam...* alla quale vanno annesse 50 anni d' indulgenza, e con la quale può egli agevolmente compiere l'uno e l'altro *Memento*, e con ordine ricordare quelle persone per cui intende pregare.

(2) Convengono generalmente i dottori, che quantunque le speciali orazioni proposte ne

Fatto l'apparecchio, e ordinato il Messale, rubrica comanda che il celebrante lavi le iani, *lavat manus*, dicendo la orazione: *Domine etc.* (Rub. miss. P.2, t. 8, n.3, ter. Epis. l. 2, c. 8, n. 9 e 10). Dunque non no le sole dita, che deonsi astergere pria della Messa, ma sì interamente le mani. la Rubrica col *lavat manus* avesse voto intendere la sola astersione delle dita, avrebbe apertamente dichiarato, come ha tto nella prescrizione al *Lavabo*, dicendo *avat manus; id est extremitates digitorum policis et indicis, dicens psalmum Lavabo* (P. 2, tit. 7, n. 6) (1). Questa lavanda elle mani poi è indispensabile per diritto naurale; e, omettendola, si pecca contro il spetto dovuto al Sagramento; o mortalmente o venialmente, secondo il grado di negligenza e di sudiciume (2). E questa la comune sentenza de'dottori e rubricisti (Roncaglia Quaest. 1, r. 2; — Continuatore del Tournely, c, q, art. 2, sect. 8;—S. Alfonso VI, n. 409;—Berardi *Prax.* n. 631 ecc).

Dal già detto torna chiaro, che Ippolito sacerdote farebbe cosa degnissima di lode, recitando, prima della messa, le preci dell'apparecchio poste nel messale, ma non ha obbligo di farlo; ha l'obbligo bensì di premettere alla celebrazione l'apparecchio, che potrà fare eziandio con altre orazioni, che non sono quelle insinuate dalla rubrica. Non opera poi secondo le prescrizioni della Chiesa, tenendosi solamente pago, pria della messa, di astergere le sole dita, e non lavarsi bene le mani. Però egli debbe in questo riformare la sua condotta.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

---

nessale per la preparazione alla messa, e pel endimento di grazie non sieno di obbligo, pure i Sacerdoti, che abitualmente celebrano senza apparecchio e ringraziamento, non vanno esenti da colpa grave. Le parole della Rubrica: *Sacerdos celebraturus aliquantulum orationi vacet*, sono precettive (S. Alf. VI, n. 410; e *Prax.* n. 156.—Matteucci *Man. Sacr. Coer.*—Autiero, *Espos. dogm. del Sacr. della Messa*;—Berardi *Prax.* n. 632,—Del Vecchio, 2, n. 567 ecc. ecc.).

(1) La lavanda delle mani, che fa il sacerdote prima della celebrazione della messa, significa la mondezza esteriore, che è richiesta alla riverenza dovuta al gran mistero, che si accinge a trattare. Questa esteriore mondezza poi è simbolo della purità dell'anima, che dee avere ogni sacerdote, che si appressa al tremendo sacrificio. L'astersione poi delle dita, che fa al *lavabo* significa la mondezza da qualunque lievissimo peccato: *Extremitatum ablutio significat emundationem etiam a minimis peccatis* (Div. Th. q. 8, part. 3, a. 5).

(2) Antichissimo è il costume, che i Sacerdoti lavino le mani prima della Messa. Il Crisostomo, argomentando quanto fosse enorme peccato dire la messa con anima impura, se eppure si osasse di celebrarla senza pria lavarsi le mani, dice. « Non audes Sacram Victimam illotis manibus attrectare, etiamsi mille necessitatibus premaris, ne igitur illota accedas anima. Hoc enim multo, quam illud, est gravius, et acerbius supplicium importat » (Hom. 20 *de Simpl.* n. 7.)—Anzi non pure i sacerdoti ma gli antichi cristiani non entravano nelle chiese, senza prima lavarsi le mani. Ed il Severano (*Mem. sacre*, p. 62) osserva, che quando essi cominciarono a edificare le chiese, negli atrii di queste vi facevano un fonte, dove, prima di entrare nella casa del Signore, lavavano le mani, imitando in ciò il rito degli ebrei, che praticavano lo stesso in quel fonte di bronzo che era nell'atrio antico; tra l'altare e il tabernacolo nel tempio di Gerusalemme. Onde il medesimo Padre rimprovera alcuni cristiani de'suoi tempi, i quali: *Ingressuri templum manus lavant, non autem corda* (Hom. 72). — Di così fatti costumi de'cristiani antichi, di lavarsi le mani pria di entrare nelle chiese, ne parlano Eusebio (lib. 10, c. 14), Papa S. Clemente (lib. 8, *Const.* c. 38), Tertulliano (*De Orat*), S. Giov. Crisostomo (Hom. 52), e più diffusamente il P. Lupi (Diss. t. 1); il Giorgi (lib.1, c. 10), ed il Martene (*De Antiq. Eccl. ritib.* lib. 1, c.4.art. 12). Però, argomenta Benedetto XIV (*Sacrif. della Messa* c. 5) « Se non entravano i laici nelle chiese, se non dopo essersi lavate le mani, con molto maggior ragione nè si accostavano, nè si accostano i Sacerdoti all'Altare, per dire la messa, senza pria essersi lavate le mani. »

PROPOSTA DEL 26.° CASO MORALE

Fabrizio e Domitilla, dopo aver compiuto l'atto civile, domandano al parroco Timoteo di sposare innanzi alla Chiesa. Timoteo però, prima di benedir quelle nozze, viene in cognizione di un impedimento civile, occulto fra i detti sposi, che non fu manifestato all'autorità civile. Chiede perciò:

Come deve regolarsi in tal frangente?

PROPOSTA DEL 26.° CASO LITURGICO

Nella Chiesa B. è costume che il *Passio* nella Settimana Maggiore si canti dal Sacerdote nel presbitero, dal Diacono sul pulpito, e da cantori laici dal luogo dell'organo,

Si chiede:

1.° Come deve cantarsi il *Passio*, giusta la rubrica?

2.° Che deve dirsi della cennata consuetudine?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Legato ad un convento di già soppresso.—Un legato ad un convento fatto per il tempo che il convento stesso dimori in un comune è un legato a termine, cessa quindi con la cessazione della dimora del convento nel comune e ciò accade appunto colla soppressione, per il che il legato della detta forma non può devolversi al fondo del culto come succeduto al convento (Cassaz. di Roma, Sent 11. dic. 1882.—Monit. del Contez. anno 1884 Par. II. p. 17).

Diminuzione di rendita dopo la liquida definitiva—Una semplice diminuzione nella produzione dei frutti,o nella riscossione delle rendite, non altera,qualunque ne sia la causa, l'originaria consistenza del patrimonio, e però non autorizza a mutare le basi della liquidazione degli assegni regolarmente e definitivamente eseguita (Cassaz. di Roma, Sent. 6 Lug. 1883.—Fondo per Culto e Canonici della ex Collegiata di S. Angelo all'Esca—Monit. del Contenz. l. c. pag. 17).

Donazione del giuspatronato senza venia dell'Ordinario—La donazione del giuspatronato non ha alcuna efficacia nè come trasmissione di diritto,nè come abdicazione di possesso, se non è stata sanzionata dal beneplacito dell'Ordinario (Cassaz. di Roma, Sent. 5 Mar. 1883—Tozzoni e Mambrini.—Monit. del Contenz. l. c. pag. 21).

Edifizii monastici alienati dai comuni e dalle provincie.—I Comuni e le provincie possono essere autorizzati nei modi ordinati ad alienare gli edifizii monastici loro concessi a sensi dell'art. 20 della legge 7 Luglio 1866, allorchè ne sia dimostrata la necessità. Però il prezzo della vendita deve essere integralmente impiegato nello scopo prefinito dallo stesso articolo, e non può quindi esser gravato di canoni, nè distratto, anche solo in parte, per altri usi. (Consiglio di Stato 21 Aprile 1883).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Maggio 1884)

Concistori Pontificii—Il dì 27 marzo 1884 il S. Padre ha tenuto pubblico Concistoro per dare il Cappello cardinalizio all'E.mo e R.mo Sig. Card. Guglielmo Sanfelice: la qual funzione si è compiuta con tutte le solennità consuete, e durante la quale l'avvocato concistoriale Mons. Filippo Ralli ha perorato per la prima volta la causa di beatificazione della Ven.Serva di Dio Suor Maria Geltrude Salandri romana.

Terminato il Concistoro pubblico, ha avuto luogo nell'Aula solita il Concistoro Segreto, in cui il Santo Padre, dopo chiusa la bocca, giusta il costume, all'E. e R.mo signor Cardinale Sanfelice, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Cattedrale di Cadice per Monsig. Vincenzo Carlo y Valero, traslato dalla Sede di Santander.

Chiese Cattedrali di La Rochelle, per Monsig. Pietro Maria Stefano Gustavo Ardin, traslato dalla Sede di Gap.

Chiesa Cattedrale di Amiens, per Mons. Giov. Battista Simone Iacquenet, traslato dalla sede di Gap.

Chiesa Cattedrale unite di Calahorra e Calzada, per Monsig. Antonio Maria Cuscajares y Azara, traslato dalla Chiesa titolare di Dora, e dal Priorato in Ciudad Reale degli Ordini Militari di Spagna riuniti.

Chiesa Cattedrale di Angola, per Mons, Antonio Tommaso da Silva Leitao e Castro traslato dalla Chiesa titolare Vescovile di Licopoli e dalla prelatura di Monzambico.

Chiesa Cattedrale di Gap, pel R. D. Giovanni Leone Gouzot, Diocesano di Perigueux, Canonico-Arciprete in quella Cattedrale.

Chiesa Cattedrale di Orano, pel R. D. Natale Vittore Goussail, Diocesano di Montauban, Parroco nella Diocesi di Costantina.

Chiesa Cattedrale di Santander, pel R.

D. Vincenzo Giacemo Sanchez y Castro Canonico Lettorale di Lèon.

Chiesa Cattedrale di Oviedo pel R. P. Fr. Raimondo Martinez y Vigil, dell'Ordine de' Predicatori.

Chiesa Cattedrale di S. Giacomo di Capo Verde, pel R.D. Gioacchino Augusto de Barros, parroco di San. Salvatore di Tarqueda nell' Arcidiocesi di Braga.

Chiesa Cattedrale di Namur, pel R. D. Edoardo Giuseppe Bèlin, Canonico-Decano della Cattedrale di Tournay, Vicario di quel Vescovo, e Visitatore delle Case religiose.

Chiesa Cattedrale di Cordova in Argentina, pel R. P. Fr. Giovanni da Capistrano, nel secolo Giuseppe Polonio Tissera, in Buenos Aires Ministro Provinciale de'Minori Osservanti, Segretario Generale della Diocesi di Salta, Teologo al Concilio Vaticano di qnel Vescovo Esaminatore, e Giudice Sinodale di Cordova.

Chiesa titolare Vescovile di Lero, pel R. D. Crescenzo Carrilo y Ancona, diocesano di Merida, ivi Provisore e Vicario Generale, Rettore e Professore di Filosofia in quel Seminario diocesano, deputato Coadiutore con futura successione di Monsig. Leandro Rodriguez della Gala, Vescovo di Iucatan in Messico.

Chiesa titolare Vescovile di Danaba, pel R. P. Fr. Mariano Markovic, Arcidiocesano di Vrhbosna, dell'Ordinie dei Minori Osservanti di S. Francesco, Parroco in Dolac sobborgo di Tranvnik, deputato Amministratore Apostolico della Chiesa Cattedrale di Banjaluca nella Bosnia, eretta da Sua Santità.

Chiesa titolare Vescocile di Anastasiopoli, pel R. D. Carlo Sehwarz, Canonico nella Metropolitana di Praga, Convisitatore e Consigliere in quella Curia Arcivescovile, deputato Ausiliare dell'E.mo e R.mo signor Cardinale Federico Giuseppe Schwarzenberg, Arcivescovo di Praga.

Chiesa titolare Vescovile di Filomelia, pel R. D. Stefano Neszveda, Abate Canonico Lettore nella Cattedrale di Vaccia, Esaminatore pro-Sinodale e Vicario Generale di quella Diocesi, deputato Ausiliare di Monsig. Antonio Giuseppe Peitler, Vescovo di Vaccia.

Chiesa titolare Vescovile di Tabarca, pel R. P. Fr. Bernardino di Milia, Arcidiocesano di Conza dell'Ordine dei Minori Cappuccini, già Amministratore della Delegazione Apostolica in S. Domingo e di quel Vicariato, deputato Delegato Apostolico della stessa Arcidiocesi.

Chiesa titolare Vescovile di Filadelfia, pel R. D. Enrico Giuseppe Read da Silva, Canonico Cantore in Leanda, eletto Prelato di Monzambico.

Ha poi Sua Santità notificata la elezione della seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Cirra, per Mons. Nicola Adames, Vescovo rinunziatario di Luxemburg.

Chiesa titolare Arcivescovile di Salamina, per Monsig. Patrizio Giovanni Ryan, Coadiutore con futura successione di Monsig. Pietro Riccardo Kenrick, Arcivesccvo di S. Luigi negli Stati Uniti di America, traslato dalla Chiesa titolare di Tricomia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Sirace, per Monsig. Adamo Claesseus, traslato dalla Chiesa titolare di Tranopoli.

Chiesa Metropolitana di Sydney nella nuova Galles, per Monsig. Patrizio Francesco Moran, traslato dalla Sede di Ossory.

Chiesa Metropolitana di Nuova Orleans nella Luigiana, per Monsignor Francesco Saverio Legay, traslato dalla Chiesa titolare di Ginopoli.

Chiesa titolare Arcivescovile di Amida, pel R. D. Beniamino Cavicchioni, eletto Delegato Apostolico nelle Repubbliche dell'Equatore, Bolivia e Perù.

Chiesa titolare Vescovile di Ioppe, per Monsig. Eugenio O'Connell, Vescovo rinunziatario di Grass-Valley.

Chiesa Cattedrale di Mobile, nell'Alabama, per Monsig. Domenico Manucy, traslato dalla Chiesa titolare di Dulma.

Chiesa Cattedrale di Harlem, nell'Olanda, pel R. D. Gaspare Bottmann, Canonico Teologo, e Preside del Gran Seminario.

Chiesa Cattedrale di Hamilton nel Canadà, pel R. P. Maestro Giacomo Giuseppe Carbery, Socio del P. Generale dell' Ordine dei Predicatori.

Chiesa Cattedrale di Luxemburg, nel Gran Ducato omonimo, pel R. D. Giovanni Koppes, Parroco ad Esch-Sur l'Alzette.

Chiesa Cattedrale di Budweis, in Boemia, pel R. D. Francesco di Paola dei Conti di Shönborn, Cameriere Segreto soprannumerario di Sua Santità.

Chiesa Cattedrale di Ballarat, nell'Australia, pel R. D. Giacomo Moore, Vicario Capitolare.

Chiesa titolare Vescovile di Cissamo, pel R. P. Adriano Rouger, della Congregazione della Missione, Vicario Apostolico del Kiang-si Meridionale in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Bodona, pel R. P. Rodolfo de Courmont, della Congregazione dello Spirito Santo e Sacro Cuore di Maria, Vicario Apostolico del Zanzibar.

Chiesa titolare Vescovile di Colofonia, pel R. P. Francesco Saverio Riehl, della Congregazione dello Spirito Santo, e Sacro Cuore di Maria, Vicario Apostolico della Senegambia.

Chiesa titolare Vescovile di Abdera, pel R. P. Alfonso De Voss, della Congregazione Belga del Cuore Immacolato di Maria, Vicario Apostolico della Mongolia Occiduo-Meridion.

Chiesa titolare Vescovile di Eleutero-

poli, pel R. P. Teodoro Ermanno Rutsés, della Congregazione Belga del Cuore Immacolato di Maria, Vicario Apostolico della Mongolia Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Rosalia, pel R. P. Andrea Chincon, dei Predicatori, Vicario Apostolico di Emoy in Cina, recentemente eretto da Sua Santità.

Chiesa titolare Vescovile di Gerocesarea, pel R. P. Francesco Saverio Van-Camelbeke, della Società per le Missioni Estere di Parigi, Vicario Apostolico della Cocincina Orientale.

Chiesa titolare Vescovile di Fussula, pel R. P. Paolo Maria Reynaud, della Missione, Vicario Apostolico di Tche-Kiang in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Canea, pel R. D. Nicola Donnelly, Canonico e Parroco in Dublino, deputato Ausiliare dell' Emo e Rmo signor Cardinale Edoardo Mac - Cabe, Arcivescovo di Dublino.

Quindi il Santo Padre ha aperta, giusta il costume, la bocca all' Emo e Rmo signor Cardinale Sanfelice.

Di poi si è fatta a Sua Beatitudine l' istanza del Sacro Pallio per le Chiese Metropolitane di Tours, Rouen, Monreale, Malines, Manfredonia, proposte nel Concistoro Segreto del 24 marzo, e per le Metropolitane di Sydney e Nuova Orleans.

Finalmente Sua Santità ha posto l' anello Cardinalizio al novello Porporato, e gli ha assegnato il titolo Presbiterale di S. Clemente.

Ritornata Sua Santità nei suoi appartamenti, ha ricevuto privatamente il novello Porporato.

La Santità di Nostro Signore si è benignamente degnata con biglietto della Segreteria di Stato, in data di 27 marzo, di assegnare all' Emo e Rmo signor Cardinale Guglielmo Sanfelice, Arcivescovo di Napoli, le seguenti Congregazioni ecclesiastiche : *SS. Riti, Concilio, Indulgenze e SS. Reliquie, Cerimoniale.*

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha largito all'Istituto degli Artigianelli a S. Giuseppe L. 4 mila, alla Pia Opera di Ponte Rotto L. 2 mila, e pei Sacerdoti poveri L. 10 mila. – Nella Chiesa di S. Alfonso all'Esquilino ha avuto luogo la cerimonia dell'abiura di Madama Templetomstrong. Il Card. Hohenlohe amministrò alla nuova convertita i Sacramenti della Confermazione e della Eucaristia.—Un'altra conversione di una protestante alla fede cattolica venne annunziata dalla *Voce della verità*. Mons. Biffoli, già parroco di S. Marcello, ebbe la consolazione di accogliere l'abiura e la confessione di una inglese già presso a morire, e di vederla spirare nel bacio del Signore. — Il Capitolo Generale dell' Ordine dei Cappuccini ha testè eletto in Roma il nuovo Superiore Generale nella persona del R.mo P. Bernardo che occupava la carica di Provinciale in Isvizzera.—È morto in Chieri nella Casa dei Gesuiti P. Francesco Pellico, fratello di Silvio di anni 82.—Sono morti: Mons. Angelo Pianori vescovo di Faenza, e Mons. Giovanni de Leiis, Vescovo di Bressanone nel Tirolo italiano.

È stata consacrata la Cattedrale di Bukarest eretta da quell'Arciv. Mons. Paoli; è costata un milione. Il S. Padre vi contribuì per L. 20 mila, e molti Sovrani con la loro munificenza.—Dalle relazioni dell'Assemblea dell'Opera delle scuole cristiane in Francia si ricava che i cattolici parigini hanno eretto 193 scuole, con 68 mila alunni, e con la spesa di dodici milioni e centomila franchi dal 1879 in poi, cioè, dalla promulgazione della iniqua legge sull'insegnamento laico.—In Wilna quel governatore ha imposto al Vescovo ed al parroco di predicare in lingua russa; ha licenziato tutti gl'impiegati di origine polacca e soppressi tutti i giornali nazionali.—Il numero delle Chiese cattoliche in Inghilterra e nella Scozia è ora di 56. Nella Diocesi di Westminster sono 17 conventi di uomini e 42 di donne. In quella di Sautwark, che comprende una parte della città di Londra, sono 82 conventi di uomini e 52 case di donne.—Negli Stati Uniti progredisce pure il cattolicismo. In New Jork si contano 162 chiese, 49 cappelle, 380 preti, e 600 mila cattolici.—È morto Mons. Guglielmo Bonange Vescovo di Langres in Francia.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii

IV. Andrien Funerum et emolumentorum—8 Mar. 1884—Fra i parroci della città di Andria e il Capitolo Cattedrale sursero molteplici quistioni circa l'esequie e i funerali, in cui veniva invitato il Capitolo. Concordatisi amichevolmente sulle altre, rimase solo a risolversi la quistione dell'orario per l'esequie, pretendendosi il dritto di determinarlo sì dai parroci, sì dal Capitolo.

Si fè ricorso alla S. C.; la quale il dì 8 mar. 1884 tolse a dirimere la quistione: *An et quomodo providendum sit relate ad horam, emolumenta ac universam rationem ducendi funera in casu.*—E risolse:—*Reformato dubio*: *An et quomodo providendum sit quoad horae designationem in casu. Affirmative favore parochorum; tamen parochi curent consulere, quantum fieri potest, Capituli commoditati.*

Si raccolga:—a) Il dritto dei funerali è così proprio dei parroci, che questi ne hanno *intentionem fundatam in iure* (Maschat *de sepult.* q. 5, n. 12—Ferraris *Sepultura, n. 20*—Barbosa *de off. et pot. parochi, c. 26, n. 20*).—b) Quand'anche si sia eletta la sepoltura presso i Regolari, questi non possono levare il cadavere senza l'intesa e la presenza del parroco. Solo se il parroco si ricusi d'intervenire, possono i regolari procedere senza di esso. (*Const. X Conc. Later.*—Reiffenst. *tit. de sepult., n. 34*—Barbosa, *l. c. n. 66*—Ferraris *l. c.*—S. C. C. 20 dec. *in Callien*).—c) Anche al parroco del defunto spetta determinar le vie, per le quali deve procedersi nelle esequie (Vecchiotti, l. 2, c. 5, § 62).—d) Da tutto ciò si deduce che il parroco ha diritto altresì a determinare l'orario per le esequie.—e) Nondimeno al Capitolo Cattedrale devesi altresì nei funerali il posto di onore, e nelle esequie sotto la sua croce tutti debbono procedere (Monacelli *L. 1, t. 2, for. 6, n. 37*—Ferraris v. *Crux*, n. 14—S. C. C. 22 apr. 1882 *in Alatrina.*)—f) Perciò sapientemente la S. C. nel caso ha definito, che quantunque il diritto dell'orario spetti a' parroci, pur questi nel determinarlo debbono aver presente il comodo del Capitolo.

II. Ex Sacra Congr. Episcoporum et Regularium

I. Venetiarum. Laudi (1) super solutione, cessione fundi, aliisque praestationibus — 27 Apr. 1883 — Domenico N. tormentò per più anni il sacerdote Pietro suo fratello, volendo invadere l'asse patrimoniale di costui. Avendo toccata sentenza avversa presso i tribunali civili, ricorse agli ecclesiastici, e fe' capo all'Ordinario ch'era il Vescovo di Concordia, il quale commise a due Arcipreti, Giovanni e Francesco, lo studio e la definizione della lite. Non erano chiare le attribuzioni di questi giudici. Pietro li aveva come mediatori: essi invece sentenziarono come arbitri, e sentenziarono contro di Pietro, imponendogli obblighi gravissimi, e sollecitando la Curia Vesco-

(1) La sentenza di un compromesso o di un arbitrato con barbara parola si appella *Laudum.*

vile, perchè lo costringesse con censure ad ottemperare alla sentenza. La Curia richiamò a sè il giudizio, ed istruito il processo nelle forme, il dì 3 settembre 1880 emanò la sentenza, con cui rigettò la petizione di Domenico N. come destituita di base e di pruova giuridica. Domenico alla sua volta appellò al Metropolitano di Venezia, il quale il dì 17 dicembre 1881 confermò la sentenza della Curia di Concordia. Non disanimato, volle ricorrere alla S. Sede.

La S. C., discussa accuratamente la quistione, il dì 27 aprile 1883 al dubbio: *An confirmanda vel revocanda sit sententia Curiae Patriarchalis Venetiarum*—rispose: *Sententiam Curiae Patriarchalis esse confirmandam et amplius.*

Si raccolga: — a) L'arbitrato s'istituisce per atto pubblico o per privata scrittura; e dev'essere accettato dagli arbitri (Regul. Greg. XVI, Tit. VII; § 1749, 1754). — b) L'arbitrato verbale, secondo gli autori recenti, potrebbe valere, ma deve potersi provare giuridicamente. (Ancharan. *Cons. 261*, Alexandr. *Cons. 84*, lib. 5 etc.).—c) Devono inoltre le controversie determinarsi accuratamente, sia in iscritto, sia con parole, con modi chiari e precisi (L. *non distinguemus* 32, § 15 et § 21 ff. de receptis et cap. *cum dilectus* de arbitr.).—d) Devesi di più stabilire il tempo, fino al quale gli arbitri possono proferire la sentenza, e dichiarare se tal sentenza debbasi considerare come irrevocabile, con la formola: *remota quacumque appellatione.*—e) Nel caso, nessuna di queste condizioni fu osservata. Perciò, le sentenze delle due Curie, confermate dalla S. C., non toccando il merito della quistione (già decisa dai tribunali civili), rigettano la petizione di Domenico, dal perchè non era valido il giudizio degli arbitri.

II. Ripana. Iurium parochialium. 27 Apr. 1883 — In Grottammare trovasi una sola parrocchia dedicata a S. Giov. Battista. Nel 1785 vi si aggiunse un'altra Chiesa, dedicata a S. Pio V, con un vicario curato, cui fu attribuita una congrua di sc. 50 e la metà degli emolumenti di stola.—Avvenne che il Marchese L. dispose per testamento che il suo cadavero *more pauperum* fosse portato, senza pompa, nella Chiesa di S. Pio. Venuto a morte, così fu fatto. Se non che agli eredi piacque di far celebrare in detta Chiesa un solenne funerale nel 30°, e questo fu causa di discordie tra il parroco e il vicario, volendo ciascuno celebrarlo senza l'intervenuto dell'altro. La Curia, per sopire la quistione, diè facoltà al vicario di fare il funerale a nome e per delegazione del Vescovo, e insieme ordinò che amendue le parti presentassero le loro deduzioni circa le relazioni tra il parroco, e il vicario. Compiute le quali cose, il Vescovo sentenziò spettare al parroco, come unico parroco del luogo, il dritto di fare i funerali anche nella Chiesa di S. Pio V, la quale non essendo indipendente, nè esente, ma impropriamente filiale e succursale, appartiene alla piena giurisdizione del parroco.

Da questa sentenza il Vicario mosse appello alla S. C. de' VV. e RR. il dì 7 febbraio 1881: ma essendo corso un anno e più senza che avesse curato il proseguimento della causa, il parroco di S. Giovanni domandò che l'appello fosse dichiarato perento, o almeno che venisse confermata la sentenza della Curia.

La S. C., proposti i dubbii:—*I An locum sit peremptioni appellationis in casu*—*II An et quomodo confirmanda, vel infirmanda sit sententia Curiae Episcopali in casu* — il dì 27 aprile 1883 definì: *Ad I*

Providebitur in secundo.—Ad II Resolutionem Curiae Episcopalis esse confirmandam.

Corollarii :—a) Il dritto di appello si perime quando per negligenza l'appellante faccia passare un anno, senza proseguire negli atti. Così parla l'Huth (*Ius Canon., tit. 28 de appell., resp. 4*): « Annus incipit decurrere a die interpositae appellationis. Intra id temporis, si appellans, iusto impedimento cessante, appellationem suam non fuerit prosecutus, deserta censebitur ; ita tamen de appellatione introducta, sed non continuata, pronuntiet iudex ad quem » (v. Clement. 3 *de appell.*).—b) Questa legge nondimeno vuolsi interpretare non sempre strettamente, ma secondo i principii di equità, quando ci sia una giusta causa, massime quando sin dal principio non fu osservata una forma stretta di giudizio (S. C. EE. et RR. 13 iun. 1876 *in Viterbien*). Perciò la S. C. non ha voluto rispondere al primo quesito.—c) Si vuol distinguere un vicario temporaneo ed *ad nutum* da un vicario perpetuo : il primo è dipendente dal parroco, il secondo può bene paragonarsi ad un parroco.—d) Perchè un vicario si possa reputare perpetuo, occorre la precedente erezione del vicariato (Leurenius *For. Eccles., p. 1, q. 115*). Dove questa non ha avuto luogo, neppur la presentazione del Municipio e la istituzione del Vescovo può renderlo tale. In questo caso si dirà solo ministro e coadiutore del parroco (Card. De Luca *de Paroch., disc. 33, n. 11*).—e) Il parroco ha pieno diritto di celebrare le funzioni parrocchiali nelle chiese dei suoi vicarii o coadiutori.

III. Suessana. Confinium parochialium—23 Sett. 1881 e 16 Febbr. 1883 —Il parroco di S. Gio. Battista in Dioc. di Sessa ricorse al Vescovo contro il parroco di S. Nicola, accusandolo di aver usurpata la giurisdizione di talune famiglie che si appartenevano a lui. Il Vescovo, il dì 4 marzo 1880, in corso di S.ª Visita, emise un decreto, con cui non solo le famiglie controverse, ma un intero vico soggettò alla giurisdizione del parroco di S. Nicola. Il costui competitore protestò subito di non voler accogliere il decreto vescovile, perchè emanato *extra formam iuris* e con suo pregiudizio ; e non avendo conseguito l' intento, fè intendere con acri parole di ricorrere all'autorità civile. Allora il Vescovo gli minacciò la sospensione.

Essendo morto il detto Vescovo, il parroco di S. Gio. Battista si rivolse alla S. Sede, chiedendo l' annullamento del decreto vescovile. La Curia insistè per l'osservanza di esso, e domandò se quel parroco fosse caduto in censura per l'impedimento da lui posto alla giurisdizione del Vescovo. A questo dubbio la S. C. rispose : *consulat probatos auctores.*

Il dì 15 gennaio 1881 furono rinnovate dal detto parroco le istanze, e il novello Vescovo richiese dalla S. C. qual norma dovesse osservare con detto parroco così in ordine alle censure, come al decreto del 4 marzo 1880.

La S. C., proposto il dubbio : *An et quomodo sustineatur decretum episcopale S. Visitationis 4 martii in casu?* — il dì 23 settembre 1881 rispose : *Dilata : et coadiuventur hinc inde probationes : exhibeantur praesertim acta dismembrationis paroeciae S. Michaelis de anno 1741; nec non primae erectionis et restaurationis paroeciae S. Nicolai, aliaque documenta ad rem facientia.*

Presentati altri documenti, e novelle istanze dalle parti, la S. C. il dì 16 febbraio 1883 tolse a discutere di nuovo il prefato dubbio, e dopo maturo esame definì : *Affirmative : et pro nunc sustineri decretum Episcopi*

diei 4 martii 1880, et ad mentem: mens est ut Episcopus utatur respectivis vocationibus pro constituendis, stabili ratione, paroeciarum finibus.

Si raccolga:—a) Nello smembramento delle parrocchie e nel concorso alle chiese parrocchiali, contro il decreto del Vescovo, si dà solo l'appello *in devolutivo*, non *in suspensivo;* e però non si può sospendere l'effetto dei decreti, per non recarsi pregiudizio alla cura delle anime (De Luca, *disc. 35, de iudiciis, n. 53*).—b) Contro i decreti del Vescovo in S. Visita si dà l'appello solo *in devolutivo* quando si tratti della correzione dei costumi e di altre provviste estragiudiziali, le quali si debbono far dal Vescovo senza mora come da un padre. Quando poi si tratti di decisioni in forma giudiziale e di quelle cose che ammettono dilazione, allora si dà il ricorso *in devolutivo et in suspensivo.* (De Luca in *Conc. Trid. disc. 5, u. 5 et 6*).—c) Nelle vacanze il Vescovo può, senza reclami delle parti, stabilir meglio i confini delle parrocchie.—d) La S. C. nulla ha voluto definire nel caso circa la censura incorsa dal parroco di S. Giovanni, tacitamente rimandando agli autori approvati.

IV. **Bambergen seu Herbipolen. Praecepti et suspensionis**—17 Agosto 1883—Antonio, parroco nella Dioc. di Wurzburg, nel 1872 prese al suo servizio una giovane a 27 anni, di nome Caterina. Nata questa da onorati genitori, salvo un solo fallo commesso con un militare, nel resto era di condotta lodevole, così che fu creduta degna in passato di affidarlesi una scuola di arti. Nondimeno alcuni malevoli del municipio non mancarono di rapportare al Vescovo che i fedeli prendevano scandalo del parroco, il quale avea tolto al suo servigio una donna di tal fatta; benchè nulla di male potessero asserire intorno i costumi del parroco. Il Vescovo, dopo aver chiarito i fatti, con decreto del 22 giugno 1877, comandò al parroco di smettere subito quella domestica, della quale egli ben conosceva l'antica colpa. Passarono però ben due anni, e la domestica rimaneva presso il parroco. Di che il Vescovo, il dì 19 luglio 1879, con altro decreto, al precetto aggiunse la pena della sospensione se fra lo spazio di quattro settimane, non licenziasse la donna.

Il parroco contro di questo decreto mosse appello presso la Curia Metropolitana di Bamberga; ed essendo stato respinto da questa, lo avvanzò alla S. Sede, allegando essergli impossibile trovare altra miglior domestica che potesse curare gl'interessi della casa; essere assai rare in quei luoghi domestiche non infette di quel fallo; le donzelle al tutto buone scegliere o il matrimonio e il monastero; esser lui avanzato negli anni e soffrire un'affezione al capo, per cui gli era necessaria quella domestica, la quale avea sempre con lui menata vita corretta; e d'altra parte, licenziandola, cadrebbe in vitupero il suo nome con grave scandalo, e la domestica scapiterebbe di gran lunga nella sua riputazione; nè potrebbesi provvedere altrimenti all'onesto collocamento di lei, essendo egli povero, senza modo di soccorrerla.

La S. C. però discussa maturamente la quistione, al dubbio: *An confirmanda vel infirmanda sit sententia Curiae Archiepiscopalis Bambergensis in casu*— il 17 agosto 1883 rispose: *Sententiam Curiae archiepiscopalis esse confirmandam, et ad mentem: mens est ut scribatur R. P. D. Episcopo Herbipolensi ut de alia parochia provideat parochum, qui tum derelinquere famulam debebit.*

Ed eccone le precipue ragioni:—a) È antica nella Chiesa la legge che i Sacerdoti non debbano aver donne, non solo chiaramente cattive, ma di cui

si possa comechessia *sospettar* male: « Inhibendum est, ut nullus sacerdos foeminas, de quibus *souspicio* potest esse, retineat » (Decretal. Gregor. IX *lib. 3, tit. 2, c. 1.)*—b) Questa legge venne confermata dal Tridentino : « Prohibet sancta Synodus quibuscumque clericis, ne concubinas aut alias mulieres, de quibus potest haberi *suspicio*, in domo, vel extra, retinere, aut cum iis ullam conversationem habere audeant » (*Sess. 25, c. 14 de ref.*)—c) Un ecclesiastico perciò deve subito obbedire al suo Vescovo, quando gl'impone di cacciar via donne siffatte.—d) Nè vale il dire che i ricorsi furono mossi da nemici, imperocchè ai nemici non conviene offerire armi cosi esiziali alla propria riputazione, e a quella del ceto, cui si partiene—e) Falso il sospettar leso il proprio onore con licenziare tali donne: l'onore viene invece tutelato con allontanar da sè chi dava sospetto di male.—f) Giustamente perciò nel caso la S. C. ha confermato l'obbligo al parroco Antonio di espellere la donna; e dippiù ha disposto che fosse collocato egli stesso in altra cura, in cui nulla si potesse sospettare contro di lui.

III. Ex Sacra Congregatione Indicis

Decretum—9 Maggio 1884—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l'approvazione di S. S., le opere seguenti :

Der Venunfstaat nach seinen Rechten und Pflicten, von Fr. Gaspar.—*Latine:* Status rationalis, eiusque iura et obligationes, auctore Fr. Gaspar. Luxemburgi 1883.

Il Vaticano Regio, tarlo superstite della Chiesa Cattolica, per C. M. Curci Firenze, Roma, 1883. *Decr. S. Off. Feria IV. Die 30 Aprilis 1884.*

S. Congr. S. R. U. Inquisitionis

Decretum S. R. U. I. in una Bombaien die 21 Februarii super examine praemittendo conditionatae Baptismatis iterationi.

Q. Utrum, quando post diligentem indagationem de valore Baptismi a Ministro haeretico collati nihil constiterit nisi ministellum baptizantem pertinuisse ad sectam Anglicanam, cuius Rituale validam praescribit materiam et formam, hoc factum sufficiat ad praesumendam baptismi validitatem, ita ut ad licite conferendum batisma conditionatum speciali argomento probari debeat invaliditas baptismi a tali ministello collati, ita ut Sacerdos in tali casu conditionate rebaptizans irregularitatem non incurrat:

R. — In Congretione Generali S. R. et U. Inquisitionis habita coram Eminentissimis et Reverendissimis Dominis S. R. E. Cardinalibus, in rebus fidei generalibus Inquisitoribus, propositis dubiis, iidem Emi. et Rmi Domini, praehabito voto DD. Consultorum, decreverunt respondendum prout sequitur, idest: Detur Decretum in Romana fer. IV. 20 Novembris 1878; quoad irregularitatem vero, iuxta exposita, non fuisse incursam. Decretum autem feriae IV. 20 Novembris 1878 hoc est, scilicet: proposito dubio utrum conferri debeat baptismum sub conditione haereticis, qui ad catholicam fidem convertuntur ex quocumque loco proveniant, et ad quamcumque sectam pertineant.—Eminentissimi responderunt: Negative; sed in conversione haereticorum a quocumque loco vel a quacumque secta venerint, inquirendum est de validitate baptismi, in haeresi suscepti. Instituto igitur in singulis casibus examine, si compertum fuerit, aut nullum aut nulliter collatum fuisse, baptizzandi erunt absolute: si autem pro temporum aut locorum ratione, investigatione peracta nihil sive pro validitate, sive pro invaliditate detegatur, aut adhuc probabile dubium de baptismi validitate supersit, tunc sub conditione secreto baptizentur ; demum si constiterit validum fuisse, recipiendi erunt tantummodo ad abiurationem et professionem fidei.

Sacra Congregatio Concilii

Circa paro chosplures parochias regentes et circa patrimonia clericorum.

Lauclanen et Ortonen

Quum Perillustris ac Rev.mus Archiepiscopus Anxanen et Ortonen Administrator perpetuus D.nus Franciscus Maria Petrarca, acceptis S.mi D. N. Leonis PP. XIII Apostolicis Litteris *In suprema* IV id. iun. dat. S. C. C. proposuisset insequentia dubia:

1. Utrum Parochi, duas aut plures regentes Paroecias, ad duas vel plures Missas pro populo celebrandas diebus in festis teneantur per se aut per alios?

2. Et quatenus per se teneantur, an ipsis ad tramites Constitutionis Bened. PP. XIV *Declarasti Nobis* binandi facoltas fieri possit?

3. An reditus cuiusdam Canonicatus iuris patronatus laicalis et familiae, qui libellas quotannis sexaginta et octo vix attingat, quod tantummodo adhuc Beneficii naturam induat, possit haberi tamquam sufficiens titulus ad sacros et maiores Ordines suscipiendos.

4. Quod si non sufficiat, utrum augeri queat bonis patrimonialibus, vel aliunde et quousque?

Sacra Concilii Congregatio, die 3 februarii 1884, respondit:

Ad 1. Parochum, pruot in casu, teneri sive per se, sive per alium ad tot Missas celebrandas, quot Parochias regit. — Ad 2. Non esse locum facultati Missas iterandi, nisi cum ex cleri deficientia alius Sacerdos non adsit, qui Parochi loco celebrare et applicare possit. — Ad 3. Affirmative usque ad taxae Synodalis complementum.

S. Congr. Indulgentiarum

De Indulgentia quingentorum dierum adnexa calculis Rosarii per Crucigeros benedicti.

Ordinis S. Crucis.

Quum innumerae prope modum quaestiones et dubia Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exhibita fuerint, nomine etiam Archiepiscoporum et Episcoporum de authenticitate Indulgentiae dierum quingentorum, a Leone X Litteris in forma Brevis datis, die 20 Augusti 1516 concessæ et quodammodo confirmatæ a Summis Pontificibus Gregorio XVI et Pio IX, rescriptis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide dierum 13 Julii 1845 et 9 Januarii 1848, quam lucrari dicuntur Christi fideles, quoties in Rosariis Beatae Mariae nuncupatis et benedictis a Magistro Generali Ordinis Sanctae Crucis vel a Sodalibus ejusdem Ordinis, a Magistro Generali ad id specialiter deputatis, orationem dominicam vel salutationem angelicam devote recitaverint, Sacram eadem Congregatio, ut Cristi fidelium tranquillitati prospiceret, rem mature perpendere et absolvere constituit. Qua oblata opportunitate quaesitum etiam est de necessitate recitandi tertiam saltem partèm Rosarii B. M. V. ut indulgentia illa acquiri possit, quemadmodum fortasse innuere videbantur verba, quibus Romani Pontifices praefatas Indulgentias adamussim adnexas Rosariis a Magistro Generali dicti Ordinis benectis concesserunt. Insuper quum plures Sacerdotes, tum a Sanctissimo Domino Nostro Papa, tum a Sacra ipsa Congregatione, privilegium expostulaverint *Rosaria* benedicendi cum applicatione indulgentiae quam ipsis Sodales Crucigeri adnectunt, quaesitum quoque est de huiusmodi precibus exaudiendis, vel respuendis.

Quae omnia sequentibus dubiis propositis complexa sunt:

I.° *Utrum Indulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis oratio dominica, vel salutatio angelica devote dicatur revocanda sit;*

a) *vel uti apocrypha, seu ratione dubiae authenticitatis;*

b) *vel uti indiscreta, seu ratione indiscretae concessionis;*

c) *vel ob alias extrinsecas rationes.*

Et quatenus negative ad omnes 1 dubii partes;

II.° *Utrum eadem Indulgentia rata habenda sit et confirmanda, vel potius dicenda sit ratihabitione et confirmatione non indigere.*

III.° *Utrum pro acquirenda eadem*

Indulgentia necesse sit integrum Rosarium devote recitare.

IV.° *Utrum expediat aliis etiam Sacerdotibus concedi privilegium benedicendi Rosaria cum applicatione Indulgentiae quo gaudent Sodales Crucigeri?*

Et Patres Eminentissimi in Congregatione Generali habita die 11 Martii 1884 in Aedibus Apostolicis Vaticanis rescripserunt :

Ad I. *Negative in omnibus*

Ad II. *Non indigere.*

Ad III. et IV. *Negative.*

Die vero 15 eiusdem mensis et anni, facta ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario relatione, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII Patrum Cardinalium responsiones benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 15 Martii 1884.

AL. *Card.* OREGLIA A S. STEPHANO *Praefectus.*

Franciscus Della Volpe Secretarius.

LETTERA ENCICLICA

Sulla Framassoneria

(Cont:—V. pag.42 di q. P.)

—

Oltre a ciò, per essere l' umana natura infetta dalla colpa di origine, e però più proclive al vizio che alla virtù, non è possibile vivere onestamente senza mortificar le passioni, e sottomettere alla ragione gli appetiti. In questa pugna è bene spesso necessario disprezzare i beni creati, e sottoporsi a molestie e sacrifizi grandissimi, a fine di serbar sempre alla ragione vincitrice il suo impero. Ma i Naturalisti e i Massoni, ripudiando ogni divina rivelazione, negano il peccato originale, e stimano non punto *affievalito* nè *inclinato* al male il libero arbitrio (1). Anzi esagerando le forze e l'eccellenza della natura, e collocando in lei il principio e la norma unica della giustizia, non sanno pur concepire che, a frenarne i moti e moderarne gli appetiti, ci vogliono sforzi continui e somma costanza. E questa è la ragione, per cui vediamo offerte pubblicamente alle passioni tante attrattive: giornali e periodici senza pudore: rappresentazioni teatrali oltre ogni dire disoneste: arti coltivate secondo i principii di uno sfacciato verismo : con raffinate invenzioni promosso il molle e delicato vivere: insomma cercate avidamente tutte le lusinghe capaci di sedurre e addormentare la virtù. Cose altamente riprovevoli, ma pur coerenti ai principii di coloro che tolgono all'uomo la speranza dei beni celesti, e tutta la felicità fanno consistere nelle cose caduche, avvilendola sino alla terra.—Ed a conferma di ciò che abbiam detto può servire un fatto più strano a dirsi, che a credersi. Imperocchè gli uomini scaltriti ed accorti non trovando anime più docilmente servili di quelle già dome e fiaccate dalla tirannide delle passioni, vi fu nella setta Massonica chi disse aperto e propose, doversi con ogni arte ed accorgimento tirare le moltitudini a satollarsi di licenza: così le si avrebbero poi docile stromento ad ogni più audace disegno.

Quanto al consorzio domestico, ecco a un dipresso tutta la dottrina dei Naturalisti. Il matrimonio non è altro che un contratto civile: può legittimamente descindersi a volontà dei contraenti: il potere sul vincolo matrimoniale appartiene allo Stato. Nell'educare i figli non si imponga religione alcuna: cresciuti in età, ciascuno sia libero di scegliersi quella che più gli aggrada. — Ora questi principii i Framassoni li accettano senza riserva : e non pure li accettano, ma studiansi da gran tempo di fare in modo, che passino nei costumi e nell'uso della vita. In molti paesi, che pur si professano cattolici, si hanno giuridicamente per nulli i matrimonii non celebrati nella forma civile : altrove le leggi permettono il divorzio: altrove si fa di tutto, perchè sia quanto prima permesso. Così corresi di gran passo all'intento di snaturare le nozze, riducendole a mutabili e passeggere unioni, da formarsi e da sciogliersi a talento.—Ad impossessarsi altresì dell'educazione dei giovanetti mira con unanima e tenace proposito la setta dei Massoni. Comprendono ben essi, che quell'età tenera e flessibile lasciasi figurare e piegare a loro talento, e però non esserci spediente più opportuno di questo per formare allo Stato cittadini tali, quali essi vagheggiano. Quindi nell'opera di educare e istruire i fanciulli non lasciano ai ministri della Chiesa parte alcuna nè di direzione, nè di vigilanza: e in molti luoghi si è già tanto innanzi, che l'educazione della gioventù è tutta in mano dei laici ; e dall'insegnamento morale ogni idea è sbandita di quei grandissimi e santissimi doveri, che l'uomo congiungono a Dio.

Seguono le massime di scienza sociale. Dove i Naturalisti insegnano, che gli uomini hanno tutti gli stessi diritti, o sono di condizione perfettamente uguali: che niu-

(1) Conc. Trid., sess. VI. *De Iustific.* c. 1.

no uomo è per natura indipendente: che voler gli uomini sottoposti ad altra autorità, da quella in fuori che emana da loro stessi, è tirannia. Quindi il popolo è sovrano: chi comanda, non aver l'autorità di comandare se non per mandato e cencessione del popolo; tantochè a talento di questo egli può, voglia o non voglia, esser deposto. L'origine di tutti i diritti e doveri civili è nel popolo, ovvero nello Stato, che reggasi per altro secondo i nuovi principii di libertà. Lo Stato inoltre dev'essere ateo: tra le varie religioni non esservi ragione di dar la preferenza a veruna: doversi fare di tutte lo stesso conto.

Ora che queste massime piacciano ugualmente ai Framassoni e che su questo tipo e modello vogliano essi foggiati i governi, è cosa notissima, e che non ha bisogno di prova. Egli è un pezzo di fatti, che con quanto hanno di forze e di potere apertamente lavorano per questo, spianando così la via a quei non pochi più audaci di loro, e più avventati nel male, che vagheggiano l'uguaglianza e comunanza di tutti i beni, fatta scomparire dal mondo ogni distinzione di averi e di condizioni sociali.

Da questi brevi cenni si scorge chiaro abbastanza, che sia e che voglia la setta Massonica. I suoi dogmi ripugnano tanto e con tanta evidenza alla ragione, che nulla può esservi di più perverso. Voler distruggere la religione e la Chiesa fondata da Dio stesso, e da lui assicurata di vita immortale, voler dopo ben diciotto secoli risuscitare i costumi e le istituzioni del paganesimo, è insigne follia e sfrontatissima empietà. Nè meno orrenda e intollerabile cosa egli è ripudiare i benefizii largiti per sua bontà da Gesù Cristo non pure agl'individui, ma alle famiglie e agli Stati; benefizii, per giudizio e testimonianza anche di nemici, segnalatissimi. In questo pazzo e feroce proposito pare quasi potersi riconoscere quell'odio implacabile, quella rabbia di vendetta, che contro Gesù Cristo arde nel cuore di Satana.—Similmente l'altra impresa, in cui tanto si travagliano i Massoni, di atterrare i precipui fondamenti della morale, e di farsi complici e cooperatori di chi, a guisa di bruto, vorrebbe lecito ciò che piace, altro non è che sospingere il genere umano alla più abbietta e ignominiosa degradazione.—Ed aggravano il male i pericoli, onde sono minacciati tanto il domestico, quando il civile consorzio. Come di fatti esponemmo altra volta, avvi nel matrimonio, per unanime consenso dei popoli e dei secoli, un carattere sacro e religioso: oltrechè per legge divina l'unione coniugale è indissolubile. Or se questa unione si dissacri, se permettasi giuridicamente il divorzio, la confusione e la discordia entreranno per conseguenza inevitabile nel santuario della famiglia, e la donna, la sua dignità, i figli perderanno la sicurezza d'ogni loro benessere.—Che poi lo Stato faccia professione di religiosa indifferenza, e nell'ordinare e governare il civile consorzio non si curi di Dio nè più nè meno che se egli non fosse, è sconsigliatezza ignota agli stessi pagani: i quali avevano nella mente e nel cuore così scolpita non pur l'idea di Dio, ma la necessità di un culto pubblico, che giudicavano potersi più facilmente trovare una città senza suolo, che senza Dio. E veramente la società del genere umano, a cui siamo stati fatti da natura, fu istituita da Dio autore della natura medesima, e da lui deriva come da fonte e principio tutta quella perenne copia di beni senza numero, ond'essa abbonda. Come dunque la voce stessa di natura impone a ciascuno di noi di onorare con religiosa pietà Iddio, perchè abbiamo da lui ricevuto la vita e i beni che l'accompagnano; così per la ragione medesima debbono fare popoli e Stati. Opera perciò non solo ingiusta, ma insipiente ed assurda fanno coloro, che vogliono sciolta da ogni religioso dovere la civil comunanza.—Posto poi che per volere di Dio nascano gli uomini alla società civile, e che il potere sovrano sia vincolo così strettamente necessario alla società stessa, che, dove quello manchi, questa necessariamente si sfascia, ne siegue che l'autorità di comandare deriva da quello stesso principio, da cui deriva la società. Ed ecco la ragione, che l'investito di tale autorità, sia chi si voglia, è ministro di Dio. Laonde fin dove è richiesto dal fine e dalla natura dell'umano consorzio, devesi obbedire al giusto comando del potere legittimo, non altrimenti che alla sovranità di Dio reggitore dell'universo: ed è capitalissimo errore il dare al popolo piena balìa di scuotere, quando gli piaccia, il giogo dell'ubbidienza.—Così ancora chi guardi alla comune origine e natura, al fine ultimo assegnato a ciascuno, ai diritti e ai doveri che ne scaturiscono, non è da dubitare che gli uomini sono tutti uguali fra loro. Ma poichè capacità pari in tutti è impossibile, e per le forze dell'animo e del corpo l'uno differisce dall'altro, e tanta è dei costumi, delle inclinazioni, e delle qualità personali la varietà, egli è assurdissima cosa voler confondere e unificar tutto questo, e recare negli ordini della vita civile una rigorosa ed assoluta uguaglianza. Come la perfetta costituzione del corpo umano risulta dall'unione e compagine di varii membri che, diversi di forma e di uso, ma congiunti insieme e messi ciascuno al suo posto, formano un organismo bello, forte, utilissimo e necessario alla vita; così nello Stato quasi infinita è la varietà degli individui che lo compongono;

i quali, se, purificati tra loro, vivano ognuno a proprio senno, ne uscirà una cittadinanza mostruosamente deforme; laddove, se distinti in armonia di gradi, di officii, di tendenze, di arti, bellamente cospirino insieme al bene comune, renderanno imagine d'una cittadinanza bene costituita e conforme a natura.

Del resto i turbolenti errori, che abbiamo accennati, debbono troppo far tremare gli Stati. Imperocchè tolto via il timore di Dio e il rispetto delle divine leggi, messa sotto i piedi l' autorità dei principi, licenziata e legittimata la libidine delle sommosse, sciolto alle passioni popolari ogni freno, mancato, dai gastighi in fuori, ogni ritegno, non può non seguirne una rivoluzione e sovversione universale. E questo sovversivo rivolgimento è lo scopo deliberato e l' aperta professione delle numerose associazioni di *Comunisti* e *Socialisti*: agli intendimenti dei quali non ha ragione di chiamarsi estranea la setta Massonica, essa che tanto ne favorisce i disegni, ed ha comuni con loro i capitali principii. Che se non si trascorre coi fatti subito e da per tutto alle estreme conseguenze, il merito di ciò deve recarsi, non già alle massime della setta o alla volontà dei settarii, ma alla virtù di quella divina religione che non può essere spenta, e alla parte più sana dell'umano consorzio, che sdegnando di servire alle società segrete, si oppone con forte petto all'esorbitanza de' loro conati.

E volesse il cielo, che universalmente dai frutti si giudicasse la radice, e dai mali che ci minacciano, dai pericoli che ci sovrastano si riconoscesse il mal seme! Si ha da fare con un nemico astuto e fraudolente che, blandendo popoli e monarchi, con lusinghiere promesse e con fine adulazioni entrambi ingannò.—Insinuandosi sotto specie di amicizia nel cuore dei principi, i Framassoni mirarono ad avere in essi complici ed aiuti potenti per opprimere il cristianesimo; e a fine di mettere nei loro fianchi sproni più acuti, si diedero a calunniare ostinatamente la Chiesa come nemica del potere e delle prerogative reali. Divenuti con tali arti baldanzosi e sicuri, acquistarono influenza grande nel governo degli Stati, risoluti per altro di crollare le fondamenta dei troni, e di perseguitare, calunniare, discacciare chi tra'sovrani si mostrasse restio di governare a modo loro.—Con arti simili adulando il popolo, lo trasse in inganno. Gridando a piena bocca libertà e prosperità pubblica; facendo credere alle moltitudini che dell'iniqua servitù e miseria, in cui gemevano, tutta della Chiesa e dei sovrani era la colpa, sobillarono il popolo, e lui smanioso di novità aizzarono ai danni dell'uno e dell'altro potere. Vero è bensì che dei vantaggi sperati maggiore è l'aspettazione che la realtà: anzi oppressa più che mai la povera plebe vedesi nelle miserie sue mancare gran parte di quei conforti, che nella società cristianamente costituita avrebbe potuto facilmente e copiosamente trovare. Ma di tutti i superbi, che ribellansi all' ordine stabilito dalla provvidenza divina, questo è il consueto castigo, che donde sconsigliatamente promettevansi fortuna prospera e tutta a seconda dei loro desiderii, trovino ivi appunto oppressioni e miseria.

Quanto alla Chiesa, se comanda di ubbidire innanzi tutto a Dio supremo Signore d'ogni cosa, sarebbe ingiuriosa calunnia crederla perciò nemica del potere de' principi, ed usurpatrice dei loro diritti. Vuole anzi, essa, che quanto è dovuto alla potestà civile, le si renda per dovere di coscienza. Il riconoscere poi da Dio, come essa fa, il diritto di comandare, aggiunge al potere politico dignità grande, e giova molto a conciliargli il rispetto e l' amore dei sudditi. Amica della pace, autrice della concordia, tutti con affetto materno abbraccia la Chiesa: e intenta unicamente a far bene agli uomini, insegna doversi alla giustizia unir la clemenza, al comando l'equità, alle leggi la moderazione; rispettare ogni diritto, mantenere l' ordine e la tranquillità pubblica, sollevare al possibile privatamente e pubblicamente le indigenze degli infelici. *Ma*, per usare le parole di Sant' Agostino, *credono o vogliono far credere che non torna utile alla società la dottrina del Vangelo, perchè vogliono che lo Stato posi non sul fondamento stabile delle virtù, ma sulla impunità dei vizii.* (1) Per le quali cose opera troppo più conforme al senno civile e necessaria al comune benessere sarebbe, che principi e popoli, in cambio di allearsi coi Framassoni a danno della Chiesa, si unissero alla Chiesa per respingere gli assalti dei Framassoni.

In ogni modo, alla vista d' un male sì grave e già troppo diffuso, è debito Nostro, Venerabili Fratelli, applicar l'animo a cercarne i rimedii. E poichè sappiamo che nella virtù della religione divina, tanto più odiata dai Massoni, quanto più temuta, consiste la migliore e più salda speranza di rimedio efficace, a questa virtù sommamente salutare crediamo che prima di tutto sia da ricorrere contro il comune nemico. Tutte quelle cose pertanto, che i Romani Pontefici Nostri antecessori decretarono per attraversare i disegni e render vani gli sforzi della setta Massonica; tutte quelle che sancirono per allontanare o ritrarre i fedeli da

(1) Epist. 137, al. 5, *ad Volusianum* c. V. n. 20.

così fatte società; tutte e singole Noi con l'Autorità Nostra Apostolica le ratifichiamo e confermiamo. E qui confidando moltissimo nel buon volere dei fedeli, preghiamo e scongiuriamo ciascuno di loro, per quanto amano la propria salute, a farsi coscienza di menomamente dipartirsi da quanto su questo proposito fu prescritto dall'Apostolica Sede.

Preghiamo poi e supplichiamo Voi, Venerabili Fratelli, che cooperiate con Noi ad estirpare questo rio veleno, che largamente serpeggia in seno agli Stati. A voi tocca difendere la gloria di Dio e la salvezza delle anime; tenendo, nel combattimento, questi due fini davanti agli occhi, non vi mancherà nè coraggio, nè fortezza. Il giudicare quali sieno i più efficaci mezzi da superare gli impedimenti e gli ostacoli, è cosa che spetta alla prudenza vostra. — Pur nondimeno trovando Noi conveniente al Nostro ministero l'additarvi alcuni dei mezzi più opportuni, la prima cosa da farsi si è togliere alla setta Massonica le mentite sembianze, e renderle le sue proprie, ammaestrando con la voce, ed eziandio con Lettere Pastorali, i popoli, quali siano di tali società gli artifizii per blandire ed allettare; quali la perversità delle dottrine e la disonestà delle opere. Conforme dichiararono più volte i Nostri Predecessori, chiunque ha cara quando deve la professione cattolica e la propria salute, non si lusinghi mai di poter senza colpa ascriversi, per qualsivoglia ragione, alla setta Massonica. Niuno si lasci illudere alla simulata onestà; imperocchè può ben parere a taluno che i Massoni nulla impongano di apertamente contrario alla fede e alla morale: ma essendo essenzialmente malvagio lo scopo e la natura di tali sette, non può esser lecito di darvi il nome, nè di aiutarle in quasivoglia maniera.

È necessario in secondo luogo con assidui discorsi ed esortazioni mettere nel popolo l'amore e il zelo dell'istruzione religiosa: e a tal fine molto raccomandiamo, che con ragionamenti opportuni a voce e in iscritto si spieghino i principii fondamentali di quelle santissime verità, nelle quali consiste la cristiana sapienza. Scopo di ciò è guarire con l'istruzione le menti, e premunirle contro le moltiplici forme degli errori, e i vari allettamenti dei vizii, massime in questa gran licenza di scrivere ed insaziabile brama d'imparare. — Opera faticosa di certo: nella quale tuttavia partecipe e compagno delle fatiche vostre avrete specialmente il Clero, se in grazia del vostro zelo sarà ben disciplinato e istruito. Ma causa così bella e di tanta importanza richiede altresì l'industria cooperatrice di quei laici, che all'amore della religione e della patria congiungono probità e dottrina. Con le forze unite di questi due ordini procurate, Venerabili Fratelli, che gli uomini conoscano intimamente ed abbiano cara la Chiesa; perchè quanto più crescerà in essi la conoscenza e l'amore di lei, tanto maggiormente saranno abborrite e schivate le società segrete.

Egli è per questo che, giovandoci della presente occasione, torniamo non senza ragione a ricordare la opportunità inculcata altra volta, di promuovere caldamente e proteggere il Terz'Ordine di San Francesco, di cui recentemente con prudente condiscendenza mitigammo la regola. Imperocchè, secondo lo spirito della sua istituzione, esso non mira ad altro, che a tirare gli uomini all'imitazione di Gesù Cristo, all'amore della Chiesa, alla pratica di tutte le cristiane virtù: e però tornerà efficacissimo a spegnere il contagio delle sètte malvage. Cresca dunque di giorno in giorno questo santo sodalizio, da cui, tra molti altri, può anche sperarsi questo prezioso frutto, di ricondurre gli animi alla libertà, alla fraternità, alla uguaglianza: non quali va sognando assurdamente la setta Massonica, ma quali Gesù Cristo recò al mondo, e Francesco nel mondo ravvivò. La libertà diciamo dei *Figliuoli di Dio*, che affranca dal servaggio di Satana e dalle passioni, tiranni pessimi: la fraternità, che da Dio piglia origine, creatore e padre di tutti: l'uguaglianza che, fondata sulla giustizia e carità, non distrugge tra gli uomini tutte le differenze, ma dalla varietà della vita, degli officii, delle inclinazioni forma quell'accordo e quasi armonia, voluta da natura a utilità e dignità del civile consorzio.

In terzo luogo avvi un'istituzione, attuata sapientemente dai nostri maggiori, e poi coll'andar del tempo dismessa, la quale può servire ai dì nostri come di modello e di forma a qualcosa di simile. — Intendiamo parlare dei Collegi o Corpi di arti e mestieri, destinati, sotto la guida della religione, a tutela degl'interessi e dei costumi. I quali collegi, se per lungo uso ed esperienza riuscirono di gran vantaggio ai nostri padri, torneranno molto più vantaggiosi all'età nostra, perchè opportunissimi a fiaccare la potenza delle sètte. I poveri operai, oltre ad essere per la stessa condizione loro degnissimi sopra tutti di carità e di sollievo, sono in modo particolare esposti alle seduzioni dei fraudolenti e raggiratori. Vanno perciò aiutati con la massima generosità, e invitati alle società buone, affinchè non si lascino trascinare nelle malvagie. Per questo motivo Ci sarebbe assai caro che, addattate ai tempi, risorgessero per tutto sotto gli auspizi e il patrocinio dei Vescovi a salute del popolo siffatte aggregazioni. E Ci è di grandissimo conforto il vederle fondate già in molti luoghi insieme coi Patronati cattolici: due istituzioni che mi-

rano a giovare la classe onesta dei proletarii, a soccorrere e proteggere le loro famiglie, i loro figli, e a mantenere in essi con l'integrità dei costumi l'amore della pietà e la conoscenza della religione.—E qui non possiamo passare sotto silenzio la Società di San Vincenzo de' Paoli, insigne per lo spettacolo e l'esempio che porge, e sì altamente benemerita della povera plebe. Le opere e le intenzioni di cotesta società sono ben note: essa è tutta in sovvenire i bisognosi e i tribolati, prevenendoli amorosamente, e ciò con mirabile sagacia, e con quella modestia, che quanto meno vuol comparire, tanto è più opportuna all'esercizio della carità cristiana e al sollevamento delle umane miserie.

In quarto luogo, a conseguir più facilmente l'intento, alla fede e vigilanza vostra raccomandiamo caldissimamente la gioventù, speranza dell'umano consorzio.—Nella buona educazione di essa ponete grandissima parte delle vostre cure, e non vi date mai a credere di avere vigilato e fatto abbastanza, per tenere lontano l'età giovinetta da quelle scuole e da quei maestri, donde sia da temere l'alito pestifero delle sètte. Fate che i genitori, i direttori spirituali, i parrochi, nell'insegnare la dottrina cristiana, non si stanchino di ammonire opportunamente i figli e gli alunni intorno alla rea natura di tali sètte, anco perchè imparino per tempo le varie e subdole arti, solite usarsi dai propagatori di quelle per arreticare la gente. Anzi quei che apparecchiano i giovanetti alla prima comunione faranno benissimo se gl'indurranno a proporre e promettere di non ascriversi, senza saputa dei propri genitori, ovvera senza consiglio del parroco o del confessore, a società alcuna.

Ma ben comprendiamo, che le comuni nostre fatiche non sarebbero sufficienti a svellere questa perniciosa semenza dal campo del Signore, se il celeste padrone della vigna non ci sarà largo a tale effetto del suo generoso soccorso. Conviene dunque implorarne il potente aiuto con fervore veemente ed ansioso, pari alla gravità del pericolo e alla grandezza del bisogno. Inorgoglita dei prosperi successi, la Massoneria insolentisce, e pare non voglia più metter limiti alla sua pertinacia. Per un'iniqua lega ed un'occulta unità di propositi da per tutto i seguaci suoi, congiunti insieme, si danno scambievolmente la mano, e l'uno rinfocola l'altro a più osare nel male. Assalto sì gagliardo vuole non meno gagliarda difesa: voliam dire che tutti i buoni debbono collegarsi in una vastissima società di azione e di preghiera. Due cose pertanto dimandiamo loro: da una parte, che unanimi, a schiere serrate, a piè fermo resistano all'impeto ognora crescente delle sètte; dall'altra, che sollevando con molti gemiti le mani supplichevoli a Dio, implorino a grande istanza che il cristianesimo prosperi e cresca vigoroso; che riabbia la Chiesa la necessaria libertà; che i traviati ritornino a salute; che gli errori alla verità, i vizii faccian luogo alla virtù.—Invochiamo a tal fine l'aiuto e la mediazione di Maria Vergine Madre di Dio, affinchè contro l'empie sètte, in cui veggonsi chiaramente rivivere l'orgoglio contumace, la perfidia indomita, la simulatrice astuzia di Satana, dimostri la potenza sua, essa che trionfò di lui sin dal suo primo concepimento.—Preghiamo altresì San Michele, principe dell'angelica milizia, debellatore dell'oste infernale; S. Giuseppe, sposo della Vergine Santissima, celeste e salutare patrono della cattolica Chiesa; i grandi Apostoli Pietro e Paolo, propagatori e difensori invitti della fede cristiana. Per il patrocinio di essi e per la perseveranza delle comuni preghiere confidiamo, che Iddio si degnerà di sovvenire pietosamente ai bisogni dell'umana società, minacciata da tanti pericoli.

A pegno poi delle grazie celesti e della benevolenza Nostra, impartiamo con grande affetto a Voi, Venerabili Fratelli, al Clero e a tutto il popolo commesso alle vostre cure l'Apostolica Benedizione.

Dato a Roma presso S. Pietro il dì 20 Aprile 1884, anno 7.° del Nostro Pontificato.

LEO PP. XIII.

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 25.° Caso Morale

Roberto fece il matrimonio civile con Chiara; il che provocò risentimenti in Faustina.

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico.

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. di Pesaro
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Mariani P. Gaspare M. O. da Bettona
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli.
Masellis Sac. Pasquale di Bitonto
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Tatulli Sac. Domenico di Bitonto
Zimarino P. Michele M. Agostiniano di Roma

Al solo Caso morale:

Prencipe Michele Parroco di Montesantangelo.

con cui avea prima contratti gli sponsali. Volendo appresso contentare quell'ultima, si presenta al parroco per celebrare con essa il matrimonio ecclesiastico.

Si chiede:

1.° Può il parroco benedire il matrimonio tra Roberto e Faustina?

2.° Quali sono le obbligazioni di Roberto sì verso di Chiara, come verso di Faustina?

Al 1.° Non poche volte in questo nostro periodico, ragionando della natura e delle conseguenze del così detto matrimonio civile, siam venuti, a norma degli oracoli della S. Sede e delle autorità de' canonisti e dei teologi, a dichiarare, come esso, innanzi a Dio e alla Chiesa, non potendosi ritenere in conto alcuno nè di sponsali, nè di matrimonio clandestino, è incapace di produrre alcun effetto canonico, come sarebbe l'impedimento al matrimonio (1). Laonde il parroco, innanzi a cui si presenta Roberto, che avea fatto matrimonio civile con Chiara, e che ora, mosso dai giusti lamenti di Faustina, con la quale avea antecedentemente contratti gli sponsali, intende con la medesima congiungersi in matrimonio ecclesiastico, pare che regolarmente parlando, dovesse sposarli. Ma come potrà mai un parroco prudente indursi a sposare ecclesiasticamente chi già conosce congiunti da civile legame? È vero che i sacri canoni costringono, anche con le censure lo sposo riluttante a mantenere la fedeltà promessa negli sponsali (Greg. IX lib. 4, tit. I, cap. 10 *de sponsalibus*), ma fanno salvo il caso di ragionevole causa, che possa insorgere a porre ostacoli al matrimonio; *nisi rationabilis causa obstiterit*, aggiunge la menzionata Decretale di Gregorio IX (1). Ora fra tutte le gravi e ragionevoli cause, indicate dai canonisti, perchè non abbiano ad avere più oltre valore i celebrati sponsali, è da aggiungere e reputare gravissima ed urgentissima quella del matrimonio civile, che fosse stato poi compiuto da uno degli sposi con differente persona. E quali gravissimi danni e scandali non verrebbero in mezzo, se Roberto, già legato in matrimonio civile con Chiara, si venisse poi a congiungere in matrimonio ecclesiastico con Faustina, a cagione de' primi sponsali? La Chiesa reputerebbe nullo, come è nel fatto, il matrimonio di Roberto, contratto innanzi la potestà laicale; e solo valido il suo matrimonio, celebrato secondo le leggi del Tridentino: e lo Stato alla sua volta, nulla curandosi del rito ecclesiastico, terrebbe valido matrimonio le solennità civili. Di qui poi gl'incalcolabili danni e spirituali fra gli sposi, potendo a sua voglia Roberto abbandonare Faustina, e tornare agli amori di Chiara, e Faustina legarsi con altri in formalità civili; e temporali, vuoi alla sposa, cui alimentare non potrebbesi costringere lo sposo; vuoi alla futura prole, massimamente se i genitori tale non l'avessero riconosciuta, e quindi, alla loro morte, non l'avessero designata erede; e poi odii, scandali, inimicizie e via.

Queste ragioni deono imporre al nostro parroco, che punto non benedica le nozze tra Roberto e Faustina, ed invece deesi a tutt'uomo adoperare, affinchè al più presto

---

Al solo caso Liturgico

Trobia Sac. Carmelo di Caltanisetta.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Nicodemo Giuseppe di Napoli; pel premio del Caso liturgico il P. Carlo Cardinali di Pesaro.

(1) Vedi Monit. Eccl. v. I, pag. 475;—v. 2, part. I, pag. 63;—v. 2, p. I, pag. 97 a 102;—v. 2, pag. 5, 23, e 38;—v. 2, p. 2, pag. 113,—v. 3, p. 2, p. 58 a 60;—vol. 3, p. 2, pag.100;—vol. 3, p. 2, pag. 161.

Il 13 marzo 1879 la S. C. del Concilio discusse questa interessante quistione, così formolata: *An actus, qui vulgo audit matrimonium civile, pariat impedimentum justitiæ publicæ honestatis?* e decise Negativamente. E il 17 dello stesso mese ed anno Leone XIII ne approvò la risoluzione, e ordinò il generale decreto (*Acta S. Sedis, tom.* XIII).

(1) Per virtù del Capo *Quemadmodum de jurejurando* gli sponsali possono sciogliersi non solo con lo scambievole consenso, ma altresì per qualunque ragionevole causa, anche una parte riluttante.

sia rimosso l'impedimento degli sponsali, che corre fra loro, e persuada Roberto a celebrare il matrimonio innanzi la Chiesa, non già con Faustina, ma sì bene con colei, con la quale erasi legata innanzi all'autorità civile.

Che se Roberto non voglia in nessun conto consentire, allora il parroco si rivolgerà al Vescovo per le opportune istruzioni.

Al 2.° Obbligo supremo di Roberto verso Chiara è quello di far cessare in mezzo a loro lo scandalo del pubblico concubinato, e allontanarsi da lei sino a quando non gli sarà dato di menarla innanzi al parroco, per essere congiunto con la medesima in matrimonio ecclesiastico. Ma egli non potrà adempiere il grave obbligo di sposar Chiara innanzi la Chiesa, se antecedentemente non avrà soddisfatto alle sue obbligazioni verso di Faustina. E quali son essi mai cotesti obblighi? Roberto dee primamente impetrare da Faustina, che potrebbe obbligarlo al matrimonio sì nel foro interno come esterno, a dare il suo consenso per lo scambievole scioglimento degli sponsali; obbligandosi alla debita indennità, se Faustina la domanda (1). Anche per legge civile la parte lesa ha diritto al ristoro de' danni contro l'altra, che, senza ragionevole causa, ricusa di eseguire la promessa del futuro matrimonio (2).

Che se Faustina non consente a sciogliere gli sponsali, dovrà Roberto rivolgersi alla S. Sede per ottenerne a grazia la rescissione. E la S. Sede, avvegnachè rigorosamente prescriva la osservanza del patto degli sponsali, pure quante volte urgenti e ragionevoli cause lo esigono (3), con la pienezza della sua potestà, li rescinde, e concede lo stato libero al supplicante (4). Di tali pontificie dispense ne son riferite parecchie in queste nostre pagine, che si potranno al proposito consultare (1).

Ma con la grazia della pontificia dispensa, vien sempre imposto al supplicante, oltre di una salutare penitenza, l'obbligo altresì di rifare i danni, che avrà cagionato alla sposa. E questi danni, da risarcire, vengono alcuna volta designati dalla medesima S. Sede in qualche compenso pecuniario, e tal'altra è delegato l'Ordinario diocesano a stabilirli. Ora è questa la obbligazione di Roberto verso Faustina: Rifarla di ogni danno, che a lei riviene, con la rescissione degli sponsali.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 25.° Caso Liturgico

Massimino parroco, nel benedire le nozze di poveri contadini, che non gli dànno stipendio per la messa, celebra *pro sponso et sponsa*, ed applica per altri.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Massimino?

La limosina, o stipendio, succeduto alle antiche oblazioni del pane e del vino, che, a norma della universale disciplina della Chiesa, si dà ai Sacerdoti per l'applicazione del frutto medio del Sacrificio della Messa, è, secondo S. Tommaso, un sussidio al loro sostentamento, non essendovi cosa più equa,

---

(1) Gousset, *Tiolog. Mor.* vol. 2, n. 761; — Ciolli, *Dirett. Pratico*, pag. 449.

(2) Cod. Civ. art. 54.

(3) Ed è senza dubbio forte e ragionevole causa il legame civile, che si fosse poi contratto con altra persona, il quale renderebbe impossibile il matrimonio fra i primi sposi, come innanzi abbiamo accennato.

(4) Quando gli sponsali sono validamente contratti, nè v'ha ragione *canonica* per annullarli, a noi pare essere bene inutile far ricorso alle Curie Diocesane e poscia alla S. C. del Concilio, sforzandosi a prodursi ragioni ed argomenti, perchè queste ne dichiarino la nullità. La sola via è quella di rivolger supplica al Sommo Pontefice a fine di conseguirne la dispensa. Ed a questo accenna la medesima Congregazione del Concilio quando, con le sue sentenze, riconfermando validi gli sponsali, canonicamente contratti, e poi ravvisando ostacoli irremovibili, per la effettuazione del matrimonio, vi aggiunge le parole *et ad mentem;* cioè che gl'istanti si rivolgano per grazia al sovrano Pontefice (v. Monit. Eccl. v. I, pag. 346).

(1) Vedi Monit. Eccl. v. I, pag. 297;—vol I, pag. 346;—vol. III, part. 1, pag. 67;—vol. III, p. 2, pag. 33;—vol. III, p. 2, pag. 106.

che, chi serve all'altare, viva dall'altare (1). Quando dunque i Sacerdoti cotesta limosina non ricevono, nè altronde, a cagion del loro ufficio, hanno obbligo di celebrare per chicchessia, è libera per loro l'applicazione. E può eziandio accadere che taluno abbia solamente l'obbligazione della celebrazione della messa, e riceva per questo un emolumento, e non sia poi obbligato all'applicazione del Sacrificio; come avviene quando qualche pio disponente, perchè non manchi il culto in qualche Chiesa, ovvero perchè i fedeli abbiano comodità di adempiere il precetto della messa ne' giorni festivi, impone solamente l'obbligo della celebrazione, e lascia al Celebrante la libertà dell'applicazione (vedi Passerino, *de statib. hominum*, *quaest.* 183, *art.* 4, *n.* 981;—Card. de Lugo, *disp.* 21 *de Eucharistia*, n. 19;—P. Gavanto, *lib.* 3, cap. 12, n. 5 *Rubriche del messale*) (2). Però il Sacerdote, che non riceve stipendio per la messa, che celebra *pro sponsis*, non è tenuto all'applicazione per essi; e, leggendo la messa *pro sponso et sponsa*, può bene applicare per altri. Giudicano a questo modo lo Scavini (lib. 3; n. 920), il Berardi (Prax. n. 952), il del Vecchio, il quale riferisce un decreto della S. C. de' Riti: *Non tenetur missam pro sponsis sacerdos applicare, si non tribuatur eleemosyna* (Th. mor. 2, n. 1023 in nota). Ma evvi altresì più recente decreto della S. C. dell'Inquisizione del 1° settembre 1841, che ciò apertamente conferma: *Sacerdos non tenetur missam applicare pro sponsis, nisi ab iisdem eleemosynam accipiat.*

Regolare è dunque la condotta del parroco Massimino, che, benedicendo le nozze di poveri contadini, che non gli dànno stipendio per la messa, celebra *pro sponsis* ed applica per altri. A cagione del suo ufficio egli è tenuto, benedicendo le nozze, dir la messa per gli sposi, ma non ha obbligo di applicare per essi, quando da lor non riceve stipendio.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S

PROPOSTA DEL 27.° CASO MORALE

Pancrazio contrae il matrimonio civile e ecclesiastico con Domitilla. Ma, benchè sappia che osta un occulto impedimento alla formalità civile, pur non si cura di rivelarlo

Si chiede:

1.° Gl'impedimenti del codice italiano sono impedienti, ovvero dirimenti?

---

(1) Abbia sempre presente ciascun Sacerdote, dice l'Angelico, che la limosina della messa non è prezzo della Consacrazione dell'Eucaristia, ma un aiuto al suo sostentamento: « Sacerdos non accipit pecuniam quasi pretium Consecrationis Eucharistiae, aut missae decantandae, hoc enim esset simoniacum, sed quasi stipendium suae sustentationis » (2. 2. *ad secun.*). Ed altrove: « Facere pactionem de missa celebranda, est simonia... Si tamen non habet alios sumptus, et non tenetur ex officio missam cantare, potest accipere denarios... non quasi pretium missae, sed quasi sustentamentum vitae » (4 *sent. d.* 25, *quaest.* 3, *art.* 2).

(2). Il P. Gavanto riferisce la seguente disposizione della S. C. del Concilio del 13 Luglio 1630: « Quando in fundatione Beneficii, seu Capellae *expresse cautum est*, non teneri Celebrantem ad applicationem Sacrificii, eo casu poterit Celebrans accipere novum stipendium et unica missa satisfacere obbligationi benefic seu capellae, et item danti novum stipendium: Ma quì è buono avvertire che la volontà del disponente di volere la sola celebrazione, ed esclusa l'applicazione, dee essere espressamente dichiarata; giusta decreto della medesima S. C. del *C.* in una causa di Treja, intorno all'applicazione del Sacrificio, del 18 marzo 1668 (*lib. decret.*, fol. 61), del tenore seguente: » Ex dispositione testamentaria, antiquitus facta a p testatore, reperitur fundata quaedam Capellani cum onere Capellano pro tempore Sacrum f ciendi singulis Dominicis, aliisque festivita diebus, nulla adiecta declaratione, ad cuius su fragium applicandum esset Sacrificium: id Episcopus Trien, supplicat, per Sacram Congr gationem declarari, an hujusmodi Sacrificiu applicandum sit pro anima ipsius Testatoris, vero ad libitum Capellani, ut hactenus factu esse comperit. S. C. Concilii respondit: *A plicandum esse Sacrificium pro Anima T statoris.* »

2.° Che dovea far Pancrazio prima di celebrare il matrimonio?

3.° Che deve fare dopo di averlo celebrato?

PROPOSTA DEL 27.° CASO LITURGICO

Potito parroco, stante il decreto del S. Officio che permette la benedizione nuziale anche dopo essere corso lungo tempo dalla celebrazione del matrimonio, invila tutti quei coniugi, che ancor non l'abbiano ottenuta, di recarsi a riceverla in Chiesa in un giorno stabilito.—Che fa in detto giorno? Non celebra la Messa *pro sponsis*, perchè non è il giorno del matrimonio, ma dà solo la benedizione nuziale a tutti i coniugi presenti celebrando la Messa del calendario.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Potito?

CRONACA GOVERNATIVA
Giuridico-Ecclesiastica

Patronato di un Comune che assume nuova forma—Quando il fondatore di benefizii ecclesiastici attribuì il relativo patronato ad una Comunità intendendo conferirlo alla popolazione, se l'organizzazione politica amministrativa di quella Comunità o popolazione assume una nuova forma, non per questo si estingue il suo diritto di patronato, il quale invece rimane integro e può esercitarsi dalla sua nuova rappresentanza. (Cassaz. di Roma, sent. 20 giu. 1883.—Paielli Congreg. di Carità di Camerino e Finanze—Monit. del Contez. anno 1884, Par. II. pag. 50).

Prova di professo per la pensione—La prova della qualità di professo per il conseguimento della pensione, concessa ai membri delle soppresse Case Religiose nelle provincie meridionali, non può farsi altrimenti che colla esibizione dell'atto di professione. (Casaz. di Roma, sent. 10 lug. 1883—Fondo pel Culto e Gerundo — Monit. del Cont. l. c. pag. 53).

Tassa di registro nella rivendicazione de' patronati—Nel trasferimento giuridico dei beni della parte di patronato ecclesiastico, acquistata dal rivendicante la parte del patronato laicale, la tassa proporzionale di registro è applicabile in ragione non solo del prezzo contenuto, ma anche della somma corrispondente agli oneri di culto che passano a carico del rivendicante medesimo in relazione ai beni acquistati. (Cassaz. di Roma, sent. 17 lug. 1883—Piccolomini e Finanze—Monit. del Cont. l. c. pag. 55).

Se il parroco possa agire per le decime in nome della parrocchia. —Se l'Economato possa proseguire un giudizio rinunziato pal parroco — Un parroco che agisce per fare dichiarare il suo diritto di decima sul prodotto di un fondo, non si intende che agisca in nome o nell'interesse dell'ente parrocchia, benchè sul libello introduttivo si qualifichi pievano parroco, e debba basarsi sul diritto della parrocchia: allo stesso modo che l'usufruttuario, rivendicante il suo diritto da un terzo possessore, non s'intende che agisca anche in nome e nell'interesse del proprietario, benchè per iniziare il processo debba provare il diritto del proprietario, e ciò anche perchè il parroco per rappresentare in giudizio la parrocchia deve essere autorizzato dal potere civile ed ecclesiastico.

Nè il R. Economato dei benefizii vacanti può in niun modo, sia officioso, sia disciplinare, costringere un parroco che esso crede agire in nome della parrocchia a riassumere o continuare il giudizio: e in caso d'inazione, potrà destituirlo dall'amministrazione temporale della parrocchia, ma non sostituirglisi finchè esso dura ad esserne investito e rappresentante legittimamente. (Cassaz. di Roma, sent. 5 Apr. 1884—Sgariglia ed Econom. Benefici Vacanti Bologna—Monit. del Cont. l. c. pag. 57).

Dritto di patronato sugli enti soppressi—Colle leggi eversive non s'intese di violare in alcun modo i diritti privati e si riconobbe in tutti coloro ai quali spetta il patronato sulle istituzioni ecclesiastiche il diritto di rivendicazione delle doti delle istituzioni stesse. Tanto più tale riserva deve ritenersi espressa dalla legge del 19 giugno 1873, la quale oltre all'applicare la legge del 7 luglio 1866, e di questa l'art. II, che portava la conservazione degli oneri esistenti sui beni nei propri speciali art. 14 e 16 faceva menzione tassativa dei diritti di patronato sopra qualunque fondazione o istituzione ecclesiastica. (Tribun. Civ. di Roma, sent. 22 dic. 1883—Barberini Sciarra e Finanze—Monit. del Cont. l. c. pag. 62).

Caso in cui non vale la prescrizione quinquennale contro la riversibilità—Allorchè il Demanio ha spiegata un azione rivendicatoria per far dichiarare una fondo appartenente ad un ente soppresso invece che ad uno conservato, e per conseguenza, devoluto al Demanio medesimo, non può più valersi della prescrizione quinquennale a suo favore sancita dal Decreto 11. dicembre 1860, sebbene il fondo fosse compreso nell'inventario della presa di possesso e sia decorso il termine succennato. (Cassaz. di Roma, Sent. 14 dic. 1883—Chiesa di Baiano Santi e Demanio—Monit. del Contenz, l, c. pag. 75).

CRONACA RELIGIOSA
(30 Giugno 1884)

Gli Archivii Vaticani—Sua Santità ha emanato il 1.° Maggio u. s. un *Motu proprio* relativo al nuovo ordinamento degli Archivii Vaticani e alla istituzione di una scuola speciale di Paleografia, e Storia comparata, affidando la esecuzione della sua Sovrana volontà all'Emo Card. Giuseppe Hergenroether, Archivista della S. Sede.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

Mons. Cocchia Arciv. di Otranto, Internunzio Apostolico in missione straordinaria nell'Impero del Brasile;

L'Emo Cardi,Czachi, Protettore della Congr. dei Religiosi della Società di Maria.

Il Card. Randi Prefetto della Economia della S. C. di Propaganda;

Il Card. Simeoni, Protettore dell'Ordine dei Canonici Regolari Lateranensi;

I RR. D. Isidoro Cariri Canonico di Palermo e D. Francesco Hergenroether sotto Archivisti aggiunti dalla S. Sede, e Consultori della Commissione Cardinalizia per gli studii storici.

Cardinale defunto—Il giorno 1.° Aprile moriva in Roma l'Emo. Card. Enea Sbarretti. Era Prefetto della Economia di Propaganda e Presidente della Camera degli Spogli. Nato il 27 genn. 1808, fu creato nel Concistoro del 12 marzo 1877 Cardinale Diacono di S. Maria *ad Martyres*, titolo che ha conservato fino alla sua morte.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre, per organo della S. C. del S. Officio, concede per lo spazio di un anno a tutt'i i confessori di assolvere senza obbligo di denunzia e senza riserve di censure, i reggitori e membri della setta massonica. Il detto anno comincia a decorrere dopo la pubblicazione in ciascuna Diocesi dell'Enciclica *Humanum genus*, da noi già riportata.—Una commissione Cardinalizia, preseduta dal Card. Parocchi ha dato a Mons. Delicati ed al prof. Armellini l'incarico di pubblicare una Cronaca delle più importanti, in cui sono trionfalmente smentite tutte le calunnie inventate dagli eretici contro Alessandro VI.—Si è pubblicato il primo fascicolo dei Regesti di Leone X, opera monumentale, che vede la luce, per impulso del S. Padre, in Friburgo, elaborata dal Card. Hergenroether, Archivista della Sede Apostolica.—Il Card. Parocchi, Vicario di S. S., celebrò l'incruento sacrifizio in un altare eretto nell'area lungo la via Merulana, di fronte alla Chiesa dei Ss.Pietro e Marcellino, per la consacrazione di un nuovo collegio internazionale, che sorgerà con una Chiesa dedicata a S. Antonio, per raccogliere i giovani religiosi francescani di tutto l'orbe, affine di compiere i loro studii e di essere inviati come missionarii nelle varie regioni.—Si è tenuto in Roma il Capitolo Generale dall'Ordine dei Cappuccini per la elezione del nuovo Superiore generale, ed è riuscito eletto il P. Bernardo d'Adermat, ch'era Provinciale nella Svizzera.—In Napoli, per commissione del Card. Arcivescovo, Mons. Materozzi, Vesc. di Ruvo e Bitonto, ha amministrato i Sacramenti del Battesimo, della Confermazione e della Eucaristia ad una signora americana protestante di Nuova Jork, a nome Giuseppe Mac-Corkle. In Padova ed in Genova si è inaugurata, come in Napoli, l'Associazione Universitaria Cattolica.

Dodici studenti protestanti della Università di Upsal nella Svezia hanno abiurato quella setta e si sono convertiti al cattolicismo.— Un ufficiale della guarnigione di Hautzen in Sassonia è rientrato nel grembo della Chiesa Cattolica: altri due ufficiali si preparano a seguire il suo esempio. Il Sindaco di Epfenhofen, Sig. Gregorio Web, ch'era stato il sostegno dei vecchi cattolici, si è riconciliato colla Chiesa: la sua moglie con cinque figli han fatto lo stesso.—Un'eroica suora di S. Vincenzo de Paoli, Suora Irene, col solo obolo della carità ha fondato a New-Jork un asilo e due ospizii per trovatelli. Nel solo asilo sono albergati duemila fanciulli, e mille settecento nutriti di fuori: 50 mila lire si spendono per lo stipendio alle nutrici esterne.—Si è celebrato con solennità straordinaria a Maestricht in Olanda il centenario di S. Gervasio. V'intervennero molti Vescovi, e quello di Liegi con 400 preti e 20 mila laici della sua Diocesi.—A Detroit in America quel Vescovo sta fondando un Seminario per provvedere alla educazione ed istruzione dei chierici polacchi, mentre il numero degli emigrati dalla Polonia nella Repubblica ascende a circa 600 mila.—In Abando nella Spagna, col concorso del governo e del comune, si costruisce un convento pei Padri Cappuccini.—Gli studenti di Kolocza (Ungheria) han fatto voto dinanzi l'altare della Vergine di non ascriversi mai, durante la loro vita, a società segrete.—Scene strazianti avvengono negli Ospedali di Parigi: molti moribondi richiedono il prete, e ne sono impediti dagli impiegati governativi.—Sono morti: Mons Delaplace, Vescovo di Pekino, e Mons. Giuseppe Szabò, Vesc. titolare di Nilopoli, Ausiliare del Card. Arciv. di Strigonia nell'Ungheria.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii

I. Neapolitana. Matrimonii—14 Giu. 1884—Luigi R. di Napoli bramava congiungersi in matrimonio con Luigia C., dimorante fra i confini della parrocchia di S. Tommaso a Capuana in detta città. Ma, poichè lo sposo già trovavasi al servizio militare di marina, e gli era vietato il matrimonio sotto gravi pene, per venire a capo dei suoi disegni, pensò di fingere il domicilio suo e della sposa in altra parrocchia, nella quale poteano farsi le pubblicazioni senza pericolo di essere scoperto. Si accontò pertanto con un tal Salvatore D., il quale abitava presso la parrocchia di S.ª Maria degli Angeli alle Croci, e godeva la fiducia del suo parroco, e per mezzo di questo riuscì a farsi credere domiciliato con la sposa nella prefata parrocchia e ad ottenere il decreto del *contrahatur* dalla Curia.

Luigi però non volle subito celebrare il matrimonio: cercò invece di persuadere la sposa che, dopo quel decreto della Curia, poteano considerarsi già come coniugi e consumare il matrimonio, come fecero, e n' ebbero un figliuolo. Dopo tre giorni, Luigi fu costretto a partire per la Spezia. Ma prima di allontanarsi da Napoli mosso dalle preghiere e dalla condizione miserabile della sposa, commise alla madre di lei di scegliere qualunque giovane, come suo procuratore, per celebrare il matrimonio con la figlia. Fu scelto per tale officio Nicola I., il quale, oltrepassando il mandato, si presentò al parroco non come procuratore, ma simulando la persona medesima di Luigi R., e così contrasse il matrimonio con Luigia C. che di tutto era consapevole, il dì 21 luglio 1872.

Luigi R., dopo ciò, ritornò più volte in Napoli dalla Spezia, e sempre abitò con la sposa; ma dopo meno di un anno si allontanò da lei, nè più volle vederla. Desiderando appresso contrarre con altra, si rivolse alla Curia di Napoli, chiedendo che il matrimonio celebrato con Luigia C. fosse dichiarato nullo.

La Curia Napolitana tolse a formare il processo a norma dei sacri canoni, e il dì 25 aprile 1881 emise la sentenza: « Matrimonium contractum ab Aloysio R. et Aloysia C. die 21 iulii 1872 coram non proprio parocho irritum et nullum fuisse *ex capite clandestinitatis* Concilii Tridentini *Sess. XXIV de Ref. matrim.* et *ex defectu consensus*. — Sponsalia vero etiam clandestine contracta ab iisdem Russo et Castiglio sub die 29 iunii 1872 coram eodem non proprio parocho fuisse et esse valida, eo quod non irritata fuerint ex declarationibus praedictae Congregationis Concilii Tridentini habitis annis 1573 et 1878; dein praedictum Aloysium R. ratione sponsalium et defllorationis teneri ad reparandum damnum Aloysiae C. illatum cum solutione libellarum centum, et ad aliud matrimonium contrahendum, post declarationem in praesenti causa a S. Apostolica Sede emittendam, impeditum remanere, usquedum adimpleat praedictae libellarum centum solutioni».

Durante la lite, Luigi R. fece il matrimonio civile con altra, e dopo la detta sentenza pagò le lire 100 a Luigia C., la quale volentieri le accettò, rinunziando ad ogni suo diritto.

Interposto dal difensore del vincolo appello presso la S. Sede, la causa,

stante la povertà degli sposi, fu trattata economicamente coi voti del Teologo e del Canonista, e colle osservazioni del difensore del vincolo; e al dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis quoad matrimonii nullitatem sit confirmanda, vel infirmanda in casu*—il dì 14 giugno 1884 la S. C. decise: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Corollarii—a) Il matrimonio, per esser valido, devesi contrarre innanzi al parroco del domicilio o quasi domicilio, in cui si trovano gli sposi. (Conc. Trid. Sess. 24 de ref.).—b) Ad acquistare il detto domicilio, si richiede il fatto dell'abitazione con la volontà di rimanervi in perpetuo; e si acquista fin dal primo giorno dell'abitazione (Scavini L. III, n. 806).—c) Pel quasi domicilio si richiede l'abitazione in un luogo per la maggior parte dell'anno, e la volontà di dimorarvi per tanto tempo. Pel quasi domicilio può contrarsi il matrimonio non prima che sia corso un mese dalla detta abitazione, giusta la Costit. *Paucis abhinc* di Bened. XIV del 1738 (Scavini l. c.).—d) Perciò saranno sempre nulli quei matrimonii che sieno celebrati in aliena parrocchia o con simulato domicilio (Ligorius l. 6, n. 1086—Bened. XIV *Notif. 33, n. 8*—S. C. C. 22 febr. 1631 *in Romana*).—e) Perchè il matrimonio possa contrarsi per procura, è necessario: 1° un mandato speciale o in iscritto o almeno verbale; 2° un mandato di contrarre con una determinata persona; 3° un procuratore che contragga per sè, non per altri, se pur non ne abbia uno speciale mandato; 4° che il mandato non sia stato, neppur mentalmente, rivocato prima della celebrazione del matrimonio; 5° che il procuratore mostri il mandato al parroco ed ai testi, innanzi ai quali contrae il matrimonio; 6° che il procuratore non trapassi i limiti del mandato—(Ligor. Th. Mor. L. VI, n. 885).—f) Nel caso mancava la 5.ª condizione, essendo stato il parroco ingannato in quanto alla persona del vero sposo, che fu simulata da un altro.

II. **Varmien. Impedimenti matrimonii**—14 Giu. 1884—Francesco K. ed Augusta Z. in Dioc. di Warmia (Prussia), presi da passione, stabilirono di unirsi in matrimonio. La madre però di Francesco vi si oppose, rivelando che questi fu generato prima del matrimonio, e non da suo marito che lo riconobbe come suo figlio e così fu notato nei libri parrocchiali, ma dal padre medesimo di Augusta; ond'egli sarebbe consanguineo in primo grado con la sposa, e però impedito a contrarre con questa.

Le trattative nondimeno continuarono, per le premure dei genitori di Augusta, che fu deflorata da Francesco, e già si ottennero le formalità civili. Il parroco però non volle benedire il matrimonio; e la Curia di Warmia, cui fece ricorso il padre di Augusta, dopo aver compilato diligentemente il processo, chiarito il fatto, il dì 15 dicembre 1880, sentenziò non potersi celebrare il detto matrimonio per l'impedimento di consanguinità in primo grado, da cui non dispensa neppure la S. Sede.—Dopo tre anni, nel novembre 1883 si fè ricorso al Sommo Pontefice.

La S. C. il dì 14 giugno 1884 tolse a discutere il dubbio: *An decretum Curiae Varmiensis sit confirmandum, vel potius infirmandum in casu*—e dopo maturo esame risolse: *Sententiam esse confirmandam.*

Eccone le precipue ragioni: — a) Nelle cause matrimoniali, quando trattasi di matrimonio non ancor celebrato, possono ammettersi per accusatori e testi i parenti anche prossimi e gli stessi genitori (Cap. *super eo 22 de test. et attest.* et cap. *videtur 3 qui matr. accus. pot.*). Anzi a qualsivoglia fedele incombe grave obbligo di rivelare un impedimento dirimente, benchè

nol possa provare (S. Ligor. de matr. n. 995).—b) Quando il matrimonio non è ancor celebrato, qualunque prova, anche leggiera, della esistenza di un impedimento dirimente, può bastare al divieto del matrimonio, senza bisogno di evidente dimostrazione (Alexand. III *in Cap. super eo, 22, de testib.*—Consci *de separat. thori* l. 1, c. 6. n. 35—Rota, dec. 1317 *coram Lancellotti*—S. C. C. 4 iun. 1768 *in Asculana*).—c) Può bastare a ciò la sola deposizione della madre della sposa o dello sposo (Schmalzgrueber Tom. IV, p. III, n. 70).

III. Aretina. Renuntiationis paroeciae—14 Giu. 1884—Antonio P. antico parroco di *Poppi*, in Dioc. di Arezzo, nel lungo esercizio della sua cura, avvantaggiò non poco l'amministrazione di quella parrocchia; giacchè oltre di aver edificato a sue spese un' ampia casa parrocchiale, potè elevare le rendite della congrua da L. 1,176 quali erano prima, alla vistosa somma di L. 4,483. La diligente sua premura in difendere i diritti della Chiesa, provocò lo sdegno de' malvagi, i quali più volte lo tradussero in giudizio per cause politiche; più volte tramarono insidie alla sua vita, e una volta in luogo pubblico e frequentatissimo lo ferirono gravemente. Per questi motivi, e ancora per l' inclemenza dell' aria, per la grave sua età, e la mancanza di altri sacerdoti che lo coadiuvassero, chiese alla S. C. il dì 10 novembre 1882 l' indulto della dispensa dalla residenza. E la S. C. rescrisse: « Attentis etc., dummodo per idoneum substitutum ab Episcopo approbandum, qui die noctuque curae animarum etc., pro gratia dispensationis ad biennium, si tamdiu etc., arbitrio et conscientia Episcopi ».

Durando nondimeno, anzi infierendo ogni dì più gli odii della parte avversa, il parroco ricorse di bel nuovo alla S. C., dichiarandosi pronto di rinunziare alla parrocchia, purchè gli si riservasse una pensione dalle rendite, la quale « 1° o rappresenti, son sue parole, la metà delle attuali rendite, come si è praticato le tante volte dalle Sacre Congregazioni Apostoliche: 2° o il *quid interest* fra le rendite che la parrocchia avea nel 1852 e le attuali; 3° o finalmente (tenendosi al minimo della richiesta) quel medesimo assegno di L. 2,000, accordate e tassate dalle autorità all' attuale Vicario parrocchiale ».

La S. C., chieste ed avute le opportune informazioni dal Vescovo, proposto il dubbio: *An et quomodo annuendum sit petitioni praepositi P. in casu*—il dì 14 giugno 1884 rispose: *Pro resignatione paroeciae, cum reservatione pensionis libellarum bismille, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:—a) Causa giustissima di rinunziare una parrocchia è quella degli odii duraturi contro il parroco. Si ascolti il Fagnano (*Lib. 3 Decr. Cap. Clericos 17 de cler. non resid.* n. 27): « Ubi inimicitiae sunt verosimiliter duraturae, ut consulatur curae animarum, inducendus est parochus ad resignandum vel permutandum, *arg. cap. Ad supplicationem de renuntiat.* » (S. C. C. 10 iul. 1756 *in Alerien;* 20 iul. 1879 *in Derthonen;* 1 Sept. 1883 *in Albien*).—b) Quando per tal motivo il parroco rinunzia il beneficio, senza sua colpa, merita sempre una congrua pensione, come la S. C. in moltissime cause ha risoluto, e ultimamente nella cit. del 1 Sett. 1883 *in Albien.* (1) —c) Benchè la pensione d'ordinario non deve eccedere il terzo della rendita, pure talvolta si può estendere ancora alla metà (Ferraris v. *Pensio*, n. 103).

(1) Nel prossimo fascicolo daremo questa interessante decisione.

S. Congr. Indulgentiarum

ORDINIS MONACHORUM CAMALDULENSIUM.

De Gregoriano Tricenario, de Altari S. Gregorii in Monte Cœlio, et de Altaribus Gregorianis ad istar.

DECRETUM

Pro animabus e Purgatorio liberandis ab antiquis temporibus Christifideles celebrandas curarunt et curant Missas, quae Gregorianae seu Gregorianum Tricenarium appellantur, quae nimirum per triginta continentes dies, exemplo s. Gregorii Magni, in quovis Altari dicuntur. In eumdem finem et ab antiquis pariter temporibus Christifideles afferri expostulaverunt et expostulant Missae Sacrificium in Altari s. Gregorii in eius Ecclesia Coelimontana. Tum in triginta illis Missis, tum in quavis Missa ad Altare s. Gregorii specialem fiduciam Christifideles et habuerunt et habent, velut si ipsae ita efficaces sint censendae ut anima, pro qua celebrantur, e Purgatorii poenis illico liberetur. Verum de duplici huiusmodi praxi dubitari coeptum est a praestantibus quibusdam viris ea potissimum de causa, quod huiusmodi Christifidelium fiducia haud solido fundamento inniti videatur.

Quod quidem adeo permovet hodiernum Abbatem generalem Monachorum Camaldulensium, quibus custodienda tradita fuit Ecclesia in qua Gregoriani Tricenarii praxis initium forte sumpsit et Altare s. Gregorii existit, ut Antecessoris sui preces urgeret et s. Congregationi Indulgentiis praepositae dubia aliqua authentice dirimenda exhiberet. Cum vero anteactis temporibus Romani Pontifices, praesertim Gregorius XIII plurima Altaria tum Romae tum alibi, formula usi solemni *privilegiata* declaraverint *ad instar* Altaris s. Gregorii in Monte Coelio, et Christifideles haud dissimilem a superius dicta fiduciam reposuerint et reponunt in Missis quae huiusmodi in Altaribus ad iuvandas animas in Purgatorio detentas celebrantur; quumque haec Altaria *Gregoriana ad instar* nuncupata usque ad annum 1852 concessa, ob exorta dubia de discrimine Altaris *gregoriani ad instar* ab Altari sine addito *Privilegiato*, Pius S. M. PP. IX die 15 Martii illius anni prohibuerit quominus in posterum concederentur, quoad res maturius perpenderetur, et absolveretur, hinc opportunum visum est dubiis a Rmo P. Abbate propositis aliud ex officio subnectere et dirimire respiciens amussim suspensionem a S. M. Pio PP. IX indictam.

Dubia vero proposita haec sunt quae sequuntur.

1°. Utrum fiducia, qua Fideles retinent, celebrationem triginta Missarum, quae vulgo *Gregorianae* dicuntur, uti specialiter efficacem ex beneplacito et acceptatione divinae Misericordiae ad animae a Purgatorii poenis liberationem pia sit et rationabilis, atque praxis easdem Missas celebrandi sit in Ecclesia probata?

2.° Utrum fiducia qua fideles retinent, celebrationem Missae in Altari s. Gregorii in eius Ecclesia Coelimontana uti specialiter efficacem ex beneplacito et acceptatione divinae Misericordiae ad animae e Purgatorii poenis liberationem sit et in Ecclesia probata?

3°. Utrum idem dicendum liberationem sit de Altaribus *Gregorianis ad instar*?

4°. Utrum expediat revocare suspensionem novae concessionis Altaris Gregoriani latam ex mandato SSmi in Audientia diei 15 Martii 1852?

Quibus in Congregatione Generali habita die 11 Martii 1884 in Aedibus Apostolicis Vaticanis Eminent. Patres rescripserunt:

Ad I. II. et III. Affirmative.

Ad IV. Consulendum SSmo ut revocet suspensionem novae concessionis Altaris Gregoriani ad instar.

Die vero 15 eiusdem mensis et anni facta de omnibus ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario relatione SS. Dno Nostro Leoni Papae XIII; Sanctitas Sua Patrum Cardinalium responsiones approbavit et suspensionem novae concessionis Altaris Gregoriani ad instar sustulit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 15 Martii 1884.

AL. *Card.* OREGLIA A S. STEPHANO *Praefectus*
Franciscus Della Volpe Secretarius.

Sacra Rituum Congregatio

—

Litterae circulares E.mi Præfecti ad Episcopos Catholici Orbis quoad centenariam commemorationem Nativitatis B. M. Virginis.

ILLME ET RME DOMINE,

Vir Eminentissimus Metropolitanae Ecclesiae Colocensis et Bacsiensis in Hungariae Regno, Antistes Ludovicus Cardinalis Haynald, humillimis oblatis precibus, Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII rogavit, ut probata aliquorum Theologorum ecclesiasticae historiae peritorum sententia, quae suadet proximo anno 1885 completum iri decimum nonum sæculum ab ortu gloriosae Virginis Dei genitricis Mariae, de eo laetissimo eventu speciale festum solemni ritu celebrandum decerneret in catholico Orbe universo, die octava Septembris ejusdem anni. Postulationi quamplurimi alii subscripserunt ecclesiarum Praesules, inter quos aliquot Emi Cardinales; permulti quoque accessere ecclesiastici Viri dignitate clari, et laici religione praestantes: omnes ferventi permoti desiderio novum cultus honorem opponendi probris ac blasphemiis, quibus excelsa Domina a tenebrarum potestate hodie lacessitur, eaque, tam propitia oblata occasione, enixius implorandi, ut optatae pacis nostrae sequestra fiat apud Deum, et caelestium administra gratiarum.

Sanctissimus Dominus rei perspecta gravitate, eam videndam demandavit peculiari Congregationi Eminentissimorum Cardinalium sacris tuendis ritibus praepositorum. Quae die 31 mox praeteriti mensis Maji ad Vaticanum coadunata, in primis in hoc themate pervidit obicem, hactenus insolubilem, ex defectu notitiae certae, quae prorsus necessaria esset, veri anni Virginei natalitii; cum eruditi omnes tam veteres quam recentiores, ac ipsi centenarii propugnatores censeant tempus nativitatis Deiparae beatissimae historica certitudine definiri non posse. Quae enim maxime afferuntur documenta, videlicet fragmentum epistolae Evodii, post Sanctum Petrum primi Antiocheni Episcopi, juxta quod beata Virgo decimum quintum annum agens peperisset hujus mundi lucem; et Chronicon Paschale, unde deducere daretur Mariae ortum undecimo anno, ad summum, ante Christum natum contigisse: haec praeterquamquod secum non cohaerent, ab omnibus melioris notae criticis, validis adductis rationum momentis, facile refelluntur uti apochrypha, aut prorsus dubiae auctoritatis. Hi propterea incunctanter negant fidem esse adjungendam rei, de qua sacrae litterae, veteres Patres, ecclesiasticæ historiæ et sacrae antiquitatis explorata monumenta nihil omnino tradiderint. Ac sapienter, pro suo more, de hoc ipso scribit Summus Pontifex Benedictus XIV: « Fortasse nonnemo mirabitur nos de nativitate beatae Virginis nihil afferre; sed cum de ea sacer textus omnino sileat, optimum putavimus et nos de re prorsus incerta tacere, de qua cum plures scribere voluerint, ex turbidis fontibus, quae tradiderunt, hausisse videntur, puta ex Proto-Evangelio, quod Sancto Jacobo falso tribuitur, ex libro de Ortu Virginis qui perperam Sancto Jacobo fratri Domini Nostri Jesu Christi, et a quibusdam Cyrillo Alexandrino adscribitur . . . . . ex commentitia S. Evodii epistola etc. » (*De festis B. M. V. lib. II. cap. IX*).

Consuetudinem autem, quae invaluit, celebrandi sacras centenarias commemorationes, rei praesenti minus congruere deprehensum fuit. Quandoquidem, uti iidem centenarii fautores testantur, expetitum festum prima vice hoc decimonono saeculo foret inducendum, veluti quid novum in Dei Ecclesia, et cunctis retroactis saeculis ne cogitatum quidem ab eximia majorum erga inclytam Dei Genitricem pietate et devotione, aut certe illis inusitatum. Profecto satis congrua theologica atque liturgica ratione inolevisse censendum est, ut saecularia solemnia, quae aliis sanctis cum Christo regnantibus non denegantur, ea de praecipuis sacratissimis Beatae Virginis vitae actis et mysteriis, scilicet de Nativitate, de Annuntiatione, de Assumptione, ac porro de caeteris, non celebrentur. Nam eminentiori veneratione supra ceteros

Sanctos colit Ecclesia Coeli Reginam et Dominam Angelorum, cui *in quantum ipsa est mater Dei . . . debetur . . . non qualiscumque dulia, sed hyperdulia* (*S. Thom. 3 part. quaest. 25, art.* 5). Ideoque plusquam centenaria solemni commemoratione, eadem semper cultus praestantia, eodemque honoris tributo Ecclesia celebrat recurrentes ejus mysteriorum solemnitates; cum de caetero cultus Deiparae in Ecclesia sit plane quotidianus, ac prope nulla temporis mensura limitatus.

Haec pauca, vel leviter tantum adumbrata, satis ostendunt prudentiam Sacrae Congregationis, quae proposito dubio: « An recoli expediat anno proximo 1885 in toto Orbe centenaria commemoratio Nativitatis Beatae Mariae Virginis ? » mature expensis omnibus, unanimi suffragio respondit *non expedire*. Valde tamen laudavit, ac Sanctissimo Domino deferendum voluit, pium tot praeclarissimorum Postulantium desiderium exhibendi Genitrici Dei gloriosae novum aliquod obsequii ac filialis amoris publicum argumentum pro novis injuriis a perditis blasphemisque hominibus ei inlatis; qui, occasione arrepta, etiam in Almae ejus Domus Lauretanum Sanctuarium toto orbe celeberrimum acuerunt linguas suas.

Facta vero de his per me infrascriptum Cardinalem fideli relatione, Sanctitas Sua Sacrae Congregationis sententiam in omnibus ratam habuit et confirmavit. Mandavitque ad supramemoratum effectum a Rmis locorum Ordinariis celebrari in suis Dioecesibus triduana devota solemnia diebus sexta, septima et octava Septembris hujus vertentis anni 1884 in honorem Beatissimae Virginis, ad instar eorum quae Romae in templo Sanctae Mariae supra Minervam jussu ejusdem Sanctissimi Domini, propediem erunt celebranda. Concessitque fidelibus, pro qualibet vice septem annorum ac septem quadragenarum Indulgentiam; quotidie vero interessentibus, et ad mentem Sanctitatis Suae Deum orantibus, plenariam Indulgentiam semel lucrandam, etiam animabus in purgatorio detentis applicabilem. Voluit autem hujusmodi triduana festa in Lauretana Basilica omnino peragi : quocirca magnopere probavit ut a die prima proxime futuri mensis Septembris ad decimam Decembris inclusive piae peregrinationes in eumdem finem ad praefatum Sanctuarium Lauretanum instituantur; concessa, in omnibus ut supra, de thesauro Ecclesiae plenaria Indulgentia semel lucranda.

Haec dum pro mei muneris ratione Amplitudini Tuae communico, Eidem fausta omnia precor a Domino.

Romae in Solemnitate Pentecostes die 1 Junii 1884.

D. *Cardinalis* Bartolinius
S. R. C. Praefectus

Laurentius Salvati
S. R. C. Secretarius

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

(Continuaz.. — V. P. II. p. 161.)

—

Appendice apologetica ai primi due capi

Com' era a prevedersi in una materia, nuova quanto all'ampiezza della trattazione, e ferace di gravi conseguenze pratiche, molto diversi giudizii si son portati finora intorno a questa disquisizione. Non pochi egregii operai e valorosi teologi si son degnati mandarcene congratulazioni, ed eccitamenti a pubblicarla poi anche a parte; alcuni altri per contrario l'hanno accusata, non di errore, sì di esagerazione.

Noi benediciamo Iddio non tanto per le approvazioni dei primi, che già più o meno pensavano come noi, quanto per gli appunti dei secondi. Stante che nostra mira non è, come sin dalle prime linee dichiarammo, imporre altrui i nostri opinamenti, sì bene richiamare con maggiore efficacia l'attenzione dei nostri venerati confratelli su questa materia sì importante, e pur forse poco studiata. Or quando si biasima, riflettesi più che quando si loda. « Son sicuro, dicea il P. Faber, di costringervi a riflettere, se posso farvi mettere un poco in broncio. »

Noi dunque siam paghi che i nostri lettori riflettano bene al *fatto* della frequenza delle confessioni sacrileghe, ed all' *obbligo* che da tal fatto consegue nei sacri ministri; dopo di che adoperino pure secondo che credono nel Signore.

Frattanto, sì per coadiuvare ancor un tantino le loro riflessioni, come per meglio chiarire le nostre idee, innanzi di entrare nel terzo capo, non possiamo trasandar di

rispondere ai nostri riveriti oppositori. E poichè di questi alcuni han detto esagerata soltanto la grande frequenza delle odierne confessioni sacrileghe da noi sostenuta, altri han detto esagerato solamente l'obbligo che noi crediamo provenirne nei confessori; risponderemo a quelli ed a questi in due distinti paragrafi.

§. 1.°

Coloro che vedono esagerazione nello asserirsi oggidì gran numero di sacrileghe reticenze in confessione, si son limitati, da un solo in fuori, a dirsi sorpresi e dolorosamente *impressionati* della nostra tesi; senza però recare alcuna autorità o ragione in contrario, anzi confessando che la forza della nostra dimostrazione è massima. Insomma ci han fatto intendere che, sebbene il loro intelletto non possa dir di no, tuttavia il lor cuore non fidasi a dir di sì.

È chiarissimo che tale impressione, tale ripugnanza nascono da ciò, che la loro esperienza non depone concordemente all'esperienza di quegl'insigni uomini apostolici, le cui parole riferimmo nel primo capo. Ma egli è da riflettere che per potersi intorno a tal frequenza giudicare praticamente, sono affatto indispensabili due condizioni: prima, *che si ascoltino spesso molti penitenti nuovi di ogni classe;* e seconda, *che si aiutino con industriosa carità a superare la natural verecondia, massime per l' accusa dei peccati turpi;* rispetto ai quali da una parte « *quotidiana est pugna, rara victoria* (S. August.)», dall'altra « *maxime verecundantur homines* (S. Thom.). » Una che manchi di tali condizioni, è impossibile giudicare sul nostro proposito con cognizione di causa. Senonchè siffatte condizioni, che in quei santi operai si sono pienissimamente avverate, come tocca con mano chiunque ne conosca la vita, non si avverano punto nella massima parte degli altri confessori: essendo un fatto doloroso quanto innegabile che d'ordinario i confessori caritativi sono, nei luoghi di loro abituale dimora, assediati sempre dai lor penitenti stabili e pii, fra i quali è ben raro che *si scovrano* confessioni sacrileghe; e per l'opposito quasi tutte le anime che han bisogno di aiuto per non lasciarsi chiudere la bocca dalla verecondia, vanno ai confessori tiepidi, che non si dan pensiero di aiutare. Cotalchè può dirsi che nella generalità dei confessori si verifica una soltanto delle condizioni predette: quei che ascoltano molti penitenti nuovi e bisognosi di aiuto, poco li aiutano, o almeno non quanto occorrerebbe; quei che aiutano sufficientemente, non ascoltano che di rado le anime tra cui i sacrilegii abbondano. Ond'è che ben pochi dei confessori possono attestare per esperienza propria con quanta verità asseriscano la gran frequenza di confessioni sacrileghe tutti gli operai che, ardenti di zelo, sogliono costantemente preferir di ascoltare ed aiutare industriosamente le anime più bisognose. Se questi s' interrogassero tutti, metteremmo pegno che neppur uno lascerebbe di confermare la nostra tesi. E se degli altri, in cui non si riuniscono le due mentovate condizioni, se ne interrogassero dieci tanti, siam certi del pari che tutti, eziandio i più dotti e fervorosi, direbbero rare, rarissime le sacrileghe reticenze.

Ma perchè un fatto non si conosce per propria esperienza, si potrà ricusar di crederlo alle asserzioni unanimi di molti e fededegni testimoni? Che sarebbe allora più della fede umana, in cui « tota hominum vita naturaliter fundatur (S. August.)? » Sia pur dunque meravigliando, ei non si può non credere, ed indubitatamente credere, che pur tra le confessioni odierne son molto frequenti le sacrileghe reticenze.

È bene poi osservare come quei sommi maestri dell'arte delle arti non ignoravano mica che le loro attestazioni avrebbero recato meraviglia, siccome di cosa poco credibile. Perciò le tante e sì vive insistenze di s. Alfonso, dei Segneri, di s. Leonardo, ecc. Perciò quest'ultimo non dubitava schiettamente confessare che anch'egli, prima della lunga esperienza avuta nelle missioni, credea assai meno frequenti i sacrilegii. Perciò il P. Da Bergamo espressamente appella *incredibile* la forza della verecondia a far tacere i peccati. Perciò il ven. Sarnelli dice che il numero sterminato delle sacrileghe confessioni si saprà da tutti nella Valle di Giosafat *con estremo stupore;* e soggiunge: Credasi pure *per pietà* a chi parla per comun bene, e ne ha tutta l' esperienza. » Perciò finalmente il Mach, dopo aver molto insistito sulla frequenza di tal disordine, conchiude: « Non meravigliarti, amato lettore, se giungo a simili rivelazioni; credo che lo reclami il bene delle anime. » Perchè il bene delle anime reclama tante prove di quella frequenza, se non perchè regna l' opposta persuasione tra i confessori?

Nel rimanente noi diciamo a chiunque non vuol crederlo altrui: attuate in voi medesimi le due richieste condizioni; e se non troverete vero ciò che han testimoniato e stan testimoniando quegli esimii operai, noi diremo che forse sognavano nello scrivere ciò che hanno scritto, e butteremo al fuoco questa povera trattazione. Ma non voler credere ad essi, nè voler provare da sè in un fatto di tanto rilievo, non è rendersi inescusabile innanzi a Dio?

Un anonimo però ci ha favorito una lunga scritta, nella quale svolge ben molte ragioni

« che confortano, ei dice, credere piuttosto piccolo che grande il numero delle confessioni sacrileghe, purchè non si tratti di confessori i quali si contentino soltanto di sentire e di alzare la mano con la stessa facilità di chi riscuote una gabella, e ne rilascia la quietanza. »

Anzitutto gli rendiamo vive grazie delle cortesissime maniere usate, le quali appalesano in lui animo gentile, e schietto amore alla verità: se altro che lo stesso amore ci muova a scrivere, sallo Iddio.

Poi non possiamo a meno di fargli notare un abbaglio ben grande in cui è incorso, di credere cioè che noi trattiamo di confessioni sacrileghe, *per un difetto qualunque;* ove che noi curammo di scrivere sin dal principio di questo lavoro le parole seguenti:—Trattiamo solo delle confessioni sacrileghe *per volontaria reticenza di gravi colpe, delle quali, nell'atto dell'accusa, si ha chiara ricordanza,con piena cognizione dell' obbligo di accusarle.*—E soggiungemmo:—Le confessioni in cui il mancamento d' esame o di dolore sia così chiaramente *avvertito* e pienamente *voluto* , da essere non solo nulle ma ben anco sacrileghe, per nostro avviso sono rarissime; ad ogni modo, di esse ora non ci occupiamo.—Certo da tale abbaglio è provenuto che quasi tutto lo scritto versi fuori quistione, dicendo cose o già dette da noi, o sulle quali non può cadere pur l'ombra del dubbio: p. e. ciò che si richiede per aversi grave peccato; che ciascuno è tenuto ad esaminarsi ed accusarsi secondo la propria capacità; che altro è confessione nulla, altro è sacrilega; che le confessioni fatte in buona fede dopo sacrilegii dimenticati, son valide, e non v' è obbligo di ripeterle; che non tutte le confessioni generali che si fanno in tempo di missione, sono confessioni generali necessarie; che le *indiscrete* indagini del confessore possono grandemente nuocere ec. ec.—Dio buono! Ma, prescindendo dalla svista presa , crede dunque l' egregio anonimo che noi siam seguaci di rigidi sistemi? No; lode a Dio, noi ci gloriamo di seguire fedelmente il provvidenziale Dottore s. Alfonso M.ª, ammettendo pure con gioia siccome veri perfezionamenti recati alla sua morale, le benigne norme pratiche dei teologi posteriori, Frassinetti, Berardi ec.(quando non mutano sostanzialmente le dottrine di lui); imperocchè, sovratutto nei tempi presenti, noi crediamo che un sacerdote il quale voglia fare gran bene, debba, *per quanto è possibile,* essere ed apertamente mostrarsi nemico del rigore e pieno di benignità e condiscendenza: tutti i Santi furono benigni con gli altri, e rigidi solo con sè stessi.

Tolte pertanto tutte le ragioni sulle quali (da parte qualche lieve inesattezza) conveniamo pienissimamente con l'anonimo,quelle che sembrano potersi opporre alla nostra tesi, riduconsi a tre: la gran maggioranza degli adulti cattolici che si salvano; la bontà, e misericordia di Dio; la spontaneità delle confessioni odierne. Esaminiamole partitamente.

Ragione 1.ª In forma sillogistica suonerebbe così. È opinione di dottissimi teologi moderni, tra cui il celebre P. Faber, che siano in molto maggior numero i cattolici adulti i quali si salvano , che non quelli i quali vanno perduti. Ma se fosse vero ciò che dice il P. Mach, allegato dal Monitore Ecclesiastico, cioè che in poche missioni, su dieci confessioni ascoltate non ha trovato cinque, sei, sette e talora otto e nove confessioni generali necessarie, «dovrebbe concludersi che di tanti cristiani che si confessano, sei, sette ed anche otto e nove ogni dieci, morendo fuori del tempo di missione, andrebbero perduti! » Dunque ec.

Risposta. Dialetticamente diremmo: concediamo la maggiore, e neghiamo la minore e la conseguenza.

Anche noi crediamo probabile che la maggior parte dei cattolici adulti si salvi. Ma nessuno potrà negare che pur l'opinione opposta abbia numerosissime autorità e gravissime in favor suo. Siamo dunque nel campo delle opinioni liberamente controverse ; e di quelle opinioni che si devono conchiudere sempre con le parole del Salmografo: *Iudicia Dei abyssus multa!* Or vale mai un'opinione controversa, varrebbero mille di esse ad infermare menomamente la nostra dimostrazione ?

Se le confessioni sacrileghe sieno rare o frequenti, è quistione di *fatto;* ed in tali questioni, assai più che ad argomenti razionali, uopo è badare alle asserzioni di testimoni fededegni. Se noi adducemmo puranco ragioni , fu per *sovrabbondare* ; ma avremmo ben potuto farne di meno dopo quelle tante e sì gravi testimonianze. Or quando si hanno assicurazioni recise e concordissime di testimoni tanto numerosi, tanto diversi per indole, per tempo, per nazione, e tanto, sotto ogni aspetto, meritevoli di pienissima fede, chi vuol togliere a dimostrare che il fatto da essi affermato non sussiste, deve più che ogni altra cosa provare che quei testimoni o son potuti ingannarsi, o han voluto ingannare; cioè che in essi sia mal fermo uno almanco dei due fondamenti su cui tutta poggia la certezza di fede umana : scienza e veracità. Che se ciò torna impossibile (come nel nostro caso, stando fuori ogni dubbio la loro perfetta *scienza* del fatto, e la loro intiera *veracità* nel riferirlo) , quel fatto rimane così certo ed irrefutabile, che davvero non accade pensare ad opporgli ragioni. Il senso comune

ne ha formato un adagio: contro del fatto la ragion non vale.

Non è che logicamente non si possano obbiettare ragioni contro le testimonianze assertive di un fatto; perocchè la certezza di fede umana è certezza morale, di sopra a cui stanno la certezza fisica, la certezza metafisica, e quella di fede divina. Ma per iscrollare *con ragioni* la piena certezza morale che regolarmente risulta *da testimonianze molte ed autorevolissime*, occorrerebbe dimostrare che il fatto attestato *ripugna* a verità *certissime*, di una delle tre mentovate certezze superiori alla morale: e dimostrarlo *evidentissimamente*; in guisa che veggasi come due e due fan quattro, quel fatto essere *onninamente impossibile* o teologicamente o metafisicamente o fisicamente. Ma quando invece ai più splendidi criterii di certezza morale non si obbiettano che opinioni controverse, siano pure probabilissime, siano ancora di ordine teologico; quella certezza resta, nè più nè meno che prima, saldissima, inconcussa.

Nondimeno, pognamo che la salvezza della maggioranza degli adulti cattolici non sia già un'opinione controversa, bensì una verità certissima, anzi una proposizione di fede. Ne seguirebbe forse che le sacrileghe reticenze debbano essere anzi rare che frequenti? Punto nulla. Perciocchè la minore del sillogismo contiene il falso supposto che solo in tempo di missione si riparino le confessioni sacrileghe; di formachè chiunque ne abbia già fatte, se muore fuori del tempo di missione, debba andare sicuramente dannato. Risulta invece dalla esperienza che le cattive confessioni si riparano in gran numero, presso i confessori zelanti in qualsivoglia tempo, e peculiarmente in pericolo di morte; siccome presso i confessori poco impegnati di aiutare le anime alla sincerità della accusa, se ne riparano pochisssime anche in tempo di missione.

Il primo argomento perciò non pregiudica nè punto nè poco alla solidità della nostra tesi.

Vuolsi per altro notare, in primo luogo, che il P. Mach parla complessivamente di *confessioni generali necessarie*, (ma, si noti bene, *necessarie*); e necessaria è la confessione generale non solo nel caso, il quale solo entra nella nostra trattazione, che le precedute confessioni siano state sacrileghe per volontarie reticenze, ma ben anco quando sono state sacrileghe per grave ed avvertito difetto di esame, o di dolore e proposito, o di volontà di eseguire gli obblighi imposti dal confessore ec.; ed eziandio quando è moralmente *certa* la nullità di esse, benchè, per difetto di avvertenza, non sacrileghe. Tuttavia è chiaro dal contesto che intende precipuamente parlare delle confessioni generali, necessarie per riparare le passate sacrileghe reticenze. Secondo, perciò, questo illustre Gesuita, le sacrileghe reticenze si avverano almeno *in buona parte* delle confessioni. Concorda a puntino con l'altro celebre operajo D.Giuseppe Iorio, detto dal Tannoia (V. di s. Alf. l. 2, c. 38) *dotto missionario e gran servo di Dio*: « Si ode nelle missioni, *buona parte* della Terra aver fatte confessioni sacrileghe.» Nè diverse, in sostanza, son le parole degli altri uomini apostolici, massime di S. Alfonso:—Avviene *spesso* in tutte le parti.Questo male *regna* per tutto ec.

Vuolsi notare in secondo luogo, che l'autorità del P. Mach è veramente di una gravità eccezionale, se si guardino le sue rare doti di scienza e zelo, e la sua piuttosto unica che rara esperienza, avuta in cinque regni ed in oltre a mille parrocchie!Di qui è che i più riputati teologi viventi ne riferiscono, al bisogno, le parole con espressioni della più alta stima. Ascoltisi, per un esempio, in qual modo il chiarissimo Berardi rechi, e quindi implicitamente approvi, in conferma di una sua tesi, le asserzioni appunto che il nostro anonimo confuta: « Celebris Mach in Opere vere pretiosissimo cui titulus *Il Tesoro del Sacerdote* (tr. 13, c. 6) dicit ex propria experientia sibi constare, multitudinem confessionum malarum esse adeo magnam, ut in fere omnibus missionibus pro maiori parte poenitentium confessionis generalis necessitatem invenerit. » E fa osservare che il Mach è uno di quei teologi che han parlato « ex profunda huiusce rei notitia, quam non ex aliorum testimonio, sed ex propria et quidem (*nota*) extraordinaria experientia habebant » (*De recidivis*, edit. 3, pag. 35). La dotta *Civiltà Cattolica* dopo amplissime lodi del *Tesoro del Sacerdote*, conchiude chiamandolo *un vero tesoro*. La stessa Sacra Congregazione dei Riti ebbe a dirlo: *Opus vere commendabile et accuratissimum*. Onde, se fra gli operai dei nostri tempi non avessimo per la nostra tesi che questa sola autorità, pur ci sarebbe troppo apprezzabile. Or che avrà a dirsi poichè a tale testimonianza consuonano sì mirabilmente quelle di un Bosco, di un Millet, di un Del Vecchio, di un Tarino, di un Dubois, di un Gaume ec. ec. ? Se non credesi a tali e tanti testimoni, a quali mai si potrà più credere ?

Intanto un ottimo ecclesiastico, pur credendo esagerazione nella frequenza delle odierne confessioni sacrileghe asserita da quell'esimio operaio, ha voluto scrivergli direttamente alcune sue osservazioni; ed avutane, poche settimane fa, la risposta, s'è compiaciuto spontaneamente favorircela. In essa l'insigne missionario sostiene energicamente quelle sue asserzioni, raffermandole con

la posteriore esperienza avuta in altre meglio che cento parocchie (quando scrisse l'opera citata, ne avea già percorse circa novecento). Vogliamo riferirne almeno la forte conclusione: « *Itaque nedum me quidpiam exagerasse inveniam, exopto contra, ne permittat Deus me infra veritatem remansisse; ita ut contentus forem, si ea verba*: Quanta ragione aveva S. Teresa ec.(*Tesoro del Sacerdote* trat. 13. c. 6) *meis poenitentibus minime applicari possint!* » —L'autografo è presso di noi. L' indirizzo dell' apostolico uomo è: R. P. Jose Mach. Colegio de S. Salvador, Zaragoza (Spagna).

(Continua)

Intorno all' istruzione religiosa de' fanciulli

CAPITOLO I

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

(Continuaz.—V. p. 25 di q. P.)

ARTICOLO II

L'istruire i fanciulli nella religione è ufficio di somma importanza pe' suoi effetti immediati.

Difficoltà. Pare che l'istruire i fanciulli sia ufficio di poco rilievo a cagione della tenuità del frutto che se ne può sperare, mentre questa tenera età è tanto leggera, inetta alla riflessione, e sì facile alla divagazione, non sapendo apprezzare l'importanza delle cose.

Risposta. Non si negano i difetti della puerizia; ma è pur un fatto che l'istruzion de' fanciulli, se ha le sue difficoltà, non manca però mai di frutto ubertoso: gli è certo che l'educazione della puerizia richiede un valore non comune nell'istitutore, che deve essere armato di molta pazienza e studiare i modi di guadagnarsi l'attenzione di menti pur troppo assai vaghe; ma è un fatto altresì che la fanciullezza, in compenso de' suoi difetti, presenta tali vantaggi sopra l'età adulta, che l'opera intorno ad essa non può che riescire immensamente fruttuosa.

1. E per verità non è egli l'animo del fanciullo quel campo ancor vergine, tanto atto a ricevere nel suo seno la buona semente delle verità religiose, e farle germogliare, e fruttificare? La sua mente è tutta pura e come specchio tersissimo riflette perfettamente le immagini che gli presentiamo; il suo cuore è ancora mondo e insieme è sì tenero, che come cera tutto riceve e conserva le buone impressioni che ci piaccia in esso formare. Le sue disposizioni insomma sono così felici per l'apprendimento della verità e della virtù, che ad usura compensa il suo virtuoso istitutore della fatica alla quale si sottopone per amor suo.

« Può dirsi di lui ciò che l'Apostolo disse « della carità: egli crede tutto, spera tutto, « ambisce tutto ciò che è amabile e buono: « ammira ogni nobile e grande cosa, non « sospetta male, non s'affligge del bene, s'al- « lieta di tutto che è secondo felicità. Voi « l'amate ed ei vi ama; voi gli sembrate vir- « tuoso, ed egli vi venera. Esso opera senza « ambizione, senza malignità, senza malin- « cuore e puntiglio. Se ascolta un fatto ge- « neroso, ecco il suo cuore batte, versa la- « grime; non aspetta che se gliene faccia il « racconto, ma intende e indovina i bisogni « della miseria. Non istupisco no che Gesù « Cristo, quando un giorno i suoi discepoli « vennero a contesa tra loro per decidere qual « sarebbe il più grande nel Regno de' Cieli, « chiamò a sè un fanciulletto, e dopo averlo « abbracciato, ponendolo in mezzo all'atten- « ta folla, così disse loro: *In verità vi dico, « che, se non diverrete simili a questo fan- « ciulletto, voi non entrerete nel Regno de'Cie- « li* (Matth. 18.)

« Ecco gli avventurosi privilegi che ren- « dono la giovinezza e l' infanzia degne « delle cure più assidue e del più tenero « amore. Di che nasce che un religioso « educatore si procurerà sempre un piace- « re indicibile e sarà compreso di dolce « rispetto ogniqualvolta porrà lo sguardo « sulla fanciullezza, o volgerà le sue remini- « scenze sulle virtù così veraci e talvolta « forti, così giulive e sì semplici di quella « prima età ».

2. È unanime però l'attestazione di coloro che si occupano della prima età, che il lavoro intorno alla medesima non riesce mai senza grande effetto. Ed egli è certo che il catechismo ai fanciulli è opera tale che nell'effetto supera di molto la stessa grande predicazione. Nè potrebbe essere altrimenti, mentre le disposizioni dell'età adulta sono troppo poco favorevoli alla semente della divina parola. La mente dell'adulto è ingombra di mille pregiudizj e talvolta anche da funestissimi errori; il cuore è guasto e corrotto dal vizio, od almeno fortemente combattuto dalle passioni, che cogli anni crescono in noi formidabili. Ma specialmente oggigiorno quale spettacolo ne presenta il popolo cristiano? Esso coll'abbandono del catechismo, colla lettura d'empi giornali e di pessimi romanzi s'è empito il capo di pregiudizj e contro i diritti di Dio, e contro i dritti della Chiesa, e contro il dogma e contro la morale. È vero che il lume della fede non è peranco spento del tutto, e specialmente in mezzo al popolo di campagna conserva ancora la fede il suo sacro dominio. Ma nella città,

ove dai figli delle tenebre si lavora con tanto ardore per distruggere l'impero della verità e sostituirvi quello de' loro errori; ove l'istruzione catechistica è cotanto trascurata, in quanti non s'è spenta affatto la fiaccola della fede! in quanti non si è per lo meno oscurata! Ora in mezzo a cotal gente con qual frutto si potrà dalle bigonce predicare la divina parola?

E dove ancora è più rispettata la fede, non è egli vero che sempre si trova il grande ostacolo delle prepotenti passioni? Specialmente in oggi con tanto e sì universale indebolimento del sentimento religioso, non è egli vero che il vizio è non pure accolto, ma portato in trionfo? Or contro tutti quelli che hanno fatto il callo nella colpa qual potere giungerà ad esercitare la predicazione? Come commovere i cuori quando sono indurati nel male? È vero che la parola di Dio è una spada a due tagli; ma se invece di trovare cuori di carne, trova cuori di sasso, anche questa spada potente si spunterà e rimarrà senza effetto.

Ma non avviene così della parola che il buon catechista dirige ai fanciulli: il guasto non è peranco entrato negli animi loro, le passioni sono ancor deboli, e la divina parola sempre riesce trionfante. È vero pur troppo che il nemico giunge talvolta a portar il guasto anche nel cuore del fanciullo e lo colpisce di profonde ferite; ma in lui la cura è facile, le ferite con poco si ponno rimarginare, perchè non sono peranco incancrenite. La religione per lui è medicina sempre efficace, e seme fecondo di abbondantissimo frutto.

Sac. **Luigi Martinenghi**
Parroco di Cascine Bovati (Monza).

CASI MORALI E LITURGICI[1]

SOLUZIONE DEL 26° CASO MORALE

Fabrizio e Domitilla, dopo aver compiuto l' atto civile, domandano al parroco Timoteo di sposare innanzi alla Chiesa. Timoteo però, prima di benedire quelle nozze, viene in cognizione di un impedimento civile, occulto fra i detti sposi, che non fu manifestato all' autorità civile. Chiede perciò :

Come deve regolarsi in tal frangente ?

La Sacra Penitenzieria, per comando di Pio IX, il dì 15 gennaio 1866, ebbe a dichiarare: « Essere opportuno ed espediente, che i fedeli, dopo di aver contratto matrimonio innanzi la Chiesa, si presentino all'ufziale dello Stato, per compiere l' atto civile imposto dalla legge, per tutte le conseguenze legali» (1). Il che è uniforme a quello, che avea definito la C. del Ufficio il 29 novembre 1672; ed i Sommi Pontefici Benedetto XIV, con le sue Costituzioni *Inter omnigenas* del 2 febb. 1744, e *Redditae sunt nobis* del 17 sett. 1746; e Pio VI con la sua Epistola al Vescovo di Lucon *Perlatae sunt* del 28 mag. 1793 aveano annunziato. E sonovi Teologi, i quali opinano, che così fatte solennità civili non possono tralasciarsi senza grave peccato (2). Ora, *generalmente parlando*, farebbe cosa contraria al disposto della S. Penitenzieria il parroco Timoteo, il quale,

---

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cappucci Sac. Vincenzo di Mirabella Eclano
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. di Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M.O.in Amelia
Masellis Parr. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Tatulli Sac. Domenico di Bitonto.

Al solo Caso morale :
Prencipe Michele Ec. Cur. di Montesantangelo.

Al solo caso liturgico:
Cavina Can. Giuseppe di Faenza
Trobia Sac. Carmelo di Caltanisetta.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Vincenzo Cappucci di Mirabella Eclano: pel premio del caso liturgico il Can.Dott. Luigi Saletti di Randazzo.

(1) « Ad vexationes, poenasque et ob prolis bonum, quae alioquin a laica potestate ut legitima nequaquam haberetur ; tum etiam ad polygamiae periculum avertendum, opportunum et expediens videtur, ut iidem fideles postquam matrimonium legitime contraxerint coram Ecclesia, se sistant, actum lege decretum executuri » (Act. S. Sedis, tom. II. n. 508).

(2) V. d' Annibale *Summula Theol. Mor.* tratt. *de Matrimonio*, app. n. 360 ; e Berardi tratt. *de Occasionariis*, n. 118,

conosciuto, che Fabrizio e Domitilla compirono le ritualità legali, standovi in mezzo un impedimento civile, occulto agli sposi, e non rivelato all' ufficiale dello Stato, proceda alla benedizione delle loro nozze, senza curarsi di altro; cioè senza adoperarsi affinchè essi sposi ottemperino alle disposizioni delle leggi, o i poteri dello Stato ratifichino il loro matrimonio, dispensando a quell'impedimento. La Sacra Penitenzieria vuole che si contragga pure civilmente, per impedire i gravi danni spirituali e temporali, che, altrimenti praticando, di leggieri insorgerebbero. Ma cotesti danni non sarebbero per nulla evitati con un civile matrimonio invalido. Però Timoteo deesi a tutt' uomo adoperare sia prima ch' ei benedica le nozze di Fabrizio e Domitilla, sia anche dopo benedette, che fosse eliminato da loro il civile impedimento. Che se poi dubita con fondamento di potersi ottenere la dispensa dall' impedimento, non dovrà procedere alla benedizione delle nozze senza prima intendersi col proprio Vescovo (1).

Ma noi abbiam detto che il Parroco Timoteo dee nella esposta maniera regolare la sua condotta *generalmente parlando*. Conciossiacchè ei dovrà ben variamente provvedere se differenti rimedii richiedono le circostanze del fatto. E primamente egli adoprerà sì tutta la sua prudenza e solerzia perchè sia tolto questo civile impedimento, occulto fra i coniugi, prima di benedire le lore nozze; ma così fatto impedimento non gli dee essere di assoluto ostacolo per la benedizione; perchè nessuna legge canonica, o umana, che sia secondo giustizia, obbliga il parroco a richiedere negli sposi le ritualità civili prima che contraggano innanzi la Chiesa. Anzi le istruzioni della S. Penitenzieria vogliono che alle cerimonie legali preceda il matrimonio sacramento: *Quod si opportunum est ac expedit, ut fideles sistentes se ad actum civilem peragendum se probent legitimos, hunc tamen actum antequam matrimonium coram Ecclesia celebraverint, peragere nequaquam debent* (15 genn. 1866). Laonde se Timoteo giudica prudentemente, che nessun nocumento, spirituale o temporale potrebbe arrecare nel tempo avvenire agli sposi, o ai loro figliuoli quel tale impedimento civile, vuoi perchè resterebbe sempre occulto, vuoi perchè, col decorrere del tempo, cesserebbe da sè medesimo (1), o non avrebbe più luogo, a cagione della buona fede degli sposi (2) ecc. egli può bene procedere alla benedizione (3). E con maggior ragione benedirà le nozze,

(1) Il del Vecchio opina che la denunzia degl' impedimenti, anche civili, a cui di diritto, obbliga in coscienza; e debbonsi oltresì denunciare all' autorità ecclesiastica, affinchè questa proibisca la celebrazione del matrimonio ecclesiastico sino a che quelli perdurino (v. 2. n. 1031).

(1) Cod. Civ. art. 104.

(2) Cod. Civ. art. 106.

(3) La Chiesa in tanto prende in considerazione gl' impedimenti civili in quanto che questi, una volta *arbitrariamente* stabiliti dalla laica potestà, potrebbero, non tolti via, essere origine di danni spirituali e temporali ai coniugi ed alla prole. Ma che diritto ha esso mai lo Stato di rendersi creatore d'inpedimenti nel matrimonio ? Lo stato indubitatamente ha i suoi diritti che convien rispettare ; ma quando li eccede; quando invade quello, che non gli appartiene, nessun obbligo di coscienza impone di rispettarli. Solo suo compito, in fatto di matrimonio, è quello di tutelare la validità della unione coniugale, come produttrice di effetti giuridici. Solo in questi confini può egli esercitare la sua ingerenza. L'atto più notevole della vita, che costituisce la società domestica, è giusto che si compia con l' intervento del potere, che rappresenta la società civile. Però, solo che le parti, a cagione dell'ordine pubblico, si presentino innanzi all' ufficiale dello Stato a dichiarare il loro consenso di congiungersi in matrimonio, non vi è diritto di altro pretendere. E l'ufficiale, il quale ne riceve la dichiarazione, non ha altro dovere, che quello di rogare l' atto del matrimonio. Tutto il di più è usurpazione sleale, è sacrilego attentato contro i poteri divini e la potestà della Chiesa. Ma è poi veramente serio, anzi non è degno di derisione la presunzione ed arroganza dello stato nel matrimonio ? Men-

se mai prevede, che, rivelandosi cotesto occulto impedimento possano insorgere discordie o scandali ; o, differendone la benedizione, gli sposi si dichiarino paghi del cerimoniale civile, e prendano a vivere in concubinato. In così fatti casi meglio è si lascino nella loro buona fede, senza tener più conto di quello, che è prescritto dal laico potere: *Aliae sunt*, sclamava S. Girolamo contro le leggi romane intorno al matrimonio, *aliae sunt Caesarum leges, aliae Christi. Aliud Papinianus, aliud Paulus noster praecipit* etec. (Epist. ad Oceanum, de morte Fabiolae) .

Dunque se a Timoteo riesce agevole sgombrar di mezzo l' impedimento occulto , che ostava al matrimonio civile, già contratto tra Fabrizio e Domitilla, e non teme scandali , rivelandolo così ad essi , come alla potestà laica, ei tutto appiani prima di procedere alla benedizione delle loro nozze. Ma se egli prevede, che la manifestazione di cotesto impedimento, o la correzione agli sposi nulla recherebbe di bene, benedica pure le loro nozze. E poi, se crede essere di loro utilità, che cotesto impedimento civile occulto venga eliminato, potrà bene adoperarsi anche dopo, affinchè ogni cosa sia posta in regola eziandio col civile; informando già di tutto il suo Vescovo, dal quale potrà ricevere più sapienti lumi di condotta.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 26.° Caso Liturgico

Nella Chiesa di B. è costume che il *Passio* nella settimana maggiore si canti dal Sacerdote nel presbitero, dal Diacono sul pulpito, dai cantori laici dal luogo dell' organo.

Si chiede :

1.° Come deve cantarsi il *Passio*, giusta la rubrica ?

2.° Che deve dirsi della cennata consuetudine ?

Al 1.° Il Cerimoniale de'Vescovi (Lib. 2, cap. 21, num. 14, 15 e 16) prescrive la maniera, con la quale dieesi cantare il *Passio* nella Settimana Maggiore. Ivi è detto che : Nel mentre si canta l' Epistola, si vestono nella Sacrestia i tre Diaconi , che debbono cantare la Passione , di ammitto , cingolo , manipolo e stola violacea pendente dall'omero sinistro e legata con nastri sotto il braccio destro. Sul termine del Tratto, i tre Diaconi del *Passio*, tenendo ciascuno il suo libro con ambe le mani appoggiate al petto , accompagnati dal Cerimoniere, con capo scoperto, faranno riverenza alla Croce; poi , rimesse al capo le berrette, partono dalla Sagrestia verso il Coro, con l'ordine seguente: Precede il Cerimoniere, poi, l'uno dopo l'altro, i tre Diaconi; per primo il cantore del Testo, ossia quello, che terrà le parti dellIEvangelista; il secondo quello della Turba, ed il terzo quello che deve fare le veci di Cristo (1).

Entrati nel coro, si scoprono, porgendo le berrette al Cerimoniere, o ai chierici; genuflettono, non già innanzi ai gradini dell' altare, ma nel presbitero (2); disponendosi il Cristo in mezzo, l' Evangelista a destra e la Turba a sinistra (3). Dipoi , fatta riverenza al Celebrante, se siede al banco coi ministri, ed al Clero, se ne vanno ai leggii , preparati dalla parte del Vangelo, e vi depongono i libri, ponendosi in modo che l'Evangelista rimanga nel mezzo, il Cristo a destra, ed a

---

tre la Chiesa congiunge gli sposi, non in virtù della benedizione del parroco, ma in forza del loro consenso, manifestato innanzi al parroco e ai testimonii; lo Stato, secondo le disposizioni del Codice del regno d' Italia (v. Cod. Civ. art. 93, 94, 130, 131, 132) è il fattore del matrimonio; egli è, non il consenso degli sposi , che costituisce il matrimonio. Quindi ci tocca vedere un povero offiziale dello Stato, che, in nome dell'onnipotente Codice civile, dice agli sposi: Sono io che vi congiungo in matrimonio!!!

(1). Cristiano , sezion. 1, c. q, n. 2 ;—Mem. Rit. c. 1, art. 5.

(2) Gallo, lib. 3, Istruz. 4.

(3) Cavalieri, tom. 4, c. 16, decr. 3, n. 8;—Bauldry, p. 6, c. 4, art. 5;—Merati, part. 4, t. 7, n. 30 ecc.

sinistra la Turba (1). E, senza più, l'Evangelista comincia il *Passio*, e canta tutto quello che è contenuto dalla lettera C, *Chronista* e così poi il cantore, che fa da Cristo, canta le cose indicate col segno ✠, CHRISTUS, e l'altro della Turba tutto ciò che è segnato con la lettera S. *Synagoga* (2).

Conformi a quanto il Cerimoniale impone e i rubricisti dichiarano, sono i decreti all'uopo emessi dalla S. C. de'Riti.—Al Vicario Generale di Terlizzi, il quale aveala interrogata: « Se fosse lecito alle Clarisse di Giovinazzo continuare nella pratica di rappresentare, cantandosi la domenica delle palme, e il venerdì santo nella loro Chiesa il *Passio*, le parte della Turba, come per lo passato si erano permesso di fare? E, se non poteano, e volessero tuttavia continuare, di quale castigo si renderebbero meritevoli? » Rispose: *Prohibeat sub poena suspensionis* (id est ab officio, seu regularibus muniis), *et in posterum non permittat* (*Die* 17 *jun.* 1706 *in Iuvenacen. d.* 3596).— Ed erano state altra volta alla medesima Sacra Congregazione fatte manifeste le seguenti consuetudini, intorno alle quali si domandavano i suoi oracoli: « In missis majoris Hebdomadae canitur aliquando Passio non solum a subdiaconis; verum et a laicis, et multoties ab uxoratis contra *Caeremoniale* lib. 2, c. 21, ubi praecipitur: Passionem canentes indui debere amictu, alba, cingulo, et stola: quae omnia ad diaconum dumtaxat spectant. Et adeo haec consuetudo invaluit, ut in missa etiam privata cantetur Passio, imo et etiam sine illa; solus enim sacerdos quilibet, quin missam celebret, exit ad altare cum omnibus paramentis, ibique adest dum Passio canitur, quae omnia non parvo remedio indigere videntur. » E fu risposto: *Istae consuetudines, seu, ut melius dicam, abusus, uti repugnantes rubricis, et expositorum opinionibus, tolli omnino debent. Non sunt enim laudabiles, imo scandalosae iis maxime, qui amant observantiam bonorum rituum* (*Die* 16 *jan* 1677 *in Hispalen.* d. 2659).

Al 2.° Dalle cose riferite è manifesto, che la consuetudine della Chiesa di B. di cantarsi il *Passio* dal diacono sul pulpito, e non nel presbitero, e da cantori laici dal luogo dell'organo, o da qualsivoglia altro punto della chiesa, perchè contraria alla rubrica, è riprovevole. La S. C. de' Riti poi permette, che, nel martedì e mercoledì della settimana santa, quando fossevi mancanza di ministri, il Sacerdote celebrante sostenga le parti di Cristo; non dal presbitero, ma dall'altare: eccone il decreto: « Feriis 3.ª et 4.ª majoris hebdomadae canitur Passio a duobus, sed vocem Christi dat ab altari sacerdos celebrans; estne permittendum? » *Permitti posse defectu ministrorum* (*Die* 10 *jan.* 1852 *in montis Politian*). E a noi pare che per la stessa cagione, ciò possa pure praticarsi nella domenica delle palme e nel venerdì santo (1).

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domistico di S. S.

---

(1) Bauldry, part. 4, c. 6, art. 3, n. 9;—Gavanto, p. 4, tit. 9, rub. 5;—Merati, p. 4, tit. 7, n. 30;—Cristiano, Sez. 1, c. 9, n. 2;—Gallo, lib. 3, istr. 4;—Castaldo, lib. 3, sez, 5, c. 5, c. 5, a. 5;—Baldeschi, p. 6, c. 4, art. 5, n.° 1;—Ferrigni tom. 3, art. 5, n. 8,

(2) P. Al. de Carpo, p. 3, art. 8.

(1) Non è fuor d'opera qui ricordare alcuni altri decreti della S. C. de' R. risguardanti la rubrica del *Passio*. 1.° Le prescrizioni del Cerimoniale non vietano per nulla le immemorabili e lodevoli consuetudini di cantarsi il *Passio* nella domenica delle palme, e venerdì santo dai Canonici; anzi la S. C. le vuole conservate e le avvalora (S. R. C. *die* 7 *jul* 1612, *in Viterbien*, d. 311). 2. Nelle messe solenni il *Passio* debbesi leggere dal celebrante *in cornu Epistolae* (*Caerem. Episc.* 1. 2, c. 21, *n.* 16;—S. R. C. 28 *sept.* 1630, d. 879; e 12 *mart.* 1836, d. 4628. 3.° Nelle messe cantate, nelle quali il celebrante, per mancanza di sacerdoti, sostiene le parti di Cristo, le canta dalla parte del Vangelo (12 *mart.* 1835, d. 4777). 4.° Nelle messe private, ed anche conventuali, sia cantate, ma non solennemente, sia piane, il celebrante legge la Passione *in cornu Evangelii* (26 *nov.* 1644, *d.* 1523; e 4 *aug.* 1663, *d.* 2241). 5.° Nel cantarsi la Pas-

PROPOSTA DEL 28.° CASO MORALE

Sallustio celibe e vecchio, avendo servito il Governo per molti anni, vuol fare la sola formalità del matrimonio civile con Sinforosa, a solo fine di assicurare a questa la pensione vedovile, e senz'animo di star unito con lei.

Si Chiede: Può fare ciò lecitamente Sallustio?

PROPOSTA DEL 28.° CASO LITURGICO

Plauto Sacerdote, benchè sappia che ai Santi ultimamente inserti nel Calendario sia assegnato l'officio e la messa propria, pur non si cura di provvedersene, dicendo bastargli il Comune dei Santi ch'è nel Breviario e nel Messale.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo stretto di provvedersi dello officio e della messa propria dei Santi?

2.° Chi si contentasse solo dei comuni, soddisfarebbe al precetto dell'officio, ed all'obbligo della Messa?

—

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

—

Donazione inefficace, confermata per testamento—La donazione inefficace per mancanza di accettazione non rimane convalidata dalla conferma che siasene fatta, richiamandola in un testamento; ma tale richiamo, costituendo espressa perseveranza nella volontà di elargire, tale espressione di volontà nel testamento assume la efficacia del legato. (Cassaz. di Napoli, sent. 5 dicembre 1873—Laudisio, Seminario di Policastro ed Economato dei Benefizii vacanti—Monit. del Contenz. 1884 Par. II, pag. 81).

I ruoli esecutivi ed i titoli originarii—I ruoli legalmente formati, e in base ai quali per le leggi delle Due Sicilie i Corpi morali esigono le proprie rendite, tengono luogo del titolo originario delle obbligazioni indicate nei ruoli stessi.

Nella impugnativa del debitore, di dovere corrispondere delle annualità di canone enfiteutico, domandate in base a ruolo e giusta il titolo inscritto nel medesimo, basta a giustifica del creditore lo stesso ruolo, quand'anco non sia stato rinnovato oltre il trentennio. (Cassaz. di Roma, Sent. 15 giugno 1883—Aceti e Finanze—Monit. del Contenz. l. c. pag. 83).

Responsabilità del fondo pel culto verso l' investito dei benefizii soppressi — L'amministrazione del Fondo pel Culto è responsabile verso l'investito dei benefizii soppressi dell'assegno vitalizio a lui dovuto, anche quando, per effetto della rivendicazione, la dote del benefizio venne consegnata al patrone, dovendo l'amministrazione suddetta assicurarsi che dal patrone sia prestata all'investito una congrua garenzia per la puntuale soddisfazione del sudetto assegno prima di rilasciare liberamente al patrone stesso la dotazione da lui rivendicata. (Corte di Appello di Firenze, Sent. 1 aprile 1884. Fondo pel Culto, Tognetti e Passignani—Monit. del Contenz. l, c. pag. 86)

Intera massa conservata, se addetta tutta a distribuzioni—Il Concilio di Trento, laddove esistevano prebende Canonicali, volle lo smembramento di una terza parte per formare la massa delle distribuzioni; ma quando l'intera massa erogavasi in distribuzioni, come non era applicabile il Decreto del Concilio così non mutava la natura totale della massa, e quindi la massa stessa deve conservarsi integralmente al Capitolo, anche dopo la riduzione del numero dei canonici. (Corte d'Appello di Napoli, Sent. 31 marzo 1884—Capitolo di Venosa, Finanza ed Economato dei benefizii vacanti—Monit. del Contenz. l. c. pag. 92).

—

CRONACA RELIGIOSA

(31 Luglio 1884)

—

I sette Beati Fondatori dell' Ordine dei Servi di Maria—Nella Causa di Canonizzazione dei sette Beati fondatori dell' Ordine dei Servi di Maria fu proposto il seguente dubbio:

« An miracula a Deo patrata ad collectivam invocationem septem Beatorum Fundatorum Ordinis Beatae Mariae Virginis suffragari possint ad effectum eorumdem solemnis canonizationis in causa de qua agitur? »

La S. C. dei Riti, in seduta ordinaria, nel dì 26 giugno u. s. rispose:

« Affirmative, si SS.mo placuerit ».

Questa Causa avea per Cardinale *Ponente* ossia relatore l' E.mo Vicario Generale di Sua Santità.

Ven. Maria Cristina di Savoia — Martedì 1° sp. si tenne Congregazione generale dei Sacri Riti per discutere sull'eroismo delle virtù della Ven. Serva di Dio Maria

---

sione tutti deono stare in piedi, ed anche il Vescovo, se vi assiste; il quale, in caso d' impotenza, non dee nè sedere, nè inginocchiarsi, ma devesi piuttosto astenere dal prendervi parte (29 *apr.* 1708, d, 3786).

Cristina di Savoja, regina delle due Sicilie. A cura della Postulazione della causa, in varie Chiese di Roma si tenne esposto il SS.mo Sacramento, e così pure in Napoli ed altrove.

Nomine pontificie—Il S. Padre con suo chirografo ha conferito all'E.mo Card. Ludovico Iacobini, suo Segretario di Stato, uno dei posti di Protettore dell' Accademia Teologica di Roma, vacante per la morte del Card. Di Pietro. Ha nominato inoltre l' E.mo Card. Lavallette Protettore della Ven. Confraternita del SS. Sacramento in S. Lorenzo in Lucina, e l' E.mo Card. Simeoni Protettore della Ven. Compagnia delle Stimmatine di S. Francesco in Firenze, e delle Suore di S. Agnese stabilite nell' Archidiocesi di Milwakec negli Stati Uniti di America.

Cardinale Defunto—In Tivoli ai 22 u.s. è morto l'E.mo Card. Federico de Falloux du Condray. Nato in Bourg d' Grè, Dioc. di Angers, il 15 Agosto 1815, fu creato Cardinale dalla s. m. di Pio IX il 12 marzo 1877, col titolo di S. Agata della Suburra; e poi per ozione passò a quello di S. Angelo in Pescheria. Apparteneva alle Sacre Congreg. dell' Indice, dei Sacri Riti, del Cerimoniale, e della Disciplina Regolare.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha elargite L. mille al Seminario di Foligno.—Gli Emi Card. Simeoni e Zigliara, Mons. Jacobini, i Rmi Larroca e Bianchi, ed il Cav. Melandri presentarono a S. S. il secondo volume delle Opere di S. Tommaso, che per munificenza del Pontefice si stanno ristampando nella Tipografia di Propaganda.—Il S. Padre ai 29 u. s. riceveа in privata udienza il chiariss. P. Abate Tosti Vice Archivista della S. Sede, ed i quattro Benedettini: P. Palmieri, secondo Custode dell'Archivio Vaticano, P. Sarcander Navratil, P. Stasiny del Monastero di Lairhad in Morava e P. Cablet di Montecassino, chiamati a curare, sotto la direzione del P. Tosti, la pubblicazione dei Regesti papali di Clemente V, e dei seguenti Pontefici.—L'Episcopato del Napoletano ha inviato al S. Padre un indirizzo di ringraziamento per la stupenda Enciclica *Humanum genus*, sottoscritto da tutti gli Arcivescovi, Vescovi, ed Ordinarii delle Provincie Napoletane. Lo stesso ha fatto l'Episcopato siculo e quello dell'alta Italia.—Il Rmo P. Pietro Rampello, Provinciale dei Minimi di S. Francesco di Paola in Sicilia, è stato eletto dal capitolo tenuto in Roma nelle feste di Pentecoste, Correttore Generale dell'Ordine.—L'Emo Card. Alimonda fu a visitare solennemente i Reali di Savoia, e la loro accoglienza non poteа esser più cordiale; ha battezzato il principe Ferdinando Umberto, presenti i Sovrani, e tutt' i principi e le principesse. L'Emo era assistito da Clero palatino. — In Livorno si è fondata una casa di Terziarie Domenicane, che ha per iscopo la istruzione e la educazione gratuita dei ragazzi poveri di ambo i sessi. Tale fondazione è stata benedetta dal S. Padre, e raccomandata da molti Vescovi come opera di sopraffina carità e beneficenza: le pie suore fanno appello a tutt' i buoni affinchè diano il loro obolo per la costruzione del vasto fabbricato da compiersi per raccogliere gli abbandonati figli del popolo.—Gli scritti di S. Lorenzo da Brindisi, che si conservano nella Provincia dei Cappuccini di Venezia, si vogliono pubblicare, in 12 volumi, per le stampe: dal Capitolo Generale dell'Ordine si è fatto un indirizzo a tutti gli Arciv. e Vesc. Cappuccini perchè favoriscano questa impresa. È stata pure pubblicata una autobiografia di S. Veronica Giuliani in latino e in francese dal Comm. Dausse.—È morto in Napoli, compianto da tutt'i buoni, Mons. Vincenzo Materozzi, illustre e zelante Vescovo di Ruvo e Bitonto. Gli succede Mons. Luigi Bruno che gli era coadiutore. È morto altresì Mons. Martinucci Prefetto emerito delle Cerimonie Pontificie, e Custode emerito della Biblioteca Vaticana.

Il Vicariato del Giappone meridionale, su diciotto milioni d'infedeli, conta ora 25 mila cattolici.—È stato assassinato nel Tonkino il missionario francese Tamet. — Una nuova Chiesa cattolica si sta edificando, sotto il titolo del Rosario, in Macrikeny presso Costantinopoli.—Il principe Enrico di Lanau, figlio dell'Elettore e Landgravio di Assia—Cassel, e pronipote dell'Imperatore di Germania, ha abiurato solennemente il luteranismo, ed ha abbracciata la religione cattolica nelle mani di Mons. Rende, nunzio apostolico a Parigi nella cappella della nunziatura. Il detto Prelato gli amministrò i Sacramenti della Eucaristia e della Cresima. Il padrino fu il Conte di Hanestechuyse, la madrina la Regina Isabella II. — Sono morti: Mons. Giovanni Battista Ormacchea, Vesc. di Tulancingo nel Messico; Mons. Verea, Vesc. di Puebla, anche nel Messico; Mons. Hacquard, Vesc. di Verdun in Francia; Mons. Giovanni Giacomo Krafh, Vesc. tit. di Castoria, suffraganeo di Mons. Korum, Vesc. di Treveri; Mons. Ridel, Vesc. tit. di Filippopoli, stato già Vic. Apost. della Corea; e Mons. Francesco Nicola Gueullette, già Vescovo di Valenza.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Albien. Suspensionis—1 Sett. 1883 e 19 Genn. 1884—In una quistione tra gli amministratori della Chiesa e il parroco di M. in Dioc. di Alby nella Francia, il parroco non volle ottemperare alla decisione del suo Arcivescovo, favorevole agli amministratori ; che anzi volle tradurre presso i tribunali civili uno di questi ultimi. L' Arcivescovo per questo fatto e per altri non pochi , onde quel parroco si era reso di scandalo al suo gregge, ordinò contro di lui un processo canonico. Raccolte le denuncie e le deposizioni , con unica citazione perentoria del dì 25 giugno 1882 , fu chiamato il detto parroco a comparire presso la Curia, per difendersi da varie imputazioni circa il modo di operare coi suoi parrocchiani, ch'erano stanchi di più sopportarlo. Il parroco, nel giorno stabilito, prima di cominciarsi la lite, presentò un libello, con cui ricusò il giudizio ed appellò alla S. Sede. Non ostante ciò, il tribunale della Curia citò di nuovo il parroco a comparire il dì 18 luglio, e non essendosi presentato, emise la sentenza, con cui fu privato del titolo di Vicario Foraneo, della facoltà di predicare la divina parola, e di amministrare i sacramenti, per anni quindici.

Il parroco subito appellò da questa sentenza alla S. Sede, chiedendo che l'appello fosse ancora *in suspensivo ;* il che ottenuto ne menò pubblico vanto con scandalo del popolo. Avendo ciò saputo la S. C., ingiunse al parroco : « Ut ob scandalum fidelibus oblatum per publicas laetitiae demonstrationes, perageret exercitia spiritualia diebus octo in aliqua pia domo, determinanda ab ipsomet Archiepiscopo, qui graviter moneat insuper eumdem parochum, ut a similibus abstineat, sub comminatione suspensionis a divinis ».

La causa fu trattata in S. C. il dì 1 Settembre 1883, ed al dubbio : *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda vel infirmanda in casu*—fu risposto: *Dilata, et ad mentem D.no Secretario panditam.*

Mente della S. C. fu che l'Arcivescovo si adoperasse d'indurre il parroco o a permutare la parrocchia, o a rinunziarla con l'assegno di un'equa pensione. L'Arcivescovo, ossequente al disposto , propose al parroco o la pensione di L. 1200, o un'altra parrocchia.—Il parroco, ricusata l'offerta parrocchia , preferì la pensione che però voleva elevata a L. 2150 , con condizione *sine qua non* di avere piena facoltà di predicare e di ascoltar le confessioni, come se fosse parroco. L'Arcivescovo ricusò; e la quistione rimase nel medesimo stato di prima.

La S. C. di nuovo discusse il dubbio: *An sententia Curiae Archiepiscopalis Albiensis, diei 18 iulii 1882, sit confirmanda, vel infirmanda in casu ?*—e il dì 19 gennaio 1884, dopo maturo esame, definì: *Sententiam esse confirmandam iuxta modum: nempe cohibita suspensione ad annum tantum.*

Corollarii:—a) Tutte le cause, spettanti comechessia al foro ecclesiastico, giusta il Tridentino *(Sess. 24, c. 20 de ref.)*, devono essere trat-

tato in prima istanza presso il proprio Ordinario; nè possono essere accettate da' tribunali superiori, se non in via di appello.—b) Il reo può declinare il giudice per doppia causa: o perchè incompetente, o perchè sospetto di personale inimicizia con lui. Ma corre al reo stretto obbligo di provare solidamente le eccezioni, le quali altrimenti possono essere dal proprio giudice rigettate: « Quando iudex recusatur ex causa suspicionis notorie frivola et frustratoria, tunc potest reiici a iudice recusato, et ea non obstante ad ulteriora procedi, absque eo quod arbitros eligat » (Farin. verb. *iudex*, n. 806). — c) Il Tridentino *(Sess. 21, c. 6, de ref.)* vuole che i Vescovi, anche come delegati della S. Sede, procedano contro i parroci *imperiti*, benchè vivano onestamente. E per imperizia vuolsi qui intendere la mancanza non solo di dottrina, ma sì pure di prudenza e di attitudine al governo delle anime, il quale si definisce: *ars artium* (Barbosa *Collectanea Doctor.* ad *cit. cap. Trid. n. 4*).—d) La pena della sospensione *ad longum tempus* può infliggersi per colpe non leggiere, ma tali da potersi annoverare fra le più gravi (Pignatell. *Consult. Canon. t. 10, Cont. 10. n. 4.*—Bened. XIV *de Synodo lib. 7. c. 44, n. 7*—Vasquez *1. 2, disp. 158, n. 49*).—c) Nel caso non furono provati sì gravi delitti, da meritare la lunga pena di anni 15.

II. Nuscana. Postulatum circa onus suscipiendi lauream quoad primam Dignitatem Collegiatarum.—12 Giu. 1884—*Per summaria precum*—L'Ordinario di Nusco, nella relazione dello stato di sua Diocesi, richiese l'oracolo della S. C. sul seguente quesito: Più volte la S. C. ha risoluto che quando una Dignità non ha cura di anime nè giurisdizione, ma è per sola onorifica prerogativa, non ha l'obbligo di ottenere la laurea dottorale. Ciò non ostante, nelle Bolle Pontificie per la collazione delle prime Dignità nelle Chiese Collegiate si appone sempre la clausola: « Infra annum lauream doctoralem suscipere tenearis». Come deve regolarsi il Vescovo circa la detta clausola, quando trattasi di dignità senza giurisdizione?

La S. C. rescrisse al Vescovo: « Ut magis praecise reponat, an in respectivis dignitatum fundationibus quidquam disponatur circa obligationem suscipiendi lauream, et quaenam fuerit observantia ».

Il Vicario Generale fè tenere, di risposta, una lunga memoria, nella quale, manifestata la difficoltà di aversi notizie certe di tempi assai remoti, espose che in quella Diocesi, oltre il Capitolo Cattedrale, si trovano eretti tre Capitoli Collegiati: in Montemarano, un tempo Cattedrale, in Montella, ed in Bagnoli. Del Capitolo Cattedrale nulla si ha nella fondazione circa l'obbligo della laurea per la prima Dignità. Un Sinodo diocesano del 1748, si rimette, intorno a ciò, al diritto comune del Tridentino (Sess. 24, c. 12 de ref.). L'attuale Arcidiacono nondimeno è laureato, come furono i suoi più recenti predecessori: dei più antichi nulla si conosce, per manco di documenti.

Lo stesso dicasi del Capitolo di Montemarano, il quale pure, per non lieve fondamento, si suppone regolato secondo il dritto comune. L' attuale Arcidiacono fu dispensato dalla laurea dalla S. C. degli Studii, per la favorevole attestazione del Vescovo circa la sua idoneità. L'antecessore n'era insignito, come pure il Teologo. Degli altri non si sa.

Il Collegio di Montella fu istituito per bolla di Leone X, in cui non si fa menzione di laurea; e però si è sempre ritenuta non obbligatoria. Ma

di presente la prima dignità non più vien conferita dall'Apostolica Dateria, e però non cade sotto l'esposto dubbio.

Finalmente la Collegiata di Bagnoli fu istituita, non è gran tempo, con bolla di Pio IX, e con l'obbligo espresso di ottenersi la laurea dalla prima dignità, benchè questa bolla non abbia conseguita piena esecuzione, per varie vicissitudini.

Dopo ciò il Vicario così conchiude: « Stando così le cose, l'Ordinario nel postulato... non fa questione sull'obbligo della laurea alla prima dignità nella Collegiata di Bagnoli, perchè è chiara la legge della fondazione; ma muove il dubbio.. circa quei Capitoli, che o non si reggono col diritto comune, come è quello della Cattedrale di Nusco, e la Collegiata di Montemarano; ovvero niente è imposto circa il menzionato obbligo nelle tavole di fondazione, come si avvera per la Collegiata di Montella ».

La S. C., dopo diligente esame, il dì 12 giugno 1884, rescrisse: *Quoad Collegiatam vulgo Bagnoli, standum esse Litteris Apostolicis S. M. Pii IX. Quo vero ad Cathedralem aliasque Collegiatas Ecclesias, lauream doctoralem pro Dignitatibus omni cura et iurisdictione carentibus, de iure non requiri.*

Si raccolga:—a) Il Tridentino prescrive la laurea dottorale all'Arcidiacono, con queste parole: « Archidiaconi etiam, qui oculi dicuntur Episcopi, sunt in omnibus Ecclesiis, ubi fieri poterit, Magistri in Theologia, seu doctores aut licentiati in iure canonico » *(Sess. 24, c. 12 de ref.)*.— b) La Dateria suol sempre apporre la clausola riguardante la laurea, *potius de stylo scriptorum, quam ex voluntate Principis.* E però, se non trattasi di Dignità che abbia cura d'anime o giurisdizione, giusta la mente del Tridentino, non corre l'obbligo della laurea (Monacelli, *Suppl. ad T. I. n. 212*—Barbosa *sup. Conc. Sess. XXVI c. 12, n. 5 et 6* — Gonzales *de Benef.* p. 7, c. 7, n. 41).—c) Di qui è che la S. C. del Conc. dichiarò spesse volte di niun valore quella clausola apposta nelle Bolle della Dateria (*in Caurien,* maii 1589—*in Sulmon.* 26 maii 1594 — *in Aquipendii*, 20 iun. 1671—*in Lavallen*, 12 iun. 1697—*in Cotronen*, 16 febr. 1704—Apud Monacelli l. c.).

III. Caputaquen-Vallen. Praestationum—12 Lugl. 1884 — Il Vescovo di Capaccio-Vallo non credeasi più obbligato di pagare ai parroci di Bosco e di Licusati in Dioc. di Policastro alcune prestazioni provenienti dalle rendite di un'Abazia soppressa, e con Bolla di Pio IX del 1851 attribuite alla mensa vescovile di Capaccio-Vallo. Le dette prestazioni furono pagate sino al 1860 dal Vescovo e dipoi, sino al 1867, del Subeconomo. Ma, diminuite appresso le rendite, per non essersi rinnovati a tempo debito i ruoli esecutivi, il Vescovo non si credette in debito di più pagarle. Insistendo i parroci pel pagamento, il Vescovo propose una composizione, che fu da essi respinta. Laonde si ricorse alla S. C. del Concilio.

Il Vescovo allegava la bolla di annessione di quelle rendite alla sua mensa, senza nessun obbligo, e con tutte le clausole derogatorie; e d'altra parte mostrava che la sua congrua vescovile appena toccava l'assegno canonico di ducati mille, e se fosse astretto a pagare la prestazione ai detti parroci, non gli resterebbe neppur la congrua canonica. Or così il Tridentino (Ses. 24, c. 13 de ref.), come il Breve *Cum nuperrimis* di Pio IX del 28 gennaio 1871, esimono da ogni obbligo di pensione il Vescovo quando non abbia che la sola congrua canonica.

I parroci, per contrario, deducevano che, se le rendite della soppressa Abbazia passarono alla Mensa di Capaccio-Vallo, passarono con tutti i pesi che aveano annessi ; che le Lettere Apostoliche di Pio IX, tuttochè non facciano mensione de' detti pesi, pure non si può presumere che vogliano pregiudicare al diritto acquisito de' terzi, giusta l'insegnamento de' Canonisti (De Luca *de Feudis, disc. 27, n. 6; de Iurisd.,* disc. 41, n. 6 — Fagnan. *in Cap. Super litt. de rescr.*, n. 20) ; che la diminuzione delle rendite avvenne per colpa della Mensa di Capaccio-Vallo, la quale non pensò a rinnovare i titoli; che lo stesso decreto *Cum nuperrimis*, se vuole che i Vescovi si abbiano la loro congrua, vuol pure che l' abbiano i parroci; or quei di Bosco e Licusati nessun altro provento avrebbero per sostenere i pesi della parrocchia.

La S. C., proposto il dubbio: *An Episcopus Caputaquensis et Vallensis teneatur duobus Parochis Policastrensis Dioecesis annuas praestationes persolvere in casu*—il di 12 luglio 1884 risolse:—*Affirmative, pro rata residuorum reddituum.*

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum.—18 Lugl. 1884—La S. C. condanna e mette all'Indice, con l' approvazione di S. S. l' opera seguente :

Lo scandalo del « Vaticano Regio », duce la Provvidenza , buono a qualche cosa: Brevi note, onde l'autore di quello (Carlo M. Curci) valedice a siffatte polemiche, con due appendici, Firenze , Roma , Fratelli Bencini editori, 1884.

Sacra Rituum Congregatio

—

Decretum generale

Quo costituitur officium SS. Rosarii B. M. V. non posse amandari ad aliam diem, nisi occorrente officio potioris ritus.

—

Ne, ob recentem ad ritum duplicis maioris evectionem Officiorum Sanctorum Angelorum Custodum ac Sancti Francisci Assisiensis, Officium, pariter ritus duplicis maioris, Sacratissimi Deiparae Rosarii (quod veluti Festum secundarium putatur) Dominicae primae Octobris affixum, in occurrentia aliquoties illis postponendum, et ad aliam diem transferendum sit, nonnulli sacrorum Antistites Sanctissimum Dominum Nostrum Leonem Papam XIII supplicibus votis rogarunt, ut praedictum Officium, attenta speciali cultus devotione, qua ubique a Fidelibus ea die celebrari solet, ad ritum duplicis secundae classis elevare dignaretur. Eiusmodi vero preces quum a subscripto Sacrorum Rituum Congregationis Secretario relatae fuerint eidem Sanctissimo Domino Nostro, Sanctitas Sua constituit , Officium Sacratissimi Rosarii Beatae Mariae Virginis non posse amandari ad aliam diem nisi occurrente Officio potioris ritus, quemadmodum per Decretum *Urbis* eiusdem Sacrae Rituum Congregationis sub die 6 Augusti 1831 pro Officiis Mysteriorum et instrumentorum Dominicae Passionis praescriptum fuerat. Contrariis non obstantibus quibuscumque.

Die 19 Junii 1884.

Card. Bartolinius S. R. C. Praefectus
Laurentius Salvati S. R.C. *Secretarius.*

S. Congr. Indulgentiarum

I

Decretum Urbis et Orbis

De indulgentiis acquirendis ab iis Christifidelibus, qui recitant versiculos Angelus Domini etc. *et antiph.* Regina Coeli etc.

—

Ad acquirendas Indulgentias, quas Benedictus XIII Literis in forma Brevis

sub die 14 Septembris 1724 concessit omnibus Christifidelibus, qui recitaverint versiculos *Angelus Domini* etc. ternasque Angelicas Salutationes; et quas Benedictus XIV die 20 Aprilis 1742 confirmavit pro iis etiam qui tempore paschali recitaverint Antiphonam *Regina Coeli* etc. cum versiculo et oratione propria, nocesse est illos versiculos, Angelicas Salutationes, Antiphonam et orationem recitari quando aes campanum dat signum. Necesse ulterius est pro huiusmodi recitatione versicolorum *Angelus Domini* etc. et Angelicarum Salutationum genua singulis vicibus flectere, si excipias dies dominicos, sabbati cuiusque vespere et tempus paschale, quibus tum virsiculi illi et Angelicae Salutationes, tum Antiphona *Regina Coeli* etc. cum versiculis et oratione propria stando dici debent. Iam vero plerique pii viri Sacram hanc Congregationem Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositam enixe precati sunt, ut aliquantulum illa duplex conditio adimplenda temperaretur. Siquidem non ubique gentium aes campanum ad hoc signum dandum pulsatur, aut pulsatur ter in die, aut iisdem horis. Insuper contingere quandoque potest, quod signum aeris campani, si detur, non audiatur ab omnibus, aut, si audiatur, aliquis Christifidelis, quominus in genua provolvat et stata hora versiculos recitet, legitimo impedimento detineatur. Sunt tandem innumeri ferme Christifideles qui versiculos *Angelus Domini* etc. et Antiphonam *Regina Coeli* etc. nec memoria, nec de scripto recitare sciunt.

Quapropter Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, ne tot Christifideles, ob non adimpletas conditiones, spiritualibus hisce gratiis priventur, et quo efficacius omnes Christifideles ad divinae Incarnationis et Resurrectionis mysteria perpetuo grateque recolenda incitentur, in audientia habita die 15 Martii nuper elapsi ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiarum et SS. Reliquiarum benigne indulgere dignatus est, ut omnes Christifideles, qui legitimo impedimento detenti non flexis genibus nec ad aeris campani signum versiculos *Angelus Domini* etc. cum tribus Angelicis salutationibus, alio versiculo *Ora pro nobis* etc. et oratione *Gratiam tuam* etc.; tempore vero paschali Antiphonam *Regina coeli* etc. cum versiculo et oratione propria; aut si nesciant praedictos versiculos, Antiphonam et preces tum memoriter dicere, tum legere, quinquies Salutationem Angelicam digne, attente ac devote sive circiter meridiem, sive sub vespere recitaverint, Indulgentias superius memoratas lucrari valeant.

Quae quidem benigna Sanctissimi Domini Nostri Papae concessio, ut facile innotescat, Sacra eadem Congregatio praesens Decretum typis imprimi ac publicari mandavit absque ulla Brevis expeditione in perpetuum valiturum. Non obstantibus in contrarium facientibus quibuscumque. Die 3 aprilis 1884.

CARD. OREGLIA A S. STEPHANO, Præfectus.

Franciscus Della Volpe *Segretarius*.

II.

Rescriptum, quo conceduntur quaedam indulgentiae pro peregrinatione spirituali ad Sanctuarium SS. V. de Lourdes in mense septembris 1884.

Beatissimo Padre,

I Promotori del Pellegrinaggio Italiano nel 1884 al Santuario di Lourdes che s'intraprende allo scopo di adempiere i desiderii più volte espressi dalla Santità Vostra, d'aumentare cioè le preghiere e il fervore dei Cattolici nell'implorare coll'intercessione dell'Immacolata Signora un singolare presidio da Dio alla sua Chiesa nelle presenti calamità e nelle maggiori che si temono in avvenire, umilmente prostrati al trono di Vostra Santità implorano che:

A tutti quelli, i quali, impediti d'intraprendere il viaggio di Lourdes, si uniranno spiritualmente ai pellegrini che accorrono a quel Santuario e coopereranno in qualsiasi maniera al decoro e felice esito del Pellegrinaggio medesimo:

Celebrando devotamente in preparazione ad una delle feste di Maria SS.ma dal Settembre al Dicembre 1884, una devota Novena colla recita quotidiana della terza parte del Rosario e pregando per la concordia dei principi cristiani, per l'estirpazione dell'eresia, per la conversione dei peccatori e per l'esaltazione della S. Madre Chiesa, sieno concesse le seguenti indulgenze:

I. Indulgenza di trecento giorni da

lucrarsi una sola volta in ogni giorno della Novena.

II. Indulgenza plenaria in una delle sovra indicate feste di Maria Santissima, alla quale si sia fatta precedere la Novena, o in un giorno fra l'ottava, se veramente pentiti e confessati si accosteranno alla S. Mensa pregando secondo l'intenzione di Vostra Santità.

Che della grazia ecc.

Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII, in Audientia habìta die 21 Junii 1884, ab infrascripto Secretario Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae, omnibus utriusque sexus Christifidelibus, de quibus in precibus, qui novendiales preces in honorem B. Mariae Virginis sub titulo *de Mercede* (cujus festum die 24 Septembris) devote peregerint, Indulgentiam tercentum dierum quolibet die praefatorum Novendialium clementer elargitus est; plenariam vero iis qui die festo supradicto vel in eiusdem octiduo, vere poenitentes, confessi ac S. Communione refecti aliquam Ecclesiam vel publicum Oratorium devote visitaverint, ibique iuxta mentem Sanctitatis Suae pias ad Deum preces effuderint. Praesenti hoc anno tantum valituro absque ulla Brevis expeditione. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sac. Cong. die 21 Junii 1884.

Locus ✠ sigilli

L. Card. Bonaparte

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

APPENDICE APOLOGETICA AI PRIMI DUE CAPI

(Continuaz. e fine del 1.° § V. p. 74 di q. p.)

Ragione 2ª.—Esponiamola testualmente. «*La bontà e misericordia di Dio!* Egli col sacramento della penitenza ha inteso dare più un aiuto che un peso alle anime da lui redente. Conosceva bene l'umana debolezza e la pena che avrebbe costato codesta necessaria umiliazione. Dobbiamo supporre che insieme col precetto unisca sempre la sua grazia proporzionata per adempirlo. La grazia che conduce al confessionale, è quella che aiuta a confessarsi. Sarebbe altrimenti difficile il dimostrare gl' immensi vantaggi dell' umanità redenta sopra lo stato di natura caduta.»

Risposta.—Al primo leggere questo argomento, si vede tosto che o esso prova troppo e perciò non prova niente, ovvero non fa per nulla al nostro proposito. E per fermo esso riducesi tutto alla forza della grazia attuale che Iddio misericordioso ci concede per compiere, così il precetto della confessione, come qualsivoglia altro, proporzionata alla maggiore o minore difficoltà di ciascun precetto. Or bene, se con ciò si vuol dire che tale grazia debba produrre senza dubbio l' effetto, cioè l' adempimento dei precetti, allora dovrà dirsi per conseguente che tutta la legge morale viene osservata da tutti gli uomini; essendo di fede che Iddio non comanda nulla senza dare insieme la grazia di adempirlo. E quell'affermazione: «la grazia che conduce al confessionale, è quella che aiuta a confessarsi», significherebbe che quanti si confessano, si confessano bene! Onde il confessore non dovrebbe davvero far altro che *sentire, ed alzare la mano*. Se poi si ammette, come certissimamente ammette il nostro contraddittore, che agli aiuti divini si può resistere e si resiste infatti da alcuni degli uomini, resterebbe a provarsi almeno che questi debbano essere pochi e non molti. Ora che, quanto ad altri precetti, p. e. al secondo, al terzo, al sesto del Decalogo siano molti, anzi moltissimi gli uomini che, resistendo alla grazia, li trasgrediscono, è cosa notissima; e pure è certo che anche per l' osservanza di essi, Iddio dà a ciascun uomo grazie proporzionate. Se dunque moltissimi, anche tra i cattolici, trasgrediscono altri precetti, tuttochè il Signore gli aiuti ad osservarli, vorremmo sapere perchè mai non possa pensarsi che pur moltissimi, nonostante la proporzionata grazia divina, trasgrediscono quello dell'intiera accusa di loro colpe. Di che ci sembra assai chiaro che il secondo argomento o prova troppo, o non fa punto al nostro caso.

—«Ma il Signore ha inteso dare con questo sacramento più un aiuto che un peso.»

—Certo, un aiuto inestimabile; ma ad un'ora un peso dei più gravi alla umana superbia, anzi, come asserisce il Bellarmino, proprio il più grave di quanti ne imponga la nostra santissima Religione. (V. Berardi, *De Recidivis*, edit. 3ª, pag. 133). Aiutato da Dio l' uomo di buona volontà senza fallo *può* tutto: ma è certo del pari che, bastando per compiere alcuni precetti una facile cooperazione, per lo più egli li osserva; ed a compiere altri dovendo cooperare alla grazia con uno sforzo generoso, per risparmiarsi questa violenza, non li osserva. Appunto perchè fra i precetti più difficili è da annoverarsi quelo della confessione. Il Mullois, sì profondo conoscitore del cuore umano e dei nostri tempi, scrisse che fra 200 persone, le quali dicono: non mi confesso, perchè non credo alla confessione, 199 per parlare con sincerità dovrebbero dire: non mi confesso, perchè *la*

confessione mi spaventa. E lo stesso acuto e zelantissimo Frassinetti, avendo, con molta opportunità pei tempi nostri, tolto a tema generale delle sue belle *Istruzioni sulla Confessione* la facilità di confessarsi bene, riesce di leggieri a provarlo rispetto alle altre parti; ma quando viene all'*accusa*, benchè si limiti a provare che *non è cosa troppo gravosa e difficile,* dice poi ivi stesso: « È un uomo (il confessore) e perciò non può non ammirare l'*eroica* fortezza con cui vincete voi stessi nello aprirgli le vostre piaghe...fortezza che reca *stupore* fino agli angioli. » Or intenda chi può come mai richiedasi una fortezza *eroica*, tale da recar *ammirazione* e *stupore agli uomini ed agli angioli,* per compiere un'azione *non troppo gravosa e difficile.*

—Ma allora « sarebbe difficile dimostrare gl' immensi vantaggi dell'umanità redenta sopra lo stato di natura caduta. »

—Niente affatto; è sempre facilissimo: e sarebbe così quand' anco il divin Redentore, per risparmiare all'uomo la ineffabile ed *eterna* disperazione meritata, e riametterlo alla incomprensibile ed *eterna* beatitudine perduta, esigesse da lui che per tutta sua vita andasse pubblicamente confessando a quanti potesse tutte la sue colpe; ed ancorchè rarissimi uomini fossero tanto umili da soggettarsi a siffatta condizione. Perciocchè questa sarebbe sempre *estremamente vantaggiosa* per la umanità redenta, di sopra alla caduta natura, irreparabilmente perduta per sempre. E se la massima parte degli uomini non volesse giovarsi di tal condizione, sarebbe per loro malizia, non perchè la condizione non fosse *leggerissima* a petto dello immenso ed eterno vantaggio che loro ne seguirebbe. Or senza dubbio incomparabilmente più dimostrabili sono gl' immensi vantaggi dell'umanità redenta sopra lo stato di natura caduta, dacchè il pietoso Signore contentasi che la manifestazione delle proprie colpe si faccia una volta sola ad un sol uomo, rigorosissimamente obbligato al più stretto segreto, e tenuto, se vuol essere dispensatore fedele dei divini misteri, a non rimproverare, ma invece a compatire ed aiutare le altrui infermità, massima tra cui è la ripugnanza di manifestargli le infermità più schife.

Che se poi l' egregio oppositore volesse salire più su nelle ardue questioni della grazia, noi desisteremmo dal tenergli dietro, per tema di pericolosissimi capogiri; e ci contenteremmo rammentare sempre che i giudizii di Dio son troppo superiori alla nostra vista cortissima.

Ragione 3ª. — Ma allora, per qual fine mai i fedeli si porterebbero spontaneamente a confessarsi? « Non siamo più a que' tempi in cui ogni istituto, e collegio, e quasi ogni famiglia esigeva dai suoi addetti l'obbligo della confessione, e in cui chi non faceva Pasqua era segnato a dito. D'ordinario nessuno costringe il penitente a confessarsi. Chiedete al penitente se egli è venuto con buona intenzione di confessarsi bene? Nove su dieci risponderanno: padre, se fosse altrimenti, non ci sarei venuto. Anche le persone che si trovassero moralmente costrette, saprebbero trovar pretesti per esentarsene anzichè esporsi a commetter sacrilegi. Chi vince la natural ripugnanza d'inginocchiarsi a piedi di un uomo, fa ben credere che anche si vinca sul resto. »

« Tanti lamenti si fanno che molti più non si accostano ai sacri tribunali, ma ciò stesso fa credere al Confessore che quelli che si accostano, lo facciano con tutta buona volontà. —Tutti quelli infatti, dice Bergier, che vogliono darsi in braccio alle passioni, incominciano dall'abbandonare la confessione, e allora soltanto *vi ritornano quando hanno deciso* di confessarsi;—dunque un peccatore che si confessa, lo fa perchè deciso di convertirsi. »

Risposta — Dunque, è conseguenza legittima, il confessore non ha a darsi un pensiero al mondo, non pur della sincerità, ma nè anco delle disposizioni di lui. Basta che si vegga ai piedi un peccatore, perchè debba ritenerlo *deciso di convertirsi*, e quindi sincero nell'accusa, pentito, risoluto, ecc. Insomma, finito di ascoltarlo, lo deve assolvere e mandare con Dio! Lo stesso vizio del secondo argomento: provar troppo. Non pensa così l'espertissimo Berardi, che dice: « *Non pauci* etiam cum plena malitia ad confessionem omnino indispositi accedunt (Op. cit. pag. 33). » E questo autore conosce assai bene i tempi nostri.

Noi rispondemmo a lungo a questa precisa obbiezione nel fascicolo di febbraio 82; e non sappiamo capire come il riverito anonimo ce la ripeta senza pur nominare la nostra risposta. Non vogliamo fargli l'ingiuria di sospettare che ci confuti senza averci letto; e preferiamo supporre che le nostre risposte non lo persuasero. Speriamo abbiano miglior fortuna le parole che scrisse il medesimo Berardi nell'opera testè citata a pag. 36: « Aliqui dicunt: Hodie fideles, saltem in multis locis, non amplius adiguntur ad satisfaciendum praecepto paschali iis mediis quae olim in usu erant. Hinc non potest intelligi quomodo multi possint accedere ad Confessionem sine bona voluntate. Cuinam enim motivo tot sacrilegia essent adscribenda? »

« Resp. Quamvis hodie cessaverint notabiliter illi humani respectus, ex quibus plura sacrilegia prodire poterant; tamen multi respectus humani remanent adhuc, nempe, v. g., timor amittendi existimationem

apud populum vel parochum, speciatim in Ecclesiis ruralibus; impulsus provenientes a patre, matre, domino, magistro etc.; quidam usus confitendi, v. g., semel vel pluries in mense, a quo usu, speciatim foeminae, non audeřent recedere sine timore provocandi suspectus et dicteria: imo multae foeminae sunt adeo leves, ut nunquam confessionem praetermitterent etiam propter solum timorem inducendi admirationem in Confessario, si die consueto ad illum non redirent. Poenitentes itaque, qui ex una parte propter aliquem ex his respectibus ad confessionem accedere volunt, et ex alia nolunt relinquere vitia, nonne erunt in casu decipiendi Confessarium et faciendi confessiones sacrilegas? »

Ma si creda pure che anche fra quelli che si accostano alla confessione con sincera volontà di lasciare i vizii, anzi dopo averli già lasciati (1); con perfetta spontaneità, e talora con generosi sforzi, se ne incontrano non raramente che, senza l'aiuto del confessore, non osano accusar tutto. Quella grande spontaneità ch'è segno non dubbio del loro desiderio di confessarsi bene e di mutar vita, non è arra sicura del loro coraggio a dir tutte le proprie colpe. Se non lo si vuol credere a noi, si creda a tanti uomini apostolici; si creda a s. Leonardo da P. M., il quale narra che dei fedeli, per confessarsi interamente, avevano intrapresi lunghi pellegrinaggi a Roma od a Loreto, e pure ivi giunti nemmeno aveano avuto forza di confessarsi alcuni peccati più vergognosi. Ah! la natural ripugnanza d'inginocchiarsi ai piedi di un uomo, per la quasi totalità dei fedeli che si confessano, non è un centesimo della ripugnanza di manifestare al confessore le proprie più secrete e più schifose lordure.

La perfetta sincerità col confessore anche tra le anime divote è ben rara. Il P. Faber, giustamente ammirato dal nostro anonimo, dice nelle *Conferenze spirituali*: « La doppiezza è la più comune di tutte le miserie. È tanto universale, quanto le conseguenze del fallo originale... Intiera sincerità è senza dubbio la più infrequente delle grazie... È un orrido pensiero quella doppiezza con Dio; e pure noi tutti abbiamo questo vizio in grado spaventevole... Dovrei piuttosto dire, permettiamo noi alla nostra povera anima di agir lealmente con lui? (*col nostro direttore*)... In questi giorni di frodi nelle imprese ferroviarie udiamo sempre parlare di conti *cucinati (preparati per ingannare gli azionisti)*... Non posso a meno di sospettare che nello esporre i nostri casi al nostro direttore spirituale, noi li *cuciniamo*... Molti di voi starebbero meglio senza direttore, piuttosto che dirigere il vostro direttore con tanta astuzia, » (*Illusione*). Veggasi altresì, nella Conferenza *Perchè la confessione frequente frutta sì poco*, da quanti motivi men puri siano condotte al sacro tribunale moltissime anime. Or se il povero cuore umano ha tanta ripugnanza ad essere sincero nello accusar non più che imperfezioni, come può far meraviglia che ne trovi moltissima ad accusare le più ributtanti miserie?

Come può far meraviglia che tra' moltissimi fedeli che riescono a trionfar di tal ripugnanza senza l'aiuto del confessore, molti altri non vi riescano perchè privi di tal aiuto? Il Bergier poi dice verissimo: ma noi non parliamo di coloro che si son dati *in braccio* alle passioni e perciò si sono dalla confessione allontanati; bensì di coloro che, senza allontanarsi da questa, han *ceduto* a qualche passione; di coloro insomma la cui condotta, come dice l'Angelico, partecipa del bene e del male. Quelli di cui parla il Bergier, oggidì specialmente, non si confessano. Ed allorchè se ne confessa alcuno, v'è poco a temere di difetto di sincerità. *Poco* però, non già *niente affatto;* chè, come abbiam detto, la volontà di convertirsi richiede non di rado *assai minore* sforzo che la intiera franchezza nello accusarsi; e quella perciò non ci rende mica sicuri di questa. Confermiamolo con due gravi testimonianze.

L'autore del *Battesimo laborioso* scrisse: « Questo accade da per tutto, e *ad ogni sorta di persone*, siano uomini, donne, grandi, piccioli, dotti, ignoranti, nobili, plebei; tanto a quelli che fanno la vita devota, e che sono pieni di erubescenza, quanto *a coloro che fanno professione di empietà, ed han perduta la verecondia nel peccare* (par. 1°, c. 11°). » Il Berardi nell'ultimo fascicolo della *Praxis*, uscito or ora dai torchi, a pag. 1026, dice: « Sacrilega reticentia alicuius peccati propter verecundiam possibilis est *in omnibus*, ne iis quidem exceptis qui aut vitam valde devotam ducunt, *aut propter gravissimorum peccatorum iam factam accusationem sincerissimi videntur*. Interdum enim personae devotae (quamvis forte quotidie ad Communionem accedant) imo etiam Sacerdotes, Religiosi et Moniales, de aliquo peccato (ordinarie) contra sextum aut contra septimum, sive ab ultima confessione sive in antecessum commisso, adeo verecundantur, ut ad illud accusandum *nunquam se inducant. Similiter magni peccatores* interdum accusant quidem multa peccata gravissima, sed culpam vel

(1) « Non ammiro meno, dice s. Greg. Mag. (Mor. 22. 11), l'umile confessione dei peccati, che le sublimi opere delle virtù; occorrendo talvolta *maggior fortezza a confessare la colpa, che ad evitarla.* »

circumstantiam aliquam, quae ipsis enormior videtur, *numquam patefaciunt;* aut peccatorum numerum diminuunt; aut demum relapsus interdum accusant, et *interdum accusare non audent.*»

Ci gode intanto l'animo di trovarci d'accordo con l'egregio anonimo su due punti di gran rilievo. Primo, che « i sacrilegii, fossero anche pochi, son sempre troppi. » Egli scrive ben due volte codeste parole, le quali dimostrano la bontà del suo cuore ed il suo zelo per la gloria di Dio e la salute delle anime; e contengono implicitamente la conseguenza pratica cui solo miriamo, cioè che dunque i sacri ministri debbono efficacemente adoperarsi per ovviare a tanta ruina. Benedetto il Signore! Ci si conceda ciò, e non pretenderemo di vantaggio. Nondimeno è cosa evidente che quanto più vaste si conoscono le proporzioni di un male, tanto più volenterosa ed efficace è l'opera di chi procura di rimediarvi.

Nè ci si dica che questa conoscenza *rattrista.* Di certo rattrista, come il conoscere qualsivoglia altro disordine morale; ma pur consola, come il vedere additata una via da impedire oltraggi al Signore, e da ritogliere prede all'inferno. Vorremo noi torcere lo sguardo dai mali per non rattristarci, quando siam noi appunto destinati a curarli, e curar non si può un male che non si conosce? I sacerdoti santi, dai tempi apostolici ai giorni nostri, han sempre lamentato quello che noi lamentiamo, se ne sono occupati con zelo indefesso, hanno esortato gli altri ad occuparsene, han sino fondate Congregazioni ecclesiastiche allo scopo principale di rimediare e prevenire tanto disordine. E noi vorremo occuparcene leggermente, perchè siffatta cognizione *rattrista?*

L'altro punto, su cui pienamente conveniamo col pregiatissimo anonimo, è la diversità fra luogo e luogo. Crediamo per altro che tale diversità non sia *considerevole* per diversità di indole predominante o simili aggiunti locali; perocchè l'uomo in fondo è lo stesso da per tutto: e le testimonianze unanimi degli operai di sì diverse regioni, e, quanto all'Italia, le concordi relazioni pervenuteci da presso che tutte le sue provincie, confermano tal nostro opinamento.

Ciò che in verità rende in alcuni luoghi minore, in altri maggiore la frequenza delle confessioni sacrileghe, è lo zelo o la tepidezza dei sacri ministri. Dove abbondano predicatori e confessori che aiutano convenientemente le anime a vincere la naturale verecondia, e chiamano spesso confessori forestieri e zelanti, le confessioni sacrileghe sono *assai meno frequenti*. Per essere poi in un luogo veramente *rare,* dovrebbero in esso *tutti* i confessori essere impegnati a prevenire cotanto sconcio, e *tutti e sempre* presti ad ascoltare i penitenti nuovi *a preferenza* dei soliti. Or dove sono codesti luoghi avventurati? Se dobbiam credere a s. Alfonso, a s. Leonardo da P. M., a s. Francesco di Sales, al Mach ecc., dei confessori una gran parte (s. Alfonso dice *la maggiore per non dire la massima, Hom. Ap.* c. ult.) assolvono senza avere ben adempiuto ai loro officii; tra i quali teniamo per certo che il più generalmente trascurato sia quello di aiutare i penitenti a vincere il rossore.

Ecco dunque le due ragioni principalissime della grande ed universale frequenza delle sacrileghe confessioni: da parte dei penitenti, la verecondia naturale; da parte dei confessori, il non aiutarli a vincerla. Epperò fino a che gli uomini nasceranno figliuoli di Adamo (*si abscondi QUASI HOMO iniquitatem meam*), e fino a che vi saranno confessori poco impegnati al detto fine, le attestazioni per noi recate dei più grandi uomini apostolici antichi e moderni faranno sempre fede di una verità indubitabile.

Chiuderemo questo paragrafo con le parole del mentovato gran missionario e gran servo del Signore, D. Giuseppe Iorio; e preghiamo i nostri venerati confratelli a ponderarle una per una; ma più preghiamo Colui nelle cui mani sono i cuori degli uomini, a farne persuasi tutti i suoi ministri: «Ogni confessore deve star persuaso, che coloro, i quali nascondono peccati, non sono pochi, e s'inganna, se dalla pratica, che n'abbia, giudichi d'esser pochi. Creda per certo, che di quanti ne ha confessati, buona parte hanno lasciato qualche peccato grave nel confessarsi da lui; perchè l'esperienza più accertata dimostra, che confessandosi tutta la Terra in una missione, quando le cose si fanno con ordine, ed accuratezza, o confessandosi per qualche forte chiamata di Dio alcuni della Terra, sogliono manifestare il loro malnato rossore, che prima non ardirono svelare a' proprii Confessori, i quali perciò ingannati, e non pescando a fondo, credono, che non sia universale questo gran male, e non ne hanno neppur sospetto; ma se confessassero altrimenti, se ne accorgerebbero.» (Parroco di Villa app. ai Conf.).

(Continua)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 27° Caso Morale

Pancrazio contrae il matrimonio civile ed ecclesiastico con Domitilla. Ma, benchè sap-

(1) Han risposto ad amendue i casi morale e liturgico:

pia che osta un occulto impedimento alla formalità civile, pur non si cura di rivelarlo.

Si chiede:

1.° Gl'impedimenti del codice italiano sono impedienti, ovvero dirimenti?

2.° Che dovea fare Pancrazio prima di celebrare il matrimonio?

3.° Che deve fare dopo di averlo celebrato?

Al 1.° Col nome d'Impedimenti matrimoniali s'intendono quegli ostacoli, i quali impediscono a due persone di congiungersi in matrimonio. E questi impedimenti, se rendono le persone, in cui si verificano, inabili a contrarre, per maniera che, se si maritano, il loro matrimonio è nullo, si chiamano annullanti o dirimenti: se poi rendono il matrimonio illecito, senza esser nullo, si appellano proibitivi o impedienti. Così il Dritto Canonico ed allo stesso modo l'antico diritto romano, e tutti i codici contemporanei. Le leggi civili del regno d'Italia assegnano eziandio al matrimonio degl'impedimenti, i quali, secondo le diversità delle loro conseguenze giuridiche, si distinguono in impedienti e dirimenti. I dirimenti, che sono ad un tempo ostacolo e causa della nullità del matrimonio, i giureconsulti, a norma delle disposizioni del vigente codice, considerano in doppia maniera: assoluti cioè e relativi, secondo che son causa di nullità assoluta o relativa del matrimonio (1). Gl'impedimenti dirimenti assoluti sono sei: 1.° il vincolo di precedente matrimonio (art. 56); 2.° il vincolo di parentela e di affinità (art. 58, 59, 60) (2); 3.° l'omicidio volontario tentato o mancato su di uno de' coniugi (art. 62); 4.° la mancanza di età legale (art. 55) (3); 5.° la incompetenza dell'ufficiale dello stato civile (art. 104); 6.° la mancanza dei testimoni (art. 104). Gl'impedimenti dirimenti relativi poi sono quattro: 1.° il vizio del consenso (art. 105); 2.° l'interdizione (art. 61); 3.° l'impotenza (art. 107); 4.° la mancanza di consenso de' genitori, o di chi ne fa le veci, degli adottanti, o dei consigli di famiglia (art. 65 a 67). Gl'impedimenti impedienti poi, cioè che ostano alla celebrazione del matrimonio, ma che non lo rendono nullo, ove venga celebrato, sono tre: 1.° il lutto vedovile (art. 57) (4); 2.° la mancanza delle pubblicazioni (art. 70 a 73 e 123); 3.° la opposizione legittima (art. 90) (5).

Al 2.° Sia che l'impedimento, il quale ostava al matrimonio di Pancrazio fosse stato de' dirimenti, sia pure che fosse degl' impedienti, egli, che lo conosceva, era in obbligo di rivelarlo. E per quello, che riguarda la manifestazione de' dirimenti, ce ne fornisce stabile argomento la *Istruzione* della S. Penitenzieria, data fuori, per comando del Sovrano Pontefice Pio IX, il 15 gennaio 1866. Quivi è detto: «... Quantunque il ma-

---

Cardinali P. Carlo Min. Rif. di Pesaro
Cappucci Sac. Vincenzo di Mirabella Eclano
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Margiotta Sac. Leonardo di Reggio Calabria
Mariani P. Gaspare M. O. in Amelia
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacifico P. Michele del Collegio dei Cinesi di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza.

Al solo Caso morale:

Principe Sac. Michele Econ. Parr. di Montesantangelo.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Dott. Luigi Saletti di Randazzo: pel premio del caso liturgico il Sac. Paolo Intini di Cerignola.

(1) Pacifici--Mazzoni lib. 1, tit. 5, c. 1, n. 116.

(2) La parentela è considerata in tre distinti aspetti: legittima, naturale e civile o derivante dall'adozione. È fuori del nostro compito distenderci a dichiarare i gradi che formano impedimenti per diritto civile.

(3) « Non possono contrarre matrimonio l'uomo prima che abbia compiuto gli anni 18, e la donna prima che abbia compiuto gli anni 15.».

(4) Salvo i casi contemplati nel capoverso dell'articolo 57, congiunto all'articolo 107.

(5) Può esser fatta dai genitori, tutori, o da chi si reputa leso ne' suoi diritti, se pure la legge glieli attribuisce. E ciò anche se gli sposi abbiano compiuta la età legale.

trimonio de' fedeli allora solamente si contrae quando l'uomo e la donna, scevri d'impedimenti, dichiarino il mutuo consenso avanti il Parroco e testimoni, giusta la forma del S. Concilio di Trento, ed il matrimonio così contratto abbia tutto il suo valore, nè abbia bisogno di essere riconosciuto o confermato dalla potestà civile; tuttavia, per evitare vessazioni e pene, e per bene della prole, che altrimenti dalla laica potestà non sarebbe riconosciuta, e per allontanare ancora il pericolo di poligamia, si ravvisa opportuno ed espediente, che i medesimi fedeli, dopo di aver contratto legittimo matrimonio avanti la Chiesa, si presentino a compiere l'atto imposto dalla legge...». Ora è manifesto che coteste vessazioni e pene e danni non si impedirebbero per un civile matrimonio invalido; però era dovere di Pancrazio manifestare cotesto impedimento civile a cui di ragione; ed altresì alla ecclesiastica autorità, affinchè questa non avesse proceduto alla celebrazione delle nozze pria che non fosse stato tolto di mezzo quell'impedimento. E son queste appunto le esortazioni, che fannosi ai Parrochi nella citata Istruzione della S. Penitenzieria. «... I Parrochi non dovranno ammettere indifferentemente alla celebrazione del matrimonio avanti la Chiesa que' fedeli, che, per essere proibiti dalla legge, non sarebbero poi ammessi all'atto civile.» Grande ingiustizia per fermo avrebbe Pancrazio recato a Domitilla, se, celebrato il matrimonio ecclesiastico, si negasse poi a compiere le formalità civili; e ciò sia che lo avesse espressamente promesso, sia pure che questa promessa non l'avesse espressamente manifestata. La quale deesi sempre presumere. E quì il Berardi è di parere (Prax. n. 1187), che la moglie, ingannata a questo modo, può bene rifarsi contro il marito di tutti i danni, che a lei ed ai suoi figli sarebbero per avvenire a causa della privazione de' diritti civili. Nè a compensarsi, aggiunge il lodato autore, ella è tenuta per coscienza ad aspettare che il marito se ne muoia; perchè il danno, che a lei riviene è attuale ed ingiusto, ed ella, come a modo di guarentigia e sicurtà, può dalle entrate del marito ritenere, in maniera di deposito, tanto di valore, che poi potesse indennizzarla de' danni sofferti. Ed ora torniamo a ripetere, contrarre innanzi l'autorità civile con un impedimento, che rendere potrebbe nullo il matrimonio, vale il medesimo che non contrarre punto (1). E diciamo lo stesso dell'obbligo, che pure incombeva a Pancrazio, di manifestare l' impedimento, quantunque fosse stato della classe de' semplici impedienti. Conciossiachè il non averlo rivelato è causa a sè, ed eziandio a sua moglie di vessazioni e danni (2).

Al 3°. Pancrazio è senza dubbio tenuto a porsi in regola con lo Stato civile. Ma, pria di dichiararne la maniera, giova ricordare, che gl'impedimenti impedienti ostano solamente alla celebrazione del matrimonio, ma, celebrato, rimane valido (3). La violazione di essi espone l'uffiziale dello stato e gli sposi a subire multe, carcere e perdere diritti (art. 123 e seg.). Secondamente è a notare che il matrimonio civile, contratto in dispregio d'impedimenti dirimenti, non è per questo nullo di pieno diritto: può essere impugnato con domanda di nullità, ed essere dichiarato nul-

(1) Il coniuge, che, per non aver rivelato un impedimento a lui noto, è causa che il suo matrimonio venga annullato, è punito a questa maniera: «Art. 127 cod. civ.—Quando il matrimonio sia stato annullato per causa di un impedimento conosciuto da uno de' coniugi, e lasciato ignorare dall'altro, il coniuge colpevole sarà condannato ad una multa non minore di lire mille estensibile a lire tremila; ed anche, secondo le circostanze, al carcere estensibile a sei mesi, oltre l'indennità al coniuge ingannato ancorchè non siasi data la prova specifica del danno sofferto.»

(2) « Art. 123. Incorreranno nella multa di L. 200 estensibile a L. 1000 gli sposi e l'uffiziale dello stato civile, che abbiano celebrato matrimonio senza che sia stato preceduto dalle necessarie pubblicazioni. »

(3) Vedi all'uopo la importante e dotta Sentenza della Corte di Perugia 1879.

lo con sentenza (1). Inoltre è a sapere che la nullità di un matrimonio, già contratto, non può essere domandata, che da quelle sole persone designate e autorizzate dalla legge; e sono a questo riguardo molto limitate le sue disposizioni (art. 104 e seg.). Finalmente non torna inutile menzionare che vi son di molti casi, in cui un matrimonio, nullo nel principio, può essere ritenuto valido in seguito di circostanze, che ne sanano la nullità (2). Ora Pancrazio potrebbe non tener conto alcuno di quell'impedimento occulto non rivelato del suo matrimonio, se esso appartenesse alla classe degl'impedienti; ovvero fosse certissimo, che, pure appartenendo alla categoria de' dirimenti, nessuno, cui potesse incombere il diritto a chiederne la nullità del suo matrimonio, giungerebbe mai a scoprire codesto impedimento; od anche, venutone a conoscenza, fosse per qual si voglia cagione incapace d'impugnarlo.

È poi vano darsi più carico dell'impedimento se il suo matrimonio, nullo nell'atto della celebrazione, per circostanze sopravvenute, fosse rimasto convalidato.

E qui cade pure in acconcio dir poche parole del matrimonio putativo, così chiamato, perchè contratto in buona fede. La buona fede consiste nella ignoranza per parte di ambedue gli sposi, o di uno di essi, della esistenza dell'impedimento, che faceva ostacolo alla loro unione (1). Ora il matrimonio putativo produce i suoi effetti giuridici in riguardo tanto ai coniugi ed ai figli, quanto ai terzi; ma godono di essi entrambi i coniugi, se tutti e due sieno stati in buona fede; se poi un di essi avesse contratto in buona fede, in tale caso gli effetti del matrimonio si producono in favore di questo solo (art. 116). Però nel caso che altri, il quale potesse averne diritto, si facesse ad impugnare la validità del matrimonio di Pancranzio con Domitilla, può bene costei far valere la sua buona fede, la quale, abbiamo detto, è produttrice in suo favore e dei suoi figli, non che rispetto ai terzi, di tutti gli effetti giuridici del matrimonio civile. È vero che il matrimonio putativo i più sapienti giureconsulti considerano nullo in sè stesso, e solamente valido nel foro esterno; ma che importa ciò a Domitilla, se gli effetti di esso innanzi la legge sono i medesimi del matrimonio valido? Ella ha già contratto validamente il matrimonio sacramento, e però, quando pure avvenga che scovra l'impedimento, che ostava alle ritualità civili, può rimanersi tranquilla per la buona coscienza, che la francheggia.

---

(1) Vedi Zachariæ Diritto Civ. Franc. Vol. 1, tit. 5, c. 4. sez. 3.

(2) Ecco alcuni di questi casi: Art. 104, cap. v. 2.« Decorso un anno dalla celebrazione del matrimonio, la domanda di nullità, per incompetenza dell'uffiziale dello stato civile, non è più ammessa.»—Art. 106. « Non è più ammissibile la domanda di nullità per mancanza di consenso o di errore in uno degli sposi, se vi fu coabitazione continua per un mese, dopo che lo sposo ha riacquistata la sua piena libertà o conosciuto l'errore.»—Art. 106.« Il matrimonio contratto da persone, delle quali anche una sola non fosse pervenuta alla età fissata, non potrà più essere impugnato: 1.° quando sieno trascorsi sei mesi dopo compiuta la età richiesta: 2.° quando la sposa, ancorchè non giunta a tale età, sia rimasta incinta.» E così parimenti l'azione di nullità può essere estinta in altri differenti modi; come altresì per parecchie altre ragioni può rimanere sanata (vedi gli art. 109, 111, 112 cap. v., 1300 ecc.).

---

(1) La buona fede deve esistere nel tempo della celebrazione del matrimonio, qualunque sia la causa della nullità. La mala fede sopravvenuta non muore (vedi Proudhon 2, p. 6 7, — Verzeille 1, n. 283;—Demant, 1 n. 283,—Marcadè sull'art. 201 cod. franc.; Demolombe 3, n. 360;—Duranton 2, n. 363;Mourlon 1, n. 705;—Zachariae 1, n. 125;—Mazzoni 2, 186).

La buona fede poi può risultare tanto dall'errore di diritto che di fatto. L'articolo 116 del nuovo codice italiano non fa nessuna distinzione. E l'intendono a questo modo il Bianchi 2, n. 97 contro Delvincourt, il Pacifici--Mazzoni 2, n. 186; Aubry e Rau 4, paragr. 469; il Demolombe 3, n. 357; Massì e Vergè su Zachariæ 1, n. 200.

Ma al matrimonio putativo è attribuito sì dalla legge la virtù di un matrimonio valido; ma ciò sino al giorno in cui per avventura ne potesse venir dichiarata la nullità(1). Dopo di che esso si equipara al matrimonio sciolto. Ed avvegnachè avesse prodotto tutti gli effetti giuridici sino al tempo anteriore alla sentenza, e questi sieno mantenuti in perpetuo, pure dopo la nullità, cui potesse pronunziare il magistrato, sarebbe incapace di altri effetti civili. Quale norma sicura dee però seguire Pancrazio, affinchè dal suo matrimonio, celebrato innanzi lo stato con quel tale impedimento, non potesse mai seguire alcun danno nè alla moglie, nè ai figliuoli, nè a sè stesso? Quando, dopo tutto quello che abbiam detto, Pancrazio ha serie ragioni di temere, che il suo matrimonio con Domitilla possa essere esposto all' azione di nullità, dee ripeterne la celebrazione innanzi l'uffiziale dello Stato (2). Questa convalidazione va eseguita dopo tolto l'impedimento, che si opponeva alla validità del matrimonio contratto (3). Quantunque poi il codice italiano non definisca in quali casi debba convalidarsi il matrimonio, noi siam di credere, che debbansi convalidare tutti quei matrimonii, che, essendo contratti con un impedimento dirimente, furono nulli nella loro origine (4).

(1) V. Demolombe 3, n. 387;—Laurent 3, n. 439;—Maleville sull'art. 182 cod. franc.;—Pacifici-Mazzoni 2, n. 183;—Foramiti 4, *Matrimonio*.

(2) V. Demolombe loc. cit.:—Laurent. loc. cit.

(3) «La convalidazione del matrimonio, dice il Foramiti, è quell'atto, per cui il matrimonio contratto con un impedimento dirimente che venne tolto o per dispensa, o in qualche altro modo, diviene valido (Parola *Matrimonio*).

(4) Il più de' giuristi opinano, che la parte, la quale ignorava l'impedimento, che si opponeva alla validità del matrimonio, ne sia fatta consapevole prima di dichiarare nuovamente il suo consenso; perchè il consenso strappato da lei con l' inganno o con la frode, renderebbe invalido quel matrimonio, che si vuole con esso convalidare. Ciò è stabilito tassativamente dal C. Austriaco. V. Foramiti v. 4 alla voce *Matrimonio*.

Pancrazio dunque, pria di celebrare il suo matrimonio civile con Domitilla, dovea rivelare all'autorità dello Stato l'impedimento, da lui solo conosciuto, per tutte quelle ragioni, che noi siamo andati sin qui svolgendo. E dovea altresì rivelarlo all' autorità ecclesiastica; la quale non avrebbe certamente benedette le sue nozze con Domitilla, se pria non fosse stato sgombrato quell' impedimento, che si opponeva alle formalità civili. Ciò non praticò Pancrazio; ed ora se per veruna delle cause da noi enumerate il suo matrimonio non restò sanato; egli, che ha potuto contrarre un matrimonio nullo innanzi lo Stato, deve adoperarsi alla maniera da noi su esposta, affinchè fosse convalidato.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 27.° Caso Liturgico

Potito parroco, stante il decreto del S. Officio, che permette la benedizione nuziale anche dopo essere corso lungo tempo dalla celebrazione del matrimonio, invita tutti quei coniugi, che ancor non l' abbiano ottenuta, di recarsi a riceverla in Chiesa in un giorno stabilito.— Che fa in detto giorno? Non celebra la Messa *pro sponsis*, perchè non è il giorno del matrimonio, ma dà solo la benedizione nuziale a tutti i coniugi presenti, celebrando la messa del calendario.

Si chiede: Che è da dire della condotta di Potito?

È fuori di ogni dubbio, che la S. Sede richiamando alcune delle sue antecendenti risoluzioni intorno la benedizione nuziale (1), con decreto generale della S. Romana ed Uni-

(1) Con decr. della S.ª C. de' R. del dì 14 ag. 1858 *in Montis Albani;* n. 5275, era stato stabilito:« Non potersi mai più celebrare la messa *pro sponso et sponsa*, e impartir loro la benedizione, quando essi, dopo il matrimonio celebrato *extra missam*, avessero coabitato insieme anche per un solo giorno (v. Mont. Eccl. v. 1, pag. 524; e vol. 2, part. 3, p. 134).

versale Inquisizione del dì 31 agosto 1881, (1) permise di darsi la benedizione nuziale a que' coniugi, ai quali, per qual si fosse cagione, celebrando il loro matrimonio, non fosse stata impartita; quantunque avessero di poi, anche per lungo tempo, coabitati assieme. Però bene opera il parroco Potito invitando tutti quei coniugi, che cotesta benedizione non avessero ottenuta, a venire a riceverla nella sua chiesa. Conciosacchè egli in ciò si uniforma alle disposizioni del S. Ufficio, il quale prescrive: *Insuper hortandos esse eosdem conjuges catholicos, qui benedictionem sui matrimonii non obtinuerunt, ut eam primo quoque tempore petant.* (decr. cit.) (2). È parimenti regolare la sua condotta quando cotesta benedizione impartisce nel tempo della messa, così prescrivendo le rubriche: *Benedictionem nuptialem,* dice l'annunziato decreto, *quam exhibet missale romanum in missa pro sponso et sponsa semper impertiendam esse in matrimoniis catholicorum infra missae celebrationem, juxta rubricas* (1). Ma è del pari lodevole la sua condotta quando tutti in una volta invita quei coniugi, che la benedizione non avessere ottenuta, a recarsi in chiesa in una sola volta e in un giorno stabilito? E quando, a cagione di non essere quello il giorno del loro matrimonio, non dice la messa *pro sponso et sponsa*, ma sì bene, celebrando quella registrata nel calendario della diocesi, si tien pago d' impartire ai coniugi presenti solo la benedizione nuziale?

Per la prima parte diciamo, che il parroco Potito a nessuna regola di rubrica contravviene dando a più sposi una sola volta la benedizione *pro sponsis*. Un decreto della S. C. de' R. riferito dal Del Vecchio (Th. mor. 2. 683 in nota), dice: « Si pro pluribus sponsis una dicitur missa, nihil immutetur. » Ed altro consimile è riferito dagli Scrittori della Biblioteca Cattolica, della medesima S. C., il quale suona a questo modo: « In eadem missa potest sacerdos pluros sponsos benedicere » (Decr. Authen. n. 27, nota). Ed eziandio un decreto della S. R. U. Inquisizione si esprime nel tenore seguente: « Quando plures simul copulantur, accepto primum singulorum consensu et rite celebratis singulis matrimoniis, dictaque pro singulis a parocho forma *Ego vos* etc. nihil obstat quominos benedictiones annulorum et reliquae benedictiones fiant in comuni per verba generalia » (1 dicembre 1841).

Non pare che sia poi regolare la condotta di questo parroco, quando, solo perchè non è il giorno del matrimonio di tutti que' coniugi, invitati a chiesa per ricevere la be-

(1) Nel 1874 il Vescovo di Sira Mons. Giuseppe Alberti, nel rendere alla S. C. di Propaganda la relazione canonica dello stato della sua Diocesi, aveala interrogata: « An adsit stricta obligatio celebrationis Missæ *pro sponso et sponsa* cum ita ritus evadit nimis longus? 2.° Dignareturne Sedes Apostolica concedere ut immediate post celebrationem ritus matrimonii, legantur super coniuges praefatae orationes Missalis absque celebratione missæ, tanto plus quod ritus ille evadit nimis brevis?» La S. C. di Propaganda ne interrogò la S. C. de' Riti, la quale il 4 gennaio 1877 rispose: *Ad 1. Ad Supremam Universalem Inquisitionem. Ad 2. Negative iuxta Decreta.* La S. C. della U. I. diè alla sua volta il Decreto testè da noi annunziato.

(2) Richiamiamo l'attenzione de' Parrochi sulle parole del decreto. Si possono sì, e si debbono esortare gli sposi a ricevere la benedizione nuziale, prescritta nella messa *pro sponso et sponsa*, ma non si possono costringere, giusta il decreto della S.C. de'R. del 1 sett. 1838: « An ad benedictionem pro sponsis, præscriptam intra missam, Sponsi cogi possint? Resp. *Negative.* È inutile poi qui fare osservare che dalla benedizione solenne del matrimonio è distinta la benedizione *pro sponsis*, che si trova nella messa votiva allo stesso titolo. Essa obbliga solamente *sub levi* (Scavini 3, n. 826;—Berardi Prax. 946).

(1) V. decr. della S. C. de' R.: 1.° *in una Montis Albani* 14 aug. 1852;—2.° *in una Imolen* 26 mart. 1859;—3.° *in una Rapellen* 31 aug. 1872;—4.° *in una Syren* 4 jan. (v. Mon. Eccl. v. I, p. 524; v. 2, p. 2, pag. 42; e v. 2, p. 3, p. pag. 134).

nedizione nuziale, non pria loro impartita, tralascia la messa per gli sposi, e dice quella del calendario, benedicendo in essa gli sposi convenuti. E per fermo nessun decreto di sacre Congregazioni impone di non potersi più dire la messa per gli sposi, quando la celebrazione di essa non avvenga nel giorno del matrimonio; o che cessi di essere *votiva privilegiata*, solo perchè ne venga differita, per qual siasi cagione, la celebrazione. La sacra liturgia non dice che la messa pro *sponso et sponsa* dev' essere assolutamente celebrata lo stesso giorno delle nozze. E per coloro, che si congiungono in matrimonio nelle ore pomeridiane, la messa *pro sponsis* va celebrata senza dubbio nel dì seguente. E poi in nessun rubricista ci è avvenuto di leggere sentenza alla nostra contraria. Il generale decreto del 23 genn. 1853 pubblicato per comando di Pio IX, favorisce altresì la nostra opinione: « SS. Pius IX mandavit, ut juxta Decr. *Urbis et Orbis* 20 decem. 1783, n. 1783, n. 4415, missa *in Nuptiis semper debeat esse votiva pro Sponso et Sponsa, praeter quam in festis de praecepto et in duplicibus* 1 et 2 *cl.*, in quibus addenda est commemoratio pro *sponso et sponsa*. In ea vero assignata benedictio, juxta rubricas, non est impertienda, nisi in Missa. » Il decreto non ha detto *in die nuptiarum*.—Era stato inoltre domandato alla S. C. de' Riti: « Licet ne missam pro sponso et sponsa et benedictionem ad diem proxime sequentem vel in aliam *multo remotiorem* differre, et si coniuges ante benedictionem Sacerdotalem in templo suscipiendam in eadem domo cohabitent? » E fu risposto: *Negative* IN CASU (die 14 aug. 1858 in Montis Albani). Il divieto però fu dato a cagione della coabitazione degli sposi. Ora il recente decreto della C. del S. Uffizio, avendo permesso la benedizione nuziale, anche se gli sposi fossero vivuti per lungo tempo in matrimonio, e questa essendo prescritto di doversi impartire *infra missae celebrationem juxta rubricas;* e la rubrica insegnando che la messa per gli sposi si possa celebrare, senza nulla distinguere, se fosse o no il giorno della celebrazione delle nozze, in tutti i giorni, salvo i festivi e i doppi di 1 e 2 classe, non che in tutto il tempo feriato (1), è chiaro, che il Parroco Potito, chiamando nella sua Chiesa alla benedizione nuziale tutti i coniugi, i quali non l'avessero ancora ricevuta, può bene celebrare la messa *pro sponsis*, e non quella segnata nel calendario. Arrogi che il convenire in una volta alla chiesa moltissimi, per la benedizione nuziale, fa più solenne la funzione, e quindi meglio si conviene celebrare la messa propria *pro sponso et sponsa*. Ma ciò s'intende che abbia ad aver valore, se il giorno stabilito per codesta generale benedizione non fosse uno di quelli, nei quali è vietata la messa *pro sponsis*. Ma il parroco Potito non opererebbe prudentemente, se, dovendo stabilire un giorno, per la benedizione nuziale a tutti i coniugi, che non l'avessero ancora ricevuta, ne scegliesse uno, in cui sia vietata la messa per gli sposi.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

---

(1) È vietato di celebrare la messa *pro sponsis* e dare la benedizione nuziale in tutto il tempo nel quale è proibita la celebrazione delle nozze, anche se per questa si fosse ottenuto venia dall'Ordinario (S. R. C. 14 febr. 1873). Ciò è dalla 1.ª domenica dell'Avvento sino alla domenica della Epifania inclusivamente; e dal mercoledì delle ceneri sino alla domenica in albis inclusiva. È pure vietata la messa *pro sponsis* ne' giorni festivi di precetto, e doppi di 1.ª e 2.ª classe; ne' giorni dell'ottava della Epifania, nella vigilia ed ottava della Pentecoste, e nella intera ottava del *Corpo di Cristo* in quei luoghi dove, per privilegio, si celebra come la ottava dell'Epifania. In questi giorni si celebra la messa corrispondente dell'ufficio con la commemorazione della messa *pro sponsis*, e le orazioni in essa dopo il *Pater noster*, e prima che si benedica il popolo (Rub. Miss. et S.R. C. 20 apr. 1882; 31 agost. 1839; 3 marz. 1818).

PROPOSTA DEL 29.° CASO MORALE

Evaristo Confessore costringe Teodulo, compratore illecito di beni ecclesiastici, a fare la dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria, e con la debita facoltà lo assolve. In tanto nè Teodulo di poi fa niente di ciò che ha promesso (di conoscere e adempiere i pesi; di sovvenire dalle rendite i Corpi morali ecc.); nè il Confessore si briga più d'interrogarlo se vi ha adempito.

Si chiede:

1° E' obbligato strettamente in coscienza Teodulo di adempiere quanto ha promesso?

2° Cade in qualche censura se non lo adempie?

3° E' obbligato il Confessore d'interrogarlo intorno a ciò?

4° A che deve questi obbligarlo per tal sua omissione circa il passato e circa l'avvenire?

PROPOSTA DEL 29.° CASO LITURGICO

Cirillo ha scelta una nuova abitazione, dove ha trasferite le sue robe, e dove dovrà recarsi il giorno 10 agosto, verso mezzodì, così portando l'uso della sua patria. Intanto si ammala, e muore nelle ore pomeridiane del detto giorno nell' antica abitazione. Di qui una lite tra il parroco dell' antica e quello della nuova dimora, amendue contendendosi il dritto dei funerali.

Si chiede:

1° Che è da dire del domicilio in ordine al diritto dei funerali?

2° Che è da dire, nel caso, dei due parroci contendenti?

CRONACA RELIGIOSA
(31 Agosto 1884)

—

Nomine Pontificie—Il S. Padre con biglietti della Segreteria di Stato ha nominato:

L'E^mo^ Card. Bartolini Protettore dell'Associazione Germanica de'Ciechi in sostituzione del defunto Card. De Luca.

Mons. Teodoro Valfrè di Bonzo, suo Prelato Domestico, Delegato Apostolico ed inviato straordinario della S. Sede presso la Repubblica di Costarica,

Il R^mo^ P. Girolamo di Maria Immacolata, Commissario Generale dei Carmelitani Scalzi, Consultore della S. C. di Propaganda per gli affari Orientali,

Il Sac. D. Angelo Avv. Gessi Sotto Segretario della S. Congregazione del Concilio.

NOTIZIE COMPENDIATE

Il S. Padre ha spedito al Vescovo di Marsiglia L. 20 mila, da distribuirsi ai più bisognosi afflitti dal flagello del cholera.—La stessa S. S., nella ricorrenza del suo onomastico, ha disposto che cento letti fossero consegnati a cento famiglie povere.—Mons. Ferrata, uditore della Nunziatura di Parigi, è stato inviato dalla S. Sede a Berna per continuare le trattative col Governo Federale intorno le quistioni diocesane di Basilea e del Canton Ticino.—Il S. Padre con Breve del 2 maggio ha elevato al grado di Basilica minore l'insigne tempio di S. Domenico in Bologna, ove si venerano le ceneri dell' illustre fondatore dell' Ordine dei Predicatori.—Il Generale dei Domenicani colla Curia, ed i Francescani che dimorano in Aracoeli hanno ricevuta intima di abbandonare i loro conventi.—I superiori dei Seminarii di Roma, con approvazione del Vicario di S. S., hanno invitati tutt' i Vescovi del mondo a celebrare con grande solennità il centenario di S. Carlo Borromeo in questo anno.—La mattina del 1° sp. fu inaugurato un monumento in Vercelli al Ven. Giovanni Gersen autore dell' Imitazione di Cristo. Il Card. Alimonda pronunziò un eloquente discorso.—È stata inviata da un anonimo al ministero delle finanze, per restituzione, la somma di L. 2000, dovute allo Stato.—La S. C. di Propaganda ha riportata vittoria contro l'Amministrazione del fondo pel Culto in ordine alle rendite di tre soppresse Abbazie, già riservate dalla S. Sede a quella S. Congregazione.—Un libro di divozione, che ha per titolo: *Via del Paradiso*, e nel frontespizio: *Guida ai doveri del Cristiano raccolta da L. N.*, e stampato da Serafino Belloni di Milano, contiene cose strane e madornali errori. Si diffonde in Italia per ingannare i buoni e spargere il veleno in mezzo agl' incauti.—Il Pretore di Firenze ha condannato ad un mese di carcere due persone che aveano bestemmiato il SS. Nome di Gesù.—Una nuova casa di carità si è aperta in Napoli, via Consolazione, sotto il titolo di Gesù moribondo, che ha per iscopo di accogliere quegl'infermi che non trovano posto negl'Incurabili.—Nella Parrocchia del Villaggio Marianella presso Napoli, si è inaugurato un bellissimo monumento in onore di S. Alfonso M. Liguori.—Sono morti Mons. Andrea Casasola, Arcivescovo di Udine e Mons. Zamponi, Segretario dei Memoriali. È morto altresì l' illustre scienzato Abate Moigno.

I Vescovi prussiani hanno incominciate il 7 sp. in Fulda presso la tomba di S. Bonifacio le loro conferenze, interrotte dal 1873, per trattare dei comuni interessi.—Da Barcellona il 1° sp. s' imbarcarono per le isole Filippine 51 missionarii spagnuoli; dei quali 19 agostiniani, 17 domenicani, e 16 francescani.—Il ministro dei culti dell' Impero germanico, Sig. Gossler rese visita ai Vescovi di Heldesheim e di Fulda, e trattò con essi il ristabilimento della facoltà di teologia a Marburgo.—Il Gran Sultano a dimostrare l' alta sua considerazione verso Mons. Azarian, Patriarca degli Armeni, gli ha mandato il gran Cordone dell' Ordine Osmaniè, il più Alto grado della prima decorazione dell' Impero Ottomano.—Sono morti tre illustri prelati, appartenenti alle missioni cattoliche in Cina: Mons. Ridel, Vicario Apostolico di Corea, Mons. De la Place, Vicario apostolico di Tchely, e Mons. Chiais, Vicario Apostolico di Chen si.—È morto Mons. Maddalena, Vescovo di Corfù.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Verulana. Filiationis.—9 Agosto 1884—Filippo Meucci mentre, giovane, insegnava nel Seminario di Veroli, s' invaghì di Emiliana Passeri, donna di bassa condizione; e non potendo sposarla in detta città, pel dissenso dei suoi genitori, la menò a Roma, dove nel 1828 le si congiunse in matrimonio nella parrocchia di S.ª Maria in Via. Nel 1831 si separò dalla moglie: questa tornò in Veroli, e lui, privo dell' impiego, andò vagando per varii luoghi. In questo mentre la moglie in Veroli partorì una fanciulla, la quale fu registrata come spuria nei libri parrocchiali: « Anno D.ni 1837, die 8 febr. fer. IV, Constantia, Fortunata, Philomena nata (die non signata) ex Aemiliana Passeri filia Ioannis, et *ex incerto Patre* baptizata fuit etc. ». Un mese dopo, questa fanciulla venne esposta nell'Ospedale di S. Spirito in Roma, e fu data a nutrire sotto il nome di Celeste Projetti. Fatta adulta, si sposò ad un tal Gaetano Palombi romano, e avuta notizia della madre, la ricercò e la rinvenne, e da questa apprese pure notizie del padre legittimo.

Non si curò la Proietti della sua legittimazione sino all'anno 1881. Ma verso la fine del detto anno, dovendosi redigere a Roma il censimento, la Proietti volea farsi iscrivere col nome di Costanza Meucci; al che si oppose l'officiale dello stato civile, richiedendo che la nota d'incerta paternità venisse corretta dall'autorità ecclesiastica.

La donna ricorse al Vicariato di Roma, e poi alla Curia di Veroli; ma non trovando ivi ascolto, si rivolse al S. Padre.

La S. C. richiese informazioni al Vescovo di Veroli, il quale disse di non aver accolte le istanze della donna, perchè al battesimo fu presentata senza nome di padre; perchè corse lungo tempo dal fatto senza che alcuno si fosse curato della rettifica, e perchè nel mutare la particola nel libro dei battesimi fa d'uopo andare a rilento, potendosi recar pregiudizio ai terzi, relativamente alle successioni intestate.

La S. C. commise al medesimo Vescovo di fare una più esatta inquisizione sulle cause della denunziata incerta paternità e sulle relazioni che intercessero fra i genitori della postulante, sopratutto nel tempo della sua concezione. Il Vescovo poche cose potè chiarire. La madre era morta: il marito da lunghi anni trovavasi nell'alta Italia: di parenti stretti non vi era che un solo zio, il quale attestò la separazione della nipote dal marito, e la gravidanza di quella nel tempo della detta separazione. Soggiunse il Vescovo che nessuno si sarebbe risentito se la supplicante fosse dichiarata figlia di Filippo Meucci.

Il di 9 agosto 1884 questa causa fu discussa in pieni comizii; e al dubbio: *An constet de legitima oratricis filiatione in casu*—fu risposto: *Affirmative.*

Si raccolga:—a) I libri parrocchiali fanno pienissima fede, non meno che i pubblici strumenti; debbono perciò compilarsi e tenersi con la massima cura (Pax Iordanus, *tom 3, tit. de fide instrum. n. 48*—Rota *decis. 123, n. 3, p. 1 noviss.*—Mascardus *de probat. concl. 673. n. 1).*—b) Per legge, la paternità vien dimostrata dal matrimonio, tale essendo la presunzione del dritto: « Mater semper certa est, etsi vulgo conceperit; pater vero is est

quem nuptiae demonstrant ». Così il giureconsulto Paolo *in L.5.ff.de in ius vocando.* Così pure *in L.12. ff. de statu hominum*, dove dice: « Credendum est eum, qui ex iustis nuptiis septimo mense natus est, iustum filium esse ». Così ancora *in L.19. ff. de statu hominum,* dove sta detto: « Cum legitimae nuptiae factae sunt, patrem liberi sequuntur, vulgo quaesitus matrem sequitur ». Così finalmente *in L. 14. Cod. de Probat.* dove gl'Imperatori rescrissero: « Matrimonio concepti filii civili iure patri constituuntur ».—c) E con somma ragione ciò fu stabilito, richiedendolo la santità del matrimonio, il bene della società, la pace delle famiglie, le quali verrebbero soprammodo turbate, senza questa provvida presunzione di dritto. Di qui è che presso tutte le nazioni, dalla più rimota antichità invalse il principio che il nato da una donna debba ritenersi figlio del costei marito, senz'obbligo di provare i suoi natali altrimenti che col legittimo matrimonio della madre. Perciò insegna il Cuiacio, *lib.2, tit. 4 ad L.4. §.1. Praetor ait ff.de in ius vocando:* « Extra nuptias pater est incertus; inter foemineum sexum matrem scimus, patrem credimus, quia partus sunt testes et inspectores certi, conceptus nulli sunt arbitri; denique patris naturalis una tantum demonstratio est, et probatio, quae sumitur ex nuptiis ».—d) Per distruggere questa grave presunzione di dritto, è necessaria una prova concludentissima ch' escluda qual si voglia difficoltà (Menochius *de Praesumpt. l. 1. q. 94. n. 1. et 2— Cap. Nullus et Cap. Quosdam et seqq. de Praesumpt.*). Nel caso, le prove allegate contro la Meucci non godevano di questi requisiti.

II. **Florentina. Reductionis pensionis**—6 Agosto 1884—Michele Arrighetti, parroco di Monteripaldi, nell' Archid. di Firenze, per cause di salute, nel 1878, resignò la parrocchia, richiedendo la riserva di una pensione di L. 500. L' Arcivescovo raccomandò la istanza, dichiarando che la congrua rendeva annue L. 2,080, e il S. Padre, nell'udienza del 27 maggio 1878, benignamente rescrisse : « Dummodo redditus beneficii ferre valeant enunciatam pensionem, sine detrimento congruae pro Rectore; pro facultate renunciandi memoratam paroeciam cum reservatione praedictae pensionis favore oratoris ex redditibus beneficii persolvendae, donec aliter ipse provideatur, arbitrio et conscientiae Archiepiscopi ».

Il novello parroco Elviro Benelli cominciò pagare la detta pensione ; ma dopo alquanti anni avvanzò suppliche perchè questa venisse alquanto diminuita, essendochè le rendite della congrua non toccavano la somma indicata al S. Padre.

La S. C., chieste ed avute informazioni esatte dall' Ordinario, il dì 9 agosto 1884 tolse a dirimere i seguenti dubbii :

I. An intret arbitrium aperitionis oris in casu.

II. An et quomodo sit locus reductionis in casu.

E risolse : *Ad 1 Negative—Ad 11 Affirmative pro rata reddituum beneficii realiter a beneficiato percipiendorum.*

Ed eccone le precipue ragioni : — a) Quando trattasi di riformare un atto emanato dalla suprema potestà del Pontefice, occorre la costui venia, la quale non devesi cercare, se non quando evidentemente si mostri che siesi occultata la verità, ovvero siasi detto il falso *in substantialibus*, cioè in quelle cose che possono determinare la mente del Sommo Gerarca ad una sentenza piuttosto che ad un' altra (Rota *in Tiburtina iur. nominandi sup. aper.or. 8 febr. 1830, § 3, coram Bofondi—in Centumcellar. immisionis sup.*

aperit. or. 18 apr. 1842, § 4, cor. Marini. — in Romana, aperit. or. 3 decembr. 1841, § 3, cor. De Silvestri etc.).—b) La riserva della pensione suol sempre accordarsi ai parroci rinunzianti, quante volte abbiano ben servita la Chiesa e non abbiano altri ecclesiastici proventi per sostentare la vita (*Conc. Trid. Sess. 21, cap. II, et VI de ref.—Const. Quanta Ecclesia S. Pii V—S. C. C., 11 aug. et 22 sept. 1842 in Eystetten—19 dec. 1857 in Limburgen—21 mar. 1868 in Meten—27 nov. 1858 Treviren etc.*).—c) La pensione che s' impone, massime sopra i beneficii parrocchiali, dev' essere moderata, e tale da non eccedere il terzo delle rendite del beneficio (Schmalzgrueber *lib. 3, Decret., tit 12, n. 13*).—d) Nei beneficii parrocchiali deve salvarsi sempre la congrua conciliare di Duc. 100, i quali vogliono esser sempre franchi da ogni peso di pensione (Ferraris *v. Congrua, n. 5*—Card. de Luca *de pension., disc. 16, n. 3*).—e) Nel caso, la somma effettiva dimostrossi assai inferiore a quella manifestata al Sommo Pontefice.

III. Bononien. Commutationis voluntatis—9 Agosto 1884—*Per Summaria precum*—Clotilde Frati, povera donna bolognese a 70 anni, fin dal 1839 avea diritto per eredità ad una dote di 20 scudi, da conseguirla, insieme coi frutti, quando, o avesse contratto matrimonio, o avesse professati i voti solenni in qualche religioso istituto. La poveretta nè l' una cosa nè l' altra potè compiere: professò solamente il terz' Ordine francescano; e giunta in età così grave, niente altro potea fare. Si rivolse perciò al S. Padre, perchè le fosse concesso per grazia ciò che per giustizia non poteva ottenere, stante sopratutto la sua povertà.

La S. C. chieste ed avute informazioni dal Vescovo, e considerando:—a) Che il legatario *sub conditione* può conseguire il legato solo quando la condizione si sia veramente adempiuta (*L.si ita stipulatio ff.de O.d.L.Cum ad 37. ff. de rebus creditis. Text. in Leg.71. Si post. mortem ff. de Legatis L. 40* § *Quidam de condit.*).—b) Che ciò corre massimamente quando si tratti di condizioni potestative (S. Rota *cor. Durand. dec. 339, n.61,62—cor. Falconerio de Fideicommissis, dec. 60, n. 4*; *et de iure patron. 8, n. 2*).—c) Che nel caso la condizione non si era adempita, perchè la professione del terz' Ordine Francescano non è solenne, come richiedevasi dal testatore. —d) Che si violerebbe il dritto del terzo; giacchè non conseguendo Clotilde la dote, questa andrebbe a benificio di altre doti, che si aumenterebbero— il dì 9 agosto 1884 rispose: *Non expedire.*

IV. Iacien. Legitimationis—9 Agosto 1884—*Per summaria precum*—Un tal Pietro M., dopo aver contratto matrimonio ecclesiastico con una donna, da questa si divise, e si unì in matrimonio civile con Rosa G., dalla quale ebbe una bambina che fu battezzata come illegittima innanzi alla Chiesa. Morta la prima donna, ed ottenuta la dispensa apostolica dall'impedimento *criminis;* contrasse con Rosa G. il matrimonio ecclesiastico. Dopo ciò si rivolse al S. Padre, chiedendo pure la legittimazione della prole.

Ma la S. C. ponderata maturamente la sua domanda, il dì 9 agosto 1884 rescrisse: *Lectum.*

Corollarii: —a) È fuor di dubbio che nella società ecclesiastica il Sommo Pontefice può rendere legittima la prole che non la sia; siccome nella società civile può farlo il principe supremo (*Cap. per venerabilem 13. Qui filii sint legitimi*).—b) La S. C. ha spesso provveduto alla legittimazione

di figli, nati da illeciti connubii (Reiffenstuel *in lit. Qui filii sint legitimi, n. 55*).—c) Nel caso nondimeno trattavasi non solo di connubio adulterino, ma di unione stretta con solo vincolo civile. « Porro, dice l'estensore della causa, neminem latet S. M. Ecclesiam odio semper habuisse nedum civilem pseudo-matrimonii ritum, qui nonnisi debitis cautelis et conditionibus permittitur ad gravissima mala vitanda; sed insuper detestatam iugiter fuisse ut, qui legitimo matrimonio iuncti sunt, adulterinos amores foverent sub data futuri matrimonii fide ».

V. Patavina. Dismembrationis beneficii—9 Agosto 1884— Al Preposito della Parrocchia di Tutti i Santi, in Padova, prestano aiuto due Vicarii, dei quali uno ha il beneficio di S^a. Maria Iconia con annue L. 552, benchè presti maggior servizio; l'altro quello di S. Massimo con L. 1350 e con minor fatica. Questo compenso assai disuguale non sembrando giusto al Preposito ed al Vescovo, trovandosi vacante il beneficio di S. Massimo, fu proposto alla S. Sede lo smembramento da questo di alcuni piccoli fondi della rendita di annue L. 250, da aggregarsi all'altro beneficio.

La S. C. rescrisse al Vescovo che costituisse un idoneo curatore del beneficio vacante e trasmettesse le costui deduzioni.

Fu stabilito per curatore il Vicario Coadiutore della vicina parrocchia di S.^a Sofia, il quale pur approvando la dismembrazione del beneficio, faceva osservare che, invece dei fondi designati dal Vescovo, che tornerebbero di gran danno al beneficio, potrebbero staccarsene altri che, non recando pregiudizio al resto, offrivano pure quasi la stessa rendita.

Il dì 9 Agosto 1884 fu discussa la petizione, e la S. C. benignamente rescrisse: *Pro gratia, iuxta votum Curatoris, facto verbo cum SS.mo.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Benchè in diritto sia odioso lo smembramento dei beneficii, sopratutto per non derogare alla volontà dei pii benefattori, nondimeno per qualche giusta causa lo si suol permettere (*Cap. Vacante et cap. Cum causam de Praebendis*). La causa giusta nel caso era la notevole disuguaglianza dei due beneficii, diretti amendue al servizio della cura. — b) Nè vale il dire che la congrua, giusta il Tridentino (*Sess. 24, c. 13 de ref.*), dev'essere di ducati 100; imperocchè questo assegno non è *tassativo*, ma *dimostrativo;* viene rimesso cioè al prudente giudizio del Superiore il definire quale emolumento sia bastevole al sostentamento del parroco, avuta ragione delle circostanze di tempo, di luogo e di persona (*S. C. Firmana 17 mar. 1827 — Portuen, 27 aug. 1835*).

EPISTOLA ENCYCLICA

Ad omnes Episcopos quoad recitationem SS. Rosarii in mense Octobri.

LEO PP. XIII

VENERABILES FRATRES

Salutem et Apostolicam benedictionem

Superiore anno, quod singuli novistis, per litteras Nostras Encyclicas decrevimus, ut in omnibus catholici orbis partibus, ad caeleste praesidium laboranti Ecclesiae impetrandum, magna Dei Mater sanctissimo Rosarii ritu, Octobri toto, coleretur. In quo et iudicium Nostrum et exempla sequuti sumus Decessorum Nostrorum, qui difficillimis Ecclesiae temporibus aucto pietatis studio ad augustam Virginem confugere, opemque eius summis precibus implorare consueverunt.— Voluntati vero illi Nostrae tanta animorum alacritate et concordia ubique locorum obtemperatum est, ut luculenter apparuerit quantus religionis et pietatis ardor exstet in populo christiano, et quantam in caelesti Mariae Virginis patrocinio spem universi reponant. Quem quidem declaratae pietatis et fidei fervorem Nos, tanta molestiarum et malorum mole gravatos, non mediocri consolatione leniisse profitemur, imo animum addidisse ad graviora quoque, si ita Deo pla-

ceat, perferenda. Donec enim spiritus precum effunditur super domum David et super habitatores Ierusalem, in spem certam adducimur, fore ut aliquando propitietur Deus; Ecclesiaeque suae miseratus vicem, audiat tandem preces obsecrantium per Eam, quam Ipse caelestium gratiarum voluit esse administram.

Quapropter insidentibus causis, quae Nos ad publicam pietatem excitandam uti diximus, anno superiore impulerunt, officii Nostri duximus, Venerabiles Fratres, hoc quoque anno hortari populos christianos, ut in huiusmodi precandi ratione et formula, quae *Rosarium Mariale* dicitur, perseverantes, sibi validum magnae Dei Genitricis patrocinium demereantur. Cum enim in oppugnatoribus christiani nominis tanta sit obstinatio propositi, in propugnatoribus non minorem esse oportet constantiam voluntatis, quum praesertim caeleste auxilium et collata nobis a Deo beneficia, perseverantiae nostrae saepe soleant esse fructus.—Ac revocare iuvat in mentem magnae illius Iudith exemplum, quae almae Virginis typum exhibens, stultam Iudaeorum repressit impatientiam, constituere Deo volentium arbitrio suo diem ad subveniendum oppressae civitati. Intuendum item in exemplum Apostolorum, qui maximum Spiritus Paracliti donum sibi promissum expectaverunt, perseverantes unanimiter in oratione cum Maria Matre Iesu.—Agitur enim et nunc de ardua ac magni momenti re, de inimico antiquo et vaferrimo in elata potentiae suae acie humiliando; de Ecclesiae eiusque Capitis libertate vindicanda; de iis conservandis tuendisque praesidiis in quibus conquiescere oportet securitatem et salutem humanae societatis. Curandum est igitur, ut luctuosis hisce Ecclesiae temporibus Marialis Rosarii sanctissima consuetudo, studiose pieque servetur, eo praecipue quod huiusmodi preces cum ita sint compositae ut omnia ex ordine salutis nostrae mysteria recolant, maxime sunt ad fovendum pietatis spiritum comparatae.

Et ad Italiam quod attinet, potentissimae Virginis praesidium nunc maxime per Rosarii preces implorare necesse est, quum nobis adsit potius, quam impendeat, nec opinata calamitas. Asiana enim lues terminos, quos natura posuisse videbatur, Deo volente praetervecta, portus Gallici sinus celeberrimos, ac finitimas exinde Italiae regiones pervasit.—Ad Mariam igitur confugiendum est, ad eam, quam iure meritoque salutiferam, opiferam, sospitatricem appellat Ecclesia, uti volens propitia opem acceptissimis sibi precibus imploratam afferat, impuramque luem a nobis longe depellat.

Quapropter adventante iam mense Octobri, quo mense sacra solemnia Mariae Virginis a Rosario in orbe catholico aguntur, omnia ea, quae praeterito anno praecepimus hoc anno iterum praecipere statuimus.—Decernimus itaque et mandamus, ut a pridie Octobris ad secundam consequentis Novembris in omnibus curialibus templis, sacrariisve publicis Deiparae dicatis, aut in aliis etiam arbitrio Ordinarii eligendis, quinque saltem Rosarii decades, adiectis Litaniis, quotidie recitentur: quod si mane fiat, sacrum inter preces peragatur: si pomeridianis horis, Sacramentum augustum ad adorandum proponatur, deinde qui intersunt rite lustrentur. Optamus autem, ut Sodalitates Sanctissimi Rosarii solemnem pompam, ubicunque per civiles leges id sinitur, vicatim publicae religionis causa ducant.

Ut vero christianae pietati caelestes Ecclesiae thesauri recludantur, Indulgentias singulas, quas superiore anno largiti sumus, renovamus. Omnibus videlicet qui statis diebus publicae Rosarii recitationi interfuerint, et ad mentem Nostram oraverint, et his pariter qui legitima causa impediti privatim haec egerint, septem annorum itemque septem quadragenarum apud Deum indulgentiam singulis vicibus concedimus. Eis vero qui supra dicto tempore decies saltem vel publice in templis, vel iustis de causis inter domesticos parietes eadem peregerint, et criminum confessione expiati sancta de altari libaverint, plenariam admissorum veniam de Ecclesiae thesauro impertimus. Plenissimam hanc admissorum veniam et poenarum remissionem his omnibus etiam largimur, qui vel ipso beatae Virginis a Rosario die festo, vel quolibet ex octo insequentibus, animi sordes eluerint et divina convivia sancte celebraverint, et pariter ad mentem Nostram in aliqua sacra aede Deo et sanctissimae eius Matri supplicaverint.

Iis denique consultum volentes qui ruri vivunt et agri cultione, praecipue octobri mense, distinentur, concedimus ut singula, quae supra decrevimus, cum sacris etiam indulgentiis octobri mense lucrandis, ad insequentes novembris vel decembris menses, prudenti Ordinariorum arbitrio differri valeant.

Non dubitamus, Venerabiles Fratres, quin curis hisce Nostris uberes et copiosi fructus respondeant, praesertim si quae Nos plantamus et vestra sollicitudo rigaverit, iis Deus gratiarum suarum largitione de caelo afferat incrementum. Pro certo quidem habemus populum christianum futurum dicto audientem Apostolicae Auctoritati Nostrae eo fidei et pietatis fervore, cuius praeterito anno amplissimum dedit documentum. Caelestis autem Patrona per Rosarii preces invocata adsit propitia, efficiatque, ut sublatis opinionum dissidiis et re christiana in univer-

sis orbis terrarum partibus restituta, optatam Ecclesiae tranquillitatem a Deo impetremus.—Cuius auspicem beneficii, Vobis et Clero vestro, et populis vestrae curae concreditis Apostolicam Benedictionem peramanter impertimus.

Datum Romae apud S. Petrum die XXX Augusti MDCCCLXXXIV, Pontificatus Nostri Anno Septimo.

LEO PP. XIII

CIRCA LE DISTRIBUZIONI QUOTIDIANE

Intorno alle distribuzioni quotidiane, benchè sia chiara la legge generale della Chiesa, pur nondimeno nei casi particolari spesso sorgono dei dubbii, in cui non si procede che con molta incertezza. Crediamo far cosa utilissima ai Capitolari con riprodurre un'accurata esposizione di questa materia, presentata alla S.C. del Concilio dal dotto suo Segretario nella causa *Auximana, Distributionum* del dì 29 luglio 1848, in cui si dànno le norme precise per togliere ogni difficoltà.

Ea est ss. canonum ac praesertim Concilii Trid. praescriptio ab innumeris S. H. Ordinis declarationibus confirmata, ut distributiones non dentur, nisi actu inservientibus, non obstante quacumque consuetudine in contrarium etiam immemorabili. Duae autem assignantur causae in cap. « Ad audientiam » *de clerico non resid.*, quibus legitime a materiali praesentia in choro quis excusatur, quin quotidianas amittat distributiones, *infirmitas* nimirum, seu iusta et rationabilis corporalis necessitas (quam late expendit Passerin. in cap. « Consuetudinem » *de cler. non resid. in 6. sub. reg.* 5 *et* 6), et *evidens ecclesiae utilitas.*

Quoad hanc vero utilitatis causam ea communiter recepta est regula, ut ad effectum lucrandi quotidianas distributiones in absentia, utilitas esse debeat ipsius ecclesiae, cuius sunt distributiones, non autem Ecclesiae universalis, aut dioecesanae, aut alterius cuiuscumque; praeterea necesse est, ut munera adimpleantur vel ratione praebendae, quam possidet, vel ex deputatione Episcopi aut quandoque etiam superioris vel praefecti chori, et absque ullo stipendio aut remuneratione.

Hinc profecto descendit, ut distributiones quotidianae et puncta absentium (ex *Alexandrina* 29 Sept. 1637 ad 1 dub., *Romana* 5 maii 1703 et 27 Iun. 1705 ad 2 dub. ac 7 dec. 1715) iuxta S. Ordinis declarationes et praestantissimorum canonistarum sententiam debeantur:

Canonico, qui capituli negotia pertractat a illius iura defendit (in *Tudertina* anni 157 ad 3. dub.; in *Alatrina* 24 martii 1612 a 3 dub.; in *Troiana Praebendarum* 6 dec. 173 ad 3 dub. ac in *Troiana Servitii* 23 iun. 174 ad 4 dub.):

Canonico poenitentiario et curato, dum mi nia eorum praebendis adnexa exquuntur (i *Viterbien.* 15 martii 1631 ad 2 dub. et i *Valven. Residentiae* 25 ianuar. et 20 de 1738 ad 2 dub.):

Canonico theologo die, qua legit (*in Leodien* 28 augusti 1751:

Canonicis ratiocinatoribus ob munus a Ca pitulo demandatum (Passerin. in cap. *Con suetudinem* de cleric. non resid. in 6. reg 7 num. 117):

Canonico visitanti ex Officio vel ex capitul mandato ecclesias ipsi capitulo subiectas (Pas serin. l. c. num. 113):

Canonico absenti pro defensione iurium su beneficii, si tamen lis principaliter tangat in teresse ecclesiae, non personae (in *Cava licen. Distrib.* 3 iul. 1637, et Passerin. l. c n. 120 seqq.):

Canonico seu *beneficiato caeremoniario E piscopi, dum huic assistit in propria cathe drali seu collegiata ecclesia* (in *Ravennaten Distrib.* 4 iulii 1739):

Canonicis Episcopo assistentibus, dum Pon tificalia exercet (in *Amerina* 3 februarii 1629

Canonico organa pulsanti vel in musici psallenti infra *propriam* ecclesiam, dummod nullum recipiat salarium (in *S. Severini* 1 Nov. 1659 et in *Adiacen.* 11 Julii 1971 a 4 dub.):

Praebendato, qui ex Episcopi mandato a parochum propriae ecclesiae coadiuvandu adstringitur (in *Comn. Distrib.* 18 Apr. 1711

Iis denique, *qui in propria ecclesia ve confessiones audiunt in casu necessitatis,* prae via tamen Episcopi deputatione, ut in *Lu cana* 3 Mart. 1735, in *Taurinen.* 4 Apr. 163 ac in *Nullius Putignani* 6 Maii 1741: *Vi missam privatam celebrant tempore divinoru officiorum pro ipsius ecclesiae commoditate,* d mandato tamen praefecti chori vel eius, qu advigilat missarum distributioni (in *Medio lanen.* anni 1573 lib. 1. Decret. p. 51; i *Neritonen.* 22 Iun. 1624 ad 3 dub.; in *Caliter* 29 Iul. 1628 ad 4 dub., *Oriolen.* 27 Mart. 163 ad 12 dub.; in *Reatina Distrib.* 15 Mart. 169 ad 3 dub.). Vel tandem *quibus fuerit id expre se in fundatione beneficii vel canonicatus i iunctum* (in *Senogallien.* 17 Nov. 1753 ad dub.; et in *Maceraten.* 14 Mai 1768). Hae omnia plenissime confirmata reperiuntur pe n. Fagnan cap. *Licet* de praebend. et Pas serin. l. cit. reg. 3 a num. 67, et reg. per tot.

Quod si capitularium absentiae bonum a utilitatem eiusdem ecclesiae, cuius sunt d

stributiones, minime directe respiciant, eae nunquam absentibus tribuuntur. Quare ab illarum perceptione excluduntur, dum absunt a choro:

Vicarius generalis Episcopi (S. Congr. in *Calaritana* 7 Apr. 1592; l. 7 Dec. p. 36; in *Bitecten.* 18 Dec. 1627, in *Maceraten.* 14 Mart. et 18 Iulii 1778):

Vicarius capitularis sede vacante, et *Episcopus ipse, qui sit canonicus, si non intersit* (Passerin. l. cit. reg. 3. n. 67 et 68; et Fagnan. in d. cap. *Licet*, n. 68):

Inquisitor haereticae pravitatis (in *Civitaten.* Octobr. 1587 et 25 Apr. 1591, lib. dec. 7 p.9: et in *Compostellana* 17 Ian. 1728 ad 2 dub.):

Procurator mensae episcopalis ac iurium illius defensor (in *Tarentina* 25 ian. 1755 ad 1 dub.):

Caeremoniarius Episcopi extra proprii beneficii ecclesiam (in Ravennaten. 4 Iul. 1739):

Concionatores (in *Adiacen.* 10 Sept. 1678 ad 1 et 2 dub.):

Publice docentes s. theologiam aut ius canonicum aeque ac rectores ac ceteri lectores in publica universitate (in *Bononien.* anni 1597 l. Decr. 9. p. 7; et in *Giennen.* seu *Beacen.* 1 Dec. 1714):

Comitantes Episcopum in visitatione diœcesis eidemque assistentes missam privatam celebranti (in *Amerina* 3 Febr. 1629 et in *Verulana* 2 Iun 1674 et 10 Iul. 1694 ad 2 dub.):

Examinatores et iudices synodales dum, suis muniis funguntur, nec non *directores congregationis rerum spiritualium* (S.Congr. in *Brixien.* 19 Iulii 1638, ac testantur Fagnan. in d. cap. *Licet* n. 112 seqq. et Passerin. l.citreg. 7.n.119, ubi hanc reddit rationem: « hi enim non absunt ob utilitatem ecclesiae, cuius sunt canonici. »).

Distributiones insuper amittunt:

Canonici inservientes Episcopo etiam pro utilitate diœcesis (in *Fesulana* 4 Iun. 1633, in *Avenionen.* 13 Ian . 1635 . *Tranen.* 10 maii 1698, *Sypontina* 29 Apr. 1702, *Anagnina* 27 Maii 1713 ad 1 dub., *Venusina* 30 Iulii 1763 ad 1 dub.), nisi ex peculiari Apostolico privilegio pro servitio diœcesis (ut in *Leodien.* 10 Iul. 1717 ad 1 dub. et 27 Apr. 1720):

Canonici, qui peculiariter ab Episcopo mittuntur, sed non pro utilitate ecclesiae, cui sunt addicti (in *Monasterien.* 15 Maii 1722 et 30 Sept. 1724):

Suscipientes sacras peregrinationes, etiam tempore iubilaei (Fagn. l. cit. n. 139 et Passerin. in d. cap. reg. 3 n. 69):

Curam denique *animarum exercentes in alia ecclesia*, quae ad capitulum non pertinet neque actualiter neque habitualiter (*Venusina* 30 Iul. 1763 ad 7 dub.).

Iis vero, qui vacare cupiunt exercitio sacrarum missionum aliisque pietatis operibus, non modo denegantur distributiones, sed ne indultum quidem vacandi a choro illis concedendum censuit S. C. in *dubiis indultorum* 6 Maii 1820 ad 6 dub., excepto tantum casu necessitatis, ea forsan ex causa ne chori servitium, quod est strictae obligationis, pro operibus supererogatoriis quantumvis piis ac religiosis omittatur. Quae omnia latissime persequuntur Fagnan. et Passerin. in loc. supra cit., quin contraria possit consuetudo introduci de percipiendis in absentia distributionibus, prout doctissime firmant Gonzalez in decret. l. 3 tit. 4 de cler. non resid. cap. *De cetero* n. 7, et Passerin. l. c. reg. 10.

Quamvis autem haec sit regula a iure communi tradita et per S. Ordinis declarationes iugiter confirmata, nonnulli tamen sunt casus excepti, in quibus, etsi non agatur de directa propriae ecclesiae utilitate, capitulares absentes una cum suarum praebendarum fructibus quotidianas etiam lucrantur distributiones, vel ex declaratione S. Congregationis vel ex peculiari privilegio a Summis Pontificibus concesso. S. enim Congr. declaravit iuxta praescriptum Conc. Trid. s. 24 c. 12, *distributiones deberi canonicis assistentibus Episcopo pontificaliter celebranti non modo in cathedrali, sed etiam in aliis civitatis ac suburbiorum ecclesiis* (in *Ianuen.* 26 Nov. 1616).

Statuit insuper eodem iure frui addictos servitio S. Sedis, *Nuntios* et *Internuntios, inservientes Pontificiae cappellae sive in munere magistri caeremoniarum sive acolythorum sive clericorum* (in *dubiis indultorum* 6 Maii 1820 ad 1, 2, et 4 dub.).

Peculiari vero privilegio fruuntur:

Canonici associantes Episcopum ss. limina Apostolorum visitantem, vel eius nomine accedentes ad ea visitanda ex decreto Sixti V, ceu referunt Fagnan. in d. cap. *Licet* num. 134, Passerin. l. cit. reg. n. 74, et statuit S. Congr. 23 Ian. 1627, in *Regien.* 18 Dec. 1927, et in *Monasterien.* 15 Maii 1723 et 30 Sept. 1724:

Inquisitores s. officii et eorum officiales ex concessione S. Pii V et Gregorii XIV, ex traditis per Passerin. l. cit. reg. 3 num. 64 et 65.

Subcollectores spoliorum aliique officiales in causis eorumdem ex privilegio Sixti V (Passerin. ibid. n. 66):

Peragentes exercitia spiritualia in domo religiosa per decem dies, obtenta prius ab Ordinario licentia, ex encyclica huius S. Congr. iussu Clem. XI ad omnes Italiae Episcopos die 1 Febr. 1700 conscripta, quam refert Ferraris, Bibl. can. v. *Exercitia Spiritualia*:

Canonici denique *et beneficiati, qui per decennium in Urbe tempore quadragesimae catecheseos explanationem tradunt* ex rescripto s. m. Clem. XIII diei 8 februarii 1767.

Adnotandum insuper est, a Concilio Trid.

haud fuisse constitutum, ut quodlibet capitulum tres habeat vacationum menses, sed prohibitum diuturnius vacationum tempus, firmo longiori servitio, quod ecclesiarum peculiarium statuta requirerent, veluti ad rem explicat Benedictus XIV *inst. 107. § 6. num. 30.* Sive autem brevius, sive longius sit vacationum tempus, dummodo trimestre non excedat, certum est, eos, qui vacationum tempore choro non intersunt, quotidianas haud lucrari distributiones, ut millies resolvit S. Congregatio ac praesertim in *Mileten.* maii 1587 ad 3 dub.; in *Civitaten.* octobris 1287 ad dub; *Civitatis Castellanae* 19 aprilis 1614, *Asculana* 15 ian. 1707 ad 2 dub. et in *Suessana* 18 augusti 1708 ad 3 dub., ac testatur Bened. XIV loco supra cit. n. 36; quin operetur capituli consensus pro distributionum perceptione tempore absentiae sine aliqua ex legitimis causis supra recensitis, sicut impune illorum despicitur dissensus, ubi legitima adest absentiae causa: illarum siquidem perceptio minime dependet a capitulariam consensu, sed ab ipsa distributionum natura, seu ab actuali servitio ac interessentia divinis officiis. In hac enim re adeo gravis est legum canonicarum rigor, ut capitulares, quibus uti praesentibus accresceret absentium portio, ad vitandas collusiones et fraudes, iuxta praescriptum Concilii Trid. s. 24. c. 12, nequeant iis distributiones amissas eoque minus amittendas remittere vel donare, nisi postquam fuerit peculiaribus canonicis distributa fallentiarum quota sub poena nullitatis donationis et transactionis, si forte intercesserit, prout docent Fagnan. d. cap. *Licet* num. 90 et 91; Pesserin. loc. cit. reg. 8 n. 127 et seqq; Bened. XIV *inst. eccl. 107 § 7 num.* 42; Giraldi *iug. pontific. p.* 2. sect. 137 not. 3 in fin.; ac firmat S. Ordo in *Terracinen.* 13 ian. 1624 ad 2 dub. et in *Avenionen.* 25 sept. 1700 ad 4 dub.

DISSERTAZIONE
INTORNO ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI.

—

CAPITOLO I.

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

(Continuaz.—v. p. 75. di q. p.)

Articolo 3.

L'istruzione religiosa della prima età è di somma importanza altresì per la benefica influenza che esercita su tutta la vita: e pei tempi che corrono è d'importanza suprema.

Difficoltà: Pare a primo aspetto che le cure prodigate alla puerizia, benchè di grande effetto pel momento, pure, attesa la debolezza di quest'età, non possano molto influire sull'età adulta, nella quale per altro più che mai importa che si mantenga stabile il regno della verità e della virtù.

Risposta. Fenomeno meraviglioso! Non ostante la debolezza dell'età, le impressioni formate nell'animo de' fanciulli sono le più stabili; onde avviene che l'istruzione religiosa de'fanciulli è uno de'mezzi più necessarî e insieme più potenti a stabilire negli animi la virtù.

1. In primo luogo sono più *durevoli le cognizioni della mente;* e questo è un fatto a tutti noto, che la memoria delle verità apprese nella fanciullezza è la più difficile a perdersi: il vecchio non ricorderà i fatti più recenti, mentre saprà descrivere per filo e per segno gli avvenimenti della sua prima età: le cose che ne'nostri primi anni ci feriscono la fantasia non le dimentichiamo mai più per tutta la vita; e così le prime cognizioni della scuola, una volta che sieno in quella tenera età bene impresse nella mente, vi rimangono chiare per tutti gli anni dappoi. Epperò il catechismo, appreso nella fanciullezza, forma la base di tutto l'edificio cristiano: base tanto necessaria, che senza di essa tornerebbero inefficaci nell'età adulta tutti gli altri generi di predicazione.

« Dovendo il catechismo, osserva l'illustre « Audisio (P.te 2.a lez. 8.), contenere gli e- « lementi della religione, tanto speculativa « che pratica, chiunque abbiali in giovane « età impressi nella mente e nel cuore, co- « stui udendo prediche o istruzioni, che sono « una più estesa e compiuta dichiarazione « di quegli elementi, entrerà senza dubbio « con maggior facilità e più addentro nelle « cose della religione: al contrario chi ne sia « digiuno, essendo tutti gli altri generi di « predicazione di forma più elevata e più « difficile del catechismo, si vedrà mancare « nella scala delle sue cognizioni di quei « primi gradini, per cui è necessario pas- « sare a chi vuol salire agli ultimi. Così la « natura ci cresce e ci conforta col latte del- « l'infanzia, per farci abili ai cibi più robusti « dell'adolescenza e dell'età più matura. Ep- « però senza il latte del catechismo, saranno « sempre come di fanciulli i nostri intelletti, « e incapaci a digerire il solido cibo delle « istruzioni. Quindi l'esperienza fa vedere « assai più copiosi i frutti della predicazione « in que'luoghi in cui sia più coltivata la « scienza del catechismo: e stupide, per op- « posta ragione, e più tarde alla virtù, ed « anche più rotte ai vizj quelle popolazioni, « alla cui giovinezza abbiano presieduto me- « no esperti catechisti. » E viene a conchiudere che « Non vi è altra specie di predicazione di maggior importanza alla religione ed alla società. »

Nè io di ciò faccio le meraviglie, mentre molti secoli prima di questo autore, un filosofo pagano, benchè si trattasse d'una società che era priva de'vantaggi del cristianesimo, pure ebbe ad affermare che « *Nullum munus reipublicae afferre majus meliusve possumus, quam si docemus atque erudimus juventutem* » (Cicerone). E ne avea tutta la ragione, perchè è dall'ignoranza che principalmente provengono i disordini morali e l'odio stesso alla religione. « *Donde proviene,* chiedea il profeta Osea un giorno a se stesso, *donde proviene che la bestemmia, e la menzogna, e l'omicidio, e il furto e l'adulterio hanno inondato, e che un'iniquità incalza l'altra?* » e rispondeva: « *Non est scientia Dei in terra*» (Os. III. 1.). E da questa ignoranza in fatto di religione derivano pure i grandi mali dei nostri tempi. In questo secolo de'lumi tutti sanno, e sanno di tutto meno che di religione: ecco la cagione del male morale che allaga oggigiorno dappertutto, ecco la cagione dell'odio accanito contro la Chiesa di Dio e della guerra spietata che si combatte contro di essa: non si conosce la religione, non si conosce la Chiesa: se si conoscessero queste venerande e benefiche matrone, non si potrebbe a meno di amarle con tutto il cuore.

« L'ignoranza (Dubois—Pratica dello zelo ecc.° n. 320) è il flagello della religione. Ordinariamente questa religione santissima non è perseguitata dagli uni, abbandonata dagli altri, e trascuratamente praticata da un gran numero, se non perchè l'istruzione prima di questi disgraziati, l'istruzione del catechista fu incompleta e trascurata; i catechismi ben fatti sono semi di virtù per tutta la vita, e ragione di rimorsi per quelli che più tardi fossero tentati d'abbandonare le vie della salute. »

Anche la fatale riforma del secolo di Lutero da che cosa fu cagionata se non dalla trascuratezza dell'istruzione religiosa? I nemici di Cristo e della sua Chiesa poterono giungere a far trionfare i loro grossolani errori, sedurre le plebi, far orrenda strage nell'ovile del Divino Pastore, perchè la ignoranza della dottrina cristiana era generale. Il ministero catechistico già da un secolo era tenuto in così poco conto, che Giov. Gersen, famoso cancelliere e canonico della Chiesa di Parigi, perchè si occupava nelle feste a insegnare il Catechismo ai fanciulli, quasi non lo si prese per uno scimunito; onde il povero dottore si credette in debito di scrivere un'opera a sua giustificazione. Il male poi procedette tanto, che fino una gran parte de' parrochi nel secolo decimo sesto tralasciavano senza scrupolo l'ufficio catechistico. Così si favoriva l'ignoranza, e si preparava ai nemici della religione, agli eretici il terreno più atto ad accogliere i loro errori.

Lo sanno anche in oggi i nostri avversarii quanto loro giovi l'ignoranza delle masse in fatto di religione, ed è perciò che fanno tanta guerra al catechismo e all'istruzione religiosa della gioventù: « Affinchè, scriveva M. Macchi nel suo libro, *I Fanciulli, studi sociali*, affinchè diuturnamente migliorino i destini dell'umanità ed il triste passato, che ci vengono annunziando ed augurando i nemici del progresso e della democrazia, *è insomma assoluta necessità sottrarre le crescenti generazioni al malefico delle tradizioni teologiche*, e sostituirvi lo schietto insegnamento scientifico e civile. »

Non s'è mai vista come in oggi tanta premura pel progresso delle scuole infantili ed elementari: di tutte le scuole poi della gioventù si vorrebbe fare monopolio, allo scopo di renderne uniforme l'educazione, cioè atea; imperciocchè la religione, o la si espelle affatto dalla scuola, o al più si permette sia inscritta sulla parete o sulla facciata d'un collegio: e si crede render omaggio alla libertà permettendo che la si insegni nelle scuole elementari: e, quel che è ancor più deplorevole, non di rado avviene, che la scuola cattolica sia cambiata in iscuola d'incredulità e di empietà, mentre quelli stessi che hanno il compito di porgere alimento alla fede de'giovinetti e delle fanciulle alle loro cure affidati, non hanno orrore di porgere loro il veleno del dubbio dei dogmi, e del disprezzo alle ecclesiastiche autorità, e così con perfidia che non ha pari si tradiscono i genitori e la Chiesa nelle loro più care speranze. Imperciocchè si sa che l'infanzia e la gioventù che tutto promettono, nulla possono da sè stesse: sono vuote, credule, prive di consiglio, erranti, troppo facili ad essere abbindolate. Guai però a loro se non ricevono per tempo la luce della verità evangelica, se non sono prevenute in tempo dal catechista abile e paziente! « Cara primavera dell'uomo, che avviene di te, se dal Cielo i limpidi soli non ti rischiarino, e le rugiade e le piogge non discendono a fecondarti? I tuoi fiori avvizziscono, i frutti scompajono uccisi in germe. La primavera si muta in orrido verno; e la creazione anzichè arrivare al settimo giorno, ricade nel nulla (Il Sacerdote e i Fanciulli—Chiavari 1878—pag. 34).

Ma se invece il Sacerdote cattolico, fedele alla sua divina missione, s'adoprerà con vero zelo intorno alla prima età, i principii imparati e rassodati nell'animo staranno anche nell'età matura, non permetteranno che entri il veleno dell'errore, e daranno invece frutti di virtù cristiane e cittadine abbondantissimi. « Il seme della cristiana dottrina che gettate in quei piccoli cuori che si aprono appena ai primi affetti, in quelle tenere menti che ricevono le prime idee, abbiate per fermo che tosto o tardi

porterà frutti di consolazione. Compiendo con intelligenza, con fede, con carità questo magistero santo del Catechismo, siete apostoli della Chiesa, i primi benefattori dell'umanità—perpetuate alla famiglia dell'uomo la virtù, perchè le date figli virtuosi, che riesciranno padri dabbene, i quali alla lor volta educheranno saggiamente la lor prole. L'officina, il foro, il tempio, l'aula del grande e l'abituro del povero se daranno odore di onestà, di giustizia, se ne dovrà saper grado al sacerdote educatore » (Operetta succit. p. 132).

La ragione poi di tanto felice successo della religiosa educazione sta in questo, che il buon catechista non si contenta di stampare negli animi de' fanciulli i buoni principj, che sono già per se stessi così fecondi di virtù; ma, come sopra si è osservato, dippiù ispira nei loro cuori que' buoni sentimenti, che valgono a poco a poco a formarli alla virtù!

(Continua)

Sac. **Luigi Martinenghi**
Parroco di Cascine Bovati (Monza).

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 28° Caso Morale

Sallustio celibe e vecchio, avendo servito il Governo per molti anni, vuol fare la sola formalità del matrimonio civile con Sinforosa, a solo fine di assicurare a questa la pensione vedovile, e senz'animo di stare unito con lei.

Si chiede: Può fare ciò lecitamente Sallustio?

Se tutte astraendo le possibili conseguenze, ci facessimo, per le generali, a dichiarare il proposto caso, parrebbe, che Sallustio, celibe e vecchio ed antico impiegato del Governo, il quale, solamente per assicurare a questa donna, per nome Sinforosa, verso cui supponiamo che abbia di oneste attenenze, la pensione vedovile, voglia compiere con la medesima la sola formalità civile del matrimonio, con l'animo di star sempre da lei disgiunto, bene lecitamente possa. Conciossiachè il così detto matrimonio civile, o vogliam dire quelle ritualità, che compionsi innanzi l'ufficiale dello Stato, per assicurare gli effetti giuridici del matrimonio, non son reputate dalla Chiesa nè matrimonio, nè contratto, nè sponsali e nemmeno un atto qualunque, su del quale abbia ella mai preteso di spiegare la sua giurisdizione (1). Dunque codeste formalità, che la legge civile impone, per regolare gli effetti legali del matrimonio, considerate in sè medesime, sono affatto estranee alla ecclesiastica potestà; nè la Chiesa le ha mai vietate; anzi vuole che si eseguano, per evitare gl'innumerevoli danni, che, senza di esse, agli sposi ed alla prole avverrebbero. Però se il vecchio Sallustio con quelle tali formalità intende solo di procurare a Sinforosa una pensione dallo Stato, senza presumere di far con quell'atto un matrimonio, nè un contratto di matrimonio; nè, dopo compiuto, intende per nulla reputarsi marito, pare che a nessuna legge ei contravvenga. Nè qui è da opporre quello che è stato sempre dai sacri canoni, e recentemente dalla sacra memoria di Pio IX (2), e dalla S. Penitenzieria (3)

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore Vicario dei Min. Rif. in Pesaro
Intini Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M.O. in Amelia
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacifico P. Giuseppe da Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Zimarino P. Michele Agost. di Roma.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito P. Michele Zimarino Agost. di Roma; pel premio del caso Liturgico P. Ettore Gentiloni Vic. dei Min. Rif. in Pesaro.

(1) Consulta al proposito Ben. XIV *in Const. Inter Omnigenas* del 2. febb. 1744, e *Redditae sunt nobis* del 17 sett. 1746; e *Syn. dioec.* v 1, lib. 6, c. 7.—Vedi pure Epist. di Pio VI *Perlatae sunt* del 28 maggio 1783; e i molti documenti all'uopo di Pio IX e del Regnante Leone XIII, da noi spesse volte riferiti in questo Periodico.

(2) *Inter fideles matrimonium dari non posse quin uno eodemque tempore sit Sacramentum; atque idcirco quamlibet aliam inter christianos viri et mulieris, praeter Sacramentum, coniunctionem, etiam civilis legis vi factam, nihil aliud esse nisi turpem atque exitialem concubinatum* (27 sett. 1852).

(3) *Instruct. S. Poenit. 15 jan. 1866.*

reputato il matrimonio civile disgiunto dall'ecclesiastico, cioè un turpe concubinato. Conciossiachè la Chiesa a questo modo lo appella quando suppone, che alle ritualità civili seguisse la coabitazione degli sposi; nè certamente stato di concubinato chiamerebbe ella quello spazio di tempo, e fosse anche lunghissimo, che, per qualsiasi cagione, potesse interporsi tra le ritualità civili e la celebrazione del matrimonio innanzi la Chiesa, qualora gli sposi rimanessero fra loro separati di letto e di abitazione. E per fermo la S. Penitenzieria nella sua Istruzione intorno al voluto matrimonio civile dice, che è a reputarsi *verus concubinarius qui si tantum civili in matrimonio persistere praesumeret*. E i teologi dicono: *Concubinatus est continuata, seu frequens fornicatio cum determinata muliere, sive soluta sit sive matrimonio aut alio vinculo ligata* (1).

Non è poi da reputarsi per nulla colpevole la condotta di Sallustio in faccia allo Stato, sulla considerazione che ei voglia defraudarlo di una pensione vedovile a favore di Sinforosa, con la quale, a solo fine di assicurarle questa pensione, fa la sola formalità legale del matrimonio. Primamente perchè quello, che dal Governo riceverà Sinforosa, non si appartiene al Governo, propriamente parlando; ma è dello stesso Sallustio, il quale mese per mese va rilasciandolo dal suo stipendio; per poi liquidarlo a pensione; alla quale, secondo le disposizioni della legge, avrebbero poi diritto e la sua vedova e le sue figlie nubili, ed i suoi figli minorenni, che lascia, o possibilmente potrebbe lasciare alla sua morte. Secondamente perchè Sallustio solo che abbia ottemperato a tutto quello, che la legge prescrive intorno alle pensioni degl' impiegati civili, loro vedove ed orfani (1), niuno ha diritto ad esaminargli l'intenzione, che abbia avuto, nel fare la formalità del matrimonio civile con Sinforosa (2).

Ma se nulla ha da rimproverarsi Sallustio per rapporto allo Stato, su molte cose dee la coscienza turbargli e inquietargli la mente, a cagione delle conseguenze del suo matrimonio civile, che presume di contrarre con Sinforosa, a solo fine di assicurare a questa la pensione vedovile, e con l'animo di rimaner sempre da lei disgiunto.

A prescindere infatti che egli peccherebbe, se intendesse veramente congiungersi in ma-

(1) I canonisti lo definiscono a questo modo: « Est concubitus viri cum foenima soluta, quam quis vel in domo propria, vel extra retinet, et ad quam frequenter accedit, vel ex consuetudine, sive retineat ut concubinam, sive quocumque alio titulo. »

(1) Legge N.° 1731 sulle Pensioni civili, loro vedove ed orfani, del 14 aprile 1864, art. 23. è: « La vedova dell'Impiegato, contro la quale non sia stata pronunziata sentenza definitiva di separazione di corpo per di lei colpa, ha diritto ad una parte della pensione, di cui godeva il marito, o che gli sarebbe spettata, purchè al tempo in cui questi cessò dal servizio fossero trascorsi due anni dal giorno del matrimonio, ovvero vi fosse prole ancorchè postuma di matrimonio più recente, o finalmente la morte del marito fosse avvenuta come conseguenza immediata del servizio. » (V. Gazz. Uffic. 20 Aprile 1864; e Collez. delle leggi, decreti ecc. pubblicate nel 1864, pag. 1156).

(2) Ci costa di essere avvenuto nella Provincia di Parma, circa l'anno 1862, che un vecchio ed alto impiegato del Governo, proprio sul letto di morte, a solo fine di far godere ad una giovinetta quindicenne la pensione vedovile, volle fare le formalità civili del matrimonio con costei, con la quale non erano presumibili turpitudini precedenti, e molto meno si potè avere in animo di commetterne di poi, a cagione dello stato di prossima morte del vecchio impiegato, il quale già di lì a poche ore passò di questa vita. La giovinetta, reputata vedova del morto impiegato, si fè a prendere la pensione vedovile del Governo. Il quale, giudicandola non dovuta, gliela negò. Ma costei fè ricorso alla Corte de' Conti; e questa, rigettando le eccezioni e i rilievi dello Stato, gliel'attribuì. Probabilmente a quel tempo non era nella legge la condizione dell' elasso *di due anni dal giorno del matrimonio*.

trimonio con Sinforosa, premessa la sola formalità civile, mentre è di fede che vero matrimonio non può mai darsi, se non innanzi alla Chiesa e col rito sacramentale, quanti tristi effetti non potrebbero derivare da tale atto? Già se per avventura turpi relazioni esistettero antecedentemente tra Sallustio e Sinforosa, è di necessità che si ripari lo scandalo col matrimonio sacramento.—Il civile legame, quantunque si faccia con la risoluzione di rimaner sempre divisi, non potrebbe non ingenerare ammirazioni e dicerie. Ma questa risoluzione, presa in principio, potrebbe a poco a poco venir meno, a cagione della familiarità inevitabile tra Sallustio e Sinforosa. Senza dire che la sola familiarità, standovi in mezzo il matrimonio civile, è bastevole per sè a destare negli animi mormorazioni e scandali. *Utcumque enim*, dice al proposito Benedetto XIV (*Const. Redditae sunt nobis*) *ea familiaritas esse possit sine flagitio, flagitii certe periculo et suspicione non vacat: utrumque autem probis, et bene moratis Christifidelibus cavendum est. Ad ejusdem porro evitanda pericula, cognoscimus, consultius utique fore, ut Catholici, non nisi matrimonio jam antea in faciem Ecclesiae inter se legitime celebrato, ad illam explendam civilem caeremoniam, secularem Magistratum adirent.*

E la inevitabile domestichezza, e la memoria del vincolo civile non desterebbero in Sallustio o in Sinforosa, o in entrambi le prave cogitazioni e i desiderii turpi? E il fine del vincolo matrimoniale, sia che si consideri nello stato naturale o civile o religioso, è forse quello di un peculiare vantaggio fra gli sposi, e non anzi quello della perpetua unione dell'uomo e della donna, che ne son capaci, la quale li obbliga a vivere inseparabilmente, a fin di procurarsi la scambievole felicità?—E Sinforosa, non potrebbe ella, vivendo ancora Sallustio, sorprendere il parroco e congiungersi con altro in matrimonio ecclesiastico? E, dopo la morte di Sallustio, lo Stato lei considererebbe come vedova, e come nubile la riguarderebbe la Chiesa. Ma che cosa guadagnerebbero Sallustio e Sinforosa rimanendo solo civilmente legati? Perchè togliere di mezzo il favore divino e la protezione religiosa? Perchè privarsi della grazia, che arreca il matrimonio Sacramento, immagine del mistico sponsalizio di Cristo con la Chiesa?

Conchiudiamo: Sallustio opererebbe illecitamente, se con la sola formalità civile intendesse celebrare un matrimonio con Sinforosa, anche a solo fine di assicurarle la pensione vedovile, e quantunque avesse l'animo di star sempre da lei disgiunto: Perchè egli farebbe cosa, la quale è in opposizione alla istituzione del matrimonio, la quale storicamente considerata, fa capo a tre ordini di principii, naturale, civile e religioso: perchè egli e Sinforosa rimarebbero congiunti con vincolo di nozze non legittime: perchè mostrerebbero di avere in dispregio la dottrina cattolica intorno al matrimonio: perchè in fine una inevitabile seguelà d'inconvenienti e di scandali terrebbe dietro al loro operato.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

—

Soluzione del 28.° Caso Liturgico

Plauto sacerdote, benchè sappia che ai Santi ultimamente inserti nel Calendario sia assegnato l'ufficio e la messa propria, pur non si cura di provvedersene, dicendo bastargli il Comune de' Santi, che è nel Breviario e nel Messale.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo stretto di provvedersi dell' officio e della messa propria de' Santi?

2.° Chi si contentasse solo dei comuni, soddisfarebbe al precetto dell'officio, ed all'obbligo della messa?

Al 1.° È cosa molto ragionevole, che quando la Chiesa riforma l'officio o la messa di qualche Santo; ovvero che a nuovi Santi assegni la messa e l'officio proprio; tutte quelle diocesi, cui cotesto officio o messa vien

sotto precetto imposto, ed altresì tutto il cattolico mondo, se il decreto è generale, son tenuti uniformarsi alle disposizioni della S. Sede. Altrimenti la Chiesa imporrebbe obblighi, i quali resterebbero lettera morta, e si potrebbero impunemente trasgredire. *Omnibus animarum Pastoribus*,dice l'illustrissimo Arcivescovo di Bari, Monsignor Pedicini, nella Prefazione ai *Nuovi Santi* della sua diocesi, pag. 3, *magnopere semper fuit commendatum, ut in sua quisque dioecesi advigilaret ne quid perperam, aut perfunctorie vel pro lubitu unquam fieret, sed omnia ad Liturgici juris tramites componerentur*. Anzi gli officii de' Santi, che la S. C. de' R. emette con questa formola, *recitari possint*, ovvero *recitari posse censuit*,non in altro enso son conceduti *ad libitum*,se non in quanto si è liberi di accettarli o non accettarli; ma, una volta ricevuti, divengono di precetto, nè più si possono rifiutare (v. Caval. c. 23, decr. 3, cap. in Ord. 171). Quindi la recita dell'officio e della messa propria de' nuovi Santi, inserti nel Calendario, è di precetto per tutta la Chiesa; onde il monito della S. C. de' R. del dì 13 sett. 1882 ordinava: *Nova officia in Kalendario universalis Ecclesiae inserenda ex Apostolico Brevi diei 28 julii 1882, quod* VIM OBLIGANDI HABET *anno 1884, assignari poterunt etc. etc.* E nel Breve di Pio IX del dì 25 sett. 1863, col quale si prescriveva il nuovo officio e la nuova messa alla SS. Immacolata, è detto: « Indicatum Officium (Immaculatae Conceptionis), missamque respondentem.... Autoritate nostra Apostolica per praesentes litteras probamus, *eademque Auctoritate praecipimus*, ut hoc unice officium et missam quicumque de Clero saeculari et regulari, non exclusis monialibus,ad horas canonicas persolvendas quocumque titulo teneantur, *adsumere debeant* »

Ma qui si chiede: Quest'obbligo, imposto a tutta la Chiesa, colpisce altresì individualmente ogni Sacerdote e chiunque è in obbligo della recita dell'officio e della celebrazione della messa? Ossia hanno essi individui l'obbligo stretto di provvedersi dell'officio e della messa propria de'Santi?—Par certo che sì. Giacchè se la legge obbliga al fine, obbliga parimente ai mezzi; e non si può recitare l'officio proprio o celebrare la propria messa dei Santi, senz'avere sott'occhio lo scritto approvato dalla S. Sede. Ci è obbligo perciò di provvedersene.

Ciò sia detto in generale; imperocchè nei casi particolari, può darsi benissimo che taluno per impotenza fisica o morale di avere siffatti officii o messe proprie, non sia obbligato di procurarseli; e in tal caso potrà bastare che ricorra ai comuni.

Al 2.° La Rubrica del Messale (Tit. 14, n. 17) dice: *Si quis velit ordinare missam diei recurrat ad Ordinem missarum de Tempore, secundum qualitatem Officii. Si proprium non habeat, recurrat ad Commune Sanctorum.* E tutti i teologi convengono, che chi non ha l'officio proprio del Santo, dee recitarlo del comune: *Qui non habet officium proprium, certe tenetur recitare de communi* (s. Berardi *Prax.* n. 613).

Ma chi non curando di provvedersi dell'ufficio e della messa propria de' Santi, si tenesse pago de' soli comuni, sodisfarebbe al precetto dell'officio e all'obbligo della messa? — La Chiesa quando innalza al sublime onore degli altari i novelli Santi, ed ordina le messe e gli officii propri, oltre di renderne illustre e gloriosa la memoria, ha pure in animo, che coloro, i quali, per il loro ufficio, son tenuti alla recita delle divine preci, abbiano esemplari, su i quali potessero modellarsi, ricopiandone le virtù. E le virtù, le glorie, i meriti di codesti Santi va ricordando la Chiesa vuoi con gl'introiti, epistole, evangeli, offertorio ecc. delle messe; vuoi con le antifone, gli inni, le storiche lezioni, che sapientemente ad essi accomoda.. Ora non seconda per nulla la intenzione della Chiesa chi reputa soddisfare al precetto dell'officio e all'obbligo della messa, contentandosi de' Comuni.

Però severissime sono le Rubriche a que-

sto riguardo. Esse prescrivono, con pena di colpa grave, che gl' inni, le antifone, le lezioni, che si hanno negli officii propri, non possano prendersi dai comuni (S. R. C. 29 giug. 1736): Che gli officii concessi per alcuni luoghi; o i loro riti, antifone, orazioni ecc. non possano recitarsi in altri, ove non furono conceduti (Decr. gener. d'Inn. XII del dì 11 agosto 1691, n. 2241): Che non è lecito mutare a piacimento le messe di un medesimo Comune, e nemmeno l' Epistola o il Vangelo (11 sett. 1841, decr. 4930): Che l'Evangelo della messa dee sempre corrispondere all'omelia dell'officio (1 sett. 1804, d. 4495): Che non è lecito de' varii officii e delle varie messe, poste in fine de' Messali e Breviarii, dire quale si vuole, senza speciale indulto (decr. 207) ecc. ecc.

Ma la proposta, che bisogna dichiarare è: Se taluno, contentandosi de' soli Comuni, soddisfa al precetto dell'officio e all'obbligo della messa.—Noi opiniamo, e la nostra opinione avvalorano sapienti teologi e rubricisti che chi arbitrariamente muta l'officio, che, la S. Sede ha prescritto, non soddisfi al precetto. E per fermo Pio V, con la sua Costituzione *Quod a nobis*, confermata dalla Bolla di Clemente VIII *Cum in Ecclesia*, e dall'altra di Urbano VIII *Divinam Psalmodiam* non solamente impone la recita dell'officio in quanto alla sostanza, ma altresì in quanto al rito, alla forma ed alla maniera: *Neminem ex his quibus hoc dicendi munus impositum est, nisi hac sola forma satisfacere posse*. Perchè, dice il Gavanto, questa mutazione costituisce ben differente modo di pregbiere; anzi di questo officio cangiato, aggiunge il Suarez, se non sia fatto per qualche ragionevole causa, non è a tenersene conto veruno (Tom. 2, *de Relig.* lib. 4, c. 23, n. 12 e 14) (1).—La S. m. di Pio IX, prescrivendo con la Bolla del 25 sett. 1883, il nuovo officio e la novella messa della Immacolata, dice a questo modo: « Praecipimus quicumque... ad horas canonicas persolvendas quocumque titulo teneantur, adsumere debeant... *sub poena Divini Officii onus minime adimplendi.* »

Chi poi, in cambio di dire la messa propria di un Santo, avrà, senza ragionevole motivo, celebrata quella del comune, quantunque non vada esente da colpa, pure avrà soddisfatto all'obbligo della messa. Perchè senza dubbio è a giudicare, che colui, per mezzo del quale gli pervenne quest'obbligo, non abbia avuto nella intenzione che dovesse celebrare la messa propria assegnata al Santo, a norma di rubrica. Non così poi se l'ob-

(1) È disputa fra i teologi se soddisfaccia al precetto dell'ufficio colui, il quale recita a piacimento un officio secondo la forma del Breviario Romano in cambio di un altro indicato dal Calendario ed inserto nel medesimo Breviario. Il Merati, nelle *nuove Osservazioni ed aggiunzioni* al Gavanto (vol. 2, sess. 1. c. 5, tit. 2, n. 8) riferisce quattro opinioni. La prima afferma che la mutazione dell' officio importa notabile disordine alla forma prescritta da Pio V, e chi la fa pecca gravemente e non soddisfa al precetto (Gavanto, Tolet. Bonac. ecc.). La seconda estremamente opposta, asserisce che qualunque mutazione di officio con altro officio costituisce colpa lieve, perchè in qualunque officio si ha il rito sostanziale prescritto da Pio V, che costa delle sette ore, salmi, lezioni. ecc. e quindi la variazione è meramente accidentale, come accidentale è la variazione di una messa per un' altra, quante volte si osserva il rito sostanziale, che costa d'introito, epistola, vangelo ecc. (Jobat e i molti moralisti da lui riferiti). La terza sentenza insegna, che si commette grave peccato quante volte frodolentemente si cambia l'officio in altro più breve; ed anche in altro eguale, se ciò avviene di frequente, perchè con ciò si verifica un notabile sviamento dal rito e dalla formola prescritta *sub gravi* (Suarez. Baldel. Reginal. ed altri). L'ultima opinione è di quelli, che insegnano verificarsi la colpa letale nella sola frequenza di cotesta mutazione di officio; ma non essere che colpa lieve il cangiamento, che raramente avvenga (Sanchez. Vasquez, Escobar, Rodriquez, Tamburino ecc.). Il Merati giudica la prima opinione alquanto rigida, la seconda, troppo lassa; la terza, ammissibile nella pratica; la quarta, non scevra di probabilità.

bligo fosse stato dato con la espressa condizione, che la messa a celebrare debba essere la propria del Santo.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

PROPOSTA DEL 30.° CASO MORALE

Fulvia zitella e minorenne dimora nella Parrocchia A. con sua madre, che vive divisa dal marito, già padre di Fulvia, il quale abita nella Parrocchia B.—Ora Fulvia, ottenuto il consenso dal padre, vuole andare a marito, e non sa a quale de' parroci presentarsi, delle prefate parrocchie, per celebrare il matrimonio.

Si chiede:

1° Qual'è il parroco proprio, giusta la prescrizione del Tridentino, che possa validamente e lecitamente unire gli sposi in matrimonio?

2° Quale dei due parroci, nel caso, deve sposare Fulvia?

3° Sarebbe nullo il matrimonio se Fulvia si facesse sposare da chi dei due le piacesse?

PROPOSTA DEL 30.° CASO LITURGICO

Svetonio parroco tiene perennemente esposto in Chiesa alcune reliquie sospese alle pareti, di cui non ha l'autentica in iscritto; e, benchè chiuse con sigillo, la impressione di questo è del tutto cancellata.

Si chiede:

1° Quali reliquie si possono esporre nelle Chiese alla pubblica venerazione?

2° Quale autentica si richiede per tale esposizione?

3° Con qual rito si debbono esporre?

4° Che è da dire

—

CRONACA RELIGIOSA

(30 Settembre 1884)

—

Lettera del S. Padre sull'Ab. Curci—In una lettera del dì 28 Agosto indirizzata all'Arcivescovo di Firenze, il S. Padre deplora l'audacia e la ostinazione nella iniquità dell'Autore dei libercoli *la Nuova Italia*, *il Vaticano Regio*, e *Lo scandalo nel Vaticano Regio*, dimostrando con quanta accurata prudenza siano stati esaminati, e quanto giustamente sieno stati condannati i detti libelli dalle Sacre Congregazioni della Inquisizione e dell'Indice; e con quanta carità ed amorevolezza siasi comportato verso il Curci con invitarlo ripetute volte a ritrattare i suoi errori e sottomettersi alle decisioni della S. Sede. Ma poichè a nulla valsero le sollecitazioni ed i severi comandi, fu neeessario punirlo di sospensione. « Tutte queste cose considerando Noi, continua a dire il S. Padre, sentiamo acerbo dolore per la pertinacia così grande di un uomo, ed insieme ci sentiamo commossi al mal esempio dannoso per necessità specialmente all'inesperta gioventù, Noi volentieri usammo ed useremo ogni paterna dolcezza ed indulgenza: tuttavia è Nostro dovere difendere l'autorità di quei sacri Consigli dei quali ci serviamo nei gravissimi affari della Chiesa, e tutelare la dignità loro contro le maldicenze e le ingiurie.

« E poichè, Venerabile Fratello, ne hai servito di testimonio e di interpetre nel fatto presente, per richiamare quell'uomo alla salute e al dovere, a te medesimo abbiamo voluto mandare questa lettera come prova ulteriore del Nostro amore. Essa lettera mira a questo, che sia conosciuto il Nostro giudizio sopra gli scritti sopra indicati; cioè che Noi rigettiamo e riproviamo tutte le opinioni nuove e lontane dalla verità, come ancora tutto ciò che in essi malignamente ed ingiustamente sia detto o contro la Sede Apostolica e i Nostri Antecessori, o contro le Nostre sacre Congregazioni. E dichiariamo in pari tempo che tutto quello che dalle medesime Sacre Congregazioni fu giudicato, decretato e fatto riguardo agli scritti dei quali parliamo, e riguardo agli avvisi varii e alla pena di sospensione inflitta all'autore, è stato giudicato, decretato e fatto acconsentendolo Noi ed approvandolo, e però con Nostra autorità; e per quanto ne può esser bisogno, Noi di nuovo ogni cosa confermiamo.

Desiderando Noi grandemente, per l'amore che Noi abbiamo per lui, che tutto ciò che temerariamente ha fatto, sia corretto pentendosene egli, seguiteremo a pregare Iddio, affinchè illumini la mente di quell'uomo e ne aiuti colla sua grazia la volontà. E tu, Venerabile Fratello, seguita nell'opera intrapresa coll'attività ed industria tua, giacchè non disperiamo che egli, col divino aiuto, si ravveda e raddolcisca la Nostra amarezza colla desiderata consolazione. »

Nomine Pontificie—Sono stati nominati da S. S.

Il R.mo P. Gioacchino Ferrini Vicario Generale dell'Ordine dei Ministri degli Infermi;

Il R.mo P. Mauro Ricci Vicario Generale delle Scuole Pie;

Mons. Francesco Tagliabue, già Vicario Apostolico del Tche-Ly Occidendale, Vicario Apostolico di Pekino.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Nella ricorrenza del suo onomastico il S. Padre ricevè gli omaggi e gli augurii dei Cardinali, del Corpo diplomatico e di tutt'i Prelati e Rappresentanze di Accademie e Circoli cattolici residenti a Roma. Il circolo di S. Pietro presentò a S. S. un magnifico cesto di fiori e frutta, e quattro grossi volumi legati in tela cogli stemmi pontificii, contenenti le firme autentiche dei cattolici Romani, come protesta avverso le sacrileghe bestemmie lanciate dalla stampa libertina contro la SS. Vergine. — Il cholera, che, come dicemmo, dalla Francia si è propagato in Italia, ed ha invase molte provincie, ha fatto strage a Busca presso Cuneo, allà Spezia ed a Napoli. In quest' ultima città le vittime sono salite sin oltre 400 per giorno. L' Emo Card. Sanfelice pel primo, e poi tutto il suo Clero han fatto prodigi di carità in visitare del continuo ed assistere i cholerosi. Tutta la stampa di ogni colore ne ha fatto elogii amplissimi. Anche le suore di carità si sono segnalate in quest'opera di misericordia; non poche ne son venute da altri luoghi.—Il S. Padre ha inviate L. 40 mila al Card. Arcivescovo di Napoli per soccorrere i cholerosi. L'Arcivescovo di Catania ed altri molti hanno offerto cospicue somme ed oggetti per lo stesso scopo.—Il medesimo Card. Arcivescovo in vista delle condizioni sanitarie di Napoli e per facoltà apostolica ha dispensato i fedeli dell'Archidiocesi dal divieto delle carni nei Venerdì e Sabato e nelle Vigilie: lo stesso han fatto molti Vescovi dell'Italia.—Il S. Padre ha concesso al prefato Card. Arcivescovo la facoltà di delegare semplici Sacerdotì per amministrare la cresima nell'attuale epidemia.—Parecchi sacerdoti sono morti nel campo della carità in Napoli ed anche altrove, per assistere i cholerosi.—Si è ridestata la pietà nel devoto popolo napoletano, percosso dal cholera, e non commoventi processioni, preghiere e feste nelle diverse edicole ed immagini nelle pubbliche vie, che si sono riaperte al culto in gran parte, hanno intenerito ogni cuore. — É morto in Roma il Rmo P. Camillo Guardi, Prefetto Generale dei Ministri degl' Infermi.— Sono morti: Mons. Eusebio Magner, dei Min. Capp., Vescovo di Orvieto, e Mons. Federico de Giacomo, Vescovo dei Marsi in Abruzzo.

La missione di Mons. Ferrata in Isvizzera è riuscita. L' accordo è fatto tra quel governo e la S. Sede. Mons. Lachat sarà Vicario Apostolico del Ticino, ed il Can. Tiala di Solura Vescovo di Basilea. — Il Barone de Seebach, già ambasciatore sassone a Parigi sotto Napoleone III, si è convertito alla Chiesa Cattolica. Abiurò il luteranismo nelle mani del Prefetto Apostolico di Sassonia.—L' illustre successore del compianto Garcia Moreno, eletto presidente della Repubblica dell'Equatore, pose la prima pietra del tempio nazionale da erigersi al Cuore di Gesù in Quito, erezione già votata dal governo interinario ed approvata dall'assemblea nazionale con unanimi voti.—Dal Tribunale Provinciale di Vienna è stata proibita la pubblicazione e diffusione dell'immoralissimo romanzo di Emilio Zola, la Nana.—Il Principe di Hanau di Assia, convertito al cattolicismo, si è ritirato in un monastero di Benedettini a Parigi per compiervi gli studii di Teologia.—Nella Nuova Zelanda a Welington i cattolici, non volendo che i loro figli frequentassero le scuole officiali, ne fondarono 57 private religiose, impiegando all'acquisto di terreni ed alle necessarie costruzioni due milioni e 429 mila lire: ed annualmente spendono per manutenzione e professori L. 232, 500.—Il 1. u. s. fu posta solennemente la prima pietra della Cattedrale cattolica di Serajevo nell'Erzegovina. Tutte le autorità locali assisterono alla cerimonia. — Contro gli atti del governo cattolico del Belgio i radicali fecero una dimostrazione di circa 20 mila persone. I cattolici, a far noto il vero sentimento del paese, opposero a questa un'altra dimostrazione di 80 mila persone. Ma i liberali, che vogliono vincere a furia di prepotenze, si avventarono contro i pacifici dimostranti e molti ne percossero e ne ferirono gravemente !—Sono morti: Mons. Augusto Allou, Vescovo di Meaux; Mons. Raimondo Camacho Vescovo di Queretano, e Mons. Giuseppe Rico Vescovo di Sonora nel Messico. —Il 19 corr. si è celebrata in Napoli con straordinario fervore di preghiere la festa del glorioso Patrono di quella città, S. Gennaro. E il celeberrimo miracolo della liquefazione del sangue avvenne dopo ore 3 1/2 di ferventissime preghiere, alle ore 12 3/4 p. m. ma con segni lietissimi, essendosi il sangue *liquefatto intieramente, e spumeggiante*. Sicchè da tutti si spera la prossima cessazione del cholera, siccome già di fatto è decresciuto moltissimo.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Caesaraugustana. Lucrationis distributionum—5 Magg. 1883—*Per summaria precum*—Il Capitolo di Saragozza nella Spagna espose al S. Padre che le dignità e i canonici di quella Cattedrale, giusta una Bolla di Clemente XII, godevano del privilegio di assentarsi 45 giorni dal Coro senza perdere le distribuzioni quotidiane, e 45 giorni con la perdita delle distribuzioni; i beneficiati poi aveano 20 giorni liberi. Ad occasione di formare i loro statuti, chiedevano che si accrescessero i giorni liberi senza perdere le distribuzioni, sì pei canonici, come pei beneficiati: pei primi assegnandone 90, e pei secondi 40. Adducevano per ragioni la mutata condizione dei tempi, la diminuzione delle rendite, il caro dei viveri, le gravi obbligazioni capitolari.

Ma la S. C., discussa la petizione il dì 5 maggio 1883, rescrisse: *Non expedire.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Il Tridentino prescrive che le distribuzioni non si possono lucrare che dai presenti nel coro (Sess. 24, c. 12 *de ref.*).—b) Imperocchè le medesime sono state istituite in grazia del culto divino, per essere di stimolo ai capitolari di non mai assentarsi dalla officiatura (*Unic. de Cleric. non resid. in 6.° Clement.*—Rota, par. 8, decis. 24, n. 17 et 18).—c) A tale prescrizione conciliare fu sempre consona la pratica della S. C. del Conc., la quale non vi ha mai derogato, se non per giuste cause, quali sono quelle d'infermità, di necessità o di evidente bisogno della Chiesa (Bened. XIV *Synod. Dioec., l. 12, c. 1, n. 3*).

II. Caesaraugustana. Indulti—2 Giu. 1883—*Per summaria precum*—Il predetto Capitolo di Saragozza, in occasione di redigere gli statuti, supplicò il S. Padre perchè ratificasse l'antica e immemorabile consuetudine di quelle due Chiese Cattedrali, di celebrarsi la messa privata all'altare maggiore, per vantaggio dei fedeli, mentre nel coro si canta l'ora prima: il che è contrario al disposto della S. C. dei Riti del dì 2 marzo 1620, la quale vieta la celebrazione privata nell'altare dove il coro è in funzione.

L'Arcivescovo raccomandò la dimanda; e la S. C. il dì 2 giugno 1883 benignamente rescrisse: *Attentis peculiaribus circumstantiis, pro gratia, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:—a) La S. C. dei Riti prescrisse: « Omnino tollendum abusum celebrandi missas privatas in altari maiori, dum in choro cantantur horae canonicae: in aliis vero altaribus, quae sunt in conspectu chori, idem faciendum, si commode fieri potest, quod, pro sua prudentia, opportunis remediis provideat Episcopus » (S. R. C. 2 mar. 1620 *in Oscen*—27 sept. 1817).—b) Nondimeno dove ci sieno buone ragioni, come nel caso, si può ottenere dalla S. Sede una dispensa dal detto decreto.

III. Montisalti. Interpretationis, et commutationis voluntatis et absolutionis—7 Lugl. 1883—Il sac. Raffaele Amadio, con testamento del 1877, istituì eredi i proprii fratelli Agostino e Giovanni. A quest'ultimo impose l'obbligo di tener sempre corredata di sacre suppellettili una cappella pubblica

annessa alla sua casa, nella quale dovea far celebrare il S. Sacrifizio nei dì festivi, per vantaggio del popolo. Gli aggiunse ancora l'obbligo di far celebrare altre cinque messe annue nella seconda domenica di settembre, giusta la sua intenzione.

Giovanni soddisfece esattamente ad amendue gli obblighi. Ma credendo che l'obbligo della messa nei dì festivi fosse solo per vantaggio del popolo e non per l'applicazione del frutto, rimise questa ad arbitrio del sacerdote. Se non che, dubitando di codesto suo procedere, volendo provvedere alla tranquillità della coscienza, supplicò la S. Sede 1.° per l'assoluzione dall'applicazione omessa, 2.° per la commutazione del legato, stante la maggiore sua difficoltà per le circostanze dei tempi.

La S. C. il dì 7 luglio 1883 risolse: *Non constare de onere applicationis.*

Corollarii:—a) La messa non si può celebrare senza la sua applicazione: imposta perciò la Messa, si presume imposta altresì l'applicazione, purchè questa non si dimostri esclusa da valide prove (Pignatell. *Consult. 139, n. 15, t. 1*—Benedict. XIV *de Sacrif. Missae*, lib. 3, cap. 9).—b) Per conseguire l'assoluzione dai passati inadempimenti può bastare la buona fede (S. C. C. 27 apr. 1850 *in Tudertina*).—c) Il testamento è la legge dell'erede: quando una qualche disposizione è dubbia, possono applicarsi i seguenti principii: *Lex dubia non potest parere obbligationem certam;* e *In dubiis minimum est tenendum.*—d) La S. C. ha sempre escluso l'onere dell'applicazione, non espressa in testamento, nelle fondazioni di messe per vantaggio del popolo (22 nov. 1727 *in Novarien* 18 sept. 1751 *in Spoletana*—Amostaz *De causis pis l. 3, c. 3, n. 46 et 52*).

II. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Meliten, seu Ordinis Carmelitanum. Super delationem cadaverum — 21 Mar. 1884—La S. C., il dì 17 settembre 1880 (v. Mon. Eccl. Vol. II, Par. III, pag. 18), al dubbio: « An Regulares incedere possint cum stola et Cruce conventuali usque ad sepulcrum, sive autem utrumque signum deponere debeant in transitu per paroecias, resumendum postea in coemeterio ?» — rispose: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam, sine pompa et recto tramite ». La qual risoluzione conosciuta dai parroci di Malta, fu sollevato il dubbio se dovesse applicarsi a loro, tuttochè emanata per altri. Ma la S. C., interrogatane, rispose *Affirmative.* Or i PP. Carmelitani, ivi dimoranti, credettero non contravvenire a codesta risoluzione, accompagnando i cadaveri dalla loro Chiesa al pubblico cimitero con pochi tocchi di campana e con pochi lumi attorno al feretro.

Di questo si risentirono i parroci, e, forse a loro premura, la Curia Diocesana emanò l'ordine che i cadaveri, usciti dalle chiese non parrocchiali, si dovessero accompagnare al cimitero senza lumi e senza suono di campane, interpetrando così quel *sine pompa* prescritto dalla S. C.

Ma tal disposto non arrise al Superiore dei Carmelitani, il quale si rivolse alla S. Sede con chiedere l'autentica interpretazione della clausola *sine pompa*, e insieme di non essere molestato circa il modo semplice dai Religiosi osservato di accompagnare i cadaveri: il qual modo era secondo i desiderii di quella cattolica popolazione, che non volea imitare l'esequie al tutto secolaresche e profane dei protestanti.

La S. C., proposto il dubbio: *An substineatur prohibitio facta ab*

Episcopo quoad modum, quo patres Carmelitae deferunt cadavera ad publicum coemeterium in casu? — il dì 21 marzo 1884 rispose: *Negative et amplius.*

Si raccolga:—a) È antichissimo il rito della Chiesa di accompagnare i cadaveri al sepolcro con ceri accesi, i quali cerei « adhibentur in obsequium, quatenus in iisdem reverentiam et honorem exhibemus defunctis, quorum membra fuisse credimus templa Spiritus Sancti; in suffragium, quia cedunt in eleemosynam Ecclesiae et Cleri; in mysterium, quia significant defunctos duci tamquam athletas, devicto saeculo, esse filios lucis, eorum animas vivere, et immortalitatis dono gaudere, corporaque resurrectionem ac fruitionem expectare lucis illius quam iisdem adprecamur per versum *Lux perpetua luceat eis* » (De Herdt, *Praxis Ritualis*, par. 6, n. 238 *de ceris*).—b) Parimente vuolsi conservare l'uso di suonar le campane nell'esequie dei defunti, anche nelle Chiese dei Regolari, tranne pochi casi menzionati nella Costit. di S. Pio V *Etsi mendicantium*. E però la S. C. del Conc. (8 febr. 1641 *in Hydrunt.*) definì: « In casu, quo defunctus tumuletur in Ecclesia Regularium, non posse parochum defuncti impediri ab ipsis Regularibus, quia pulset campanas parochiales, nec ipsi Regulares Ecclesiae, in qua defunctus sepelitur, impediri a parocho quin pulsent campanas eorum Ecclesiae ».—c) La clausola della S. C. *sine pompa* non esclude perciò che dai Regolari si possano accompagnare i cadaveri al cimitero con pochi lumi e con pochi tocchi di campana.

S. Congr. S. R. et U. Inquisitionis

Quoad sepulturam pro suicidis, excommunicatis etc.

I.

N. N. quærit: An liceat dare sepulturam ecclesiasticam suicidis, proque iis celebrare solemnes exequias et Missas?

Feria IV, die 16 Maii 1866—Emi Patres responderunt: « Scribatur Rmo Dno « Oratoris Ordinario, quod moneantur « Parochi ut in singulis casibus quoad « fieri possit, recurrant ad R.mum Do« minum Ordinarium; et quod regula « est, seipsos occidentibus ob despera« tionem vel iracundiam (non tamen si « ex insania id accidat), nisi ante mor« tem signa dederint poenitentiæ, non « licere dare ecclesiasticam sepulturam: « quod praeterea, quando certo constat « de iracundia vel desperatione, ne« gari debet ecclesiastica sepultura, et « vitari debent pompæ et solemnitates « exequiarum: quando autem certo con« stet de insania, detur ecclesiastica se« pultura cum solemnitatibus exequia« rum; quando tamen dubium superest, « utrum mortem quis sibi dederit ob de« speration em vel ob insaniam, dari po« test ecclesiastica sepultura, vitatis « tamen pompis et solemnitatibus e« xequiarum ».

Testor ego infrascriptus Sacræ Romanæ et Universalis Inquisitionis Notarius suprascriptum Decretum concordare cum suo originali existente in Cancellaria eiusdem sacræ Congregationis. In quorum fidem etc.

Datum ex eadem Cancellaria, hac die 22 februarii 1877.—I. Pelami S. R. U. I. Notarius.

II.

Beatissime Pater,

Persaepe accidit ut, graviter aegrotante aliquo excommunicato publico, vel publico et notorio peccatore, eius consanguinei vel familiares Parochum advocaverint, qui tamen ægrotum vel iam mortuum vel sensibus destitutum adeoque ad retractationem emittendam et scandalum utcumque reparandum omnino inhabilem invenerit. Rogati consanguinei et familiares respondent, ægrotum Sacerdotis operam desiderasse aut resipiscentiae signa dedisse, osculando imaginem Sanctissimi Crucifixi, vel

alios pietatis actus edendo; ac propterea cadaver religiosa pompa ad ecclesiam deferri debere—Quaeritur itaque quomodo Parochus hoc in casu gerere debeat.

Feria IV, die 19 Septembris 1877—In Congregatione Generali Sacræ Romanae et Universalis Inquisitionis habita coram Eminentissimis, ac Reverendissimis Dominis Sanctae Romanae Ecclesiae Cardinalibus, Generalibus Inquisitoribus, proposito Dubio et praehabito Dominorum Consultorum Voto, iidem Emi ac Rmi Domini decreverunt: « In « casu exposito dari posse sepulturam « ecclesiasticam, vitatis tamen ecclesia- « sticis pompis et solemnitatibus exe- « quiarum. Quod si in aliquo casu cir- « cumstantiae extraordinariae concur- « rant, Parochus consulat Ordinarium « et stet eius mandatis »—I. Pelami S. R. U. I. Notarius (1).

Sacra Rituum Congregatio

I.

Circa festa in Dioecesi dismembrata; et circa consuetudines celebrandi Missas solemnes cum sex cappellanis pluvialibus indutis, et non genuflectendi ante Crucem Altaris et ante Episcopum.

Nullius

Altamuren et Aquaviven.

Rmus Dnus Thomas Cirielli hodiernus Archidiaconus Aquaviven Ecclesiae, de mandato sui Rmi Ordinarii, Sacræ Rituum Congregationi insequentia Dubia pro opportuna resolutione humillime subjecit; nimirum:

Dubium I—Clerus Aquavivensis, tempore, quo Ordinario Barensi subjicie batur, Officia aliquorum Sanctorum, pro Diœcesi Barensi concessa, olim recitare consuevit. Avulsus vero et separatus praedictus Clerus a praefato Ordinario triginta sex abhinc annis (per Apostolicam Constitutionem Pii IX *Si aliquando* 16 Augusti 1848) eadem Officia, perinde ac sibi concessa peculiariter, recitare posse numquam dubitavit. Quaeritur: potestne hujusmodi consuetudini insistere praedictus Clerus, quam bona fide per annos fere quadraginta servavit? Et quatenus negative, facultatem poscit ut valeat praefata Officia persolvere.

Dubium II—Solent in Altamurensi Ecclesia Dignitates vel Canonici eodem modo Missam Solemnem celebrare, quo solemnes Vesperae solvuntur, nempe cum sex Cappellanis pluvialibus indutis, imo et cum Presbytero adsistente, quamvis minime ipsis faveat Caeremoniale Episcoporum. Potestne hujusmodi abusus tolerari?

Dubium III—Cappellani, Canonicos imitari cupientes vel aemulantes, contra Caeremoniale Episcoporum, ante Maioris Altaris Crucem in transitu non genuflectunt, sed tantum caput inclinant: similiter ante proprium Ordinarium, potestate et ordine Episcopali decoratum, in sacris functionibus Altamurenses Cappellani, Canonicos pariter imitati, genuflexionem omittunt, et caput tantum, Canonicorum more, inclinant. Debetne praefatis Cappellanis praxis hujusmodi prohiberi?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, exquisito voto alterius ex Apostolicarum Cæremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita propositis dubiis rescribendum censuit:

(1) Da questi due decreti, pubblicati in Roma dall'Emo Cardinal Vicario di S. S. il Card. Monaco La-Valletta, per norma dei parroci, si può raccogliere:

1.° Che nei suicidii il parroco, quando può, deve interrogare il suo Vescovo circa la sepoltura ecclesiastica.

2. Che quando il suicidio è certamente avvenuto per una pazzia, si deve dare la sepoltura ecclesiastica con le solennità dell'esequie.

3. Che quando la cosa è dubbia, si può dare la sepoltura ecclesiastica, ma senza pompa e solennità di esequie.

4. Che quando il suicidio è certamente avvenuto per ira o disperazione, senza segni di pentimento, si debbono negare le solennità dell'esequie e la sepoltura ecclesiastica.

5. Che agli scomunicati pubblici ed ai peccatori pubblici e notorii, spirati senza alcuna ritrattazione o riparazione dello scandalo, quando abbiano dato qualche segno di resipiscenza, o con desiderare il confessore, o con baciare il Crocifisso o con altri atti di pietà, può darsi la sepoltura ecclesiastica, ma senza le solennità e le pompe dell'esequie.

6. Che in quest'ultimo caso, concorrendovi straordinarie circostanze, il parroco deve consultare l'Ordinario, e fare quanto gli verrà imposto.

Ad I. *Negative; et ad postulatum pro gratia, utendo facultatibus sibi specialiter a Ssmo Domino Nostro Leone Papa XIII tributis:*

Ad II. *Negative:*

Ad III. *Affirmative. Atque ita rescripsit, declaravit atque indulsit die 18 Junii 1884.*

Pro Emo et Rmo Dno Card. Bartolini S. R. C. Praefecto

A. Card. Serafini.

Laurentius Salvati *S. R. C. Secretarius.*

II.

Quoad recitationem precum post Missas, sine cantu celebratas.

Dubiorum

Quaesitum quum sit a Sac. Rit. Congregatione.

I. An preces post finem cuiusque Missae, sine cantu celebratae, in universa Ecclesia a Sanctissimo Domino Nostro Leone Papa XIII nuperrime praescriptae, recitari debeant a Sacerdote alternatim cum populo;

II. An Oratio *Deus, refugium*, cum suis versiculis ab ipsomet Sacerdote in casu recitanda sit, prouti *Ave Maria et Salve Regina*, flexis genibus ?

Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti Secretarii, respondit ad utrumque Dubium, *Affirmative.* Atque ita respondit et rescripsit die 20 Augusti 1884.

Pro Emo et Rmo D.mo Card. D. Bartolini S. R. C. Praef.

A. Card. Serafini.

Laurentius Salvati *S. R. C. Secretarius.*

DISSERTAZIONE

INTORNO ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI.

CAPITOLO I.

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI, E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

Articolo 3.

L'istruzione religiosa della prima età è di somma importanza altresì per la benefica influenza che esercita su tutta la vita: e pei tempi che corrono è d'importanza suprema.

(Continuaz.—v. p. 106 di q. p.)

2. Orbene, come i primi insegnamenti che ricevemmo sono quelli che più lungamente in noi si conservano, così le prime impressioni virtuose che si formano in noi, sono quelle che maggiormente perdurano, una volta che sieno ben assodate nell'animo. Sono gli stessi Libri santi che ci assicurano come ordinariamente la prima età è quella da cui dipende tutta la vita: « *Il fanciullo dal cammino che ha preso, anche allora che sarà per toccare il termine della sua mortal carriera, non ritirerà più il piede.* (Prov. 22, 6.) Ma se la divina Sapienza non ci avesse rivelata questa verità, sarebbe bastata la sola esperienza a persuadercene; imperocchè basta volgere per poco lo sguardo sopra questo povero mondo, per scoprire donde venga il male di tanti traviati, come altresì per comprendere la ragione della buona vita degli uomini probi. « Quante volte ci vien veduta una testa canuta, senza saviezza, deturpata da iniquità, fredda, calcolata, schifosa, abbominevole, è appunto perchè l'uomo ne' primi anni della vita non ebbe religiosa istruzione, e la mente e il cuore restarono senza idea di morale e di Fede! Il fanciulletto, che viene ai vostri piedi e che ascolta dal vostro labbro la parola del Signore, sarà un tristo o un uomo dabbene secondo che voi arriverete o no ad informare a virtù il suo cuore con la dottrina che gli spiegate » (Il Sac. e i Fanc. p. 131).

Che più? Non troviamo noi la prova più evidente dell'efficacia della prima educazione in noi stessi? Se per nostra sventura ci fosse toccata una educazione alla moderna nella nostra giovane età, che sarebbe di noi al presente? E se la pensiamo rettamente, e proviamo tanto abborrimento al male che altri esaltano, non è egli questo effetto de' buoni ammaestramenti che ci furon impartiti fin dai nostri primi anni? Così è, e così dev'essere. Imperocchè, come osserva ancora l'Audisio, gli animi nostri sono assai tenaci delle prime impressioni, le quali appunto perciò che entran le prime negli spiriti, ne piglian più assoluto possesso, e per la tenerezza dell'età più altamente s'imprimono, e, crescendo colla stessa natura, vi durano più lungamente.

Non è dunque opera di effetto momentaneo quella del sacro ministro che attende all'istruzione della puerizia; è opera di grande effetto specialmente per l'avvenire del fanciullo, perchè pel catechismo, per le sue esortazioni e buoni esempi, vengono scolpiti nel vergine animo i primi lineamenti della religione, che un giorno faranno di lui un ottimo cristiano e un cittadino virtuoso.

Lo sanno i nostri avversarii di quanta efficacia sia la prima educazione, ed è perciò che con tanta insistenza combattono la pratica universale della Chiesa di ammaestrare i bambini sulla religione: vorrebbero che si

tenessero all'oscuro i fanciulli delle cattoliche verità, che non s'istillasse ne'loro teneri cuori l'amore alla religione, alla Chiesa, ai suoi ministri, alle cristiane virtù; affinchè l'errore potesse il primo prendere possesso in loro, e i pravi sentimenti che essi nutrono per tutto quanto v'ha di sacro, e così fosse poi impedito alla verità e alle veraci virtù di penetrare. Orribile attentato, che ha per fine di prepararci fra pochi anni una nuova società incredula, libertina, da sostituire alla presente, che a lor modo di vedere non è ancora abbastanza spregiudicata.

Ma ecco l'importanza suprema di attendere oggigiorno con tutto lo zelo alla istruzione religiosa de'fanciulli. Se il Sacerdote di Dio, più attento de'suoi nemici, saprà impedire che cada nelle loro mani fratricide la cara fanciullezza e con vero ardore lavorerà intorno alla medesima per formarla alla scienza religiosa e alle cristiane virtù, sarà sua la vittoria, e le novelle generazioni, educate alla religione, saranno quelle invece che apporteranno la tanto sospirata riforma della società.

« I fanciulli crescono presto; in essi, come « nei fiori le frutta, vi è la società dell'av- « venire. Da qui a quindici anni saranno il « popolo dei contadini, degli artigiani. For- « miamoci dunque di essi gli onorati capi « di casa, gli onesti commercianti; nelle fan- « ciulle i martiri delle famiglie, le sante « madri e spose; nei giovincelli distinti, gli « importanti magistrati, i sindaci, i consi- « glieri, gli amministratori degl' interessi « del comune e della chiesa, gl'interessi più « vitali della società.

« Gettiamo via il rispetto umano, noi dob- « biamo proclamare alto, fino dai tetti: che « il protestantesimo, che l'empietà, che il « progresso umanitario hanno fatto le loro « orribili prove; quello che ha da salvare « la società è sola la educazione cattolica » (Belasio—*Esercizii Spir. pei fanciulli e giovanetti*—prefaz.).

« La parrocchia, dove esercitate il ministero, e sulla cui sorte gemete così profondamente, non è forse suscettibile di riforme che per via di catechismi. I vecchi, sventurati! non ebbero religiosa istruzione: i vostri discorsi non possono supplire a questo difetto: i vostri catechismi essi li sdegnano: il complesso dell'edifizio è tutto fesso e rovinato; applicatevi a riformare le fondamenta. I fanciulli, ecco la grande speranza per lo avvenire, i fanciulli! istruiteli con buoni ed eccellenti catechismi » Dubois—(Pratica dello Zelo Ecc.° n.° 321.) « *Nella buona istruzione de'fanciulli*, dice l'illustre Mach nel suo Tesoro del Sacerdote (V. 2, Trat. 12.°) *la società e la religione hanno riposte tutte le loro speranze.* » E aggiunge: « Per quanto profonde radici il male abbia gettate nella parrocchia, qualora il parroco ottenesse che i padri di famiglia comprendessero la stretta obbligazione che hanno di cristianamente educare i loro figli; qualora ottenesse che la gioventù fosse solidamente istruita nel santo timor di Dio, e a ciò animando i maestri, visitando di continuo le scuole e vigilando sulle dottrine che in esse s'insegnano, travagliasse con perseverante impegno nel coltivare e santificare i fanciulli, ben presto riformerebbe la parrocchia. »

Ecco come la pensano dell'educazione religiosa de'fanciulli gli uomini più chiari ed esperti: è tale la loro fiducia in essa che unanimi la giudicano il gran rimedio ai mali che oggi tanto deploriamo. Anzi l'insigne autore del Catechismo di Perseveranza mons. Gaume, nella prefaz. di quest'opera, chiama ciò *questione di vita o di morte*: « Non è qui il luogo, ei ragiona, di discutere degli indizi di vita o di morte che in quest'epoca presenta il corpo sociale: solo c'importa di accertare un fatto, ammesso per principio da tutti gli uomini di cuor retto e di mente svegliata, che *a trionfare della crisi attuale è necessario che la religione riprenda il suo impero.* E se ad essi voi chiederete per qual mezzo adunque si possa ricondurre di nuovo il mondo alla religione, come a regola di creanza e a norma di costumi, vi risponderanno ad una voce *che la religione non rientrerà negli spiriti e nei cuori, che impadronendosi delle nascenti generazioni.* »

Però lo stesso Adolfo Thiers dalla tribuna francese proclamava un giorno: *Non ci ha altra speranza di salute che nel Catechismo e nella scuola parrocchiale del villaggio.* Non faranno dunque più le meraviglie se di questi tempi i Sommi Pontefici, i grandi nocchieri della navicella di Cristo, raccomandarono con tutto il calore l'educazione religiosa della puerizia e della gioventù. Essi conoscendo la grande efficacia de'buoni principii instillati alla prima età, non trovarono ai mali presenti rimedio più opportuno. Nè questa è la prima volta che si ricorre a tale spediente. Già in altri pericoli simiglianti a questi il Capo della Chiesa si era rivolto a questo gran mezzo con immenso successo.

In fatti portiamoci ancora col pensiero al secolo di Lutero. Quale fu l'àncora di salvezza, a cui s'appigliò allora il gran Pilota affine di salvare la navicella di Pietro, sbattuta da una delle più spaventevoli burrasche quando pareva vicina a sommergere? Fu il catechismo, ed in ispecie l'istruzione della tenera età. Aveva allora il Sommo Gerarca radunati i pastori della Chiesa, i più insigni sacri dottori a concilio in Trento, e sotto l'ispirazione dello Spirito Santo rilevarono essere il catechismo il gran rimedio pei grandi

mali che allora desolavano la Chiesa. Il catechismo fu il gran pensiero che occupò allora Pio V. di s.m.: per esso faceva appello alla scienza e pietà de'più grandi personaggi di que'tempi; e stabiliva in Roma una congregazione di Catechisti, sotto il titolo di *Padri della Dottrina Cristiana*. Bello era allora il vedere come si andava a gara nell'ascriversi al pio sodalizio, che, in ricambio del gran bene che andava operando, fu privilegiato di molte indulgenze. Nè di ciò pago il Santo Pontefice, spediva la Bolla *Ex debito pastoralis officii* (6 8bre 1571) a tutti i Pastori dell'orbe, esortandoli a voler introdurre nelle loro chiese questa santa ed utilissima pratica; la quale poi divenne generalissima. Imperocchè subito i Vescovi compresero la somma importanza della cosa: radunarono concilii provinciali e diocesani per stabilire nel miglior modo possibile le scuole della dottrina cristiana.

In Italia S. Carlo Borromeo pubblicò il decreto del Concilio Tridentino sul catechismo, e radunato il suo primo concilio provinciale, col suffragio di tutti quanti i Vescovi ivi raccolti, intimava: « I parrochi in tutte le domeniche ed altri giorni festivi, ciascuno nella propria parrocchia, insegnino ai fanciulli gli elementi della Fede.—Procureranno di chiamarli alla chiesa a un'ora fissa, col suono d'una campana a ciò destinata » (Act. Eccles. Mediol. 1565). Altrettanto fecero poi i concilii di Genova, di Siena, di Camerino, di Forlì, di Parma, d'Albano.

Che più? non isdegnavano i più insigni personaggi, non solo ecclesiastici, ma anche laici, d'insegnare la dottrina cristiana ai fanciulli, tanta ne stimavano l'importanza, e fino i Vescovi godevano di esercitare questo ufficio, per la speranza di frutto ubertoso, che in esso riponevano. Ed è bello leggere come il gran Bellarmino, quand'era arcivescovo di Capua, faceva adunare i fanciulli nella metropolitana, e loro spiegava il catechismo, e li allettava a questa scuola con regali opportuni.

In Francia sorgeva l'ordine dei *Preti della Dottrina Cristiana*, per opera di Cesare Bus. Nella Spagna S. Francesco Borgia, degno discepolo di S. Ignazio, che trovava le sue delizie nella istruzione de' fanciulli e volle stringere per voto sè ed i suoi a questo genere d'apostolato, colla parola e coll'esempio promovea il catechismo.

Nella Savoia S. Francesco di Sales, fatto vescovo, in capo a tutte le sue opere mette la dottrina cristiana da insegnarsi alla gioventù: « Il primo atto esteriore del governo episcopale di Francesco di Sales, scrive l'Ab. Kamon, fu l'istituzione de'Catechismi, ossia di quelle istruzioni elementari, che espongono il dogma e la morale, non con ragionamenti continuati, spesso poco ascoltati e poco intesi da gran numero di persone, ma con ispiegazioni chiare e semplici, frammischiate da dimande e risposte, da paragoni ed esempii, più volte ripetute con diverse espressioni, per iscolpirle più facilmente e profondamente nella mente degli uditori ». Egli era convinto essere questa la più utile e necessaria istruzione sì pei grandi come pei piccoli, pei ricchi e pei poveri, per l'infanzia come per la vecchiaja. Con gran pompa istituì la scuola della dottrina cristiana nella Chiesa di S. Domenico, ove si celebrava perciò una messa solenne con musica, e coll'assistenza di tutto il Capitolo della Cattedrale. Egli stesso in quella solenne circostanza saliva il pulpito per raccomandare l'istruzione religiosa all'immenso popolo convenuto; e non contento di tutto questo, tutte le feste spediva per le vie di Annecy un giovane vestito con una specie di tonicella violacea, che portando sul petto e fra le spalle uno scudo, su cui erano scritti a lettere d'oro i nomi di Gesù e di Maria, e suonando un campanello, gridava a tutti: « Venite, venite alla dottrina cristiana, e vi sarà insegnata la strada del paradiso ». Si fece una legge di spiegare egli stesso il catechismo, come appena gli fosse stato possibile, non solo agli adulti ma anco ai fanciulli. Faceva radunare i fanciulli da un lato, e le fanciulle dall'altra, tutti rivolti alla sua sedia, e, dopo il canto del *Veni Creator*, cominciava col far recitare qualche parte del Catechismo del Bellarmino o del Canisio, che avea dato ai fanciulli stessi da imparare a memoria, poi con ammirabile chiarezza spiegava ciò che avevano recitato.

Persino nelle Indie allora si risvegliava il più gran zelo pel catechismo. Colà S. Fransco Saverio trovava il più caro diletto a balbettare coi fanciulli i primi elementi della fede cristiana. « Andava per ogni canto della città di Goa, dice lo scrittore della sua vita, e ad alta voce pregava i padri di famiglia a mandare per amor di Dio i loro figliuoli e i loro servi al catechismo. Il sant'uomo avvisavali che se la gioventù portoghese fosse stata portata ben innanzi ne'principii della religione e per tempo informata alla pratica della virtù, si sarebbe visto ben presto rifiorire in Goa il cristianesimo.... e appunto per merito de'fanciulli quella città cominciò a cangiar d'aspetto » (Bouhours).

E come generale fu allora il risveglio per l'istruzione della prima età, così generale si vide non molto dappoi il ristabilirsi della fede, il rifiorir de'buoni costumi: e la storia della Chiesa che già ne avea spaventati coll'orribile quadro dell'eresia trionfante e dell'anarchia religiosa e civile, causa l'ignoranza

in fatto di religione, cominciò ad offrirci pagine consolanti, annunziandoci la tanto sospirata riforma che dovea salvare la pericolante società in un colla cattolica Chiesa.

Ora que'prodigi che l'istruzione religiosa valse ad operare in que'tempi difficilissimi, perchè non varrà a compiere anche al presente? Essa nulla ha perduto di sua efficacia: « Se fosse pervertito il mondo intero, col catechismo si convertirebbe un'altra volta! » (Il Sacerdote e i Fanciulli. XV). Dunque altra speranza oggimai a noi più non rimane che in questo gran mezzo

Fa duopo pertanto conchiudere che l'attendere all' istruzione religiosa de' fanciulli è ne' giorni nostri ministero d' *importanza suprema.*

(Continua)

Sac. **Luigi Martinenghi**
Parroco di Cascine Bovati (Monza).

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 29.° Caso Morale

Evaristo Confessore constringe Teodulo, compratore illecito di beni ecclesiastici, a fare la dichiarazione prescritta dalla S. Penitenzieria, e, con la debita facoltà, lo assolve. Intanto nè Teodulo di poi fa niente di ciò che ha promesso (di conoscere e adempire i pesi; di sovvenire dalle rendite i Corpi morali ecc.); nè il confessore si briga più d' interrogarlo se vi ha adempito.

Si chiede:

1°. E' obbligato strettamente in coscienza Teodulo di adempire quanto ha promesso?

2°. Cade in qualche censura se non lo adempie?

3°. E' obbligato il Confessore d'interrogarlo intorno a ciò?

4°. A che deve questi obbligarlo per tal sua omissione circa il presente e circa l'avvenire?

Al 1.° Oramai a tutti è notissimo come, interrogata la S. Penitenzieria intorno alla norma, che i confessori, i quali ne hanno facoltà, debbono osservare nell'assolvere dalle censure onde restarono annodati, coloro, che, senza il beneplacito apostolico, acquistarono beni ecclesiastici, il 1° giugno 1869 rispose: « I penitenti che acquistarono e posseggono siffatti beni immobili alienati dal Demanio, non possono assolversi se prima non rimettano nelle mani dell'Ordinario, o di chi questi designerà, un foglio da loro sottoscritto, nel quale dichiarino di obbligare sè stessi e i loro eredi alle seguenti condizioni: 1° A ritenere tali beni a piacimento (*ad nutum*) della Chiesa, e di essere pronti ad ubbidire alle sue ingiunzioni: 2° A conservarli ed averne cura perchè si mantengano in buono stato: 3° Ad adempire gli obblighi, che vi sono annessi: 4° A sovvenire con i frutti di tali beni le persone ed i luoghi pii, cui di diritto appartengono: 5° A trasmettere agli eredi e successori una dichiarazione, da essi sottoscritta, con la quale facciano loro conoscere queste obbligazioni, che loro incombono (1)— Questa dichiarazione, con le riferite condizioni, ha Evaristo confessore richiesto dal suo penitente Teodulo, prima di assolverlo, e Teodulo sottoscrive cotesta obbligazione al modo prescritto dalla S. Sede. Evaristo perciò, munitosi della debita facoltà, lo assolve. — Ora siffatti obblighi, prescrivendosi dalla S. Sede senza condizione alcuna ed in modo assoluto, deono essere da Teodulo adempiti sotto la sua più stretta responsabilità di coscienza. E, non adempiendoli, violerebbe in

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Gentiloni P. Ettore Vicario dei Min. Rif. in Pesaro
Intini Sac. Paolo di Cerignola
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacifico P. Giuseppe da Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Zimarino P. Michele Agost. di Roma.
Al solo caso morale:
Masellis Parr. Pasquale di Bitonto.
Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Dott Saletti Luigi Can. di Randazzo: pel premio del caso Liturgico P. Ettore Gentiloni dei Min. Rif. in Pesaro.

(1) Vedi Mon. Eccl. v. I, pag. 192.—I canoni che riguardano questa materia sono: Il capo, II *de Reform.* Sess. 22 del Tridentino: La Estravagante *Ambitiosae, De rebus ecclesiasticis non alienandis:* E la *Costituzione Apostolicae Sedis.*

materia gravissima le prescrizioni della Chiesa. La quale, a questa condizione obbligatoria indispensabile, impartì la facoltà di essere assoluto.

Al 2°. Quantunque, come abbiam detto, Teodulo pecchi gravemente, non adempiendo condizioni, che gl' ingiunse la S. Sede, e che egli si obbligò di osservare, quando fu assoluto dalla censura, pure, non eseguendole, non ricade in essa. E per fermo le condizioni, alle quali si obbligò, non hanno la clausola della reincidenza nella scomunica in caso di non adempimento. Per incorrere in qualche pena canonica, questa dee essere chiaramente espressa dal legislatore. Ora la legge non estende a questo caso la censura; e la estensione non è lecita mai in materia penale. La Estravagante *Ambitiosae*, la Costituzione *Apostolicae Sedis*, il Tridentino colpiscono di censura i compratori dei fondi ecclesiastici, non coloro, che non soddisfano ai debiti verso la Chiesa. E ciò fu chiaramente definito dalla S. C. del Concilio il 27 febbr. 1569 (in Sorana): « Neque incurrere excommunicationem Concilii qui debita non solvunt, licet possint. » Anzi, secondo la mente del Tridentino, nemmeno incorre censura colui, che di soppiatto ruba cose di Chiesa, ma sì bene coloro che all'aperto presumono di usurparle e addirle ai proprii usi; *in proprios usus convertere, illosque usurpare praesumpserint;* ovvero coloro che *presumono* di vendere ed acquistare fondi ecclesiastici, senza beneplacito apostolico, *alienantes et recipere praesumentes*, come dice la menzionata Cost. *Apost. Sedis* (v. Mon. Eccl. v. I. p. 208, e v. 2, part. 1, pag. 75). Però non soddisfacendo Teodulo alle promesse obbligazioni, pecca sì, ma non ricade in alcuna censura.

Al 3°. Per dichiarare questa terza parte del quesito proposto, supponiamo tre casi. O che Evaristo nulla conosce della condotta del suo penitente, in rapporto all'adempimento de' suoi obblighi provenienti dalla eseguita dichiarazione; o che dubita della esecuzione delle sue promesse; o che in fine conosce, che egli non vi abbia punto adempito. Nel primo caso opiniamo, che, dovendo noi sempre giudicar bene de'nostri fratelli; nè avendo con le sue confessioni Teodulo somministrato mai motivo ad Evaristo, onde potesse questi venire in sospetto del non adempimento degli obblighi contratti con la nota dichiarazione; ed altresì nulla sapendo di lui per notizie fuori confessione, non ha costui obbligo d'interrogare il suo penitente; se a que' tali doveri abbia o no soddisfatto e soddisfaccia: *Vera obligatio*, dice il Berardi, *poenitentem interrogandi circa peccata confessioni jam factae extranea, non adest; secus enim obligatio de re nimis indeterminata scrupulisque quam maxime obnoxia Confessariis imponeretur* (Prax. n. 1105). Ma quantunque vera obbligazione non siavi d'interrogare il penitente (massimamente se ammaestrato e diligente nel dichiarare le colpe) intorno ai peccati, che non accusa; non tacceremmo noi d'imprudente Evaristo, se, dopo ascoltata la confessione di Teodulo, si facesse ad interrogarlo per le generali circa le obbligazioni del proprio stato, ed altre obbligazioni che per avventura potesse aver contratto; ed altresì in particolare, intorno agli obblighi, che con la già fatta dichiarazione contrasse, quante volte non temesse, che con tali interrogazioni, anzi che bene, possa venir male al penitente.

Che se poi Evaristo dubita dell'adempimento di quello, che ha promesso Teodulo a beneficio del fondo ecclesiastico, da esso illecitamente acquistato, e delle persone cui esso fondo apparteneva, generalmente parlando, ei debbe intorno a ciò interrogarlo. Ed in vero il confessore tiene per rapporto al penitente l'ufficio di medico e di giudice. Affinchè ne curi diligentemente le piaghe; affinchè possa profferire un equo giudizio, è mestieri che vegga lucidamente nella sua coscienza: *Sacerdos*, dice S. Tommaso. (in IV, XIX) *debet perscrutari conscientiam peccatoris in confessione, quasi medicus vulnus, et judex causam.* E poco appresso: *Quae frequenter poenitens taceret, inter-*

rogatus revelat. Laonde prescrive il Rituale: *Si pœnitens numerum et species et circumstantias peccatorum explicatu necessarias non expresserit, eum Sacerdos prudenter interroget.* Coteste speciali interrogazioni, dice il Berardi (Prax. n. 1096), le quali alcune volte son di consiglio, ed altre volte di precetto, possono di sovente ingenerare salutari effetti; conciossachè, insegna S. Agostino (*De vera et fals.poenit.*) *Diligens inquisitor... sapienter et quasi astute interrogat a poenitente, quod forsitan... prae verecundia velit occultare.*

Abbiam detto che ciò debba praticare Evaristo *generalmente parlando.* Imperciocchè sonovi de' casi, ne' quali così fatte interrogazioni, anzi che di bene, riescono di spirituale nocumento al penitente. Se a cagion di esempio Evaristo è persuaso che Teodulo nulla ha fatto di ciò che avea promesso con la dichiarazione, solamente perchè ogni cosa avea involontariamente dimenticato; e dall'altra parte teme con fondamento, che, ricordandogli i suoi doveri, ed ammonendolo, potesse non condurre il penitente alla osservanza di essi, in questo caso meglio è lasciar Teodulo nella sua buona fede, omettendo interrogazioni e ammonimenti: « Vorrei piuttosto, dice S. Bernardo, aver lasciato di ammonire un peccatore, che averlo ripreso con danno della sua salute » (24 in Can.).

Salvo poi i rarissimi casi, ne' quali è prudenza del confessore tralasciare le interrogazioni e le ammonizioni al penitente, ed i quali possono di leggieri apprendersi presso ogni sensato Moralista, ed altresì in molte di queste nostre pagine (1), egli è indubitato che Evaristo sia nell'obbligo d'interrogare e di ammonire Teodulo, quando sappia che costui non abbia punto adempito le obbligazioni cui si sottomise con la risaputa dichiarazione. E ciò sia che egli sappia per propria scienza e fuori confessione; sia che ne abbia avuto conoscenza per l'altrui confessione sagramentale. Se non che in questo secondo caso ei bisogna interrogar molto cautamente per riverenza al sagramentale sigillo. Può bene interrogarlo per le generali se abbia adempito scrupolosamente agli obblighi del suo stato, ed a quelli, che in qualche occasione ha promesso di osservare. Ovvero, se specialmente vuole interrogarlo intorno alle obbligazioni da lui contratte con la dichiarazione; è uopo che si fornisca di licenza da colui, che glielo rivelò confessandosi.—Ed anche Evaristo reputasse Teodulo in buona fede; e quantunque non isperi dalla sua ammonizione alcun giovamento spirituale, pur tuttavia deve interrogarlo, ed ammonirlo, quando la sua condotta ingenerasse scandali, e scandali maggiori, a cagione delle frequenti assoluzioni, che egli riporta dal confessore. Che se, come dice S. Alfonso: « il confessore è obbligato ad ammonire chi sta nella ignoranza colpevole di qualche suo obbligo », quanto più non dee ammonirlo intorno alle obbligazioni, che conosce e non adempie?

Al 4°. La S. Penitenzieria imponé ai compratori dei beni ecclesiastici l'obbligo di adempire i pesi, che vanno annessi; e di sovvenire dalle entrate i corpi morali, ecc. Ma li esenta o totalmente o parzialmente quando l'ente, cui essi beni appartenevano, riceve dal Governo un compenso totale o parziale pe' detti oneri; ed una pensione in cambio delle rendite, che percepiva, quando n'era possessore. Ora Evaristo confessore deve esaminare per colpa di chi cotesti oneri non furono adempiti. Che se al corpo morale fosse stato assegnato un reddito tale da bastare per totale adempimento; e alle persone, che lo componevano una pensione, che eguaglia le loro primiere entrate, l'obbligo di adempire i pesi era dell'ente soppresso, e i componenti di esso non avevano diritto ad altro pretendere. Laddove poi mancò questo reddito per l'adempimento de' pesi, o vi mancò

(1) Noi qui non ci dilunghiamo ad esporre i varii casi, ne' quali il confessore debba fare le interrogazioni e le ammonizioni al penitente, ovvero tralasciarle. Ciò è stato da noi distesamente altra volta dichiarato; e propriamente nel XIII Caso Morale, posto nel vol. 3, p. 2, pag. 44 e 45 di questo Periodico.—E si possono all'uopo consultare il Berardi (Prax. pag.1021) a 1049); il Del Vecchio (vol. 2, n. 732 a 736).

in parte, e non fosse stata assegnata pensione ai componenti il Corpo morale, o fosse stato l'assegno assai meschino a fronte di quello che percepivano quando erano nel dominio dei fondi, Evaristo dee obbligare Teodulo all'adempimento de'pesi o delle sovvenzioni non eseguite negli anni passati, a maniera che o totalmente o in parte mancarono i redditi per i pesi e gli assegni. E la stessa norma di condotta dee imporgli per l'avvenire. Per quello poi che riguarda le altre obbligazioni impostegli dalla S. Penitenzieria, e che egli accettò prima che fosse assoluto dalle censure, Evaristo dee ingiungergli che le adempia scrupolosamente per gli anni avvenire, se pure non voglia rendersi indegno di assoluzione.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 29° Caso Liturgico

Cirillo ha scelta una nuova abitazione, dove ha trasferite le sue robe, e dove dovrà recarsi il giorno 10 agosto, verso mezzodì, così portando l'uso della sua patria. Intanto si ammala, e muore nelle ore pomeridiane del detto giorno nell' antica abitazione. Di qui una lite tra il parroco dell'antica e quello della nuova dimora, amendue contendendosi il diritto de'funerali.

Si chiede:

1.° Che è da dire del domicilio in ordine al diritto de'funerali?

2°. Che è da dire, nel caso, dei due parroci contendenti?

Non vogliamo tacere che il presente caso siaci riuscito abbastanza malagevole. Nè presumiamo che la nostra opinione intorno ad esso sia assolutamente la vera; stantechè buoni argomenti pure addurre si potrebbero in contrarietà di essa. Anzi, perchè meglio i nostri lettori ne giudichino, noi metteremo all'aperto gli argomenti che l' uno e l' altro parroco potrebbero far valere a sostegno dei loro diritti scambievoli.

Al 1.° Per domicilio, secondo i sacri canoni, s' intende il luogo, nel quale si fa residenza abituale. I pubblicisti distinguono due specie di domicilio, il *politico* ed il *civile*. Il domicilio politico è il luogo, in cui il cittadino esercita i suoi diritti politici, e questo è estraneo alla nostra tesi. Il domicilio civile è il luogo, nel quale una persona stabilì la sua dimora e la sede de'suoi negozii: *Ubi larem rerum ac fortunarum summam costituit* (lib. 8, *cod. de. Incol.* lib. 10. tit. 39) (1). Ma può avvenire che alcuno abiti in due differenti luoghi per un eguale spazio di tempo, ed è per questo riguardo che i Canoni parlano di due domicilii, come nel Capo *Cum quis; de Sepult in* 6. Noi aggiungiamo che possa ancora esistervi per una medesima persona un domicilio di diritto, e un domicilio di fatto. I figli di famiglia, ed i minorenni che abitassero separatamente dal padre e dal tutore; le fanciulle, che vivessero in luoghi di educazione, avrebbero il domicilio di diritto presso il padre o il tutore; e quello di fatto dove temporaneamente dimorano. I canonisti poi convengono che è bene giuridicamente taluno domiciliato in una parrocchia, per ricevervi i sagramenti necessarii, come la comunione pasquale, il viatico, la estrema unzione, quando trovasi a dimorare in essa, in tempo, in cui questi sagramenti debbono essere amministrati (2).

Tutti gli atti di giurisdizione relativi al cadavere, benedizione, accompagnamento, celebrazione de' divini uffizii, sepoltura, così dentro come fuori la chiesa, competono al parroco, nella cui parrocchia quell'anima, che lo informò, visse, fu ristorata de'sagramenti e passò di questa vita. Il 28 luglio 1878 la S. C. del Concilio discusse la seguente causa, così formolata: « An et cui competat ius associandi cadavera ad Ecclesiam et sepulturam, etiam extra Dioecesin? Et quatenus

(1) Il Cod. Civ. italiano, art. 16, dice a questo modo: « Il domicilio civile di una persona è nel luogo, in cui essa ha la sede principale de' proprii affari ed interessi. — La residenza è nel luogo, in cui la persona ha la dimora abituale. » Il diritto canonico lo ritiene in altro senso, come appresso denoteremo.

(2) Non deesi dire lo stesso per quello che riguarda i sagramenti dell'ordine e del matrimonio.

affirmative ratione parochi ? » E fu risoluta: *Affirmative favore parochi et amplius* (v. Monit. Eccl. v. I, p. 522) (1). Dunque il diritto ai funerali è del parroco del domicilio del defunto. E se per avventura un parrocchiano fosse morto fuori del suo domicilio, il diritto ai funerali è del parroco del defunto, non di quello, nel cui territorio è morto. Conciossiachè i parrocchiani si considerano come sudditi del proprio parroco; e questi, riguardo ad essi, ha non solamente una giurisdizione locale, ma eziandio personale; quindi il parroco, con la croce inalberata e il proprio clero, può bene entrare nell' altrui parrocchia, e venire alla casa del defunto, come farebbe in quella di sua giurisdizione. Nè così facendo invaderebbe per nulla i diritti altrui (2). E se morisse nell' ospedale, i diritti ai funerali sono pure del parroco del defunto; non del Cappellano, o del parroco, nella cui giurisdizione l'ospedale è posto (S. C. Conc. 14 maii 1881) (3). Che se poi taluno ha doppio domicilio, ossia che suole abitare per eguale porzione dell'anno, o quasi eguale, in due diverse parrocchie, ed avviene la morte, i funerali spettano alla parrocchia, nella quale la morte succede; e all'altro parroco nulla si deve. Lo stesso è a dire delle fanciulle, che si educano in monasteri, de' Seminaristi ecc. (v. D' Annibali I, 112 e 113); e similmente degli studenti, de' servi, de' militari (S. C. Conc. 17 *aug.* 1881).

Sonovi poi alcuni casi, ne' quali il parroco non ha diritto ai funerali, avvegnachè il defunto avesse domicilio nella sua parrocchia. Ciò può avvenire in tre differenti modi: 1.° Se il defunto avesse, quando era in vita, eletto altrove la sua sepoltura (1). 2.° Se avesse sepolcro gentilizio. 3.° Se a cagione della dignità o beneficio dovesse avere altrove i funerali. In questi tre casi rimangono al parroco due soli diritti; cioè quello di accompagnare il cadavere sino al luogo de' funerali, e la quarta funeraria.

Molte cose potremmo qui aggiungere intorno ai diritti del parroco circa i funerali di coloro, che domiciliarono nella sua parrocchia; ma usciremmo dai limiti, che ci sono prefissi. Laonde, per la maggiore istruzione rimandiamo i nostri lettori al Ferraris nelle parole *Parochus quoad funeralia, Cadaver, quarta funeralis, Sepoltura:* alla *notificazione* 33.° n. 16 e 17 di Benedetto XIV: ai varii decreti della S. C. del Concilio riportati dal Monitore Ecclesiastico nel vol. 1, p. 8, 442 e nota, 522 e 571; — vol. 2, p. 2, pag. 54; — vol. 3, p. 2, pag. 17 e 153; — vol. 3, p. 3, pag. 49. — Al Berardi nella sua molto erudita Appendice 2.° *De funer. et de eccl. sepul. Prax.* n. 792 a 796; e n. 1247 a 1251.

Al 2.° I sacri canoni stabiliscono che i funerali di un defunto spettano al *proprio* parroco. Il parroco proprio di un individuo, che muore, è quello, nella cui parrocchia questi avea domicilio, o quasi domicilio al tempo della morte. Il domicilio, secondo i canoni, è il luogo in cui taluno fa residenza abituale. I funerali sono un atto della giurisdizione

(1) Vedi altresì Mon. Eccl. v. I. p. 460; e pag. 570; — Vol. 2, p. 2, pag. 54; — e vol. 3, p. 3, pag. 49.

(2) Il parroco di alcun suo defunto, se questi deesi seppellire in chiesa di Regolari, può bene passare pe' luoghi di aliena parrocchia, con la croce inalberata, menandone processionalmente il cadavere. Eccone il decreto della S. C. del Concilio del 14 nov. 1676, confermato da Innocenzo XI il dì 11 dicembre dell'anno medesimo: « An proprius Parochus Defuncti, transeundo per parochiam unius Parochi alterius cujuscumque Dioecesis, ad effectum deferendi processionaliter Cadaver ad Ecclesiam Regularium, possit libere et licite per eamdem cum stola et Cruce elevata transire, etiam irrequisito Parocho ? » Resp: *Affirmative.* »

(3) Affinchè un parroco rimanesse privo di questo diritto, bisogna che lo abbia spontaneamente rinunziato. Non basterebbe la consuetudine, quantunque immemorabile. Qualunque consuetudine, anche centenaria, non ha valore contro i diritti parrocchiali (S. C. C. 29 *jan.* 1821).

(1) Questo luogo dev'essere in qualche chiesa, dove si è in uso di seppellire i cadaveri. Ma stante di presente il generale divieto di seppellire nelle chiese, a cagione de' pubblici cimiteri, ciò non toglie che taluno possa, in cambio della sepoltura, eleggersi quella chiesa per la celebrazione de' suoi funerali. Anzi può designare una chiesa per i funerali, ed un' altra per la sepoltura (S. C. C. 6 *mart.* 1870, e 14 *aug.* 1875 — V. Berardi *Prax.* n. 795).

parrocchiale; giurisdizione, che è fondata sul domicilio (1).

Ora per giudicare a quale giurisdizione apparteneva Cirillo in tempo della sua morte, bisogna dichiarare quale era in quel punto il suo domicilio.

Cirillo muore nell'ambito della parrocchia, nella quale tenea domicilio, muore quando, se la sua morte non fosse avvenuta, sarebbe stato ad abitare in altra parrocchia, dove aveasi eletto novello domicilio. Muore nelle ore pomeridiane del giorno 10 agosto; ed egli al mezzodì dello stesso giorno dovea, secondo le consuetudini del luogo, abbandonare il primo, per prendere possesso del nuovo domicilio in altra parrocchia. Ed è il parroco della nuova, che pretende il diritto ai funerali, contro il parroco dell'antica dimora. Ed, a sostenere le sue ragioni, si giova del poco, che abbiamo accennato, il quale sembra bene al fatto suo, ed aggiunge: 1.° Cirillo, solo coll'eleggersi la nuova abitazione nella sua parrocchia, si ha implicitamente eletto in essa la sua sepoltura in qualche chiesa o parrocchia, spetta al rettore di questa il diritto ai funerali (Congr. Episc. et Reg. 1 feb. e 31 *maii* 1647; — 5 *feb.* 1649; — 14 *jan.* et 1 *apr.* 1650; — 22 *sept.* 1657; — e v. Monit. Eccl. v. 1, pag. 442 e nota) (2). Nè vale l'opporre che di presente, più non è lecito la tumulazione nelle chiese, essendo dalle leggi civili prescritta la sepoltura per tutti ne' pubblici cimiteri; perchè, come dice il Berardi, la scelta della sepoltura oggi s'intende per elezione di funerali (3). Senza dire che taluno può eleggersi, anche vivendo, altra chiesa, che non sia quella della parrocchia per la sola tumulazione, ed altresì una chiesa per tumulazione, ed un'altra per funerali (S. C. C. 6 *mart.* 1870, e 14 *aug.* 1875). 2.° Cirillo aveasi eletto il suo domicilio nella nuova casa, che sarebbe andato ad abitare; e già l'abiterebbe se non fosse intervenuta la sua morte; ora la sua morte avvenne *per accidens* nel suo primiero domicilio; quindi è a ritenere che egli sia giuridicamente morto in parrocchia non sua. Però il diritto all'associazione e ai funerali è del parroco, nella cui parrocchia avea determinato il domicilio. E questo parroco può bene condursi presso Cirillo, essendo moribondo, come farebbe nella sua propria parrocchia, per l'amministrazione de' sagramenti e l'ultima assistenza; e, morto, menarlo alla sua chiesa compirne i funerali, e dargli sepoltura. 3.° Ma vi ha di più: Cirillo ha di già trasferite le sue robe nel nuovo domicilio; dunque non solamente dee esso reputarsi il suo domicilio giuridico; ma è di più il suo domicilio di fatto, avendovi di già preso possesso con le sue suppellettili. — Così ragiona il Parroco del nuovo domicilio, che sarebbe stato di Cirillo.

Ma di ricambio il Parroco dell'antica dimora di esso sostiene il suo diritto con i seguenti argomenti. 1.° È indubitato che il parroco proprio di un fedele è quello, nella cui parrocchia questi ha domicilio o quasi domicilio. Domicilio è l'abitazione giuridica e di fatto in un luogo dove taluno ha l'animo di stabilmente dimorare. Il quasi domicilio si acquista da chi prende determinazione di far permanenza in qualche luogo, per la maggior parte dell'anno (1). Per dirsi che alcuno domicilia in un luogo, si richiede che vi abiti di fatto, con la intenzione di rimanervi. Ora nel caso abbiamo che Cirillo, mentre abita di fatto in una parrocchia, ha la intenzione di trasferire in un'altra il suo domicilio. Dunque egli muterà domicilio; l'avrebbe anche mutato; ma nel fatto, per eventualità occorsa, non l'ha mutato ancora. Però il suo domicilio non è cominciato colà, dove ha scelto la sua nuova dimora. 2.° Per diritto civile è bastevole, ad acquistare il domicilio,

(1) *Cap.* 2, *De Sepult. in* 6, 3, 12.

(2) In questo caso alla parrocchia, dove il defunto avea domicilio, spetta, secondo i canoni, la quarta funeraria; la quale, quanta debb'essere, è stabilita dalle costituzioni sinodali delle diocesi, e dalle inveterate consuetudini de' luoghi (Conc. Trid. Sess. 15, c. 13, *De Reform.*).

(3) Berardi, *Prax.* n. 795.

(1) Vedi Maschat, *Inst. Canon.* lib. 3, tit. 2; — Ben. XIV Const. *Paucis;* — Del Vecchio, v. 2, n. 984; — Berardi, *Prax.* n. 846 e seg.; — Ciolli, *Dirett. Prat.* pag. 460.

la iscrizione nell'albo del municipio del luogo, secondo le norme dalle leggi richieste (1), ma ciò non basta per diritto canonico. I canoni richiedono che vi si prenda il reale possesso, e questo possesso è valido dopo la dimora di un intero giorno. Ciò stabilì la S. C. del C. il 23 agosto 1864 *Domicilium acquiritur ipso primo abitationis die,* dice il Del Vecchio (v. 2, n. 948). E non s' intende il giorno solamente; ma, per aversi il domicilio, bisogna che si dorma la notte (2).3.° Nulla dice l'aversi Cirillo,con l'abitazione nella nuova parrocchia, eletto anche colà il luogo della sepoltura. I canoni richiedono che la elezione della sepoltura costi giuridicamente (S. C.C. 15 ag.1875).4.° Nulla monta avere Cirillo fatto trasferire le sue robe nella nuova abitazione. Ciò dice che il suo nuovo domicilio sarà dove queste sono trasportate. Il domicilio si acquista con la personale presenza, ed è Cirillo, che deve divenir parrocchiano, non le sue suppellettili. 5.° Che cosa si richiede per divenir parrocchiano? « Parochianus alicujus parochiae ut quis efficiatur , sufficit solum habitationis principium. » È decisione della S. Rota (Rota recens. p. 4, dec. 229, n. 3). Ed un'altra decisione è del tenore seguente: « Efficit Parochianus alicuius parochiae, qui ad habitandum in ea se contulit. » (3) Si è egli condotto Cirillo a questa sua nuova residenza ? Vi ha cominciato ad abitare ? 6.° Un canone di Leone III (1. c. C. 1) dice : «Nulli negamus propriam eligere sepulturam... sed quia dignus est operarius mercede sua, tertiam partem sui judicii (cioè della disposizione testamentaria pe' suoi funerali) illi ecclesiae dari censemus in qua coelesti pabulo refici consuevit ; ut juxta Apostolum, sint consolationum socii qui fuerunt passionum ». Anderebbe per avventura, in forza di questo canone, il parroco della nuova abitazione di Cirillo a riceversi la terza parte di quello che avesse costui potuto stabilire pe' funerali, se avesse scelta sepoltura fuori della sua parrocchia ? E per qual titolo ? Forse de' Sagramenti, che non ha ancora cominciato ad amministrargli ? nè più gli amministrerà ? ovvero de' sopportati travagli e dolori del trapassato Cirillo, de' quali non fu mai partecipe e consorte ? 7.° Vogliono i Ss. Canoni che il diritto ai funerali sia di quel parroco, nella cui giurisdizione alcuno è morto, e da cui ha ricevuto i sagramenti: « Quia Parochus , vita durante , curam spiritualem suorum parochianorum sustinet, aequum est ut defunctos sive cadavera non deserat » : così il Ferraris (v. 2, par. *Cadaver*, n. 78), la quale sentenza egli toglie dal cap. 3.° tit. *De Sepulturis*. E al n. 80 continua a questo modo: « Quantum ad sepulturam, parochiani dicuntur qui intra limites parochiae ita morantur, ut ipsa Sacramenta in ipsa percipere et Parochi ipsis administrare teneantur. » Chi è il Parroco, che è tenuto ad amministrare i Sagramenti a Cirillo? Quello della nuova dimora non isconviene, che, sino all'ora del mezzodì, spetta al Parroco del luogo dove Cirillo muore. E se questo parroco cessa di confessare all' ora del mezzodì , il Viatico sarà recato dall'altro parroco ? E se il primo lo avrà confessato o comunicato , perchè poi cominciano le ore pomeridiane, la estrema unzione sarà data dal secondo ? E se per avventura il primo parroco si fosse condotto col SS. Viatico verso le ore del mezzodì, ed a cagione di aggravamento del male, o di sopravvenutagli convulsione, non potendogli di presente porre in bocca la sacra Particola, aspetta alquanto, perchè rimet-

(1) « Art. 17. Il trasferimento della residenza in un altro luogo con la intenzione di fissarvi la sede principale, produce cangiamento di domicilio. Tale intenzione si prova con la doppia dichiarazione fatta all'ufficio dello stato civile del comune, che si abbandona, ed a quello del comune in cui si fissa il domicilio ». — Secondo il diritto civile dunque il domicilio è la relazione giuridica tra la persona e il luogo, dove questa si reputa sempre presente per l'esercizio de'suoi diritti, e l'adempimento de' suoi doveri in rapporto allo stato, quantunque non vi dimori abitualmente. Differisce dalla residenza,che è una cosa di fatto, cioè l'abituale dimora in un luogo.

(2) V. De Luca, Croix, l. 6, p. 3, n. 717 ; — Liguori, l. 6, n. 1086;—Ciolli, Dirett. Prat.p.461.

(3) Vedi eziandio Barbosa *De offic. et potest. Parochi,* p. 2, c. 2, n. 35 e seg. — Ferraris, v 7, *Parochianus.*

ta del suo stato convulsivo, ed intanto sopraggiungono le ore pomeridiane, uscirà egli di casa, affinchè vi entri un nuovo parroco a compiere gli ultimi estremi doveri ? ... E queste cose permetterebbe la Chiesa con iscandalo de'fedeli ? . . .

Conchiudiamo. Il diritto ai funerali è del Parroco, nell'ambito della cui parrocchia Cirillo è morto; e dove tuttavia perdurava il suo domicilio. Se non fosse morto, sarebbe stata sì, ma non era ancora cominciata la sua dimora nel territorio del secondo Parroco.

Mons. **Vito Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

PROPOSTA DEL 31.° CASO MORALE

Pisistrato ha contratto matrimonio ecclesiastico con Marta e la formalità civile con Giulia. Da amendue ha avuti dei figli. Venuto a morte, e tocco dalla divina grazia, chiama il suo parroco Prudenzio, al quale domanda parere: 1° sulla legittimazione, e 2° sulla eredità dei figliuoli.

Si chiede: Che deve rispondergli Prudenzio ?

PROPOSTA DEL 31.° CASO LITURGICO

Marcello sacerdote ha costume di amministrar la Comunione ai fedeli sempre con la stola bianca, usandola talvolta sul rocchetto, e talvolta sul camice senza pianeta, quando n' è richiesto dopo la Messa.

Si chiede : Che deve dirsi dell' uso di Marcello ?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO-ECCLESIASTICA

Quota curata di parrocchia eretta in Collegiata—Quando una parrocchia è eretta in Collegiata senza distinzioni di enti e si constata in fatto che la dignità ed i proventi canonicali divennero parti del corrispettivo dell' ufficio parrocchiale, la quota curata da stralciarsi deve comprendere anche la prebenda canonicale e la media delle distribuzioni corali . Parimente devesi mantenere al parroco l'assegno corrisposto dal Capitolo della Collegiata per coadiutori e per spese di culto se in fatto si è riconosciuto che questi assegni non sono stati attribuiti per convenzione fra il Parroco e il Capitolo, ma derivano dall'atto costitutivo della collegiata o da equipollente. (Cassaz. di Roma . Sent . 1 marzo 1884—Finanze e Neri—Monit.del Contenz.Par. 11, anno 1884, pag. 117).

Chierico beneficiato che fa matrimonio civile o ecclesiastico—Il chierico che contrae matrimonio, ponendosi in uno stato d'incompatibilità con il godimento del benefizio, perde assolutamente il diritto all'assegno riservato dalla Legge del 1869 agli investiti di benefizii soppressi. Tale effetto è prodotto anche dal matrimonio puramente religioso, ed anche allorquando il cherico abbia ottenuto eccezionalmente dalla autorità religiosa la concessione di godere temporariamente i frutti del benefizio dovendosi applicare unicamente la regola canonica (Corte di appello di Roma, Sent. 20 febbr. 1883—Mazza e Chiatti—Monit. del Conten : l. c. pag. 121).

Congrue dovute dai comuni—Le congrue parrocchiali dovute dai Comuni in luogo e vece delle decime sacramentali sono un onere corrispettivo, e che quindi rimane a carico dei Comuni anche dopo la promulgazione della legge provinciale e comunale (Cassaz. di Napoli, Sent. 5 luglio 1884—Vescovo di Mezza Pietro e Comune di Castellammare di Stabia—Monit. del Contenz. l. c. pag. 131).

Assegni difinitivi ai Canonici di Collegiata—L'assegno dovuto ai Canonici di una Collegiata soppressa deve regolarsi sulla media decennale, non sulla denunzia di manomorta ed allorchè i Canonici hanno ottenuta una sentenza difinitiva in questo senso di fronte al demanio non può più il fondo per il Culto fare eccezioni in proposito se nel primo giudizio domandò di esser posto fuori di causa e di non pagare ai canonici un assegno maggiore della rendita che il Demanio avrebbe inscritta in proposito.(Cass. di Roma, Sent. 28 maggio 1884—Fondo per il Culto e canonici di Palmi — Monit. del Contenz . l. c. pag. 125).

Pensioni in forza del Breve *Dum Collatis*—L' articolo 22 del decreto 17 febbraio 1871 che poneva nell' arbitrio del Governo la continuazione delle pensioni concesse con decreti governativi sopra a beni ecclesiastici si applica anche alle pensioni sulle rendite dei benefizii contemplati dal Breve *Dum Collatis* nel Regno delle Due Sicilie (Cassaz. di Roma, Sent. 21 marzo 1884—Econ. gener. dei benef. vacanti di Napoli e Tuiectsch—Monit. del contenz. l. c. pag. 126).

Rivendicazione dei beni dei benefizii soppressi—La rivendicazione dei beni dei benefizii soppressi non poteva operarsi che da colui nel quale risiedette il pieno diritto attivo e passivo del patronato all'epoca della soppressione. Quando il padronato è lasciato a tre linee congiuntamente, ma con dichiarazione che se esistessero sacerdoti nelle linee, chiamato il maggior nato di esse abbia patronato attivo e passivo, il sacerdote che in forza di tale disposizione si trovava investito di benefizii al momento della soppressione

ebbe esso solo il diritto di rivendicarsi i beni, esclusi i rappresentanti delle linee potenzialmente chiamate. (Cassaz. di Roma. Sent. 17 marzo 1884 — Londini Paoletti e Ricconi — Monit. del Contenz. l. c. pag. 131).

Intervento in causa—Il diritto d'intervenire e di chiamare in causa si esercita anche nei giudizii di azione personale purchè l'interesse si verifichi con una delle parti contendenti, ed è nulla per difetto di motivazione la sentenza che negando l' intervento non ne dimostra la irrilevanza. (Cassaz . di Roma , Sent. 14 genn. 1884—fondo pel Culto e Conventuali di Assisi—Monit. del Contenz. l. c. pag. 128).

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Ottobre 1884)

—

Lettera del S. Padre al Card. Segretario di Stato— In data dei 10 u. s. il S. Padre indirizzò all' Em.° Card. Iacobini una importantissima lettera, nella quale faceva conoscere che nella possibile invasione del morbo colerico in Roma avea determinato stabilire nelle vicinanze del Vaticano un Ospedale, ove la stessa S. S. avesse potuto personalmente accedere per la visita ed il conforto degl'infermi. Il mantenimento sarà tutto a sue spese, stanziandovi la somma di un milione; l' amministrazione poi sarebbe affidata al suo Maggiordomo, e la direzione ai due professori Ceccarelli e Valentini. Quest'atto di sovrana munificenza e di esimia carità ha commosso non pure tutto il mondo credente, ma ancora gli acattolici.

Nomine Pontificie—Il S. Padre ha nominato l' Em.° Card. Giuseppe Pecci Membro della Commissione Cardinalizia per gli Sudii storici, ed il R.mo Mons. Luigi Tripepi Segretario della suddetta Commissione.

Ritrattazione del Sac. Curci—Con somma consolazione dei buoni il sac. Carlo Curci ha fatta piena ritrattazione dei suoi errori. Avea ricevuta dall' Arcivescovo di Firenze la lettera del S. Padre dei 27 agosto nella quale lo esortava paternamente a sottomettersi all' Autorità della Chiesa, ed egli scrisse al direttore dell' *Unità Cattolica* in data dei 15 u. s, una sua dichiarazione desiderando che fosse resa di pubblica ragione, colla quale riprova e condanna quanto nei suoi scritti si trova di contrario alla fede, alla morale, alla disciplina, e ai dritti della Chiesa.

Condanna della « Chiesa cattolica italiana » di Roma— L'E.mo Card. Vicario di Roma con una dotta Notificazione del 29 settembre ult., dopo avere esposto le gravi ragioni che resero apostati il Campello ed il Savarese fondatori della *Chiesa cattolica italiana*, dichiara formalmente *eretica la Congregazione di S Paolo della Chiesa cattolica italiana, sacrileghe le funzioni del culto da essa esercitate*. Nè a quella, segue a dire, può darsi il nome, nè a queste a bello studio si può assistere, senza incorrere le censure: e quindi in virtù di particolari facoltà a lui delegate dal Santo Padre, applica al presente caso la dichiarazione emanata dall' Emo suo Predecessore, nella istruzione del giorno 12 luglio 1878 (V. Monit. Eccl. Vol. I, p. 499).

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre ha largita la somma di L. mille pel giardino festivo di S. Giorgio a Velabro.— L'Emo Parocchi, Vicario di S. S., col pretesto di misure igieniche, dal Direttore del Lazzaretto di S. Sabina fu impedito di entrare ivi a compiere gli ufficii del suo ministero! —Nella Chiesa di S. Sepolcro sul Corso Vittorio Emmanuele a Napoli si è aperta una nuova parrocchia.—Moltissimi negozianti della città di Napoli si sono obbligati con un foglio da essi sottoscritto, e presentato a quell'Arcivescovo, di tener chiusi i loro negozii in tutt'i dì festivi.—Nella Parrocchia di S. Lucia a mare in Napoli, il 22 u. s. ebbe luogo l'abiura dall' anglicanismo del Sig. Giorgio Gentile di Londra, e gli fu amministrato condizionatamente il battesimo, l' Eucaristia e la Cresima da Mons. Giordano Vesc. Ausiliare di Calvi e Teano.—Si sono costituiti diversi comitati in Roma ed in altre città d' Italia per erigersi un monumento al celebre poliglotto Card. Mezzofanti.—È morto in Roma il P. Errico Rizzoli, Direttore generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue. — È morto in Napoli il zelantissimo Can. D. Daniele Masucci.

Il Conte de Paratis, Gran Maestro Sovrano del Gran Consiglio della Massoneria, è morto cristianamente in Lisbona, ritrattando i suoi errori, ed implorando dal S. Padre con telegramma il perdono e l'assoluzione dalle censure per mezzo del Nunzio apostolico.—Il pellegrinaggio spirituale a Lourdes il 24 u.s. riuscì splendidissimo. Giunsero colà migliaia e migliaia di lettere di adesione, e più di diecimila pellegrini, trai quali avvennero non poche guarigioni istantanee.—A Nuova Jork ai 28 u. s. fu benedetta la prima pietra della nuova Chiesa Italiana da erigersi in onore di M. SS. del Carmine: si è già benedetta la nuova Chiesa del SS. Rosario, e fra breve si aprirà una nuova scuola cattolica.—L'Arciv. di Valenza ha condotto a termine un processo sulla fama e concetto di santità del penitente piemontese Casimiro Barello, morto nella città di Alcoy. — Molte nuove fondazioni si fanno nella Spagna. Il P. Mortara (di cui tanto si parlò sotto il Pontificato di Pio IX) sta per fondare una casa di Canonici Lateranesi. A Sabadell in Catalogna gli Scolopii hanno eretto un nuovo Collegio; le Dame del Sacro Cuore hanno aperta una casa a Bilbao; la Chiesa di S. Bonaventura dei Francescani è stata inaugurata a Baesa con grande solennità.—I Passionisti in Inghilterra hanno aperto un Collegio per noviziato ad Hasborne.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Argentinen et Algerien. Excardinationis et suspensionis—7 luglio 1883. Emilio Strub, oriundo della Dioc. di Strasburgo (Argentinen) nell' Alsazia, per evitare le molestie della coscrizione militare del Governo Prussiano, nel 1872 si portò in Algeri, dove si offrì a quell'Arcivescovo per dedicarsi al Santuario. Fu benignamente accolto, ed istruito nelle scienze filosofiche e teologiche per sei anni in quel Seminario, e dopo ciò senza lettere testimoniali del Vescovo di origine, fu promosso alla tonsura ed agli ordini minori. Se non che, bramando di ritornare alla sua patria, per varie ragioni, non potè mai ottenerne venia dall'Arcivescovo di Algeri. Ciò non ostante, vi si recò nel 1878 e fu ammesso nel Seminario Diocesano per compirvi gli studii sacri. L' Arcivescovo di Algeri si rivolse alla S. Sede perchè costringesse il chierico a far ritorno presso di sè,affine di ricevere i sacri ordini. Ma la S. C. del Conc. il dì 9 aprile 1881 rescrisse: *Attentis peculiaribus circumstantiis, Aemilium ordinandum esse ab Episcopo Argentinensi, praeviis litteris testimonialibus Archiepiscopi Algeriensis, facta eidem compensatione expensarum.*

Senza ottenersi le testimoniali dell'Arcivescovo di Algeri, il chierico Emilio fu ordinato, per dimissoria del suo Vescovo di Strasburgo, dal Vescovo di Tulle che lo avea chiesto a professore nel suo Seminario. Di che l'Arcivescovo di Algeri ricorse di nuovo alla S. Sede, esponendo il dubbio se, non avendo lui mandate le lettere testimoniali, così l'ordinatore, come l'ordinato, siano incorsi nella sospensione. Il Vescovo di Strasburgo affermò che ciò era seguito per un errore, di cui chiedeva venia, ma soggiunse che se egli meritava pena per aver ordinato il suo chierico senza le testimoniali dell'Arcivesc. di Algeri, la stessa pena meritava quest'ultimo per aver conferito al chierico medesimo gli ordini minori senza lettere testimoniali o di escardinazione del proprio Vescovo.

La S. C. il dì 7 luglio tolse a dirimere i seguenti dubbii:

I An recedendum sit a decisis per summaria precum die 9 aprilis 1881, adeo ut Archiepiscopus Algeriensis possit etiam sub censuris Aemilium Strub ad redeundum in propriam Dioecesim, et ad Ss. Ordines a se recipiendos, servatis servandis, cogere in casu.

II An Aemilius Strub et Episcopi cum ordinantes in censuras inciderint in casu.

E risolse: *Ad I Affirmative in omnibus.—Ad II Negative.*

Si raccolga:—a) Il Vescovo non può ordinare un suddito alieno , se non con la dimissoria dell'Ordinario (Trid. Conc. *Sess. 25 c.8 de ref.*).—b) Un suddito alieno diventa proprio, per ragione di domicilio , di beneficio e di familiarità; ma in questi casi ha bisogno delle lettere testimoniali del Vescovo di origine (v. Mon. Eccl.).—c) Perchè un chierico acquisti per tale effetto il domicilio, occorre che vi abbia dimorato per dieci anni; ovvero per un tempo considerevole, se pur vi ha trasportata la maggior parte de'beni e delle cose sue, e vi ha edificata l'abitazione. Nell'uno e nell'altro ca-

so deve giurare di aver l' animo di rimanere perpetuamente nella nuova dimora (Bulla *Speculatores*). E tutto ciò sotto pena di sospensione di un anno dall'amministrazione degli Ordini pel Vescovo Ordinatore, e per l'ordinato della sospensione dagli Ordini ricevuti ad arbitrio del suo Vescovo (Conc. Trid. 1. c.—Constit. *Apost. Sedis Susp. Lat. sent. n. III*).—d) A rigor di dritto, nel caso, nè l'Arcivescovo di Algeri poteva ordinare il chierico senza le testimoniali del Vescovo di Strasburgo; nè questi poteva ordinarlo senza le testimoniali di quello. Nondimeno la S. C. li dichiarò immuni amendue da pena, forse perchè il primo allegò un'antica consuetudine della sua Chiesa, da cui credevasi autorizzato ad ordinare il chierico senza testimoniali; il secondo perchè operò per errore ed in buona fede. Aggiudicò poi all'Arcivescovo il dritto di richiamare a sè il chierico, forse perchè era intervenuto fra loro un contratto di aver questi gli alimenti e la istruzione, e quegli il diritto di avvalersi di lui nei ministeri sacerdotali.

II. **Herbipolen. Matrimonii** — 7 Lugl. 1883—Adamo e Margherita il 16 novembre 1879 celebrarono il matrimonio ecclesiastico in Erbipoli (Wurzburg); e il giorno appresso la formalità civile. Verso la sera del detto giorno, Margherita mostrossi presa da vera pazzia, e continuò appresso in questa infermità, tanto che fu mestieri rinchiuderla in un manicomio. Il matrimonio non era consumato, e lo sposo si affrettò di far dichiarare nullo il vincolo civile, e chiese che nullo pure si dichiarasse il vincolo ecclesiastico, o almeno che il S. Padre dispensasse dal matrimonio rato e non consumato.

D' ordine della S. C. fu formato il processo nella Curia di Erbipoli, così sulla nullità, come sulla non seguita consumazione. I medici attestarono che Margherita fu colta da vera insania, la quale si manifestò nel secondo giorno dopo le nozze: ma come la insania va preceduta, parecchi giorni, da uno stato di malinconia che offusca le facoltà mentali; così fu giudicato che queste non erano libere il dì del matrimonio, tanto più che la causa della insania era la perdita della verginità che Margherita deplorava. Interrogati i testimoni, la Curia sentenziò: 1° il matrimonio esser dubbio per difetto di consenso nella sposa; 2° il matrimonio doversi ritenere come non consumato; 3° doversi trasmettere gli atti alla S. Sede, affinchè il matrimonio fosse dichiarato invalido o almeno si ottenesse la dispensa dal matrimonio rato e non consumato.

La causa fu proposta in S. C. col voto del teologo, del canonista e del difensore del vincolo. E discussa maturamente il dì 7 luglio 1883, ai dubbii:

I An constet de nullitate matrimonii in casu; et quatenus negative

II An sit consulendum SS.mo pro dispensatione a matrimonio rato et non consummato in casu;

Fu risposto: Ad I Praevia sanatione actorum, affirmative.—Ad II Provisum in primo.

Si raccolga:—a) Nel dubbio se uno ha contratto matrimonio nella pazzia bisogna presumerlo di mente sana; e però il matrimonio è valido (Menochius *lib. 6 de praesumpt. 45, n. 18*—Sanchez *lib. disp. 8, n. 17*—Pontius de matrim. l. 4, c. 1, n. 4).—b) Nella disparità di testimonianze circa l' insania degli sposi, si vuol credere piuttosto alle deposizioni negative, anzichè alle affermative (Menoch. l. c. n. 21).—c) I pazzi che hanno dei lucidi intervalli, non li hanno mai quando si tratta di ciò ch' è causa della loro pazzia.—d) Nel caso, trattavasi di donna dissestata di mente per causa dell

verginità che dovea perdere col matrimonio ; e però la sua pazzia, benchè non fosse continua, fu riputata vera e certa nel contrarre il matrimonio.

III. Policastren. Interpretationis voluntatis—7 Luglio 1883—*Per summaria precum*—Nicola F. nel 1843 istituì erede universale suo nipote Antonio, con l' obbligo di formare dai frutti di L. 850, un' annua dote a vantaggio delle donzelle povere della famiglia F.—L' erede adempì il legato quante volte verificossi il caso delle donzelle povere nella detta famiglia ; ma quando donzelle povere venivano a mancare, ritenne per sè il legato. Non essendo sicuro in coscienza di tal modo di operare, si rivolse alla S. Sede, chiedendo di esserne autenticamente chiarito.

Ma la S. C., ponderata la dimanda, il dì 7 luglio 1883 rispose : *Negative ; et fructus cumulandos esse in augmentum subsidii dotalis.*

Eccone le precipue ragioni : — a) Quando le parole del testatore dàn luogo a dubbii, allora fa d' uopo ammettere quella interpretazione ch'è più consentanea alla sua volontà.—b) Nelle cose oscure bisogna guardare quello ch'è verisimile e quello che per lo più suole avvenire (Reg. Iur. civ. 114). — c) Nel testamento, essendosi distinto il legato dalla eredità, si dà a supporre che questa sola, non quello si voglia attribuire all' erede.

IV. Mediolanen. Decretorum et Appellationis.—7 Luglio 1883—Alla Curia di Milano fu recata la formale accusa che il Sac. A. avesse rotto il digiuno prima della celebrazione della Messa. La Curia commise ad un tribunale ecclesiastico l' inquisizione e il giudizio del fatto. Il Pro-Vicario Generale assunse ad assessori i sacerdoti R., M., G., ed S. che lo aiutassero nella giudicatura. L'accusato, e i testi da lui prodotti furono esaminati. Prima però di procedere oltre, l'imputato richiese l' esclusione del sac. G. come assessore e di un certo notaio come testimone, accusandoli d'inimicizia contro di lui. Le sue eccezioni non furono ammesse presso la Curia, la quale con sentenze del 5 e del 10 gennaio 1883 le rigettò come mancanti di solide ragioni. L'accusato ne mosse appello alla S. Sede; chiedendo altresì che fossero uditi due altri testimoni C. ed M. e non ostante che la Curia protestava , trattarsi di sentenze interlocutorie , le quali non ammettono il beneficio dell'appello, la causa fu discussa in S. C. il dì 7 luglio 1883.

Al dubbio: *An sustineantur decreta Curiæ Archiepiscopalis 5 et 10 ianuarii 1883 in casu*—fu risposto: *Quoad Assessorem G. et testem R., affirmative;—quo vero ad testes M. et. C., negative.*

Si può raccogliere:—a) Perchè venga escluso un giudice, occorrono ragioni gravi, come quella d'inimicizie capitali (Tribun. Signaturæ *in Bononien, Redditionis rationis super remotione iudicis diei 3 apr. 1845 coram Ferrari—in Veliterna, Circumscriptionis et Recusationis iudicis, 29 maii 1841 coram Janni*).— b) Parimente non è sì facile ottener l'esclusione di un teste per causa d'inimicizie; giacchè queste cause debbono in fine vagliarsi dal giudice prima di emettere la sentenza (L. 9 Cod. de iudic.—L. 69 ff.de iud.).—c) Si dà l'appello da una sentenza interlocutoria od ordinaria, la quale in qualunque guisa tocchi il merito della causa (Leg. 2 ff. de appell.—Ridolphin. Prax. iudic., *p. 1, c 13, n. 298*).—d) La produzione di nuovi testi è sempre ammessa sì nelle cause civili, come, e molto più, nelle criminali, massime se si presentano dalla parte del reo (Leg. *Unius 148 § cogniturum ff. de quaest.*—Schmalzgrueber *lib. 2, tit. 20, n. 126*—Leuren. *lib. 2, tit. 20, q. 564*—Reiffenst. *lib. 2, tit. 19, n. 162 seqq*).

V. Aversana. Executionis, vel commutationis voluntatis—1 Sett. 1883—

Per summaria precum—Michele C. espose al S. Padre che un suo con giunto nel 1755 edificò una Chiesa e in essa fondò due cappellanie laical assegnando per ciascuna L. 2550. Volle che gli eredi e i successori aves sero cura del necessario per la Chiesa e il dritto di nominare i cappellani i quali dovessero celebrare la messa nei giorni festivi, ciascuno per sei me si. Aggiunse però nel testamento che, in qualsivoglia tempo e per qualun que causa non si adempisse l'istrumento di fondazione, cesserebbe la pi opera e la dote tornerebbe al fondatore o ai suoi eredi. Or trovandosi e stinte, per legge civile, tutte le cappellanie laicali, lo strumento di fondazio ne non più poteva adempirsi ; e però la dote dei due beneficii dovea pas sar libera agli eredi. Il supplicante nondimeno desiderava il giudizio dell S. Sede; e laddove questo fosse negativo, chiedeva al S. Padre la grazia che a vista della sua povertà gli si concedesse libero il fondo, su cui gravav l'ipoteca delle Cappellanie. Il Vescovo attestò la verità dell'esposto.

La S. C., dopo matura disamina, il 1 settembre 1883 rescrisse: *Nos constare de resolutione cappellaniarum, sed pro gratia, ut traditis brev manu ab oratore ducatis 400, ab Episcopo pro causa pia, caute et u tiliter investiendis; reliqua summa in oratoris subsidium cedere valeat et fundus libere alienari queat, facto verbo cum SS.mo.*

Corollarii:—a) La legge civile non ha potestà di estinguere l' obblig delle pie fondazioni, e però queste devono adempirsi sempre che si può.— b) La S. Sede suol commutare la volontà dei testatori solo quando ci si una giusta e necessaria causa (Conc. Trid. *Sess. 22, c. 6, de ref.*).—c Giusta causa può essere la povertà degli eredi, presumendosi che i fon datori, se l'avessero conosciuta, non avrebbero loro imposti pesi di pii le gati (S. C. C. *3 dec. in Sorana; 11 dec. 1880 in Isclana).*—d) La qua povertà, per gli effetti contemplati, può essere non solo assoluta ma anco relativa (S. C. C. *3 febr. 1787 in Aquen; 27 iun. 1829 in Montisalti.)*

S. C. Rom. et Univ. Inquisitionis

—

Circa medicos et confessarios, qui duello assistunt.

Ill.me ac rev.me Domine,

Litteris diei 24 septembris superioris anni datis, Vicarius generalis Amplitudinis tuae proposuit tria sequentia dubia, scilicet: 1° Potestne medicus rogatus a duellantibus duello assistere cum intentione citius finem pugnae imponendi, vel simpliciter vulnera ligandi ac curandi, quin incurrat excommunicationem Summo Pontifici simpliciter reservatam? 2° Potestne saltem quin duello sit praesens in domo vicina vel in loco propinquo sistere proximus ac paratus ad praebendum suum ministerium si duellantibus opus fuerit? 3° Quid de confessario in iisdem conditionibus? E.mi PP. una mecum inquisitores generales, haec dubia ad examen revocarunt in Congreg. generali habita feria IV die 28 labendis maii, ac r mature perpensa, respondendum censuerunt: Ad 1.^{m} Non posse, et excom municationem incurri. Ad 2.^{m} vero e 3^{m} Quatenus ex condicto fiat, item no posse et excommunicationem incurri Dum haec tecum communico, ut pr opportunitate nota fiant, fausta omni ac felicia tibi precor a Domino.

R.° P. D.° Episc. Pictaviens.

Romae, 31 maii 1884.

Addictissimus in Domino
R. Card. Monaco

Sacra Congregatio Concilii

—

Circa Oeconomos curatos amovibiles

Beatissime Pater,

Cardinalis Archiepiscopus Tolosanus reverenter exponit, quod non raro ac cidit, ut sacerdotes quibus cura amo-

vibilis ecclesiarum succursalium commissa fuit, muneri suo renuntient, et antequam Ordinarius renuntiationem acceptet, ad propria, eo quod beneficia proprie dicta non possident, redeant. Unde contingit quod non paucæ parochiales ecclesiae suis careant rectoribus. Quapropter praedictus Cardinalis Archiepiscopus quaerit:

1° Utrum liceat memoratis sacerdotibus, eo quod beneficia veri nominis non teneant, a munere suo recedere, non obtenta prius Ordinarii licentia?—2° An ex praecepto obedientiae, adhibitis etiam, si opus fuerit, censuris, Episcopus ius habeat eos compellendi ut in suo munere persistant, usquedum ipsis de idoneo successore providere valeat?—3° Utrum sub eodem praecepto, iisdemque intentatis censuris, facultatem habeat Episcopus, sacerdotes viribus pollentes, et ab aliis officiis liberos compellendi ad earum ecclesiarum curam percipiendam usquedum illis alio modo providere queat?

Die 9 maii 1884 Sacra Congregatio E. rum S. R. E. Cardinalium Concilii Tridentini interpretum, attentis peculiaribus circumstantiis, censuit rescribendum: Ad primum: negative;—ad secundum: affirmative, vigore facultatum quae, approbante SS.mo Domino nostro, E.mo Archiepiscopo oratori tribuuntur ad septennium tantum, si tamdiu expositae circumstantiae perduraverint.

L. card. NINA *Praefect.*
I. VERGA, *Secret.*

SACRA CONGREGAZIONE DE' RITI

—

Sulla Musica sacra

Dalla Segreteria della S. C. de' Riti venne inviata ai R.mi Vescovi d'Italia la seguente circolare, coll'unito Regolamento.

Ill.mo e Rev.mo Signore,

Nell' intento di apportare un efficace rimedio ai gravi abusi, che si sono introdotti nella Musica Sacra in varie Chiese d' Italia, si è compilato il Regolamento annesso alla presente lettera circolare, il quale, per cura della *Società di S. Cecilia*, coll'accordo dell'Autorità Ecclesiastica, ha preso già inizio nelle Arcidiocesi di Napoli, di Milano, ed altrove. Tale Regolamento ha ottenuto dal Regnante Sommo Pontefice piena approvazione.

Pertanto il sottoscritto, nel recare ciò a notizia della S. V. Illustrissima e Reverendissima, viene ad invitarla a darsi premura, perchè ancora nelle Chiese di cotesta Diocesi siano accolte le norme contenute in esso Regolamento, come quelle che servono a mantenere nella sua maestà e santità una sì importante parte della Sacra Liturgia, allontanandone le melodie indecorose e profane.

Nella fiducia che la S. V., con la sua prudenza e pastorale sollecitudine, si adopererà che nella diocesi a sè affidata sia posto in pratica quanto viene stabilito dal suddetto Regolamento, è lieto il sottoscritto dichiararsi con la più distinta stima ed ossequio

Di V.S. Illustrissima e Rev.ma

Dalla Segreteria della Sacra Congregazione dei Riti, li 24 Settembre 1884

Umil. Dev. Servo
Lorenzo Salvati
Seg. della S. C. dei Riti.

REGOLAMENTO PER LA MUSICA SACRA

—

§. 1.

NORME GENERALI PER LA MUSICA SACRA FIGURATA, VOCALE E STRUMENTALE PERMESSA E PROIBITA IN CHIESA.

Art. 1.—La musica vocale figurata permessa in Chiesa è soltanto quella, di cui i canti gravi e pii sono adatti alla Casa del Signore ed alle divine Lodi, e servono mirando al senso della sacra parola ad eccitare vieppiù i Fedeli alla divozione. A tale concetto s'informerà la produzione di musica vocale in figurato, quando anche si accompagni all'organo o ad altri strumenti.

Art. 2.—La musica figurata da organo risponder deve all' indole legata, armonica e grave di detto strumento. La strumentale in genere sostenga decorosamente il canto e non l' opprima con i fragori; e gl'interludi organici o sinfonici sempre originali rispondano alla serietà della sacra Liturgia.

Art. 3. — La lingua propria della

nostra Chiesa essendo latina, solo questa dovrà usarsi nella composizione musicale sacro-figurata. Gli stessi mottetti saranno composti di parole tolte dalla Sacra Scrittura, dal Breviario, e Messale Romano, dagl'Inni di S. Tommaso d' Aquino, di altro Santo Dottore o da altri Inni e preci approvate dalla Chiesa.

Art. 4.—La musica vocale e strumentale proibita in Chiesa è quella, che per il suo tipo, o per la forma che la riveste, tende a distrarre gli uditori nella Casa d' Orazione.

§. 2.

PROIBIZIONI SPECIALI PER MUSICA DI CANTO IN CHIESA.

Art. 5.—È severamente proibita in Chiesa qualunque musica per canto composta sopra *motivi o reminiscenze teatrali e profane*, ovvero che sia foggiata a forme assai leggere e molli, quali sarebbero le *Cabalette* e *Cavatine*, i *Recitativi* troppo spinti a modo teatrale ecc. permettendosi gli assoli, i duetti, i terzetti, se però di carattere melodico sacro, e legati all'assieme del componimento.

Art. 6.—È proibita ogni musica, nella quale le parole del sacro testo si trovino anche in minima parte omesse, trasportate, spezzate o troppo ripetute o poco intelligibili.

Art. 7. — È proibito il dividere in pezzi affatto staccati i versetti del sacro testo nel *Kyrie*, *Gloria*, *Credo* ecc. a scapito della unità dell' assieme, come anche l' omettere o precipitare il canto di alcune parti nell' Ufficiatura, quali sono le risposte al Funzionante, l' *Introito*, la *Sequenza*, il *Sanctus*, il *Benedictus*, l'*Agnus* nelle messe ed i *Salmi*, le *Antifone*, l'*Inno*, il *Cantico Magnificat* nei Vesperi. L' omissione però del *Graduale*, *Tratto*, *Offertorio*, *Communio* in certe circostanze particolari, come di voci mancanti, col supplemento dell' organo vien tollerata.

Art. 8. — È proibito frammischiare inordinatamente il canto figurato nel canto fermo, e per consequenza sono vietati i così detti *Punti* musicali nel *Passio*, in cui si deve seguire scrupolosamente il Direttorio. Sono solo permesse le risposte della Turba in Musica polifona, su i modelli della Scuola Romana, segnatamente in Palestrina.

Art. 9.—È proibito qualunque canto la cui soverchia durata protragga i Divini Offici oltre i limiti prescritti del mezzogiorno per la S. Messa, e dell'*Ave Maria* per il Vespro e la Benedizione: eccettuate quelle Chiese che usano di privilegi o di consuetudini non riprovate a che l' Ufficiatura si estenda al di là delle dette ore, rimettendosi ciò all'arbitrio del Reverendissimo Ordinario.

Art. 10. — È proibito l'uso di certe inflessioni di voci troppo affettate, il fare soverchio rumore nel battere o nel dare gli ordini agli esecutori, il volgere le spalle all'altare, il cicaleggiare o qualunque atto sconveniente al luogo santo. Sarebbe quindi desiderabile che le cantorie non fossero costruite sulla porta maggiore del Tempio, e che gli esecutori fossero possibilmente invisibili, secondo il prudente ordinamento del Reverendissimo Ordinario.

§. 3.

PROIBIZIONI SPECIALI PER LA MUSICA ORGANICA E STRUMENTALE IN CHIESA.

Art. 11.-È severamente vietato il suonare in Chiesa ogni benchè minima parte o reminiscenza di opere teatrali di pezzi ballabili di ogni genere, come *Polke*, *Walzer*, *Mazurche*, *Rondò*, *Scottisch*, *Varsoviennes*, *Quadriglie*, *Galopp*, *Contradanze*, *Lituane*, ecc. di pezzi profani ecc. come *Inni nazionali*, *Canzoni popolari*, *erotiche* o *buffe*, *Romanze*. ecc.

Art. 12.—Sono vietati gli strumenti musicali troppo fragorosi, come Tamburo, Gran-Cassa, Piatti e simili, non che gli strumenti propri dei giullari, ed il Clavicembalo ossia il Pianoforte. Le trombe però, i flauti, timpani ed altri strumenti di simile specie, che furon già in uso presso il popolo d'Israele, per accompagnare le lodi divine, i canti e salmi davidici, sono permessi, purchè vengano usati con perizia e moderazione, specialmente in occasione del *Tantum Ergo* alla Benedizione col Santissimo Sacramento.

Art. 13 — È vietato l' improvvisare detto a *Fantasia* sull'organo a chiunque

non sappia fare convenientemente, cioè in modo da rispettare non solo le regole dell'arte musicale, ma quelle altresì che tutelano la pietà ed il raccoglimento dei fedeli.

Art. 14.—Nelle composizioni sono da osservarsi le seguenti norme:

Il *Gloria* non sia diviso in tante parti con gli assoli di genere drammatico. Il *Credo* pure sia composto tutto di seguito, e, se fosse concertato, i concerti di esso siano disposti in modo da formare un tutto ben connesso. Si evitino, per quanto si può, gli assoli, foggiati a maniera di canto teatrale con alzata di voce (per non chiamarli gridi) che distraggono la devozione dei fedeli. E sopratutto si badi che alle parole sia mantenuto il posto che hanno nel rispettivo testo, cioè senza posposizioni.

§ 4

PROVVEDIMENTI PER IMPEDIRE GLI ABUSI DELLA MUSICA IN CHIESA.

Art. 15.—Ogni Chiesa dovrà essere, per quanto è possibile, fornita del proprio conveniente Repertorio di musica di canto e di organo adatto all'esigenza delle sacre funzioni o della rispettiva Cappella musicale, quale potrebbe essere il *Repertorio Parrocchiale dell'Organista* ed il *Repertorio economico di Musica Sacra* pubblicati per cura dell'*Associazione di S. Cecilia* in Milano (1). Queste ed altre simili pubblicazioni però s'intendono solo proposte, e non imposte ad *exclusionem* di qualunque altra potesse attuarsi e pubblicarsi da altri editori col consenso dei rispettivi Reverendissimi Ordinari sopra i criteri del presente Regolamento.

Art. 16.—Ogni Chiesa, che voglia fare una conveniente scelta fra le diverse pubblicazioni di musica sacra buone o cattive, che si fanno continuamente dai diversi editori, potrà provvedersi del *Catalogo generale di Musica Sacra* che verrà pubblicato per cura della detta *Associazione*, in conformità agli Statuti approvati dalla Santa Sede, o di altra casa editrice ossequente alle date prescrizioni.—Anche il sudetto *Catalogo generale* vien solo proposto, non imposto ad *exclusionem*, come all' articolo precedente.

Art. 17.-Oltre il Repertorio di Musica Sacra edita, sarà permesso quello di Musica manoscritta, quale si conserva presso le diverse Chiese e Cappelle, ed altri Istituti Ecclesiastici, purchè ne sia fatta la debita scelta da una speciale *Commissione* intitolata di *S. Cecilia*, da fondarsi in tutte le Diocesi, con a capo lo *Ispettore Diocesano della musica Sacra*, sotto l' immediata dipendenza dei rispettivi Ordinari.

Art. 18.—Sarà quindi solo permessa nelle Chiese l'esecuzione di quelle musiche edite o inedite, le quali allistate nell'*Indice-Repertorio diocesano*, portino il contrassegno col relativo bollo e visto della *Commissione di S. Cecilia* e del suo Ispettore dirigente, il quale con la lodata Commissione, e sempre sotto la dipendenza dell'ordinario, senza pregiudizio dei Superiori locali, potrà sorvegliare anche le esecuzioni sopra il luogo, richiamare in sacrestia le produzioni eseguite o da eseguirsi, e verificare se corrispondano alle norme ed alle carte approvate col contrassegno del bollo e del visto, e potrà quindi riferire all'Ordinario e provocare all'uopo l'applicazione di energici provvedimenti contro i trasgressori.

Art. 19.—Gli Organisti ed i Maestri di Cappella rivolgeranno anzi tutto ogni loro cura ed abilità nella migliore esecuzione possibile della musica del rispettivo *Repertorio*. Potranno anch'essi nella loro perizia accrescerlo di nuove composizioni, purchè si conformino alle norme suddette, dalle quali nessuno potrà essere dispensato. I componenti stessi le Commissioni saranno soggetti alla mutua revisione dei loro lavori.

Art. 20.—Ai singoli Parrochi e Rettori di Chiesa, è affidata l'esecuzione dell'*Indice-Repertorio* della Musica Sacra, compilato dalla *Commissione di S. Cecilia* ed approvato dal Reverendissimo Ordinario, sotto pena da imporsi dal medesimo in caso di trasgressione. Tale *Indice-Repertorio* potrà in seguito essere aumentato dalle nuove produzioni musicali.

Art. 21.—Le suddette *Commissioni* risulteranno di Ecclesiastici, ed anche

(1) Via S. Sofia n. 1.

di Secolari periti nelle cose musicali, ed animati di spirito profondamente cattolico. L'*Ispettore Diocesano* sarà sempre Ecclesiastico. La nomina e l' istituzione di tutti loro appartiene di dritto agli Ordinari Diocesani.

§ 5.

DISPOSIZIONI PEL MIGLIORAMENTO AVVENIRE DELLA MUSICA SACRA E DELLE SUE SCUOLE.

Art. 22.—A preparare il migliore avvenire della musica sacra in Italia, sarebbe desiderabile che i Reverendissimi Ordinarii procurassero di fondare o perfezionare, ove già esistano, nei rispettivi Istituti Ecclesiastici, massime nei Seminarii, le scuole di musica figurata, secondo i metodi più perfetti ed accertati. A tale scopo inoltre sarebbe opportuno che nei principali centri della penisola si aprissero scuole speciali di Musica Sacra, per allevare buoni cantori, Organisti e Maestri di Cappella a quella guisa che si è già praticato lodevolmente in Milano.

Art.—23.—Il presente Regolamento verrà comunicato a tutti i Reverendissimi Ordinari, i quali lo parteciperanno al Clero, agli Organisti e Maestri di Cappella delle rispettive Diocesi, ed avrà vigore un mese dopo dalla detta partecipazione dell' Ordinario. Dovrà pure questo Regolamento stare affisso sopra apposita tabella in Chiesa accanto al leggio dell' Organista, affinchè non venga mai per alcuna causa trasgredito.

DISSERTAZIONE

INTORNO ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI.

CAPITOLO I.

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL' ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI, E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

ARTICOLO 3.

L'istruzione religiosa della prima età è di somma importanza altresì per la benefica influenza che esercita su tutta la vita: e pei tempi che corrono è d'importanza suprema.

Difficoltà. Pare che fra tutti i sacri ministeri, quello d'istruire i fanciulli sia il meno nobile, mentre ha per oggetto l'insegnamento così semplice del catechismo, ed è ordinariamente demandato alle minori capacità.

Risposta. È pur troppo vero che l' ufficio di catechizzare la puerizia è tenuto a vile da non pochi; ma questa è una delle grandi ingiustizie del mondo; il quale batte le mani soltanto alle azioni clamorose, e non sa per nulla apprezzare il merito intrinseco e reale delle cose. Fa duopo entrar nel midollo delle questioni per giudicarne rettamente. Ora la somma importanza, che, come si è qui sopra dimostrato, ha per ogni riguardo il ministero catechistico, già basterebbe a farcene concepire il più alto concetto; ma se ci piace addentrarci anche di più nella cognizione del medesimo ed esaminarne il carattere particolare, troveremo che questo è uno dei più nobili uffici, e uno de' più degni del sublime ministero sacerdotale.

1. Infatti, se noi ci facciamo a studiar bene l' educazione religiosa, troviamo che quest'opera ha tutta la somiglianza coll'opera stessa della creazione, che l'onnipotente e il perfettissimo Iddio solo sa compiere; l'educare è come un creare; e l' educare il fanciullo alla religione, è creare in lui un modo di essere nuovo, ma assai più eccellente di quello che prima avea, è infondergli una nuova vita, la vita religiosa.

« Che cos'è l'educazione? chiede l' imm. Dupanloup nella sua bell'opera *L' educazione* (Lib. 1. c. 1): e qual'è il suo concetto a un tempo stesso il più alto, il più profondo, il più generale e il più semplice? Eccovelo: Coltivare, esercitare, sviluppare, fortificare, ingentilire tutte le facoltà fisiche, intellettuali, morali, religiose, che formano nel fanciullo la natura e la dignità umana; infondere a queste facoltà tutta la vigoria di che sono capaci; metterle nella pienezza del loro potere e della loro attività; e con ciò formar l'uomo e prepararlo a servire la sua patria nelle diverse cariche sociali, a cui sarà chiamato in sua vita; e, levando anche più alto il nostro concetto, prepargli la vita eterna, sublimandogli la presente; è questo il lavoro, lo scopo dell'educazione ». E più avanti:

« Che nobiltà di idee, che gagliardia d'azione esprime etimologicamente la parola *educazione!* è quasi un trarre dal nulla, quasi un creare, o per lo meno un togliere dal sonno e dal torpore le facoltà addormentate; è dunque un trasfondere vita, movimento e attività ad un'esistenza ancora imperfetta. *E in questo senso l' educazione intellettuale, morale e religiosa è la più grande opera umana che mai possa farsi; è la continuazione dell' opera divina in ciò, che essa ha di più nobile e di più sublime, la creazione delle anime.* . . . . . .

« L'educazione accoglie a suo fondamento la materia a lei affidata dalla prima crea-

zione, poi s' adopera di darle forma; essa v'imprime la beltà, l'elevatezza, la perfezione, la maestà, ed è come uno spiracolo di vita, di forza, di grazia e di luce.

« Quando l' immortale Arcivescovo di Cambrai prese sopra di sè l'educazione del Duca di Borgogna, pose ogni sua cura, e giunse, come dice il suo biografo, a formare e realizzare nel suo regio alunno il bello ideale della virtù, in quella guisa che gli artisti dell'antichità si studiavano d' imprimere nelle opere loro questo supremo genere di bellezza, che aggiunse alle forme umane un'espressione sovrannaturale e celeste. Fu quindi detto, che il Duca di Borgogna fu una delle più *nobili creazioni* della sapienza e del genio ».

Ecco pertanto il carattere dell'ufficio catechistico, in apparenza tanto umile: quando sia esercitato a dovere esso è una creazione, la creazione nell' uomo di quanto v' ha di meglio per lui su questo mondo, la creazione della vita religiosa. Che vi può essere di più eccellente e di più nobile?

Noi abbiamo in istima qualunque opera che tende al bene dell'uomo e riguardiamo con rispetto la stessa nutrice, che col suo latte sostenta il bambino e colle sue cure gli procaccia il ben essere corporale. Con rispetto molto maggiore riguardiamo il maestro della fanciullezza, che attende alla coltura dello spirito in ordine alla vita presente; perchè lo spirito è molto più pregevole del corpo, e incomparabilmente più nobile; ma con qual occhio si dovrebbe rimirare il sacerdote che educa i fanciulli alla religione, mentre per essa solleva il fanciullo sopra la sua stessa natura, lo porta ad una perfezione sovrumana, e lo rende atto al sommo dei beni, che è il suo Dio e la eterna felicità? — V'ha paragone tra la eccellenza delle virtù naturali e quella a cui ci educa la Religione? Non sono essi i confessori, i martiri della Chiesa Cattolica i più grandi eroi che mai abbiano onorata l' umanità? e le loro virtù non si dimostrano esse di gran lunga superiori a quelle, che insegna la natura e alle quali giunsero i più grandi uomini del paganesimo, che pur formano l'ammirazione del mondo tutto? — V'ha paragone tra la nobiltà de' nostri destini nel tempo e quelli che ci aspettano nell'eternità? Tra l'eccellenza de' beni della vita presente, e quelli che ci sono riservati in Cielo? Se adunque si stima tanto l'educazione civile e si ha in sì grande onore chi vi attende, perchè informa gli animi alle virtù sociali e procaccia i beni di quaggiù: perchè non si avrà in onore anche più grande, chi educa la gioventù alla religione, la quale è capace di nobilitare l' animo nostro con virtù di tanto superiori a quelle, quanto la grazia supera la natura, e ne procaccia beni che in eccellenza superano infinitamente tutti quelli della terra?

2. Forse ne scandalizzerà la semplicità del catechismo, che ai fanciulli s'insegna? Oh l'error grave che sarebbe ancor questo! Questo libro sì piccolo di mole, così semplice nella forma, è il più grande per la sostanza delle cose che insegna. Esso nella sua estrema brevità, dice un moderno autore, contiene tali dottrine, che, se fossero state trovate da un Cicerone, o da un Aristotele o dallo stesso divo Platone, noi grideremmo al portento.

Infatti che cos' è il Catechismo? Il cardinal Bellarmino lo definiva: « *Un breve Compendio di tutte quelle cose che Cristo Nostro Signore ci ha insegnato, per mostrarci la via della salute.* Esso adunque è un sunto dello stesso Santo Vangelo.

« In esso si dà principio col mostrare all' uomo che cosa ei sia; e, a poco a poco sollevandolo, lo fa entrare, per quanto è dato a umano intendimento, *nelle potenze del Signore*—Si fa una limpida esposizione della parola e de' misteri di Dio dal principio del mondo fino a che tutto fu consumato sulla croce—La storia comincia col primo giorno della creazione e finisce coll' ultimo delle generazioni umane — Insomma il suo insegnamento, sotto le forme più semplici, ha tutta la verità, la sapienza, l' armonia, l'immensità della nostra Religione santissima » (Il Sacerdote e i Fanciulli c. XVI).

« Vi ha un piccolo libro, scrive un illustre filosofo (Th. Jouffroy, Melangel Philolosoph.) che si fa imparare ai fanciulli, e sul quale vengono interrogati in Chiesa, il *Catechismo;* leggetelo e vi troverete la soluzione di tutte le questioni importanti, *assolutamente di tutte.* Domandate al cristiano donde venga l'umana specie, egli lo sa. Chiedete al fanciullo, che pur in sua vita non vi ha pensato mai, chiedetegli perchè si trovi quaggiù, e che sarà di lui dopo la sua morte, e vi darà una sublime risposta.... Origine del mondo, origine della specie, quistioni di razze, destini dell' uomo in questa vita e nell' altra, relazioni dell' uomo verso i suoi simili, i suoi diritti sulle creature: egli sa tutto. E quando questo fanciullo diverrà adulto, non si troverà punto impacciato a rispondere sul diritto naturale, sul diritto politico, sul diritto delle genti; perchè tutto ciò naturalmente chiaro dimana dai principii immortali del cristianesimo ».

E chi potrà poi spiegare la vigoria e l'influenza del catechismo sugli individui e sulle stesse nazioni? Il celebre protestante Menzel, ciò considerando, ebbe ad esclamare pieno di meraviglia: « Qual forza ha mai la parola cattolica del catechismo! in quindici giorni basta a cancellare un secolo d' incredulità »

(De l' education de l'homme). E Mons. Rendù dice che *il catechismo coi dodici articoli del Simbolo ha dileguate le spaventose tenebre del mondo antico, e coi comandamenti di Dio e della Chiesa ha fatto alla civiltà l'unico fondamento che la possa durabilmente sostenere.*

Il catechismo in una parola è quel libro tanto sublime, al paragon del quale nulla sono tutte le più alte produzioni dell'uomo; perchè è il libro della scienza stessa di Dio; esso è quello che ci insegna la scienza più alta in uno e più necessaria per noi, è quello che più d'ogni altro vale a nobilitare la nostra mente e il nostro cuore. In fatti « la scienza del catechismo, dice un illustre prelato vivente, sollevando l'uomo al di sopra d'ogni creata cosa, lo trasporta sino al trono dell'Eterno Padre e gli svela la generazione del Divin Verbo e la processione dello Spirito Santo; gli scopre in quell' oceano di grandezze perfezioni infinite e una infinità di infinite perfezioni e misericordie ineffabili e misteri meravigliosi quali l'Incarnazione, la Croce, i Sacramenti, e tante altre verità che ci rivelano i più profondi misteri di Dio ».

« Il catechismo quindi, che si fonda tutto intero sulla parola rivelata da Dio alla sua Chiesa e che in germe tutto si contiene in quell'ordine del Divin Maestro agli Apostoli: *Andate e ammaestrate tutte le genti,* è un libro che supplisce a tutti i libri, a tutta la umana sapienza; è il libro dei piccoli non meno che dei grandi, degli idioti non meno che dei dotti, il solo libro che conta in tutte le classi milioni di credenti pronti a difenderlo anche a costo del sangue; perchè, contenendo tutta la dottrina evangelica, propriamente parlando, riconosce per suo primo autore la stessa incarnata Sapienza. *Non vi ha dunque dopo la Scrittura, libro più nobile, nè che possa* e debba interessare sì vivamente la società, quanto il Catechismo Cattolico (Mons. G. B. Scalabrini, *Il Catechismo Catt.)* ».

Ecco però che la semplicità del Catechismo niente detrae all' onore che si merita l' opera per se stessa tanto nobile dell'educazione religiosa della puerizia; ma anzi la eccellenza ineffabile di questo libro, nuovo decoro vi aggiunge e la dimostra ministero nobilissimo.

Sac. **Luigi Martinenghi**
Parroco di Cascine Bovati (Monza).

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 30.° Caso Morale

Fulvia, zitella e minorenne, dimora nella Parrocchia A. con sua madre, che vive divisa dal marito, già padre di Fulvia, il quale abita nella Parrocchia B.—Ora Fulvia, ottenuto il consenso del padre, vuole andare a marito e non sa a quale de' parroci presentarsi delle prefate parrocchie, per celebrare il matrimonio.

Si chiede:

1.° Qual è il parroco proprio, giusta le prescrizioni del Tridentino, che possa validamente e lecitamente unire gli sposi in matrimonio?

2.° Quale de' due parroci, nel caso, deve sposare Fulvia?

3.° Sarebbe nullo il matrimonio se Fulvia si facesse sposare da chi de' due le piacesse?

Al 1.° Il Concilio di Trento (Sess. 24 *de Ref. Matr., c.* I) prescrive che il Matrimonio debba celebrarsi innanzi al Parroco dei contraenti o ad altro Sacerdote, con facoltà del medesimo parroco, e alla presenza di due o tre testimonii. E quelli che altrimenti presumessero di contrarre, il sacro Concilio li rende affatto inabili a contrarre; e dichiara tali contratti illeciti, invalidi, e nulli. Oltre di che comanda, che gravemente sieno puniti parroco, testimoni e contraenti, i quali non ottemperassero a così fatte prescrizioni. Ma non avendo il Concilio spiegato quale è, e dee reputarsi parroco proprio de' contraenti, n'è venuto, che i Teologi, in molti casi, fra loro dissentissero in determinarlo.

In fatto di matrimonio, il proprio parroco

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cappucci Sac. Vincenzo di Mirabella Eclaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare da Bettona M. O. in Amelia
Marliani Can. Giulio di Sondrio
Masellis Parr. Pasquale di Bitonto.
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacifico P. Michele della famiglia dei Cinesi di Napoli.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Can. Giulio Marlianici di Sondrio: pel premio del caso liturgico, il Parr. Pasquale Masellis di Bitonto.

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

è quello del domicilio, non già quello dell'origine; perchè, come riflette Benedetto XIV (Not. 33, n. 6), quando i sacri canoni hanno voluto comprendere con le parole *proprio parròco* anche quello dell' origine, lo hanno espresso, come lo esprimono trattandosi di ordinazione. E su questo fondamento raffermarono la loro opinione presso che tutti i teologi e canonisti; che il parroco proprio, cioè del matrimonio, sia quello del domicilio, non dell' origine (1). Ed a siffatta opinione si attenne la S. C. del Concilio in una causa di matrimonio della città di Modena il 28 novembre 1702.—Di qui poi il concorde parere dei dottori, che chi ha due domicilii in due differenti parrocchie, purchè la dimora sia eguale, con uguaglianza morale, validamente contrae innanzi a quel parroco, nella cui parrocchia abita in quel tempo, che si marita (2). Fu poi risoluto dalla S. C. del Concilio, sin dal 1573, che, contraendosi il matrimonio nella parrocchia della sposa, il proprio parroco è quello della sposa, e, contraendosi nella parrocchia dello sposo, il parroco di esso è il parroco proprio del matrimonio. Un'antica consuetudine poi richiede che il matrimonio sia celebrato dal parroco della sposa.

Al 2.° Dal già detto è chiaro, che il Parroco, che dee sposare la Fulvia è quello, nella cui parrocchia essa ha domicilio. Qual è il domicilio di Fulvia?

È quello dove essa dimora: perchè, a contrarre domicilio, richiedesi che alcuno abbia intenzione di rimanere in qualche luogo, e in realtà vi dimori. Ora non può negarsi a Fulvia questa intenzione, perchè ella ha di già eletto di convivere con la madre, anzi che col padre, che abita in aliena parrocchia, ed in fatti con la madre convive. La S. C. del Concilio ha più volte dichiarato validi i matrimonii anche di coloro, che, per isfuggire i contrasti de' parenti, eransi partiti dal proprio domicilio, ed avean preso abitazione altrove, ed ivi si erano sposati, dopo di avere in essa dimorati qualche tempo, acquistando così un quasi domicilio (v. il Fagnano cap. *Significavit*) (1). Nè osta punto che Fulvia sia fanciulla minorenne; conciossiachè i canoni e i dottori, quando parlano del parroco proprio degli sposi, non fanno distinzione tra minorenni e quelli di maggiore età; nulla ciò importando, stante che il parroco proprio dei minorenni è quello, dove essi abitano, senza punto aver riguardo se anche la loro lontananza dai genitori, presso i quali per dovere dovrebbero dimorare, fosse o no col piacimento di costoro. Ed è poi risaputo che i minorenni contraggono validamente il matrimonio, anche senza consenso de' genitori (v. Monit. Eccl. v. 3, p. 2, pag. 60). Questa opinione è la comune di quasi tutti i teologi antichi e contemporanei (2). Laonde il parroco, che dee sposare la Fulvia, è quello, nella cui parrocchia ella con la madre dimora.

---

(1) Ponzio, *de matr.* l. 5, c. 13; — Salmat., *Cors. Mor.* t. 2, *de matr.* c. 8; — Barbosa, *de Parocho* c. 21, n. 36.—Sanchez, *de matr.* l. 2, q. 23; Perez, *de matr.* Disp. 40, ser. 2;—Ferraris, *Matrimonium*, n. 48; — Del Vecchio, 2, n. 984;—Ciolli, *Dir. Pr.* p. 4. 60;—Berardi, *Prax.* n. 845. et 9.

(2) Leandro, *Oper. Mor.* t. 1;—Barbosa, c, 1;—Card. de Lugo *Resp. Mor.* 1, 1;—Ben. XIV not. 33;—Del Vecchio, 2, n. 985.

(1) La S. C. del C. in una causa di matrimonio di Cesena dichiarò, a 22 febb. 1723, essere stato valido il matrimonio di due cittadini di Cesena, i quali, per evitare le inquietudini dei parenti, erano andati a contrarlo a Forlì, dopo di avere la donna dichiarato, prima di partire dalla patria, che eleggevasi il domicilio in Forlì, ove abitava la sua nonna materna.—La medesima S. C. poi, con decisione del 22 febb. 1631, per una causa di Roma; e del 13 luglio 1725, per una causa di Loreto, dichiarò nulli i matrimonii di alcuni sposi, i quali si partirono dalle città, dove abitavano, e, senza lasciare il domicilio, ivi contratto, se ne andarono in altro luogo, e quivi, non avendo acquistato domicilio o quasi domicilio, contrassero matrimonio. È evidente che cotesti matrimonii erano fatti in frode del proprio parroco.

(2) Benedetto XIV (Not. 33) è della opinione,

Al 3° È indubitato, che se Fulvia fosse certa, che il suo proprio parroco sia quello della parrocchia, dove ella dimora, e si facesse sposare dall' altro della parrocchia B., dove abita suo padre, il suo matrimonio sarebbe illecito e nullo, perchè contravverrebbe alle prescrizioni del Tridentino. Ma che è a dire se Fulvia, nel dubbio del proprio parroco, si facesse sposare da chi de' due le piacesse? Sarebbe valido il suo matrimonio? sarebbe lecito? Noi siam di credere, che ella farebbe cosa illecita, facendosi sposare dall' uno o dall' altro parroco a suo piacimento. Ella avrebbe dovuto prima chiedere consiglio dai savii, per apprendere quale veramente fosse il proprio parroco. Opiniamo poi che il matrimonio sarebbe valido se ne avesse avuta licenza dal Vescovo. Conciossiachè è regola canonica che: *In dubio, favore matrimonii esse judicandum* (1).—Abbiamo inoltre parecchie decisioni della S. C. del Concilio, che hanno dichiarato valido il matrimonio contratto per isbaglio innanzi a parroco alieno, con licenza del Vescovo, che reputavalo il proprio parroco, e che poi si è ritrovato non esser tale (1).

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

che noi crediamo di doversi seguire, ed in conferma riferisce verie decisioni della C. del Concilio, e moltissime autorità di reputati teologi, con le quali si stabilisce, che il parroco proprio degli sposi, senza distinzione di età, è quello, nella cui parrocchia hanno l'abitazione, ossia il domicilio di fatto. Quindi il parroco proprio delle persone vaganti, di quelle, che si recano in qualche luogo, per insegnare, esercitar professioni, o studiare, o servire ecc. è quello, in cui prendono abitazione, e vi dimorano per qualche tempo ragionevole; acquistando così, se non il vero domicilio, almeno un quasi domicilio, che basta per contrarre matrimonio (v. Ber. *Prax.* 846).

È vero che lo stesso Autore nella Notif. 33. insegna che l' educande, le quali vivono in monastero, e le domestiche, avendo famiglia in altra parrocchia, a questa si appartengono, sia per ragione di matrimonio, come di esequie. Ma vuolsi considerare che questo va detto pel solo Stato Romano, dove così porta una immemorabile consuetudine (Scavini P. III, n. 800); non già per altri luoghi (v. Berardi, Pax. n. 852).

(1) Perchè questa regola non induca errore avvertiamo, che con essa vogliamo intendere il solo dubbio *de jure*, e non *de facto*. Per maniera che, se dubitasse, se il tale matrimonio fosse stato, o no, contratto; non è da giudicarlo di già contratto (Rota *cor. Tanario*, dec. 220, n. 5).

(1) V. *Instit. Eccl.* n. 88;—*S. C. Conc.* presso Sellio *in Select. Canonic.* c.8, n. 73;—Barbosa *Summa Apostolicar.* n. 6;—Card. Lambertini, t. 4, *not.* 21;—Ferraris *matrimonium* art. 1, n. 57 e n. 16 e 65.

Soluzione del 30° Caso Liturgico

Svetonio parroco tiene perennemente esposte in Chiesa alcune reliquie sospese alle pareti, di cui non ha l'autentica in iscritto; e, benchè chiuse con sigillo, la impressione di questo è del tutto cancellata.

Si chiede:

1.° Quali reliquie si possono esporre nelle Chiese alla pubblica venerazione?

2.° Quale autentica si richiede per tale esposizione?

3.° Con qual rito si debbono esporre?

4.° Chè è da dire della condotta di Svetonio?

Al 1.° Non pochi decreti delle Sacre Romane Congregazioni hanno prescritto, che possano esporsi nelle Chiese, alla pubblica venerazione, solamente quelle reliquie, che sieno prima state riconosciute ed approvate dalla ecclesiastica autorità. Così un decreto della S. C. de'R., del 30 sett. 1817, dice a questo modo:

« Si de identitate *certo non constat*, nequeunt (Reliquiae) exponi, vel processionaliter deferri, multo minus de iis officium recitari. » (2) E molto innanzi era stata ri-

(2) Il Pardellini, dichiarando questo decreto aggiunge: « Cioè se non sieno state dall'Ordinario del luogo diligentemente riconosciute, approvate, e fermate con sigillo. Ed eziandio quelle approvate dal Romano Pontefice, deono essere riconosciute dall'Ordinario, prima di esporsi al pubblico ossequio, affinchè costi della certezza di essere di già state approvate dalla S. Sede.

chiesta la medesima S. Congregazione: « An permittenda sit publica expositio venerationi Fidelium Reliquiarum, de quibus nullum authenticum documentum ostenditur, nec immemorabilis illarum expositio probatur? » E fu risposto: *Episcopus utatur jure suo, juxta Cap. 2 Cum ex eo, Tit. de Reliquiis art. In posterum.* Ora in questo paragrafo è detto: « In posterum.... *antiquae reliquiae* extra capsam nullatenus ostendantur. Inventas autem de novo, nemo publice venerari praesumat, nisi prius auctoritate Romani Pontificis fuerint approbatae. » (21 jul. 1696, d. 3392). Così fatto divieto, cioè di esporre nuove reliquie alla venerazione dei fedeli, senza l'approvazione ecclesiastica, fu fatto ai Regolari da Clemente XIII, con la sua Costit. *Inter multiplices* degli 11 dic. 1758.

Codesta autenticità poi non è richiesta per le antiche reliquie, le quali, benchè sfornite di approvazioni, debbono aversi in quella stessa venerazione, in che si ebbero nel passato.

Il Bonacina riferisce all'uopo un decreto della S. C. del Concilio (*in 1 decal. praec.*). Altri decreti della S. C. de' R. del 6 sett. 1752, decr. 4229; e 17 agosto 1783, decr. 4715, prescrivono: « De reliquiis Sanctorum, quorum nomina vel ignorantur, vel non sunt in Martyrologio Romano, permittitur cultus, sed non Officium et Missa. »

Al 2.° Abbiamo detto che le reliquie, per esporsi alla pubblica venerazione, deono essere autenticate dalla debita autorità. Ora nel decreto della S. C. de'R. del 21 luglio 1696 è detto, che codesta Autorità debbe essere quella del Romano Pontefice; *nisi prius auctoritate Romani Pontificis fuerint approbatae.* Ma i rubricisti intendono questa approvazione del Romano Pontefice per le reliquie, trovate di recente, de' Servi di Dio morti in onore di santità, ma non ancora canonizzati, nè beatificati. Ma qualora le reliquie appartengono a Santi o Beati, la ricognizione e l'autentica può farsi dal Vescovo, giusta le disposizioni del Tridentino (Sess. 25, *de inv. et Rel. Sanct.*—V. Monit. Eccl. v. 1, p. 527). Così un decr. della S. C. de'R. del 14 marzo 1693; suona a questo modo: « Reliquiae baptizatae (1), ab Episcopo approbatae exponi possunt, et etiam processionaliter deferri, absque tamen Officio et Missa ». Il Vescovo è dunque colui, che deve rilasciare l'autentica, affinchè le reliquie dei Santi possano esporsi alla pubblica venerazione.

Al 3.° Quando si espongono le reliquie alla venerazione, vogliono i sacri riti, che arda di continuo innanzi ad esse una lampada, e sull'altare vi stieno almeno due lumi, altrimenti non debbono esporsi. Eccone il decreto: « An ante sacras Reliquias expositas unica solum lampas continuo ardere debeat? R. *Omnino debere*, et super Altare saltem ardeant duo lumina, alias Reliquiae non exponantur» (S.R. C. 24 jan. 1701, d. 3575). E ciò va inteso altresì quando le teche dorate con le Reliquie de'Santi si pongano fra i candelabri per ornamento dell'altare: « Utrum Thecae deauratae Sanctorum Reliquiis addictae ad Altaris ornamentum inter candelabra collocatae, et opertae singulis diebus sine lumine sic permanere possint? » R. *Ante sacra Lipsana exposita saltem duo lumina ex Decretis collocari deberi* (S. R. C. 12 *aug.* 1854, d. 5108).—Esponendosi le sacre Reliquie è vietato mettere la palla sotto il loro ostensorio: « An sub Reliquia alicujus sancti exposita pubblicae venerationi inter candelabra, debeat adhiberi palla, sicuti in pluribus Ecclesiis? » R. *Negative* (Die 7 *apr.* 1832, *in Arimin.* d. 4532).—In quanto al-

(1) Battezzare le reliquie vale apporre un nome a quelle di cui si ignora il Santo, cui fossero appartenute. Quest'uso invalse nella Chiesa dalla mancanza de' nomi de' martiri de' primi tempi, quando, a cagione delle persecuzioni, i fedeli in fretta li seppellivano, senza notare il nome, ma solo il numero. Affinchè poi le loro reliquie rinvenute non restassero senza il debito onore, s'introdusse l'uso d' imporre ai corpi de'martiri anonimi de'nomi appellativi possibilmente a loro convenienti (v. Moroni, v. 57, p. 119; — Monit. Eccl. 1, p. 521.)

l'incensazione, questa dee farsi dal Sacerdote non genuflesso, ma in piedi (dec. 4051). E, nel turificare, non si premette nessuna riverenza col capo, dopo che questa si è fatta alla croce dell'altare: così Gavanto e Merati. —In quanto alle benedizioni, genuflessioni e processioni e tutto quant'altro riflette il culto delle Ss. Reliquie, e segnatamente quelle del SS. Legno della Croce, del preziosissimo Sangue e degli altri strumenti della Passione di G. C., può apprendersi dai Decr. Aut. raccolti dagli Scrittori della Bib. Catt. di Napoli, p. 258 e seg; da Mons. Ghilardi, p. 344 e seg; dal Mon. Eccl. v. 1, p. 526 e seg.

Al 4.° Da quello, che abbiamo detto torna chiaro: 1° Che il parroco Svetonio opera male, tenendo sospese alle pareti le Ss. Reliquie, le quali, quando si espongono, deono essere onorate col debito culto prescritto dalla S. C. de' R. 2.° Opera male esponendole alla pubblica venerazione, senza possedere nessuna autentica delle medesime. 3.° Non sarebbe riprovevole la sua condotta se a coteste Ss. Reliquie, quantunque senza autentica, si fosse prestato un culto *ab immemorabili*, sempre però esponendole col debito rito. 4.° Che non essendovi autentica, e la impressione del sigillo essendo del tutto cancellata, farà sempre bene ad intendersi col proprio Vescovo.

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

—

PROPOSTA DEL 32° CASO MORALE

—

Livio fa gli sponsali con Berta, e poi sposa civilmente Agata, sorella di Berta. Si allontana da Agata e torna a Berta, con la quale, volendo mantener la promessa, domanda di sposare innanzi alla Chiesa.

Si chiede: 1° Ci è qualche impedimento tra Livio e Berta?

2° Deve accogliere la sua domanda il parroco?

PROPOSTA DEL 32° CASO LITURGICO

—

Giuliano parroco celebra il mese di ottobre, e volendo compierlo con solennità, trasporta la festa del SS. Rosario ai 2 di novembre, nel quale giorno, benchè di domenica, canta la Messa del SS. Rosario, come votiva, *ob concursum populi*.

Si chiede:

1° Può il parroco trasferire la celebrazione di qualche festa secondo gli sembra più acconcio?

2° Quando e come possono celebrarsi le Messe votive *ob concursum populi?*

3° Che deve dirsi della condotta di Giuliano?

CRONACA RELIGIOSA
(30 Novembre 1884)

—

Concistoro secreto. — La Santità di Nostro Signore Papa Leone XIII la mattina del dì 10 novembre 1884 nel Palazzo Apostolico Vaticano tenne il Concistoro Segreto, nel quale dopo che l'E.mo e R.mo signor Cardinale d'Hohenlohe ebbe ottato al vacante Titolo di S. Callisto, premessa un'Allocuzione, si è degnata di pubblicare Cardinale di Santa Romana Chiesa, creato e riservato in petto il 13 dicembre 1880.

Dell'Ordine de' Preti

Monsignor Carlo Laurenzi, Vescovo titolare di Amata, ed Assessore della Sacra Romana ed Universale Inquisizione, nato in Perugia li 12 gennaro 1821.

Quindi Sua Beatitudine ha creati e pubblicati Cardinali di Santa Romana Chiesa.

Dell'Ordine de' Preti

Monsignor Pietro Geremia Michelangelo Celesia, della Congregazione Benedettina Cassinese, Arcivescovo di Palermo, ove nacque il 13 gennaro 1814.

Monsignor Antonio Monescillo y Viso, Arcivescovo di Valenza, nato in Corral de Calatraba, arcidiocesi di Tolosa, 2 settembre 1811.

Monsignor Guglielmo Massaia, de' Minori Cappuccini, Arcivescovo titolare di Stauropoli, nato in Piovà, diocesi di Asti, li 8 giugno 1809.

Monsignor Celestino Ganglbauer, della Congregazione Austro Benedettina, Arcivescovo di Vienna, nato in Thaustetten, diocesi di Linz, il 20 agosto 1817.

Monsignor Zeffirino Gonzalez y Diaz Tunon, de' Predicatori, Arcivescovo di Siviglia, nato in Vittoria, diocesi di Oviedo, il 28 gennaro 1831.

Dell'Ordine dei Diaconi

Monsignor Carmine Gori Merosi, Segretario della sacra Congregazione Concistoriale

e del Sacro Collegio degli E.mi e R.mi signori Cardinali, nato in Subiaco li 15 febbraio 1810.

Monsignor Ignazio Masotti, Segretario della sacra Congregazione dei Vescovi e Regolari, nato in Forlì il 16 gennaro 1820.

Monsignor Isidoro Verga, Segretario della sacra Congregazione del Concilio, nato in Bassano in Teverina, Condiocesi di Orte, li 19 aprile 1832.

Dopo ciò Sua Santità ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa di Cartagine in Africa, restituita o di nuovo eretta in Metropolitana da Sua Santità per l'E.mo e R. mo Signor Cardinale Carlo Marziale Allemand Lavigerie, Arcivescovo di Algeri, ed Amministratore Apostolico di Tunisi.

Chiesa Metropolitana di Udine, per Monsig. Giovanni Maria Berengo, traslato dalla Sede di Mantova.

Chiesa Vescovile titolare di Argos, per Monsignor Francesco Benassi, Vescovo dimissionario di Guastalla, che ritiene in amministrazione provvisoria.

Chiesa Cattedrale di Faenza, per Monsignor Gioacchino Cantagalli, traslato dalle Sedi di Cagli e Pergola.

Chiesa Cattedrale di Orvieto, per Monsignor Giuseppe Ingami, traslato dalla Chiesa titolare di Sidonia.

Chiesa Cattedrale di Coria, per Monsignor Marcello Spinola y Maestre, traslato dalla Chiesa titolare di Milo.

Chiesa Cattedrale di Bressanone o Brixen, per Monsignor Simone Aicher, traslato dalla Chiesa titolare di Sebaste.

Chiese Cattedrali unite di Cagli e Pergola, per Monsignor Giovanni Battista Scotti, Canonico della patria Collegiata di Bolsena, Cancelliere Vescovile di Orvieto, Rettore e professore di matematica, scienze naturali, sacra scrittura ed eloquenza in quel seminario, Missionario Apostolico, Esaminatore pro-Sinodale e Cameriere Segreto soprannumerario di Sua Santità.

Chiesa Cattedrale di Marsi. pel R. D. Enrico de Dominicis, Canonico Penitenziere di Avellino, Rettore della Chiesa di S. Francesco Saverio, Direttore del terz' ordine de' sette Dolori di Maria Vergine, Prevosto delle Mantellate e della pia unione del Cuore di Gesù e Sacra Famiglia, Prefetto della Congregazione notturna, e degli iniziati alla carriera ecclesiastica, Segretario di quella delle Missioni, Esaminatore pro-Sinodale, Convisitatore diocesano e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Bovino, pel R. P. Fr. Salvatore da Napoli, dei Minori Cappuccini, nel secolo Brunone Bressi, Prefetto Apostolico per le missioni del suo Ordine nel Brasile, Paraguay, Tunisia e Cartagine.

Chiesa Cattedrale di Mantova, pel R. D. Giuseppe Santo, Canonico-Primicerio di Treviso, Cancelliere Vescovile, Direttore di quel seminario, Esaminatore pro Sinodale e Consigliere di quell'ecclesiastico tribunale.

Chiesa Cattedrale di Guastalla, pel R. D. Prospero Curti, diocesano di Reggio d'Emilia, nella Metropolitana di Modena prima dignità di Arciprete Maggiore e Parroco, Vicario Generale, Esaminatore pro Sinodale, Consultore per l'esame de' chierici, e per l'amministrazione de' beni ecclesiastici e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale d'Iglesias, per Monsignor Raimondo Inghèo, Canonico nella metropolitana di Cagliari, presso quell'accademia e seminario Professore di sacra Scrittura e Dottore partecipante del Collegio teologico, Esaminatore Sinodale, Membro del Collegio di S. Tommaso, Protonotario Apostolico Soprannumerario di Sua Santità e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Lubiana, per Monsignor Giacomo Missia, Canonico di Secovia, Cancelliere Vescovile del Concistoro, Esaminatore pro Sinodale, Cameriere d'Onore di Sua Santità e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Cartagena nella Spagna, per Mons. Tommaso Bryan y Livermore, Cattedratico di matematica e fisica nel patrio seminario di Malaga, Esaminatore Sinodale in Granata, Guadix e Cuenca dell'Equatore, Prelato Domestico di Sua Santità, Baccelliere in filosofia e Dottore in sagra teologia.

Infine l'E.mo Signor Cardinale Simeoni, con l'annuenza del Santo Padre ha fatto la postulazione del Sagro Pallio per la Chiesa Metropolitana di Cartagine conferita all'E.mo signor Cardinale Allemand Lavigerie.

Allocuzione del S. Padre—Nell'Allocuzione concistoriale del 10, il S. Padre disse che, dopo l'Enciclica contro la massoneria aumentò la guerra contro la Chiesa; però la religione non paventa gli assalti, poggiando sicuro sulla parola divina. Rallegrossi di vedere, malgrado gli sforzi ostili, la fede crescere vieppiù e la religione dilatarsi nelle regioni selvagge. Passò a parlare dell'Africa, cui volgesi attualmente tutta l'Europa. Encomiò l'eroismo di Mons. Massaia, il quale consacrò la vita per la civilizzazione degli Africani. Per vieppiù raggiungere tale scopo, soggiunse di avere istituito recentemente l'Arcivescovado residenziale di Cartagine, affidandolo al Card. Lavigerie. Accennò con vivo piacere al Sinodo provinciale de'Vescovi Americani, che si tiene a Baltimora.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il Santo Padre ha assegnato ai novelli Cardinali le seguenti Congregazioni Ecclesiastiche:

al giudice *ad quem, (Lib. 1 ff. De lib. dimiss.*—Reiffenst. *lib. 5, tit. 28 de app.).* — c) Talvolta si accoglie l' appello anche oltre il termine prescritto, quando cioè vi sieno giuste cause, e la cosa possa proporsi sotto un nuovo aspetto (Rota *dec. 372, n. 1, p. 11 Rec.*—De Luca, De Benef. discept. 88, n. 3—S. C. C. 7 iun. 1856 *in Pistorien*).—d) È giusta causa di dispensa dagli sponsali l' avversione di uno degli sposi da cui si temano tristi conseguenze (Cosci *Vol. 7, n. 103*).—e) Laddove si concede la prefata dispensa, s' impone sempre al richiedente l' obbligo di riparare i danni dell' altro sposo (S. C. C. 13 sept. 1841 *in Bisinianen;* 29 maii 1852 *Nullius Ferentilli;* 7 iun. 1856 *in Pistorien*).

III. **Syracusana. Interpretationis voluntatis**—1 Dic. 1883—*Per summaria precum*—Il sac. Rosano in Dioc. di Siracusa istituì un legato nel suo testamento con queste parole : « Gli esecutori testamentarii avranno cura che si facciano tre funerali,.... erogando Lire 45 pei tre anniversarii... e se altro sopravvanzi, se ne celebrino messe lette ». — Gli eredi adempirono il legato per due anni, e poi non più ; dicendo che il testamento non gli obbligava in perpetuo. L' Arcivescovo li ammonì che a ciò erano tenuti. Ma volendo una dichiarazione più autorevole, ricorsero alla S. C.

La quale, il dì 1 dicembre 1883 decise: *Funerum onus esse perpetuum.* E giustamente. Imperocchè nella interpretazione dei legati non si vuole stare strettamente alla corteccia delle parole, ma si deve considerare il contesto di tutta la disposizione. Nel fattispecie tutti gli altri legati erano perpetui; i funerali in parola son chiamati anniversarii, la qual voce importa continuità ; gli stessi eredi li adempirono il secondo anno, persuasi della loro perpetua obbligazione.

IV. **Novarien. Commutationis voluntatis et absolutionis**—1 Dic. 1883—*Per summaria precum*—Andrea Ferrari nel 1840 con testamento istituì erede Giuseppe, al quale impose l' obbligo di una messa quotidiana, con lo stipendio di annue L. 1200, da celebrarsi dal sac. Gabriele Ferrari suo cugino, nominato da lui primo cappellano. Per gravissimi rovesci sofferti dalla famiglia Ferrari, la eredità di L. 500,000 si ridusse a L. 7,500, con la quale doveano educarsi cinque pupilli, doveano pagarsi i balzelli governativi, e doveasi alimentare quella famiglia. Si ricorse perciò alla S. Sede supplicandosi pel disgravio del legato. Il Vescovo commendò la supplica. Il sac. Gabriele Ferrari, legatario, diè pure la sua annuenza, chiedendo anche per sè l' assoluzione, se ne abbisognasse, per non aver celebrate che raramente le messe, di cui mai non avea ricevuto stipendio, benchè trovavasi in mezzo all' amministrazione della predetta eredità.

La S. C., a vista della povertà degli eredi, e dell' antica e costante loro pietà, e nella speranza che i pupilli, divenuti adulti, potessero adempire appresso il legato, il dì 1 dicembre 1883 rispose :

Celebrato aliquo Missarum numero, ab Episcopo determinando, pro gratia sanationis, absolutionis , et condonationis quoad praeteritum, supplendo etc., docto etc.; nec non suspensionis oneris quoad futurum ad decennium, facto verbo cum SS.mo.

V. **Gratianopolitana. Dispensationis super defectu natalium**—19 Genn. 1884 — *Per summaria precum*—Errico, *illegitime genitus ex coniugato et soluta*, e però irregolare *ex defectu natalium*, fu dispensato dall' Ordinario per essere promosso alla tonsura ed agli ordini minori. Bramando conseguire

gli ordini sacri e addirsi alla cura delle anime, si rivolse alla S. C., con commendatizia del suo Vescovo, perchè fosse tolto l' impedimento.

La S. C., a vista della detta commendazione e delle buone doti del chierico, il dì 19 gennaio 1884, benignamente rescrisse : *Attentis etc. pro gratia dispensationis et habilitationis ad suscipiendos sacros ordines usque ad presbyteratum inclusive, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga : — a) La Chiesa allontana gl' illegittimi dai sacri ordini per questi motivi : 1° per non avvilire l'eccellenza degli ordini sacri in persone di nefanda origine *(Cap. Inter dilectos 11 de excess. Praelat.)*—2° in detestazione del delitto paterno, che si punisce nel figlio, e però ridonda a punizione del padre *(Arg. 1 Isti quidem § fin. ff. De eo quod metus causa et c. Vergentis 10 de Haeretic.)*—3° pel timore che il figlio non sia imitatore del padre nella incontinenza *(Arg. can. Si gens dist. 56)*—4° per evitare il pubblico scandalo che nascerebbe dalla memoria della turpe origine del sacerdote *(C. Cum decorem 16 h. t. Conc. Trid. Sess. 25, c. 15 de ref.)*.—b) Nondimeno la S. Sede suol dispensare quando intervengano giuste cause e quando il proprio Vescovo raccomandi la petizione.

VI. **Venafrana. Iurium Canonicorum hebdomadariorum**—19 Genn. 1884— Nella Chiesa Cattedrale di Venafro trovasi un triplice ordine di Canonici : i *prebendati*, gli *eddomadarii* e i *soprannumerarii*. I primi costituiscono propriamente il capitolo, con tutti i diritti canonicali. I secondi hanno solo alcuni diritti spettanti ai canonici. I terzi, benchè pur si chiamino canonici, seggono negl' infimi posti, formando il collegio dei mansionarii o partecipanti.

Da secoli, accanite lotte han sostenuto gli eddomadarii per chiarire e rivendicare i proprii diritti. Essi da una parte son chiamati canonici nelle Bolle ; ciascuno in giro per settimana celebra la conventuale e canta l' officio, almeno sino alla messa (si controverte se debba cantarlo pur dopo la messa) ; nelle feste solenni tutti al coro intervengono ; assistono da ministri alle dignità quando celebrano ; fan riverenza al Vescovo, non genuflessione; entrano nei circoli attorno al Vescovo coi prebendati ; da questi ricevono la pace, senza distinzione di ordine.—Dall' altra parte non han voce in capitolo ; hanno lo stallo, ma si controverte se eguale ai prebendati ; le loro insegne son violacee, mentre che rosse son quelle dei primi ; non son tenuti alla residenza nelle settimane, in cui non servono; non percepiscono distribuzioni dalla massa capitolare, nè hanno propria massa.

Considerando queste cose il Vescovo di Venafro, riputò che gli eddomadarii dovessero dirsi canonici onorarii, cui non spettano le prerogative dei veri canonici intorno al circolo, alle riverenze ed alla pace. Furono mossi perciò alla S. C. i seguenti dubbii :

I An Hebdomadarii Cathedralis Venafranae in casu veri canonici sint, et eorum praebenda canonicatus dici debeat ; aut saltem canonicorum honoribus quoad reverentiam, pacem et circulum frui valeant in casu. Et quatenus negative ;

II Utrum adhuc teneantur ministrare Dignitatibus celebrantibus, et conventualem missam canere.

III An choro interesse debeant usque ad missam , vel usque ad officii finem in casu.

IV An et quomodo pecuniariis poenis ad interessendum cogi possint in casu.

E la S. C., maturamente discussi i predetti dubbii, il dì 19 gennaio 1884 definì: — *Ad I, II et III Servetur solitum et amplius — Ad IV Affirmative, iuxta responsum anni 1693* (1) *et amplius.*

Possiamo raccogliere: — a) Vero canonico è colui che ha la canonia e la prebenda. Per la prima, dopo la elezione e la ricezione *in fratrem*, si ha diritto allo stallo in coro ed alla voce in capitolo. Per la seconda, si ha diritto ai proventi canonicali (Ferraris v. *Canonicatus* n. 1). — b) I soli canonici possono fare i consueti circoli innanzi al Vescovo (S. R. C. 28 sept. 1630 *in Maceraten.*). — c) I soli canonici non genuflettono, ma s' inchinano dinanzi al Vescovo (*Caerem. Episc.* l. 1, c. 18, n. 3). — d) I soli canonici ricevono la pace dal ministro assistente; gli altri da un accolito o da un cerimoniere che la riceve dal primo (*Caerim. Episc.*, c. 24). — e) I soli canonici debbono assistere da ministri quando un altro canonico solennemente celebra, affinchè non s'ingeneri confusione nelle prerogative dei gradi e degli ordini (S. R. C. 31 mar. 1678 *in Colonien*—S. C. C. 21 iul. 1590 *in Segovien*). —f) Oltre i veri canonici, possono anche ammettersene altri di solo titolo e *ad honorem*, col diritto alle insegne ed allo stallo (S. C. C. 19 ian. 1788 in *Terracinen seu Setina;* 16 febr. 1788 *in Fulginaten;* 28 ian. 1837 et 5 iul. 1867 *in Ianuen*—Riganti ad reg. 52 Cancell. Ap. n. 3.).—g) Gli eddomadarii di Venafro non possono dirsi veri canonici; ma per consuetudine si attribuiscono ad essi talune prerogative canonicali.

Decreto della S. Congregazione de' Riti

MARIANOPOLITANA

Sacrae Rituum Congregationi ab Episcopo Marianopolitan insequentia Dubia pro opportuna declaratione, proposita fuere, nimirum:

Dubium I. 1° Utrnm decretum *Urbis* diei 28 octobris 1628 quod per modum supplementi celeberrimo decreto *contra abusus* die 8 aprilis eiusdem anni promulgato additum fuerat, et quo sequens responsio ad 2 firmata fuit: *De titularibus Cathedralis, tantum posse recitari Officium ritu duplici in tota civitate, et cum Octava in Cathedrali tantum*, fuerit quoad hoc punctum expresse vel aequivalenter abrogatum, sicut a nonnullis asseritur.

2° An vero plenum ubique terrarum etiam nunc robur obtineat, illis solis dioecesibus exceptis, quae indulto apostolico gaudent, vel in quibus sanctus titularis Ecclesiae cathedralis simul est loci patronus;

3° Et quatenus affirmativae ad 2m, utrum ritus duplex intelligendus sit de duplici primae classis, an de duplici minori, an vero de certo gradu intermedio, praesertim ubi de dioecesi recentius erecta agitur.

4° Tandem quaeritur an istud festum, quoad omnes qui de gremio Cathedralis non sunt, recenseri debeat inter secundaria, ita ut tum in occursu, tum concursu, etiamsi obiectiva sit dignius, primario festo patroni loci, vel titularis ecclesiae propriae cedat.

III. Utrum in ecclesiis ubi non adest stricta obligatio Chori, finalis antiphona B. V. M. omitti valeat aut debeat: 1° quando Vesperis coram SS. Sacramento exposito celebratis, statim fit repositio; qua peracta, clerus discedit? 2° Quando post Vesperas inchoatur brevis expositio cum ostensorio seu pyxide, clerusque post benedictionem et repositionem egreditur? 3° Quando inter Vesperas et supradictam expositionem intercedit concio vel processio? 4° Quando post Vesperas Ostiolum tabernaculi ad priva-

(1) Ecco la cit. risposta: « Postulatis autem respondentes ad primum censuerunt (EE. PP.) hebdomadarios cogendos iuris remediis ad psallendum in choro, poena etiam pecuniaria, applicanda reparationi Cathedralis ».

tam expositionem aperitur, ac mox benedictione non impertita clauditur? Et quatenus *affirmative*, quomodo Vesperae sint claudendae?

IV. Si contingat in recitatione privata matutinum a Laudibus separari, quæritur quomodo concludendum sit matutinum, praesertim in feriis maioribus, in quibus preces flexis genibus addendae sunt ad Horas omnes; et quomodo inchoandae sint Laudes?

V. Utrum festo Annuntiationis B. M. V. intra quadragesimam occurrente, liceat, ubi non existit obligatio Chori, cantare statim post missam Vesperas festivitatis? Et quatenus affirmative, an possit celebrans, depositis casula, stola et manipulo, pluviale super albam inducere? an vero ad sacristiam recedere debeat et cum superpelliceo et pluviali mox redire?

VII. In ecclesiis, ubi Chori obligatio non existit, ac solemnis expositio quadraginta horarum peragitur ex mandato Ordinarii, iuxta ordinationem clementinam, quaeritur:

1° Utrum prima et tertia die, si non cantata fuerit altera missa conformis Officio currenti, debeant in missa votiva SS. Sacramenti quaelibet commemorationes omitti? An vero celebrans sub distincta conclusione cantare teneatur tum orationem missae de die, quamvis sit de Vigilia communi, de qua nihil fit in duplici primae classis, aut de die infra octavam, festo simplici aut feria communi, quarum commemoratio locum non habet in duplici secundae classis, tum caeteras commemorationes speciales quae adderentur in missa currenti, v. g. de Dominica per annum, de die infra octavam, etc.?

2° An secunda die, quando missa *pro Pace*, seu alia votiva rite assignata celebratur, collecta SS. Sacramenti sub unica conclusione orationi missae adiuncta, commemorationes omittendae sint, an non, ut supra quaesitum est?

3° Utrum si primam vel tertiam diem impeditam esse contigerit, *a)* commemoratio SS. Sacramenti post Orationem missae sub unica conclusione semper cantanda sit, non exceptis feria V in Coena Domini, sabbato sancto, ac Festo sacratissimi Cordis Iesu? *b)* adiungi debeant sub distincta conclusione, servato ritu missae intrinseco, singulae commemorationes tum speciales, tum communes, quae in eadem missa, si cantaretur extra solemnis expositionis tempus, essent faciendae?

4° Utrum, si pari modo secunda dies fuerit impedita, adiiciendae sint tum oratio missae *pro Pace*, seu alterius legitimae assignatae, tum collecta SS. Sacramenti? Et quantenus affirmative, quisnam locus utrique orationi sit assignandus?

5° An feria IV Cinerum in una ex diebus supradictae expositionis occurrente, tonus ferialis in cantu orationum, praefationis et *Pater noster* sit adhibendus? Utrum omittenda sit *oratio super populum*?

His porro Dubiis, ab infrascripto Secretario ralatis, Sacra eadem Congregatio, post accuratum omnium examen, sic rescribere rata est:

Ad 1^m^ Dubium. Quoad 1^m^, 2^m^ et 3^m^ partem. Affirmative; et Festum seu Officium titularis Ecclesiae cathedralis ex recentioribus Decretis celebrandum esse in tota dioecesi sub ritu duplici primæ classis cum octava a clero saeculari; a clero autem regulari sub eodem ritu, sed absque octava. Quoad 4^m^, Affirmative.

Ad III^m^ Dubium. Quoad singulas partes, laudabiliter in casu dicitur Antiphona finalis B. M. V. in fine Vesperarum.

Ad IV^m^ Dubium. Matutinum in casu concludendum cum oratione de Officio diei; Laudes inchoandas ut in Psalterio.

Ad V^m^ Dubium. Licere, assumpto per celebrantem pluviali super alba aut superpelliceo.

Ad VII^m^ Dubium. Quoad 1^m^, 2^m^, 3^m^ et 4^m^ quaestionem. Serventur Rubricae et Clementina ordinatio, scilicet, in Missa votiva SS. Sacramenti pro solemni eiusdem expositione ac repositione, omittenda est quaelibet commemoratio et collecta. Infra octavam SS. Corporis Christi, missa erit de eadem octava, cum Sequentia, et unica oratione, absque commemorationibus et collectis. In Dominicis vero privilegiatis primae et secundae classis, in festis pariter primae et secundae classis, feria IV Cine-

rum, feriis secunda, tertia et quarta maioris hebdomadae (a mane enim feriae V ad mane Sabati Sancti a praedicta expositione omnino cessandum), omnibus diebus octavae Paschae, Pentecostes et Epiphaniae, vigiliis Nativitatis Domini et Pentecostes, nec non Octava propria privilegiata, canenda est missa diei occurrentis cum Oratione SS. Sacramenti sub unica conclusione, omissis collectis et commemorationibus. Quod si festum aliquod primae vel secundae classis occurrat in dominica, tunc secundo loco, sub distincta conclusione, fit commemoratio dominicae, et dicitur eius Evangelium in fine, Missæ tandem *pro Pace* adiungitur oratio SS. Sacramenti sub unica conclusione; in diebus tamen exceptis, ut supra, Missa canenda erit diei currentis cum oratione *pro Pace* sub unica conclusione. Quoad 5^{m} quaestionem ad 1^{m} part. Affirmative; ad 2^{m} part. Negative.

Atque ita declaravit atque decrevit. Die 18 maii 1883.

L. ✠ S.

D. CAR. *BARTOLINIVS S. R. C.* PRAEF.
L. Salvati *S. R. C. Secret.*

Sacra Congr. Indulgentiarum

I.

De indulgentia quingentorum dierum adnexa calculis Rosarii per Crucigeros benedicti.

Ordinis S. Crucis.—Quum innumerae propemodum quaestiones et dubia Sacrae Congregationi Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae exhibita fuerint, nomine etiam Archiepiscoporum et Episcoporum de authenticitate Indulgentiae dierum quingentorum a Leone Papa X, Litteris in forma Brevis datis die 20 Augusti 1516 concessae et quodammodo confirmatae a Summ's Pontificibus Gregorio XVI et Pio IX rescriptis Sacrae Congregationis de Propaganda Fide dierum 13 Iulii 1845 et 9 Januarii 1848,quam lucrari dicuntur Christifideles, quoties in *Rosariis* Beatae Mariae nuncupatis et benedictis a Magistro Generali Ordinis Sanctae Crucis vel a Sodalibus eiusdem Ordinis,a Magistro generali ad id specialiter deputatis, orationem dominicam vel salutationem angelicam devote recitaverint, Sacra eadem Congregatio, ut Christifidelium tranquillitati prospiceret,rem mature perpendere et absolvere constituit. Qua oblata opportunitate quaesitum etiam est de necessitate recitandi tertiam saltem partem *Rosarii* B. V. Mariae, ut Indulgentia illa acquiri possit, quemadmodum fortasse innuere videbantur verba quibus Romani Pontifices praefatas Indulgentias adamussim adnexas Rosariis a Magistro generali dicti Ordinis benedictis concesserunt. Insuper quum plures Sacerdotes tum a Sanctissimo Domino Nostro Papa, tum a sacra ipsa Congregatione privilegium expostulaverint *Rosaria* benedicendi cum applicatione Indulgentiae quam ipsis Sodales Crucigeri adnectunt, quaesitum quoque est de huiusmodi precibus exaudiendis, vel respuendis.

Qrae omnia sequentibus dubiis propositis complexa sunt:

1.° *Utrum Indulgentia quingentorum dierum quoties in Rosariis per Crucigeros benedictis oratio dominica, vel salutatio angelica devote dicatur revocanda sit ;*

a) *vel uti apocrypha, seu ratione dubiae authenticitatis ;*

b) *vel uti indiscreta, seu ratione indiscretae concessionis;*

c) *vel ob alias extrinsecas rationes.* Et quatenus negative ad omnes I dubii partes ;

2.° *Utrum eadem Indulgentia rata habenda sit et confirmanda, vel potius dicenda sit ratihabitione et confirmatione non indigere.*

3.° *Utrum pro acquirenda eadem Indulgentia necesse sit integrum Rosarium devote recitare.*

4.° *Utrum expediat aliis etiam Sacerdotibus concedi privilegium benedicendi Rosaria cum applicatione Indulgentiae quo gaudent Sodales Crucigeri?*

Et Patres Eminentissimi in Congregatione Generali habita die 11 Martii 1884 in Aedibus Apostolicis Vaticanis rescripserunt:

Ad I. Negative in omnibus.
Ad II. Non indigere.

Ad III. et IV. Negative.

Die vero 15 eiusdem mensis et anni facta ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario relatione, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa XIII Patrum Cardinalium responsiones benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 15 Martii 1884.

Al. Card. Oreglia a S. Stephano Praefectus
Franciscus della Volpe Secretarius.

II.

Rescriptum quo declaratur non constare an pluries in die indulgentia Viae Crucis lucrifieri queat.

Nicolaus Ioseph Dabert, Episcopus Petrocoricensis in Gallia humiliter postulavit:

Utrum toties in die lucrifieri valeant indulgentiae exercitio Viae Crucis adnexae, quoties illud iteratur?

Sacra Congregatio Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praeposita respondit: Ex documentis non constat Indulgentias, pro pio exercitio Viae Crucis concessas, toties lucrifieri quoties praefatum pium exercitium iteratur.

Ex Secretaria eiusdem Sac.Congreg., die Septembris 1883.

Loc. ✠ Sigilli.

A. Card. BILIO
Franciscus della Volpe Secretarius.

III.

Rescriptum quo convalidantur omnes stationes Viae crucis hucusque invalide erectae.

Beatissime Pater,

Fr. Bernardinus a Portu Romatino totius Ordinis Minorum Minister Generalis, ad pedes Sanctitatis suae provolutus humiliter exponit, ex publicata in ephemeride, cui titulus *Acta Ordinis Minorum*, instructione de Stationibus s. Viae Crucis erigendis fuisse compertum, eiusmodi stationes non semel invalide erectas fuisse.

Quum autem admodum difficile videatur, ut huiusmodi erectiones renoventur, hinc ne fideles visitantes tales stationes invalide erectas indulgentiis a S. Sede concessis privati existant, humiliter supplicat Orator, ut Sanctitas Sua omnes S. Viae Crucis stationes hucusque invalide erectas, convalidare ac ratas habere dignetur.

Quam gratiam, etc.

Vigore specialium facultatum a SS.^{mo} D.^{o} Nostro Leone Papa XIII tributarum, Sacra Congregatio Indulgentiis sacrisque Reliquiis praeposita defectus omnes, de quibus in supplici libello, benigne sanavit. Contrariis quibuscumque non obstantibus.

Datum Romae ex secretaria eiusdem Sacrae Congregationis die 31 Iulii 1883.

A. Card. BILIO
Franciscus della Volpe Secretarius.

Sacra Poenitentiaria Apostolica

Circa sponsorum separationem ante matrimonium (1).

In rescriptis dispensationum matrimonialium cum causa infamante, sacra Poenitentiaria, suppressis clausulis: *Interdicto quocumque tractu, et exhibita fide peractae sacramentalis confessionis*, nunc, more sacrae Datariae, clausula utitur: *Praevia oratorum separatione ad tempus Ordinario bene visum.* Ut nulla remaneat haesitatio quoad praxim, quaesitum fuit.

I. An conditioni praecitatae sufficienter satisfiat, si oratores per tempus ab Ordinario praescriptum quoad torum et habitationem separati remanserint, verum aliquos tractus honestos habuerint, verbi gratia collocuti secum fuerint, si inviserint etc.?

II. Quid, si inter visitationes et colloquia praedicta, tractus graviter inhonestos, non tamen incestum, habuerint?

III. Utrum ab injungenda separatione abstinere possit Ordinarius, si jam constet oratores in respectivis parentum domibus, ut plurimum ab invicem non parum distantibus, separatos habitare, et usque ad diem matrimonii habituros?

Sacra Poenitentiaria, dubiis expositis mature perpensis, ita respondere rata est:

Ad primum et secundum.—Tractus, de quibus in precibus, non obstare quominus rescriptum dispensationis executioni mandetur.

Ad tertium.—Negative.

Datum Romae in S. Poenitentiaria die 4 februarii 1884.

(1) Dal Corrispondente del Clero, anno IV, n. 43.

DISSERTAZIONE

INTORNO ALL'ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI.

—

CAPITOLO I.

QUANTA SIA L'IMPORTANZA DI ATTENDERE OGGIDÌ ALL'ISTRUZIONE RELIGIOSA DEI FANCIULLI, E QUANTO SIA NOBILE QUESTO MINISTERO.

Articolo 4.

L'insegnamento del Catechismo è un ministero nobilissimo.

(Continuaz.—V. p. 138 di q. P.)

3. Ma se ne piacesse considerare altresì quale scienza, qual virtù esiga questo ufficio in chi lo esercita, onde si raggiunga il suo scopo, altro argomento molto valido troveremmo a persuaderci della insigne sua nobiltà. Imperocchè qual è mai il compito del buon catechista de' fanciulli?

Egli deve spiegare un libro che contiene la scienza più alta e più profonda, la quale in esso trovasi esposta coi termini più concisi; e la deve rendere così facile, che possa essere compresa dalle menti più deboli, dai fanciulli: egli non pur deve insegnare la verità, ma farla amare, non pure spiegare i precetti della nostra santissima religione, ma informarne i cuori, e trasfondere nei vergini animi de' fanciulli le sublimi virtù che il catechismo insegna. Or qual scienza, qual virtù non si richiederà nel religioso educator della puerizia?

Vi vuole in primo luogo scienza profonda del dogma e della morale, affine di rilevar bene il senso delle cose e saperlo esattamente esporre; « imperocchè, essendo il catechismo la più pura sostanza e come il fiore di tutte le verità della fede e della morale, dice l'illustre Audisio (v. II° lez. 8 Lezioni d'Eloquenza), deve osservare tanto nella scelta delle cose come delle parole il più esatto rigor teologico, perchè stabilisce la *norma più comune*, epperò più solenne *del credere e dell'operare*; non dee contener pensiero o parola inutile, e nulla tralasciare del necessario, perchè dee ritenersi tutto e da tutti, in punta di memoria; dee avere un ordine, e rappresentare in abbozzo tutta ben formata la tela della religione; e finalmente non deve oltrepassare la comune capacità de' fanciulli. Ora, non si otterranno tali qualità senza una estesa e profonda scienza della religione; senza aver in pronto, e poter tutte sott'occhi discorrerne le verità, affine di scegliere con giudizio le acconce a questa verde età, e le altre rimettere agli anni più maturi; e ancora, senza averle sì altamente impresse, che la loro enunciazione sia per essere fluida, limpida e sicura. *Le quali doti* se debbono tutte, e niuna esclusa, trovarsi in chi forma o compone il catechismo, *son pur necessarie*, per l'analogia delle cagioni, *in chi lo spiega o divulga*. Poichè essendo le verità della fede ristrette come semi nel breve testo del catechismo, bisognerà trarnele fuori col ministero della voce, e distenderle con quella stessa abilità che avrebbe adoperata l'autore; il che non si potrà fare senza entrare nella mente di lui, e capirne il disegno, e intendere la forza di ogni parola, ed avere a un di presso la scienza di lui ».— Ecco quanto richiedesi di scienza per fare a dovere il catechismo. Gli è perciò che i Vescovi, i pastori d'anime più zelanti ed avveduti han sempre riguardato il ministero del catechismo come uno fra i più degni e più importanti, ed essi stessi in persona lo esercitano come già sopra si è osservato, o impediti, lo confidavano ai più eccellenti. « Vegliavano essi al fonte per far sì che scorressero poi sempre limpide in tutta la vita le acque della salute » (Audisio, ivi). E così, aggiungerò, mostravano col fatto che nobilissimo è questo sacro ministero.

Eppure non è solo la scienza che nobilita il catechismo, havvi anche l'arte; imperocchè, chi non vede quanto sia cosa difficile l'istruire la tenera età tanto vaga, tanto facile alla distrazione, l'istruirla intorno agli elementi della religione, per sè così aridi, così serii e sì poco conformi alla leggerezza della puerizia? Quant'arte però non si richiede nell'insegnante, quale destrezza per guadagnarsi l'attenzione di quelle menti volubilissime, per render dilettevoli gl'insegnamenti!

Ma sopratutto quanta pazienza non richiede questo difficile ministero! Lo zelante sacerdote, compreso della somma importanza dell'istruzion religiosa si sarà preparato a impartirla con lungo studio, con somma fatica; e dopo di aver parlato a lungo per insegnar certi principii tanto necessari a sapersi, dopo di aver persa quasi la voce perchè s'intendesse, ecco, interroga e non si sa risponder verbo; quando si crede di esser arrivati al porto, con amaro disinganno fa duopo convincersi di esser ancora in alto mare. Si spiegheranno le cose più serie, e i fanciulli rideranno: si parlerà delle cose più importanti, ed essi giuocheranno, si perderanno in inezie: si lavorerà con ogni ardore, e parrà che essi disprezzino le nostre pene. Vi sarà anche chi prende in mala parte la correzione e che in premio dell'improba fatica procuri al sacerdote il compenso dell'ingratitudine. Quanta pazienza adunque non richiede questo ministero! E per soprappiù tanto merito non è per nulla apprezzato da

quel mondo, che pure porta alle stelle meriti molto minori. Quale spirito di sacrificio però non fa duopo per sostener questo peso! Arte dunque, scienza, umiltà, amor del patire, zelo ardente sono le virtù di cui dev'esser provvisto chi ama esercitare come si conviene l'ufficio catechistico: e non lo riconosceremo noi per ministero nobilissimo?

Non basta, *di tutte le virtù* che la nostra santa religione ispira deve risplendere l'educatore della fanciullezza. Imperocchè, come fin da principio si è dichiarato, l'istruzion religiosa non dee limitarsi a insegnare quali sieno le cristiane virtù, ma dee procedere più innanzi, farle amare, ispirarle ai fanciulli. Ora se il Sacerdote educatore non le ama, non le possiede, come arriverà a trasfonderle ne' suoi ascoltatori? *Nemo dat quod non habet.* Ma se il Sacro ministro, compreso della sublimità di sua missione, si studia ognora d'arricchire il suo spirito di belle virtù e con zelo, degno del suo carattere, s'adopera intorno alla prima età per istruirla nella dottrina di Gesù C., e formarla alla religione, trasfondendo in essa quello spirito santissimo di cui è pieno il suo cuore, non diremo noi che il suo apostolato è nobilissimo, e degno di somma gloria presso Dio e presso gli uomini?

4. Però io non faccio le meraviglie se i più grandi ingegni, di cui si onora l'umanità, non solo non abbiano sdegnato, ma siansi pregiati di istruire i fanciulli nel catechismo: se veggo farsi piccoli coi piccoli non pure gli uomini apostolici, i santi, che gli onori del mondo stimavano non più dello sterco, come un *Paolo*, che impartiva il latte della dottrina cristiana a tutti i neofiti: un *Girolamo* il più dotto traduttore de' Libri Sacri, che catechizzava i fanciulli e con essi balbettava gli elementi della fede: un *S. Gregorio Magno*, che fra le moltiplici e gravi cure del governo della Chiesa universale sapeva trovar tempo per istruire nella religione la gioventù romana; un *Agostino* prodigio di scienza, che non temette d'avvilirsi collo studiare il modo d'istruire i rozzi, scrivendo a questo scopo due libri (*De catechizandis rudibus*); un *S. Vincenzo Ferreri*, che provava la più viva compiacenza a conversar coi fanciulli, e ad insegnare loro il modo di farsi il segno di croce, recitare l'orazione domenicale, la salutazione angelica, il simbolo, i comandamenti, e i principali misteri della fede; ma gli stessi grandi del mondo, come un *Alessandro Volta*, che ogni anno di ritorno in seno alla famiglia, nelle ferie autunnali la domenica nella sua chiesa parocchiale circondavasi di fanciulli e loro insegnava il Catechismo: un Napoleone il Grande, che relegato a S. Elena dicea un giorno alla figlia del generale Bertrand: « Figliuola, tu sei bella, e fra pochi anni lo sarai anche più. Ma questo tuo pregio esteriore, oh di quanti pericoli ti sarà cagione nel mondo! Che sarà di te se non vieni premunita, fortificata dalla Religione? Ma chi te la insegnerà?... tuo padre non ne ha, tua madre anche meno... Or bene farò io le parti dell'uno e dell'altra» e per due interi anni e più ebbe la pazienza di farle recitare il piccolo Catechismo e spiegarlo. I grandi non temevano d'avvilire la propria dignità coll'istruire i fanciulli nel catechismo, perchè ne conoscevano il sommo pregio e l'avevano in conto di ministero nobilissimo.

Conchiuderò pertanto coll'illustre Audisio: « Sarà dunque un avvilire gli accademici allori il fare il catechismo?..... O santa, o augusta, o veneranda religione dei cristiani, e quale delle tue funzioni può mai avvilire, quale anzi non esalta, non ingrandisce, quale non incorona di luce divina il mortale cui è dato l'onore di compierla? *E se dagli effetti si misura la dignità della cagione che li produce, qual può esservi più degno impiego del nostro ministero che il Catechismo?* Per esso la luce del vangelo e l'amor della virtù si diffondono in quei vergini petti, che sono forse il più delizioso tabernacolo che resti alla Divinità sulla terra. Per esso si forma e si perpetua una generazione di veri credenti, che serviranno Dio in ispirito e verità. Per esso saranno ricevuti in santità i primi Sacramenti; conservato alla gioventù il suo pudore, la docilità ai superiori, e l'avviamento a tutte le virtù. Per esso innalzato il più forte riparo contro l'irreligione, preparando la via a più profonde cognizioni, e facendo amare il Vangelo ne' suoi dogmi, nella sua morale, ne' suoi ministri. Tali sono gli effetti santissimi del Catechismo: il produrli, il rigenerare per loro mezzo la fede, i costumi, l'ordine e la tranquillità delle famiglie, la privata e la pubblica felicità, non sarà questo il miglior uso de' nostri talenti, il più bel titolo alla pubblica riconoscenza, ed il più gran merito per assicurarsi la gloria del cielo? « *Noi felici*, scriveva Fènèlon a Bossuet, mentre ardeva la gran disputa sulle *massime de' Santi*, *noi felici se, invece di queste guerre di penna, avessimo fatto sempre il Catechismo nelle nostre diocesi, e insegnato ai poveri a temere e ad amar Dio!* » Sublime parola! Il catechismo, ecco la missione del pastore; istruire ed edificare, ecco la missione di tutti i pastori: il resto non è che vanità e scandalo. Facciamo dunque il catechismo. Non basta: insegniamo ai padri ed alle madri il modo di ben farlo, persuadendoli come senza l'opera del loro ministero, non bastino le cure de' Sacerdoti; e

come sian essi da Dio destinati a gettar nella loro prole i primi fondamenti della religione. Insegniamolo ai chierici. E se a taluno verrà affidato il governo delle anime, primo studio di lui sia lo stabilire un buon metodo di catechismo: senza questa prima cura non si avrà parrocchia, non si avrà diocesi bene ammaestrata nelle cose di religione ».

Sac. **Martinenghi Luigi**
Parroco di Cascine Borati (Monza)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 31° Caso Morale

Pisistrato ha contratto matrimonio ecclesiastico con Marta, e la formalità civile con Giulia. Da amendue ha avuti de'figli. Venuto a morte, e tocco dalla divina grazia, chiama il suo parroco Prudenzio, al quale domanda parere: 1.° sulla legittimazione, e 2.° sulla eredità dei figliuoli.

Si chiede: Che deve rispondergli Prudenzio?

Dal differente apprezzamento, che fanno i sacri Canoni e la legge laica del matrimonio fra i cattolici, ne deriva, che la Chiesa, ritenendo per vero matrimonio quello che si contrae secondo le norme del Tridentino; e lo Stato, reputando tale l'altro, che si compie innanzi i suoi ufficiali; quella riconosce per veri e legittimi i figliuoli procreati nel matrimonio da lei benedetto, ed illegittimi i nati da quello, cui le sole formalità civili dichiararono matrimonio. In contrario senso ne giudica lo Stato. Ora quali sono i figli legittimi di Pisistrato, che ha contratto matrimonio ecclesiastico con Marta, e le formalità civili con Giulia, avendo da amendue avuto figliuoli? Può egli riconoscere legalmente i figli procreati con Marta, i quali dallo Stato son tenuti in conto d'illegittimi? Come dee regolarsi circa la divisione dell'asse ereditario? — È intorno a ciò, che il parroco Prudenzio dee illuminare Pisistrato, che, venuto a pericolo di prossima morte, per tranquillare la propria coscienza, ne lo ha richiesto di consiglio.

È indubitato, che chi dee regolare il matrimonio fra i cristiani, è solamente la Chiesa; cui solo fu data da Cristo la potestà. Dunque legittimi figliuoli di Pisistrato son quelli nati da Marta, con la quale contrasse innanzi la Chiesa; e gl'illegittimi sono i nati da Giulia, con la quale compì solo le ritualità legali (1). Ora essendo i figliuoli di Pisistrato e di Marta veri figli legittimi, nessuna legittimazione, propriamente parlando, è a farsi di essi innanzi a qualsiasi autorità: altro non essendo la legittimazione, che un mezzo legale, che attribuisce ai nati fuor di matrimonio la qualità di figli legittimi (2). Ma abbiamo detto *propriamente parlando*, perchè se le leggi dello Stato consentissero, che, per mezzo di formalità legali, potesse ottenersi, che i figli di Pisistrato e di Marta acquistino i loro diritti civili, bene farebbe Pisistrato a dichiararli, quali sono, per suoi

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:
Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro
Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P. Ettore Vic.de'Min. Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Masellis Arc. Pasquale di Bitonto.
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Pacifico P. D. Michele della famiglia dei Cinesi in Napoli.
Saletti Dottor Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto
Valentini Sac. Pietro d'Ischitella
Zimarino P. Michele Agost. in Roma.
Al solo Caso Morale:
Cavina Can. Giuseppe di Faenza.
Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Dott. Luigi Saletti Can. di Randazzo; pel premio del caso liturgico, il Sac. Nunzio Cerrotti di Bitonto

(1) Convengono i sacri Canoni e le leggi dello Stato, benchè in diverso senso, a dichiarare, non solamente illegittimi, ma anche *spurii* i figliuoli nati da persone, delle quali *in actu conceptionis* una almeno era con differente persona congiunta in matrimonio. Onde la Chiesa, non solamente illegittimi, ma spurii o adulterini reputa i figli nati da Giulia. Ella inoltre dichiara irregolari, per difetto di natali, i figli nati da matrimonii solo civilmente contratti (V. Del Vecchio, v. 2, n. 847).

(2) Essa si opera per susseguente matrimonio contratto fra i genitori del figlio naturale, o per ispeciale volontà de'medesimi, o per decreto reale (V. Scavini 2, n. 549;—Del Vecchio 2, n. 77;—e Cod. Civ. Art. 149).

Possono essere legittimati tutti i figli naturali, de'quali è permesso il riconoscimento (art. 195 cod. civ.). Sono incapaci ad essere legittimati i figli adulterini ed incestuosi a senso dell'Art. 180.

veri figli innanzi la laica potestà.—Ma di presente le leggi dello Stato italiano, non solamente non favoriscono per nulla i figliuoli nati di solo matrimonio ecclesiastico, ma li dichiarano, qualora alcuno dei genitori sia congiunto civilmente ad altro coniuge, contrariamente alle leggi della Chiesa, adulterini; e, come tali, loro non concedono, che il solo diritto agli alimenti sulla roba dei genitori, viventi costoro, come si argomenta dall'art. 186 Cod. Civ. E quanto alla capacità di ricevere per testamento o per donazione dai genitori, essa è parimenti ristretta agli alimenti (Art. 767 e 1053); per maniera che, se la disposizione ecceda la misura di questi, dee essere ridotta (1); e se i figli non si trovino nello stato di bisogno, potrà essere annullata, sulla istanza di ogni persona interessata (2).

Però la constatazione della filiazione per matrimonio ecclesiastico, standovi il vincolo civile con altra donna, anzichè di utilità, essendo di nocumento ai figliuoli di Pisistrato, nulla dee questi tentare per questo capo. Nè essi avrebbero alcun diritto sulla successione intestata di lui, perchè ne rimangono esclusi dallo Stato (3).

Non di meno essi non sono incapaci di ricevere per testamento, o per donazione, a norma del diritto comune, come se fossero persone estranee; perchè non vi è legge che li colpisca di tale incapacità.

Ora, che dee consigliare il parroco Prudenzio a Pisistrato in riguardo alla eredità de' figliuoli avuti da Marta e da Giulia?

È indubitato che a tutti quanti i figli indistintamente compete il diritto agli alimenti. I figli poi nati da Marta in matrimonio ecclesiastico, benchè lo Stato non li riconosca, sono veri e legittimi figliuoli innanzi a Dio ed alla Chiesa. E però loro competono tutti i diritti, che la legge di natura loro attribuisce, e fra questi non è ultimo quello di ereditare i beni del genitore. Ora il diritto alla legittima, che la legge civile concede al figlio è fondato sulla equità e giustizia, e però Pisistrato non potrebbe, senza gravare la sua coscienza, negare cotesta legittima ai figliuoli del matrimonio ecclesiastico. Potrebbe conceder loro anche di più; e dare ad essi la parte disponibile, e solamente la legittima agli altri figli, avuti da Giulia in matrimonio civile; ma questo non dee imporgli Prudenzio (1).

Solamente qui facciamo avvertire, che se si prevedono contrasti, dopo la morte di Pisistrato, dai figli nati da Giulia, con la quale fu egli congiunto in ritualità civili; ovvero ostacoli dallo Stato intorno alla eredità da lasciare ai figli del matrimonio ecclesiastico, Prudenzio può ben consigliare il testatore a giovarsi di altro mezzo, anzichè di testamento o di pubblica donazione, per indennizzarli di quanto è loro dovuto; vuoi con dare ad essi in moneta ciocchè spetta per eredità; vuoi col ricorrere ad eredi fiduciarii; vuoi a quant'altro di meglio potrà suggerire al parroco la propria prudenza.

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Soluzione del 31.° Caso Liturgico

Marcello sacerdote ha costume di amministrar la Comunione ai fedeli sempre con la stola bianca, usandola talvolta sul camice senza pianeta, quando n' è richiesto dopo la Messa.

Si chiede: Che deve dirsi dell'uso di Marcello?

Il color della stola, nell' amministrare la Comunione ai fedeli, dee essere quello, che è conveniente all'ufficio del giorno in cui si amministra. Un decreto della S. C. de' R. del 12 marzo 1836 n. 4628, è del tenore

(1) Vedi Demolombe,5, n. 132;—Aubry e Rau, 4, pag. 725.

(2) A questo riguardo è applicabile la disposizione dell'art. 725 sulle presunzioni ed interposizioni di persona per simulare disposizioni a favor suo (V. Duranton, 8, 246;— Demolombe 5,600;—Aubry e Rau, 6, pag. 724).

(3) Demolombe, 5, 594.

(1) Per una più estesa intelligenza del presente Caso, gioverà rileggere nel vol. 2. di questo Periodico i casi 22.° e 23.° posti il primo a pag. 183 della parte 2.ª; ed il secondo a pag. 11 della parte 3.ª

seguente: « An stola pro ministranda SS. Eucharistia extra Missam semper debeat esse coloris officii diei convenientis, ut praescribit Rituale Romanum, vel potius esse debeat alba prout valde conveniens Sacramento Eucharistiae, ut multi censent doctores? » *Resp. Iuxta Ritualis Romani rubricam, debet esse coloris officio convenientis (in Tridentin).* Altro più recente decreto della medesima S. C., del dì 11 agosto 1877, conferma il precedente. Era stato domandato: Se, stante la rubrica del Rituale Romano, che prescrive nell'amministrazione della SS. Eucaristia, fuori la messa, la stola conveniente all'ufficio del giorno, dovesse cotesta rubrica anche osservarsi nella feria quinta della Settimana maggiore: Fu risposto:.... *Servetur Ritualis rubrica; et ubi viget consuetudo administrandi Sacram Eucharistiam cum stola albi coloris fidelibus Paschale praeceptum adimplentibus, tolerandа (Die* 11 *aug.* 1877 *Venetiar.*) (1).

Le rubriche prescrivono che i Sacramenti si hanno ad amministrare con la cotta e la stola. Fu domandato alla S. C. de'Riti: « An Canonicis liceat Sacramenta administrare cum Cappa, vel solo Rocheto, deposita Cappa? » Fu risposto: *Sacramenta sunt administranda cum superpelliceo et stola juxta Rituale Romanum; et usus contrarius, ut abusus, omnino removeatur, et praescripto obtemperetur* (19 *jun.* 1773, *Urbis*; *d.* 4653) (2).

Un ultimo decreto della medesima S. C. ordina come appresso. Era stato richiesto: « Utrum Canonicus habens usum Rocheti et Cappae vel Mozzettae teneatur ea insignia deponere et induere superpelliceum: 1.° Ad Sacram Communionem ministrandam fidelibus extra Missam.—2.° Ad celebrandum matrimonium etc. » E fu risposto: *Ex decretis S. Congr. Sacramenta administranda sunt cum cotta et stola, depositis Cappa et Mozzetta: potest tamen cotta superimponi rocheto; ideoque ad primam dubii partem Affirmative; ad secundam pariter Affirmative; ad tertiam* etc. (31 *aug.* 1867 in Ambianen, d. 5382) (1).

L'amministrare poi la Comunione ai fedeli col camice e la stola, dopo la messa, la Chiesa lo tollera solamente quante volte ve ne fosse necessità. Ma la stola dee essere, non sempre la bianca, ma quella stessa, con cui il Sacerdote ha celebrato, ossia conveniente al rito della messa e dell'ufficio. Eccone il decreto: « An toleranda sit, vel eliminanda consuetudo inveterata, sacerdotem, qui ad altare aliquod ad celebrandum accedit, vel ab eo recedit, sic sacris vestibus sacrificii indutum, et jam prae manibus calicem tenentem, ascendere in transitu altare in quo adest SS. Eucharistia, ut ibi S. Comunionem fidelibus distribuat? Et quatenus non sit toleranda, utrum depositis planeta, et manipulo in sacristia, accedere possit cum alba et stola? » *Resp: Si adsit necessitas, posse tollerari (Die* 12 *mart.* 1836 *in Tridentin. d.* 4628).

Dal già detto torna chiaro, che la consuetudine di Marcello, in amministrare la Comunione ai fedeli sempre con la stola bianca senza aver riguardo al rito del giorno; sia che al rocchetto la sovrimponga, sia che al camice dopo la messa; ed altresì quella d'indossare la stola sul rocchetto, e non sulla cotta, non è per nulla lodevole, quindi è in dovere di riformarla.

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Proposta del 33.° Caso Morale

Devesi contrarre matrimonio tra Eduardo e Giocondina, al quale osta un impedimento dirimente che solo Pisistrato conosce. E poichè questi teme dei gravi danni da Eduardo, se rivela il detto impedimento, lo nasconde, così all'Autorità Ecclesiastica, come alla Civile.

Si chiede:

(1) Il Decreto è per intero riportato al vol. 2, part. 1, pag. 117 del Monit. Eccl.

(2) Simili al riferito sono gli altri decreti del 16 aprile 1831, n. 4664;—31 magg. 1817;—e 12 nov. 1831, n. 4672.

(1) L'intero decr. è riportato al vol. 2 di questo Periodico, part. 3., pag. 152.

1.° Ci è obbligo di rivelare sempre gl'impedimenti matrimoniali, che si conoscono, così ecclesiastici, come civili?

2.° Ci è obbligo, quand'anche si sia conceduta dispensa dalle pubblicazioni?

3.° Che deve dirsi della condotta di Pisistrato?

Proposta del 33.° Caso Liturgico

Fan quistione tra loro Amilcare ed Astrubale sul modo di collocar la stola nella celebrazione della Messa. Il primo è di parere che la si debba salire fin sotto al collo, sicchè possa comparir la croce. L'altro sostiene che si debba calare così in basso, da doversi nascondere affatto con la pianeta.

Si chiede: Che deve dirsi di tal quistione?

CRONACA GOVERNATIVA

GIURIDICO — ECCLESIASTICA

Rinnovazione dei Ruoli esecutivi secondo la Cassazione di Roma—La Corte di Cassazione di Roma con la sentenza del 26 maggio 1882 nella causa de Iorio ed altri contro il Fondo pel Culto riconobbe tutt'ora in vigore nelle provincie meridionali le disposizioni del 1817 e 1823 per la rinnovazione dei ruoli esecutivi, e tale pronunciato fu confermato da un altro consimile del 10 giugno 1882 nella causa Cortese contro il Fondo pel Culto.—Successivamente la stessa Corte, con sentenza del 7 luglio 1883, pronunziata in Sezioni riunite nella causa Falvetti contro il Fondo pel Culto, dichiarava la propria competenza esclusiva a decidere sulla validità dei ruoli, allorchè trattasi di prestazioni pervenute al Fondo pel Culto ed ai comuni in dipendenza delle leggi sull'asse ecclesiastico. Ove poi si tratti di prestazioni pertinenti all'antico patrimonio dello Stato, oppure a quello di enti morali conservati sia di culto, sia di beneficenza la ristrettiva competenza territoriale è delle Corti Supreme di Napoli e di Palermo (Circolare Ministeriale, 8 nov. 1884—Boll. del R. Economato di Napoli, an. IX, n. 9).

Rinnovazione di ruoli esecutivi secondo la Cassazione di Napoli—I reali decreti del 1817 e 1823, relativi ai quadri o ruoli esecutivi dei debitori delle rendite delle Amministrazioni dello Stato e degli enti ecclesiastici sono stati abrogati dal codice italiano. Quindi, mentre restano validi i ruoli primitivi e quelli di rinnovazione fatti innanzi del codice civile, sotto l'impero di esso non possono farsi nuove rinnovazioni. Ed oggidì possono spedirsi ingiunzioni di pagamento tanto in virtù di ruoli antecedenti al nuovo codice, che del possesso di esigere le rendite (Corte di Cassaz. di Napoli—16 lug. 1884—Santoro e Vitolo contro Congrega di Carità di Bisaccia—Boll. del R. Ecom. di Napoli, l. c.)

Interruzione di prescrizione circa i ruoli—Trattandosi di prestazioni contemplate dalle leggi speciali del Reame di Napoli, basta la pubblica affissione dei ruoli infra il trentennio, indipendentemente dalla ordinanza del Prefetto, per interrompere la prescrizione (Corte di Cassaz. di Napoli, 6 giu. 1884—Fondo pel culto contro Fiore—Boll. del R. Econom. di Napoli, l. c.).

Competenza sui sequestri di temporalità—Le controversie intorno la carenza di potestà nel Ministro de' Culti, di ordinare il sequestro in via economica delle temporalità dei beneficii pieni; quelle intorno la natura e la destinazione dei beni e delle rendite, su cui possono imporsi, non che quelle relative alla forma di procedervi, non appartengono al potere giudiziario, ma al Consiglio di Stato (Corte di appello di Napoli, 16 lugl. 1884—Parr. Mariano d'Angelo contro il Subeconomo di Napoli—Boll. del R. Econ. di Napoli, l. c. n. 8).

Azione del Vescovo sulle opere pie—Abolita con i Decreti 23 ottobre 1860 e 17 Febbraio 1861 non che con la legge 3 agosto 1862 la ingerenza delle Autorità ecclesiastiche nell' amministrazione e nel governo delle opere pie laicali, il Vescovo manca di qualsiasi facoltà per rivendicare un cespite ad un Educandato anche quando questo abbia avuto legale esistenza (Trib. Civile di Napoli, 16 luglio 1884 — Vescovo di Teano contro Economato Gen.—Boll. del R. Econom. di Napoli, l. c.).

CRONACA RELIGIOSA

(31 Dicembre 1884)

Lettera del S. Padre al Nunzio a Parigi—Con lettere del 4 u. s. il S. Padre deplora le polemiche degli scrittori e giornalisti della Francia, circa taluni apprezzamenti sul defunto Mons. Dupanloup, che fomentano le discordie e rendono difficile l'unione tra i cattolici. Si rivolge al suo Rappresentante presso il governo di quella Repubblica, affinchè adoperi ogni mezzo, sopratutto presso i redattori di giornali, per far cessare i dissensi, lasciando da parte ogni discussione sulle materie che li dividono tra loro, e, così, sottomessi interamente agli insegnamenti della S. Sede, possano consacrare le loro forze alla difesa della Religione ed alla salvezza della società.

Tutta la stampa cattolica francese, ed anche italiana, ha fatte le più esplicite dichiarazioni di obbedienza ai voleri del Sommo Pontefice.

Lettere Apostoliche—Con lettere Apostoliche *Materna Ecclesiae* il S. Padre ricostituisce in Sede Arcivescovile residenziale la Chiesa di Cartagine ch'era semplicemente

titolare. In esse ricorda le glorie della Chiesa Affricana, che sempre rifulse per dignità, per virtù, e per unione strettissima alla Chiesa Romana. Decaduta per la irruzione dei Vandali S. Francesco di Assisi e Gregorio IX si sforzarono di salvarla. Il S. Padre, narrate le pratiche fatte colla Francia per restituire la gerarchia nei punti settentrionali dell'Africa, decide di riprestinare l'Arcivescovato di Cartagine, ne determina i limiti, ed ordina l'erezione di un Seminario diocesano, la costituzione del Capitolo con tre dignità, l'Arcidiacono, il Teologo, ed il Penitenziere, colla nomina di uno o più Vacarii, riservandosi di dare appresso le opportune disposizioni in quanto alle Chiese suffraganee ed altri provvedimenti. Incarica l'Emo Card. Lavigerie Arcivescovo di Algeri ed Amministratore di Tunisi di eseguire le accennate prescrizioni.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato Consultori della S. C. dell'Indice il Rmo P. Alfonso Eschbach, Procuratore G.le della Congregazione dello S. S. e dell'Immacolato Cuore di Maria, ed il Rm. P. M. Pio Tommaso Masetti dell'Ordine dei Predicatori.

Con altri biglietti ha nominato Difensore del Vincolo Matrimoniale presso la S. C. del Concilio Mon. Avv. Pierantonelli, ed Estensore delle Lettere Latine in risposta ai Vescovi il Rmo Abbate Persiari.

Con altri: Mons. Achille Apolloni, Vice-Camerlengo di S. R. C; Mons. Flaviano Simoneschi, Luogotenente del Tribunale di S. Rota; Mons. Nicola di Marzo, Commendatore di S. Spirito; Mons. Francesco Santi, Uditore di Nota; Mons. Antonio Pallottini e Mon. Alessandro Chiari, Votanti di Segnatura.

Con altri: Mons. Agapito Panici Sotto-Bibliotecario della Vaticana, incaricato della parte disciplinare ed economica; Mons. Vincenzo Persichelli, Segretario della S. C. degli Studii; Mons. Carlo Nocella, Segretario dei Brevi *ad Principes;* e Mons. Alessandro Volpini, Segretario delle Lettere Latine.

Gli Emi Cardinali Czachi e Gori sono stati annoverati fra i Porporati componenti la S. Congregazione Cerimoniale.

Concistoro pubblico e secreto—Il dì 13 novembre 1884 la Santità di N. S. Leone PP. XIII tenne il Concistoro pubblico nel Palazzo Apostolico Vaticano, in cui consegnò, con le solite formalità, il Cappello cardinalizio agli E.mi e R.mi Sigg. Cardinali Carlo Laurenzi, Pietro Geremia Michelangelo Celesia, Guglielmo Massaia, Carmine Gori Merosi, Ignazio Masotti e Isidoro Verga— Durante la cerimonia, l'avv. concistoriale Cav. Filippo Gioazzini ha perorato per la prima volta la causa di beatificazione della ven. Serva di Dio Suor Maria Geltrude Salandri romana.

Terminato il Concistoro pubblico, Sua Santità tenne nella solita Aula il Concistoro segreto, nel quale, chiusa, giusta il costume, la bocca agli Emi e Rmi signori Cardinali Laurenzi, Celesia, Massaia, Gori Merosi, Masotti e Verga, ha proposto le seguenti Chiese:

Chiesa Metropolitana di Alby per Mons. signor Giovanni Fonteneau, traslato dalla Sede di Agen.

Chiesa Metropolitana di San Giacomo di Benecuela o Caracas, pel R. D. Crispolo Uzoategui, di quell' Accademia Vice-Presidente, Esaminatore nelle scienze teologiche, Segretario di quel Vicario Capitolare e Dottore in sagra teologia.

Chiesa titolare Arcivescovile di Pirgi pel R. D. Augusto Eduardo Nunes, Sacerdote di Portalegre, Professore di dommatica nella università di Coimbra, Dottore in sagra teologia, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Giuseppe Antonio Pereira Bilhano, Arcivescovo di Evora.

Chiesa Cattedrale di Faro, per Monsignor Antonio Mendes Bello, traslato dalla Chiesa titolare Arcivescovile di Mitilene e da Suffraganeato di Lisbona.

Chiesa Arcivescovile titolare di Mitilene, per Monsignor Giovanni Rebello Cardoso de Menezes, dell'arcidiocesi di Braga, Protonotario Apostolico Soprannumerario, Esaminatore sinodale, Vicario Generale dell'Emo Patriarca di Lisbona, deputato Suffraganeo di quel Patriarcato.

Chiesa Cattedrale di Tlascala o Puebla de los Angeles, per Monsignor Giuseppe Maria Mora y Daza, traslato dalla Sede di Vera Cruz o Jalapa.

Chiesa Cattedrale di S. Luigi di Potosi per Monsignor Giuseppe Maria Ignazio Montes de Oca y Obregon, traslato dalla Sede di Linares o Leone Nuovo.

Chiesa Cattedrale di Arras, per Monsignor Desiderato Giuseppe Dennel, traslato dalla Sede di Beauvais.

Chiesa Cattedrale di Macao, per Monsignor Antonio Gioacchino de Medeiros, traslato dalla Chiesa titolare di Termopoli.

Chiese Cattedrali unite di Parenzo e Pola, pel R. D. Giovanni Battista Flapp Professore di storia ecclesiastica e diritto canonico nel seminario di Gorizia, Esaminatore pro Sinodale, Consigliere di quella Curia Ecclesiastica e Dottore in sagra teologia.

Chiesa Cattedrale di Beauvais, pel R. D. Giuseppe Massenzio Peronne, Canonico della Cattedrale di Soissons.

Chiesa Cattedrale di Langres, pel R. D. Alfonso Martino Larue, Parroco di Santa Maria di Bercy, Arcidiocesi di Parigi.

Chiesa Cattedrale di Chiapas, pel R. D. Michele Maria Luque, Prebendato nella Cattedrale di Tlascala, Segretario di camera

governo in quella Curia Vescovile, e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Cuenca nell'Equatore, pel R. D. Michele Leon, Arcidiacono nella stessa Cattedrale di Cuenca, Rettore di quel Collegio nazionale, e Dottore in sacra teologia ed in ambe le leggi.

Chiesa Cattedrale di Riombanba nell'Equatore, pel R. D. Arsenio Andrade, Canonico Dottorale nella Metropolitana di Quito, Vicario Generale di quell'Arcidiocesi, Difensore della professione religiosa, Promotore fiscale presso la stessa Curia e Dottore nell'una e l'altra legge.

Chiesa Cattedrale di Guayaquil nell'Equatore, pel R. P. Roberto Maria Pezo y Marin, di Ibarra, Sacerdote professo della Compagnia di Gesù, Superiore della medesima nella Casa di Guayaquil e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Cattedrale di Linares nel Messico, pel R. P. Fr. Biagio Enciso, Arcidiocesano di Guadalaxara, Ministro Provinciale dell'Ordine dei Canonici Regolari di S. Agostino, Parroco di Yuriria, e Dottore in sacra teologia.

Chiesa Vescovile titolare di Licopoli, pel R. D. Guglielmo Cramer, Decano della Cattedrale di Munster, Rettore di quel Seminario grande, Dottore in sacra teologia e deputato Suffraganeo della stessa città e diocesi.

Chiesa Vescovile titolare di Sinopoli, pel R. D. Raffaele Molina, dell'Arcidiocesi di S. Giacomo del Chili, Decano della Cattedrale di S. Carlo d'Ancud, e Vicario Capitolare di quella Sede vacante.

Chiesa Vescovile titolare di Castoria, pel R. D. Francesco Gasparic, Canonico e Pro-Vicario Generale in Zagabria, Esaminatore pro Sinodale ed insignito dei titoli di Abbate ed Arcidiacono.

Ha poi Sua Santità notificata la elezione delle seguenti Chiese fatta per Breve:

Chiesa titolare Arcivescovile di Tebe, per Mons. Pietro Rota, Canonico della Patriarcale Basilica Vaticana, traslato dalla Chiesa di Cartagine.

Chiesa Metropolitana di Filadelfia per Monsig. Patrizio Ryan, traslato dalla Chiesa di Salamina, e dalla Coadiutoria di S. Luigi nel Missouri.

Chiesa titolare Arcivescovile di Ancira, per Monsignor Giovanni Cirino, Vicario Generale dell'Arcidiocesi di Palermo, traslato dalla Chiesa titolare di Derbe.

Chiesa titolare Arcivescovile di Anazarbo, per Monsignor Giovanni Battista Salpointe, traslato dalla Chiesa di Dorila, e deputato Coadiutore con futura successione di Monsig Giovanni Lamy, Arcivescovo di Santa Fede, nel nuovo Messico.

Chiesa Metropolitana di Santa Fede di Bogotà, nella Colombia, per Monsignor Telesforo Paul, della Compagnia di Gesù, traslato dalla Sede di Panamà.

Chiesa titolare Arcivescovile di Cesarea, per Monsignor Antonio Agliardi, prescelto a Delegato Apostolico delle Indie Orientali.

Chiesa titolare Arcivescovile di Calcide, per R. P. Fr. Enrico Altmayer, dei Predicatori, Delegato Apostolico della Mesopotamia ed Amministratore della Sede di Bagdad.

Chiesa titolare Arcivescovile di Selimbria, pel R. P. Vartan Estegar, Abbate Generale dei Mechitaristi Viennesi di Rito Armeno.

Chiesa Cattedrale di Elena, eretta da Sua Santità *nel territorio di Montana*, per Monsignor Giovanni Battista Brondel, traslato dalla Sede di Vancouver.

Chiesa Cattedrale di Vancouver, per Monsignor Carlo Giovanni Seghers, traslato dalla Sede di Oregon City.

Chiesa titolare Vescovile di Mennith, per Mons. Tommaso Grace, dei Predicatori, dimissionario della Sede di S. Paolo di Minesota.

Chiesa Cattedrale di Ferns, in Irlanda, pel R. D. Giacomo Browne, Parroco di Piercestow, diocesi di Ferns.

Chiesa Cattedrale di Ossory, in Irlanda, pel R. D. Abramo Browring.

Chiesa Cattedrale di Davemport, negli Stati Uniti di America, pel R. D. Enrico Cosgrove, già Amministratore della stessa diocesi.

Chiesa Cattedrale di Diarbekir, di Rito Armeno, pel R. D. Giuseppe Ferrahian.

Chiesa Cattedrale di Musc, nell'Alta Armenia di Rito Armeno, eretta da Sua Santità pel R. D. Pasquale Giamgian.

Chiesa Cattedrale di Zaku, nella Mesopotamia, di Rito Caldeo, pel R. D. Stefano Kaynoia, Monaco di Sant'Ormisda.

Chiesa Cattedrale di Manchester, eretta da Sua Santità negli Stati Uniti di America, pel R. D. Dionisio Bradley, ivi rettore di S. Giuseppe.

Chiesa Cattedrale di Covington, provincia di Cincinnati negli Stati Uniti di America, pel R. D. Pietro Camillo Maes, Cancelliere della Curia Vescovile di Detroit.

Chiesa titolare Vescovile di Madaura, pel R. P. Epifanio Carlassare, dei Minori Riformati, diocesano di Vicenza, deputato Vicario Apostolico di Hu-pè Orientale in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Avara, pel R. P. Fr. Salvatore Masot, de' Predicatori eletto Vicario Apostolico di Fu-Kien in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Tebesta, pel R. P. Fr. Domenico Cocchia, de' Cappuccini, diocesano di Avellino, deputato amministratore apostolico di Otranto.

Chiesa titolare Vescovile di Lambese, pel R. P. Fr. Alfonso O'Collaghan, de' Predicatori, deputato Coadiutore con futura successione

di Monsignor Guglielmo Delany, Vescovo di Cork.

Chiesa titolare Vescovile di Macra, pel R. D. Giovanni Healy, prescelto a Coadiutore con futura successione di Monsignor Patrizio Duggan, Vescovo di Clonfert.

Chiesa titolare Vescovile di Usola, pel R. D. Beniamino Geremia, de' Minori Osservanti, arcidiocesano di Benevento, eletto Coadiutore con futura successione di Monsignor Eligio Cosi, Vicario Apostolico di Chantong in Cina.

Chiesa titolare Vescovile di Torone, pel R. P. Francesco Maturino Guicard, del seminario delle Missioni estere di Parigi, deputato Coadiutore con futura successione di Monsignor Francesco Lions, Vicario Apostolico di Kui-Tcheon in Ciua.

Chiesa titolare Vescovile di Ruspe, pel R. P. Fr. Antonio Maria Buhadgiar, dei Cappuccini, deputato Ausiliare dell'Emo e R.mo signor Carlo Marziale Allemand Lavigerie, Amministratore Apostolico del Vicariato di Tunisi.

Chiesa titolare Vescovile di Betsaida, pel R. D. Antonio Ayres de Gouvêa, di Oporto, Cattedratico e Professore giubilato di diritto civile e Canonico nella Università di Coimbra, Dottore nell'una e l'altra legge, Licenziato in sagra teologia, e deputato Commissario Generale della Bolla Crociata nel regno di Portogallo.

Chiesa titolare Vescovile di Rosea, pel R. D. Felice Giulio Jourdan de la Passardiere, Prete dell'Oratorio, diocesano di Coutances.

Chiesa titolare Vescovile di Magida pel R. D. Giovanni Cagliero, della Congregazione Salesiana, Pro-Vicario della Patagonia Settentrionale.

In seguito Sua Santità ha aperta, secondo il consueto, la bocca agli E.mi e R.mi signori Cardinali Laurenzi, Celesia, Massaia, Gori Merosi, Masotti e Verga.

Quindi si è fatta a Sua Beatitudine la postulazione del Sacro Pallio per le provviste Chiese Metropolitane di Udine, Alby, S. Giacomo di Benecuela, Filadelfia e Santafè di Bogota.

Finalmente il Santo Padre ha posto l'Anello Cardinalizio ai novelli Porporati, ed ha assegnato all'Emo Laurenzi il Titolo Presbiterale di S. Anastasia; l'altro di S. Prisca all'Emo Celesia, e quelli dei SS. Vitale, Gervasio e Protasio all'E.mo Massaia ; la Diaconia di S. Maria ad Martyres all'Emo Gori Merosi; l'altra di S. Cesareo all'Emo Masotti; e quella di S. Angelo in Pescheria all' Emo Verga.

Ritornata Sua Santità nei Suoi appartamenti ha ricevuto privatamente i novelli Porporati.

NOTIZIE COMPENDIATE

Sono cominciati i lavori pel grande Ospedal Pontificio presso S. Marta. Tutto si è ordinato disposto, in una maniera grandiosa e sorpren dente, dal Prof. Ceccarelli. coadiuvato dall'Ar chitetto Mannucci e dall'Ingegnere Gismondi.— È stata firmata il 30 u. s. la Convenzione ch risolve la quistione diocesana in Isvizzera da Mons. Ferrata Delegato Pontificio e dal Presidente della repubblica Elvetica.—Il S. Padre, con decreto della S. C. dei VV. e RR. del 21 u. s, ha nominato Direttore Generale della Congregazione del Preziosissimo Sangue il Rmo D. Gaetano Caporali, già Procuratore Generale della medesima Congregazione.—Si è celebrato in Roma il terzo Centenario della Congregazione prima Primaria della SS. Annunziata, madre di tutte le congregazioni Mariane del mondo Cattolico, nella Chiesa di S. Ignazio. — Il S. Padre, per mezzo del Nunzio Apostolico, ha fatto pervenire all'imperatore d'Austria un suo Autografo, col quale gli raccomanda a prendere l'iniziativa, affinchè tutte le potenze proteggano efficacemente le Missioni Cattoliche nel Congo.—Lo stesso S. Padre ha conferito la gran Croce dell' Ordine Piano al Commendatore dell'Ordine medesimo V. Bertorich, Consigliere di Stato e Ciambellano di S. M. l'Imperatore Guglielmo di Russia.— Solenni feste si son celebrate in Roma nella Basilica di S. Lorenzo in Damaso pel XV Centenario del S. Pontefice Damaso. Il S. Padre ha elargito per questo scopo Lire tremila, ed il Capitolo di quella Basilica avea stanziata la somma di L. 10 mila.--Si è fondata in Napoli ed in S. Gio. a Teduccio, sotto gli auspicii di quel Card. Arcivescovo, una Associazione Cattolica artistico - operaia di carità reciproca.— L'Associazione giovanile di S. Alfonso in Napoli ha disegnato di celebrare il primo centenario di S. Alfonso, che cade nel 1887, con fondare in Napoli un Ospizio pei fanciulli abbandonati; è stata incoraggiata al nobile e pio disegno da un Breve del Pontefice, e dal Card. Arcivescovo, il quale ha già assegnata per ciò una cospicua somma dall'Obolo della carità pei danneggiati dal Cholera.—Giovedì 4 sp. ebbe luogo la Consacrazione della Chiesa di S. M. della Stella dei Minimi di S. Francesco di Paola in Napoli, e seguita con solenne rito da Mons. Maselli Vesc di Ugento, e la Domenica 7 fu coronata la prodigiosa immagine per delegazione del Capitolo Vaticano dal Card. Arcivescovo, con rito pontificale e straordinario concorso di popolo.—Una altra parrocchia si è stabilita in Napoli in S. Anna al Trivio.—Nella Cattedrale di Bologna un soldato di guarnigione in quella città, musulmano, e negro di razza, riceveva i Sacramenti del Battesimo e della Confermazione per mano di quell'Arcivescovo.—È morto in Napoli, compianto da tutti, il P. Gabriele M.ª de Felice Rettore della Chiesa di S. Paolo Maggiore, e Visitatore dei PP. Teatini.

Il Duca Paolo Federico di Meklembourg Schwerin ha rinunziato per sè e pei suoi discendenti alla successione del trono di Meklembourg, perchè avea risoluto di educare i figli nella religione cattolica, essendo la moglie cattolica: Sovrani di quel Ducato debbono per legge esse tutti protestanti.

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Sarzanen. Electionis—6 Sett. 1884—In un borgo detto *Nicola* (Diocesi di Sarzana) è una Chiesa parrocchiale, il cui rettore si suole eleggere, per dritto di patronato, dai padrifamiglia del luogo; l'istituzione poi collativa del titolo si dà dal Capitolo della Chiesa Cattedrale, come da immemorabile consuetudine. Nel novembre 1881 vacò il detto beneficio, e il dì 5 marzo 1882, ottenuta la proroga del tempo dal Capitolo, i padrifamiglia si riunirono per la elezione del nuovo pastore. Di due candidati, Celestino Cipollini di *Nicola*, e Santino Rezzasco di *Vernazza* che facea da economo curato a *Nicola*, il secondo ebbe 116 voti favorevoli e 135 contrarii, ed il primo favorevoli 167 e contrarii 86.

Fu perciò eletto Celestino Cipollini, il quale venne presentato al Capitolo per la canonica istituzione. Il Capitolo ammise la presentazione, e intanto deputò due canonici per esaminare la cosa, promulgando editti perchè si manifestassero le opposizioni, se mai ce ne fossero. E le opposizioni si fecero, allegandosi la violata libertà degli elettori, la forma giuridica di elezione non osservata, la esclusione di parecchi aventi diritto a votare, e l'ammissione di altri che non ne avevano il diritto, e finalmente la inettitudine dell'eletto all'ufficio di parroco. I Canonici, conoscendo che queste eccezioni non erano prive di fondamento, cercarono comporre amichevolmente la controversia, richiedendo che il Cipollini rinunziasse di sua volontà al diritto venutogli della elezione, siccome avea fatto il suo competitore. Ma poichè il Cipollini fu fermo a non cedere, venne istituito un solenne giudizio presso il Capitolo, il quale, discussa la quistione, e uditi i testimonii, il dì 27 aprile 1883, con definitiva sentenza dichiarò nulla la elezione, e insiememente indisse una nuova elezione da compiersi fra lo spazio di quattro mesi.

La parte che favoriva il Cipollini subito mosse appello da questa sentenza al tribunale del Vescovo, il quale a dì 2 aprile 1884 la confermò. Non avendo perciò conseguito l' intento presso la Curia Vescovile, fè ricorso alla S. Sede.

La S. C. trattò la causa il dì 6 settembre 1884; ed al dubbio *An sententia Curiæ Episcopalis Sarzanensis sit confirmanda vel infirmanda in casu*—rispose : *Sententiam esse confirmandam.*

Eccone le precipue ragioni:—a) Trattandosi di beneficio curato, quand'anche la elezione sia validamente fatta dal patrono, il Vescovo è sempre chiamato ad esaminare l'eletto (Conc. Trid. Sess. 7 cap. 13 de ref.)—b). Il Vescovo è altresì chiamato a giudicare della idoneità del presentato con l'esame della controversia: « An ius examinis et institutionis auctorizabilis cum cura et in praebendis theologali et poenitentiali spectet ad Episcopum vel ad Capitulum in casu? Resp. Ad Episcopum » (S. C. C. 27 nov. 1856 *Iurisdictionis ordinariae vel exemptionis* ad XX).— c) Nel caso nondimeno trattavasi di consuetudine immemorabile, ch'era presso il Capitolo, di giudicare in prima istanza la elezione e la idoneità dello eletto, senza opposizione alcuna del Vescovo.—d) Quando si hanno due sentenze conformi, l'appello

non così facilmente si accoglie (Devoti *Inst. Canon.* L. III, tit. 15 n. in nota 5—S. C. C. 5 apr. 1884 *in Castrimaris*).—e) In tal caso non ammette l'appello se non in cause chiare di restituzione *in integrum*, ci di nullità o d'ingiustizia della cosa giudicata (Cap. 1 *De in integr. rest* L. 4. § *Condemnatum* ff. de reiudic.—L. 17, ff. eod. tit. et LL. 1 et 2, *de restit. in integr.*)—f) Quando tutti i Capitolari son convocati, ove anc la più gran parte non si presenti, si può legalmente procedere alla tratt zione degli affari. Bastano anche tre: « Cum omnes vocati sunt, si aliq non compareant, ceteri possunt in negotio procedere, et sibi imputent a sentes quod non comparuerint, et sic iuri suo pro illa vice renuntiaverir ut tenet Glossa in *cap. 42 v. qui volunt de elect.* Sufficit autem numer trium, ut Capitulum habeatur, ut cum communi Doctorum tradit Ceccop rius lib. 4, tit. 2 » (De Angelis *Praelect. Iuris Can.* lib. 3, tit. 11, 5).—g) Il dritto non dichiara inabile il giudice, consanguineo od affine c le parti, ma solo vieta che sia giudice colui, dal quale si sia mossa la cau stessa da giudicare *(L. Eos in princ. Cod. de Appell. L. Praetor de i risd. omn. iudic.*; *Cap. Nullus unquam 1 et Cap. Nullus introducati 2 caus. 49, 4*).—h) I litiganti possono ricusare un giudice sospetto; ma t diritto possono esercitarlo solo per 20 giorni dalla citazione e prima del contestazione della lite (*Auth. Offeratur Cod. de lite contest. Cap. Quo suspecti causa 34 q. 1)* —i) La elezione può bene annullarsi quando: non sieno stati convocati tutti che avevano diritto al voto (*Cap. 18, 35 42 de elect.)*— 2. quando non sia del tutto libera (*Cap. 14 de elect. C. eod. tit. in 6.*)—3. quando, cioè, si sieno usate preci importune, minacce doni, promesse ecc. per ottenere il suffragio (*Cap. 3. de iis quae vi m tusve causa fiunt cap. 26 de elec.*)—4. nelle elezioni per scrutinio, quand non sieno stati eletti tre scrutinatori dal collegio,i quali debbono star presen raccogliere i voti *secreto, singillatim, diligenter et ordinate*, e farne la co lazione *numeri ad numerum, zeli ad zelum et meriti ad meritum* (*Cap.4 de elect. n. 28—Iounn. Andr. in loc. cit.*).—k) Nel caso, fu dimostrato ch non si osservarono le prefate condizioni e l'eletto non avea i requisiti pr scritti dal Tridentino (Sess. 7 c. 3 *de ref.*).

II. Guastallen. Interpretationis voluntatis.—6 Sett. 1884—*Per summar precum*—Pietro Begliardi, di Novellara in Dioc. di Guastalla, nel 1735 lasc per testamento due terze parti del suo asse per le anime del purgatorio, e una terza da distribuirsi « alli poveri bisognosi della Parrocchia, ed esser dovene del sangue d'esso testatore, questi siano preferiti agli altri ».—Dop la sua morte, questa terza parte di rendite, che ora ascende a L. 136,93 esattamente distribuita tutta ai consanguinei di lui,benchè questi,fin dall'an 1836, si fossero recati in altra Diocesi. L'attuale Arciprete, amministrato del legato, dubitando se i detti consanguinei dimoranti fuor di sua parrocch fossero decaduti dal dritto alla prefata sovvenzione, ne interrogò il Vescov il quale opinò che il legato si dovesse spartire fra i poveri della parro chia, finchè i consanguinei del testatore fossero assenti, ed anche questi pr senti in parrocchia, non dovessero averne che solo la maggior parte.

La detta decisione mosse lamenti presso i menzionati consanguinei, il Vescovo si rivolse alla S. Sede per averne l'oracolo definitivo.

La S. C. il dì 6 Settembre 1884, maturamente discussa la dimand rispose: *Servandam esse suetam subsidii distributionem favore paupe rum consanguineorum, etiamsi extra paroeciam degant.*

E giustamente. Imperocchè: — a) Quantunque nel testamento si faccia parola dei poveri della parrocchia, pure non si vuole stare alla corteccia delle parole, ma devesi osservare la mente del testatore, il quale volea preferiti i suoi consanguinei, giusta l'ordine della carità, insegnato dall'Angelico *2. q. 32, a. q.*—b) La diuturna osservanza di un legato è valido mezzo interpretar la volontà del testatore (Rota *decis. 62, n. 3, par. 10 inter rec.*) — c) E può dirsi perciò ottima interprete della legge di fondazione l'Lettor. *De re benef. Lib. 2, q. 11. n. 125.*—De Luca *De iure patron. Disc. 80. n. 9*).—d) Ed ha la massima autorità se alla promulgazione della medesima legge sia prossima e contemporanea (Piton. *Discep. Eccles. disc. 151, n. 28*—S. C. C. *in Ceriniolen 1 apr. 1876*).

III. Forosempronien. Derogationis voluntatis—6 Sett. 1884—*Per summaria precum*—Con ultimo testamento Luigi Battistini di Barchi, in Dioc. di Fossombrone, chiamò eredi universali i suoi figliuoli, ed alla moglie Caterina Abissati legò l'usufrutto di tutti i beni, con la condizione che non dovesse celebrare seconde nozze, altrimenti perderebbe l'usufrutto, ritenendo la sola quota legittima.—Morto il marito, Caterina, tuttora giovanissima, contrasse amicizia con un tal Cesaroni, col quale si determinò dipoi di unirsi in matrimonio. Ma, non volendo perdere l'usufrutto ereditato, si rivolse al Vescovo perchè consentisse al solo matrimonio ecclesiastico, risoluta di non fare la formalità civile. Il Vescovo non volle aderire, e Caterina ricorse alla S. Sede, dicendo che il novello matrimonio era per lei una necessità, e necessità pure non perdere il legato.

La S. C., chiesto ed avuto il parere dell' Ordinario, il dì 6 settembre 1884 esaminò la domanda di Caterina, ma la sentenza fu: *Negative.*

E giustamente; giacchè:—a) Quantunque la condizione del celibato debba aversi come non apposta quando si tratti di erede o di legatario che non abbia contratto matrimonio (*L. Quoties 22, L. Cum tale 72 ff. De condit. et demonstr.*); ove nondimeno si parli di vedova, si ha come valida e lecita la amendue i diritti (Sanchez *lib 7 de Matrim. dict. 91, n. 16*—Guttier *De Matrim. tit. de secund. nupt. n. 9*—Reiffenstuel *cit. tit. n. 49).*— b) La vedova mostra infatti di non curare non solo la memoria del defunto marito, ma neppure la volontà di lui quando, non ostante la condizione del testamento, voglia contrarre matrimonio e ritenere l'eredità.—c) E ciò soprattutto quando vivano figli del primo letto. La vedova che passa a seconde nozze perde per legge la tutela dei detti figli (*L. Mares 2 Cod. Quando mulier tutelae officio fungi potest, Authentica Sacramentum, et L. Si Pater 3 Cod. cod.*). E perde altresì il diritto di averne cura (*L. Quod si nolit 31 § 13 ff. De Aedilitio edicto*—Reiffenstuel *lib. 4 Decret. tit. 21, n. 39*—Sanchez *De Matrim, l. 7, disp. 88, n. 4 et 11*). Giacchè sorge una gravissima presunzione che la madre trascuri il vantaggio dei figli del primo letto, e i loro beni volga a profitto dei figli novelli.—d) Benchè la Chiesa non riconosca come matrimonio la formalità civile, vuole nondimeno che questa non si trascuri, per assicurare al matrimonio gli effetti civili, e soprattutto ai figli l'eredità. Perciò difficilmente permette che si contraggano matrimonii vietati dall'autorità civile.

II. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum—19 Dec. 1884—La S. C. condanna e mette all' Indice, con l'approvazione di S. S. le seguenti opere:

Siete Tratados por Iuan Montalvo en dos tomos. Besanzon, impre de Iosè Iacquin, 1882.

Nouvelles ètudes d'histoire religieuse, par Ernest Renan. Paris, C mann Lolvy, editeur, 1884.

Auctor operis (Giuseppe Sandrini), *cuius titulus:* Saggio di lettu giovanili, ad uso delle scuole popolari: *prohib. decr. 23 aprilis 1860, l dabiliter se subiecit et illud reprobavit.*

Auctor operis (Fr. Gaspar) *cuius titulus:* Der Vernunftstaat nach sein Rechten und pflichten: *Latine:* Status rationalis, eiusque iura et obligation Luxemburgi 1883; *prohib. decr. 9 maii 1884, laudabiliter se subiec t illud reprobavit.*

S. C. R. U. Inquisitionis

De liceitate Craniotomiae (1).

E.me et Rev.me Domine.

Eminentissimi PP. mecum Inquisitores Generales in Congregatione generali habita Feria IV, die 28 labentis Maii, ad examen revocarunt dubium ab Eminentia Tua propositum: « *An tuto doceri possit in Scholis catholicis licitam esse operationem chirurgicam, quam Craniotomiam appellant quando, scilicet, ea omissa, mater et filius perituri sint; ea e contra admissa, salvanda sit mater, infante pereunte?* » — Ac omnibus diu et mature perpensis, habita quoque ratione eorum quae hac in re a peritis catholicis viris conscripta ac ab Eminentia tua huic Congregationi transmissa sunt, respondendum esse duxerunt: « *Tuto doceri non posse* ».

Quam responsionem cum SS. D. N. in audientia eiusdem Feriae et diei plene confirmaverit, Eminentiae tuae communico, tuasque manus humillime deosculor.

Romae 21 maii 1884.

Humillimus ed addictissimus servus verus
R. Card. Monaco

Eminentissimo Archiepiscopo
LUGDUNENSI.

Sacra Congr. Indulgentiarum

De indulgentia toties quoties Ecclesiarum Ordinis Sancti Francisci a Paula

BERGOMEN.

Illustrissimus ac Revmus Episcopus Bergomensis Sacrae Congregationi I dulgentiis Sacrisque Reliquiis prae sitae referebat, in civitate Dioecesis pr cipe, loco quem dicunt Galgario, fui Ecclesiam quae Universis Coelitibus cra ad Sodales Minimos Sancti Franci a Paula pertinebat, quaeque proi omnibus fruebatur Indulgentiis, grat privilegiis, quibus fruuntur omnes clesiae eiusdem Ordinis. Sub initi huius saeculi Minimis Sodalibus ab clesia ista adnexaque domo eiectis, f. Pius PP. VII per Litteras in for Brevis sub die 1 Aprilis 1806 expedit *omnes et singulas Indulgentias, peccatorum remissiones ac poenar relaxationes aliasque spirituales g tias, quibus* ANTE ILLUD TEMPUS, *d dicta Ecclesia ad fratres praedic pertinebat ditata erat* pro ipsa Eccle confirmavit, et quatenus opus erat, nuo concessit. Pius vero PP. IX s. per rescriptum datum sub die prima lii 1853 *supraenunciatas Indulgent ad Ecclesiam Sancti Bartholomaei nigne transtulit, servato tenore c cessionis diei 1 Aprilis 1806 eti quoad tempus*, ideoque perpetuis fu ris temporibus.

Iamvero inter Indulgentias, quibus dalium Paullanorum Ecclesiae gaud dicuntur, praecipua est quae vulgo pellatur Perdono di s. Francesco Paola, quam Gregorius XIII P. M. c cessisse perhibetur Litteris in for Brevis datis die 1 Aprilis 1579, et nedictus XIV P. M. ad Ecclesias rialium eiusdem Ordinis extendisse teris pariter in forma Brevis datis 22 Ianuarii 1745. Porro inter Presby ros Bergomenses orta quaestio est

(1) Richiamiamo l'attenzione dei nostri lettori su questa interessantissima dichiarazione.

» vel de diebus, quibus Indulgentia
a plenaria acquiri potest et varia con-
ssionis gregorianae explicatio variam
oque inter Fideles gignit sentiendi et
endi rationem. Ad haec e medio tol-
ida et ne sustineatur Indulgentia quæ
ncessa non esset, neque Fideles bo-
s spiritualibus, quibus frui possunt,
iventur, Episcopus Bergomensis non-
lla dubia solvenda Sacrae Indulgen-
arum Congregationi proposuit. Hac
pta occasione, dubiis Rmi Episcopi
o alia in officio praemittere opportu-
m visum est quod attinet ad vices,
ibus eadem die plenaria illa Indul-
ntia acquiri potest, nec non ad eius
nfirmationem aut novam concessionem
etiam a Pio VII et translationem con-
ssam a Pio IX.

Dubia sunt ea quae sequuntur:

1.° Utrum Indulgentia plenaria con-
ssa a Gregorio PP. XIII et extensa a
aedicto PP. XIV *toties* acquiri possit
Christifidelibus *quoties* die festo san-
i Francisci a Paula visitaverint Eccle-
as sive Sodalium Minimorum, sive Mo
alium eiusdem Ordinis ibique orave-
nt pro Christianorum Principum con-
rdia, haeresum extirpatione et San-
ae Matris Ecclesiae exaltatione; vel
otius acquiri dicenda sit *semel* tantum
anno?

Et quatenus *affirmative* ad primam
artem;

2°. Utrum huiusmodi Indulgentia pos-
it censeri concessa primo Ecclesiae
Bergomensi Coelitum Universorum per
erba Brevis Pii Papae VII *omnes sin-
ulas Indulgentias..... quibus ante-
ac dum dicta Ecclesia pertinebat ad
Fratres praedictos* (*Ordinis s. Franci-
ci de Paula Minimorum*) *ditata erat,
onfirmamus et quatenus opus sit...
le novo concedimus et impertimur* et
einde traslata in Ecclesiam pariter
Bergomensem Sancti Bartolomaei per
erba Rescripti Sacrae Congregationis
ndulgentiarum: *Sanctissimus... su-
raenunciatas Indulgentias de qui-
us in precibus... benigne transtulit?*

Et quatenus *affirmative*;

3°. Utrum Indulgentia, de qua est
ermo, lucrari possit die festo Sancti
Francisci a Paula *et* quocumque ex
eptem diebus insequentibus?

Et quatenus *negative* ad 3:

4°. Utrum haec Indulgentia lucrari possit die festo Sancti Francisci a Paula *vel* uno ex septem sequentibus diebus pro libitu Christifidelium?

Et quatenus *negative* ad 3. et 4:

5°. Utrum eadem Indulgentia lucrari *saltem* possit die festo sancti Francisci a Paula?

6°. Utrum, ut Ecclesiae visitationes repetantur, necesse sit egredi et ingredi in Ecclesiam; vel sufficiat visitationes dividere cum aliquo externo signo: ex. gr. se signando signo SS. Crucis vel se transferendo de uno in alium Ecclesiae locum?

Et quatenus *negative* ad primam partem dubii 6, et *affirmative* ad secundam:

7°. Utrum pro aliis etiam huiusmodi Indulgentiis eadem praxis servari possit?

In Congregatione Generali habita in Aedibus Apostolicis Vaticanis die 11 Martii 1884 Eminent. Patres rescripserunt:

Ad 1: Affirmative ad primam partem, Negative ad secundam.

Ad 2: Affirmative.

Ad 3: Indulgentia *toties quoties* lucrari potest tantum die festo Sancti Francisci a Paula; Indulgentia vero plenaria concessa a Benedicto XIV, lucrari potest *semel* tantum in uno ex septem diebus, dictum diem festum insequentibus.

Ad 4 et 5: Provisum in Tertio.

Ad 6 et 7: Communicetur responsum Sacrae Congregationis in una *Valentinen.* die 12 Julii 1847 (1).

Die vero 15 eiusdem mensis et anni, facta de his omnibus ab infrascripto Sacrae Congregationis Secretario relatione, SS.mus D.nus Noster Leo Papa XIII Patrum Cardinalium responsiones benigne approbavit.

Datum Romae ex Secretaria Sacrae Congregationis Indulgentiis Sacrisque Reliquiis praepositae die 15 Martii 1884.

AL. CARD. OREGLIA *a S. Stephano*
Praefectus
Franciscus Della Volpe Secretarius.

(1) Ecco il tenore del cit.decr.: « An visitantes Ecclesias Ordinis S. Francisci die secunda augusti, lucrentur indulgentiam plenariam toties

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

APPENDICE APOLOGETICA AI PRIMI DUE CAPI

(Continuaz.—V. p. 89 di q. P.)

—

§ 2.°

Dalla grande frequenza di confessioni sacrileghe, che più o meno accade per tutto, e che fu riaffermata sino all'evidenza nel precedente §. noi deducemmo, rispetto ai ministri della Penitenza, tre illazioni: 1ª il confessore è *strettamente obbligato* di porre l'opera sua per ovviare alle sacrileghe reticenze; 2ª è obbligato porre quest'opera verso *tutti* i penitenti, benchè in maniere e misure diversissime; 3ª se suole ascoltar le confessioni di chiunque gli si presenta, e predilige aiutare le anime più bisognose, gli accade *spesso* di dover usare in tal'opera *grande e particolare diligenza.*

Di queste tre illazioni la prima non ha trovato contrasto di sorta, quanto noi sappiamo; contro la seconda e la terza si è gridato da alcuni *al rigorismo, all'esagerazione.* E noi dobbiamo ora pacatamente esaminare se in verità rigorismo ed esagerazione vi siano, purchè intese nel vero lor senso, che in questo § anche meglio dichiareremo.

La questione è interamente *prudenziale*: dacchè la penitenza è giudizio; ed affinchè un giudizio sia atto di vera giustizia, ricercasi, dice l'Angelico, « *quod proferatur secundum rectam rationem prudentiae* » (2ª 2ae q. 60. a. 2). Onde tutti i teologi assegnano alla *prudenza* del confessore il provvedere nel debito modo all'integrità formale della confessione. Or, soggiunge S. Tommaso, i fondamenti su cui l'uomo prudente dee poggiare i suoi pratici dettami, sono due: la conoscenza dei *principii* e la conoscenza dei *fatti*, risguardanti quella particolare materia: « *Necesse est quod prudens et cognoscat universalia principia rationis, et cognoscat singularia, circa quae sunt operationes* » (2ª 2ae q. 47. a. 3). Per vedere adunque se siano rigide le nostre affermazioni, fa mestieri consultare accuratamente *la scienza* e *l'esperienza*, e ricercare poi ciò che da entrambe la *prudenza* deduce. Per tal modo ci verrà dato conchiudere con sufficiente sicurezza: le affermazioni predette, con tutte le apposteviformi alla prudenza; ovvero: sono giu perchè dalla prudenza dettate.

Protestiamo di nuovo che, irremovi quanto alle vaste misure del male, siamo vece dispostissimi a riconoscere i nostri bagli quanto alle misure *doverose* del ri dio, non sì tosto ci si additi ove e perch nostro ragionamento zoppica.

I. Quel che ci dice la scien

Al nostro uopo sembraci necessario e ficiente chiedere alla scienza teologico- rale: 1° *quale* notizia debba avere il con sore delle disposizioni del penitente; 2° *qu to* debba adoperarsi per ottenere tale noti ov'ella gli manchi; 3° *che* del ba pensarsi tacere a posta gravi colpe al confessore

La scienza risponde alla prima interro zione, che il confessore dev'essere *mo mente certo* della disposizione del peniter « *Ut confessarius possit poenitentem absolv debet esse moraliter certus de eius disposi ne* » (s. Alph. 6. 459). Risponde alla conda che, se di questa disposizione egli è moralmente certo, deve far *quanto può* disporlo, ancorchè debba impiegarvi m tempo: « *Confessarius tenetur ex rigorosa gatione caritatis eum* (poenitentem non tis dispositum) *disponere quantum vale etiamsi multum temporis in hoc impen debeat. Nec ei curae esse debet quod alii nitentes expectent* » (Id. ib. 6. 608). Rispo alla terza che il tacere volontariamente vi peccati al confessore è la pessima d indisposizioni: « *Non pauci etiam cum na malitia ad confessionem omnino indi siti accedunt; ita ut non rarus sit casus quo indispositio sit* TALIS AC TANTA, *ut et aliquod peccatum mortale sacrilege reticea* (Berardi, *De Recidivis*, edit. 3. p. 34).

Ma perchè questi tre principii valg davvero al nostro scopo, è a determina ben chiaramente e precisamente il val Proviamoci a farlo.

Principio 1.° *Acciocchè il confes possa assolvere* (fuori il caso di necessit *deve essere moralmente certo delle disposiz del penitente.*

Quale propriamente debb'essere qu certezza morale? E a prenotarsi, « *cert dinem moralem quandoque strictiori, quan quo latiori significatione usurpari. Cum pr sius sumitur, tunc reapse talem firmita sonat, quæ nullum dubitandi relinquit a trium. At cum latiore sensu accipitur, t nonnisi gravem probabilitatem significat talem quae ad rectam prudentemque opera nem loco certitudinis haberi possit* » (L ratore, *Inst. ad trien.* edit. 5ª, vol. 1.p. 1 Abbiamo dunque una certezza morale *st ta*, che non lascia luogo a dubitare in c

quoties in eas ingrediuntur, et parumper ibi orant? Et an requiratur ut communio fiat in eadem Ecclesia? — Resp. Affirmative ad primam partem; negative ad secundam ».

rario neppur menomamente; p. e. la cer-ezza della grande frequenza di confessioni acrileghe, asserita da testimoni sì numero-i e sì fededegni. V'è poi ancora una cer-ezza morale *larga*, la quale lascia luogo a qualche dubbio dell'opposto, ma ad un dub-io *lieve*, e tale che l'uomo prudente non o considera, operando come se dubbio non i fosse. Ma perchè non ne tien conto? Per-hè se dall'operare umano dovesse desistersi er ogni lieve dubbio di far male, di sba-gliare, non potrebbe più farsi pressochè nulla, anto son *frequenti* ed *inevitabili* i detti dub-ii, attesa la cortezza dell'umano vedere e la mmensa varietà dei mondani avvenimenti.

Or quale di queste due certezze morali eve dal confessore possedersi sulle dispo-izioni del penitente? Si conviene con per-etto accordo dai teologi, potersi e doversi l confessore tener pago alla certezza mora-e *larga*. Ciò (e si noti bene), non perchè il alore del sacramento ed il bene delle ani-ne non meriterebbero che si procuri più erma certezza; ma perchè ordinariamente ertezza maggiore non è conseguibile, allor-hè trattasi di conoscere per segni esterni, anto fallibili, gl'interni sentimenti dell'ani-no altrui: onde, se il confessore dovesse averne una certezza del tutto incrollabile, « *vix ullus posset absolvi* » (s. Alph. 6. 461). Ecco perchè i dottori, e lo stesso s. Alfon-so, talvolta adoperano a tal proposito le pa-role *certezza, evidenza, costare ecc.*, e tal'altra, *grave probabilità, giudizio prudente* ecc. Vo-glion dire sempre lo stesso. Poichè, quan-do usano queste seconde espressioni, non intendono mica quella grave probabilità che ne ha contro un'altra pur grave. Allora le due contraddittorie probabilità si elidono, e re-sta il solo dubbio. Sibbene intendono quel-la grave probabilità che dicesi *assoluta* o *so-litaria*, in quanto non ha contro di sè nes-sun grave motivo che elida la forza dei motivi favorevoli, ancorchè ne abbia in con-trario alcuno mal fermo, lieve, e perciò non meritevole che vi si badi.

Sicchè al nostro proposito tanto è dire che il confessore dev'essere *moralmente cer-to* delle disposizioni del penitente, quanto è dire che deve formarne *un giudizio pruden-te, probabile;* purchè a quest'ultima locuzio-ne si aggiunga: *senza prudente sospetto in contrario*, come sapientemente aggiunge il nostro santo Dottore (e lo fanno anche gli altri più o meno esplicitamente): « *Sufficit quod confessarius habeat prudentem probabi-litatem de dispositione poenitentis, et non ob-stet ex alia parte prudens suspicio indisposi-tionis* » (l. c.). Dobbiamo dunque averne gra-vi ragioni in favore, e nessuna grave e prudente ragione di sospettare l'opposto.

Tutti convengono che quando alcun pru-dente motivo di sospettare in contrario ap-parisca *hic et nunc* nel penitente, il confes-sore non può assolverlo, se prima non de-ponga quel sospetto, o mediante segni diretti (che sono i più sicuri, e che ordinariamente si ottengono dal confessore, se ha vero zelo), o almeno mediante la prova indiretta del tempo ec.: « *Certum est*, dice s. Alfonso, *quod confessarius tenetur differre absolutio-nem usquedum fiat moraliter certus de dispo-sitione sui poenitentis, saltem per experimen-tum temporis vel mediorum, si poenitens suf-ficiens nondum praebeat signum suae dispo-sitionis* » (l. c.).

Ma se nessuna grave ragione di sospetto ap-parisce *hic et nunc* nel penitente, deve il con-fessore sospettare delle disposizioni di lui per la sola ragione che molti, i quali si pre-sentano, si accusano, ed asseriscono di non ricordare altro ed essere pentiti e risoluti, in verità non sono sufficientemente dispo-sti? In altre parole, quando non abbiamo nessun segno *individuale* nè pro nè contro le disposizioni del penitente, ma abbiamo la nuda accusa ed attestazione di sincerità, dolore e proposito, possiamo su ciò solo fon-dare la morale certezza che si richiede per assolvere, senza badare alla ragione *genera-ca* che gran numero di penitenti si accusano ed attestano quelle disposizioni, benchè in-disposti? ovvero dobbiamo richiedere qualche cosa di più, la quale ci assicuri che quel penitente non è uno dei molti che si affer-mano disposti senza essere?

Chi giudiziosamente pondera le parole dei più accurati autori, ben vede che, quantunque in alcune espressioni isolatamente prese pare insegnino che, quando non si hanno segni individuali sfavorevoli, basta quella nuda ac-cusa ed attestazione; in realtà domandano ancor altri segni più positivamente rassicu-ranti. Anzi alcuni teologi, fra cui il Gury, il De Varceno ec., tra i segni *ordinarii* di disposizione ne annoverano parecchi di quel-li che più comunemente van messi tra i se-gni *straordinarii*.

Questo punto sembraci ben dilucidato dal Berardi a pag. 33 dell'op. cit., dove dice : « *Simplex et ordinarium poenitentis dictum, si praecise in se solo consideretur, certi-tudinem moralem de dispositione (saltem communiter) non constituit.* » E lo dimostra con quest'unica ragione di fatto *generico*, ampiamente svolta, e difesa dal celebre CRE-DENDUM EST POENITENTI etc.: « *Quia commu-niter... certissimum est multos poenitentes non habere verum dolorem et propositum, quam-vis formulam contritionis recitent, et quam-vis etiam interrogati an doleant et proponant, simpliciter affirmative respondeant.* »

È troppo a buon diritto. Il ministro della Penitenza debbe avere della validità dell'as-

soluzione una prudente e grave probabilità, senza prudente dubbio in contrario. Or perchè mai questo prudente dubbio deve poter sorgere soltanto da fatti *individuali* di ciascun penitente, e non può sorgere altresì da fatti che il confessore conosce essere frequenti nella *generalità* di coloro che si confessano? Non fondano su questi motivi *generici* i loro ragionevoli sospetti le persone prudenti, massime negli affari di rilievo?

Il primo adunque dei tre enunciati principii, se ben lo intendiamo, vuol dire che il confessore, perchè assolva con la necessaria morale certezza, dee prima considerare il complesso delle circostanze individuali di ciascun penitente, e, ponendole pur a raffronto coi fatti che avvengono spesso fra la generalità di coloro che si confessano, deve conchiudere che il penitente non solo non presenta *in se stesso* alcuna grave ragione, la quale faccia prudentemente sospettare che sia indisposto, ma di più presenta bastevoli segni che dimostrano, lui non essere *uno dei molti* che si confessano senza le necessarie disposizioni. Ed invero, perchè mai il Rit. rom. vuole che il confessore aiuti il penit. ad aprirsi con sincerità, pentirsi ecc., se non perchè la grande moltitudine di quei che s'accostano indisposti rende sospetta la *sola e nuda* attestazione di lui?

Da ciò segue:

Principio 2.° *Se il confessore non ha questa moralz certezza pei segni dal penitente stesso offerti, deve far quanto può per disporlo ed accertarsi delle sue disposizioni, ancorchè vi occorra molto tempo.*

Egli ha quest' obbligo, 1.° perchè, trattandosi della validità di un sacramento, non gli è lecito seguir l'opinione nè egualmente probabile nè più probabile, se l'opposta ritiene vera probabilità; 2.° perchè il sacramento della Penitenza è vero giudizio, nel quale il confessore è il giudice; e non può un giudice sentenziare sopra opinione meramente probabile, ma è tenuto adoperarsi, per quanto può, di sentenziare su più stabile fondamento; 3.° perchè la Penitenza è anche medicina; ed il medico, che nel nostro caso è il confessore, non può prescrivere al suo infermo medicine che probabilmente gli gioveranno e probabilmente (eziandio se *meno probabilmente*) gli noceranno, ma per quanto gli è possibile deve procurar di prescrivere quelle che sicuramente gli gioveranno.

Se non che, quantunque sia verissimo che il confessore deve curare il penitente «*quantum valet*», eziandio se vi occorra molto tempo; nondimeno siffatte espressioni vanno intese *cum grano salis*. Non è buona regola, avvertono i teologi, il dire: Facendo quest'altra interrogazione, esponendo quest'altro motivo, suggerendo quest' altro rimedio, io provvederei meglio alla validità del sacramento ed alla salute di quest'anima; dunq devo fare ancor tutto ciò, od almeno è se pre bene il farlo. No, per fermo. Siccor sbaglia un confessore che rimanda il per tente bisognoso di aiuto, o peggio l' assol «*nulla aut valde modica praemissa diligen ed eum curandum*» (s. Alph. l. c.); così sb glia quel confessore che non crede mai t minato l' obbligo suo rispetto a tal cura.

Quale dunque è la norma da tenersi p ischivare amendue codesti difetti? Quella c ci porge in brevi parole il sommo Aquin te: «*Necessaria est cautio ad prudentiam, sic accipiantur bona, quod vitentur mala* (l. c.). Dobbiamo in tal misura e con tal ca tela procurare il bene, da non incorrere n male. E così nel curare il penitente dobbian fare non già quanto possiamo assolutamen sì quanto possiamo senza incorrere in ma sovratutto se questi sieno più gravi di quel che intendiamo evitare. Perocchè nessu legge obbliga a procurare un bene qualunq con tal misura di opera e diligenza da f perdere un bene maggiore.

E però, quando noi vediamo di aver g impiegato al nostro uopo una cura consi revole, rispetto al grado di bisogno, e vedia che, se *per regola generale* tutti i confess fossero tenuti a spendervene di più, il cramento diverrebbe troppo pesante e fas dioso a noi o ai penitenti; possiamo ben curamente fermarci là. Possiamo e dobbian non dovendosi attender meno al credito sacramenti, che alla loro retta amminist zione; e ben si discrediterebbe presso i fed la confessione, se si potesse dire con ver che l' accostarsi al sacro tribunale non p farsi che a condizione di partirne stord dalle interminabili domande, riflessioni ammonizioni del confessore. Come diverre odiosa ai sacerdoti, se il confessore fosse nuto a *spolmonarsi* con ogni penitente sognoso di aiuto; ovvero, dopo aver us le opportune e discrete cure, avesse obbl di *ricercare ansiosamente* se mai non f obbligato ad usarne ancora di più. Il minist diverrebbe allora un continuo tormento cui solo qualche sacerdote di virtù stra dinaria si sobbarcherebbe. Ed a ciò inf riusciva la pesantissima cura giansenist ad allontanare dalla Penitenza i fedeli confessori: danno immensamente più gr di quello che dicevasi volersi schivare.

Ecco pertanto la norma sicura per terminare *quanta* debb'essere l'opera no nel procurarci, al bisogno, la necessaria tezza delle disposizioni del penitente: biamo adoperarvici *tanto*, che nè alle an nè a noi medesimi l'amministrazione di sto sacramento riesca insopportabile, od che solo troppo pesante.

Ma questa norma, a cui si riduce il secondo principio, abbisogna di due avvertenze; la prima pei troppo larghi, la seconda pei soverchio timidi.

1.ª Questo riuscir troppo pesante al confessore è molto relativo allo zelo di lui; osservandosi del continuo che ciò che ad un sacerdote privo di zelo torna sommamente gravoso, ad un altro zelante torna levissimo. Or a qual grado di zelo dee riuscire a bastanza comportabile la diligente amministrazione della Penitenza? Secondo le leggi che riguardano *communiter contingentia*, ricercasi al nostro intento uno zelo fervido sì, quale è indispensabile in ogni fedel ministro dell'Altissimo, ma non uno zelo straordinario; dacchè lo straordinario non può essere mai comune, nè perciò formar base di legge.

2.ª Tutte queste estimazioni non possono farsi che molto alla grossa. Mercecchè non abbiamo un compasso che valga a farci dire: Qui per l'appunto dee giungere lo zelo del sacerdote, e se non vi giunge, egli pecca. Nè abbiamo una bilancia che possa farci asseverare: Questa precisamente è la quantità d'industrie che debbono dal confessore adoperarsi per curare il penitente, di sotto alla quale egli non fa quel che ricercasi all'uopo, e di sopra a cui sarebbero a temerne mali maggiori.

Principio 3.° *Il difetto di sincerità che giunge a far tacere gravi peccati al confessore, è la pessima di tutte le indisposizioni.*

Di vero il penitente, oltre al difetto di sincerità, può essere indisposto per difetto o di esame, o di dolore e proposito, o di volontà di adempiere alcun obbligo grave, p. e. la grave penitenza ingiuntagli, la restituzione di una grave somma ec. Or non accade discorrere del difetto di esame; poichè, quando il penitente non si è esaminato neppure secondo la sua capacità (caso piuttosto raro), il confessore ordinariamente se ne avvede, e supplisce colle sue interrogazioni. Nè vale il pregio di parlare del difetto di volontà di adempiere alcun obbligo grave: stantechè o tal difetto si manifesta al confessore, ed in tal caso questi non assolve; o gli si tace, ed allora la confessione è sacrilega sovratutto per tal volontaria reticenza. Altrettanto dicasi del difetto *avvertito* di dolore e proposito. Le ordinarie indisposizioni adunque che fanno cattive tante confessioni, sono due: il difetto *non avvertito* di dolore e proposito, e il difetto, *sempre avvertito*, di sincerità.

Or bene, questa seconda indisposizione è incomparabilmente peggiore della prima (epperò di qualsivoglia altra), perchè, senza paragone, più ingiuriosa al sacramento e più esiziale alle anime.

E per verità, il difetto non avvertito di dolore e proposito: 1° rende la confessione nulla, ma non sacrilega; talchè frustra il sacramento, non lo profana, o se profanazione vuol dirsi, è profanazione materiale senza veruna formale ingiuria al sacramento: 2° atteso la buona fede, non fa l'anima rea di nuovo peccato: 3° anzi, se essa è libera da attuale attacco alla colpa, probabilmente viene giustificata dall'assoluzione, conforme l'opinione di gravi dottori (v. il Frassinetti, dissertaz. VIII, ma v. insieme la sua nota 124): 4° o se non altro assai facilmente si rimetterà in grazia in una delle susseguenti confessioni, non essendo verisimile che almeno in qualcuna di esse non siavi l'attrizione: 5° e poichè questa si ha per ordinario almeno nel confessarsi in morte, a vista dell'imminente eternità, risulta che pochi, relativamente, sieno da credersi coloro che si perdono per le confessioni fatte con mancamento inavvertito di dolore e proposito.

All'incontro il difetto di sincerità, essendo sempre avvertito, 1° rende la confessione non pur nulla, ma nulla e sacrilega; e quindi non solo frustra il sacramento, ma formalmente lo profana: 2° non solo non fa conseguire il perdono delle colpe commesse, ma ne fa commettere un'altra gravissima: 3° e nel riceversi la SS. Eucaristia, come si suole dopo la confessione, fa commettere un secondo e più orribile sacrilegio: 4° nulla fa sperare dalle seguenti confessioni, finchè con sommo sforzo non si accusino di nuovo i peccati già confessati, quelli taciuti, e le stesse sacrileghe reticenze e sacrileghe comunioni: 5° e poichè quanto più siffatte confessioni e comunioni si moltiplicano, tanto più cresce la ripugnanza di accusarle, ne proviene in ultimo che anche in morte da tanti cristiani si tacciano, con l'effetto dell'eterna dannazione, conforme viene attestato dal nostro s. Dottore e da mille altri.

Epperò sia che riguardisi l'ingiuria che ne proviene al sacramento, anzi a due sacramenti, o che si consideri il danno che ne proviene alle anime, non v'ha alcun paragone tra la volontaria reticenza di gravi colpe, e qualsiasi altra indisposizione.

II. Quel che ci attesta l'esperienza.

Rispetto alla esistenza di tale indisposizione.

a) Alla ripugnanza di manifestare i proprii falli, massime in fatto di turpitudini, van soggetti tutti i poveri figli di Adamo, perchè ripugnanza naturale.

b) Nondimeno vi ha molti che la superano con grande facilità, perchè assai intelligenti, istruiti in religione, timorati di Dio, e sopratutto naturalmente schietti, e coraggiosi.

c) Ma la grande maggioranza dei fedeli

non possiede tutte codeste doti : e perciò cadono ben molti di essi in sacrileghe reticenze, almeno qualche volta nel corso della vita, specie nella piccola età.

d) Dallo stato di sacrilegio assai pochi han forza di uscire da sè: ordinariamente vi si marcisce, finchè non s'incontri un confessore caritativo, che aiuti efficacemente ad uscirne.

e) Sventuratamente tali avveduti e pietosi medici non sono in troppo gran numero.

f) Ond'è che del totale delle confessioni una parte *assai considerevole* sono sacrileghe.

g) La frequenza di queste è maggiore in quelle classi di penitenti in cui è minore la naturale intelligenza, l'istruzione religiosa, il timor di Dio e il naturale coraggio e schiettezza: di che *ceteris paribus* sono più frequenti tra i fanciulli che tra gli adolescenti, più fra questi che fra i giovani, più fra le persone rozze che tra le colte, più fra quelle di temperamento timido, che fra quelle di temperamento franco e risoluto.

h) Peraltro se in tali classi sono più numerose, nessuna classe, nessuna affatto, ne va esente: chè grande è in tutti la ripugnanza di accusare certe colpe, particolarmente se turpi (e chi in queste non può cadere?); sì perchè di esse si sente più al vivo la deformità, come perchè temesi, che accusandole, si perde la stima del confessore.

i) Tuttochè per ordinario si tacciano i peccati nella loro specie, molte volte però si tace solo alcuna circostanza mutante specie, già avvertita od almeno appresa come tale, o si diminuisce il numero delle cadute, e più facilmente ancora quello delle ricadute.

Rispetto ai segni di tale indisposizione

a) In generale essa è la più difficile a scorgersi dal confessore, perchè pienamente avvertita e studiosamente occultata dal penitente. Il quale, nell'atto stesso che mentisce, vuole che il confessore non se ne avveda, e perciò si sforza di simulare veracità e schiettezza. Laddove nelle altre indisposizioni, essendovi la buona fede, non vi è simulazione. Onde se un fedele si confessa, senza esame, o senza dolore e proposito, l'accorto ed esercitato confessore se ne accorge assai più di leggieri che se tace maliziosamente alcun peccato.

b) Nondimeno, per ciò che si attiene ai penitenti soliti, purchè il confessore aiuta con carità ed intelligenza, dopo poche confessioni potrà congetturare con bastevol fondamento se e quanto ciascuno di essi vada soggetto a tal miseria. Onde la maggior difficoltà s'incontra a ravvisarla in coloro che la prima volta a noi si presentano.

c) Questi talora non dànno spontaneamente verun segno nè favorevole nè contrario; sicchè non resta se non la ragione generica che le sacrileghe reticenze sono frequenti in qualsivoglia condizione di anime. Talvolta poi dànno spontaneamente segni particolari favorevoli, o segni particolari sfavorevoli; e il prudente confessore quelli e questi deve scorgere nel modo e nella materia dell'accusa, nelle condizioni del penitente ec.

d) Sono segni favorevoli 1°: una o più delle cinque doti sopraccennate: naturale intelligenza, natural coraggio, naturale schiettezza, istruzione religiosa, timor di Dio; 2° l'abitudine di frequentare la parola di Dio, le letture ascetiche, i sacramenti; e non per esservi astretto dai maggiori, dalle regole ecc., ma per puro e spontaneo spirito di pietà; 3° l'accusare con grande ingenuità anche i peccati turpi, esprimendo pur le circostanze non necessarie (circa le quali il confessore dee avvertire il penit. di tacerle); 4° una compunzione straordinaria, con manifesta risoluzione di lasciare a qualunque costo i peccati, ed attendere a salvarsi; 5° l'essere venuto spontaneamente a confessarsi, a costo di sacrifizii o di grande violenza; 6° e sovratutto l'andare sempre rammentando altre colpe, anche mentre il confessore fa l'ammonizione finale, non mostrando, quasi, altra premura che di non dimenticar nulla; ecc.

e) Sono segni sfavorevoli: 1° il difetto o la scarsezza di una o di più delle cinque predette doti; 2° l'abituale lontananza dalla parola di Dio, dalle buone letture e dai sacramenti, come avviene in tanta parte dei villici di ambo i sessi; 3° una certa ansietà od imbarazzo, specie nel dire di non aver altro: cosa (massime quando si confessa nell'abituale dimora) assai rara, dacchè se non si ha coraggio di palesare alcuna colpa, si suol riescire assai bene a comprimere l'interno turbamento e simulare tranquillità, acciocchè il confessore non sospetti il mendacio; 4° il non fare verun cenno, nemmeno di tentazioni, intorno ai peccati che si sogliono commettere da quella sorta di penitenti, in ispecie se occasionarii; 5° il procurare di sbrigarsi presto, poco attendendo alle parole del confessore; 6° il confessarsi forzatovi, o per abitudine, ovvero in qualche necessità di comunicarsi; 7° il dire di non essere ricaduto più nel peccato per cui nella confessione precedente fu differita l'assoluzione, se ora il penitente ha impegno di essere assoluto, e ragione di temere che nol sarebbe se accusasse le ricadute.

f) I segni favorevoli possono in un penitente essere tanti e tali da fondare nel sacro ministro morale certezza della sincerità di lui. E così gli sfavorevoli possono pur giungere a fondare morale certezza dell' opposto. Ma questi due estremi sono assai rari fra le coscienze nuove.

Rispetto alla cura di tale indisposizione.

a) Siccome questa indisposizione è la più difficile a ravvisarsi, così è la meno agevole a curarsi; poichè maggiore assai è la ripugnanza di manifestare con sincerità i proprii peccati, che non di pentirsene e proporne l'emenda, salvo il caso di un forte attacco all'oggetto di qualche passione: caso oggi ben raro nei penitenti, perchè questi cotali non si confessano punto. E però ben più facile, in generale, riesce disporre chi, in buona fede, manca di alcun'altra disposizione, che ottenere l'accusa delle colpe da chi prova grande ripugnanza a manifestarle, massimamente se già le ha taciute in altre confessioni.

b) Tuttavia, se la cura si presta con *carità e destrezza*, raggiunge *quasi sempre* lo scopo.

c) Siccome moltissimi sono i gradi di pericolo, da quello tanto lieve che si accosta alla morale certezza della sincerità, a quello tanto grave che confina colla morale certenza del contrario; così moltissimi sono i gradi dell'aiuto che proporzionatamente prestano i buoni confessori, dallo assai semplice e breve all'assai industrioso e paziente.

d) Il quale aiuto dirigono essi prima a conseguire la sincera manifestazione dei peccati commessi dopo l'ultima confessione, e poi quella dei peccati forse taciuti nelle confessioni precedenti. Siffatto aiuto consiste in mezzi negativi e positivi (1).

e) I negativi sono: 1° Non dare, nella propria condotta, veruna cagione per cui i penitenti abbiano a perdere la stima e la fiducia del confessore. 2° Guardarsi con estremo rigore da ogni ombra di offesa al sigillo sacramentale, nemmanco con allusioni lontanissime; badando anche di pronunziare tutto e specialmente la formola dell'assoluzione o della benedizione in modo, che i circostanti anche più vicini non possano distinguere l'una dall'altra. 3.° Schivare la troppa famigliarità coi penitenti, massime dell'altro sesso; e non mostrar di conoscerli, quando si confessano; nè mostrarne mai stima, sia in confessione, sia fuori, sia parlando con altri che potrebbero loro riferirlo. 4° Non guardare il penitente sì innanzi come nell'atto della confessione. 5° Nel confessare non mostrar mai fastidio, nè fretta, nè impazienza, nè far mai gesto di sorta, per quanto il penitente, specie se nuovo, sia rozzo, noioso, cretino. 6° Eccetto che con le anime veramente spirituali, non far giammai ammonizioni, se prima il penitente non abbia terminata l'accusa, e il confessore stesso non abbia fatto le sue parti (quando occorrono) per assicurarsi che il penitente non tace nulla; rimanendo impassibile, come un marmo, per qualunque gravissimo delitto il penitente accusi. 7° Anche dopo tutto ciò, ammonire con efficacia sì, ma insieme con soavità; senza bravate, senza amarezza, senza parole pungenti. 8° Non mostrare pur l'ombra del dispiacere che il penitente stabile si confessi a quando a quando con un altro, od anche muti intieramente confessore. 9° Non seguir le sentenze rigide sull'assoluzione dei recidivi, peculiarmente coi penitenti nuovi e con quelli già sperimentati facili a lasciar peccati per verecondia. 10° Non pur non ricercare, ma neanche permettere l'accusa dei *modi*, onde sonosi commesse le turpi azioni, essendo soprattutto la manifestazione di questi modi che arreca sommo rossore, ed essendo insegnamento comunissimo dei teologi, eziandio rigidi, che in questa materia bisogna tenersi pago allo stretto necessario.

f) Sono poi mezzi positivi: 1° e supremo la soavità del volto e dei modi (con le donne la paterna carità) sempre ed in tutto, dall'accoglienza del penitente fino all'ultima sillaba con che lo si manda con Dio. 2° Sin dal principio qualche breve parola che persuada al penitente la sincerità; p. e. ricordargli la pace di un'anima che non ha lasciata nessuna colpa a posta; o il rimorso di chi ne lascia; o la vergogna di vederle poi manifestate tutte nel giudizio universale; l'eterna disperazione che ora può sfuggirsi con sì breve sacrificio; in particolar modo il contento del confessore quando il penitente gli palesa con sincerità i peccati anche bruttissimi, ecc. 3° Dopo l'accusa di alcuni peccati gravi, qualche espressione di gradimento (sia o no veramente meritata) della sincerità e buona volontà che il penitente dimostra p.e:—Bravo; mi piace che siete sincero; da questo rilevo che volete fare una buona confessione.—Non si può credere qual animo pigli il penitente, nell'osservare che il sacro ministro, lungi dal corrucciarsi al sentire peccati gravi, loda invece la sincerità del penitente. 4° Le domande suggestive, che coi rozzi e coi fanciulli e giovanetti sono ordinariamente il mezzo unico, se usate con le necessarie avvertenze. 5° Il domandare al penitente, di cui si ignora il grado di malizia, ciò che ha visto o sentito di brutte cose, di brutti discorsi ec; e poi doman-

(1) Benchè dovremo trattarne ex professo nel 8.° capo, qui non possiamo a meno di enumerarli, per ben esaminare il valore delle accuse fatte alle nostre tesi. Esortiamo chi non gli avesse sin qui adoperati, a cominciar tosto ad usarli, affinchè possa con piena cognizione di causa giudicare del nostro ragionamento.

dargli quante volte il demonio ha fatto commettere a lui quei medesimi peccati, come se già fosse certo che anch'egli vi è caduto. 6° Nell'interrogare, far vista di attribuir la cagione delle colpe al demonio, all'occasione, all'abitudine ec., secondo il caso. 7° In generale supporre il penitente più reo di quel che probabilmente pare; ed in ispecie, nel ricercare il numero dei peccati, proporne uno alquanto maggiore del verisimile; e se il penitente si appiglia a quello proposto, proporne un altro ancor maggiore. 8° Non tralasciar mai le domande sul sesto precetto, se il penitente non ne dice verbo: (con cautela però e con prudenza, perchè non apprenda la malizia che forse ignora) cominciando dal meno al più, e non credendo alle prime negative, ma insistendo con arte, prudenza, ed *estrema cautelà*, ora ripetendo qualche motivo che dia coraggio, or facendo uso delle domande suggestive ec. E giova assai riserbare per l'ultimo le interrogazioni su questo precetto, affinchè il penitente abbia luogo di accertarsi bene che il confessore non si turba per qualunque peccato ascolti.

Ottenuta poi l' accusa di siffatte colpe, è allora il momento di indagare se ne ha taciute nelle passate confessioni, dicendo per mo' d'esempio:—Figlio mio, mi è molto piaciuto che mi avete manifestato tutto. Eppure non potete credere quante anime si perdono, perchè non hanno coraggio di dir tutto al confessore. Io credo che una confessione così sincera il demonio da molto tempo non ve l'avea lasciata fare. Non è così? —Così è, padre.—Ebbene, giacchè ora dimostrate tanta buona volontà, ditemi, questi peccati impuri il demonio ve li ha fatti commettere da molto tempo: non è vero?—Sicuro.—E poi vi ha fatto sempre aver timore di confessarveli: non è così?—Si, padre— Bravo! adesso mi avete data una vera consolazione. Ebbene da quanto tempo ecc.— Appreso poi il tempo dacchè le confessioni sono sacrileghe, per lo più basteranno poche domande a fargliele allora stesso ripetere regolarmente, atteso la conoscenza già avuta dello stato e delle abitudini di quell'anima; chè sarebbe, per ordinario, grande errore rimandarlo per esaminarsi prima. 9° Fatta l'ammonizione finale ed eccitato il penitente a dolersi e proporre, domandare di nuovo se alcun peccato siagli frattanto venuto a memoria, avvenendo in molte anime che dopo aver udite le riflessioni del confessore sull'eternità, sul tremendo pericolo della dannazione ecc., si risolvono a dire ciò che prima aveano taciuto anche dietro le altre industrie; ma nol dicono, se non sono domandate di nuovo. E se nel penitente vedesi grande rozzezza e grande timidezza, e si crede probabile che perciò taccia altri peccati, si usa anche con ottimo successo sorprenderli così, dopo la loro conchiusione di non aver altro a dire:—No, figlio mio, ancora ci è un altro pecato, e il demonio vuol fartelo lasciare. Be', dimmelo a dispetto suo. Se no, mentre io ti assolvo, G. C. ti maledice. Vuoi ritirarti con la maledizione di Dio sull' anima?—Non sia mai.—Ebbene dimmi dunque quest' altro peccato. Come avvenne il fatto? Narrami tutto, ec.—Che se tal penit. anche dopo siffatta sorpresa ripete di non ricordare altro, bisogna non insistere di più, ma tosto soggiungere:—Bene, allora sta tranquillo, chè, ricordando poi altro, me lo dirai nella prossima confessione. 10° Finalmente dopo l'assoluzione, se si dubita che quell'anima ricadendo non tornerà nel termine assegnatole, o tacerà le ricadute, dirle, p. e.:—Speriamo che il demonio non più riesca a farti offendere Dio; ma se mai ciò avvenga, non mancar di tornare, come ti ho detto; anzi vieni più presto; a dispetto del nemico tu ti devi salvare.—Ai penitenti poi assidui e stabili, dire più volte all'anno dopo l'assoluzione:—Nella prossima settimana invece di venire da me v'impongo di confessarvi da un altro a vostra scelta: anzi mi piacerebbe che ci andiate per due volte consecutive.—E farsi ubbidire impreteribilmente, tranne dai manifestamente scrupolosi.

g) Questi mezzi però, insegnati dai più celebri e santi operai, vanno adoperati con le debite avvertenze, e nel numero e nelle misure proporzionati al bisogno: avvertenze, numero e misure senza cui non poche volte tornerebbero inutili, ed altre volte nocivi. Ne diremo perciò, molto praticamente, nel capo terzo, sovratutto in servigio dei confessori novelli.

Or dall'applicazione dei sopra esposti principii scientifici a tali risultati dell'esperienza quali conclusioni pratiche dee trarre ogni prudente e fedele dispensatore dei misteri di Dio? Lo vedremo col superno favore nel fascicolo seguente.

(Continua)

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione del 32° Caso Morale

Livio fa gli sponsali con Berta, e poi sposa civilmente Agata, sorella di Berta. Si allon-

---

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

Cardinali P. Carlo Min. Rif. in Pesaro

tana da Agata e torna a Berta, con la quale, volendo mantener la promessa, domanda di sposare innanzi la Chiesa.

Si chiede:

1.° Ci è qualche impedimento tra Livio e Berta?

2.° Deve accogliere la sua domanda il parroco?

Al 1.° Nessun impedimento canonico, che proceda dalle ritualità legali, conchiuse tra Livio e Agata, esiste tra Berta e Livio. Perchè il così detto matrimonio civile, essendo nullo al cospetto di Dio e della Chiesa, come pronunziò la S. Penitenzieria con la sua Istruzione del 15 gennaio 1866; e la S. C. del Concilio con Risoluzione del 13 marzo 1879, approvata con generale decreto dal regnante Pontefice Leone XIII il giorno 17 dello stesso mese; e come altresì non poche volte siam venuti ripetendo in questo nostro Periodico, è incapace per sè di produrre alcun effetto canonico, come sarebbe l'impedimento al matrimonio innanzi la Chiesa.

Ma se non havvi impedimento alcuno al matrimonio ecclesiastico, che intenderebbe Livio contrarre con Berta, cui era legato da precedenti sponsali, a cagione delle cerimonie civili, che lo stesso avea celebrato con Agata; l'impedimento canonico vi sta a causa dell'affinità in primo grado di linea collaterale, per congiungimento disonesto avvenuto tra lui e Agata, sorella di Berta, supponendo già, che dopo le ritualità innanzi l'uffiziale dello Stato, sieno essi rimasti uniti di abitazione e di letto. Però inutilmente domanda Livio di sposarsi ecclesiasticamente a Berta, con la quale avea contratto gli sponsali. Già cotesti sponsali non tengono più pel sopravvenuto impedimento dirimente; ed eziandio pel grande ostacolo del matrimonio civile, da lui contratto con altra donna (1).

Che se non per tanto Berta volesse mantenuta la promessa, Livio è in obbligo d'impetrare la dispensa dalla S. Sede. Così S. Alfonso n. 857; — Ballerini 2, n. 731; — Ciolli Dirett. Bat. p. 444.

Al 2.° Torna chiaro che il parroco dee respingere la domanda di Livio, che pretende di abbandonare Agata e tornare a Berta. Ed invece dee adoperarsi a tutt'uomo, affinchè costui sposi ecclesiasticamente quella, con la quale ha contratto le formalità legali, facendogli notare: 1.° l'impedimento insorto tra lui e Berta, a cagione dell'illecito commercio avuto con la sorella di costei: 2.° i gravi scandali e i danni, che verrebbero quando egli potesse congiungersi con qualunque altra donna innanzi la Chiesa, dopo di essersi vincolato con una avanti la civile potestà (2). Dee inoltre consigliarlo, e con prudenti maniere indurlo a indennizzare Berta di ogni perdita, che avrà potuto cagionarle, per l'allontanamento da lei, cui avea dato solenne promessa di matrimonio. E finalmente deve munirsi della dispensa Apostolica, per l'impedimento di pubblica onestà, nato dagli sponsali contratti prima con la sorella di Agata.

Che se Berta non vuol consentire al matrimonio di Agata, in tal caso può farsi domanda al S. Padre per la dispensa dagli sponsali (v. Mon. Eccl. Vol. III, p. I, pag. 67; p. III, pag. 60).

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

Cerrotti Sac. Nunzio di Bitonto
Gentiloni P.Ettore Vic.de'Min.Rif. in Pesaro
Intino Sac. Paolo di Cerignola
Mariani P. Gaspare M. O. di Bettona
Masellis Parr. Pasquale di Bitonto
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Tatulli Sac. Angelo di Bitonto.

Al solo Caso Morale:

Scialdoni Sac. Raffaele di Vitulazio.

Pel premio del caso morale la sorte ha favorito il Sac. Cerrotti Nunzio; pel caso liturgico il parr. Maselli Pasquale.

---

(1) Vedi Monit. Eccl. v. 3, p. 3, pag. 60.

(2) Buoni schiarimenti al presente Caso recherà quello del numero 25, posto a pagina 60 del vol. 3, part. 3 di questo Periodico.

Soluzione del 32° Caso Liturgico

Giuliano parroco celebra il mese di ottobre, e, volendo compierlo con solennità, trasporta la festa del SS. Rosario al 2 di novembre, nel quale giorno, benchè di domenica, canta la Messa del SS. Rosario, come votiva, *ob concursum populi.*

Si chiede :

1.° Può il parroco trasferire la celebrazione di qualche festa, secondo gli sembra più acconcio ?

2°. Quando e come possono celebrarsi le Messe votive *ob concursum populi ?*

3.° Che deve dirsi della condotta di Giuliano?

Al 1° Per celebrazione di Festa, può intendersi l' officio liturgico e la solennità esteriore.

In quanto all'officio liturgico ed alla Messa propria del Santo, nè il parroco nè il Vescovo han facoltà di trasferir la festa in altro giorno a loro arbitrio, tranne solo quando sia impedita per la occorrenza di qualche altra festa di maggior rito. E in questo caso, se la festa da trasferirsi è del titolare della Chiesa, ovvero suol celebrarsi con concorso di popolo straordinario, allora possono cantarsi due Messe, una del giorno, un' altra della Festa, ad eccezione di varii giorni, menzionati nelle Rubriche del Messale (Cap. VI *De Translatione festorum*). Ma ciò va detto solo del giorno proprio della festa.

Se poi si parli della solennità esteriore, come del canto della Messa e dei Vesperi, della processione ecc., ma celebrandosi la messa del giorno, il parroco, per giusta causa, può trasferire in tempo più acconcio una qualche festa, non senza averne preso l'oracolo dal suo Vescovo, il quale è necessario per la processione, per la esposizione del Venerabile ecc.

Al 2.°—Le messe votive *ob concursum populi* possono celebrarsi quando trattasi *de re gravi* e col consenso del Vescovo. Avendo la Chiesa di Acqui interrogata la S. C. dei Riti: « In festis 2æ classis, aut etiam 1æ non festivis, aut minus sollemnibus, ut in die Ascensionis, vel in feria 2ª Paschae, seu Pentecosten, et generatim quoties posset cantari missa *de Requiem,* corpore praesente, potestne cantari missa votiva pro re gravi pubblicave Ecclesiae, aut regni causa? » Rispose: *missam sollemnem votivam pro re gravi, et gravissima posse celebrari,* de licentia tamen Ordinarii, *pro illa vice tantum, dummodo in illa Ecclesia jam celebrata fuerit missa conventualis de officio currenti (Die 4 sept 1745 in Aquen: d.* 4026) La S. C. de' R., dichiarando quello che debba intendersi per le parole *concorso di popolo*, registrate nella rubrica, si esprime a questo modo: *Concursus populi pro Rubrica missalis Tit. 3 intelligitur concursus qui sit extraordinarius* (23 *sept.* 1837 *in Mutinen. d.* 4666.)

Pro re gravi poi s'intende quando trattasi di un bisogno urgente che o *per se* o *per accidens* riguarda il bene di tutta la comunità, o almeno la maggior parte di essa, come per chiedere la pioggia, o la serenità, o l'allontanamento di qualche altro disastro, o la salute del principe, del Pontefice ecc.. (S. R. C. 19 maii 1607 *in Placentina* — Merat. P. I. Tit. V, § XI, n. 52—*Mon. Eccl.* Vol. II, pag. 12). Quando adunque ci sia una delle predette cause, e la venia del Vescovo (o in sua mancanza, e non sia facile l'accesso a lui, di chi lo rappresenta), si può celebrare la Messa votiva *pro re gravi* in qualunque giorno anche domenicale, tranne le feste di 1.ª classe, la Dom. I. dell'Avvento, la fer. IV delle ceneri, la Dom. I di quaresima, la Dom. di Passione e delle Palme sino alla fer. 3.ª dopo Pasqua, la Dom. *in Albis,* di Pentecoste coi due giorni seguenti, le feste di Natale, dell'Epifania, dell'Ascensione e del Corpo di Cristo (Ferraris, *missa*, a. XIII, n. 5).

In cotal messa deesi dire una sola orazione (S. R. C. 22 *jan.* 1752, *d.* 4074), e sempre col *Gloria* e *Credo* (S. R. C. 13 *aug.* 1667, *d.* 2266). Il *Prefatio* sarà o il

proprio, o quello che ricade ne' differenti giorni, in cui si celebra. Il colore de' paramenti sarà il conveniente alla messa, ed in fine si leggerà il Vangelo di S. Giovanni (*Rub. Miss.* tit. 8 a 139). Si tralasciano poi *Gloria* e *Credo* nelle votive solenni, se si dovessero usare paramenti di color violaceo (S. C. R. *die* 13 *febr.* 1666, *d.* 2699).

Ciò se si tratti di Messe *ob concursum populi* e *pro re gravi*.

Ma che è da dire quando non ci sia che il solo concorso del popolo? per quest'unica ragione possono cantarsi le Messe votive come quelle *pro re gravi?* Il solo concorso del popolo non è ragione sufficiente perchè si debba mutare il rito prescritto dal Calendario per la messa, non essendovi permissione alcuna nè dalle Rubriche nè da' Decreti della S. C. de' Riti.

Il Ferraris (come fu detto altra volta nel Vol II. P. II, pag. 13 in nota del nostro Monitore) ammette che nelle Domeniche si possa cantare la Messa votiva solenne della B. V. per ragione del concorso del popolo e per ragione di voto o di altra causa; cita per prova due decreti della S. C. de' Riti, uno del 20 nov. 1662, e l'altro del 16 giugno 1663. Ma questi decreti non si trovano nella Raccolta Gardelliniana, l'unica dichiarata autentica dalla S. C. dei Riti.

Al 3° Dal fin qui detto si raccoglie che il parroco Giuliano male si è regolato con trasportare di sua autorità ai 2 di Novembre la festa con la Messa del SS. Rosario, essendo ciò vietato dalle Rubriche. Una sola sfuggita potrebbe avere nell'opinione testè riferita del Ferraris; ma con ciò egli avrebbe solo potuto celebrare la messa votiva comune della B. V., non quella del SS. Rosario, giusta varii decreti della S. C. de' Riti (30 sept. 1679 *in una Ord. Minor. Capuccinor.*—22 ian. 1876 *in Nuscana*).

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

—

CRONACA RELIGIOSA
(31 Gennaio 1885)

—

Il S. Padre al Collegio dei Cardinali.—La Vigilia del Natale al S. Padre fece omaggio, secondo il solito, il Sacro Collegio dei Cardinali. Ad un nobile indirizzo letto dall'Emo Card. Sacconi, Decano del S. Collegio, il Sommo Pontefice si degnò rispondere con un grave ed interessante discorso.

Accogliendo con benignità i voti e gli augurii del Sacro Collegio, manifestò le cause tristissime che gli amareggiano il cuore. «L'anno che ora volge al tramonto, disse, ha messo in chiaro come Ella, Signor Cardinale, testè osservava, che nelle presenti circostanze neppure l'esercizio della carità rimane libero al Pontefice nella sua Roma. Tutti ricordano con quanto accanimento gran parte della pubblica stampa si scagliasse contro il disegno da noi manifestato di aprire presso il Vaticano a Nostre spese, ove ne fosse il caso, uno Spedale pei cholerosi: tutti rammentano con quali insinuazioni ed interpretazioni maligne si tentasse di snaturare quell'atto; con quali arti e minacce si cercasse d'impedirne la esecuzione, e se non altro di cavarne argomento per farci provare tutto l'amaro del nuovo ordine di cose che ha ridotto il Pontefice alla indegna condizione di semplice privato».

Lamentò inoltre la corruzione, la miscredenza e le arti dei Protestanti che esercitano nella stessa Roma, dove si moltiplicano i templi degli eterodossi sotto la tutela delle pubbliche leggi. Parlò del progetto di legge sul divorzio, e ne mostrò la iniquità e le funestissime conseguenze. E conchiuse che quand'anche un tal progetto non abbia ad essere sancito, la condizione nondimeno della Chiesa in Italia e del Romano Pontefice è tristissima oltre modo, ed intollerabile.

Il Concilio di Baltimora—Il terzo Concilio Plenario di Baltimora, che si era solennemente aperto agli 11 dello scorso Novembre, ed al quale erano intervenuti circa cento Vescovi ed Arcivescovi Americani presieduto da un Delegato Apostolico, il giorno 7 u. s. con grande solennità fu chiuso con l'ultima solenne sessione, nella quale per *summaria capitum* si diè lettura dei decreti formolati e si sottoscrissero dai membri del Concilio. Gli atti e i decreti del Concilio medesimo sono stati stampati ed inviati a Roma da Mons. Gibbons, Presidente del Concilio, ed il S. Padre ha nominata una commissione, sotto la presidenza del Card. Simeoni, per esaminarli.

Nomine Pontificie—Con biglietti della Segreteria di Stato il S. Padre ha nominato:

L' Emo Card. Bonaparte Protettore dell'Istituto della Scuola Apostolica in Treviso;

Consultori per la S. C. degli Studii: Mons. Sepiacci, Vesc. tit. di Callinico; Mons. Ciccolini, primo Custode della Biblioteca Vaticana; Mons. Francesco Satolli; Rmo P. Mauro Ricci, Vic. gen. dei Chierici Reg. delle Scuole Pie; Prof. Giovanni Battista De Rossi; Prof. Mattia Azzarelli; Prof. Alibrandi, Avvocato Concistoriale; Prof. Camillo Mazzella, della Compagnia di Gesù.

Con biglietto dell'Em Card. Archivista ha nominato: il Rmo Can. D. Isidoro Carini Professore di Paleografia nella scuola istituita presso l'Archivio Pontificio Vaticano.

Con biglietti della Dateria Apostolica ha nominato: Canonici della Patriarcale Arcibasilica di S. Giovanni in Laterano: Mons. Placido Petacci e Mons. Cataldo Caprara;

Canonici della Basilica Vaticana: Mons. Giuseppe d'Anibale, Mons. Agapito Panici, Mons. Luigi Tripepi, Mons. Alessandro Volpini; e Beneficiato della stessa Basilica Mons. Luigi Grimaldi;

Canonici di S. Maria Maggiore: Mons. Domenico Ferrata, Monsig. Luigi Trombetta, Mons. Gustavo Azzocchi, e Mons. Quaroni; Coad. a Mons. Milella Canonico della detta Basilica.

Canonico di S. Lorenzo in Damaso Mons. Augusto Barbellini,

Canonico di S. M. ad Martyres Mons. Bartolomeo Grassi—Landi.

Con altri biglietti poi ha nominato nella S. Penitenzieria,

Mons. Placido Petacci Vescovo di Tivoli *Correttore;*

Mons. Tancredi Fausti *Siggillatore;*

Mons. Felice Cavagnis *Canonista* della S. Penitenzieria Apostolica.

Con altri biglietti della Segreteria di Stato ha nominato:

Consultori della Commissione Cardinalizia per gli studii storici il Rmo P. Abate D. Luigi Tosti, benedettino; il Rmo P. Enrico Denifle, domenicano, il Rmo. P. Giuseppe Brunengo della C. di G. ed il Rmo P. Marcellino da Civezza dei Minori Osservanti.

Motu proprio per gli Archivii Vaticani—Con *motu proprio* del 1° maggio dello scorso anno il S. Padre ha promulgato uno speciale regolamento per gli Archivii del Vaticano, ed ha istituita una scuola di Paleografia e di Storia comparata. L' esecuzione del Decreto Pontificio è stata affidata all'Em.° Card. Hergenröther Archivista della S. Sede; il Vice-Archivista è l'Abate Tosti di Montecassino.

Cardinale defunto—In Roma ai 20 u. s. è morto il Card. Domenico Consolini. Avea il titolo di S. Maria in Domnica, dell'Ordine dei Diaconi. Era addetto alle S. C. del Concilio. alla Speciale per la revisione dei Concilii Provinciali, della Immunità, Propaganda per gli Affari di rito Orientale, Indice, Lauretana, ed Affari Ecclesiastici Straordinarii. Avea la Presidenza del Consiglio Centrale dell'Opera della Propagazione della Fede, del Seminario dei Ss. Apostoli Pietro e Paolo per le missioni stranieri, e dell'Orfanotrofio e Patronato di Vigna Pia.

—

NOTIZIE COMPENDIATE

—

Il S. Padre, in occasione delle feste Natalizie, ha elargite ai poveri di Roma L. dodicimila.—Ha pure inviate al Nunzio Apostolico di Madrid L. 40 mila, per soccorrere i danneggiati del tremuoto nella Spagna.—La S. C. de' Riti ha proceduto nella Chiesa di S. Agostino in Roma alla ricognizione degli avanzi mortali del ven. Giuseppe Menocchi, essendo finito e pubblicato il processo sulle virtù di lui in grado eroico.—Domenica 14 u. s. gli alunni della Repubblica Argentina, educati nel Collegio Pio Latino americano, furono ricevuti affettuosamente dal S. Padre, ed il Rettore del medesimo Collegio P. Cucumelli, gesuita, presentava l'obolo di L. sedicimila, raccolte dall'Arciv. di Buenos-Ayres.—È stato eletto Presidente del Comitato Permanente dell'Opera dei Congressi Cattolici il Com. Dott. Marcellino Venturoli, in sostituzione del Duca Salviati, già dimesso per motivi di salute. —Sono morti: Mons. Andrea Formica, Vescovo di Cuneo; il P. Briscar, gesuita, collaboratore del Card. Hergenröther nei lavori storici presso l' Archivio Vaticano; ed il P. D. Paolo Pescetelli Abate Procuratore generale dei Benedettini.

Nella Diocesi di Plymouth, (Inghilterra) a Saltash fu inaugurata una Chiesa di Francescani; a Bakfost una Chiesa Abbaziale benedettina, a Childeock un' altra chiesa.—I Canonici lateranensi si stabilirono a Bodmin e Maruchull. —Furono pure aperte al culto una Chiesa dell'Assunta in Sydmount, la Chiesa del Sacro Cuore in Exelar, della Madonna in Plymouth, dei SS. Michele e Giuseppe a Dewonport —I Padri Basiliani acquistarono la proprietà di Beaconsfield. —Il figlio del Vescovo Anglicano di Rochester, Algar Labouchere Thevold, studente di Oxford; abiurò l' eresia, ed entrò nella Chiesa Cattolica. —Il R. William, Bernardo Heroson, pastore protestante, ha pure abiurato l'anglicanismo.—Il P. Petelot, Superiore generale della Congregazione dell'Oratorio in Francia ha rinunziato, ed è stato nominato in sua voce Mons. Perraud, Vescovo di Autun, che si farà rappresentare da un Vicario Generale. Il S. Padre ha approvata una tal nomina.—La Chiesa Cattolica in Inghilterra conta nella sua gerarchia due Cardinali, un Arcivescovo, e quattordici Vescovi; nella Scozia due Arcivescovi e quattro Vescovi. Il numero dei Vescovi di tutto il Regno Unito è di trentacinque. —È morto Mons Giuseppe Blum, Vescovo di Limborgo. Era Decano dell' Episcopato tedesco.

—

ATTI DELLA SANTA SEDE

I. Ex Sacra Congregatione Concilii.

I. Florentina. Dispensationis ab irregularitate.—20 Dic. 1884—Torquato M. alunno del Collegio Eugeniano in Firenze, mostrava gran desiderio di ascriversi alla milizia ecclesiastica; era però irregolare, perchè corto assai di statura. Si rivolse al S. Padre per la dispensa.

L'Arcivescovo di Firenze accompagnò con sue lettere le suppliche del giovane, allegando il favorevole parere del maestro di Cerimonie, il quale attestò che il supplicante potea sufficientemente bene eseguire le cerimonie della S. Messa, essendo che la pianeta, postagli in dosso, rimaneva sollevata da terra più di un decimetro. Soggiunse però l'Arcivescovo che, radunata la sua Congregazione consultiva, detta *degli Ordinandi*, questa fu d' avviso che la troppo bassa statura del giovane lo renderebbe ridicolo all'altare; e considerando la scarsità del suo ingegno, emise il voto negativo. Laonde il prefato Arcivescovo rimetteva tutto l'affare al prudente giudizio della S. C. non potendo altro attestare del giovane se non « basso di statura, corto d'ingegno, studioso, eccellente figliuolo ».

La S. C. il dì 20 dicembre 1884 esaminò la petizione, e benignamente rescrisse: *Arbitrio et conscientiae Archiepiscopi, facto verbo cum SS.mo.*

Si raccolga:—a) Benchè il dritto non dichiari espressamente irregolari gli uomini di corta statura, nondimeno è norma generale, derivante dal dritto medesimo, che induce irregolarità un difetto di corpo, il quale impedisca il convenevole esercizio dell' ordine, o arrechi notabile deformità che produca orrore o riso (S. C. C. 12 iul. 1721 *in Mexicana*).—b) E però la dispensa da siffatta irregolarità non sì facilmente suol concedersi: « Attento periculo irreverentiae, Sacramento inferendae, et populi scandalo, nisi gravissimae intercedant rationes, praesertim eminens scientia, aut sanctitas promovendi, haec dispensatio non conceditur ». Così il De Angelis (*in Tit. de corp. vitiat.* n. 4).—c) Nel caso nondimeno il giovane non era così deforme, da muovere al riso; e quantunque di scarso ingegno, era pio ed applicato allo studio, e dava perciò speranze di buona riuscita.

II. Ortonen. Erectionis Primiceriatus—20 Dic. 1884—Nella Cattedrale di Ortona i canonicati hanno una massa comune e una prebenda distinta. Ad eccezione dell' arcidiacono, del penitenziere, del teologo e del parroco, gli altri canonici hanno, per anzianità, il diritto di *ottare* alle prebende vacanti. Or il can. Francesco Bonanni fin dal 1862 amministrò la sua prebenda, consistente in un fondo boscoso, ch'egli dissodò con grandi spese e migliorò così che dove prima rendeva solo un centinaio di lire annue, appresso accrebbe il suo reddito fino a L. 800 e più. A vista di siffatto aumento, chiedeva alla S. Sede che il suo canonicato venisse elevato al grado primiceriale e di seconda dignità del Capitolo, da conferirsi dopo la sua morte per concorso imponendo al provvisto un lieve obbligo per due Cappelle.

L'Ordinario commendò altamente la proposta. Il Capitolo, pur lodando la intenzione del Bonanni, richiedeva per condizioni: 1. che la dignità pri-

miceriale dovesse cadere sul decano; 2.° che non si dovesse stabilire tal dignità con pregiudizio del diritto dell'*ozione*; 3.° che nel caso di rinunzia, la nomina spettasse al Capitolo.

La S. C. tolse a discutere la domanda il dì 20 dicembre 1884, e considerando che il Bonanni avea con suo danaro e con sue fatiche accresciuta quella prebenda, la quale perciò si era resa preferibile alle altre; e considerando inoltre che il fondatore di un beneficio può nella fondazione stabilirvi delle condizioni anche contrarie ad dritto comune (*C. Significatum 11 De praebend., C. Praeterea 23 de iure patron.*—Ferraris v.*beneficium* § 1, n. 12 etc.); riconoscendo in quel beneficio da conferirsi per concorso uno stimolo efficace allo studio ecclesiastico ; non ostante il dritto quesito dei canonici, rispose: *Pro gratia, facto verbo cum SS.mo.*

II. Ex S. Congregatione de Propaganda Fide.

I. Iurispatronatus—27 Mar. 1884—Marino d' Argento e Margherita di Sirigo di Santorino nell'Arcipelago Greco, con strumento rogato il dì 21 giugno 1668 innanzi al Vicario Gen. di detta città e Diocesi, assegnarono dei fondi ad un lor nipote, col peso di certe messe, da goderseli vita sua durante, dopo la cui morte passerebbero « de presbytero in presbyterum magis supradicto Marino proximum : quod si progressu temporis alius praesto sit proximior Sacerdos, hic fundos a quovis possessore vindicet, oneribusque satisfaciat ».—Il Vescovo eresse siffatto legato a cappellania o beneficio ecclesiastico.

Dopo molte successioni, più o meno controverse , la cappellania vacò nel 1868, e presentaronsi ben cinque sacerdoti della famiglia d'Argenta a contendersi il beneficio, dei quali uno discendeva per linea retta ed in settimo grado dal fondatore col computo civile e canonico: gli altri quattro pure in settimo grado, ma per linea trasversale e col computo canonico, trovandosi in ottavo grado col computo civile.

Per varie ragioni l'Ordinario provvide il beneficio non prima del 10 agosto 1881 e lo aggiudicò a Nicola Cigalla , quell' unico che discendeva in linea retta ed era in settimo grado col computo civile e canonico. Uno degli altri quattro, Nicola Fumelli, di età maggiore del Cigalla, mosse appello presso il Metropolitano di Maxos, allegando la sua maggiore età (che in pari grado in quella Diocesi era sempre titolo di preferenza) e il settimo grado in computo canonico. L'Arcivescovo, facoltato a ciò dalla S. C., con sentenza del dì 5 settembre 1883, « Fumellio beneficium adiudicavit , et Nicolaum Cigalla condemnavit ad fructus restituendos, deductis impensis pro cultura, nec non eleemosynas missarum celebratarum a die motae litis, eosque Fumellio solvendos esse decrevit: quoad tempus anteactum Ordinario tradendos, qui eos eroget pro opere pio, cui magis necessarios iudicabit ».—Il Cigalla, credendosi leso, appellò alla S. Sede.

La S. C. trattò questa causa il dì 27 marzo 1884, e al dubbio: « An « sententia diei 5 septembris 1883 sit confirmanda vel infirmanda in ca- « su »—definì: « Affirmative, iuxta modum. Modus est ut sac. Cigalla restituat « tantum fructus favore Fumelli a die motae litis , detractis expensis pro « fundorum cultura , et eleemosynis missarum celebratarum ; condonatis « eidem ad cautelam fructibus antea indebite perceptis , facto verbo cum « SS.mo et ad mentem.—Mens est ut ad viam quaestionibus praecludendam

« quae in unaquaque beneficii huius vacatione excitantur, in collatione ca-
« nonica graduum propinquitatis computatio praevaleat: et consuetudo ser-
« vetur, inter pari propinquitatis gradu, seniorem eligendi ».

Si raccolga:—a) Ci è differenza tra il dritto civile e il canonico nel computo dei gradi di consanguinità nelle linee collaterali. Il dritto civile pone solo il padre ed il figlio in primo grado: i fratelli e le sorelle mette in secondo grado. Il dritto canonico pone tutti costoro, figlio, fratelli, sorelle in primo grado (*Text. Cap. 35, q. 5*).— b) La ragione di tal differenza è in questo che il dritto civile riguarda specialmente la successione ereditaria; il canonico sopratutto il matrimonio, e il figlio se è più congiunto al padre che non ai fratelli, è solo intensivamente, non estensivamente (*Sanchez de matr., lib. 7, disp. 50, n. 5).* — c) I dottori insegnano che *in aliis contractibus, actibus, ceterisque similibus* bisogna seguire quel computo ch'è proprio del foro con cui si tratta, cioè il profano in materia civile, il canonico in materia ecclesiastica (Couvarruv. *in 4 Decret. p.2, c.6, § 6, n. 8*—Sanchez *dexmatrim*, lib. 5, disp. 50,n. 6—Pirhing *ius can. Sect. 4, tit. 14, sub. 1, § 1, n. 9*)—S. C. C. *in Eugubina* 4 Dic. 1723).—d) In ordine ai beneficii ed alle Cappellanie, i Dottori abbracciano sentenze opposte. Alcuni stanno pel computo civile, riputando le dette Cappellanie e i detti beneficii *ad instar successionis* (Tiraquell. *de retract. § 1*—Garcia *de benef. part. 7, c. 15, n. 26*—Amostazo, *de causis piis, l. 3, c. 8, n. 39*). Altri per contrario, più comunemente e con più ragione, stanno pel computo canonico, avendo i sacri canoni proibito che i beneficii e le cappellanie si pretendessero per dritto ereditario come *in Cap. 7, caus. 8, q. 1:* « Ne quis Ecclesias aut praebendas, praeposituras, capellanias aut aliqua ecclesiastica officia haereditario iure valeat vindicare aut expostulare praesumat » (Cevallos *Quaest. comm.* q. 198—Parladori Dist. 109, n.16—Mieres *De maiorat.*, p. 1, n. 3—Gratian. *Disc. forens.* c. 76, n. 10—Rota *Rec. 25 apr. 1803 in Nullius, seu Sublacen, Canonicatus* § 7, *coram de Alteriis*).—e) Il triennale possesso della reg. 36 della *Cancelleria* ha luogo quando si è ottenuta la istituzione del beneficio e questo si è posseduto pacificamente per tre anni (Riganti *Comment. in reg. 36 cancell. n. 54 et 91).* Nel caso nè si era ottenuta la istituzione della Cappellania, nè si era posseduta pacificamente.

II. Iurispatronatus—11 Sett. 1884—Pietro d'Argenta in Santorino nell' Arcipelogo Greco, il di 21 aprile 1601 fondò due beneficii, coll' obbligo dell' officio corale nella Cattedrale di Santorino, conferendo il giuspatronato passivo ai sacerdoti della *casa d' Argenta*, e in mancanza di sacerdoti di questa casa, dava facoltà al Vescovo pro tempore di nominare i beneficiarii.—Sotto il Pontificato di Paolo V questi beneficii furono eretti in dignità col titolo di Preposito e Tesoriere, salvo sempre il giuspatronato passivo dei Sacerdoti della casa d' Argenta.

Spesso furono agitate quistioni sulle interpretazioni dei *Sacerdoti di Casa d' Argenta*, se cioè il giuspatronato passivo spettare alla famiglia *agnatizia*, vale a dire ai discendenti di maschio; ovvero alla famiglia *cognatizia* ossia ai discendenti di donna. La S. C. di Propaganda, interrogata il 20 giugno 1763, decise : « Iuspatronatus passivum, de quo agitur, spectare in praesenti vacatione ad familiam agnatitiam Angeli d'Argenta ». Ciò non ostante, vacata ultimamente la prepositura, per la morte del Can. Nicola Fumelli, si riaccese la lite fra i Sacerdoti discendenti cognatizii (tra gli agnatizii non v'era alcun sacerdote) e il Vescovo; i primi reclamando

per sè il beneficio, il secondo attribuendosi il dritto di nominare. Il Vescovo si rivolse alla S. Sede.

E la S. C., maturamente ponderata la cosa, propostosi il dubbio: « An « beneficium d' Argenta, vacans ob mortem Canonici Fumelli, nemine exi- « stente domus d'Argenta ad dictum beneficium habili, sit liberae collationis « Ordinarii, vel conferri debeat uni ex fundatoris sorore descendentibus? »— il dì 11 settembre 1884 risolse: *Affirmative ad primam partem; negative ad secundam.*

Eccone le ragioni:—a) Si ha in dritto che la donna pone termine non solo alla famiglia, ma si ancora alla stirpe (*Leg. 196 ff. de verb. signif. et tit. T.* § *ult. ff. de iure immun.*—Tiraquel, *de retr. gentil. gloss. 9. n. 198*).—b) Con giuridico linguaggio la parola *casa* (*domus*) *o famiglia* (*familia*) dinota la collezione di più famiglie di agnati. Il Cuiac. *in leg. 196. ff. de verb. signis.* insegna: « Communi iure dicimus familiam corpus universum agnatorum, idest confusionem plurium familiarum ».—c) Questa è la costante giurisprudenza della S. Sede, di non derivar la famiglia dalle donne, ma dai soli maschi. Si ascolti la S. Ruota *in Septempedana Cappellaniae 26 ianuarii 1795 coram Malvasia* § 4: « Utut indefinitum familiae nomen porrigi plerumque soleat ex novissimo Authenticorum iure, tum ad agnatos, tum ad cognatos, quoties tamen vocatio coercita est ad certam familiam, *adiecto cognomine*, nihil certius quam ut soli sub ea vocatione comprehendantur agnati..... Iamdiu hinc obtinuit ut si familiae addita sit certi cognominis demonstratio, non alii assequi possunt ius praesentandi, nisi qui agnati sunt, et sub uno eodemque cognomine continentur » (V. Rota in decic. 15 maii 1741 *Bononien* § 14 *cor. de Canilliac*, 25 iunii 1756 *Hydruntina Beneficii cor. Olivatio*; 24 apr. 1787 *Setina, Beneficii cor. Strasordo;* 4 iul. 1794 *Urbevetana Iurispatr. cor. Priolo;* 6 maii 1850 *Asculana Iurispatronus et in confirmatoria 31 ian.* 1851—S. C. C. 5 aug. 1876 *in Melevitana* et 27 ian. 1877).

III. Ex S. Congr. Episcoporum et Regularium.

Romana. Affrancationis et Cappellaniae—4 Luglio 1883—Gio. Battista Zanzèro e sua consorte nel 1850 fecero donazione, con pubblico strumento, a Vincenzo e Pio Ottavio Conti, padre e figlio, di tutti i loro beni. A siffatta donazione imposero il peso di erigere una Cappellania in Roma nella Chiesa di S.ª Maria in Campitelli, con l' annua dote di scudi 180 ; e con l'obbligo della messa quotidiana in detta Chiesa. Alla prefata cappellania i medesimi coniugi nominarono il sacerd. Domenico dell'Amico, in rimunerazione di taluni servigi loro prestati, e gli diedero pure facoltà di celebrare *ubique* la messa quotidiana. Aggiunsero però il patto di riversibilità, se cioè nei tempi futuri il detto reddito di sc. 180 dovesse attribuirsi al Demanio ovvero dovesse patir diminuzione o falcidia per opera di qualsivoglia governo legittimo o illegittimo, o anche della S.ª Visita o della rev. Fabbrica di S. Pietro, in tal caso il menzionato reddito passerebbe tutto in dominio dei legatarii, con l'obbligo personale ai medesimi della messa quotidiana.

Nel 1853 i donanti passarono di questa vita, e la Cappellania fu eretta canonicamente, secondo gli statuti di fondazione, e l' investito dell' Amico se n'ebbe la rendita fino al 1879. In quest'anno il Demanio s'impossessò

della dote e il legatario Conti, con venia della S. Penitenzieria, la riscattò pagando L. 5956,90. Posto ciò, il detto legatario mosse alla S. C. i dubbii seguenti:

I. An vi iuris reversibilitatis patronus, ubi et qua pecuniæ summa tencatur litare facere missam quotidianam in casu.

II. An et quod ius competat actuali cappellano.

III. An patronus eximi queat ab onere missae quotidianae solvendo quamdam summam pro una vice tantum? Et quatenus negative:

IV. An et quomodo locum habeat indemnitas expensarum, iniuste actarum, pro redemptione in casu.

E la S. C. il dì 4 luglio 1884, discussa naturalmente la cosa, definì:

Ad I Affirmative, iuxta dispositionem donantis.

Ad II Affirmative, ut in primo dubio.

Ad III et IV Dilata, et providebitur post vacationem cappellaniae.

E giustamente; imperocchè:—a) Il cappellano nel caso fu nominato dai fondatori, in rimunerazione di servigi prestati: non poteva perciò rimuoversi dal suo officio nè privarsi delle rendite, senza manifesta ingiustizia e senza contravvenire alla volontà di quelli.—b) Il legatario potrà indennizzarsi della somma pagata, per lo svincolo della cappellania, non però adesso che vive il cappellano; ma solo alla morte di costui, con le norme che riceverà dalla S. C.

IV. Ex Sacra Congregatione Indicis.

Decretum—28 Nov. 1884—La S. C. mette all' Indice, con l'approvazione di S. S., l'opera seguente, già condannata dalla S. Universale Inquisizione con decreto del dì 26 novembre 1884:

La Scomunica di un' idea—Risposta al Cardinal Vicario di Roma, per Monsignor (titolo usurpato) G. B. Savarese— Roma, Stabilim. di Edoardo Perino, 1884. *Opus praedamnatum ex Regula 2.ª Indicis Tridentini*, quae est tenoris sequentis: « Haeresiarcarum libri, tam eorum qui post annum MDXV haereses invenerunt, vel suscitarunt, quam qui haereticorum capita, aut duces sunt vel fuerunt, quales sunt Lutherus, Zwinglius, Calvinus, Balthasar, Pacimontanus, Schwenckfeldius, et his similes, cuiuscumque nominis, tituli aut argumenti existant, omnino prohibentur. Aliorum autem haereticorum libri, qui de religione quidem ex professo tractant, omnino damnantur ».

S. Congr. Episcopor. et Regular.

Intorno la potestà dei Vescovi sui monasteri di clausura

Furono proposti alla S. C. de' VV. e RR. i seguenti dubbii:

1° Può l'Ordinario di propria autorità concedere il permesso di essere ammesse nei monasteri soggetti a clausura altre donne le quali desiderano di esservi ricevute come pensionate?

2° Similmente può trasferire a tempo o in perpetuo una monaca da un monastero all'altro, anche dello stesso Ordine, intervenendo una giusta causa?

3° Può infine trasferire una religiosa, allorquando la medesima fu eletta a superiora, in altro monastero, o creda tale trasferimento utile e conveniente in tale qualifica?

« Sacra Congregatio Eminentissimorum Cardinalium negotiis Episcoporum et Regularium praeposita super præmissis precibus mandavit rescribi: *Negative in omnibus* ».

Datum Romae ex Secretaria eiusdem Sacrae Congregationis sub die 16 Julii 1884.

INNOCENTIUS *Card.* FERRIERI *Praef.*

Sacra Rituum Congregatio

—

I.

Circa officia ad libitum et redactionem Kalendarii Diœcesani.

Rmus Dnus Josephus Sciandra, hodiernus Episcopus Aquen S. R. Congregationi insequentia dubia pro opportuna solutione humillime subiecit:

Ex Decreto ipsius S. Congregationis die 23 maii 1835, in una Namurcen, ad X, (1) recitatio libera alicuius officii ad libitum fit obligatoria quum iussu Ordinarii illud affixum fuerit diei non impeditoin Kalendario Diœcesano.Idipsum confirmari videtur Decreto U. et O. nuperrime edito die 5 iulii vertentis anni quoad choralem recitationem; quum post Capitularem Officiorum electionem semel pro semper factam, et ab Ordinario approbatam, eorumdem recitatio fit obligatoria. E contra quoad privatam recitationem, singulis e Clero licet pro lubito officium feriae, vel Officium votivum eius diei recitare. Hinc quaeritur:

Dubium I. Utrum libera electio quoad privatam recitationem concessa coarctetur solummodo ad *Officia ad libitum* in Decreto 5 iulii citato contenta, ideoque pro officiis antecedentibus ad *libitum* servandum sit Decretum diei 26 maii 1835?

Dubium II. Utrum in redigendo Ordine annuali divini Officii debeant necne duo Officia, feriale, et alterum votivum ad libitum adnotari quoties privata alterutrius recitatio singulorum arbitrio relinquitur?

Et Sacra eadem Congregatio ad relationem infrascripti Secretarii, omnibus mature perpensis, ita rescribendum censuit:

Ad I. *Affirmative.*

Ad II. *Redacto Ordine Divini Officii more consueto iuxta Rubricas, addi poterit Rubrica particolaris Officii votivi currentis diei.*

Atque ita rescripsit et servari mandavit die 4 septembris 1883.

II.

Utrum Diaconus et subdiaconus adiuvare debeant Celebraturum dum sacras induit vestes.

Neapolitana—Jam inde a remotis temporibus in Metropolitana Ecclesia Neapolitana decem et octo Presbyteris, qui cum ceteris Hebdomadariis quadragenarium numerum complent, vulgo *Quarantisti* nuncupatis, onus incumbit ministerio fungendi tum Diaconi tum Subdiaconi in quotidiana missa conventuali. Ex consuetudine pluribus abhinc saeculis vigente, iidem sacris indumentis vestiebantur ante tempus, mox Sacerdotem celebrantem in assumendis ac deponendis sacris vestibus coadiuturi. Nunc vero innixi Decreto Sacrorum Rituum Congregationis diei 13 iunii 1676, (1) in una *Neapolitana*, quo statuitur « Diaconus et Subdiaconus adiuvare non debent Celebraturum, dum sacras induit vestes », non modo in Sacrario, verum etiam ad Altare, quando inter sacras fuctiones indumenta mutanda sint, non sine Canonicorum admiratione, ac moerore, Sacerdotem celebrantem adiuvare detrectent. Ut igitur litigia vitentur, atque ecclesiasticarum functionum decori consulatur, praedicti Hebdomadarii de consensu sui Emi Archiepiscopi, eidem Sacrae Congregationi sequens Dubium

---

(1) Ecco il tenore del Citato decreto: « An Clerici qui obbligantur ad Horas Canonicas, teneantur recitare officia votiva v. g. SS. Sacramenti, quod ex concessione s.m. Clementis PP. XI fieri potest feria quinta non impedita etc., et officium Conceptionis B. M. V. Sabbato non impedita etc. si iussu Ordinarii apponantur in Kalendario his diebus non impeditis? Quatenus negative, an tenentur se conformare huic Officio, si fit Duplex, ut Officium Conceptionis pro missa, et colore paramentorum, sive illud recitaverint, sive non?

Et S. C. rescripsit: « Si constet de indulto speciali Apostolico, *Affirmative* ad 1 part.; ad 2, juxta alia sancita, posse sed non teneri ». Die 23 maii 1835, in Namurcen ad 10.

(1) Il cit. decreto suona così: « III An Diaconus et Subdiaconus debeant adiuvare Celebrantem, dum sacras induit vestes?—Resp. Negative» Ma essendosi chiesta spiegazione di questo Decreto da' Canonici di S. Miniato, col dubbio « Utrum servari debeat antiquissima et immemorabilis consuetudo coadiuvandi ut supra Canonicum celebraturum, dum sacras induit vestes vel in posterum standum sit tum a Canonicis tum a Cappellanis decreto diei 13 Junii 1676? la S. C. rispose: « Affirmative ad primam partem; negative ad secundam in casu proposito » (23 Apr. 1875 in S. Miniati, n. 5605).

pro opportuna sulutione, humillime subiecerunt, nimirum:

An consuetudo in Metropolitana Neapolitana Ecclesia vigens, ut Presbyteri *Quarantisti* vocati, adiuvent Sacerdotem celebraturum in assumendis ac deponendis sacris vestibus, sit servanda in casu, necne?

Et Sacra eadem Congregatio, ad relationem infrascripti secretarii, auditoque voto in scriptis alterius ex Apostolicarum Caeremoniarum Magistris, omnibus mature perpensis, ita rescribendum censuit: *Affirmative.*

Atque ita rescripsit, et servari mandavit in Metropolitana Ecclesia Neapolitana die 12 Septembris 1884.

Pro Emo et Rmo Dno Card. Bartolini
S. R. C. Praefecto
A. Card. Serafini.

Sacra Congr. de Propaganda Fide

Omnes receptiones ad sodalitatem vel unionem scapularis cuiuscumque, invalidae ex aliquo defectu, benigne sanantur.

Die 20 Julii 1884.

Beatissime Pater—Fr. P. Hyacinthus Durachio, Provinciae Capuccinorum Pensilvanicae Moderator, ad pedes Sanctitatis Vestrae humillime provolutus, quum saepe invalide fiant receptiones ad scapularia, prout satis experientia, et ex decreto S. C. Indulg. diei 18 Sept. 1862, constare videtur, humillime supplicat, ut Sanctitas Vestra omnes receptiones invalidas ad Sodalitatem, vel unionem Scapularis cuiuscumque, bona tamen fide peractas, sanare dignetur.

Ex Audientia SS.mi die 20 Julii 1884, SS.mus Dominus Noster Leo Divina Providentia PP. XIII, referente me infrascripto S. Congr. de Propaganda Fide Secretario, benigne concedere dignatus est, ut adscripti cum aliquo defectu, ut in precibus, ab hinc indulgentias singulis Scapularibus proprias lucrari valeant.

Datum Romae ex aedibus dictae Congregationis, die et anno praedictis.

Pro R. P. D. Secretario
Antonius Agliardi *off.*

INTORNO ALL'ISTRUZIONE RELIGIOSA DE' FANCIULLI

CAPITOLO II.

QUANTA OBBLIGAZIONE CORRA AL CLERO DI APPLICARVISI CON DILIGENZA

Altra delle cagioni onde avviene che si trascuri da tanti ecclesiastici l'istruzione religiosa de' fanciulli, si è il credere che quest'opera non importi una grande obbligazione, e che anzi per coloro che non hanno il carico speciale di cura d'anime non esista obbligo veruno. Per la qual cosa in questo capitolo si dimostreranno due verità, prima che pei pastori d'anime l'istruire la puerizia nella religione è uno de' principali doveri del loro ministero; poi, che neppure gli altri sacerdoti vanno liberi da obbligazione riguardo a questo punto.

ARTICOLO 1.

I parroci hanno gravissima obbligazione di attendere con diligenza alla istruzione religiosa de' fanciulli, come ad opera essenziale al loro officio.

Difficoltà: Pare che l'attendere al catechismo della puerizia non sia di obbligo molto urgente per il parroco, che è già occupato da tante altre cure indispensabili; e che tale opera spetti piuttosto ai genitori, che sono naturalmente i primi istitutori della fanciullezza, ed ai maestri di scuola, che dividono coi parenti l'importante compito della cristiana educazione.

Risposta. È vero che la casa paterna dovrebbe essere il santuario nel quale si abbiano ad impartire i primi principii della fede e della pietà cristiana, mentre la natura stessa ha costituiti i genitori guide della lor prole, e la grazia del sacramento che santifica la lor unione li solleva al punto da poter esser guide sicure anche in ordine all'eterna salute; è vero altresì che i maestri laici, avendo accettato dai genitori il nobile compito di educare i loro figliuoli, hanno un dovere sacro di istruirli anche nella religione, fondamento della vera educazione; ma non perciò viene esonerato il parroco dal fare il catechismo ai fanciulli; per la ragione che questo è un dovere essenziale al suo pastorale ministero.

1. I genitori e i maestri laici hanno dovere sacrosanto di cooperare alla religiosa istituzione della prima età, perchè la persona del parroco non basta da sè sola a compiere quest'opera, che richiede lunghe cure e si estende a tante persone; ma al curato direttamente e principalmente appartiene l'istruire nella religione: ciò è richiesto dalla

natura stessa della sua carica, dal carattere della sua dignità.

E per vero il parroco è *pastore d' anime*: ora non è al pastore che spetta il dovere di pascere le sue pecorelle? Il parroco è *padre delle anime*, mentre le rigenera alla vita della grazia la mercè de' Sacramenti: ora, se i genitori carnali, che generano alla vita corporale, hanno stretto obbligo di conservarla questa vita ne' loro figliuoli, e di accrescerla mediante il sostentamento materiale, perchè non avrà un vero e stretto dovere il parroco, vero padre spirituale, di conservare ne' suoi figli spirituali la vita dell'anima, e di accrescerla mediante il conveniente sostentamento? Or bene uno de' cibi più necessarii per la conservazione della vita spirituale in noi, si è appunto la parola di Dio, la istituzione religiosa. Il porgere adunque questo sostentamento ai fanciulli è dovere essenziale dell'officio e della dignità pastorale, è dovere rigoroso di diritto naturale. Che se poi consideriamo quanto sia necessaria alla salute l'istruzione religiosa della prima età, non saremo noi obbligati a confessare che l'adempimento di questo dovere è per i pastori d'anime tanto obbligatorio quanto l'amministrazione de' Sacramenti più necessarii alla salute? talvolta anzi è più urgente che la stessa amministrazione de' sacramenti, mentre l'ignoranza di certe verità li rende inutili, e l'ignoranza di altre rende la salute assolutamente impossibile.

2. Però non è meraviglia che in ogni tempo, come osserva il Card. Gousset nel Vol. I della sua Teologia morale, non è meraviglia che i Concilii abbiano insistito sopra la necessità della istruzione religiosa de' fanciulli. Gli statuti sinodali di tutte le diocesi, egli dice, contengono sopra questo punto regolamenti, dai quali i parroci non si possono allontanare, senza rendersi colpevoli innanzi a Dio.

Ma lo stesso Concilio Tridentino ci lascia forse dubitare sulla gravezza speciale di questa obbligazione? Ecco che cosa ordina ai Vescovi nella Sess. 24. c. 4. de R.: « *Saltem diebus dominicis et aliis festis diebus pueros in singulis parochiis fidei rudimenta et obedientiam erga Deum et parentes diligenter ab iis ad quos spectabit, doceri curabunt: et si opus fuerit etiam per censuras ecclesiasticas compellent, non obstantibus privilegiis et consuetudinibus.* Se il Concilio arriva a minacciare le censure contro i parrochi indolenti, non si dovrà dire che questo è uno de' più gravi doveri pastorali?

Nè si creda che all'istruzione supplisca il sermone del mattino sul vangelo, perchè molto dottrinale. Questo è un altro dovere ben distinto dal catechismo che si fa al popolo, e molto più da quello che si deve fare ai fanciulli: è lo stesso gran papa Benedetto XIV, che c' illumina su questo punto colla sua Enciclica del 7 feb. 1742, in cui dice: « *Duo potissimum onera a Tridentina Synodo Curatoribus animarum sunt imposita; alterum ut festis diebus, de rebus divinis sermonem ad populum habeant: alterum ut pueros et rudiores quosque divinae legis fideique rudimentis informent.* E la ragione si è che i principii della fede non devono essere annunziati leggermente e di corsa, ma di proposito e posatamente, come si fa col catechismo.

È sì grave questa obbligazione, che la Sacra Congregazione del Concilio non permette che s'interrompa neppure un sol giorno festivo, sotto nessun pretesto di vendemmia ecc. (5. agosto 1744). Nè dobbiamo stupirci di tanto rigore della Chiesa su questo punto, dopo che abbiamo veduto quanta influenza abbia la religiosa istruzione della prima età, in ordine alla eterna salute e qual bene a ragione si aspetti la Chiesa e la stessa civil società.

Per la qual cosa, come potrà valere la scusa di altri gravi doveri indispensabili, per esonerare il parroco dalla istruzione catechistica? Anche questa è un dovere gravissimo per lui e indispensabile, anzi uno de' doveri più imperiosi del suo sacro ministero: epperò vi si deve applicare con ogni premura e diligenza, ordinando nella sua Chiesa le scuole della dottrina cristiana per la fanciullezza, dirigendole personalmente, eccitando e allettando i fanciulli a intervenirvi, movendo i genitori a cooperare; e vegliando inoltre sopra le scuole laiche, affine di avere anche da queste valido soccorso in quest'opera di tanta importanza.

Mancando a queste sollecitudini, egli metterebbe a gran pericolo il buon andamento della sua parrocchia e la salute delle anime alla sua cura commesse, e si farebbe reo di gravissima colpa: « *Patet gravissime peccare Parochum, si notabiliter negligens sit in pueris catechizandis, in scholis visitandis, in rudibus instruendis: vel si munere catechizandi aut concionandi aliis juxta de causa commisso, non vigilet, an omnia convenienti modo fiant. Imo catechizandi necessitas tanta est, ut si Parochus advertat parentes aut dominos non curare, ut filii aut famuli catechesibus intersint, teneatur cum Episcopo, ex ipso Tridentino, de opportuno remedio consilium capere* (Sess. 24. c. 4. de R.)—Scavini—*Theol. Mor. Univ. Tom. 1. Lib.1. Tract. 3. n. 680.*

3. Finalmente non è a dubitarsi che un pastor d'anime, trascurando l'istruzione catechistica, mancherebbe contro la stessa virtù della giustizia; imperocchè interviene un vero contratto tra il parroco e la parrocchia che assume da governare: e se questa è tenuta a offrire il sostentemento corporale al

curato ed a rendergli l'onore competente, il curato è per giustizia obbligato all'adempimento de' suoi doveri spirituali, dei quali il catechismo, come si è provato, è uno de' principali. Nè si può credere esonerato da questo dovere, perchè altri già lo esercitano, osserva lo Scavini; giacchè, se gli altri vi sono tenuti per obbligo di carità, egli vi è tenuto per giustizia, e se gli altri adempiono la loro obbligazione, egli perciò non è liberato dalla sua « *Legitimo cessante impedimento munera principaliora, quoad potest, debet (parochus) praestare per seipsum....cum sit rector. Neque ideo liberatur quia jam in paroecia sunt qui fidelibus praedicant, qui catechizantur pueros, qui confessiones audiunt: si enim alii ex caritate, ipse ex justitia teneiur haec omnia praestare.* » (Editio X.ª vol. 1. n. 493).

Ciò che si disse de' parrochi, si deve proporzionatamente intendere anche di coloro che con essi dividono gli emolumenti e gli oneri della cura pastorale. Ma coloro che non hanno onere di cura d'anime, avranno essi pure dovere riguardo all'istruzione de' fanciulli? La risposta la porge l'articolo che segue.

Sac. **Martinenghi** *Parr.* **Luigi.**

Casi Morali e Liturgici[1]

Soluzione Del 33.° Caso Morale

Devesi contrarre matrimonio tra Eduardo e Giocondina, al quale osta un impedimento dirimente, che solo Pisistrato conosce. E poichè questi teme dei gravi danni da Eduardo, se rivela il detto impedimento, lo nasconde, così all'Autorità Ecclesiastica, come alla Civile.

Si chiede:

1.° Ci è obbligo di rivelare sempre gl'impedimenti matrimoniali, che si conoscono, così ecclesiastici, come civili?

2.° Ci è obbligo, quand'anche si sia conceduta dispensa dalle pubblicazioni?

3.° Che deve dirsi della condotta di Pisistrato?

Al 1° ed al 2°. Tanto le Costituzioni della Chiesa, quanto le leggi dello Stato prescrivono, che, prima di contrarsi un matrimonio, si facciano di esso le pubblicazioni; le quali sono annunzii della futura celebrazione del medesimo, fatti al pubblico, affinchè sieno rivelati gl' impedimenti, che per avventura possono ostare alla celebrazione del matrimonio fra le due persone, che vorrebbero contrarlo. Così il Diritto Canonico, e parimenti il Codice Civile Art. 70. Se non ci fosse obbligo di rivelare gl'impedimenti matrimoniali, opera vana e frustranea farebbero, con le loro denuncie, la Chiesa e lo Stato (1). Però i Canonisti e i Teologi sono d'opinione, che l'obbligo di rivelare gl'impedimenti canonici

(1) Han risposto ad ambedue i casi morale e liturgico:

Bucciglioni Càn. Gioacchino di Acquapendente
Corigliano Sac. Domenico di Villa S. Giovanni
Dell'Aversana Sac. Pietro di Parete
Marchese Sac. Antonino di Sciacca
Mariani P. Gaspare M. O. di Bettona
Nicodemo Sac. Giuseppe di Napoli
Saletti Dott. Luigi Can. di Randazzo
Sabella Sac. Domenico di Pescolamazza
Scialdone Sac. Raffaele di Vitulazio
Pacifico P. Michele del Collegio de'Cinesi in Napoli.

Al solo Caso Morale:

Leonardo Sac. Margiotta di Reggio Calabria.

Al solo Caso Liturgico:

Carmicio Benef. Antonino di Mazara.

Pel premio del Caso Morale la sorte ha favorito il Sac. Domenico Sabella di Pescolamazza; pel premio del Caso Liturgico il Benef. Antonino Carmicio di Mazara

(1) Qui non possiamo rimanerci dal far notare, che mentre le leggi canoniche impongono, *generalmente parlando*, sotto pena di colpa grave l'obbligo di rivelare gl'impedimenti matrimoniali, il Codice civile non parla che di soli diritti di fare opposizioni; ma niente di doveri, se ne eccettui il pubblico Ministero, e l'Uffiziale dello stato civile. Così del primo parla a questo modo: « Il Pubblico Ministero può e deve sempre fare opposizione al matrimonio per qualunque impedimento, che conosce ostare la celebrazione del matrimonio » (art. 87). E dell'altro dice così: « L'uffiziale dello stato civile, che ammette a celebrare matrimonio persone, alle quali osti qualche impedimento o divieto, di cui abbia notizia, sarà punito con multa estendibile da lire 500 a 2000 (art. 124, e vedi anche art. 61, 62, 66, 82 83, 84).

del matrimonio, sia dirimenti, sia impedienti ordinariamente parlando, è dato *sub gravi* (V. Sanchez L. 3. c. 13, n. 2,—Scavini, n. 812;—Del Vecchio, V. 2, n. 990;—Ciolli, pag. 588 ecc.).

E, perchè sussista questa obbligazione, non è mestieri, che chi ne ha conoscenza debba provarlo con testimoni quando ciò non possa fare. Basta che lo confermi con giuramento; ed eziandio senza giuramento, se la persona si giudica degna di fede. Quindi nel capo *Super eo* 22 *de testib. et attest.* è detto: « Matre asserente ipsos *(sponsos)* esse consanguineos, non debent conjungi ». (v. S. Alph. 3, n. 996).

L'obbligo poi della denunzia degl' impedimenti sta sempre, sia che le pubblicazioni si facciano, sia che vengano, per qualsiasi ragione, omesse o dispensate. Conciossiachè cotesto dovere di denunciare, se ben si considera e si riguarda la dignità del matrimonio, la validità del Sagramento, ed il bene del prossimo, ci viene sì imposto dalla legge della Chiesa, ma anche più dal dritto di natura. Però, quantunque taluno conosca un impedimento per naturale o confidenziale segreto, ed avesse altresì promesso e giurato di non rivelarlo a persona al mondo, non è mica dispensato dall'obbligo della rivelazione (S. Alph. 994;—Del Vecchio 2, 999) (1).

Come per gl'impedimenti canonici, l'obbligo della denuncia alle Autorità competenti sta pure per gl'impedimenti civili. E questo altresì sotto grave colpa ; qualora grave danno o scandali potessero insorgere dall'occultarli. E per fermo la S. Penitenzieria il 15 gennaio 1866, conformemente a quello che avea definito la S. C. del S. Ufficio il 29 novembre 1672; e Benedetto XIV il 2 febbraio 1744, e il 17 settembre 1746; e Pio VI il 28 maggio 1793, dichiarò: « Essere espediente ed opportuno, che i fedeli, dopo d'aver contratto matrimonio innanzi la Chiesa, si presentino all'uffiziale dello Stato, per compiere l'atto civile imposto dalla legge, per tutte le conseguenze legali: *Ad vexationes, poenasque et ob prolis bonum, quae alioquin a laica potestate ut legitima nequaquam haberetur , avertendum, opportunum et expediens videtur, ut iidem fideles, postquam matrimonium legitime contraxerint coram Ecclesia, se sistant, actum lege decretum executuri*». Ora codesti danni e scandali non si eviterebbero per nulla, se, chi, conoscendo qualche impedimento civile, e non rivelandolo, fosse cagione che si contraesse un matrimonio invalido. Laonde vi è obbligo, ed obbligo grave di coscienza, a rivelare a cui di diritto gl' impedimenti civili ; ed altresì all'autorità ecclesiastica, affinchè questa vieti, sino a che non fosse eliminato il civile impedimento, la celebrazione del matrimonio innanzi la Chiesa.

Ma abbiamo detto che quest'obbligo di denunciare incombe ai fedeli *ordinariamente parlando*. Perchè sonovi de' casi, ne' quali non si è tenuti alla rivelazione. Vale a dire: 1° Quando i Confessori, denunziando, frangerebbero il sagramentale suggello. 2°. Quando alcuno non potrebbe rivelare l'impedimento, senza grave danno o ignominia propria o dei suoi parenti. 3.° Quando l'impedimento è stato manifestato sotto segreto naturale, per ottenere rimedii o consigli, come può accadere in persone di parroci, medici, ostetrici; perchè il diritto positivo non può derogare al naturale; ed alla Società importa che così fatti segreti sieno mantenuti (Berengo n. 132 —Scavini, n. 812 ;— Del Vecchio, 2, 999). 4.° Se la dispensa dall' impedimento fu ottenuta. 5.° Se l'impedimento fu da altri rivelato (Del Vecchio, 2, 999). 6.° Se il ma-

(1) Stante il grave obbligo ne'fedeli della denuncia degli impedimenti matrimoniali ai Superiori Ecclesiastici, il Parroco è nel dovere di dichiarare al popolo gl'impedimenti, che ostano alla celebrazione del matrimonio; e segnatamente quelli, che sono più frequenti; ed in ispecial maniera gl'impedimenti di cognazione spirituale e di pubblica onestà, come prescrive il Catechismo Romano. Altrimenti come i fedeli potranno rivelare gl'impedimenti, se, quali sieno essi non comprendono ?

trimonio fosse stato di già contratto (Scavini, 812 nota). 7.° Se il rivelare l'impedimento dovesse riuscire di una impossibilità morale; perchè l'obbligo della denuncia essendo un precetto positivo, non corre per cosa moralmente impossibile, o estremamente difficile (Giordanini *Istr.* n. 2, 280;—Ciolli, pag. 595).

Al 3.° abbiam detto, che, fra coloro, i quali vanno esenti dall' obbligo della denuncia, si comprendono quelli, cui il rivelare tornerebbe a grave danno. Il Del Vecchio, Vol. 2. n. 999, esenta dall'obbligazione di rivelare gl'impedimenti, *Famulos, qui sine gravi damno nequeunt heri impedimentum prodere.* E più chiaramente S. Alfonso (n. 995): *Cum tuo gravi damno, aut aliorum scandalo non teneris denunciare.* Dunque se gravi danni teme Pisistrato da Eduardo col rivelare l'impedimento, che osta al matrimonio di costui con Giocondina, e che egli solo conosce, di nessuna colpa è reo non rivelandolo all'autorità ecclesiastica e civile.

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato domestico di S. S.

Soluzione del 33.° caso liturgico

Fan quistione tra loro Amilcare ed Asdrubale sul modo di collocar la stola nella celebrazione della Messa. Il primo è di parere che la si debba salire sin sotto al collo, sicchè possa comparir la croce. L'altro sostiene che si debba calare così in basso, da doversi nascondere affatto con la pianeta.

Si chiede: Che deve dirsi di tal quistione?

Il Chiariss. Teologo della Metropolitana di Napoli, Andrea Ferrigni-Pisone, nella sua *Raccolta delle Sacre Cerimonie,* v. I, pag. 3, n. 12, parlando del modo di collocare la stola nella celebrazione della Messa, dice a questo modo: « Il Celebrante bacia la stola e non se la getta lungo il dorso, come indecentemente praticano alcuni Sacerdoti; ma se l'adatta con ambe le mani fra la cervice e le spalle; in modo, che non possa scorrere troppo in su sopra la pianeta ». Il Gavanto del pari insegna che il Sacerdote « Stolam imponi collo (non supra dorsum, ut nonnulli perperam faciunt) seu non longe a collo » (Gav. T. I, p. 2, tit. I, n. 3. n.). E similmente il Merati (ibid. paragr. 30): « Imponit collo ut torquem.ita tamen ut Planetae summitatem non excedat sed ab ea tegatur ». Dunque, secondo il parere de' predetti autori, la stola nella celebrazione della messa, dee adattarsi in maniera, che si avvicini al collo, e la croce non deve andare oltre alla sommità della pianeta, ma rimanere ad eguale altezza di questa, e quasi da questa nascosta. E la loro sentenza codesti Rubricisti hanno desunta dalla rubrica del Messale, e dal Cerimoniale de' Vescovi. Conciossiachè la Rubrica del Messale (P. 2, Tit. I, n. 3.) dice: *Sacerdos ambabus manibus accipiens Stolam... imponit medium ejus collo.* Ed altrove: *Cum Stola circa collum* (Rubr. Miss. de fac. Aq bened.); cioè, come molto chiaramente prescrive il Cerimoniale de' Vescovi (L. 2, c. 8. n. 14), *super humeros, ita ut collu s non tegat.*

Dunque nella celebrazione della messa la stola nè dee salire sin sopra al collo, sicchè appaia interamente la croce, nè dee imporsi così in basso da nascondersi interamente con la pianeta. Anderà bene collocata solo che, non coprendo il collo, si scorga appena dalla sommità della pianeta, laonde Amilcare ed Asdrubale errano del pari intorno al modo di collocar la Stola nella celebrazione della Messa.

Mons. **Vito** *Arcipr.* **Gabrielli**
Prelato Domestico di S. S.

CRONACA RELIGIOSA
(28 Febbraio 1885)

Ven. Servo di Dio Gaetano Errico — La S. C. dei Riti nell'adunanza ordinaria tenuta in Vaticano ai 12 del passato dicembre al dubbio « *An sit signanda Commissio Introductionis Causae Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Caietani Errici Sacrorum Cordium Congregationis Fundatoris* » rispose affermativamente. E nel 18 dello stesso mese S. S. ratificò e confermò questa sentenza, segnando l'introduzione della causa, della quale è Ponente l' E.mo Card.

Martinelli, ed il Postulatore il R. D. Angelo de Maria della stessa Congregazione. Il novello Venerabile morì in Secondigliano, Archidiocesi di Napoli, nel 26 Ottobre 1860 con fama di santità.

S. Eustasio— Con decreto della S. C. dei Riti in data 12 dicembre dello scorso anno, confermato dal S. Padre ai 18 detto, è stato approvato il culto prestato da tempo immemorabile a S. Eustasio Vescovo di Napoli, settimo nella serie dei Vescovi, che governò la Sede Napoletana per 17 anni verso la metà del secolo III. Le sue reliquie sono venerate nella Parrocchia di S. M.ª in Cosmodin, detta Portanova, sotto l'altare maggiore.

Nomine Pontificie— Il S. Padre con biglietti della Segreteria di stato ha nominato il Card. Monaco Lavallette Presidente del Consiglio Centrale della Pia Opera della Propagazione della fede. Il Card. Isidoro Verga è stato annoverata tra i Porporati componenti la S. C. dei Riti. Con altri biglietti della stessa Segreteria ha nominato sotto Segretario della S. C. degli Affari Straordinarii Ecclesiastici il R. D. Luigi Avv. Veccia, già minutante nella Segreteria della S. C. di Propaganda per gli Affari Orientali, e Mons. Luigi Salvi, scrittore nella S. C. degli Affari Ecclesiastici Straordinarii, minutante per gli Affari orientali nella Segreteria della S. C. di Propaganda. Con biglietti del Card. Prefetto della S. C. degli Studii ha nominato Sostituto della detta Congregazione D. Ascenso Dardini, Avvocato di Rota.

La stessa S. S. ha nominato Mons. Aristide Rinaldini Incaricato di Affari interino della S. Sede presso il Governo belga.

Cardinali defunti— Agli 11 sp. in Dublino (Inghilterra) è morto l'E.mo. Card. Eduardo Mac Cabe, Arcivescovo di quella Sede. Era nato nella detta città il 14 febb. 1816: fu eletto Vescovo di Gadara nel 23 giugno 1877: promosso alla Metropolitana di Dublino il 14 aprile 1879, fu creato Cardinale dell'Ordine dei Preti nel Concistoro del 27 marzo 1882 dall'attuale Pontefice col titolo di S. Sabina, e furonglì assegnate le Congregazioni dei Vescovi e Regolari di Propaganda, delle Immunità, delle Indulgenze e Sacre Reliquie.

NOTIZIE COMPENDIATE

Domenica 18 u. s. ebbe luogo in Vaticano una solenne udienza pontificia ai Superiori ed agli alunni dei Seminarii e Collegi ecclesiastici di ogni nazione, residenti in Roma. Il Card. Parocchi lesse un nobile indirizzo ed il S. Padre rispose con un magnifico discorso latino, nel quale, prendendo occasione del Centenario di S. Carlo Borromeo, celebrato nei Seminarii, inculcò ai chierici di prepararsi con le virtù e con lo studio al sacerdozio per combattere i nemici della Chiesa. Fece uno splendido elogio al Borromeo, presentandolo alla loro imitazione.—Il S. Padre ha messo a disposizione della Commissione Cardinalizia degli Studii Storici un appartamento al Vaticano.—Il Prefetto della S. C. di Propaganda ha indirizzato ai Vescovi del mondo cattolico una nuova lettera, sulla conversione dei beni di Propaganda accennando alle proteste di tutto l'orbe cattolico contro l'atto inqualificabile della Cassazione di Roma.—Il S. Padre ai 25 u. s. ha ricevuta in privata udienza la Commissione dell'Obolo di S. Pietro dell'Archidiocesi di Napoli, che presentò l'offerta di L. 13 mila.—Ai 7 sp. la stessa S. S. riceveva in udienza di formalità nella Sala del Trono il barone di Pitteurs Hiegaerts, inviato Strordinario e Ministro Plenipotenziario di S. M. il Re dei Belgi presso la S. Sede, ed il Conte G. de Lichterwelde Consigliere di Legazione.—Mons. Sallua, Arciv. di Calcedonia, nella Chiesa di S. M. delle Grazie in Roma riceveva ai 18 u. s. la solenne abiura dal luteranismo del Sig. Cornelio Bohuny, bravo pittore ungherese, fratello di un religioso dell'Ordine della Penitenza, che già si era convertito ed entrato in religione. Morì costui ai 22 decembre nelle braccia di suo fratello pittore, e la sua santa morte ispirò a quest'ultimo il pensiero di rendersi cattolico.—Sono partiti da Roma il Sac. Francesco Scalzi romano, il missionario Tanganelli dell' Alta Italia col M. R. Giulianelli, capo della missione romana che va a stabilirsi nel Chen-sì meridionale in Cina. Questa missione è sostenuta dal Collegio dei Ss. Pietro e Paolo, fondato dalla s. m. di Pio IX.— È morto il Can. Penitenziere della Cattedrale di Napoli D. Salvatore Pica, peritissimo nelle discipline morali. La sua lunga vita fu spesa tutta a vantaggio della gioventù studiosa e con esimia carità era tutto a tutti nell'esercizio del sacro ministero. Il Clero ed il popolo napoletano lamentano come una grave sventura la sua perdita!—È morto in Roma il P. Emmanuele Speranza, Superiore generale dei Sacri Cuori.—Sono morti: Mons. Domenico Turano Vescovo di Girgenti in Sicilia, e Mons. Francesco di Nicola Vescovo d'Ischia.

Mons. Beynan el Acraavy, Vescovo greco scismatico di Djezizé nella Mesopotamia, abiurò lo scisma e rientrò nella Chiesa Romana con quattro sacerdoti ed un centinaio di famiglie. —A Montmartre in Parigi si è inaugurata solennemente una società antideista, che si propone di far sparire il nome di Dio sulla terra: *Dio, ecco il nemico* è il suo programma!—Sir Philip Rose, baronetto inglese, abiurò nella Chiesa dei preti dell'Oratorio di Londra l'eresia, colla moglie e cinque figli.—Il Reichstag germanico ha approvata l'abrogazione della legge di proscrizione pei preti che violarono le leggi ecclesiastiche.—I cattolici in Terra Santa sono 13 mila, divisi in 31 parrocchie: 2000 sono in Gerusalemme.—È morto P. Giovanni Crisostomo Kreusz, Arciabate Benedettino dell' Arciabazia di S. Martino in S. Monte Pannonine, dotto scrittore, membro della Camera dei Magnati, dell' Accademia reale ungarica e di parecchie altre.— Sono morti: Mons. Borowski, Vescovo di Plock in Russia, Mons. Laucaigne, Vesc. tit. di Apollonia, Vicario Apostolico del Giappone meridionale, e Mons. Matteo Quinn, Vescovo di Bathurst nell' Australia.

INDICE PROGRESSIVO

(Vol. III.—Parte III.)

Acta solemniora Rom. Pontificis

Lettera Enciclica del S.P. ai Vescovi della Francia. . . . . *pag.* 9
Lettera Enciclica di Leone PP. XIII contro la Framassoneria. . . . 37, 55
Epistola Encyclica ad omnes Episcopos quoad recitationem SS. Rosarii in mense Octobri. . . . « 100

Ex S. Congr. Concilii

Ord. S. Bened. Facultatis exercendi artis medicae. 16 febb. 1884. . « 3
Anconitana. Postulatum circa patrinos. 16 feb. 1884. Se si possa far da patrino nel battesimo e nella cresima. . . . . « 3
Viglevan et Mediolanen. Excardinationis 16 feb. 1884. Sacerdote assente costretto a ritornare. . . « 4
Neapolitana. Matrimonii . 7 Aprile 1883. Matrimonio per procura. . « 17
Vallisoletana. Circa facultatem Missam iterandi. 7 Apr. 1883. Cause, per cui si concede. . . . . « 18
Andrien. Proventuum parochialium. 5 Mag. 1883. Frutti non percepiti dagli antecessori. . . . . « 18
Varmien. Formae Concursus. 7 Apr. 1883. Concorso senza editto e in lingua volgare. . . . . « 19
Montis Falisci. Reductionis legati. 5 Mag. 1883. Ragione di povertà che non basta per la riduzione. . « 19
Valven. Dubia circa dispensationes matrimoniales quoad angustiam loci. 8 Mar. 1884.—Intorno alla distanza dei luoghi. . . . . « 33
Nullius S. Luciae. Indulti artem medicam exercendi. 8 Mar. 1884. . « 34
S. Iacobi de Cuba. Distributionum. 8 Mar. 1884. Circa l'assenza per le distribuzioni. . . . . « 34
Andrien. Funerum et emolumentorum. 8 Mar. 1884. Chi abbia il dritto di stabilir l'ora de'funerali. « 49
Lancianen et Ortonen. 3 Febr. 1884. Circa parochos plures parochias regentes, et circa patrimonia clericorum . . . . . « 54
Neapolitana. Matrimonii. 14 Giu. 1884. Matrim. celebrato in domicilio non proprio. . . . . « 65
Varmien. Impedimenti matrimonii. 14 Giu. 1884. Imped. di 1.° gr. di consanguinità. . . . . « 66
Aretina. Renuntiationis paroeciae. 14 Giu. 1884. Rinunzia con pensione a causa di odii. . . . . « 67
Albien. Suspensionis. 19 Gen. 1884. Sospensione ad un parroco abbreviata. . . . . « 81
Nuscana. Postulatum circa onus suscipiendi lauream quoad primam Dignitatem Collegiatarum. 12 Giu. 1884. . . . . « 82
Caputaquen-Vallen. Praestationum. 12 Lu. 1884. Prestazioni per congrue diminuite. . . . . « 83
Verulana. Filiationis. 9 Ag. 1884. Circa le mutazioni nei libri parrocchiali . . . . . « 97
Florentina. Reductionis pensionis. 6 Ag. 1884. Pensione ridotta, perchè diminuite le rendite . . . « 98
Bononien. Commutationis voluntatis 9 Ag. 1884. Condizione di voti solenni non adempita. . . . . « 99
Iacien. Legitimationis. 9 Ag. 1884. Figlio adulterino e di unione civile. « 99
Patavina. Dismembrationis beneficii. 9 Agos. 1884. Beneficio dismembrato col voto del curatore . . « 100
Caesaraugustana. Lucrationis distributionum 5 Mag. 1883. Si nega la facoltà di lucrarle nell'assenza. « 113
Caesaraugustana. Indulti. 2 Giugno 1883. Messa privata che si celebra all'altare magg. nel tempo dell'officiatura. . . . . « 113
Montisalti. Interpretationis et commutationis voluntatis, et absolutionis. 7 Lu. 1883. Messa da celebrare, non da applicare. . . « 113
Argentinen et Algerien. Excardinationis et suspensionis. 7 Lu. 1883. Chierico forestiero ordinato senza le testimoniali del proprio Vescov. « 129
Herbipolen. Matrimonii. 7 Lu. 1883. Matrimonio contratto in pazzia. . « 130
Mediolanen. Decretorum et appellationis. 7 Lug. 1883. Appello da sentenza interlocutoria per la esclusione di taluni giudici e di taluni testimonii. . . . . « 131

Aversan. Executionis, vel commutationis voluntatis. 1 Sett. 1883. Sulla cessazione di una Cappellania perchè soppressa dal Governo laico. . . . . « 131
Circa Œconomos curatos amovibiles. 9 maii 1884. . . . . « 132
Baionen. Dispensationis ab irregularitate. 1 Sett. 1883 Irregolarità *ex defectu corporis*. . . . . « 145
Apuana. Sponsalium. 1 Sett. 1883. Intorno all'appello ed alla dispensa dagli sponsali. . . . . « 145
Syracusana. Interpretationis voluntatis 1 Dic. 1883. Se un legato di anniversari fosse temporaneo o perpetuo. . . . . « 145
Novarien. Commutationis voluntatis et absolutionis. 1 Dic. 1883. Disgravio di legato per povertà. . « 146
Gratianopolitana. Dispensationis super defectu natalium. 19 Genn. 1884. Illegittimo abilitato agli ordini sacri. . . . . « 147
Venafrana. Iurium Canonicorum hebdomadari rum. 19 Genn. 1884. Differenza tra canonici ed ebdomadarii. . . . . « 147
Sarzanen. Electionis. 6 Sett. 1884. Un Capitolo che giudica della elezione di un parroco. . . . . « 161
Guastallen. Interpretationis voluntatis. 6 sett. 1884. Come debbasi interpretare un legato a favore di poveri consanguinei della parrocchia . . . . . « 162
Forosempronien. Derogationis voluntatis. 6. Sett. 1884. Se valga la condizione nei legati di non celebrare seconde nozze . . . . . «. 163
Florentina. Dispensationis ab irregularitate. 20 Dic. 1884. Irregularità per corta statura. . . . « 174
Ortonen. Erectionis Primiceriatus. 20 Dic. 1884. Si eleva a Dignità un canonicato, le cui rendite furono accresciute dall'investito. . « 165

Ex S. C. Episcopor. et Regularium

Venetiarum. Laudi super solutione, cessione fundi etc. 27 apr. 1883 —Compromesso o arbitrato e sue condizioni . . . . . « 49
Ripana. Jurium parochialium. 27 apr. 1883 — Diritti del parroco nelle Chiese dei Vicarii . . . « 51
Suessana. Confinium parochialium. 16 Febb. 1883—Parrocchia dismembrata dal Vescovo in S. Visita . . . . . « 51
Bambergen; seu Herbipolen. Praecepti et suspensionis.—Di un parroco con donna che dava solo sospetto. . . . . « 52
Meliten, seu Ord. Carmelitar. Super delatione cadaverum. 21 Mar. 1884—Interpretaz. della clausola *sine pompa* nell' esequie dei regolari . . . . . « 114
Romana. Affrancationis et Cappellaniae 4 Lu. 1884—Cappellania con condizione di riversibilità . « 180
Intorno la potestà dei Vescovi sui monasteri di clausura . . . « 181

Ex S. C. De Propaganda Fide

Iurispatronatus. 27 Mar. 1884. Se in fatto di successione ai beneficii debbasi stare al computo civile ovvero canonico . . . . . « 178
Iurispatronatus. 11 Sett. 1884. Se il dritto di patronato si trasmette per linea agnatizia o cognotizia. « 179
Rescriptum, quo omnes receptiones ad sodalitatem, vel unionem scapularis cuiuscumque, invalidae ex aliquo defectu, benigne sanantur « 183

Ex S. Rituum Congregat.

Neapolitana. 23 Febbr. 1884—Circa benedictionem et consecrationem Ecclesiae et altaris, nec non circa funera, missas votivas, et de requie et usum pallii . . . . . « 35
Litterae circulares E.mi Praefecti ad Episcopos Catholici Orbis quoad centenariam commemoration. Nativitatis B. M. V. 1 Jun. 1884. « 69
Decretum Generale, quo constituitur officium SS. Rosarii B. M. V. non posse amandari ad aliam diem, nisi occurrente festo potioris ritus. 19 Jun. 1884 . . . . . « 84
Nullius Allamuren et Aquaviven. 18 Jun. 1884—Circa festa in Dioecesi dismembrata, et circa consuetudines celebrandi Missas solemnes cum sex cappellanis pluviali indutis, et non genuflectendi ante Crucem Altaris et ante Episcopum. « 116
Dubiorum. 20 Aug. 1884 — Quoad recitationem precum post Missas, sine cantu celebratas . . . . « 117
Marianopolitana. 18 Maii 1883—Circa Titulares Cathedralis; Antiphonam finalem officii; Missam votivam in expositione 40 horarum etc. « 148
Circa officia ad libitum et redactionem Kalendarii dioeces. 4 sept. 1883. « 182
Utrum Diaconus et Subdiaconus adiuvare debeant Celebraturum, dum sacras induit vestes. 12 Sept. 1884. « 182

Rubricae speciales Missalis Rom. reformatae *pag.* 7

Sulla Musica Sacra. . . . . « 133

DECRETI E DICHIARAZIONI DELLA S. C. DE'RITI

XI. SS. Eucaristia . . . . . « 20

Ex S. Congr. Indulgentiar.

Ord. S. Crucis. 15 Mar. 1884—De Indulg. quingentorum dierum adnexa calculis Rosarii per Crucigeros benedicti . . . . . « 54

Ord. Manachorum Camaldulentium. 15 Mar. 1884 — De Gregoriano Tricenario, de altari S. Gregorii in Monte Coelio, et de Altaribus gregorianis ad instar . . . . « 68

Urbis et Orbis. 3 Apr. 1884 — De indulgentiis acquirendis a recitantibus versiculos *Angelus Domini* etc . . . . . « 84

Rescriptum, quo conceduntur quaedam indulgentiae pro peregrinatione spirituali ad Sanctuarium B. M. V. de Lourdes . . . . . « 85

Rescriptum, quo declaratur non constare an pluries in die indulg. *Viae Crucis* lucrifieri queat. . . . « 151

Rescriptum, quo convalidantur omnes stationes *Viae Crucis* hucusque invalide erectae. 31 Jul. 1883. « 151

Bergonen. De indulgentia toties quoties Ecclesiarum Ordinis S. Francisci a Paula . . . . . « 164

Ex S. C. R. U. Inquisitionis

Decretum quoad matrimonia mixta, quae iniri solent coram haeretico ministro. 17 Febr. 1864 . . . « 5

Rescriptum circa matrimonia mixta contracta absque Ecclesiae consensu. 18 Mar. 1881. . . . . « 6

Decretum in una Bombaien die 21 febr. super examine praemittendo conditionatae baptismatis iterationi. . . . . « 53

Quoad sepulturam pro suicidis, excommunicatis etc. . . . . « 115

Circa medicos et confessarios, qui duello assistunt. 31 Mar. 1884. . « 134

De liceitate Craniotomiae, 21 Maii 1884. . . . . « 164

Ex S. Congr. Indicis

Decreto. 18 Lugl. 1884. . . . . « 84

« 19 Dic. 1884. . . . . « 163

« 28 Nov. 1884 . . . . . « 191

Ex S. Poenitentiaria Apost.

Circa sponsorum separationem ante matrimonium. 4 Febr. 1884. . « 151

ALCUNE SPECIALI FACOLTA, SOLITE CONCEDERSI AI VESCOVI DALLA S. SEDE

XIX. Facoltà circa le immunità ecclesiastiche del foro secolare. . « 6

Circa le Distribuzioni quotidiane . . . . . « 130

DISSERTAZIONE

Intorno all' istruzione religiosa dei fanciulli. . . . . « 22

Proemio. . . . . « 22

Capitolo I. Quanta sia l'importanza di attendere oggidì all'istruzione religiosa dei fanciulli, e quanto sia nobile questo ministero. . . « 23

Art. 1. L'attendere all'istruzione religiosa dei fanciulli è ministero di somma importanza di sua natura. « 23

Art. 2. L' istruire i fanciulli nella religione è ufficio di somma importanza, pei suoi effetti immediati. . . . . « 74

Art. 3. L' istruzione religiosa della prima età è di somma importanza altresì per la benefica influenza ch'esercita su tutta la vita: e pei tempi che corrono è d'importanza suprema. 104,117

Art. 4. L'istruzione religiosa dei fanciulli è ministero nobilissimo. . 136,152

Capitolo II. Quanta obbligazione corra al Clero di applicarvisi con diligenza. . . . . « 183

Art. 1. I Parroci hanno gravissima obbligazione di attendere con diligenza alla istruzione religiosa dei fanciulli, come ad opera essenziale della loro carica . . . . « 183

SULLE CONFESSIONI SACRILEGHE

Appendice apologetica ai primi due Capi. 70,86,166

CASI MORALI

23. Degli ordinandi abituati *ad turpia* circa l' assoluzione . . . . « 25

24. Del matrimonio *sub conditione.* « 41

25. Obblighi dello sposo che ha fatti gli sponsali con una e la formalità civile con altra . . . . . « 59

26. Matrimonio con impedimento civile non manifestato. . . . . « 75

27. Circa gl' impedimenti del matrimonio civile. . . . . « 89

28. E lecito far solo la formalità civile senz' animo di unirsi in matrimonio? . . . . . « 106

29. Dell'obbligo di adempire le condizioni prescritte dalla S. Penitenzieria e sottoscritte dal compratore dei beni eccles . . . . « 120

30 Del domicilio in ordine al pro-

prio parroco nel matrimonio . . « 138
31. Sulla legittimazione e sulla eredità dei figliuoli avuti da una con matrimonio ecclesiastico e da un' altra con matrimonio civile . . « 154
32. Sull' impedim. di pubblica onestà che inducono gli sponsali. . « 172
33. Sull'obbligo di rivelare gl'impedimenti canonici e civili . . . « 185

CASI LITURGICI

23. Se sia proibito esporre in Chiesa in tempo di passione le statue dell' Addolorata, e di S. Giuseppe ; mostrare il Crocifisso al popolo nelle missioni e portare processionalmente le statue de'misteri della passione nel Venerdì Santo. « 29
24. Delle preci da recitare e delle mani da lavare prima della Messa. « 44
25. Se si può celebrare la Messa *pro sponsis* ed applicarla ad altri . . . . . « 61
26. Come debba cantarsi il *Passio* nel Venerdì Santo . . . . . « 77
27. Può darsi la benedizione nuziale a più coniugi, benchè non si dica la Messa *pro sponsis?* . . . « 93
28. Dell'obbligo di procurarsi l' officio de' Santi nuovi . . . . « 108
29. Del domicilio in ordine al dritto dei funerali. . . . . « 123
30. Circa l'autentica e il modo richiesto per esporre le reliquie nella pubblica Chiesa . . . . . « 140
31. Dell'amministrar la Comunione sempre con stola bianca sul camice, senza pianeta. . . . . « 155
32. Se il parroco possa trasferire una festa di suo arbitrio. . . . . « 174
33. Sul modo di collocar la stola per la Messa . . . . . « 186

BIBLIOGRAFIA

Guerra Almerico. Le vocazioni allo stato eccles. . . . . « 13

CRONACA GOVERNATIVA

Pensioni per livello di una claustrale — Abbuono della tassa del 30/0—*pag.* 15.

Liquidazione dei beni delle fabbricerie — Dritti di riversibilità e miglioramenti dei fondi—Spese di culto dal Comune. Onorario al predicatore—*pag.* 30.

Legato ad un convento di già soppresso—Diminuzione di rendita dopo la liquida definitiva — Donazione del giuspatronato senza venia dell'Ordinario—Edificii monastici alienati dai Comuni e dalle Provincie—*pag.* 46.

Patronato di un Comune che assume nuova forma—Prova di professo per la pensione—Tassa di registro nella rivendicazione dei patronati—Se il parroco possa agire per le decime in nome della parrocchia — Dritto di patronato sugli enti soppressi — Caso in cui non vale la prescrizione quinquennale contro la riversibilità—*pag.* 63.

Donazione inefficace, confermata per testamento—I ruoli esecutivi ed i titoli originari — Responsabilità del fondo pel culto verso l'investito de' beneficii soppressi—Intera massa conservata, se addetta tutta a distribuzioni—*pag.* 79.

Quota curata di parrocchia eretta in Collegiata — Chierico beneficiato, che fa matrimonio civile o ecclesiastico—Congrue dovute dai Comuni—Assegni definitivi ai Canonici di Collegiata—Pensioni, in forza del Breve *Dum collatis*—Rivendicazione dei beni dei benefizii soppressi — Intervento in causa — *pag.* 127.

Rinnovazione de'ruoli esecutivi, secondo la Cassazione di Roma—Rinnovazione dei ruoli esecutivi, secondo la Cassazione di Napoli—Interruzione di prescrizione circa i ruoli — Competenza sui sequestri di temporalità — Azione del Vescovo sulle opere pie—*pag.* 157.

CRONACA RELIGIOSA

Atti Pontificii.—all'Arciv. di Firenze sull' Ab. Curci, p. 111.—Al Card. Segret. di Stato sul grande Ospedale pei colerosi, p. 128. — Al Nunzio di Parigi sulle polemiche intorno a Mons. Dupanloup, p. 157.—Lettere Apost. *Materna Ecclesia*, che costituisce in Sede Arcivesc. la Chiesa di Cartagine, p. 157.

Concistori e provviste di Chiese.—del 24 magg 1884, p. 30—del 27 mar. 1884, p. 46—del 10 nov. 1884, p. 142—del 13 novem. 1884, p. 158.

Cause di beatificaz. e canonizzaz.—de'Sette BB. Fondatori de' Servi di Maria, p. 79.—della Ven. Maria Cristina di Savoia, ivi.—Ven. Gaetano Errico, p. 187.— S. Eustasio, p. 188.

Nomine Pontificie. — pp. 16—64—80—96—111—143—158—175—188.

Cardinali defunti.—L'E.mo Hassoun, p. 16—L'E.mo di Pietro, ivi.—L'E.mo Sbarretti, p. 64—L'E.mo de Falloux, p. 80.—L'E.mo d'Avanzo, p. 144—L'E.mo Consolini, p. 176. L'E.mo Mac-Cabe, p. 188.

Fatti diversi.—Il S. P. al Collegio de'Cardinali, p. 15 e 175.—I pellegrini belgi al Vaticano, p. 16.—Gli Archivii Vaticani, p. 64, 176. — Ritrattazione del Sac. Curci, p. 128.—Condanna della Chiesa cattolica italiana, p. 128.—Il Concilio di Baltimora, 175.

NOTIZIE COMPENDIATE

Pagg. 16—32—48—64—80—96—112—128—144—160—176—

Errata-Corrige

A pag. 133, col. 1, ver. 30, dove dice: ad secundum affirmative, vigore facultatum » —deve dire: « ad secundum affirmative; ad tertium affirmative, vigore facultatum ».

INDICE ALFABETICO

DEL VOLUME III

Le cifre romane indicano la Parte del Volume, le arabe la pagina.
Le sole cifre arabe si riferiscono alla Parte indicata più prima.

I.

Parte Ecclesiastica.

A

Abito talare. Cade in pene il sacerdote, che smette l'abito talare? II, 98.

Acqua, da benedirsi la vigilia dell' Epif. I, 8.

Alienazione. Quali oggetti sacri possono alienarsi senz' alcuna venia? II, 25—Possono alienarsi i frutti del proprio beneficio? ivi—Consuetudini abrogate della Cost. Apostolicae Sedis, 74.

Altare. Pietre sacre dell' altare, smosse o rotte I, 157—Intorno alle croci nella consacraz. dell' altare, 181—Se l'acqua benedetta che supera dalla consacraz. di un altare, possa usarsi nelle consacrazioni posteriori, ivi — Dubbii circa la consacraz. degli altari II, 92—III, 35.

Ampolle. Possono usarsi nella messa le ampolle di oro o di argento? II, 37.

Angelus Domini Dichiarazioni ultime III, 84.

Antifona finale. Come deve dirsi dove non v'ha stretta obbligazione del Coro? III, 148.

Appello al Vescovo e alla S. Sede I, 33 —nelle cause di concorso alle parrocchie, 37—Quando si perime il dritto di appello? III, 40.—Quando si accorda l'appello da sentenze interlocutorie? 131—Come dev' esser fatto? 145—Si accoglie l'appello dopo due sentenze uniformi? 161.

Arbitrato. Condizioni III, 49.

Arbitrium aperitionis oris II, 138—III, 98.

Arcidiacono. Sue competenze in coro II, 173.

Arredi e suppellettili sacre. Decreti e dichiaraz. della S. C. de' Riti I, 148.

Asilo. Consuetudini abrogate dalla Costit. *Apostolicae Sedis* II, 74.

Assoluzione generale pe' Terziarii francescani I, 115.

Asterisco. Della pausa nell'asterisco II, 173.

Avvocato. Può essere un chierico? II, 138.

B

Bacio di mano. V. Mano.

Baldacchino. È lecito portarlo sulle statue dei Santi? I, 43.

Bandiera di società laica: può benedirsi? I, 87.

Battesimo. Se debbasi variare il genere nell' amministr. del battes. II, 93—Battes. sotto condiz. 131—Il patrino del battes. può far da patrino nella cresima? III, 3—Dell' esame da premettersi alla iterazione condizionata del battesimo, 53.

Benedizione dell' acqua nella vigilia dell'Epifania I, 8—La benediz. nuziale può darsi dopo consumato il matrimonio e senza la messa pro *sponsis*? 51—III, 93—Benediz. delle bandiere di società laiche: è lecita? I, 87—Benediz. papale pei Terziarii francescani, 115—Possono usarsi benedizioni non contenute nel Rituale? II, 61—Circa la benediz. con la Pisside, 93, 149—Circa la benediz. della fer. VI della Settim. Magg, 173.

Beneficio. Permute e frutti del benef. I, 129—Si possono unire più beneficii col pregiudizio del terzo? II, 18—Possono alienarsi i frutti del proprio beneficio? 29 —Curatore al benef. vacante III, 100.

Beni. Se possono vendersi i beni delle Confraternite senza venia pontif. I, 58—Beni eccles. posti in vendita con private subaste, 73—Possono amministrarsi da un procuratore di chi li ha comprati? 122—Dichiarazione prescritta dalla S. Penit. con riserva delle migliorie II, 82—Compratore di beni eccles. in punto di morte 146—Circa l'obbligo di adempiere le condiz. imposte dalla S. Penit. ai compratori di beni eccles. III, 120.

C

Calendario ecclesiastico. Innovazione circa la traslazione de' Santi e inserzione di nuovi Officii I, 83.

Calice. Il calice di nuovo indorato, da chi dev'essere benedetto? I, 148—Per infondere l'acqua nel calice, si può far uso di un piccolo cucchiaio? II, 6 — Dovendosi celebrare da un sacerdote due messe, come

deve farsi l'astersione del calice? ivi—Come deve farsi nel dì di Natale? 45—Circa la consacraz. del calice, 92.
Campana. Può essere benedetta da un Capitolare? I, 148—Può essere formata di ferro? ivi.
Candelabri. Sono necessarii sugli altari? II, 36—Possono coprirsi? ivi, III, 22—Invece di sei candelabri, può usarsi un doppio candalabro settiforme? 37—V. Candelieri.
Candele. Possono adoperarsi di sevo? I, 148—Possono usarsene più di due nelle messe lette? II, 6 — Dell' uso delle candele steariche II, 12.
Candelieri. Possono tenersi vestiti nel tempo degli officii divini? I, 148.
Canonico. Di un nuovo canonico posto fuori massa I, 161—Il canonico può pigliar dall'altare i sacri paramenti? II, 5—Erezione di nuovi canonicati, 58—Se al can. celebrante competa il cuscino col tappeto 107—Può il canonico adoperare in coro il cuscino? 172 — Differenza tra canonico ed ebdomadario in coro III, 147.
Canonico teologo. V. Teologo.
Canto. Devesi cantare interamente il tratto nelle conventuali? II, 21—Nel canto del Simbolo, può suonarsi l'organo? ivi—Nelle messe solenni possono cantarsi strofette in volgare? ivi—Nella esposiz. del SS. può cantarsi qualche cosa dal sacerd. e dal popolo? III, 21.
Capitolo. Come può acquistare il giuspatronato? II, 18—Intorno agli statuti, V. Statuti.
Cappellania laicale ed ecclesiastica. Loro differenza II, 169.
Casa, o famiglia. Chi la forma se gli agnati o i cognati III, 180.
Catechismo. Intorno all' istruzione religiosa de' fanciulli, dissertazione III, 22, 74, 104, 117, 136, 152, 183.
Celebrante. Se debbano i ministri aiutarlo a vestire III, 182.
Censura. Circa i beni eccl. posti in vendita con private subaste I, 73—Circa il sequestro della pensione governativa e i lucri avventizii, 104—Circa l'officio di presid. della congr. di carità, di subeconomo e di esattore fondiario II, 11—Dubbii circa la Cost. *Apost. Sedis*, 74—Censure contro il prete che smette l'abito talare e che attenta il matrim. civile, 98—contro il prete che tiene in casa domestiche sospette III, 52—Circa l'adempimento delle condizioni imposte della s. Penit. ai compratori di beni eccl. 120.
Cerimoniario della Natività di M. V. III, 69.
Chierico. Può esercitare l'officio di avvocato? II, 138—Può esercitar l'officio di medico? III, 3.
Chiesa. Se possansi consacrar le chiese con sotterranei per usi profani e di privati I 68—Dubbii circa la loro consacraz. III, 35
Cingolo. Può usarsi di lana? I, 148.
Claustrali. V. Monache.
Clausura. Scomunica contro i violatori II, 74
Coadiutori del parroco da chi debbono pagarsi, da chi ha la cura abituale o attuale? II, 75.
Colletta. La colletta *ad repellendas tempestates* come debba conchiudersi II, 37—Devesi dire la colletta del SS. quando si celebra col SS. esposto nella festa del S. Cuor di Gesù? III, 21—e di Natale, Pasqua e Ascensione? ivi.
Colore. I paramenti di color giallo possono usarsi pel color bianco? I, 148—I paramenti ricamati in oro, possono usarsi per ogni colore? 149—La messa da celebrarsi in alcuna chiesa per ragion del colore, dev'essere la propria o del comune? II, 37
Complice. V. Confessione.
Composizione sui beni eccl. II, 64, 94.
Comunione. Come si può dare nel Sabato Santo? I, 9—Avvedimenti circa i frammenti 92—Nella comunione del Giovedì Santo i canonici e i ministri debbono avere anche la stola? 180—Può farsi dal sacerd. il sermone prima della comunione? II, 6—Circa il tempo medio e vero, pel digiuno, 51—Decreti e dichiaraz. della S. C. dei Riti III, 20—Circa il modo di amministrar la comunione, 155.
Concorrenza di feste primarie di rito magg. con le feste secondarie della Passione di N. S. II, 19—dell'ottava della consacraz. delle Basiliche di Roma con la consacraz. di altre chiese, 20—di una feria dell'Avvento con la vigilia di S. Tommaso Ap. 63—di due officii votivi *semel in hebdomada*, ivi—della festa della Lancia e de' Chiodi con quella della Cattedra di S. Pietro, 174.
Concorso alle parrocchie. Norme II, 34—Circa l'editto e la lingua latina III, 19—Trattazione. Fonti della disciplina I, 24—Appello alla s. Sede, 37—Istruz. della S. C. del Conc., 56—Costit. *Cum illud* di Bened. XIV, 69—Clausola irritante del Trid., 85—Legittimità della consuetudine contro il decreto trident. sul concorso, 100—Divisione delle parrocchie *liberæ et non liberæ collationis*, 131—Provvista delle parrocchie di dritto patron. eccles., 152—delle parrocchie unite, 153—di libera collazione, 165—Collatore ordinario, 181— Vacanza delle parrocchie e costituz. dell'economo II, 6—Quando le parrocchie vanno conferite senza concorso? 22—Quando vanno conferite per concorso? 38—Preliminare dell'esame in concorso, 55.
Concubinato proibito e punito nei chierici I, 65.

Confermazione. *Del Credo, Pater ed Ave* da dirsi dopo l'amministr. della Cresima II, 93—Il patrino del battesimo può far da patrino nella cresima? III, 3.
Confessione. Circa il richiedere il nome del complice e il sigillo I, 170—Confess. di esattore fondiario, di subeconomo e di presid. di congr. di carità II, 10—Circa le interrogazioni sugli acquisti di beni ecclesiast. 44—Confessione degli sposi prima del matrim. 68 — Circa la giurisdizione, 105—Confess. di compratore di beni eccles. in punto di morte, 146—Circa i confessori che assistono al duello III, 132.
Confessioni sacrileghe per volontaria reticenza dei peccati. Trattazione. Obbligo del Clero in genere II, 8—dei predicatori, 40—dei confessori, 65—Si sciolgono obbiez., 79, 127, 157—Appendice apologetica III, 71, 86, 166.
Confessore che si assenta dal coro I, 67—Circa i confessori di monache II, 140. V. Confessori.
Confraternita. Rispetto ai dritti del parroco I, 49—Se i beni della confr. possano vendersi senza venia pontif. 58—Possono i confratelli ricorrere all'autorità civile? 138.
Congrua parrocchiale. Può imporvisi pensione senza venia apost.? II, 89—Come deve intendersi la congrua tassata dal Tridentino? III, 100.
Conopeo. È di obbligo sul tabernacolo? I, 149.
Consacrazione di Chiese, v. Chiese—di altare, v. Altare—V. Calice, Concorrenza, Patena.
Consanguinità. Computo canonico e civile, e quale di questi computi debba usarsi nelle cause Canoniche III, 178.
Consuetudine di portare il baldacchino sulle statue de' Santi I, 43—di ricevere mance nella S. Visita dai domestici del Vescovo, 50—contro il decreto trident. sul concorso, 100—di usare il rocchetto in luogo della cotta, 140—di non genuflettere innanzi al Vescovo, 179—nei canonici, di pigliar dall'altare i sacri paramenti II, 5—contro la Costit. *Apost. Sedis*, 74—di cantarsi due messe e farsi due processioni dello stesso Santo, nel medesimo giorno, in una sola Chiesa, 83—di non recitarsi in coro l'off. della B. V., de' Morti e i salmi graduali ecc. 173—di esporre il SS. senza venia dell' Ordinario III, 21—di celebrare più messe all'altare, dove sta esposto il SS., 22—di celebrare le messe solenni con sei cappellani vestiti di piviale, e di non genuflettere innanzi alla Croce ed al Vescovo, 116—in un Capitolo di giudicare sulla elezione del parroco, 161.
Corporale. Possono le monache purificare i corporali, le palle ecc.? I, 148.
Coro. Confessori e maestri, che con dispensa si assentano dal coro I, 67—Del sorgere nel coro alla intonaz. delle antif. e alla benediz. II, 107—Competenze in coro dell' Arcidiacono, 172— Del sedere in coro al *Gloria Patri*, 173—Consuetud. di non recitare l'off. della B. V., dei Morti ecc. ivi—Differenza tra canonico ed ebdomadario in coro III, 147—V. Distribuzioni.
Costituzione *Apostolicae Sedis*. Dubii, II, 74.
Costituzione e regola del Terz'Ordine francescano II. 51.
Cotta. Può essere sostituita dal rocchetto? I, 140.
Craniotomia. È condannata III, 164.
Credo. Si può dire nelle messe cantate pel solo concorso di popolo? I, 74.
Cresima. V. Confermazione.
Croce. Nelle esequie col parroco e con un capitolo di Collegiata, quale croce deve inalberarsi? I, 97, 146—La croce capitolare non si può collocare *in cornu evangelii*, nè può recarsi processionalmente in sagrestia nel dì di S. Marco e delle rogazioni II, 50—Intorno alle croci da farsi coll'Ostia consacrata sul corporale, 135—Del segno di croce al *Benedictus* ed al *Magnificat*, 173—e in varie parti dell' officio, 174.

D

Defunti. Funzioni *pro defunctis* col SS. esposto II, 93.
Digiuno. Intorno all'uso delle carni nei giorni di digiuno I, 32.
Dignità. Quali sono le funzioni spettanti alla prima Dignità quando sia impedito il Vescovo? I, 180.
Dispensa. Circa gli emolumenti da percepirsi dagli esecutori delle dispense pontif. I, 19—Circa la dichiarazione della copula incestuosa pel valore della dispensa, 21—Circa l'uso delle carni, di cui s'è ottenuta dispensa nei giorni di digiuno, 32—Circa la facoltà di dispensare da doppio impedim. occulto II, 124—Dubbii circa le dispense matrim. *quoad angustiam loci* III, 33.
Dispensa da irregolarità—per difetto di vista II, 34—per difetto di natali, 73—III, 146—dal divieto di esercitar l'avvocheria II, 138—e la medicina III, 3, 34—Dispensa per difettto di corpo, 145, 177.—V. Sponsali.
Distribuzioni. Le perdono il parroco e i suoi coadiutori nell'esercizio della cura, e nello apparecchio a ciò necessario? I, 50—Le perdono i confessori? 67—Quali cause autorizzano gli assenti a percepirle? 145—Delle prebende consistenti tutte in distribuz. II, 49—I parroci e gli economi, assenti per la cura, perdono le distribuz.? 170—Quando le perdono gli assenti? III,

35, 113— Elenco esatto di coloro che le percepiscono e le perdono, 102.
Domicilio. Circa la celebraz. del matrimonio I, 178—III, 138—Circa i funerali III, 123.
Dote nei matrimonii civili. Avvedimenti II, 161.
Duello. Circa i medici e i confessori che assistono al duello III, 132—V. Funerali.

E

Economo curato. Circa gli econ. curati amovibili III, 132.
Elezione. Può un elettore dare a sè il proprio voto ? I, 145—Quando l'elez. può annullarsi ? III, 161.
Enciclica del S.P.all'episcop. Italiano I,9,22—sul SS.Rosario pel 1883 II,95—all'Episcopato Francese III, 9—contro la Framassoneria,39,55—sul SS.Rosario pel 1884,160.
Epistola.Nelle messe delle Sante Vedove deve sempre leggersi l'epist. *pro vidua?* II, 21—Dell'epist. della messa *Cognovi* nel Com. *Nec Virg. nec Mart.*, 37.
Eredità. V. Figlio.
Esattore fondiario. Come può essere assoluto? II, 10.
Esecutore delle dispense apost. Gli compete emolumento ? I, 19.
Esequie. V. Funerali.
Eucaristia. Si può celebrar la messa sull'altare, dove sia esposto il SS.? I, 104—Colore del velo omerale nella esposiz., 148—Può conservarsi il SS. in due altari nella stessa chiesa? II, 70—Può conservarsi in chiese non parrocchiali? 90—Circa la benediz. con la Pisside, 93—Circa le funzioni *pro defunctis* col SS.esposto,ivi—Devesi incensare il SS.nella Pisside? può farsi a meno di coprirla col velo omerale nella benediz.? 149—Decreti e dichiaraz. delle S.C. de'R.III, 20—V.Comunione e Quarantore.
Evoluzionisti e la loro morale I, 14.

F

Festa. Quando la festa di S. Marco cade nella 2.ª festa di Pasqua, qual messa devesi celebrare nelle parrocchie con un sol sacerdote? II, 20—Si elevano a rito doppio magg. le feste de'Ss. Benedetto Ab., Domenico di Gusman e Franc. d' Assisi, 59—Circa le feste dell'Immacolata, de'Ss. Simone e Giuda , di S. Ireneo, 107— di S. Domenico, 124—Feste della Immacol. e di S. Gius. da inserirsi nel Pontif. Rom. II, 141—del Ss. Rosario da non trasferirsi III , 84 — Circa le feste in una Diocesi smembrata, 116—Può trasferirsi dal parroco una festa in altro giorno? 174 — V. Concorrenza ed Occorrenza.
Figlio. Come può ottenersi la legittimazione? III, 99—Circa la eredità e la legittimazione così civile come canonica, 154
Frammenti. Avvedimenti per non farli disperdere nella Comunione I, 92.
Frutti. Frutti di un benef. resignato o permutato I, 129—Possono alienarsi i frutti del proprio benef.? II, 25—A Chi spettino i frutti non percepiti alla morte del beneficiato? III 19.
Funerali. Dritti del parroco sui morti negli ospedali I, 17—Circa la croce da inalberare, 97—Se i Regolari possano accompagnare i cadaveri al cimitero senza del parroco II, 4—Parroco che reca i cadaveri al cimitero senza i frati, come prima si usava, 17—Nei funerali avventizii può cantarsi la messa *di requiem* quando la rubrica proibisce siffatte messe? 21— Del responsorio al tumulo, ivi—Possono celebrarsi i funerali *praesente corpore*, quando i cadaveri sieno trasportati in luogo non sacro ? 28— Posson celebrarsi il 3.° 7.° e 30.° e l'anniv. solo per richiesta dei parenti o degli amici del defunto? ivi— Dubbii circa i funerali III, 35—Circa la designazione dell'orario nei funerali, 49— Come si deve intendere *sine pompa et recto tramite* imposto ai regolari nelle esequie? 114— Intorno alla sepoltura dei suicidi , degli scomunicati ecc. 115—Circa il domicilio pei funerali, 123.

G

Gaz.È lecito il lume a gaz nelle Chiese? II,50.
Genuflessione. Può valere la consuetud. di non genuflettere innanzi al Vescovo? I,179—III, 116—Ad un Vescovo estraneo si debbono le genuflessioni? I,180—Genuflessione dopo il ritorno all'altare dalle Comunioni III, 21.
Giudice. Quando l'accusato può ricusare il giudice? III,81,131,162—V.Tribunale laico.
Giuspatronato. È lecito apporvi condizioni contrarie al dritto? I, 179,177—Norme circa l' acquisto del giuspatr. per un Capitolo II, 18—Si perde sui beneficii, le cui prebende sono incamerate dal Demanio II,33 —tranne quando le prebende formino una sola massa, 90.
Gregorio (S.). Messe di S. Gregorio III, 68.

I

Immagine. Immagine della Madonna della Salette come debba essere? II,124—Del velare le immagini dell'Addolorata,di S.Gius. e del Crocifisso in tempo di Passione III,29.
Immunità. Facoltà solite concedersi ai Vescovi circa le immunità eccles. del foro secolare III, 6.
Impedimenti matrimoniali. Ci è obbligo di rivelarli? III, 185—V. Matrimonio.
Incensazione. Devesi incensare il SS. nella Pisside? II, 149—devesi nella benedizione? III, 21.

Indulgenze per una giaculatoria a S. Giuseppe I, 85—per una orazione a S. Gius., 163—per due preghiere prima e dopo la confessione, ivi—Di uno che vantava di aver ricevuta piena facoltà dal Pontef. di apporre indulg. II, 19—Indulg. ad una orazione da recitarsi da studenti, 35—e da sacerdoti, 36—al Terz'Ordine francescano, 53—ad una orazione desunta dal libro degli esercizii di S. Ignazio, 78—alle preghiere ingiunte dopo la messa letta, 157—Circa i rosarii benedetti dai Crocigeri III, 54—Circa le indulg. dell'*Angelus*, 84—Ind. pel pellegrinaggio spir. a Lourdes, 85—Circa l'indulg. della *Via Crucis*, 151—Circa le indulg. *toties quoties* delle Chiese dell'Ord. de' Minimi, 164.

Inno. La chiusa degl'inni nell' off. del S. Cuor di Gesù II, 63—dell'inno di Compieta nell'off. votivo del SS. Sacram., ivi.

Irregolarità. V. Dispensa.

Insegne di Collegiate e di Cattedrale se debbano essere diverse, e se possano darsi dal Vescovo II, 122.

Interesse nel mutuo II, 111.

L

Lampada. Può coprirsi la lampada pel SS.? II, 36—III, 22—Può usarsi il petrolio nella lampada del SS.? III, 21.

Laudum, ovvero sentenza di compromesso o arbitrato III, 49.

Laurea. È necessaria *in utroq. iure* per essere ammesso al concorso della prebenda teologale? II, 34—Debbono essere laureate le Dignità senza cura? III, 82.

Legato—Devesi soddisfare, quand'anche il danaro siesi alienato dall'erede I, 97—Legato, del quale non si concede l'esonerazione II, 138—Legato reclamato da più persone, ivi—Legato circa la riduzione III, 19, 131—Alla condiz. di voti solenni, apposta al legato se basti la profess. del Terz'ordine, 99—Legato dubbio, come deve interpretarsi? III, 131, 146, 162—Assoluzione di legato inadempiuto III, 146—Legato con condiz. di celibato, 163.

Legittimazione. V. Figlio.

Lezioni del 1° nott. nella festa di S. Domenico di rito doppio magg. II, 124—Circa la 1ª lez. dell'off. dell'Immacolata, quando cade nel mercoledì de'quattro tempi, 173.

Libri parrocchiali. Può mutarsi, e come qualche particola? III, 97.

Libri proibiti. Valore della clausola: *dimissi et non prohibiti* I, 18—Sulla censura per la pubblic. di libri di cose sacre senza venia II, 74.

Litanie. Possono essere approvate dall'Ordinario? I, 147—Possono recitarsi senza canto in Chiesa le litanie non approvate dalla S. Sede? 186—Aggiunta del vers. *Regina sacratiss. Rosarii* etc. II, 155.

Lume. V. Gaz, Lampada, Petrolio.

M

Maestri che si assentano dal coro, perdono le distribuz.? I, 67.

Magnificat. In che modo devesi cantare? II, 63.

Mano. Quando assiste il proprio Vescovo, il diacono deve baciar la mano al Sacerd.? I, 180—Nel riceversi la candela o la palma dalla mano del Vescovo, devesi baciar prima questa o quelle? 181.

Matrimonio. Del matrimonio con simulato consenso I, 65—Circa le cause matrim. e lo stato libero, 161—Circa il domicilio pel matrimonio, 178—III, 138—Matrimon. ecclesiastico di chi non può far la formalità civile II, 58—Istruz. della S. Penitenz. circa il matrim. civile, 60,—Confessione degli sposi prima del matrim., 68—Circa la censura contro i religiosi ed i chierici che attentano contrarre matrim. civile, 74, 98—Circa la dote ne' matrim. civili, 161—Matrimonii *in extremis*, 175—Matrimonii misti innanzi ad un ministro eretico III, 5—Matrimonii misti contratti senza venia della Chiesa, 6—Matrim. celebrato *per procuratorem*, 17—Del matrim. condizionato 41—Matrim. nullo per clandestinità e per difetto di consenso, 65—Impedimenti da rivelare, 66—Intorno gli impedim. civili occulti, 75—Intorno gl'impedim. civili in genere, 89—Può farsi il solo matrim. civile, senz'animo di unione? 106—Matrim. contratto con mente inferma, 130—Circa la separazione degli sposi prima del matrim., 151—Sulla legittimaz. e sulla eredità dei figliuoli così civile come canonica, 154—Sull'impedim. degli sponsali, 172—V. Dispensa e Sponsali.

Medicina. Può esercitarsi dagli ecclesiastici? III, 3, 34,

Ministri. Possono usarsi due ministri nelle messe lette? II, 5—Nella messa conventuale può servire un laico o un chierico senza cotta? 21.

Messa. Obbligo de' Vescovi della messa *pro populo* I, 3, 52—Nelle messe col canto e senza ministri può farsi la turificazione? 36—Non si può cantar la messa di requie nell'annivers. della Consacraz. della Chiesa *praesente cadavere*, 36—Si può dire il *Credo* nelle messe cantate, pel solo concorso del popolo? 74—Si può celebrar la messa sull'altare dove trovasi esposto il SS.? 109—Circa *facultatem binandi*, 146—III, 18—Una messa legata deve pure applicarsi? II, 162—III, 113—Qual messa devesi celebrare nelle chiese de'claustrali? II, 173—Il Vesc. che assiste alla messa nella Dom. delle Palme, deve pure leggere il *Passio*? 180—Decreti e dichiaraz. della S. C. de' Riti II, 5, 20, 36—Consuetud. di cantarsi due messe del medesimo Santo nella

stessa Chiesa, 83, 93—Messe di S. Gregorio, se lecite, 115—III, 68—Preci da recitarsi dopo le messe lette II, 157—III, 117—Dell' uso di cantarsi più messe nell'altare dove sta esposto il SS. III, 21—Delle preci per apparecchio alla messa, 44—Può celebrarsi la messa privata nell'altare magg. mentre si canta l'officio? 113.
Messa votiva. Della B. V. che si celebra ogni giorno per indulto II, 37 — Si può celebrare la messa solenne votiva dell'Espettaz. del Parto in tutti i giorni della novena di Natale *ob concursum populi?* 177—Dubbii circa le messe votive e *de requie* III, 35—Messe votive del SS. nelle Quarantore: dubbi, 149.
Monache. Possono lavare i corporali, le palle ecc.? I, 148—Nelle loro chiese qual messa devesi celebrare? 173—Circa i loro confessori II, 140.
Musica sacra. Istruz. della S.C.de'R.III,133.
Mutuo. Interesse II, 111.

N

Natale. Circa le antif. e le lezioni del 3° Nott. della notte di Natale II, 107.

O

Occorrenza nell'off. tra la festa di S. Giuseppe e quella dell'Annunziata I, 69—tra un Patrono meno principale e un Apostolo II, 63.
Officio. Di quali reliquie insigni si deve far l'officio I, 123—Sono obbligati all'officio privato i Cappuccini professi con voti semplici? II, 3 — Decreti e Dichiaraz. della S. C. de' Riti 62, 107, 172—Dichiaraz. intorno agli off. votivi 76,124,141,171,182—Di alcune lezioni storiche riformate, 172—Ci è obbligo di provvedersi degli officii nuovi? III, 108—Varii dubbii circa la recita dell'officio, 148—V. Vesperi.
Olio santo. Possono consacrarsi gli olei nel Giovedì Santo prima della Messa solenne? I, 179—Debbono essere recenti, cioè dell'ultimo anno? 181.
Omerale. Colore del velo omerale per l'Eucaristia I, 148.
Oneri. V. Riduzione.
Orazione de' SS. Innocenti, di S. Brunone, di Tutti i Santi: dubbii II, 62—Orazioni con indulgenze, V. Indulgenze.
Ordini religiosi. V. Regolari.
Ordini sacri. Possono conferirsi privatamente in Sab. Santo nell'oratorio del Vescovo? I, 179—Come devono essere vestiti, nell'imposizione delle mani, i sacerdoti presenti all'ordinaz. di un presbitero? 181—Ordini conferiti da Vescovi estranei per facoltà apost. II, 3 — Ordinandi abituati circa l'assoluzione II, 145—III, 25—Ordini conferiti da Vescovi estranei senza facoltà apost. III, 129—V. Irregolarità.
Ospedali. Circa la Comunione agl'infermi nelle cappelle degli ospedali III, 20.
Ozione. Dritto sui beneficii I, 113.

P

Pallio. Dubbî circa l'uso del pallio arciv. III,35.
Paramenti. Possono i canonici pigliar dall'altare i paramenti? II, 5—V. Colore.
Parrocchia. Appello alla s. Sede I, 37 — V. Concorso, Smembramento, Parroco.
Parroco. Dritto sulle confraternite I, 49 — Dritti pei funerali negli ospedali, 17—Circa le distrib. quotid. pel parroco e pei coadiutori, 50—Parroci privati di benef., 65, 114—Precedenza sulla croce nelle esequie con un capitolo di Collegiata, 97—Risoluzione circa varii doveri parrocchiali, 98 — Norme per la precedenza della croce nelle esequie, 146—Circa la giurisdiz. territoriale del parroco, 177—II, 121—Circa l'esequie nelle chiese de' regolari II, 4—Il parroco deve sempre celebrare la conventuale *pro populo* nella parrocchia? II, 21—Può unire in matrim. chi non può fare la formalità civile? 58—Come deve regolarsi con gli sposi che non vogliono confessarsi? 68—Come deve pagare i coadiutori? II, 73—Circa l' uso della stola, 77, 101—Ciò che possa fare il parroco nella giurisdizione propria e nell' altrui, 153—Intorno i frutti non percepiti dai predecessori III, 19—Circa i parroci che reggono più parrocchie, 54—Deve applicare la messa *pro sponsis* quando benedice il loro matrim.? 61—Rinunzia di parrocchia, 67—Circa le pene, 81—Può fomettere la messa *pro sponsis* nella benediz. nuziale? 93—Può mutare qualche particola nei libri parrocchiali? 97—Sul domicilio pei funerali, 123—e pei matrimonii, 138—V. Distribuzioni, Domicilio, Funerali, Smembramento.
Passio. della Settim. Santa III, 77.
Patena. Circa la sua consacrazione II,92.
Patrimonio. Dubbii III, 54.
Patrino. Il patrino del battesimo può far da patrino nella cresima? III, 3.
Patronato. V. Giuspatronato.
Pensione. Può sequestrarsi la pensione governativa dei beneficiati? I,104—Può imporsi pensione sulla congrua parrocch. senza venia Apost.? II, 89, 155—Pensione a favore di parroci quando siano diminuite le rendite III, 83, 98.
Permuta di beneficii. Norme I, 129.
Peso. V. Oneri.
Petrolio. Può usarsi nelle Chiese? II, 12.
Pianeta di lana, di lino, di cotone: se lecite, II, 165.
Pietra sacra. V. Altare.
Pisside. V. Eucaristia.
Pontificale romano. Feste della Immac. e di S. Giuseppe, da inscrirvisi II, 141.

Pontificali. Possono far da assistenti i ministri dell'altare? I, 181.
Precedenza tra la croce del parroco e di un Capitolo collegiato I, 97, 146, 149.
Preci feriali, ed orazioni che seguono II, 107.
Predicazione della divina parola: obligo degli ecclesiastici I, 107, 133, 166.
Prescrizione circa gli atti facoltativi II, 17.
Presidente di Congr. di carità: come può essere assoluto? II, 11.
Processione. Consuet. di farsi due processioni del medesimo Santo nello stesso luogo II, 83.
Processo contro parroci I, 65, 114.

Q

Quarantore. Norme circa le messe votive del SS. Sacram. III, 149.

R

Regolari soppressi in Italia, non sono menomati innanzi alla Chiesa I, 81—Circa le loro case e le loro Chiese, 91.
Reliquie. Di quali reliquie insigni devesi far l'officio? I, 123—Circa l'autentica e la esposizione nelle Chiese III, 140.
Riduzione di messe, I, 35—La riduz. di oneri se è fatta per le diminuzione delle rendite, vale quando queste si accrescono? 184.
Rinunzia. Per quali motivi può farsi? I, 97—È valida se fatta per timore? II, 155.
Rocchetto. Può usarsi, in luogo della cotta? I, 140.
Rosario di Maria SS. Encicl. di Leone XIII pel 1883 II, 95—Breve per la recita nelle parrocchie e per l'aggiunzione del versetto nelle litanie, 155, 156—Rosarii benedetti da' Crocigeri III, 54—La festa del Rosario non si può trasferire, se non nella occorrenza di maggior rito, 84—Encicl. pel 1884, 100.
Rubricae speciales Breviarii Rom., reformatae II, 141—*Missalis Rom.* III, 7.

S

Sabato S. Comunione da amministrarsi al popolo I, 9.
Sacerdote. Può assentarsi senza venia del Vescovo? III, 4—Quali donne può tenere al suo servizio? 52.
Saluto. Del corrispondere al saluto del cerimoniere o dei ministri II, 5.
Scapolare di S. Michele Arcang. I, 131.—Si sanano tutte le imposizioni invalide degli scapol. II, 183
Scardinazione di chierici per autorità Apostolica II, 3, 154—di sacerdote III, 4.
Seminario. Eta per esservi ammesso I, 35.
Sentenza passata in cosa giudicata quali effetti produce? I, 81.
Sepoltura. V. Funerali.
Sequenza dei morti. Dubbio II, 63.
Sequestro. È lecito porlo sulla pensione governativa e sui lucri avventizii de' chierici? I, 104.
Serviente alla messa. V. Ministri.
Settimana Santa. Circa il *Passio* III, 77.
Sillabo. È di fede cattolica tutto ciò che in esso è contenuto? I, 154.
Simbolo. Può sonarsi l'organo quando si canta? II, 21.
Smembramento di parrocchia II, 105, 121, 122—III, 51, 100.
Spermaceto. Dove non ci sieno candele, si può usare l'olio di spermaceto? I, 148.
Sponsali. Circa la dispensa Apost. dagli sponsali I, 67—II, 33, 106—III, 59, 145. Son validi quando la donna non dà espressamente la ripromessa; ma è deflorata? I, 113—Sponsali attestati da un solo II, 89.
Sposi, Dichiaraz. circa la separazione degli sposi prima del matrim. III, 151.
Statuti capitolari. Intorno alla loro formazione e natura I, 177—II, 137.
Stearico. V. Candele.
Stola. Circa l'uso della stola nel parroco e nell'Archid. di Cattedrale II, 77, 101.—Circa il modo di collocarla nella messa III, 187.
Studii storici. Lettere di Leone XIII II, 108, 125.
Subeconomo. Come può essere assoluto? II, 11.
Suicida. Intorno alla sepoltura III, 115.

T

Tempo medio e tempo vero II, 51.
Terza. Il capit. di terza nell'off. della Maternità e Purità di M. V. II, 63.
Terziarii francescani. Formola unica per la loro assoluzione e benediz. papale I, 115—Enc. del S. P., 118—Costit. e regola II, 51.
Testamento de' Vescovi. Che cosa debbono lasciare ai Capitoli? II, 169.
Teologo. Il can. teologo può insegnare, e come, in Seminario invece di far la lezione scritturale? I, 177—II, 57—È necessaria la laurea *in utroq. iure*, per essere ammesso al concorso della prebenda teologale? II, 34.
Titolare di una parrocchia eretta in un altare della Chiesa cattedr. II, 107—Un Capitolo Cattedr. che risiede in altra Chiesa, deve celebrare con proprio Rito il Titolare di questa chiesa? ivi—Della ottava dei titolari delle Chiese, 174—Dell'off. del titolare della Cattedr. nella Diocesi III, 148.
Traslazione de' Santi. Breve, con cui si vieta la trasl. de' semidoppii e de' doppii minori I, 83—Traslaz. della Festa della Immacolata II, 107—Non è lecito far nelle Domeniche alcun officio traslato, 173.
Tratto. Nelle Conventuali devesi cantare interamente? II, 21.
Tribunale laico. Possono comparirvi gli ecclesias. possono tradurvi altri chierici? I, 41—Tribunale del Vaticano: *Motu proprio*, 127,

Trono. Un Vescovo titolare può avere il trono? I, 180.
Turificazione. Si può fare alla messa cantata senza ministri? I, 36—Del turificare i canonici II, 172.

V

Vescovo. Obbligo della messa *pro populo* I, 3, 52—Può esigere emolumenti per l'esecuzione delle dispense apost.? 18 — Soppressione della qualifica *in partibus infidelium* fatta ai Vescovi titolari I, 21—Vescovo canonico nelle cause del suo canonicato, 33 — Quando può sospendere *ex informata conscientia?* 34—Può permettersi ai domestici di ricever nulla in dono nella S. Visita? 50—È tenuto recitare privatamente l'ora di terza quando la intona e la conchiude ne' Pontificali? 62—Circa il sospendere dalle confessioni I, 82—Facoltà vescovili per le congregaz. laiche di carità, 100—Può approvare le litanie? 147 —Funzioni pontificali: decreti e dichiaraz. della S. C. de'Riti, 179—Della consuetud. di non genuflettere innanzi al Vescovo, ivi, e III, 116 — Messa e commemoraz. della elez. e consacraz. del Vescovo II, 20 — Il canonico che impone le ceneri sul capo del Vescovo, come dev'essere vestito? 37—Può erigere, e come, nuovi canonicati? 58—Può imporre pensione sulla congrua parrocch.? 89 — Circa la giurisdiz. territoriale, 105—Circa la giurisdiz. territoriale delle parrocchie, 121, 122—Può concedere insegne? 122—Circa le dispense matrimoniali *quando omnia parata sunt ad nuptias*, 124—Dritto di deputare l'economo nelle parrocchie vacanti, 153—Circa il testamento de' Vescovi, 169 — Facoltà solite circa l'immunità eccles. del foro secolare III, 6—Consuetudine di esporre il SS. senza venia del Vescovo, 21—Ordini conferiti a forestieri senza l'osservanza della Bolla *Speculatores*, 129.—Facoltà sulle monache di clausura, 181.
Vesperi. Possono dirsi interi nella concorrenza di rito magg. pel concorso del popolo? I. 74—Del prete assistente nei vesperi pontif. quando il Vesc. non celebra il dì seguente, 180—Della stola nel canto dei vesperi, II, 62—De'vesperi che si cantano col SS. esposto, 63—Se ne' vesperi solenni, oltre l'altare corale debbasi incensare pur quello del SS., 107—V. Concorrenza ed Occorrenza.
Via Crucis. Circa le indulg. della *Via Crucis* e la convalidaz. delle erezioni nulle III, 151.
Vicario perpetuo e *ad nutum* III, 40.
Vigilia della festa de' SS. Simone e Giuda II, 107.
Vincenzo (S.) de'Paoli, patrono di tutte le associazioni di carità II, 94.
Visita (S.ª). Si può ricever nulla dai domestici del Vescovo? I, 50 — Possono vantarsi diritti di esenzione dalla S.ª Visita? II, 49.
Vocazioni allo stato ecclesiast. III, 13.
Voto. Votazione *per procuratorem* I, 33—Può alcuno dare a sè stesso il proprio voto? I, 145,

II.

PARTE CIVILE

A

Affrancamento delle decime feudali I, 14.
Autorizzazione Sovrana nelle Due Sicilie pei lasciti ad enti eccles. II, 151.
Avviso sacro. Gli avvisi sacri e i ministri acattolici I, 63.

B

Beneficenza. Sono soppresse le fondazioni miste a scopo di benefic.? I, 175—V. Patronato e Svincolo.
Beneficio. Passività deducibili dalla tassa di successione ne'benef. I, 64.
Beni ecclesiastici. Responsabilità del Demanio circa la loro vendita I, 14.

C

Canonicato. Soppressione de'canonicati di patronato laicale I, 76.
Capitolo Cattedrale. I capit. cattedr. di patronato laicale se soppressi I, 175—Il benef. parrocchiale distinto da'12 canonicati nelle Cattedr. II, 63—Di varie chiese parrocch. unite al Capitolo Cattedr. *aeque principaliter*, 103 — Chiesa ricettizia in capit. cattedr., 167.
Cappellania. Le cappellanie coadiutorali del parroco, se conservate I, 46—Le cappellanie con oneri coadiutorali, 188—Svincolo delle cappellanie circa la quota di concorso II, 31—È soppressa la cappellania per sacro patrimonio? ivi—Il possessore di una cappellania ha dritto allo svincolo? ivi—Donazione per cappellania soppressa, 136.
Cappellano. Azione in giudizio de'cappellani I, 14.
Carità. Istituti laicali di carità, affidati a suore se soppressi I, 143.
Chiesa parrocchiale. V. Parroco.
Chiesa ricettizia. V. Ricettizia.

Citazione ad istanza di enti morali I, 94.
Coadiutore. V. Cappellania.
Collegiata. È soppressa una Collegiata con cura d'anime? I, 95—Quota curata di parrocchia eretta in Collegiata III, 127—Assegni definitivi ai canonici di Collegiata, ivi.
Comune. Spese di culto dovute dal Comune I, 29, 159—Assegno delle corporazioni soppresse, dovuto ai Comuni, 95—Il suono delle Campane e l'autorità comunale II, 72—I Comuni circa le spese di culto, 179—Può il Comune alienare un fabbricato di enti eccles. soppressi ? ivi—Spese di culto dal Comune: onorario del predicatore III, 30—Edificii monastici alienati da'Comuni, 46—Patronato di un Comune, che assume nuova forma, 62—Congrue dovute dai Comuni, 127.
Congregazione di carità. Sua ingerenza sulle opere pie II, 179.
Congregazioni ecclesiastiche senza voti, se soppresse I, 144.
Congrua. Chi ha diritto alla congrua parrocchiale? I, 77—Congrue dovute dai Comuni III, 127.
Conversione. I beni delle Chiese parrocchiali se soggetti a conversione II, 63—Se il bestiame sia soggetto a conversione, 151.
Culto. Spese dovute dal Comune I, 29, 159—II, 179—III, 30—Istituti che hanno scopo di culto, se soppressi I, 95—Assegni per culto dei passati Sovrani d'Italia II, 167.

D

Decime. Affrancamento delle decime feudali I, 14,
Demanio. Sua responsabilità circa la vendita de' beni eccle. I, 14, 167— Demanio successore de'beni soppressi, circa l'azione giuridica, 175.
Distribuzioni. È soppressa la massa piccola per le distribuz. quotidiane? I, 95—L'intera massa conservata, se addetta tutta a distribuzioni III, 79.
Donazione inefficace, confermata per testamento III, 79.

E

Edifizio. Quali edifizii possono dirsi destinati a pubblico uso? I, 46.
Elettore. Norme generali per iscrivere i nuovi elettori politici, in base della legge elettorale del 22 genn. 1882. I, 15.
Ente autonomo. V. Soppressione.
Erede. Opera pia istituita erede II, 31.
Esercizio. Tassa sull'esercizio, v. Tassa.

F

Fabbriceria. Circa gli oneri di una cappellania coadiutorale I, 188— Liquidazione dei beni delle fabbricerie III, 80.
Fondo pel culto. Irresponsabile circa i danni I, 46—Il fondo p. c. le conseguenze del promuovere l' esecuzioue di sentenze II, 47 — Il fondo p. c. deve garentire all'investito di un benefizio già affrancato dai patroni il competente assegno vitalizio, 63—Legato primario di corporaz. religiosa devoluto al fondo p. c. ivi—Il fondo p. c. e gli oneri degli enti soppressi, 103—Responsabilità del fondo p. c. verso l'investito de'beneficii soppressi III, 79.

G

Giuspatronato. V. Patronato.

I

Imposte. A chi spetti pagare le imposte prediali e sui fabbricati, de'beni incamerati II, 63.
Interpretazione de'Brevi Pontificii I, 77.
Intervento in causa III, 128.

L

Legato. Il parroco ch'esegue un pio legato, può dirsi legatario? I, 95— Qual sia un ente autonomo nei lasciti pii, 159—Legato primario di corporaz. religiosa, devoluto al fondo p. c. II, 63—Legati pii di messe perpetue, se soppressi, 71—Un convento legatario soppresso, 151— Legato ad un convento soppresso III, 46.

M

Massa piccola. V. Distribuzioni.
Matrimonio. Chierico che contrae matrimonio eccles. circa la pensione II, 179—Chierico beneficato che fa matrim. civile o eccles. III, 127.
Ministro. Gli avvisi sacri e i ministri acattolici I, 63.
Municipio V. Comune.

O

Oneri. V. Fondo pel culto.
Opere pie. Il bilancio dello Stato e gli oneri per le opere pie I, 46—Opera pia istituita erede II, 31—Ingerenza della Congregaz. di carità sulle opere pie, 179—Azione del Vescovo sulle opere pie III, 157.

P

Parroco. Cappellanie coadiutorali del parroco, se conservate)I, 46—Il parr. ch'esegue un pio legato, può dirsi legatario ? 95— Cappellania con oneri coadiutorali, 188— Il benef. parrocchiale, distinto dai 12 canonicati nella Cattedr. II, 63—I beni delle Chiese parrocch. se soggetti a conversione, ivi— Di varie chiese parrocch. unite alle Cattedr. *aeque principaliter*, 103—Un Vesc. con la cura abituale di una parrocchia, ivi— Beni di una parrocchia

devoluti al Vescovo, 151 — Se il parroco possa agire per le decime a nome della parrocchia III, 63—Quota curata di parrocchia eretta in collegiata, 127. V. Congrua.
Patrimonio. È soppressa una cappellania addetta a sacro matrimonio? II, 31.
Patronato. Soppressione de'canonicati di patronato laicale I, 76— Circa i patronati agnatizii, 77—I Capitoli Cattedrali di patron. laicale, 175—Il patrono che svincola i fondi e i pesi ridotti II, 47— Donazione del patronato senza venia dell'Ordinario III, 46—Patronato di un Comune che assume nuova forma, 63— Tassa di registro nella rivendicazione dei patronati, ivi— Dritto di patronato sugli enti soppressi, ivi.
Pensione. La perdono i religiosi, ch' erano assenti dal chiostro? II, 63—Chierico che contrae matrim. religioso, circa la pensione, 179— Pensione per livello di una claustrale III, 15—Prova di professo per la pensione, 62—Pensioni in forza del Breve *Dum collatis*, 127.
Prescrizione. I canoni enfiteutici sono soggetti a prescrizione? I, 188—La tassa del 30 °/° e la prescriz. quinquennale II, 150—Caso, in cui non vale la prescriz. quinquennale contro la riversibilità III, 63—Interruzione di prescriz. circa i ruoli 157.
Pubblico. Quali edifizii possono dirsi destinati a pubblico uso? I, 46.

Q

Quota di concorso. V. Tassa di concorso.

R

Regalie. Sono soppresse? I, 95.
Registro. V. Tassa di registro.
Religiosi. I relig. assenti dal coro e la pensione II, 63—Un convento legatario soppresso, 151—Pensione per livello di una claustrale III, 15—Legato ad un convento soppresso, 46—Edificii monastici alienati da' Comuni e dalle Provincie, 46—Prova di professo per la pensione, 62.
Ricettizia in Capitolo Cattedrale II, 167.
Rivendicazione. V. Svincolo.
Riversibilità. Vale questo dritto quando si appone in caso di trasformazione dell'ente per ingerenza governativa? II, 31—Dritti di riversibilità e miglioramento dei fondi III, 30—Caso in cui non vale la prescriz. quinquennale contro la riversibilità, 63.
Ruoli esecutivi. Valore. I, 188—I ruoli e le prescrizioni II, 72—I ruoli e i titoli originarii III, 79—Rinnovaz. de'ruoli secondo la Cassazione di Roma, 157 — e secondo la Cassaz. di Napoli, ivi—Interruz. di prescriz. circa i ruoli, ivi.

S

Seminario. Pesi da dedursi sulla quota di concorso I, 28—Chiuso il Semin. pu Vescovo rivendicarne le rendite? 1
Sequestro. Competenze sui sequestri di poralità III, 157.
Soppressione. Ente autonomo soppresso —Soppressione de'canonicati di patro laicale, 76—E'soppressa una Collegiata cura abituale? 95—Sono soppresse la m piccola e le ragalie? ivi—Sono sopp gl'istituti che hanno scopo di culto? Sono soppressi gl' istituti laicali, affi a Suore? I, 143—Sono soppresse le C gregaz. eccles. secolari senza voti? i Qual sia un ente autonomo nei lasciti 159—Bastano a ciò l'erezione, il regio senso, lo staccamento delle rendite dal se ereditario? ivi.—Sono soppressi i pitoti cattedr. di patronato laicale? 17 le fondazioni miste a scopo di beneficer ivi—un acquisto fatto dal Vescovo? — una capellania per sacro patrimo II, 31—un legato pio di messe perpe 71—Donazione per cappellania sopre 136—V. Religiosi, Patronato, Svincolo
Successione. V. Tassa di successione.
Suono di campane e l'autorità Comunale II
Svincolo. Il possessore di una cappella ha diritto allo svincolo? II, 31—Il pat no che svincola e la riduzione dei pe 47—Il fondo p. c. deve garentire all' vestito di un benef. già affrancato il v lizio, 63—Tassa di registro nella riv dicaz. dei patronati III, 63 — Rivendi zione dei beni dei benef. soppressi, 1

T

Tassa. V. Imposte.
Tassa del 30 °/°. Esenzione di detta ta per le parrocchie I, 95—La tassa del 30 e la prescriz. quinquennale II, 150—C ca l'abbuono di questa tassa III, 15.
Tassa di concorso. Pesi da dedursi I, 159—Deve pagarsi dai beni di una c pellania svincolata? II, 31.
Tassa di manomorta. Pesi non deduc. II, 1
Tassa di registro nella rivendicaz. dei tronati III, 63.
Tassa di successione. Passività deducibili beneficii I, 64.
Tassa sull'esercizio di parroco e di sacerd II, 179.
Testamento. Donazione inefficace, confer ta per testamento III, 79.

V

Vescovo. Chiuso il Seminario, può il Ve rivendicarne le rendite? I, 159 — Un quisto fatto dal Vesc. è soppresso? 17 Vesc. con la cura abituale di una parr chia II, 103—Beni di una parrocchia de luti al Vesc., 151—Donazione del patron senza venia del Vesc. III, 46—Azione Vesc. sulle opere pie, 157.

DATE DUE

Temporarily circulated from
Pacific School of Religion

GAYLORD

PRINTED IN U.S.A.

Monitor ecclesiasticus

1882

1882 15682

GRADUATE THEOLOGICAL UNION LIBRARY
BERKELEY, CA 94709